LIBRI DUE

DELLE

ISTITUZIONI DI DIRITTO CIVILE

LIBRI DUE

DELLE

ISTITUZIONI DI DIRITTO CIVILE

LIBRI DUE

DELLE ISTITUZIONI

DI

DIRITTO CIVILE

ACCOMODATE ALL' USO DEL FORO

OPERA POSTUMA

DI

FRANCESCO FORTI

VOLUME PRIMO /

FIRENZE

PRESSO EUGENIO E F. CAMMELLI

EDITORI-LIBRAI

1863

INTORNO
ALLA VITA ED AGLI SCRITTI
DI
FRANCESCO FORTI
DISCORSO
DI
FRANCESCANTONIO MORI

PARLANDO dell'Auditore *Francesco Forti*, nome che dee sonare carissimo a quanti sanno meritamente apprezzare lo splendore dell'ingegno all'integrità de'costumi congiunto, io mi propongo di ricavare principalmente dagli scritti di lui l'indole della sua mente non meno che del suo cuore, e di mostrare l'armonia de'principii morali e politici, che professò, con la condotta della sua vita. Coloro, che nol conobbero, da queste pagine raccoglieranno, ch'ei fu veramente un raro esempio di bontà e di sapere: coloro, che lo conobbero e lo amarono, godranno di veder fatte manifeste le cause, onde gli furono affezionati: coloro, che, avendolo conosciuto, non fecero del suo morale carattere la debita stima, troveranno di che riformare l'erroneo giudizio, che di lui pronunziarono.

Nacque Francesco in Pescia il decimo giorno di Novembre del 1806 da Anton Cosimo Forti, nobile di quella città, e da Sara Sismondi ginevrina, sorella del celebre Economista ed Istorico di questo nome.

La fanciullezza di Francesco non offerse liete speranze. Taciturno, e difficile, parve di torpido ingegno sino alla madre. Ma le pubbliche scuole del Seminario Pesciatino, alle quali fu di buon'ora affidato, lo infiammarono tosto di emulazione e gl'infusero l'amor dello studio. E questo amore si accese in lui viepiù che mai, quando ebbe la buona ventura d'incontrare a maestro di lettere umane il canonico Angeli: il quale, scorto l'ingegno acuto e meditabondo del giovanetto, si compiacque d'assuefarlo a gustare, non la corteccia, ma l'anima de'classici autori, e meritò per questo benefizio di esser poi sempre amato e riverito, qual altro padre, dal riconoscente scolare.

O fosse che la luce fisicamente scemasse alle fibre cerebrali di Francesco l'attitudine a tendersi fortemente, o che, illuminando le peregrine bellezze della sua valle natia, distraesse l'attenzione di lui da tutto ciò, che non era natura sensibile; finchè risplendeva il sole sull'orizzonte, egli non potea seriamente applicarsi: mentre l'oscurità ed il silenzio della notte il faceano mirabilmente capace di lunghe e proficue meditazioni. Per tal modo si abituò fin d'allora a vegliar le notti su'libri, e a dare al corpo il conveniente riposo nelle prime ore della mattina. Il qual regime di vita indebolì grandemente il suo temperamento in quella stagione medesima, che sarebbe stata maggiormente propizia a fortificarlo, e condusse il Forti a non avere mai giovane il corpo, come non ebbe mai giovane il senno.

Quantunque da natura fornito di facile e tenace memoria, aborrente com'egli era sin da quel tempo da ogni servilità, rifuggiva dagli esercizii meccanici di questa facoltà nobilissima. Gustava il bello della vera poesia, e volentieri s'intratteneva leggendo i capolavori dell'arte antica e moderna: ma, o sentisse di non avere poetica vena, o l'austerità della sua ragione lo distogliesse da tutto ciò che non era applicazione severa di lei, fatto è che non scrisse mai versi, neppure in quegli anni, in cui non v'ha quasi culto giovanetto italiano, che bene o male non ne voglia comporre.

Compìto il corso della rettorica alle Scuole Pie di Firenze, presso le quali diede opera ancora con maraviglioso profitto alla

filosofia razionale, ed alle matematiche elementari, si recò nel Novembre del 1822 alla Pisana Università per attendere allo studio delle leggi. Al quale non ebbe appena rivolto l'animo, che si accorse di quali letture si dovea confortare, non tanto per farsi padrone delle discipline insegnate da' professori, quanto per fornirsi di quelle, onde le facoltà del diritto sono in Toscana manchevoli. Ed ebbe in ciò tal giudizio di scelta e tal costanza di applicazione, che i condiscepoli poterono tenerlo ben presto nel conto di consigliero utilissimo, ed in quello di collega i maestri. I quali in vero tanto riponevano di fiducia nella privata occupazione di lui, che, quantunque la contratta abitudine di consacrare le intere notti allo studio frequentemente lo distogliesse dall'assistere alle lezioni della mattina, lo consideravano sempre come presente; pensando, che un ingegno eminente di lunga mano sopra la schiera volgare, come quello del Forti, dovesse lasciarsi piuttosto alla libera direzion di sè stesso, che assoggettarsi al rigore de' comuni regolamenti. E come sì fatta libertà di privata meditazione valesse a sviluppar prontamente le doti naturali di lui, il dimostra un piano di studii, che nel Giugno del 1825, appena compìto il terzo anno del corso accademico, diresse ad un amico in forma di lettera, della quale si conserva gelosamente l'autografo, come preziosa primizia di quel potente intelletto. L'amico lo avea consultato sul modo di studiare la storia, la filosofia, e la legislazione, considerando la prima e la seconda come stromenti alla cultura dell'ultima: e il Forti candidamente gli aperse l'opinion sua, a condizione ch'ei ne facesse libero giudizio. Imperocchè fra le assurde pretensioni degli uomini (così esordisce il giovane autore) quella di volere dispoticamente regolare l'intelletto altrui merita di occupare la prima sede. Quantunque in fatti per la sola analisi possiamo venire in cognizione del vero, ed efficacemente insegnarlo altrui, dee però questo metodo pigliar forme e modificazioni diverse giusta le abitudini, i mezzi ond'è permesso disporre, ed il grado di buona volontà, col quale uno si dedica allo studio. E poichè sì fatte condizioni si conoscono solamente da chi si deve dirigere, seguita che gli estranei non possano fare che ipotesi più o meno probabili.

Dopo questa protesta di filosofica temperanza entra francamente nel subietto, facendo principio dall'istoria: ed è una vera meraviglia il vedere, come un giovanetto, che avea di poco varcato il diciottesimo anno, avesse già schierate innanzi alla mente in ordine lucidissimo le vicende de' tempi antichi, medii, e moderni, le quali maggiormente influirono sulla civiltà delle genti; come possedesse tanta notizia di scrittori d'ogni età e d'ogni lingua; come avesse dirittamente giudicato dell'insieme non solo, ma delle parti eziandio delle opere loro. Quello però, che mi sembra anche più singolare, si è la gravità di senno, con la quale discute e determina le cagioni degli eventi più strepitosi. Chi non sapesse da chi fosser dettate certe pagine di questo lavoro, le riputerebbe, a mio credere, produzion d'un ingegno, maturato dagli anni e da una grande esperienza. In prova di che mi piace di riportare quanto sul fine di questa parte concernente l'istoria notò intorno alla rivoluzione francese del 1789, affinchè i leggitori abbiano ancora un saggio dello stile chiaro e disinvolto, onde il Forti sapea fin da quel tempo vestire i proprii concetti. « Non era più possibile reggere i popoli « con gli antichi sistemi. I resti del feudalismo volean esser « distrutti; la giurisdizione ecclesiastica, richiamata a' suoi giusti « limiti; la libertà de'beni, protetta; l'eguaglianza delle imposi- « zioni, dichiarata legge generale; la procedura criminale, rifor- « mata; gli arresti arbitrarii, soppressi; le distinzioni de' nobili, « ridotte a puri privilegii onorifici. Giuseppe II, Pietro Leopoldo, « Caterina II, il re di Napoli sentirono questi bisogni dell'incivilita « Europa, e per l'amore de' popoli alacremente si accinsero alla « riforma. Ma in Francia, dove il bisogno era maggiore, pochi ed « i men concludenti rimedii furono apprestati. Ed intanto si lasciava « demoralizzar la nazione, e l'immoralità veniva eziandio dagli « eminenti personaggi, che di tutt' altro avrebbero dovuto dare « esempio. Le insinuazioni contro la morale e contro la religione « ruppero quell'ultimo ritegno, che impediva a' popoli di erigersi « in giudici de' sovrani, e di domandar nuove leggi e nuovo or- « din di cose. Era da attendersi, che alla prima occasione una po- « polare violenza facesse quello, che i sovrani trascuraron di fare.

« Il dissesto delle finanze, la debolezza del governo nel cangiar
« sovente di ministri, portarono alla convocazione degli stati gene-
« rali. Allora il solo mezzo di salute sarebbe stato l'acconsentire
« ad una riforma, e tutto il popolo avrebbe ricolmato di benedi-
« zioni il suo re: ma mancò l'animo, mancò la buona fede. Quindi
« quella serie di violenze e di traviamenti, che deturparono gli
« ultimi anni del secolo XVIII: violenze, le quali, come ben os-
« serva il Botta, impedirono ai buoni principi di mandare a per-
« fezione quella riforma, che avevano divisato; posero la diffidenza
« fra loro ed i popoli; e sciolsero così la migliore delle morali gua-
« rentigie di pubblica felicità. La storia dell'origine, dei progressi,
« e dell'esito della rivoluzione francese, è di un capitale interesse
« per chi ha filantropia. E sebbene il risultamento finale di venti-
« cinque anni di convulsione politica sia stato ben diverso da quello
« che i primi motori s'immaginarono, pure per le regole d'ana-
« logia è da credere, che la rivoluzione del secolo XVIII eserci-
« terà lungamente grande influenza sullo stato morale e civile dei
« popoli (1) ».

La seconda parte, che è della filosofia, muove dal definirla genericamente come la direttrice dell'amore della sapienza verso ciò che è vero, o verso ciò che al vero si appressa. I problemi capitali, che si propone la filosofia di risolvere, son questi due: 1.° Chi siam noi? 2.° Che cosa possiamo? Gli scrittori più celebri che vi esercitaron l'ingegno, o tolsero a guida la non contradetta testimonianza dei sensi, o le pure deduzioni della ragione. Il primo sistema, benchè più semplice e naturale, ove scrupolosamente si esamini, presenta il vizio della petizion di principio; avvegnachè ammetta per dimostrato, che i sensi ci dicano il vero: con che per altro abbraccia una sentenza, la quale non trova contrasto nel comun parere degli uomini. D'altra parte il secondo sistema è giunto a ruinare l'intero edifizio del così detto umano sapere, dimostrando la debolezza di tutte le basi, sulle quali si credeva elevato, senza riuscire a fabbricar cosa alcuna, che per contradi-

(1) Pag. 22. e 23 del cit. MS.

zioni ed assurdità non cadesse. Ora essendo l'uomo per un lato nell'impotenza di possedere un criterio indubitabile di verità, ed essendo stimolato per l'altro dai bisogni della propria natura ad operare, è necessario ch'ei prescelga quel metodo, che più probabilmente conformasi al vero. La qual maggiore probabilità militando per la non contradetta testimonianza de'sensi, fa d'uopo che l'uomo prudente si affidi ad essa, e che per risolvere gli enunciati problemi domandi all'esperienza che cosa possa credere con la minor tema di errore.

Fatto palese in tal modo il sistema che gli sembra doversi preferire in filosofia, distingue il giovane Autore le parti della scienza; dichiara gli ufficii ed i limiti loro, ed accenna con la perizia consueta gli autori, che voglionsi eleggere a condottieri in ciascheduna di esse. Notevoli soprattutto mi sembrano le riflessioni di lui intorno all'opera famosa d'Elvezio intitolata *L'Esprit*. Della quale sebbene rifiuti l'opinione fondamentale dell'eguaglianza di naturali facoltà in tutti gli uomini, ammira per altro la sottigliezza nell'osservare i fatti, e pensa che questo pregio possa di molto avanzare il giudizio d'un leggitore che mediti. Concede facilmente ad Elvezio, che l'operare dell'uomo sia sempre animato dal desio del piacere: ma non ammette con lui, che il piacere sia tutto subordinato alla fisica sensibilità. Checchè infatti sia dell'uomo della natura, il quale è forse straniero a'sentimenti morali; è indubitato che questi hanno per l'uomo civile attrattive talvolta maggiori, e spessissimo eguali al piacere de'sensi. La stoica filosofia e la religione cristiana offrono tanti argomenti contro la sentenza d'Elvezio, che non si saprebbe come sostenerla senza chiudere gli occhi alla luce dei fatti. Adunque ammettasi pure, che l'amor proprio è il motore d'ogni opera nostra, ma non si ristringa l'azione di lui nello stato civile alla fisica sensibilità, ed il costume non avrà che temere da sì fatta filosofia.

Poichè la legislazione costituiva l'obietto finale di chi domandava consiglio, il Forti si allargò in quest'ultima parte più che nelle due precedenti. Nella quale, stabilita l'eguaglianza come fondamento di tutte le regole di naturale diritto, e l'utilità generale

per base della sociale giustizia, determinata l'idea del diritto pubblico dello stato, e fornita la norma della locale opportunità per risolver la gran quistione della relativa prestanza delle varie forme di pubblico reggimento, discende ad accennare le massime, che debbono governare la morale condotta di chiunque si occupi di filosofia del diritto. E quivi addita la violenza come la nemica maggiore del ben generale. Imperocchè, siccome le istituzioni vigenti hanno sopra i piani de' filosofi il vantaggio di esistere e di esser provate; siccome ogni mutamento subitaneo è certo foriero di mali gravissimi, e non è sicuro di partorire dei beni; vuolsi lasciare al tempo e al progresso delle utili cognizioni l'ufficio di perfezionare le condizioni civili dei popoli. Di che saremo anche meglio persuasi riflettendo, che dove l'ordin civile si regoli con le leggi; qualunque sia l'autorità che le detta, di qualunque maniera le guarentigie politiche del cittadino, può sperarsi una dose non dispregevole di pubblica felicità. Poichè la forza dell'opinione ritiene il potere vicino a'suoi giusti limiti negli stati inciviliti, e, dove non sia civiltà, è interesse di chi regge il promoverla. Nota finalmente col Beccaria, che l'eguaglianza davanti alla legge essendo la maggior libertà, in cui sia permesso di confidare nell'attuale stato di cose, vuolsi aver per legittimo, tostochè sia stabilito, qualunque governo, che l'abbia fermata e la osservi. Delle quali riflessioni è natural conseguenza la necessità di guardarsi dalle fallaci lusinghe di perfezione ideale.

Quello, di che i cittadini richieggono incessantemente lo stato (seguita il Forti) si è la sicurezza della persona, dell'onore, dei beni: laonde chi rappresenta lo stato abbisogna di possedere i mezzi necessarii a sodisfare a questa domanda. La sicurezza pertanto può ricevere offesa tanto da un altro corpo politico, quanto dagli stessi concittadini. A salvarsi dalle aggressioni della prima specie, la lotta della forza contro la forza è il mezzo che si presenta primo alla mente de' popoli rozzi: ma l'esperienza presto insegna ad entrare nella via de' trattati in tempo di guerra, ed estintone il fuoco, a provvedere che il ben della pace sia goduto perpetuo. Allora si stabiliscono delle relazioni fra popolo e popolo, ed ha origine quel

diritto che appellasi delle genti. Or l'azione, che dal supremo potere è diretta a conservare di fatto i vantaggi che il diritto delle genti promette, suol chiamarsi diplomazia. Intorno alla quale si potrebbe utilmente indagare quali sieno stati gli effetti dell'uso de' ministri permanenti presso le corti estere, introdotto nel secolo XVI. Del resto il giudizio de' popoli e de' supremi loro moderatori circa la giustizia, o l'ingiustizia della guerra, dovrebbe dipendere da quel salutare principio, che dettò a Plinio questa parte di encomio a Trajano: « *non times bella, nec provocas .... nam, ut* « *ipse nolis pugnare, efficit moderatio; fortitudo præstat, ut neque* « *hostes tui velint* ».

Ma la teorica dell'interna sicurezza merita negli stati monarchici una maggiore attenzione, ed è con lo studio del diritto positivo più strettamente connessa. Occorre in questa parte, che la legge definisca i vantaggi, che sotto nome di diritti debbonsi guarentire al cittadino; che determini il modo di acquistarli, di usarne, di trasferirli; che stabilisca magistrati a risolvere le controversie, e descriva la maniera di conoscerle; che mediante la minaccia di qualche male rafforzi la protezione dei definiti diritti, affinchè sieno più difficilmente violati; e che in fine procuri di allontanare le principali cagioni, onde potrebbero i cittadini pigliar baldanza a violarli. Mancando all'autore la facoltà di parlare di tutto, anco brevemente, in una lettera, si limitò ad enunciar le quistioni, che sono più specialmente degne di esame, ad indicare i principii che posson guidare a risolverle, ed a citare gli autori, in cui trovansi largamente discusse. Per dare un saggio di questo suo metodo, io mi limiterò a compendiar solamente quanto egli scrisse intorno alla politica economia, considerata sotto l'aspetto della più efficace guarentigia dell'onesto e del giusto.

Dopo che Adamo Smith, vero padre della scienza economica, ha dimostrato che il lavoro è la prima sorgente delle nazionali ricchezze, ecco ciò che i seguaci di lui van predicando come assioma. « Lasciate ad ognuno liberamente impiegare i suoi capitali; fidatevi alla prudenza degl'individui, che meglio del governo conoscono il loro interesse; adoperatevi solamente a francare da ogni

sorta d'impedimenti la libertà, che naturalmente compete a ciascuno di regolare il proprio lavoro, ed alla quale non furono imposti mai vincoli, che non sieno riusciti nocivi ». Se le basi della scienza son queste, potrebbe immaginarsi più d'uno, che poche pagine bastassero ad insegnarla, e brevissimo tempo occorresse a farsela familiare. Ma dove si ponga mente, che quanto si dee dalla scienza distruggere è radicato nelle opinioni volgari; che l'astenersi, a cui si consiglia il potere, non è consentaneo alla naturale mania di troppo governare, veggonsi allora i limiti della scienza allargare, e non desta più maraviglia, che da sessant'anni in qua tanti fatti si sieno pubblicati e tanti ragionamenti per dimostrare un piccol numero di proposizioni. D'altronde Smith, per quanto raccomandi la libera concorrenza, ammonisce per altro in più luoghi a non precipitare le novità: e l'applicazione di questo principio fornisce subietto di pratiche disquisizioni cui, senza conoscere i principii della scienza, non è dato satisfare.

È della più alta importanza il cercare, se all'aumento della produzione possa tener sempre dietro un aumento di consumazione proporzionato: il che porta poi ad indagare, se quegli operai, che mediante l'introduzione delle macchine, divengono inutili alla produzione, troveranno come locare le braccia altrimenti, o rimarranno gravezza della civile misericordia. Economisti di gran nome, che si fecero ad esaminare il problema, andarono in sentenze diametralmente contrarie. Che farà nel dubbio un governo? Il consiglio comunemente additato per lo migliore è di lasciar libero il corso al naturale procedimento delle cose. Ma frattanto incoraggirà alla scoperta di nuove macchine? Ne promoverà l'introduzione, mediante i soccorsi del pubblico erario? Finchè pende incerto il giudizio, la più prudente risposta sembra la negativa. Ma supponendo, che l'esperienza sciolga il problema in disfavore degli operai, quali provvedimenti dovrà adottare il governo in sollievo dei miseri, che rimarranno senza lavoro? Se ad esempio dell'Inghilterra s'imponesse la tassa de'poveri, non sarebbe fondato il timore, che la popolazione, lungi dal livellarsi co' mezzi di sussistenza, li soverchiasse di lunga mano, ed inondasse di sciagure

lo stato? Ecco una serie di quistioni, dottamente trattate dal Sismondi ne' suoi nuovi principii di politica economica. Quest' opera, cui serve d' introduzione la storia delle dottrine economiche, encomia ed espone i principii di Adamo Smith, ed è scritta con tanto di chiarezza e di metodo, che il Forti non dubita di raccomandarla per guida prima nello studio della scienza. Nè egli teme, che le nuove opinioni dell' Economista Ginevrino possano fare ostacolo a chi non volesse abbracciarle; avvegnachè l' autore le abbia prudentemente distinte da quelle, in cui tutti convengono. E siccome, dopo che il Forti aveva dato allo Smith il titolo di padre della scienza. potea far meraviglia, ch'ei non proponesse per prima lettura il *Trattato delle Ricchezze;* osserva, che le troppe, quantunque utili, digressioni di quell'opera fanno perder di mira i principii a chi non è alquanto versato negli studii economici, e la rendono inopportuna al servigio di elementi. Ma non è per altro, che dopo la lettura d' un libro, il quale metodicamente presenti il piano della scienza, egli non giudichi necessaria l' opera dello Smith; chè anzi caldamente la raccomanda, in special modo per causa de' fatti, ond'è corredata a dovizia, ed esorta a studiarla avanti di legger gli scritti del Riccardo, del Malthus e del Say.

Dà fine il Forti a questa epistola consigliativa con alcuni avvertimenti sullo studio delle leggi positive, che è valevolmente soccorso dalla cognizione anteriore delle scienze politiche. Imperocchè siccome alla mente umana è impossibile entrare e mantenersi al possesso di molte idee senza l'aiuto dell'associazione; siccome quella di causa e di effetto è di tutte le associazioni la più potente; così chiunque si ponga a studiare qualsivoglia corpo di leggi positive, procederà tanto più agevolmente, quanto meglio potrà giudicarle, mediante il criterio, che le scienze politiche gli avranno fornito. Della qual cosa niuno, che faccia il debito pregio dello spirito delle leggi di Montesquieu, potrà mai dubitare (2).

(2) Nell'Agosto del 1823 mandò il Forti una copia di questa epistola al celebre Sismondi, suo zio materno: il quale con una lettera, da me veduta, in data del 19 Novembre del medesimo anno, rispose al nipote, che quello

Con quanto merito ottenesse il Forti il grado di dottore in ambe le leggi nel mese di Giugno del 1826, potrà il leggitore facilmente arguirlo da quanto sono andato esponendo. Accompagnato pertanto dall' ammirazione de' professori e dei condiscepoli, si condusse a Firenze nell' estate di quel medesimo anno per intraprendere le pratiche legali. Il che niuno potea fare meglio di lui, che era così ben preparato non solo dallo studio delle scienze politiche, ma da quello eziandio del diritto comune. Imperocchè gli erano già divenute per lunga consuetudine familiari le Pandette riordinate da Roberto Giuseppe Pothier, alle quali soleva applicarsi tenendo sempre davanti un esemplare del Corpo Giustinianeo per supplire al bisogno degl' immediati confronti; e, seguitato avendo fedelmente i consigli di Gian Vincenzo Gravina, i più culti interpreti conosceva delle Leggi romane. Ma il suo retto giudizio si accorse subito, che le pratiche legali, come sogliono farsi comunemente, andando a caccia di dottrinali staccati per corredare d' autorità le allegazioni dell' avvocato, o compilando un repertorio di decisioni prima di saper bene i principii che vennero in quelle applicati, riescono troppo impotenti a formare un vero giureconsulto: e non avendo in mezzo a tanta copia di libri legali saputo rinvenirne uno, che guidasse ad avanzare nella difficile scienza chi si volgeva dagli studii accademici ai pratici, per satisfare all' uopo di sè stesso e degli altri, concepì la nobile idea di comporre un corso d' istituzioni civili, accomodate agli usi del Foro. Nelle quali si propose di ordinare razionalmente le cognizioni, necessarie a formare un giurisperito non ignaro, nè della storia, nè della ragion delle leggi, nè delle massime, onde ne' tribunali s' invoca l' autorità per risolvere le controversie private. Egli voleva in somma agevolare a' volenterosi la via di procedere nello studio della giurisprudenza fo-

scritto, nel quale si sarebbe aspettato al più di trovare le felici disposizioni d' un buono scolare, gli era sembrato parto d' un uomo maturo, d' un vero pensatore. Onde lo consigliava a non abbracciare la professione di legale; perchè gli pareva chiamato a esercitare influenza sugli altri, o come professore, o come autore, o come uomo pubblico.

rense in maniera, che da una parte fuggissero il pericolo d'abituarsi a pratiche conclusioni, a logica base non appoggiate, e dall'altra quello di perdersi in teoriche, non suscettive di pratica utilità.

Fisso in questo pensiero, cercò materiali al lavoro sì nelle opere de'giuristi, che in quelle di scienze morali e politiche in generale: e per aver copia di libri moderni, che lo stato attuale di questi rami dell'umano sapere gli dimostrassero, diessi a frequentare il Gabinetto letterario di G. P. Vieusseux, ove potea facilmente appagare la sua virtuosa curiosità. Ed il Vieusseux, che d'antica amicizia era legato alle due famiglie Forti e Sismondi, con singolare affetto accolse Francesco, gli procurò la personal conoscenza dei sapienti italiani e stranieri, che a dotto conversare nella sua casa riunivansi, e gli offerse le pagine dell'Antologia, perchè al pubblico desse la prima notizia di sè. Cominciò il Forti in quell'anno medesimo ad arricchire de'suoi articoli quell'accreditato Giornale. I quali parvero a'leggitori più intelligenti frutto di tanto sapere e di sì maturo giudizio, che grandissima fu la pubblica meraviglia quando si seppe, che lo scrittore aveva appena vent'anni. Auguravasi, che quell'ingegno, in verde età così splendido, accrescerebbe un giorno per opere di lunga lena il patrimonio del senno italiano; che sarebbe valoroso cooperatore del progresso di quelle scienze, che più immediatamente soccorrono al civile consorzio; che la patria comune ornerebbe di nuova gloria. Nè quelle lodi, che gli risonavano intorno continue, bastavano a farlo superbo; avvegnachè sia carattere de'veri sapienti sentire modestamente di sè. Egli riportavasi docilmente al consiglio dei più provetti, trattava i coetanei con lo stesso candore, ne'suoi studii proseguiva indefesso.

Erano gli articoli, ch'ei somministrava al Giornale, per la maggior parte rivolti ad esaminare la civiltà contemporanea, le cause che l'hanno creata, la direzione del suo avanzamento.

Prendendo egli a considerare la riforma del secolo XVI scrivea, non potersi di leggieri concedere, che quel grande avvenimento si debba unicamente riguardare come uno snodamento del pensiero nelle cose di religione, e non ancora come un avviamento alle nuove idee in fatto di politica, le quali trionfarono poi per la ri-

voluzione francese. Dove infatti si rifletta al modo, con cui procedè la riforma, si vedrà quanto spesso desse occasione di disputare del supremo potere dei principi, e di quanto scemasse l'opinion che si aveva dei loro sovrani diritti. Inoltre è notevole, che i più gran pubblicisti di Germania e delle Fiandre mandarono in luce le opere loro dopo la riforma (3).

A coloro, che le strepitose vicende di Francia sul cadere del secolo scorso attribuivano alle opere de' liberi pensatori opponeva, che l'influenza di pochi non muove una gran massa popolare a rovesciare del tutto un ordine antico, ognorachè ne ottenga, almeno in parte, quella felicità, che i cittadini hanno diritto di sperare dagli stabilimenti sociali. È sempre in ogni popolo una forza d'inerzia, che lo trattiene dal compromettere il presente certo, per un futuro meramente possibile, la quale può riguardarsi a ragione come validissima guarentigia di qualunque ordine stabilito, che da un'equa distribuzione di vantaggi sociali sia posto sotto la difesa de'privati interessi della più gran parte della nazione. Per lo che quando leggiamo affatto mutato lo stato morale, economico, e politico d'un popolo per una rivoluzione violenta, e difeso il nuovo ordin di cose con inaudita costanza contro la prepotenza straniera, bisogna convenire, che l'ordine antico fu assalito dai più, perchè opposto agl'interessi dei più, sostenuto da pochi, perchè favorevole a pochi (4). Infatti la pazienza de'popoli, per grande che sia, non è poi tanta, che al fine non si stanchi: nè v'ha teorica di scuole, o insegnamento popolare, che basti a soffocare del tutto il grido di natura, che addita la forza come il rimedio estremo de' mali sociali. Onde vorrebbesi argomentare, che non già nel solo aumento del sapere, ma nelle relazioni dello stato sociale co' bisogni degli uomini si deono ricercar le cagioni de' grandi sconvolgimenti poli-

(3) Antologia N.° 99. Art. sulle lezioni di Guizot. — Nella esposizione degli articoli inseriti dal Forti nell'Antologia, non solo ho cercato di riferirne le idee principali, ma ancora di conservare più che ho potuto le parole dell' Autore.

(4) Antologia Giugno 1827. Art. sulla storia della Riv. Franc. di P. Manzi.

tici: i quali accadono sì ne'tempi di barbarie, come in quelli di mediocre e di adulta civiltà. Solamente dove il sapere non è bastante, o non abbastanza diffuso, la violenza popolare accresce il numero delle vittime, e dopo molte stragi e miserie rimane ancor dubbio, se alcun bene durevole ne abbia raccolto il genere umano (5).

S'ei si volgeva ad esaminare la fiera lotta delle opinioni, che or dividono il mondo, meravigliavasi, che da un lato si avesse la stolta presunzione di tenere per ottimo e perfetto tutto quello, che ci trasmisero i nostri maggiori, e si cadesse dall'altro nell'eccesso contrario di voler tutto rinnovare. Affermava, esser vana con persone sì fatte, ogni opera di ragionamento. Sono esse condannate a vedersi soggiogate dal fatto, a rimaner sempre attonite, a non poter mai dominare per modo, che in realtà si convertano le loro immaginazioni. Ma, se non possono dominare, spargono però la diffidenza per ogni dove, e trattengono il progresso delle opinioni ragionevoli. E poichè la parte, che tiene per la novità, è incomparabilmente più forte di quella che venera con cieca ed indistinta ammirazione tutto quello che esiste, grande è il sospetto, che da chi scrive si voglia il rovesciamento dell'ordine attuale della civil società. Nel quale se molte cose sono da riprendere, molte sono ancora da conservare e da accrescere, come più importanti delle riforme stesse desiderate (6). V'hanno inoltre di quelli, che persuasi di trovare tutto il bene nella fazione, cui sono addetti, e tutto il male nell'altra, non sanno nemmen concepire, come salva la naturale onestà, possa sussistere tanta discrepanza di opinioni. Se odono alcuni venir fuori con sentenze medie, subito gridano all'ipocrita e all'uomo di dubbia fede: stiman sempre che le sue parole contengano il pensiero riposto: e, mentre si affaticano a ricercarlo, perdon quello enunciato e che apparisce. Così vanno sovente errati nel giudicar delle cose e delle persone, rimangono

(5) Antologia N.° 83. Art. V. sulla storia de'Francesi del Sismondi.

(6) Antologia N.° 133. Art. sull'utile riordinamento delle storie municipali.

più spesso delusi nelle speranze, e mendaci profeti riescono di sventure (7).

Se non che, in mezzo a questa discordia ostinata di opinioni politiche, pareva al Forti che la civiltà ricevesse incremento ancora fra noi dal lato del sapere. Imperocchè il patrimonio delle cognizioni si estende, sì pe' nuovi trovati dell' ingegno, che pel miglioramento e per la più larga applicazione di quelli, onde siam debitori agli antichi; le notizie acquistate si diffondono su maggior numero di persone; e le lettere si sono felicemente rivolte ad un intento morale.

La prima proposizione potrebbe agevolmente provarsi, ricordando il sommo valore d' Italiani, ancora viventi, o spenti di pooo, nella medicina, nella chirurgia, nelle matematiche pure, nella fisica, nell' astronomia: alcuni de' quali non han forse pari fra gli stranieri, ed altri son certamente da annoverarsi tra' primi che l' Europa conti al presente. Nè sarebbe inopportuno rincalzar l' argomento, esponendo le dotte investigazioni, e le applaudite scoperte del Mai e del Peyron, i viaggi del Belzoni e del Brocchi. Ma considerando anche la sola parte morale e politica dell' umano sapere, nella quale sogliono i più tener dietro solamente alle cose d' Inghilterra e di Francia, trascurando le nostre, non manca agl' Italiani un carattere proprio, nè sono del tutto sprovveduti d' idee, onde pur gli stranieri potrebbero cavar giovamento. Infatti, passando ancora sotto silenzio lo studio del diritto canonico pubblico, il quale or si trascura anche troppo, forse perchè sotto i principi del secolo XVIII produsse quelle riforme, che hanno acquistato dal tempo la forza della prescrizione, e dall' utile sperienza l' approvazion popolare, non è da revocarsi in dubbio, che gli studii economici non sieno coltivati utilmente ancora fra noi. Imperocchè oltre all' essersi propalate le dottrine dello Smith, del Malthus, e del Sismondi, con religiosa cura si sono ripubblicati gli scritti degli autori italiani, che le riforme economiche del secolo passato pro-

(7) Antologia N. 122. Art. su' Comentarii del Papi.

mossero, o prepararono; a' tempi nostri ebbe la scienza delle ricchezze operosi cultori nel Gioja, nel Mengotti, nello Scuderi, nel San Filippo, e nel Palmieri; e, quel che più monta, ci fu insegnato dal Gioja il modo di desumere dai dati statistici la dimostrazione de' teoremi economici.

Il diritto criminale, studio quasi popolare in Italia nel secolo scorso, non è abbandonato a' dì nostri. Che se gli scrittori contemporanei rimangono, quanto alla libertà del dire, al di sotto de' loro predecessori, li vincono per altra parte nella scelta degli argomenti, nel logico rigore delle dimostrazioni, e nella copia delle conseguenze. E l'avanzamento delle criminali discipline è gloria tutta italiana, che i Francesi non hanno ancora potuto raggiugnere. Gl' Italiani infatti, che erano persuasi da lunga mano la imputazion criminale non essere che una maniera di difesa; doversi le pene proporzionare ai motivi che spingono al delitto, e da quelle proscrivere ogn' idea d'espiazione e di vendetta, come resto di superstizione e di barbarie, trovarono nelle leggi di Francia, che furon costretti a ricevere, sì gravi errori intorno alla moralità delle azioni, alla qualità ed alla scala delle pene, che la nazione, cui dettava il Romagnosi ben altri principii, e riduceali prima d' ogn' altro a matematica dimostrazione, vide cadere con plauso un codice tanto inferiore allo stato della scienza, da far sino desiderare le leggi disordinate che lo avevano preceduto.

Si è pur cominciata a conoscere l'importanza massima de' criminali giudizii rettamente ordinati per tutelare la civil sicurezza. Or si vede meglio che non fecero i filosofi del secolo scorso, che la necessità di decidere secondo il valore attribuito dalla legge ai varii mezzi di prova, anzichè secondo la moral convinzione del giudice, non è protezione d' innocenza, ed è pregiudizio di giustizia; che l'esperimento della carcere per ottenere la confessione dell' imputato, o purgare le contradizioni de' testimonii, è una vera tortura, men crudele sì del martoro, ma più arbitraria; che è vano sperare l' invocata imparzialità del processo inquisitorio, di sua natura insidioso; che la sola pubblicità dei giudizii, e come metodo critico,

e come civil guarentigia, corrisponde ai bisogni della presente civiltà (8).

Dobbiamo di più confessare, che reca non lieve conforto il vedere ogni giorno cresciuta la riputazione del Romagnosi; moltiplicate l'edizioni degli storici e de' politici italiani; aumentate le traduzioni de' classici antichi; proseguiti con amor singolare gli studii della patria favella; abbattute le antiche regolette dei retori dalla libertà dell'esame; rialzata la poesia ad interpretare degnamente i più nobili sensi della nazione. Oltre di che dove si tolga a considerare il cresciuto numero delle tipografie, de' gabinetti letterarii, de' maestri che vivono insegnando le lingue straniere; l'applauso che riscuoton le opere adattate all'intelligenza popolare; e i moltiplicati manuali d' arti e mestieri, non si può dubitare del comun desiderio d'istruirsi, di migliorar condizione, e di prendere i modi dell'educazione civile. Onde si può legittimamente concludere che, se i progressi originali sono in Italia pochi ed incerti, la diffusion del sapere è per altro luminosamente palesata dai fatti (9).

Vedeva il Forti con dolore la nebulosa filosofia tedesca aver preso radici in Francia, e di là minacciare l'Italia: e perchè le scienze politiche non ne fossero contaminate, prendeva a mostrare com'esse potessero sicuramente procedere senza tener dietro alle altissime ipotesi della metafisica. Sono oggimai persuasi tutti, egli diceva, che la riunione degli uomini in società è una condizione di fatto, necessaria a procurare ad essi la maggior somma possibile di bene. D' altra parte è palese per l'esperienza, che non ogni forma di società serve egualmente a sodisfare ai bisogni ed ai desiderii degli uomini. Da questa prima conseguenza di qualunque superficiale investigazione sorge la brama di conoscere quali condizioni si debbano adempiere, affinchè la società sodisfaccia, quanto la natura il consente, al voto di felicità, che è nel cuore di tutti. Quindi siamo condotti a ricercare il modo di guidare il genere

(8) Come avrebbe goduto il Forti, se tanto gli fosse bastata la vita, da poter vedere il Sovrano Motuproprio del 2 Agosto 1838, col quale il Granduca Leopoldo II ha generosamente sodisfatto a tutti questi pubblici voti!

(9) Antologia N.° 103. Art. sul viaggio di Sismondi in Italia ed in Grecia.

umano a quel massimo grado di perfezionamento, del quale, valendosi di tutte le forze concesse dalla natura, sembra capace. Costituito questo scopo alle politiche discipline, uopo è che si aggirino, per conseguirlo, intorno alla cognizione degli umani bisogni, e dei mezzi di sodisfarli. Lo studio dunque de' fatti umani fornisce tutti i materiali alla scienza, come le prime classi de' principali bisogni somministrano la ragion sufficiente delle diramazioni di lei, che tendon poi tutte ad un medesimo fine. Se con questo procedimento si giugne a trovar le cagioni del bene e del male sociale, ed a stabilire una giusta economia nell'uso de' mezzi, opportuni a procurare il primo ed a schivare il secondo, potremo affermare di aver fatto opera utile e sicura nell'ordinare e nel coltivare le discipline politiche; avvegnachè avremo appagato quel bisogno, che le rende all'umanità necessarie. Discoprendo a questo modo la suprema economia dell'umano perfezionamento, avrem trovato eziandio i primi canoni di giustizia: nè vi sarà setta filosofica, la quale a questa conseguenza far possa ragionevole opposizione (10).

Professano alcuni la disperata sentenza, che da questa maniera di studii non possa ricavarsi fra noi altra utilità, che una vana dilettazion della mente: ma costoro s'ingannano a prova. Imperocchè, sebbene l'avanzamento delle scienze sociali non faccia immediatamente migliori gli ordini civili; tanta è per altro la potenza del vero, quando apertamente si conosce da tutti, che non le si può interamente resistere. Benchè infatti si dieno de' tempi di diffidenza e di lotta, l'accomodare le istituzioni sociali alle idee di miglioramento, professate comunemente, è una legge di necessità, che signoreggia ogni potere civile. Però è cosa del massimo momento il dar opera in qualunque condizione politica all'aumento della civile letteratura: dalla quale non meno dipende la conservazione del bene presente, che la preparazione di quello avvenire. I nostri maggiori nel secolo scorso faticarono per questa letteratura con tanto di buona fede e di zelo, che fanno vergogna alla nostra

(10) Antologia N.° 111. Art. I. sul trattato di diritto penale di Pellegrino Rossi.

età, la quale pur si dà vanto di sapere, di carità di patria, di filantropia. Essi fecero moltissimo bene alla politica economia, alla civile giurisdizione in fatto di disciplina ecclesiastica, al ministero della criminale giustizia: noi abbiam fatto poco pel nuovo, e molto si lascia cader dell'antico. E questa è colpa in gran parte della sproporzione dei desiderii co' mezzi di sodisfarli; poichè, disperando di conseguire ciò che maggiormente si brama, non si curano abbastanza le cose che potrebbe procurarci la letteratura civile. Però la critica letteraria acquisterebbe ottimi titoli alla pubblica riconoscenza, se ponesse in vista que' bisogni presenti, che abbiamo la potenza di sodisfare, ed i mezzi a questo effetto opportuni, e se desse la debita lode alle opere modeste, che assai meglio delle presuntuose intendono a fare adempiute le ragionevoli nostre speranze. L'aver molto utile da poca fatica, sarà forse ad altra età riserbato. Noi dobbiamo coraggiosamente accomodarci alle condizioni di questa, pensando, che sarebbero molto più misere, se i padri nostri non fossero stati magnanimi (11).

Mentre il Forti era quell'assiduo collaboratore dell'Antologia, che dimostrano i fascicoli di quel giornale, pubblicati dal Novembre 1826 sino all'Aprile 1832, non aveva già interrotto lo studio del diritto positivo; chè anzi con alacrità proseguiva a raccogliere e ad ordinare i materiali per l'opera delle istituzioni civili, alla quale teneva sempre inteso il pensiero. Così nell'estate del 1830 potè confidentemente presentarsi all'esame dell'avvocatura, e fornire luminosissima prova della sua sapienza legale. Ma insieme col titolo di avvocato non acquistò l'amore di esercitarne la professione; perchè l'animo suo generoso non poteva piegarsi ai sottili accorgimenti del Foro. D'altra parte vedeasi costituito nella necessità di cavar lucro dall'ingegno; sperar non potendo dal patrimonio paterno, gravato allora di tre altri fratelli e di due sorelle, quel comodo stato, che bramava di farsi per vivere con decoro, ed appagare la sua naturale inclinazione verso la beneficenza. Cercò per

(11) Antologia N.° 121. Osservazioni intorno agli uffizii civili della critica letteraria.

due volte impiego nella pubblica istruzione, e non gli avvenne di trovar sodisfatti i suoi desiderii: lo cercò nell'amministrazione della giustizia, e dalla provvidenza di Leopoldo II nel Novembre 1832 fu creato secondo sostituto dell'avvocato generale fiscale presso la Regia Ruota Criminale di Firenze.

L'ultima rivoluzione di Francia con le sue conseguenze avea ridestato ancora fra noi le speranze e i timori di cose nuove: e quelli che tenevano le opinioni più larghe in fatto di politica libertà andavano persuasi, che il Forti fosse del numero loro, perchè dalle sue scritture traluceva sempre il desiderio di miglioramenti sociali. Quindi appena si seppe, che avea contratto l'obbligazion di servire al Governo, i morsi che dieronsi alla fama del Forti furono più delle carezze, che per lo innanzi le si erano fatte. Chi conosce il cuore dell'uomo non si meraviglia, che l'eco della lode sia sempre fioco; quello del biasimo, sempre sonoro.

Fra le cose, che furono dette in aggravio del Forti, una fu, ch'egli avesse inserito nel N.° 136. dell'Antologia i suoi *dubbii ai romantici*, per ritrattare pubblicamente le dottrine morali e politiche professate innanzi, e con una viltà incomportabile procurarsi il favore dell'autorità, e conseguire un impiego. Eppure che aveva egli mai scritto in quell'articolo? Che nelle lettere, come nelle cose civili, non si dee proscrivere, ma giudicare: che in virtù de' sentimenti di morale giustizia, radicati nella nostra nazione, e dell'agiatezza diffusa dalle sagge istituzioni economiche, non esistendo in Italia quegli odii cordiali fra le diverse classi della nazione, i quali furono in Francia istrumento potente all'esaltazione delle passioni politiche, se alcuno fra noi intendesse di spignere innanzi le cose mediante il fanatismo, sarebbe oggetto di comune disapprovazione, non avrebbe mezzi bastanti al conseguimento del fine, fabbricherebbe sventure a sè stesso ed a' suoi, e, non ottenendo la giustificazione del successo, non troverebbe neppure il conforto di essersi utilmente sacrificato al bene degli altri: che una stessa forma di letteratura e di civiltà per tutta l'Europa vuolsi riguardare piuttosto come fiducia d'un avvenire probabile, quantunque lontano, che come giudizio del presente: che venendo fuori con proposizioni

astrattissime e vaghe, le quali riescono oscure a' letterati eziandio, e pretendendo di basare sovr'esse il moderno sapere, sembra che si cominci l'edifizio dal tetto, anzichè dalle fondamenta: che il porre la generazione che sorge in lotta con quella che declina, oltrechè non è morale, nè utile ad assicurare il trionfo alle opinioni della parte più giovane, potrebbe suscitare il fanatismo e l'intolleranza, senza edificar nulla di durevole, e di veramente degno di lode: che non sarà mai dato sapere, se le istituzioni straniere possano utilmente trapiantarsi in Italia, finchè non si conoscano abbastanza le differenze, che son pur molte e importanti, fra la nostra e l'altrui civiltà: che il surrogare l'immaginazione e l'affetto al ragionamento, come per desiderio di molti romantici, non è la via di rinvenire il vero, ed in vece di stimolare il progresso della civiltà, sembra spingerla indietro: che col volere eccitare un'ammirazione indistinta per tutto ciò che dimostra forza d'animo, e calor di passioni, si corre pericolo di far lodare il coraggio della virtù, come quello del delitto; il che non può essere certamente approvato dal giudizio della morale, e forse non è utile politicamente, nè capace di creare quell'energia, onde si crede che l'età nostra abbia d'uopo: che, siccome nell'encomiare questa energia non convien separarla dalla giustizia, pare sommamente pericolosa la tendenza delle lettere a menomare le lodi della prudenza; avvegnachè sia questa la miglior guarentigia contro la prepotenza delle passioni, e tramuti in fuoco fatuo il coraggio, quando non gli vada compagna: che lo scriver per impeto e quasi per ispirazione conduce a troppo frequenti contradizioni, e degrada così la dignità delle lettere: che, quantunque non vi sieno turpitudini umane, le quali al moralista e al politico giovi piuttosto ignorare che conoscere, il farne per altro argomento di romanzi, e di teatrali rappresentanze, può partorire sinistri effetti morali senza alcuna utilità: che il rinvigorire l'opinione dell'onnipotenza del fato, ossia delle cause che soggiogano il libero arbitrio, è un richiamare nel mondo il dominio della forza; perocchè mentre l'opinione di poter vincere sovente procura la vittoria, il credersi insufficienti a superare, o a resistere, travolge in quasi certa ruina: che, mentre dai

romantici si fa pompa di religiosa pietà, non si pensa forse abbastanza a non confondere cose distinte, nè a schivare il pericolo di ricadere sotto la podestà civile del clero: che ben deplorabile è la tristezza di quelli, che della religione cristiana voglion far mezzo alle fazioni politiche, e ad ogni strepitoso avvenimento rivelare le arcane disposizioni della Provvidenza, quasi fossero intervenuti a' consigli dell'Altissimo. Fra le quali proposizioni tutte a nissuno, che non abbia falsato il giudizio dallo spirito di parte, e che esamini con ponderazione e coscenza prima di sentenziare, avverrà di trovarne pur una, che non sia conforme a' principii, esposti dal medesimo autore negli articoli precedenti.

Se negli scritti del Forti si fosse cercato solamente il senso letterale, che sorgeva spontaneo dalle sue parole evidenti e sincere, e non quello mistico, che molti de' suoi leggitori studiavansi di ricavarne, sarebbe stato palese a tutti, aver sempre lui tenuto per massima, che sotto ogni forma di reggimento civile rimane aperta qualche via al bene, e che il cittadino è moralmente obbligato a far tutto ciò, che gli permetton le forze, per migliorare le condizioni della società: che è stoltezza trascurare il poco, di cui potremmo acquistare il godimento, per vagheggiare un ottimo ideale, che dovrebb' esser soltanto consolazione e riposo della mente: che i posteri, quando sapranno, che ciò che volevamo non abbiamo potuto, lungi dal compatirci, non rimarranno dalle accuse in vedendo, che ciò che potevamo non abbiamo voluto; perocchè il disperare dell'ottimo non proscioglie dal debito di procacciare il bene, nè una generazione può andare assoluta da ogni colpa, se non ha lasciato la società, quanto poteva, migliore (12). Con questi sentimenti, così apertamente professati, dovea far meraviglia, che il Forti cercasse un pubblico incarico, onde aver facoltà di giovare alla patria, quanto le sue forze gli consentivano? Si voleva, che egli esercitasse la profession d'avvocato, a dispetto

(12) Antologia N.° 87. Art. sugli Annali del Coppi in continuazione a quelli del Muratori: — N.° 88. Art. sulla Storia antica Romana di Rollin: — N.° 111. Art I sul trattato di diritto penale di Pellegrino Rossi.

del suo deciso contraggenio per essa? O che l'ampia sua dottrina legale rimanesse al pubblico, o a lui medesimo infruttuosa?

Per quanto al Forti cocessero le ingiuste censure de' suoi avversarii il nobile animo suo fu sdegnoso di qualunque giustificazione. Si riparò sotto l'usbergo del sentirsi puro e, soddisfatto dal conseguìto ufficio, virilmente applicossi ad esercitarlo (13). E benchè di pratica giurisprudenza criminale non avesse allora altra notizia, che quella acquistata dalle istituzioni e dalla viva voce del professor Carmignani, suo maestro veneratissimo; benchè gli avversarii gli presagissero infelice riuscita, perchè lo dicevano puro teorico; egli diede tal saggio di sè fin da' primi suoi sperimenti, che i giudici, gli avvocati, ed il pubblico doverono altamente meravigliarsi, come in un giovane di ventisei anni, che non aveva mai esercitato quell'arte, risplendesse il pratico senno d'un dotto criminalista, invecchiato ne' tribunali. Di che, oltre la forza e lucidezza rara del suo ingegno, dovè essere stata principale cagione la felice abitudine, fino da' primi studii contratta, di non dilettarsi di sublimi speculazioni, ma di attender sempre alla pratica utilità delle dottrine, onde arricchiva la mente.

Studiava i processi, e ne traeva le conclusioni fiscali con una singolare celerità: alla quale eragli aiuto potente l'ordine logico, di cui si serviva, e che per vantaggio de' praticanti delineò in un

(13) Poco dopo di essere stato impiegato, il Forti apriva con l'intima confidenza dell'amicizia l'animo suo all'avvocato Raimondo Gozzani, in queste parole: « Io per me quanto male mi sapeva piegare all'avvocatura, « che piuttosto mi sarei gittato in Arno, se non fosse stata la paura del « mondo di là, altrettanto mi trovo contento dell'impiego, quand'anche « dovessi rimanere eternamente senza avanzamento. Il trovarmi ora libero « da un gran pensiero, mi fa riacquistare in salute quello che da molti mesi « era andato perdendo. E sebbene vi sia la fatica di leggere le conclusioni « alla pubblica udienza, il che in vero non è troppo adatto alle condizioni « de' miei polmoni, pur credo che questo affare mi consumerà meno di « quel che facevano le cause e i pensieri. Esco da una professione per me « abbominevole, ed entro nella magistratura, dove mi pare di poter esser contento, e di avere le disposizioni d'animo che ci vogliono ad esercitarla con soddisfazione interiore ».

quaderno; che circola manoscritto (14). Le sue conclusioni erano solamente animate dallo spirito di porre in chiaro la verità. Quindi se gli atti fornivano mezzi legittimi di sottrarre l'imputato al peso dell'inquisizione trasmessagli, il Forti era il primo a valersene, e rendeva quasi inutile l'opera della difesa. Generosa e giusta maniera di procedere, forse introdotta da lui nella pratica de' nostri giudizii, e che spogliava di tutta l'odiosità le funzioni del pubblico ministero.

L'esercizio d'un impiego tutto criminale, qual era il suo, nol distolse per altro dal coltivare la civile giurisprudenza, della quale sino a quel tempo si era principalmente occupato. E per crearsi un dovere di non alienarsene, e per rendersi utile alla studiosa gioventù, della quale fu sempre amantissimo, diessi a dettare privatamente dei trattati di civile diritto ad alcuni praticanti, che aveano meglio saputo conciliarsi la sua benevolenza. Erano que' trattati una parte de' materiali, che da varii anni avea preparato per le sue istituzioni civili, accomodate all'uso del Foro: e però sarebbero mal giudicati da chi vi cercasse la finitezza, che si desidera ne' lavori destinati alla stampa. Riuscivano per altro utilissimi; perchè non solamente contenevano le massime direttrici, ma le citazioni ancora de' più accreditati scrittori nelle respettive materie, e delle normali decisioni de' tribunali. L'ardore con cui moltissimi giovani, che non ebbero la fortuna di udire la viva voce del Forti, trascrissero già, e trascrivon tuttora que' trattati legali, non è lieve argomento del merito loro (15).

Ad ogni uomo, cui la Provvidenza non avesse largito straordinaria potenza di mente, le fatiche dell'impiego e di questa privata istruzione avrebbero dato da fare più che abbastanza. Ma i pochi amici, co' quali aveva continua ed intima dimestichezza, intendevano bene, che il Forti avrebbe ancora potuto, sol che vo-

(14) Quest' opuscolo è intitolato: « Pratica per lo studio de' processi, e per la « compilazione degli spogli ».

(15) Questi trattati sono: delle ultime volontà, della dote, delle donazioni, dell' usufrutto, delle obbligazioni de' figli di famiglia, e dei peculii. I più completi sono i primi due.

lesse, applicarsi a compilare quelle istituzioni di civile diritto, che erano state l'obietto de' principali suoi studii, ed alle quali, per un certo disgusto, che l'ingiustizia degli umani giudizii gli avea fatto contrarre della professione d'autore, più non volgeva il pensiero. Onde non si stancavano d'incalzarlo con istanze frequenti e amorevoli, perchè fosse cortese di tanto soccorso ai giovani cultori della scienza legale; dimostrasse la forza del suo ingegno a coloro, che la rivocavano in dubbio; stabilmente alla fama sua provvedesse. Gli si offerivano ancora assidui copisti, affinchè la fatica del trascrivere non logorasse di più la sua fievol salute. A tante premure, ad offerte così gentili non seppe il Forti resistere. Nel Maggio del 1837 riprese il lavoro, e con la forza veramente prodigiosa della sua memoria e del suo giudizio potè in pochi mesi preparare alla stampa i volumi, che tengon dietro al presente discorso (16).

Qual fosse l'intendimento dell'autore in quest'opera, l'ho detto altrove: adesso indicherò le parti, onde la voleva comporre; e farò qualche cenno di quelle, che ha lasciato compiute.

Destinava il primo libro alle leggi in genere, ed il secondo a trattare di quelle, che allo stato delle persone si riferiscono. Voleva aprire il terzo con un lungo capitolo sopra l'ontologia del diritto, ove si dovea trovare spiegata la forza giuridica de' vocaboli tecnici, de'quali il resto dell'opera avrebbe supposto l'intelligenza; e quindi si proponeva di scendere a sviluppare il diritto di proprietà in tutte le sue relazioni. Pensava finalmente di chiudere l'opera con un libro sopra i giudizii, al quale avrebbe dato termine

(16) Quando il Forti ponevasi a scrivere, era già divenuto, per via di profonde meditazioni, padrone della sua materia, e riteneva composti gl'interi capitoli nella sua mente. Così, omettendo per solito quasi ogni specie di punteggiatura per correr più celere, vergava le carte in minor tempo di quello che impiegavano i copisti a trascriverle. Se, mentre scriveva, era interrotto, poteva lasciare anche la parola ammezzata, ed appena rimasto in libertà riprendere e continuare il discorso senza aver nemmeno bisogno di rileggere l'ultimo periodo. Per altro non saprei difenderlo da una certa trascuratezza di stile in molte delle sue scritture, e specialmente in quest'opera delle istituzioni civili.

un capitolo di riassunto finale e d'idee generali. Ma dal tempo in cui si ripose al lavoro, non ebbe che otto mesi di vita, e non potè condurre che i primi due libri. Ne'quali per altro sì capitale è l'importanza delle materie, e tanto piena la trattazione, che possono riguardarsi come due opere compiute, l'una sulle leggi in genere, l'altra sopra le leggi relative allo stato delle persone.

S'io scrivessi per dar notizia di queste opere a quelli, nell'animo de'quali non fosse ancor nato il desiderio di leggerle, crederei mio debito far prova di suscitarlo, esponendo per sommi capi l'economia, che le governa, e i rari pregii, che vi risplendono. Ma poichè i leggitori di questo discorso hanno già sotto gli occhi il primo volume di esse, mi credo francato da sì fatto dovere. Piacemi presagire bensì, che riusciranno eminentemente profittevoli ai giovani legali, che non solamente vi troveranno sicuri principii, e regole chiare per applicarli agli usi del Foro, ma vi acquisteranno ancora gran cognizione dei trattanti e dei decidenti più illustri, ai quali fa d'uopo ricorrere per la risoluzione delle più difficili controversie; imperocchè non avendo l'autore voluto nè potuto dir tutto, ha scrupolosamente indicato i fonti originali delle sue dottrine, ed a quelli ha rimesso i lettori desiderosi di più larga istruzione. Inoltre saranno questi volumi di grandissima utilità a tutti coloro che, non per le congetture dell'immaginazione, ma pel testimonio dei fatti, voglion saper le cagioni della presente civiltà. Tre quarti e più di quest'opera son lavoro di critica istoria. È tutto di questa natura nel libro primo lo stupendo capitolo terzo, nel quale è tesssuta l'istoria delle leggi romane, delle leggi de'secoli barbari, di quelle de'popoli d'Italia dal mille al millecinquecento, e delle ancor più moderne de'principati italiani. Questo capitolo è un'opera insigne per sè, e sarebbe bastato anche solo a procacciare fama non peritura all'autore. Se non che della stessa indole e forza son pure, nel libro secondo, la terza sezione del secondo capitolo, ove si parla dei civili diritti, che ebbero ed hanno i dissidenti in materia di religione, e la prima sezione del capitolo terzo, ove sono descritte le vicende della servitù personale, e ricercate le cause, che nella più gran parte d'Europa l'hanno fatta cessare. Io confesso candida-

mente, che la lettura di queste parti m' ha empito di tanto stupore, che mi è parso di veder compendiata nel Forti l' erudizione del secolo XVI e XVII col raziocinio severo del XVIII. Felice riunione, che nelle scienze morali avrebbe forse potuto distinguere il secolo, che viviamo, se l' impazienza della fatica non andasse introducendo il mal vezzo di sostituire una specie d' ispirazione alla tranquillità dell' esame, e minacciando quasi d' una dimenticanza codarda la gloriosa eredità de' maggiori.

Al cadere dell' anno 1837 parea che tutto arridesse alla fortuna del Forti. Il tempo e gli studii aveano già rimarginato le piaghe, aperte nel suo cuore dalla perdita della madre e di due fratelli minori: alle preghiere del padre, che in lui solo vedeva ristrette le speranze di successione, avea fidanzato una virtuosa fanciulla, che gli prometteva i quieti contenti della vita domestica: era passato auditore nel magistrato supremo, impiego assai più conforme del primo alla sua dolce natura: stava per dare alla luce i frutti più maturi delle sue dotte meditazioni. Sul cominciare dell' anno 1838 infermò di gastrite, e nel giorno decimosettimo di Febbraio furono dalla morte recise tutte le sue speranze terrene. Quantunque ancora sì giovane, vide avvicinarsi la fine di sua mortale carriera con la tranquillità del filosofo, con la fede del cristiano. Volle intorno al suo letto i suoi giovani amici, mentre i soccorsi della Religione gli confortavano le ultime ore della vita: a' suoi giovani amici diresse in que' momenti solenni i più gravi consigli d' intemerata condotta.

Quanto d' utilità e di gloria abbia all' Italia involato la morte immatura del Forti, apparirà dai volumi, che dall' avidità del sepolcro salveranno il suo nome. Ad altri lavori meditava por mano se, compiute le istituzioni civili, gli avesse la Provvidenza concesso di vivere quant' ei poteva umanamente sperare. Voleva scrivere un esame sull' indole del secolo XIX con uno sguardo sull' avvenire: si proponea di comporre una storia critica della Chiesa dal terzo secolo fino a noi. Chi dalla privata conversazione di lui conobbe quanto fosse versato nella scienza del diritto canonico, negli scritti de' padri, e dei dottori di teologia, non dubita della grande attitu-

dine che avrebbe avuto alla compilazione d'un' opera di tanta mole. Argomenteranno il medesimo gli altri, poichè ne' libri, che or si mandano in luce, avranno letto la storia del diritto, quella dei dissidenti in materia di religione, e la parte ove si prende a cercare, se il Cristianesimo abbia esercitato l'influenza comunemente asserita nell'abolizione della servitù personale.

Quantunque nel suo temperamento prevalesse l'umore bilioso, non solo non sapea covare, ma nemmen concepire la passione dell'odio. Di qualunque offesa generoso e sincero perdonatore, degnamente apprezzava e lodava i meriti anche di quelli che il biasimavano. Le sentenze altrui diverse dalle sue rispettava: e solamente s'incolleriva, se udisse impugnare i fatti, o interpretarli in maniera, dal carattere loro non consentità. Largo donatore del suo, sovente preveniva spontaneo la domanda del soccorso, e, lungi dall'esigerne riconoscenza, nobilmente lo dimenticava egli stesso. Modesto oltre ogni credere, facea d'uopo acquistarne l'intimità per imparare a conoscere lo straordinario vigore del suo intelletto, e l'estensione ammirabile del suo sapere.

Ebbe comune con altri uomini grandi il difetto di non saper conservare il necessario equilibrio di soddisfazione tra'bisogni dello spirito e quelli del corpo. Senza le cure de' familiari e degli amici, talvolta le delizie del meditare lo avrebbero fatto immemore sino del nutrimento. Quindi ancora l'abitual debolezza della sua macchina, e la brevità del suo pellegrinaggio sopra la terra. Ma s'ei visse troppo poco pel desiderio de'buoni, per la gloria della patria comune, visse abbastanza per raccomandare la sua memoria alla riconoscente posterità.

ISTITUZIONI DI DIRITTO CIVILE

LIBRO PRIMO

CAPITOLO PRIMO.

DEFINIZIONE DELLE LEGGI E PARTIZIONE DELLA MATERIA.

Prima di entrare nell'esposizione particolarizzata de' diritti e de' doveri degli uomini, nelle ragioni dei loro privati interessi, fa mestieri discorrere delle leggi in generale e delle loro diverse specie, indicando eziandio i canoni d'interpretazione e le regole necessarie a conoscersi, per dirittamente applicare le leggi agl'interessi, cui intendono provvedere. Il perchè ho creduto bene dar principio alle Istituzioni col trattato delle leggi.

§. I. *Diversi usi della parola* Legge — *Definizione generica.*

La parola legge, in diverso modo adoperata dai professori dei diversi rami dell'umano sapere, nella sua più generale significanza, pare a me, che denoti « *una regola osservata nell'essere o nel fare del mondo o fisico o morale, dipendente dalle relazioni degli esseri tra loro* ». Nelle scienze naturali, più presto che nelle morali discipline, può conoscersi la giustezza di questa definizione. Perocchè le relazioni delle cose inanimate, siccome dipendenti dalla ragione delle forze fisiche, si mantengon sempre le stesse; laddove nel mondo morale, vale a dire nel complesso delle azioni libere e spontanee degli uomini, gl'ignoti moventi, che producono le azioni, offrono tal varietà di procedimento e tanta varietà nei fenomeni, che a prima giunta deve

sembrare impossibile il ridurre i fatti particolari a regole generali, talchè si possa dire, l'umana volontà procedere con tale o tal altro ordine nel suo agire.

Nondimeno l'analisi applicata ai fenomeni dell'intendimento e della volontà, ha fatto ormai conoscere esservi delle relazioni tra'l pensare, l'agire ed il desiderare degli uomini, e le cose che li circondano, ed i bisogni dell'umana natura; e che però, ad onta della diversità d'intensione nelle forze interiori della mente, e nelle impressioni che l'anima riceve per il commercio colle cose di fuori (due cause, per le quali nella vita morale ed intellettuale si mantiene sempre tra gli uomini il carattere distintivo degl'individui), era dato al filosofo di poter fermare certe osservazioni generali intorno al modo con che si forma, si accresce e si perfeziona il patrimonio della mente, non meno che intorno all'ordine col quale procede l'umana volontà. Le osservazioni di tal fatta si chiamano or principii d'ideologia, o di patologia morale, ed ora leggi dello spirito umano e del naturale andamento della volontà. Ma in sostanza coteste leggi sono senza più relazioni osservate nell'*essere* o nel *fare* delle cose.

Pertanto se si sono chiamate leggi le osservazioni onde è composta la storia astratta, o vogliam dire ideale dell'umanità, molto prima si era dato lo stesso nome alle regole, indirizzate a guidar l'uomo al fine della conservazione e del perfezionamento. E queste leggi, che si rivolgono alla direzione delle facoltà libere dell'uomo, sono come le altre un'espressione delle relazioni delle cose: il che si vuole al presente dimostrare, perchè rimanga in ogni parte approvata la definizione.

Il fine della conservazione e del perfezionamento non si può ottenere senza mezzi. Ora i mezzi si riducono tutti all'azione degli uomini rispetto alle cose, comprendendo sotto questa denominazione ogni maniera di esseri. Ciò s'intende da ognuno senza bisogno di dimostrazione. Parimente è facile persuadersi, che non coll'azione, a caso e senza certo intendimento, gli uomini procacciano il fine dell'essere loro; ma con azioni dirette dalla cognizione dei bisogni, della capacità a soddisfarli e della capacità, che negli uomini ritrovasi per un indefinito avanzamento. Ma queste cognizioni, dalle quali risulta la direzione delle azioni umane, sono elleno forse altra cosa, che relazioni scoperte nell'essere, o nel fare delle cose? Perciò, mutando le cognizioni speculative in regole pratiche, cui sia dato nome di leggi, mi pare che possa sempre sostenersi la definizione enunciata. Ma proseguiamo nella nostra analisi.

Le regole delle azioni umane altre sono desunte dal bisogno di guidare l'uomo interiore, ed altre dalla necessità di mantenere lo stato sociale. Le prime, rivolte alla prudenza ed al consiglio di ciascun individuo, risultano dalla cognizione di ciò che bisogna a far l'uomo buono, contento e felice; e comecchè si esprimano anch'esse per termini generali, pure si applicano con diversa proporzione ad ogn'individuo, e son rimesse alla coscienza ed al libero arbitrio d'ognuno. Per esse non vi è forza materiale che ti costringa a seguirle; ma l'obbligazione, ossia il vincolo morale che ne resulta, è puramente interiore; ed è avvalorata o dalle considerazioni della propria beatitudine, o dal rispetto per la pubblica opinione, o dalla credenza in un supremo Regolatore delle sorti degli uomini. Queste regole diconsi puramente morali, o religiose, o anche leggi morali, leggi religiose, leggi meramente direttive. Le regole, che s'impongono agli uomini, considerati in società, per l'oggetto di procacciare la felicità sociale e che in ispecial modo diconsi leggi, cadono soltanto sulle azioni esteriori e sugl'interessi che hanno un subietto materiale, e sono avvalorate da una forza che ne mantiene l'osservanza. Di queste leggi l'obbligazione è esterna, e comunque in molti punti si accordino colle meramente morali, non esercitano la loro azione coattiva su ciò che sfugge alle forze fisiche dell'uomo, vale a dire i movimenti interiori dell'intelletto, o dell'umana volontà, nei quali per altro sta riposta gran parte della perfezione morale degli uomini. Queste leggi, considerate nella ragione dell'essere loro, vengono dalla cognizione dei mezzi utili, o necessarii allo scopo, a cui sono indirette; e però sempre può dirsi, che siano espressioni delle relazioni delle cose.

So chè nelle leggi della prima sorta, come in quelle della seconda, ve ne sono e ve ne sono state di quelle, che invece di esprimere una relazione conosciuta, si sono generate o dall'immaginazione guasta, o dal capriccio, o dalla volontà di dominare, provenendone la miseria e l'avvilimento degli uomini. Il perchè potrebbe sembrare, che la definizione esprimesse piuttosto l'ottimo stato ideale delle leggi, e non ciò che di fatto e sono e furono. Ma questa osservazione ci apre appunto la via a notare un doppio uso della parola *legge*, a seconda del quale fa mestieri darne una doppia definizione.

Perocchè o si considerano le leggi esistenti come una regola coattiva delle azioni, ed in questo punto di vista pratico conviene assegnar loro una definizione che abbia elementi di fatto, e per così dire tutti materiali; o si considerano le leggi nella loro ragione di esistere, o vogliam dire nella loro origine razionale, ed

allora ognuno intende, gli elementi della definizione dover esser nozioni astratte, che ne espriman l'ottimo ideale. La prima considerazione è del Foro, o vogliam dire della scienza del diritto positivo; la seconda è della filosofia del diritto, o, come potrebbe dirsi in altro modo, della cognizione delle ragioni di diritto costituendo. Non dirò qual' utilità sia venuta al viver civile da questa doppia maniera di considerare le leggi; ma il fatto dimostra, che quando più, quando meno, gli uomini si sono sempre raggirati in tali considerazioni, e la distinzione che si pone talvolta nell' usare le parole *legittimo* e *legale*, indica quest'istesso concetto. Alla qual cosa se avesse posto mente il moderno commentatore dello *Spirito delle leggi,* non avrebbe indistintamente criticata la definizione di *Montesquieu.* La quale mi pare doversi tenere per buona, in quanto spiega la ragione dell'essere delle leggi. Solo vorrei che non fosser dette *relazioni necessarie;* perciocchè dove cotesta definizione venga applicata a spiegare l'origine storica delle diverse leggi, che a seconda dei tempi han regolato la vita civile degli uomini, non mi pare sempre vera. Imperciocchè non posso assentire a quella fatalità istorica, che tanto piace al presente, secondo la quale si vorrebbe far credere, che tutto quello che è stato, dovesse essere così appunto come è successo, e non potesse accadere altrimenti. Cotesto modo di giustificar sempre il fatto, viene a distruggere ogni distinzione di giustizia, e genera a mio credere o una stolta rassegnazione, o un'indifferenza dannevole pei particolari, dai quali poi risulta l'avanzamento generale della civiltà. Ma di ciò si vuole lasciare il giudizio ai lettori.

§. II. *Definizione delle leggi come regole delle azioni esterne.*

Stabilita la definizione generica della parola, dobbiamo ricercare la definizione delle leggi nel punto di vista pratico, che è il soggetto principale dell'opera nostra. Qui si scorge una sostanziale differenza tra le leggi dell' uomo interiore, e le leggi civili che regolano gl'interessi e le azioni degli uomini in istato di civile associazione. Nelle leggi dell' uomo interiore non ha luogo la distinzione tra ciò che sono e quello che dovrebbero essere; perchè tutta la loro forza viene dalla ragione, e la loro efficacia dalla coscienza. Ma nelle leggi civili la forza sociale impone ai cittadini la necessità di uniformarvisi, indipendentemente dalla persuasione che possiamo avere della loro utilità, o della loro ragionevolezza. Sicchè venendo a considerare le leggi in questo punto di vista, dobbiamo dire

che sono « *le definizioni di ciò che l'uomo può esigere, o deve agli altri prestare nella civil società, guarantite ed avvalorate dal potere sociale che le detta, o le approva, e ne procura l'osservanza, usando dei mezzi che all'uopo sono necessarii* ». Questa definizione, che parrà tuttavia troppo generica, avrà il suo sviluppo nei capitoli che devon seguitare.

§. III. *Partizione della materia del 1.° Libro.*

Frattanto per dare idea della ragione delle diverse parti di questo libro, dirò che il cittadino, il magistrato, o il giureconsulto, che consiglia altrui, han bisogno di conoscere intorno alle leggi: se esistano, e come si debbano intendere ed applicare.

Volendo dare in questo libro le regole, che valer possono a risolvere in pratica cotali questioni, discorrerò partitamente: di ciò che costituisce l'obbligazione esterna della legge; delle diverse specie di leggi onde si è composta la nostra Giurisprudenza; delle regole d'interpretazione; dei modi per cui o in tutto, o in parte può cessare la forza obbligatoria delle leggi; delle regole di applicazione provenienti dalla diversità degli stati, in che è diviso il mondo civile, o dal frequente succedersi di leggi contradittorie fra loro.

Queste, pare a me, che siano le sole ricerche che risguardino il Foro: di ciò che poi appartiene alla scienza della giustizia delle leggi, verrà discorso all'occasione; e poichè l'oggetto principale dell'opera consiste nell'esposizione del diritto positivo, prenderò dalla filosofia e dalla istoria solo quel tanto che mi parrà necessario.

CAPITOLO SECONDO.

DI CIÒ CHE COSTITUISCE LA LEGGE, E LE DÀ FORZA DI ESTERNA OBBLIGAZIONE.

§. I. *Spiegazione del tema. — Distinzione di Legge e Consuetudine.*

La prima domanda che può essere rivolta ad un giurisperito, consiste nel sapere, se vi sia legge che regoli tale o tal'altra controversia. Per fornire il giurisperito delle regole, che gli occorrono a sodisfare a questa prima inchiesta, farebbe mestieri ragionare al presente e di ciò che occorre a far sì che una legge sia, e delle

cause per le quali una legge, già esistente, possa perdere autorità. Ma la ragione della chiarezza, cui intendo voler sempre servire, mi obbliga a restringere il ragionamento alla prima parte, rimettendo la seconda ad uno dei capitoli che verranno di poi.

Prima per altro di avanzarmi di più in questa disamina, è d'uopo avvertire, esservi delle regole di diritto autenticate dalla scrittura, ed esservene di quelle venute in autorità per forza di uso e conservate per tradizione. Le prime han nome di leggi, laddove le seconde diconsi consuetudini, o, se pur vuolsi, costumanze. Nel presente capitolo verrò esponendo i principii, giusta ai quali si può asserire l'esistenza e la forza obbligatoria delle une e delle altre. Comincerò dalle leggi, perchè appresso i popoli avanzati in civiltà, esse sono il principal fondamento della giurisprudenza, comecchè nelle origini del viver civile le cose procedessero ben altrimenti.

SEZIONE I.

DELLE LEGGI.

§. II. *Della Legge.*

Far le leggi vuol dire, prescrivere le condizioni, colle quali gli uomini devono vivere in società, e guarantirle colla promessa di adoperare, ove ne faccia di bisogno, la pubblica forza.

La ragione insegna, il filosofo ed il ministro di Dio consigliano, ma lasciano l'uomo libero di sè nell'agire; sola la legge civile, usando la forza, riduce gli uomini alla necessità di fatto di riconoscere una regola, che pon termine alla guerra dei privati interessi. Senza costringimento non si può concepire legge civile. Però tutte le definizioni intorno alle ragioni degli uomini, all'osservanza delle quali si adopera la forza della società, sono civili; le altre tutte sono di morale, e spettano all'uomo interiore. Ben è vero che, secondo la diversità dei negozii, in diverso modo procede la coazione civile; ora opera fisicamente, ed ora le basta una potenza di opinione; ma in somma o *in atto*, o *in potenza*, la forza della Società sta sempre garante dell'adempimento delle leggi.

§. III. *Estremi necessarii all'esistenza della legge.*

Sicchè la questione intorno all'esistenza d'una legge è di mero fatto, e sta tutta nel vedere, se vi sia una regola, alla quale vada

aggiunta la promessa della guarantigia sociale. La qual cosa, tradotta in altri termini, viene a dire, essere necessario, che la legge sia dettata, o confermata da chi poteva fare cotesta promessa, o sia da chi rappresenta le forze della società. Conosciuto questo primo termine, bisogna ricercare, se la legge siasi recata alla notizia di quelli, intorno alle ragioni dei quali dispone. Perocchè dove manchi sì fatta notizia, siccome vien meno la potestà morale di conformare le azioni alla regola con certo intendimento, non può neppure nascere alcun vincolo di obbligazione.

Adunque la ricerca intorno agli elementi costitutivi della legge, riducesi a due capi: potestà nel legislatore, e promulgazione (1).

§. IV. *Della potestà del Legislatore. — Distinzione dei varii poteri che sono in uno stato.*

Facendo principio dal primo, è da sapere che tra le moltiplici specie di poteri sociali, ordinati a contener gli uomini nei confini del giusto, vi è un supremo Poter Regolatore, che dicesi Sovrano, e vi sono de' poteri secondarii, pel mezzo dei quali agisce, che gli servon di ministri.

Spetta al potere sovrano il dichiarare per termini generali, quali godimenti riconosce legittimi ed assicura, quali aggravii sieno da comportare, sì nella ragione delle persone, sì rispetto all' utilità delle cose; per quali modi aumentino, diminuiscano, passino di una in altra persona, o cessino al tutto i godimenti e gli aggravii; e finalmente con qual ordine debba procedere la forza pubblica, nel procurare l'osservanza dei doveri e dei diritti. Questi ufficii, ne' quali sta tutta la virtù delle leggi, rappresentano alla mente l' indole del potere legislativo, parte sostanziale della sovranità.

I poteri secondarii, ai quali si aspetta recare ad effetto gli ordinamenti del potere sovrano, non possono agire diversamente da quello che esso prescrive, senza farsi rei di violenza contro l'ordine della società. Perciò è dovere degli uffiziali dello stato, di qualunque grado essi siano, applicare ai casi particolari le regole generali prescritte dal legislatore, senza presumer di farsi autori di nuove definizioni intorno al giusto ed all' ingiusto, o sia intorno ai diritti ed ai doveri civili. Tuttavia, siccome per recare in atto le regole astratte delle leggi occorrono certe particolarità, cui è d'uopo provvedere in modo speciale, così dal più al meno, in tutti i governi

(1) Suarez, De Legibus, Lib. I. Cap. 8. N.° 6. Cap. 11. N.° 3.

è stata permessa una certa libertà di arbitrio, quanto al modo di esecuzione, anco ai ministri del potere esecutivo. E questa autorità rimessa alla discrezione dei magistrati, o si esercita caso per caso secondo le particolari occorrenze, o si mette in opera mandando fuori de' regolamenti, che provvedano innanzi tratto ai particolari, che furon trascurati dalla legge.

L'efficacia legittima de' regolamenti, o delle istruzioni, che in questa seconda ipotesi possono emanare dal potere esecutivo, dipende tutta dal conoscere, se muovono da un principio già stabilito dalle leggi, e si contengono ne' confini che furon prescritti dalla legge all'arbitrio del potere esecutivo. Sicchè tutte le volte che siano in aperta contradizione colle leggi, o che inducano dei diritti e delle obbligazioni che non abbiano un primo fondamento nelle definizioni generali della legge, non sono da reputarsi di alcun' autorità. In Francia si tengono queste regole nel giudicare della forza giuridica delle *ordinanze regie,* posteriori alla costituzione.

Parrebbe a prima giunta, che tra noi dovessero essere soggette a queste teorie, le *istruzioni,* le *circolari* ed i *regolamenti* della Consulta, del Presidente del Buon Governo e della Segreteria del Regio Diritto, che pure si leggono nella collezione delle leggi; ma attesa la tacita approvazione del Sovrano, senza della quale non è da credere che vengano alla luce, non sembra che, rispetto ai rammentati atti del potere esecutivo, sieno applicabili le teorie dei tribunali di Francia. Bensì crederei che per tutti gli editti dei magistrati inferiori, come Governatori, Gonfalonieri, Vicarii, Potestà ec. se ne dovesse fare una rigorosa applicazione.

Ad ogni modo per altro, da qualunque pubblico uffiziale venga l'ordine, ancorchè ecceda la sua legittima podestà, non è permesso usar violenza per resistere. Perocchè è ormai ferma la massima, che la resistenza agli agenti della pubblica forza reputasi sempre delitto (2), essendo permesso soltanto di opporre agli abusi dei pubblici esecutori le ragioni, le protestazioni, ed il ricorso all'autorità superiore.

Credo per altro sia da fare una qualche distinzione tra il *non obbedire* ed il *resistere.* Sicchè, soltanto per la resistenza aperta, l'imputabilità dell'azione di chi resiste sia indipendente dalla legittimità, o illegittimità dell'ordine; laddove quando si tratta del semplice non obbedire, non s'incorrano le pene della contumacia, se l'ordine, che si è disprezzato, non abbia tutti i requisiti di legit-

(2)

tima autorità (3). Così forse forse potrebbero accordarsi colle dottrine del Foro le Leggi Romane (4).

Del resto, sia pur quello che si vuole di siffatte questioni, rimarrà sempre fuori di dubbio, che non vi può esser regola obbligatoria dei diritti e dei doveri civili, la quale non abbia la sua forza dal potere sovrano, sia che questi la detti da sè, sia che conoscendola tacitamente l'approvi.

§. V. *Delle varie forme della sovranità*.

Ma questo sovrano potere, che rappresenta e muove le forze della società, può risedere in una sola persona, o in un consiglio di ottimati, o nell' università dei cittadini per modi civili congregati a deliberare; siccome può trovarsi distribuito tra 'l principe, ed uno, o più consigli di eletti a rappresentare i diritti e procacciare l'utile dei diversi ordini del popolo. Il perchè è da conoscersi sempre il diritto pubblico dello stato per sapere in chi sia la sovranità, e però se quella regola, che si spaccia per legge, come tale si debba osservare.

Per noi è cosa di fatto, che da quasi tre secoli i Granduchi di Toscana godono i diritti di piena ed assoluta sovranità; però vale la regola di Ulpiano, che ciò che il principe vuole che sia legge, di legge abbia vigore (5). Per altro siccome il principato assoluto è sciolto da ogni legge civile che ne temperi l'autorità, e da ogni uso di richiedere il consentimento dei magnati, del clero e del popolo, è un trovato della politica moderna, venuto più dal fatto che dalle teorie; così chi vada ricercando le antiche definizioni delle leggi (6), non andrà persuaso della sentenza di Ulpiano che abbiamo adottato. Ma parlando noi a questo luogo delle leggi per quelle che sono di fatto, non potevamo porre altre condizioni che quelle, che di fatto sono richieste, perchè ottengano autorità. Gli

(3) Cod. Lib. I. tit. 18. L. unic. Lib. X. tit. 1. 13. — CARMIGNANI, Inst. Crim. Lib. 3. Par. I. Sez. I. Cap. II. Art. III. — POGGI, Lib. II. Cap. 17.

Dopo scritte queste cose, nel Foro criminale sono prevalse massime men rigorose sulla resistenza. Il che io avverto pe' pratici, non potendo io mutar teoria.

(4)

(5) L. 1. ff. de Constit. Princip.

(6) SUAREZ, Lib. I. Cap. 12. per tot.

scrittori che ragionano in ipotesi a buon diritto costituirono diverse definizioni (7).

Confesserò ben volentieri non esser poi tale la forza del principato assoluto, che il principe si debba considerare signore delle persone e degli averi degli uomini, e ne possa disporre a suo talento, senza rispetto a ciò che richieda il bisogno e la comune utilità (8). Dico bensì, che tutte le considerazioni intorno al ragionevole uso della potestà dei principi nei principati assoluti, sono di mero diritto naturale: utilissime a chi vuol dirittamente interpretare le leggi; ma che cessano d'avere efficacia civile, tostochè apertamente costa della volontà del sovrano. Perocchè essendo certo che tutta la forza civile delle leggi, e tutta l'autorità dei magistrati viene dal potere sovrano, ne segue che i giudici e gli altri pubblici uffiziali non possono, senza civile delitto, ricusare di eseguire una legge, che paresse loro o dura, o ingiusta (9), o di cui non sapessero trovar ragione (10).

§. VI. *Della legge ingiusta.*

La forza obbligatoria delle leggi dipende al tutto dal fatto della loro esistenza. Solo dove fosser contrarie al fine della società, dove fosse manifesto che il principe usa del potere a distruzione del bene degli uomini che dovrebbe procurare, cesserebbe eziandio ne' sudditi l'obbligazione interiore di osservare le leggi civili. Da quel momento, la coscienza non vedrebbe nelle leggi che gli ordinamenti di una forza, contro la quale può creder lecito di opporre altre forze, per cessare un ordine di società, che allo stato ex-lege ha sostituita una violenza peggiore, perchè avvalorata dalla frode. In seno alla società avrebbe principio una lotta, nella quale ognuno segue le proprie mire, ed i magistrati senza altro rispetto condannano come ribelli quelli, che colla forza privata tentano rovesciare gli ordini delle forze sociali. In siffatta guerra civile la fortuna decide; e ben è raro che la posterità, ingrata e sconoscente nel compartire la gloria e l'infamia tra gli uomini che furono operosi, non segua al tutto il giudizio della fortuna.

(7) ALTHUSIUS, Politica metodice digesta. — ROUSSEAU, Contrat. Social.

(8) NOODT, Du pouvoir des Souverains, part. I. §. 5. 6.

(9) L. prospexit 12. *ff.* Qui et a quibus manumissi. — L. 19. *ff.* De appellationibus. — COCCEJUS, Jus Civ. Controv. Lib. I. tit. 3. quaest. I.

(10) L. non omnium 20. L. 21. *ff.* De Legibus. — CUJAC. ad L. 11. §. 2. *ff.* De justitia et jure p. 18. D. E. Op. Tom. I. edit. Venet. Mulinen.

§. VII. *Mezzi per ripararvi civilmente.*

Prima che le cose civili giungano a questi termini di rovesciamento, intorno alla definizione dei quali molto variano gli scrittori (11), sono da sperimentare altre vie per toglier di mezzo l'ingiustizia delle leggi.

§. VIII. *Del diritto di petizione.*

La prima e la più nobile di tutte si è quella del ricorso al legislatore, per domandare riforma. *Il diritto di petizione*, che così si chiama presentemente questo modo supplichevole di domandare riforme, rimane sempre ai sudditi in qualunque forma di governo, ed una legge che lo escludesse al tutto, mi parrebbe sentir di tirannide. Ma è nella frequenza e nel modo di esercitarlo che troppo bene si dà a conoscere la diversa natura dei governi.

Però che nelle repubbliche e nelle monarchie, temperate da leggi fondamentali, si fa grandissimo uso del diritto di petizione; laddove nei principati assoluti ne sono assai rari gli esempii. In Francia le prime sedute della Camera dei Deputati tutti gli anni si raggirano nell'esame delle petizioni, il quale si fa tanto più scrupoloso, quanto maggiormente va avanzando la causa della politica libertà. In Inghilterra poi il diritto di petizione ha radici sì forti, che spesse volte si vedono delle riunioni di quattro in cinque mila persone, accordarsi a presentare una domanda alle Camere, e consultare insieme intorno al modo di procurarle un buon successo. Di queste riunioni, delle quali negli ultimi trenta anni si sono veduti nobilissimi esempii per la causa de'cattolici, niuno ha mai posto in dubbio la legittimità, ogni volta che i cittadini erano congregati senz'armi, e senz'intendimento di far forza al sovrano legislatore (12).

Nei principati assoluti, qualunque riunione d'uomini per trattare di cose pubbliche suol esser sospetta; e raramente accade, che una petizione sottoscritta da molti giunga al fine a cui era

(11) Barbeyrac, ad Grotium, Droit de la guerre et de la paix. Liv. I. Chap. 4. §. I. nota 1. e segg. — Idem, ad Puffendorf, Droit de la Nature et des Gens Liv. 7. Chap. 8. nota 1. — Noodt, Du pouvoir des souverains, trad. par Barbeyrac pag. 291. 303. edit. 1714.

(12) Barreau Anglais in tre volumi, contiene molte cose su questa materia.

rivolta. Però senza una ragione di privato interesse, non è chi osi supplicare per la riforma delle leggi. Soli i pubblici uffiziali esercitano il diritto di richiamare l'attenzione del principe nei bisogni della Comunità. Presso di noi il proporre riforme si aspetta all'I. e R. Consulta, alla Regia Ruota Criminale (13), e secondo l'uso a tutti i capi di dipartimento per le cose di loro competenza. Nel Regno Lombardo-Veneto, dove sono mantenuti, almeno in jure, gli ordini municipali di Giuseppe II, anco le rappresentanze comunitative godono del diritto di petizione (14).

§. IX. *Della equità.*

Un general modo di temperare la durezza delle leggi, rimesso in tutto alla discrezione dei magistrati, si è quello dell'*Equità*, o come dicevano i Greci *Epicheja*. Esso consiste nel moderare colle regole di giustizia, suggerite dal natural lume, il soperchio rigore delle leggi. Ma perchè questo temperamento possa aver luogo, fa d'uopo che le parole della legge ne sieno capaci, talchè si possa presumere esser l'equità voluta in un modo almeno implicito dal legislatore. Il perchè l'epicheja, alla fin de' fatti, riducesi ad una regola d'interpretazione ne' casi, che sono permessi all'arbitrio del giudice; essendo fuori di dubbio, che non si posson far valere le considerazioni di equità, quando la legge apertamente ripugna (15), altrimenti si verrebbero a concedere ai ministri esecutori della legge i diritti che spettano al legislatore.

Nei secoli dell'età di mezzo, per quella specie di supremazia, che gli ecclesiastici si eran presa nelle cose civili, sovente sotto nome di equità canonica si toglieva forza alle leggi della potestà secolare (16). E fu perfino opinione di alcuni, che ogni volta la legge civile fosse manifestamente ingiusta, si potessero chiamare le parti ai tribunali ecclesiastici (17). I tempi, che noi viviamo, non consentono alcun uso di siffatte dottrine. Pare peraltro che il

(13)

(14) QUADRI, Statistica delle Provincie Venete.

(15) MARQUARDUS FREHERI, De Æquitate, p. 374. 375. 378. 379. in Th. Ottonis, Tom. 4. — CHRISTIN, Dec. Belg. ad Cod. Decis. 62. N.° 1-8. pag. 59. 60. Vol. II.

(16) Cap. Licet. 10. X. De Foro competenti. Cap. Cognoverit X. de Judiciis.

(17) SCHILTERUS, Exercitat. ad Pandect. exercit. I. thes. 16. — COCCEJUS, Jus Civ. controv. praefatio, quaest. 8.

tribunale del gran cancelliere d' Inghilterra, che dicesi *corte di equità*, abbia avuto origine dall'equità canonica (18).

§. X. *La Legge obbliga indipendentemente dalla ragione.*

Dopo queste premesse appar manifesto, non esser necessario dimostrare la ragione della legge, per ottenerne l'adempimento; poichè sia che questa per l'antichità più non si conosca, come più volte dovettero confessare i romani giureconsulti (19), sia che non vi fosse nè anco in principio, egli è sempre vero che l'efficacia civile delle leggi non viene dalla ragione, ma sibbene dalla potestà del legislatore (20).

§. XI. *Dei privilegii.*

Per la stessa ragione, benchè la giustizia richieda che la legge sia eguale per tutti (21), tuttavia vi posson essere delle leggi, che differenzino una persona dall'altra o nei godimenti, o negli aggravii; e queste pure si devono osservare. Perciò quando si tratta di definire la legge civile, *quale è di fatto*, non si possono usare i termini di *praeceptum commune*, adoperati da molti, ma bisogna restringersi a denotare la legge, come l'espressione della volontà del sovrano, che dà regola ai sudditi su ciò che possono pretendere, su ciò che devono agli altri prestare, e sugli aggravii che possono esser fatti loro soffrire.

Vi sono state, e vi sono delle leggi fatte unicamente per rispetto di una persona, o di un ordine di persone, o per vantaggiarle di diritti non concessi all'universalità dei sudditi, o per francarle dagli obblighi comuni. Le leggi di questa fatta si dicon privilegii, quasi leggi private (22). Quanto al legame dell'obbligazione, esse riguardano l'universale; ma quanto al diritto, giovano alle sole persone privilegiate (23).

(18) Rey, Institut. Judiciar. de l'Angleterre. III. Classe. Chap. I. §. 5. de la Cour de la Chancellerie.

(19) L. 20. ff. de Regul. jur. — Cujac. Observ. XVII. 15. XXV. 21.

(20) Principes de Droit politique Par. III. Chap. I. §. 8. pag. 212. Amsterdam, 1751.

(21) L. 1. L. 8. ff. De Legibus L. 10. Cod. eod.

(22) Aul. Gell. Lib. X. Cap. 20.

(23) Guadagni, Institut. Lib. I. tit. 2. §. 12.

Se si considerano nell'esser loro di leggi, si chiamano privilegii; se poi si vuol dare un nome ai diritti che conferiscono, pare che sia da chiamar *privilegio* il diritto particolare concesso a qualcuno oltre il diritto comune, ed *immunità, esenzione* e *franchigia*, la liberazione da un obbligo, cui l'universalità dei cittadini va sottoposta. Tuttavia l'uso degli scrittori sovente procede senza distinguere (24).

I privilegii posson esser concessi tanto a un individuo, che ad un corpo morale, o ad un intero ordine del popolo. Per lungo tempo l'Europa è stata governata per modo, che in ogni stato non fosse altra distinzione, che dei privilegiati e degli oppressi (25). Ma questa barbara distinzione, contro la quale alzò la voce, non senza molto buoni risultamenti, la filosofia del XVIII sécolo, per nostra buona ventura si è tolta di mezzo dalla rivoluzione di Francia; ed oggimai le persone e gli averi di tutti godono per ogni dove egual protezione dalla legge, e solo rimangono privilegii di onore per la gentilezza de'natali, e le preminenze necessarie per gli uffiziali dello stato. Quali fossero i privilegii di che andavan superbi coloro, i quali nel nascere avevano avuto favorevole la fortuna, e per quali gradi siamo giunti a questo stato di civile equità, dovremo dirlo ad altro luogo; presentemente basta avvertire che i privilegii vi sono stati, che godevano la protezione delle leggi, e se ne manteneva rigorosamente l'osservanza.

§. XII. *Del Gius singolare, o benefizio della Legge.*

Coi privilegii non è da confondere il gius singolare, o il benefizio della legge, comecchè i dottori non la guardino poi tanto nel sottile.

Si dice infatti gius singolare, o benefizio della legge, quel temperamento al rigore dei principii generali, per cui la legge accorda un diritto particolare, o mitiga un'obbligazione per tutti quelli che si trovano o in certa condizione di affari, o in certo stato personale, o in certa causa nella quale o cessa al tutto la ragione della legge generale, o prevale una ragione di utilità più forte. Sono di questo genere i benefizii, pei quali si soccorre alla debo-

(24) Vocab. della Crusca colle addizioni del Cesari alle parole Privilegio, Esenzione, Franchigia, Franchezza. La parola immunità, di molto uso tra i Latini, manca al vocabolario nostro.

(25) Denoyer, De la Morale et de l'Industrie.

lezza del giudizio, che muove dal sesso o dall'età, e si provvede in modo più efficace agl'interessi delle doti, della cosa agraria, o delle cause pie, e si additano certi rimedii di equità, per sollevare il peso troppo grave di un'obbligazione civile, che altrimenti riescirebbe contraria alla naturale giustizia (26).

Dei benefizii di questo genere assaissimi esempii si riscontrano in tutte le legislazioni, e noi a suo luogo gli andremo esponendo: frattanto è da notare, che siccome per tutti i sudditi può venire il caso di trarne giovamento; così, lungi dall'opporsi alla tanto desiderata egualità della legge, sono anzi un mezzo di procurarla. Dacchè, attesi i diversi gradi di possibilità degl'individui, niuna legge potrebbe riescire più ineguale di quella, che senza distinzione di circostanze fermasse una regola assoluta e generale.

§. XIII. *Della promulgazione*.

Oltre la volontà del sovrano a dar vita ad una legge, è necessario che la volontà sia manifestata e dedotta alla notizia di tutti. Perocchè se è certo che il solo volere interno del principe, come quello che non può essere conosciuto, non basta a costituire la legge (27), è altresì fuori di questione che non vi può esser legge, se prima non sia adoperata una certa forma solenne, perchè i popoli possano conoscere accertatamente la volontà del sovrano. I suggelli dello stato, le firme del principe e dei ministri sono, o sogliono essere, gl'indizii indubitati, da' quali si può conoscere, se quell'ordine, che si diceva venuto dal sovrano, sia vero o supposto dalla frode.

Ma questi caratteri di autenticità non bastano a dare efficacia civile ad una legge: si vuole di più che sia fatta conoscere al popolo in modo, che senza grande scioperatezza non sia dato ad alcuno d'ignorarla. L'operazione che serve a questo fine, dicesi promulgazione (28). La quale può ben variare nel modo e nelle solennità, secondo il volger de' tempi e le condizioni dei luoghi; ma deve però sempre consistere in atti sensibili, sufficenti a recare nel popolo la notizia delle leggi, e non può supplirsi per alcuna legale finzione.

Anticamente usava pubblicare le leggi per la viva voce del pubblico banditore, onde è venuto loro il nome di *bandi* e di *gride*,

(26) L. 16. ff. De Legib. et Senatusc. — Averani, Interpretat. Juris Lib. I.

(27) Suarez, De Legibus. Lib. III. Cap. 14. N.° 1-3.

(28) Idem, Lib. III. Cap. 16. N.° 3.

che per altro suole adoperarsi in senso più lato (29). In Toscana non vi sono regole precise intorno alla promulgazione delle leggi. Si pubblicano per la stampa; se ne affiggono delle copie nei luoghi più frequentati della capitale, ed ai palazzi dei giusdicenti, e delle Comunità di provincia; se ne manda copia agli uffiziali specialmente incaricati di procurarne l'osservanza; e talvolta si dirigono perfino ai parrochi, perchè ne facciano lettura al popolo. Finalmente si inseriscono anco nella Gazzetta di Firenze, perchè ne giunga notizia a quelli eziandio che si trovano fuori di stato. Ma tutta questa materia della promulgazione riducesi presso di noi ad una pratica senza legge.

Finchè la legge non è promulgata, non può considerarsi come esistente (30); e la cognizione che taluno abbia in particolare, che la legge sia stata fermata nel Consiglio del principe, non lo sottopone a verun obbligo avanti la promulgazione (31).

§. XIV. *Quando la Legge comincia ad obbligare.*

Ma tosto che sia promulgata, crederem noi che cominci ad obbligare? Giustiniano colla novella 66 fissò, che l'obbligo della legge cominciasse sessanta giorni dopo la promulgazione, ogni qual volta non fosse determinato dalla legge un tempo più lungo, o più breve (32). La storia della giurisprudenza ricorda alcuni nobili esempii di costituzioni pontificie, o imperiali, nei quali si è seguita la novella di Giustiniano (33). Ma dubiterei assai che si potesse invocare utilmente cotesta novella nel nostro Foro.

Dicono difatti i dottori che nelle leggi municipali, come quelle che facilmente sono conosciute da tutti, pubblicate che sieno nel capoluogo, non è da tener conto della costituzione Giustinianea, perchè fatta per un vastissimo impero (34). Nella piccolezza della

(29) Vedi Vocabol. voci Bando, Grida. Si son chiamati anco Parti, Riforme e Provvisioni, benchè quest'ultima parola sarebbe più propria pei bandi degli uffiziali del potere esecutivo.

(30) SUAREZ, De Legibus Lib. III. Cap. 16. N.° 2. — PYRRING. Jus Canonic. Lib. I. tit. 2. Sect. 1. §. 4. N.° 26.

(31) VOET, ad Pandect. Lib. I. tit. 3. de Legibus §. 9.

(32) VELA. Dissert. Cap. 35. Tom. 2. — COCCEJUS, Jus Civ. controv. Lib. I. tit. 3. quaest. 7. — GONZALEZ, ad Cap. 2. X. de constitut. da vedersi. — CHRISTIN. Dec. Belg. Dec. 52. N.° 3-6. pag. 50.

(33) PYRRING. Jus Can. loc. cit. §. 4. N.° 28. 29.

(34) Idem, Jus Canon. loc. cit. §. 4. N.° 35. — CORASII, De Jure Civ. in artem redigen. part. 3. Cap. II. pag. 74. Tract. Magn. Tom. I.

maggior parte degli stati d'Italia si potrebbe far valere la stessa ragione delle leggi municipali, nè mancherebbe chi sostenesse le stesse leggi generali de'nostri principi aver avuto nome di municipali, ogni qual volta si trattava di distinguerle dalle leggi romane.

Gioverebbe poi l'osservare essere ormai invalsa la consuetudine di riguardar le leggi come obbligatorie fino dal giorno della promulgazione, tutta volta che manchi una dichiarazione espressa (35). Gli stessi moderni codici seguono questa massima (36). D'altra parte l'osservanza della novella 66 trarrebbe seco troppi inconvenienti.

Ma la promulgazione fatta nella capitale non basta a far sì, che si creda divulgata la legge per tutto lo stato, come per le costituzioni pontificie presumono sostenere i moderni canonisti (37). Fa mestieri che anco nelle città secondarie, e ne'capi luoghi di tutte le giurisdizioni, la pubblica autorità divulghi la legge, affinchè tutti ne abbiano quella certa notizia, senza della quale non nasce obbligazione (38).

Se poi per iscioperatezza de' pubblici uffiziali, in qualche parte dello stato non si facesse questa solenne pubblicazione, non ne verrebbe la conseguenza che quel luogo rimanesse perpetuamente esente dalla legge. Perocchè ogni qual volta per la pubblicazione fatta nei luoghi vicini, ne è arrivata colà la notizia, e si è sparsa nel popolo, s'intende supplito al difetto della pubblicazione ufficiale (39). Il punto difficile starebbe nel determinare, quando possa presumersi conosciuta da per tutto la legge. Il codice Napoleone in Francia dà su questo proposito delle regole precise, in ragione delle distanze dal luogo, ove è stata fatta la promulgazione (40). Ma presso di noi il tutto sarebbe rimesso alla discrezione ed al prudente arbitrio del giudice (41).

§. XV. *Di un'opinione erronea.*

Ridotta la legge alla notizia de'sudditi, altro non occorre perchè abbia forza di civilmente obbligare. Vi sono stati invero alcuni,

(35) Suarez, De Legibus Lib. III. Cap. 17. N.° 5.
(36) Cod. Napoleone, Art. 1.
(37) Berti, Theolog. Disciplin. Lib. XX. Cap. 13. propos. 1.
(38) Suarez, De Legibus Lib. III. Cap. 16. N.° 13. Cap. 17. N.° 6.
(39)
(40) Cod. Napoleone, loc. cit.
(41) Thes. Ombros. Tom. I. Dec. 9. Tom. IV. Dec. 10.

i quali han reputata necessaria eziandio (42) l'approvazione del popolo, tratti in errore o dalle teorie repubblicane, o dall'osservare che la maggior parte delle leggi de' moderni principati han perduto di autorità, solo perchè contradette dall'uso. Ma l'ammettere come necessaria l'approvazione del popolo, sarebbe lo stesso che togliere la sovranità a quelli che la rappresentano e l'amministrano. Laonde chi allega a favor suo una legge, non è tenuto a mostrarne l'osservanza, la quale si presume sempre, quando non è provata una legittima consuetudine in contrario (43).

§. XVI. *Dell'ignoranza di Diritto.*

Parimente non è necessario dimostrare che quegli, contro del quale si agisce in virtù della legge, la conosca. Poichè sebbene senza cognizione della regola non vi sia obbligo morale di uniformarvi la propria condotta, pure la necessità civile richiede che l'obbligazione esterna sia indipendente da un fatto psicologico, quale è la scienza d'una cosa, di prova sempre incerta e difficile. Perciò quando la legge è generalmente nota, non si reputa più lecito ad alcuno l'ignorarla (44), ed essa opera egualmente e su quelli che l'ignorano, e su quelli che la conoscono (45).

Gl'ignoranti devono reputare propria colpa, se non sanno quello che pei loro interessi dovrebbero sapere, e che può essere facilmente conosciuto. I moralisti stessi, parlando dell'obbligazione interiore, non sempre ammettono l'ignoranza come legittima scusa. Nel che sebbene a mio credere procedano spesso con tale asprezza scolastica, che ben te li mostra ignoranti dei modi con cui si opera la convinzione degli uomini, pure mi pare che abbiano toccato un principio vero. Tuttavia è da notare che le nostre leggi civili, le quali avrebbero avuto ben altre ragioni di usar severità, sono procedute con maggior dolcezza dei moralisti nel definire i casi, in cui l'ignoranza del gius poteva servire di scusa. Ma questa è materia da serbarsi per un altro capitolo.

(42) Suarez, De Legibus Lib. III. Cap. 19, ove riferisce coteste opinioni.

(43) Schilterius, ad Pand. Exercit. I. thes. 9. thes. 11.

(44) L. 12. Cod. de Jur. et facti ignorantia.

(45) Cujac. Observat. V. 39.

SEZIONE II.

DELLA CONSUETUDINE.

§. XVII. *Origine della consuetudine.*

Nell'infanzia delle umane società, perchè non vi è uso di lettere, nè gran complicazione d'affari, le discordie tra gli uomini associati ad uno stesso vivere civile, si compongono piuttosto secondo la ragion naturale, che per autorità di leggi autenticate dalla scrittura. Poi l'esempio dei maggiori divien legge pei nipoti; e le regole, che furon formate pel passato, danno norma al presente ed al futuro. In questa guisa s'introduce una specie di gius, che dicesi di consuetudine: il quale presso i Romani ebbe nome ora di gius non iscritto, ora di consuetudine, ed ora di costumanza. Tra tutte queste parole non credo sia da fare alcuna differenza giuridica. Accorderò volentieri esser probabile, che la parola consuetudine indichi per sè stessa la sola ripetizione degli atti, o sia il solito di fare; e che nella parola *mos* sia qualche cosa di più, che richiami la mente ad un concetto di regola invalsa per uso: sicchè tra le parole *mos* e *consuetudo* sia la relazione, che corre tra l'effetto e la sua cagione. Ma alla fin de' fatti, tutte e due queste parole si adoperano legalmente per indicare una regola, venuta in autorità per l'uso, e che ha da questo ogni sua efficacia civile.

§. XVIII. *Estremi necessarii ad indurre la consuetudine.*

Però conviene ricercare quali cose si richiedono, perchè un *uso* acquisti forza di legge; dacchè è manifesto molte cose essere nell'uso, che a ciascuno è lecito mutare.

§. XIX. *Della moltiplicità degli atti.*

La parola consuetudine include il concetto di una ripetizione di atti, nè parrebbe dovesse occorrere gran copia d'autorità per dimostrare, che da un solo esempio, per celebre e rilevante che sia, non può nascere diritto di consuetudine (46). Ad indurre la

(46) SCHILTERIUS ad Pand. Exercit. II. N.° 16. 17. — CHRISTIN. Dec. Belg. ad Cod. Dec. 55. N.° 2-6. pag. 53.

consuetudine è necessaria la moltiplicità degli atti; ma niuna legge ne determina il numero (47). Alcuni dottori han preteso fornirci di regole in questa materia (48); ma a sentimento dei savii ed esperti, questa non è materia capace di una definizione generale, e fa mestieri che i giudici ne decidano secondo la loro prudenza, considerate le circostanze speciali di ogni caso, come sono soliti a fare in tutte le questioni di fatto (49).

§. XX. *Qualità degli atti*.

Bensì egli è da tenere per fermo, che gli atti dai quali si presume aver preso vita la consuetudine, procedano da libera volontà (50), con intenzione d'indurre un diritto, e respettivamente un'obbligazione (51), e sieno palesi per modo da poter esser conosciuti da tutto il popolo e da chi siede al governo dello stato (52). Senza questi estremi di fatto non vi è nè la volontà del popolo, nè il consentimento tacito del sommo imperante; due fonti, dalle quali deriva l'efficacia giuridica attribuita alla consuetudine (53). I giureconsulti romani derivavano la forza della consuetudine dal consenso popolare (54), e dicevano bene per la forma del governo popolare; ma nelle monarchie assolute è necessario aggiungere il consenso tacito del principe sovrano (55); consenso che si deve presumere, quando costa della scienza e pazienza degli atti, pei quali si asserisce indotta la consuetudine (56). Poichè quelli che poteva e, se il credeva espediente, doveva impedire gli atti, sembra avere acconsentito tutte le volte che non si è opposto (57).

(47) Pyrring. Jus Canon., Lib. I. tit. 4. Sez. 1. §. 4. N.° 21.

(48)

(49) Cujac. Observ. XX, 1. — Pyrring. Jus Can., Lib. I. tit. 4. Sect. 1. §. 4. N.° 21. — Hilliger, ad Donello. De Jure Civil. Lib. I. Cap. 10. pag. 68. nota 6. Tom. I.

(50) Pyrring. loc. cit. N.° 27.

(51) Cavaler. Dec. 418. N.° 8. — Celsus, Dec. 310. N.° 3-5. — Pisana Renovat. Emphyt. 10 Luglio 1786. §. non potendo quanto sopra — pag. 31. Cor. Beltrami.

(52) Pyrring. Op. Cit., Lib. I. tit. 4. Sect. 1. §. 4. N.° 22.

(53) Guadagni, Institut. Jur. Civ. Lib. I. tit. 2. §. 38. — Christin. Dec. Belg. ad Cod. Decis. 55. N.° 7. pag. 53. — Idem ad Leges municip. Mecleu. prelud. N.° 3.

(54) L. 32. ff. de Legibus et Senatusc.

(55) Suarez, Lib. VII. Cap. 13.

(56) Idem, Loc. cit. — Christin. Dec. Belg. Dec. 55. N.° 2-6.

(57)

Della scienza del sovrano non occorre poi fornire una prova speciale e diretta; ma deve bastare quella presunzione, che nasce dalla moltiplicità e dalla pubblicità degli atti (58). Non è da credere infatti, che il principe ignori le cose note a tutti, e che per ragione di suo interesse deve sapere (59).

Molto meno si dovrebbe ammetter distinzione tra principe assente e principe presente; perchè da sè, o per mezzo di ministri, la persona morale del principe è sempre presente (60). Se i canonisti s'intricano in siffatte questioni (61), non sono nè da condannare, nè da seguire; dacchè parlano di società ben diversa dalla civile, e nel loro sistema possono aver ragione.

Minor riguardo si dovrebbe avere all'opinione della Glossa (62), seguìta però da molti dottori (63), secondo la quale si stimano necessarii gli atti fermati in contradittorio giudizio, perchè possa dirsi veramente stabilita una regola di diritto consuetudinario. Convengo ancor io che la consuetudine, dimostrata con una serie di cose giudicate, sia più autorevole e meglio provata (64); ma tengo fermamente altresì che vi possono essere delle consuetudini efficaci ed obbligatorie, benchè non confermate in alcun giudizio contradittorio (65). Talvolta potremmo mancare di una sentenza giudiciale, giusto perchè l'esistenza della consuetudine era talmente confessata da tutti, da non trovarsi persona che osasse negarla.

Ma si può recare un altro argomento, e pare a me più calzante. Esaminiamo che sia la consuetudine confermata in contradittorio giudizio. Niuno può impugnare che prima delle sentenze, che ne attestano, dovesse già esistere la consuetudine, capace di civilmente obbligare. Perchè se non fosse esistita, i tribunali, i quali non hanno alcun'autorità di dettare le regole del diritto, non l'avrebbero potuta creare. Sicchè o bisogna dire che le cose giudicate servono

(58) L. 1. Cod. quae sit long. Consuet. L. 34. *ff.* de Legibus.
(59)
(60)
(61)
(62) Cujac. ad Cod. Lib. VIII. tit. 42. pag. 1248. B. C. Tom. IX.
(63) DD. in Cap. ult. X. de Consuetud.
(64) Cujac. Loc. cit.
(65) Idem, ad Cod. Lib. VIII. tit. 42. pag. 1248. Tom. 9 — Suarez, de Legibus. Lib. VII. Cap. 11. N.o 2-8. — Pyrring. Jus Can. Lib. I. tit. 4. Sez. I. §. 4. N.o 23. — Donello, De Jure Civ. Lib. I. Cap. 10. §. 4. pag. 168. Tom. I. — Guadagni, Institut. Civ. Lib. I. tit. 2. §. 39. — S. Cocceius, Jus Civ. controv. Lib. I. tit. 3. quaest. 10. — Th. Cepparellio Resolutio. Fiscales, Resol. 72. N.o 39 e seg., Tom. I.

soltanto alla prova della consuetudine, e però non sono necessarie quando si può provare per altri modi, o bisogna concedere agli uffiziali del potere giudiziario un'autorità legislativa che non hanno, nè in alcuno stato ben ordinato possono mai avere.

§. XXI. *Della lunghezza del tempo.*

Adunque presupposta la moltiplicità degli atti rivestiti delle qualità che si sono andate enumerando, fa d'uopo mostrare che sieno stati ripetuti per lungo tempo (66), senza che sieno tra mezzo atti contradittorii (67).

Intorno a questo estremo della continuazione della consuetudine per lungo tempo, sono cadute molte dispute fra i dottori. Alcuni hanno detto, seguendo sempre la Glossa (68), che non poteva intendersi di un tempo minore di dieci anni; altri, secondo i diversi effetti che si volevano dare alla consuetudine, han richiesto un tempo or maggiore, ed ora minore (69). Si è parlato molto anco della consuetudine *prescritta* o *non prescritta*, o per dirla in altri termini, si è procurato di definire, in quali casi fosse necessario il corso degli anni della prescrizione alla consuetudine (70). Ma questa questione che può essere di qualche momento quando si tratti di privilegii, di diritto pubblico, o d'altre relazioni tra i sudditi ed il sovrano, mi pare affatto oziosa per il diritto civile privato. In generale si può fissare la regola, che spetta al prudente arbitrio del giudice il decidere a seconda dei casi, qual sia il tempo necessario a dar fermezza alla consuetudine (71). Difatti la legge civile non istabilisce cosa alcuna (72), nè i canonisti vanno d'accordo fra loro (73). Contuttociò un giudice savio e prudente potrà ricavare dalle teoriche dei dottori un qualche lume per la soluzione dei casi particolari, purchè consideri le opinioni dei

(66) Guadagni, Institut. Lib. I. tit. 2. §. 38.

(67) Pyrring. Lib. I. tit. 4. Sez. 1. §. 6. N. 41.

(68) Glossa in Cap. ult. X. de Consuetud.

(69) Suarez, Lib. VIII. Cap. 13. N.° 2-8. ove riferisce tutte queste opinioni.

(70) DD. in Cap. ult. X. de Consuetud.

(71) Faber, Rationalia ad L. 38. *ff.* de Legibus. — Cujac. Observat. XX. 1. — Hilliger. ad Donello. de Jur. Civ. Lib. I. Cap. 10. pag. 65. nota 6. Tom. I. — Guadagni, Institut. Civ. Lib. I. — S. Coccejus. Jus. Civ. Controv. Lib. I. tit. 3. quaest. 11.

(72) Cujac. ad Cod. Lib. VIII. tit. 42. pag. 1247. Tom. 9.

(73) Pyrring. Jus Can. Lib. I. tit. 4. Sez. I. §. 6. N.° 34-38.

dottori come semplici proposte, e non come regole da doversi tenere per legge (74).

§. XXII. *Efficacia della consuetudine.*

Venendo adesso all'efficacia legittima della consuetudine, dirò che è di egual forza della legge (75). Però vale ad indurre un nuovo gius (76), a toglier l'antico (77), a dichiarare il senso di una legge (78), ad estenderne la sanzione oltre i casi che comprende; come pure a indurre delle eccezioni alla disposizione generale della legge (79).

Peraltro non è mai tanta la forza della consuetudine da vincere il diritto di natura (80). Così ogni volta venisse ad approvar cose naturalmente turpi, o recasse troppo grave impedimento a ciò che il diritto di natura prescrive, non sarebbe da aversi per legittima e capace di produrre civili diritti e civili obbligazioni (81). In questo senso credo essere stato detto dai romani giureconsulti, che la consuetudine per autorevole che sia, non può vincere la ragione (82), e così crederei si dovesse spiegare la condizione di ragionevolezza richiesta nella consuetudine. Che se si dasse maggior arbitrio a quelli che devon sentenziare ragionevole una consuetudine, si verrebbero a costituire due o tre persone giudici degl'interessi della comunità. I quali sono meglio conosciuti dalla maggioranza di una nazione, che da pochi uomini speculativi, lontani dalla vera pratica degli affari. L'esperienza della storia sembra confermare questa opinione, daechè leggiamo di molte leggi capricciose ed ingiuste, ma raramente troviamo memorie di consuetudini, che considerate in relazione ai bisogni dei popoli che le hanno introdotte, non abbian molta ragionevolezza.

(74) De Luca, Dottor Volgare. Proemio Cap. 8.

(75) L. 32. *ff.* de Legibus. — Suarez, Lib. VII. Cap. 16. per tot.

(76) L. 32. 35. *ff.* de Legibus.

(77) L. 32. *ff.* de Legibus. — Cujac. ad Cod. Lib. VIII. tit. 42. pag. 1249. Tom. 9.

(78) L. 37. 38 *ff.* de Legibus.

(79)

(80) Christin. ad Legem municip. Mechlen. praelud. N. 20.

(81) Idem, ad Leg. municip. loc. cit.

(82)

§. XXIII. *Consuetudine generale e particolare.*

Finalmente non me la passerò senza notare, che consuetudine può esser generale a tutto uno stato, o particolare ad una provincia, o ad una comunità (83).

§. XXIV. *Prova della consuetudine.*

Chiunque poi intenda valersi di un diritto desunto dalla consuetudine, ne deve fornire la prova. La quale però desumesi o dalle decisioni dei tribunali, o dagli scritti dei dottori, che faccian fede del fatto, o dalle testimonianze di uomini viventi massime vecchi (84). Se da queste testimonianze risulta, che ora si è praticato in un modo ed ora in un altro, senza che per un tempo lungo e continuato abbia mai potuto prevalere un'unica regola, si deve concludere che non esiste legittima consuetudine, ma sibbene un uso facoltativo (85).

CAPITOLO TERZO.

DELLE LEGGI ONDE SI COMPONE LA NOSTRA GIURISPRUDENZA.

A voler descrivere l'istoria delle diverse legislazioni, onde si è venuto a comporre la giurisprudenza, dalla quale han regola i nostri interessi, sarebbe mestieri andar minutamente cercando gli annali di tutti i popoli, che ebber signoria in Italia dall'era romana fino ai dì nostri. Perocchè delle leggi e delle costumanze di tutti questi popoli rimangono gli avanzi o nella legislazione, che usiamo al presente, o nelle dottrine, che prevalgono nel Foro. Tuttavia nè posso, nè debbo accingermi a tanta impresa, bastando all'uopo mio lo schierare davanti gli occhi dei lettori questa gran successione di leggi, perchè nel seguito dell'opera le parti istori-

(83) SUAREZ, De Legibus. Lib. VII. Cap. 3. N.° 10. 11.

(84) VOET. ad Pand. Lib. I. tit. 3. N.° 33. — S. COCCEJUS, Jus Civ. controv. Lib. I. tit. 3. quaest. 14. — Florentina locationis 5 Aprile 1775. §. poichè lasciando pag. 7. Cor. Rossi.

(85) Glossa in L. 34. *ff.* de Legibus. — BART. in Summa Legis 33. *ff.* eod. — PYRRING. Jus Can. Lib. I. tit. 4. Sez. I. §. 6. N. 41.

che, che sarà mestieri aggiungere a dichiarazione de' principii, non abbiano a generare oscurità. Per la qual cosa ragionerò in quattro sezioni: I. Delle leggi romane; II. Delle leggi usate nei secoli barbari; III. Delle leggi de'popoli d'Italia dal 1000 al 1500 ; IV. Delle leggi moderne dei principati italiani ; dopo di che in un'ultima sezione verrò esponendo con quali leggi si regoli al presente il Granducato di Toscana.

SEZIONE I.

DELLE LEGGI ROMANE.

§. I. *Proposizione dell'argomento.*

Benchè gli scrittori del secol d'oro ci contino intorno ai principii di Roma, ed al governo de'Re e de'primi Consoli molte minute particolarità; tuttavia la moderna critica ha oramai posto in chiaro, che essi parlavano a seconda di volgari tradizioni, anzichè sull'appoggio di sinceri documenti. Difatti sappiamo da Livio stesso, che il più antico storico, che tramandasse ai posteri la narrazione delle gesta dei Romani, fu Fabio Pittore, che visse ai tempi di Annibale; ed è parimente certo, che per lungo tempo o mancò al tutto, o fu rarissimo ogni uso di lettere presso i Romani. Vero è che, secondo Dionigi di Alicarnasso, si usavano caratteri greci per iscrivere sotto ai pubblici documenti i ricordi delle più maravigliose gesta. Ma senza farmi giudice della credenza, che su questo particolare può meritare lo storico, dirò in somma, che quanto si narra de'primi tempi di Roma, non ha maggior fede di una tradizione (1). Sicchè sarebbe vano il pretendere di sapere con sicurezza, cosa facesse in opera di legislazione un popolo, che non ha certa nè la serie de'Consoli, nè la storia militare, che pure per lui era principalissima. Tuttavia non dirò essere spregevoli le tradizioni religiosamente conservate dal popolo; perocchè se la tradizione può fallire nei nomi e nella cronologia, non può essere al tutto falsa nella sostanza morale dei fatti, dimodochè raffrontata colle regole di analogia, suggerite dallo studio filosofico dell'istoria, aiuta assaissimo a rinvenire la più probabile sentenza. Opera grande alla quale prima di ogni altro dette mano nel secolo

(1) Cicero, De Legibus Lib. I. Cap. 1-4. — Dissertation sur l' incertitude des cinque premiers siècles de l' histoire Romaine par L. B. B.

passato G. B. Vico, e che al presente si continuava dal Niebuhr, tra i Tedeschi scrittore lodatissimo (2). Gli altri che sino ad ora hanno scritto di storia legale, sono andati ripetendo fedelmente le comuni tradizioni. Il che si è voluto notare, non a diminuzione di fama di uomini lodatissimi, ma per tenere in un prudente scetticismo i lettori volenterosi d' imparare. Quanto a me, che non posso entrar giudice delle moderne ipotesi, nè devo raggirarmi in minute particolarità di filologia, dirò, come meglio saprò, brevemente le cose necessarie a conoscersi intorno alla storia del diritto romano; distinguendo il certo dal probabile, e più spesso indicando dove si possano attingere maggiori illustrazioni.

PERIODO PRIMO.—DELLA STORIA DEL DIRITTO ROMANO.

§. II. *Origini oscure de' Romani.*

Gli storici del popolo romano, desiderosi di onorare i loro maggiori, o convinti, che il dominio del mondo non si ottenga per sola benignità di fortuna, intendono sempre a dimostrare, avere i Romani agito sin da principio con grandezza di animo, ed a seconda della giustizia. Ma basta riflettere un poco ai fatti che dessi raccontano nelle loro istorie, per andar persuasi, che il popolo romano nell'origine sua fu un'associazione di avventurieri e di malcontenti rifuggiti dall'Etruria, o dalla Magna Grecia; i quali fidando solo nella forza, ebbero per lungo tempo l'esercizio della guerra, come occupazione principalissima della vita. Difatti odiati e spregiati dai vicini, dovettero rapire a forza le donne, perchè non trovavasi popolo, che volesse avere con loro comuni connubii; ebbero per sollazzi popolari dei giuochi feroci; spregiarono per lungo tempo ogni cultura d'ingegno, e nelle arti e nella religione dovettero al bisogno ricorrere all'Etruria (3). Pure mentre si mantenevano in tanta rozzezza, la Grecia e la parte d'Italia tenuta da'Greci avanzavano in ogni maniera di civiltà: nè stava indietro in incivilimento l'Etruria, pretendendosi perfino da alcuni, che precedesse i Greci. Ora non pare, che un popolo, venuto in mezzo a nazioni civili, possa rimanere in tanta barbarie, quanta ne fu tra'Romani

(2) Vedi Michelet, Discorso sul sistema e sulla vita di G. B. Vico, Milano, 1832. Antologia di Firenze, Tom. 30. N.° 88. Tom. 31. N.° 92. Tom. 38. N.° 112. ove si dà conto delle opere del Vico e del Niebuhr.

(3) Diodoro Sicul. V. 40. — Strabo, Geograph. V. p. 220. ed. Paris, 1620.

sino al sesto secolo, se non istà in continue guerre, e non antepone l'accrescimento materiale delle forze al perfezionamento morale dell' uomo. Sicchè non andrebbe molto errato dalla ragione de'probabili chi stimasse, essere stati allora i Romani, rispetto all'Italia, ciò che sono gli Algerini, o quelli di Tunisi, rispetto all'incivilita Europa. Mancano disgraziatamente le storie de'popoli vinti per avvalorare questa sentenza; ma ci riman tanto da potere asserire, esservi stata in diverse parti d'Italia una grande e svariata civiltà avanti la dominazione de'Romani, e che per loro venne trasformata, o distrutta (4). Alla quale distruzione spesero quasi cinque secoli di continue guerre, ed adoperarono una politica di seduzione e d'ipocrisia, mista a terribili violenze, che, commentata da un profondo pensatore italiano, fa la maraviglia di tutti quelli, che meditano intorno all'arte di dominare (5). Un successo così portentoso, ottenuto in poco meno di cinquecento anni da un popolo venuto da tenuissimi principii, mette gran curiosità di conoscere in virtù di quali reggimenti interni giungesse a tanto, da soggiogare l'Italia ricca, potente e valorosa, uscendo tuttavia più forte dalla lotta, in guisa da potere in meno di un secolo tener signoria in tutto il mondo incivilito. E poichè col sesto secolo di Roma ha principio una nuova direzione nelle guerre esterne, come nella civiltà interiore, ho creduto che il primo periodo della storia del diritto dovesse comprendere i 482 anni che corrono dalla fondazione di Roma all'ultima sconfitta de'Sanniti, dopo la quale non fu più dubbia la signoria de'Romani in Italia.

§. III. *Governo dei Re.*

In questo periodo la città di Roma per dugento quarantaquattro anni fu governata dai Re; de'quali gl'istorici ricordano come principali legislatori Romolo, Numa e Servio Tullio. Sarebbe vano il disputare al presente intorno alla più probabile cronologia dei re di Roma, e superfluo eziandio stimerei il cercare il vero tempo di ciascuna legge, ed il vero nome del suo autore. Accorderò essere di somma improbabilità la lunghezza attribuita dagli storici ai regni di Romolo e di Numa, e non mi pare improbabile, che la tradizione, come avviene sovente, abbia confuse più persone sotto uno stesso nome. Ma trattandosi di tempi, che non possono avere

(4) MICALI, L'Italia avanti il dominio dei Romani.
(5) MACHIAVELLI, Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio.

storia certa, parmi inutile l' entrare in siffatte disquisizioni. Lascio pure a chi la vuole la briga di cercare se Romolo, come dice Dionisio, o Numa, come abbiamo da Livio, fosse il principale legislatore de' Romani. Quanto a me tengo per fermo, che in quei tempi il popolo romano non ebbe leggi scritte, ma, come dice il giureconsulto Pomponio (6), tutto si amministrava dal Re e dal Senato, secondo il natural senso di giustizia, e senza leggi. Frattanto l'autorità degli esempii pel diritto privato, e le convenzioni tra i potenti pel diritto pubblico, valsero ad introdurre quelle consuetudini legali, che per lungo tempo doveano essere di principal fondamento alla legislazione romana che surse dipoi. Così l'epoca della monarchia non è da trascurarsi nella storia del romano Diritto. Ma bisogna accordare le regole di analogia colle tradizioni, se desideriamo raggiungere qualche probabile conclusione.

Non è da credere pertanto, che un popolo di valorosi, uniti per procacciare il proprio bene coll'uso delle armi, potesse di leggieri esser governato da padroni sciolti da ogni legge, i quali anteponessero il loro volere all'interesse ed ai desiderii della comunità. Perocchè gli uomini non comportano la tirannide, che per impotenza a resistere, o per l'ignoranza che toglie la cognizione dei mali del dispotismo, o impedisce di por mente ai beni che si potrebbero conseguire, dove i cattivi ordini dello stato non fossero d'impedimento. Ma appo i Romani mancava alla tirannide l'uno e l'altro sostegno. Non era sostenuta dalla debolezza dei privati rispetto al governo, perchè quando i cittadini sono tutti armati e fanno continuo uso della forza, non è dato mai ordinare le cose in modo, che sia in mano del Principe tanto potere, da vincer sempre ogni privata resistenza. Ma per lo contrario il Principe si trova costretto a guadagnarsi la fiducia dei forti che il debbono sostenere, ed a procacciarsi nelle grandi imprese il loro consentimento. Il quale, sia che si ottenga in civili consigli, o per pratiche coi singoli potenti, suppone per necessario antecedente, che il Principe non possa disporre delle forze sociali a suo solo talento, senza rispetto all'utile, ed al volere altrui. Molto meno la ignoranza delle cose pubbliche, massimo argomento di dispotismo presso le grandi nazioni, poteva aver luogo in un piccolo stato, dove il popolo veniva tenuto sempre nell'esercizio delle armi. Perocchè in codesto primo periodo di civiltà, è tanta connessione tra i pubblici ed i privati interessi, che quasi non può darsi persona, la

(6) L. 2. *ff.* de Orig. Juris.

quale non conosca, che quanto si opera dal Principe o dai magistrati non deve mai tornare indifferente al suo privato benessere. Nè a distinguere l'utile dal dannoso, in questa semplicità di cose civili, occorrono lunghi ragionamenti, ma basta fidarsi al proprio sentire ed all'evidenza dei fatti; due punti intorno ai quali il giudizio comune del popolo suol raramente fallire. E poichè i fatti e le persone sono benissimo noti a tutti, le simpatie sono più forti, e le persuasioni più operose. Il Principe in codesti piccoli stati non può aver l'ardire di opporre interessi locali ad interessi locali, di fare scordare ad una parte di cittadini, che ha patria comune cogli altri, di occultare facilmente le soverchierie, o d'impedire gli accordi. Questi mezzi potrebbero riescir bene al fine del dispotismo nei grandi stati, perchè l'unità del corpo sociale è creazione della legge, e si mantiene con difficil arte, che sfugge all'intender comune; ma non possono aver luogo in una piccola repubblica, nella quale i cittadini sono uniti in un sol corpo per relazioni determinate dalla natura, e di cui ogni giorno sentono la necessità di mantenere l'osservanza.

La superstizione stessa, che molte volte fu adoperata a fare i popoli contenti del soffrire, non avrebbe potuto bastare a tenere i Romani volontariamente in servitù. Di fatti per grande che esser possa la forza di una superstizione nel dirigere la volontà degli uomini, tuttavia è maggiore la potenza del dolore nel prescrivere i confini all'umana pazienza. La quale non può mai giungere al segno di ridurci a comportar di buon animo una vita misera ed oppressa, senza veder alcun buon frutto del nostro dolore, quando d'altra parte siamo persuasi dall'evidenza di fatto, che sono in nostra possa mezzi facili di allontanare i patimenti presenti, e di procacciarsi qualche felicità. Ma quando anco dovessi concedere in astratto, potervi essere una superstizione, che vaglia a ridurre gli uomini a quest'ultimo grado di accecamento, dovrei sempre soggiungere non essere stata di questa forma la religione de' Romani; la quale mirava anzi ad inalzare il concetto della dignità dell'umana natura, ed a mettere in pregio la forza e le azioni generose, intantochè si è potuta accusare dipoi di favorire la superbia, ma non mai di fomentar l'abiezione.

§. IV. *Aristocrazia romana.*

Per queste ragioni desunte dalla filosofia dell'istoria, parmi si possa concludere esser meritevoli di fede le cose narrate da Livio

e da Dionigi intorno alla forma temperata di governo, che ebbe la monarchia presso i Romani. Il che non è da attribuire a moderazione e sapienza de'Re, o a maggior senso morale di giustizia nel popolo; ma bensì alla necessità di quel primo stadio del viver civile. Nel quale siccome è necessaria la cooperazione materiale delle forze di tutti alle imprese, così fa d'uopo nelle cose maggiori ottenere l'approvazione dell'universale. Ma poichè la universalità dei cittadini, per sè stessa incapace al governo delle cose pubbliche, suol esser diretta dai pochi che soprastanno agli altri o per potenza o per consiglio, è d'uopo, nel consultare delle cose maggiori, ragionarne coi primi del popolo. Finalmente qualunque popolo, ma un popolo militare più di ogni altro, ha bisogno di rimettere in una persona, o in pochissimi, la cura di eseguire vigorosamente le cose credute confacenti al bene dello stato. Accordare le cose in modo, che si ottenga il consentimento dell'universale, la maturità della deliberazione, ed il vigore e la prudenza nell'eseguire, è il primo bisogno, a cui fa d'uopo provvedere nell'ordinamento di qualunque civile società. Però quand'anco tacessero gli storici, converrebbe sempre credere, che a questo fosse provveduto in qualche modo nei primi tempi della monarchia. Ora per quello che gli storici ne dicono, la somma degli affari a Roma trattavasi tra il Senato ed i Re; ma poichè in certi casi era necessaria, o almeno richiesta dalla prudenza l'approvazione del popolo, fu trovata la divisione del popolo in tribù ed in curie; e furon concessi ai magnati uffizii di religione e di governo, pei quali ognuno di essi potesse tenersi affezionato un certo numero di popolari. A questo modo l'influenza de'patrizii sugli animi dei popolari fu il mezzo più potente del governo di Roma. Tuttavia la preponderanza de' magnati venne meglio guarantita dalla costituzione di Servio Tullio. Il quale dopo avere ordinato il censimento delle facoltà dei cittadini, e fatte dei Romani sei classi a seconda del diverso grado di ricchezza, ed ogni classe divisa in centurie, prese regola da questa divisione per definire il modo, con che il popolo nelle sue adunanze dovea render voto intorno alle cose pubbliche. Erano pertanto i cittadini distribuiti in 193 centurie, ognuna delle quali nei comizii (così chiamavasi l'adunanza dell'universalità de'cittadini) rendeva un voto; poi secondo il calcolo di questi voti si dichiarava la volontà nazionale. Le centurie non eran già composte tutte di egual numero di cittadini, il che avrebbe mantenuta l'eguaglianza; ma erano pel numero de' votanti disegualissime tra loro. Perchè essendo tenuto ciascuno a prender posto nelle

centurie, secondo il grado delle sue ricchezze, ne veniva che molte centurie, e le prime, fossèr composte di pochi ricchi, laddove innumerevoli cittadini più poveri si raccoglievano nelle ultime centurie. A questo modo i ricchi aveano di fatto il maggior numero de' voti, ed accordandosi tra loro potevano tenere sottomessa la plebe (7). Ma vi era di più: siccome nel render voto si seguiva l'ordine di dignità delle centurie, raramente le ultime si trovavano a poter votare; perchè per lo più prima di giungere a loro, si erano raccolti tanti voti da costituire la legittima maggioranza. Con questi ordinamenti politici attribuiti a Servio Tullio, ebbero i patrizii le prime parti nelle adunanze popolari; e siccome erano soli ad avere il Senato, il governo della religione e gli uffizii amministrativi, pareva che a poco a poco lo stato romano dovesse prender forma di aristocrazia con un Re per supremo moderatore. Ma sia ambizione del Senato, o perfidia de' Re, non potè durare lungamente l'accordo della nobiltà e del principato; sì che, rimasti vincitori i patrizii, che erano i più forti, fu abolito il nome regio, ed ebbe principio la libera repubblica. Nella quale il potere temporario dei Consoli fu sostituito a quello de' Re, ed i patrizii mantennero in tutto l'antica autorità, sì nel Senato, come ne' comizii. Così i tempi della monarchia servirono a stabilire le basi di quella costituzione aristocratica, colla quale per lungo tempo si resse la repubblica romana (8).

Non è da credere che la distinzione tra i magnati e la plebe, fosse un trovato della sapienza dei legislatori, per procacciare la conservazione e l'accrescimento della repubblica (9). Posto eziandio, che il potere permesso all'aristocrazia fosse una delle principali cagioni della grandezza romana, non sarebbe di buona logica l'argomentare, che sino da principio ne fossero preveduti i buoni resultamenti, e per maravigliosa prudenza civile si ordinasse lo stato in modo, che la somma delle cose dovesse dipendere dall'accordo di pochi potenti. Accade spesso, e però lo notiamo, che gli encomiatori di un popolo, a cui benigna sorrise fortuna, tutto vogliano attribuire a sapienza, e suppongano perfino nei primi legislatori una previdenza delle cose umane, che appena è dato comprendere nei secoli di più avanzata civiltà. Ma il filosofo che volge la mente alla considerazione della istoria, non ammette codesti prodigii di sapienza civile, e vuole degli avvenimenti più pro-

(7) Cic. de Republ. II. 22.
(8) Idem, II. 32.
(9) Plutarco, Vita di Romolo.

babili spiegazioni. Senza negare che nelle umane cose abbia molta parte la fortuna, tiene tuttavia per fermo il filosofo, che la grandezza di un popolo dipenda assaissimo dall'ordinamento politico del suo governo; ma crede altresì, che questi primi ordini sociali vengan piuttosto da transazioni tra i potenti, che da raffinata prudenza civile.

Adunque a senso nostro la distinzione dei grandi e della plebe non fu opera di sapienza legislativa, ma sibbene necessariò risultamento di fatto delle diverse condizioni di uomini, onde in principio si compose il popolo romano. Tra i quali alcuni trasportavano nella nuova patria figli, servi, parenti, onori e ricchezze; altri venivano ad accrescere la popolazione colla loro sola persona. I primi usati al comando, almeno nelle domestiche mura, non potevano assoggettarsi ad un viver civile, dove non avessero altre parti fuori che l'ubbidire; laddove i secondi, deboli per il loro isolamento, e non mai avvezzi a comandare, doveano necessariamente richiedere di protezione e soccorso i potenti. Però sino dal suo primo nascere la società de' Romani dovette essere un'associazione di potenti capi di famiglia; ai quali o per relazioni di sangue, o per beneficii ricevuti, o per servitù, o per conoscenza della propria debolezza, erano devote molte persone. Ora sarebbe supporre cosa, cui la natura repugna, stimando, che le famiglie potenti nell'atto di unirsi per fare una sola società, volessero renunziare al potere che avevano, confessarsi eguali de' loro antichi sottoposti, e riconoscere un supremo signore, che a tutti comandasse arbitrariamente. Gli uomini non hanno dalla natura nè tanta generosità, nè tanta stoltezza. L'unione sociale era cercata dai forti, non a nobil fine di eguale amministrazione di giustizia, ma a maggior difesa, e ad incremento di potenza. Il perchè bastava il solo natural lume a far loro conoscere, che se da una parte dovevano obbligarsi ad unire le forze pel fine della difesa e dell'accrescimento, dall'altra era mestieri conservarne tante, che bastassero per non essere spogliati di ogni bene, o dal loro procuratore, o dai loro sottoposti. Da questa semplice riflessione, suggerita dalla ragione dell'interesse ed avvalorata dalla naturale renitenza degli uomini a spogliarsi del comando, ebbe origine la monarchia temperata dal potere dei nobili, e l'assoggettamento della plebe ai patrizii. Poi fu facile l'accordo de' pochi, sì per cercare di accrescere la dipendenza della plebe, come per rovesciare il principato.

Tutte le più antiche tradizioni persuadono, che la società romana si compose di altrettante società di famiglia, nelle quali dovea

esser già la distinzione del ricco e del povero; del padrone e del servo; del patrono e del cliente: ma prescindendo anco dalle tradizioni, persuade la filosofia della storia, che la formazione di una nuova civil società non ha altri elementi, nè diversi principii. Infatti prima che alcuna società civile sussistesse, erano sparse sul suolo molte società di famiglia, nelle quali un solo capo guidava le forze di tutti alla sodisfazione de' bisogni comuni. Le società di famiglia cominciate colla generazione dei figliuoli, coll'assoggettamento de'bruti animali, e coll'occupazione del suolo, si accrescevano per la violenza, che obbligava i vinti alla servitù; e venivan maggiori pel volontario concorso di quelli che cercavano la protezione del capo. Sono tante le cagioni di natural diseguaglianza tra gli uomini, che l'assoggettamento dei più a pochi capi valorosi e potenti, vien suggerito dalla necessità della conservazione e della difesa (10). Intantochè non è cosa più assurda del supporre, che avanti la fondazione delle società civili, gli uomini fossero di fatto eguali tra loro. Che anzi, se vi può esser modo di correggere le diseguaglianze stabilite dalla natura, consiste appunto nel ridurre gli uomini in tal condizione di viver socievole, che la forza pubblica valga a contenere dentro certi confini l'uso delle forze particolari, ed a difendere tutti egualmente nel legittimo uso delle proprie facoltà. Ma prima di giungere a questo grado di perfezionamento sociale, fa mestieri che il lungo uso della vita civile dia a conoscere ai deboli, che la Legge della città gli unisce con legame più forte di quello che tiene ciascun di loro devoto ai suoi protettori; in guisa che accordandosi, possano fare la forza sociale maggiore delle forze particolari dei potenti. Al primo nascere delle società civili è impossibile sì fatto accordo; ed i potenti, che sono i soli a formare il patto sociale, ordinano le cose in modo, da avere le prime parti nel governo delle cose pubbliche, e da ritenere quanto più possono la signoria, e la protezione delle persone ad essi affidate, avanti che si desse principio alla società civile.

Queste conclusioni, indicate dall'analogia intorno al primitivo ordinamento delle civili società, si accordano colle tradizioni conservate dagli storici. Sicchè, dove ciò che essi attribuiscono a singolare sapienza legislativa s'intenda come necessario risultamento della diversa condizione di uomini, che si accordarono a fondar Roma, non so in che sia da rifiutare la tradizione. L'illimitata potestà domestica dei padroni sui servi, dei padri e de' mariti, e l'uso delle

(10) Rousseau, Discorso sull'origine della disuguaglianza tra gli uomini.

clientele eran conseguenze necessarie di un patto sociale, convenuto tra pochi potenti. Niuno volle renunziare ad essere assoluto signore nelle proprie mura, nè ad esercitare uffizii di protezione inverso quelli che a loro si raccomandavano: però senza bisogno di leggi espresse, acquistarono fermezza le massime intorno al governo della famiglia, ed alle clientele. Quando i Giureconsulti parlano di questa parte importantissima del Diritto romano, ne ragionano sempre come di Gius invalso per consuetudine.

Non è improbabile, che l' uso delle clientele, pel quale i patrizii ed i popolari erano obbligati a vicendevoli uffizii di fede, di soccorso e di difesa, fosse connesso colle regole tenute nella distribuzione delle terre, ed avesse maggiore analogia, che a prima giunta non paia, col reggimento feudale de' secoli barbari. A questa sentenza soscriverebbero volentieri i seguaci delle congetture del Vico, e non senza buone ragioni. Difatti supponendo che il suolo romano fosse occupato e diviso tra i primi fondatori della città, era forza alle genti avventizie che giovandosi dell'asilo aperto a tutti venivano a Roma, ricorrere ai primi possessori a fin di aver luogo nella coltivazione delle terre, e così provvedere alla loro sussistenza. Dovevano essere accettati facilmente, perchè dove non è lusso, i proprietarii non sanno fare migliore uso delle ricchezze, che nel mantenere buon numero di persone devote ed ubbidienti (11). Frattanto venivano a costituirsi in istato di doppia dipendenza, in ragione della raccomandazione delle persone, ed in ragione dei beni che aveano sotto debito di certi fitti. Dipendevano da un potente fornito di mezzi di coercizione pel dominio che aveva sui servi e sui figli; erano quasi ignoti all' universalità dei cittadini; sicchè non sarebbe maraviglia, che il loro protettore usasse della forza privata; sì per gastigarli, come per costringerli all' osservanza delle loro obbligazioni, senza che poi la forza pubblica si adoperasse per impedirlo. Se poniamo mente che Livio assegna ai tempi di Anco Marzio (cioè tra il 114 e il 138) la fondazione del primo carcere pubblico in Roma (12), saremo facili a credere, che i patrizii esercitassero in principio diritti di coercizione sui plebei che avevano in clientela. Tanto più che il rimettere i cittadini in potestà de' privati, per lungo tempo non fu contrario alla forma del governo romano; e noi sappiamo, i debitori essere stati tenuti nelle private carceri de' creditori

(11) Smith, Recherches des causes de la richesse des nations, Lib. V. Chap. I. Part. 3. §. 3.

(12) Tit. Liv. I. 33.

assai acerbamente. Ora date ai particolari la facoltà di farsi ragione da sè in certi casi, e sarà sempre difficile l'impedire che non estendano quanto possono questo diritto.

Per questi provvedimenti ognuno crederebbe dovere essere stata la plebe romana in servitù de' patrizii. Tanto più che i signori di Roma aveano l'accorgimento di aggiungere di mano in mano al Senato le persone venute con maggior potenza, o quelli che eran reputati de' maggiori tra i popoli che si aggregavano alla cittadinanza romana (13). A questo modo l'aristocrazia non poteva temere di aver nemici potenti tra la plebe, come suole accadere, quando i nobili sdegnano di ricevere tra loro quelli che sorgono per nuova potenza. D'altra parte l'uso di mandar fuori delle colonie ad occupare i paesi conquistati, vuotava la città della popolazione che altrimenti, rimasta inoperosa, avrebbe potuto cagionare de' tumulti. Così se col primo modo l'aristocrazia veniva a togliere i capi alla plebe, col secondo toglieva agli ambiziosi di tirannide il potente appoggio de' miseri proletarii, che ignari de' beni della pace, sperano sempre fortuna dai civili sconvolgimenti. Ma tutto questo non bastò nè ad impedire il trionfo della plebe, nè a togliere il caso della tirannide. Tuttavia fra l'aristocrazia e la tirannide, e furon molte gradazioni, e corsero molte età. Tra le quali i tempi che corrono dall'abolizione del nome regio, ai primi anni del sesto secolo, furono tempi di lotta fierissima tra i patrizii e la plebe; ma di lotta civile, e però giovevole alla Repubblica. Nel sesto e nel settimo secolo ai modi civili si aggiunsero le violenze, le ipocrisie de' grandi, la corruzione della plebe, ed i disegni di tirannide; però dal sesto secolo comincia a declinare la libertà romana, benchè cresca al di fuori l'imperio di Roma (14).

So che a certi partigiani della dottrina popolare parrà strano questo giudizio intorno alla storia civile de' Romani; come ad altri esaltati per la virtù del quieto vivere, riesciranno malgradite le lodi ai Romani de' primi cinque secoli. Ma se ci verrà fatto di rincalzare la nostra sentenza con buone ragioni, porteremo con pace le critiche che vengono dallo spirito di sistema. Facciam principio dai secoli compresi nel primo periodo. E poichè abbiam detto già abbastanza della monarchia e del potere de' grandi, veniamo a considerare la plebe.

(13) Dyon. Halicarnas. Antiqu. Rom. Lib. I. — Tit. Liv. IV. 3. 4. — Sigonius, De antiquo jure Civ. Rom. Lib. I. Cap. I.

(14) Machiavelli, Op. cit.

§. V. *Condizione della plebe.*

La quale, perocchè armata, non poteva essere oppressa dai grandi al segno da doversi considerare in istato prossimo alla servitù. Difatti se dobbiamo aver fede agli storici, sino dai tempi della monarchia era chiamata l'universalità de' cittadini ad approvare l'elezione de' Re (15), e talvolta ricorrevasi al giudizio del popolo nelle cause capitali (16). Ma appena caduto il principato, fu diritto pubblico di Roma il potere appellare al popolo dagli atti de'Consoli e del Senato; e fu riserbato ai Comizii il portar giudizio della vita sì naturale, come civile de' cittadini romani (17). Questo non era piccola guarantigia per la sicurezza dei popolari dalle soverchierie de' potenti. Ma non erano ancora scorsi dieci anni dall' espulsione de'Re, che la plebe mostravasi già malcontenta de' patrizii. I quali per intimorirla crearono per la prima volta un Dittatore (anno 253). Magistrato, che riuniva in sè tutti i poteri della Repubblica; stava in uffizio sei mesi; e non poteva essere trattenuto nell'esercizio di sua autorità dagli appelli al popolo (18). Sono da vedere a questo proposito le osservazioni del Machiavelli, il quale dichiara con quanta sapienza i Romani usassero la dittatura nei casi pericolosi per la patria; provvedendo per altro, perchè un uffizio di tanta importanza non si mutasse in tirannide (19). A me conviene proseguire nella Storia del Diritto. Adunque venuta la nuova della morte di Tarquinio (anno 259), presero animo i grandi a trattare acerbamente la plebe, che sino allora avevano lusingata. Ma la plebe cresciuta di numero, ed usata a trionfare in campo, non era d'animo da comportar pazientemente l'oppressione (20). « Fremevano i popolari, « soliti a combattere per la libertà e per l'imperio coi nemici di « fuori, vedendosi prigioni ed oppressi in patria, per modo che la « libertà della plebe fosse più sicura in guerra tra i nemici, che

(15) Tit. Liv. I. 40. 41. 46. — Cic. de Repub. II. 12. 13. 17. 18. 21.

(16) Tit. Liv. I. 26.

(17) Idem, II. 8. — Cic. De Repub. II. 31. — Sigonius, De antiquo Jure Civ. Rom. I. 6.

(18) Dyon. Halicarn. Lib. V. — Tit. Liv. II. 18. 28. 29. 30.

(19) Machiavelli, Discorsi. Lib. I. Cap. 34.

(20) Tit. Liv. II. 21. Eo nuncio (scilicet mortis Tarquinii) erecti patres, erecta plebs; sed patribus nimis luxuriosa ea fuit laetitia: plebi, cui ad eum diem summa ope inservitum erat, injuriae a primoribus fieri caepere.

« in pace tra i cittadini (21) ». Ricordavano esser cagione dei debiti della plebe le continue guerre, e la devastazione delle campagne, per cui non erano più bastanti i mezzi a pagare il tributo; pensavano che i nobili ingiustamente si arrogavano per sè tutti gli utili delle guerre, e sconoscenti in tempo di pace, conducevano prigioni, obbligavano a duri servigii, e crudelmente martoriavano nelle persone i miseri debitori, ridotti in tale stato per difender la patria. Sentivano i plebei, non esser questa la misera condizione di pochi, bensì la sorte serbata a tutti, dove non fosse preso alcun equo provvedimento per ripararvi. In questa disposizione di animi, bastò che un debitore fuggito di prigione, si mostrasse pubblicamente al popolo, rammemorando il modo e la cagione de' patimenti, e mostrando sempre fresche le vestigia delle piaghe delle ferite, perchè sorgessero per ogni parte molte voci a fare eco ai suoi lamenti.

E come è natura di plebe accendersi subitamente all'ira, nacque in breve tal tumulto, che si liberavano i debitori, s' impedivano cogli appelli al popolo le nuove prepotenze, ed altamente domandavasi al Senato un provvedimento di equità e di giustizia. Erano le sentenze de' Padri divise: alcuni opinando doversi intimorire la plebe colla severità delle pene; altri giudicando più saviamente doversi cedere nel momento all'impeto popolare, per vincer poi colla forza e coll'inganno, quando fosser gli animi tranquilli, ed i tumultuosi divisi. In questo mezzo i bisogni della guerra esterna faceano necessaria una pronta risoluzione, per ridurre la plebe a scriversi nelle legioni, ed andare contro il nemico. Il perchè uno de'Consoli, quello che per temperanza d' imperio era più gradito al popolo, propose l' editto, che non fosse data molestia nè nelle persone, nè nelle famiglie, nè negli averi a coloro che correvano volentieri a dare il nome all' esercito. Con questa provvisione si raccolser facilmente le legioni, e si aprivano gli animi della plebe ad una giusta speranza. Ma ottenuta la vittoria dei nemici di fuori, conobbero i popolari d' essere stati illusi, e tornarono di nuovo alle discordie civili. Il Console, che si era mostrato favorevole ai temperamenti medii, come ambizioso fu sospetto ai Senatori, come debole venne in dispregio della plebe. L' altro Console, perocchè d'animo portato alla fierezza, fu odiatissimo. Intantochè dovendosi elegger persona per la dedicazione del tempio di Mercurio, niuno dei due Consoli ebbe il voto del popolo; e contro l'usato fu eletta altra persona a questo onore. Peraltro al malanimo dei creditori erano d'impedimento le continue

(21) Tit. Liv. II. 23.

provocazioni al giudizio del popolo, in guisa che l'autorità consolare non aveva più modo di assisterli. Fu sentenza di alcuni di vincere colla forza la resistenza legale che opponeva la plebe. Ma saviamente stimarono i Senatori d'impedire i Consoli dal versar sangue civile. Perocchè la plebe romana, solita ad esporre ogni anno la vita combattendo coi nemici di fuori, non era d'animo da intimorirsi, vedendo alcuni pochi presi ingiustamente ed uccisi dai littori; chè anzi la spaventevole vista del sangue cittadino, giunto al vivo senso dell'offesa giustizia, le avrebbe dato ardimento di escire in aperte violenze contro le persone de' patrizii. I quali conculcando le leggi, e riducendo la questione alla prova delle forze, dove non fossero riusciti ad intimorire coi primi fatti la plebe, potevano star sicuri di rimaner vinti dal numero. Poichè non avevano copia di soldati mercenarii, che corressero volenterosi all'eccidio dei concittadini per seguire l'autorità del comando; nè si conoscevano allora quei tremendi strumenti di guerra, che diretti con arte fanno la forza militare del governo, superiore di troppo alla resistenza del popolo benchè numerosissimo. Però non potendo tentare i modi di violenza, senza mettere la somma delle cose in pericolo, conveniva loro ricorrere alle lusinghe, alle leggi ed alla frode. Il che misero ad effetto creando Dittatore un patrizio della famiglia de' Valerii, alla quale la plebe andava debitrice del diritto delle provocazioni. A questo modo riescirono a quietare alquanto le cose dell'interno, e a condurre un esercito contro il nemico. Ma perchè i dominatori reputavan da poco l'obbligo morale di serbar fede al popolo, dove una forza fisica non li costringeva all'osservanza, rimasero anche questa volta deluse le espettative della plebe. Invano il Dittatore cercò adoperarsi pel popolo: i patrizii non attendevano ai consigli, onde non volendo perder riputazione, si dimise dal comando. Intanto la plebe cessando dalle grida, cominciava a tener pratiche, e stipulare accordi per provvedere al bene, che vanamente avea domandato alla giustizia dei Senatori. Così nel silenzio, assai più che nel tumulto, si andavan preparando gli animi a rigorosa resistenza. Riescì facile a pochi capi persuadere i cittadini armati a ritirarsi sul Monte Sacro, tre miglia dalla città, manifestando l'animo di abbandonare i patrizii, perchè da sè coltivassero le terre, da sè difendessero la patria se avevan forza bastante.

§. VI. *Patti del Monte Sacro.*

A questo modo la plebe dette a conoscere qual forza avesse nello stato, e fece necessario l'accordo. Fu tra i patti di concordia, che i plebei avessero un Magistrato sacrosanto da non potersi prendere dai patrizii, il quale desse aiuto al bisogno contro i Consoli. Così furon creati due Tribuni del popolo; i quali si aggiunsero tre colleghi, e tra questi il promotore della sedizione. Ciò fu secondo Livio l'anno 261; e però 19 anni dopo l'abolizione del nome regio, la plebe aveva guadagnato guarantigie contro le soverchierie de' potenti, e mezzi al proprio accrescimento (22). La qual cosa dimostra, che se la plebe romana era tenuta in qualche devozione dei patrizii, non però nutriva animo servile. Crederei eziandio, che fossero già molti plebei sciolti dai legami di clientela, e vivessero indipendenti. Difatti abbiamo da Livio, che nell'anno 286, sendo la plebe malcontenta, non intervenne ai Comizii; ed i Consoli furono eletti dai Senatori e dai loro clienti (23). Laonde bisogna guardarsi dalle sentenze di coloro, che vanno esagerando la servitù della plebe.
La quale poichè ebbe magistrati destinati a difenderla, intese ogni giorno a nuovi acquisti per la libertà popolare.

§. VII. *Autorità dei Tribuni.*

Erano i Tribuni in principio in numero chi dice di due, e chi dice di cinque, e furon portati poi al numero di dieci nel corso del terzo secolo (24). Inviolabili nella persona si facevano accusatori al popolo de' suoi nemici (25); interponevano la loro autorità per impedire gli atti ingiusti degli altri magistrati (26); ed aveano dalla legge il diritto di approvare, o di rifiutare i Senatusconsulti (27); era pure in loro potere radunare la plebe, e proporre leggi, che fossero obbligatorie pei plebei (28). Nei primi

(22) Tit. Liv. II. 21-33.
(23) Idem, II. 64. Irata plebs interesse consularibus comitiis noluit; per patres, clientesque patrum consules creati.
(24) Idem, III. 30.
(25) Idem, II. 33.
(26) Dion. Lib. 37. — Tit. Liv. III. 55.
(27) Dion. Lib. VI. — Tit. Liv. III. 55.
(28) Tit. Liv. II. 44. Duas civitates ex una factas, suos cuique parti magistratus suas leges esse.

tempi non era dato ai Tribuni l'ingresso in Senato, ma ne attendevano fuori le deliberazioni; poi acquistaron diritto di sedere tra i Senatori (29). Bastava la opposizione di un solo Tribuno ad impedire i Senatusconsulti; ma d'altra parte era in potere di un solo tribuno impedire, che gli altri potessero andare avanti nel loro proponimento, quando adunavano il popolo sì per accusare, come per far nuove leggi (30). Il perchè trovarono i Senatori l'arte d'impedire le rogazioni tribunizie, traendo alle proprie parti qualche Tribuno (31). Nè, dove fosse bisogno, sdegnavano i nobili di fare uccidere occultamente un Tribuno che si mostrasse troppo animoso (32). Ad ogni modo l'ordinamento de' Tribuni, dando regola di governo, e prudenza di consiglio alla difesa degl'interessi popolari, fu potissima cagione, per cui a grado a grado la parte del popolo prevalse al patriziato.

Il continuo uso di tener pratiche coi potenti, o di aver parte nei movimenti popolari, insegna tolleranza di opinioni, libertà di esame, moderazione nel valersi della vittoria, accorgimento nel proporre riforme. Però l'autorità dei Tribuni anzichè toglier forza alla Repubblica, fu argomento di grandezza. Perocchè dando alla plebe modo legale, onde difendersi dall'oppressione e sostenere i proprii diritti, tolse il pericolo delle guerre civili, e di quelle violente mutazioni di stato, che ogni plebe avvilita suol condurre ferocemente, quando ne ha il modo e l'occasione (33). Nè è da credere, che tenendo molto sommessa la plebe, fosse dato schivare il pericolo delle rivoluzioni popolari. L'arte politica di far sicuri i potenti coll'avvilimento del popolo, praticata con successo in alcune moderne aristocrazie, non si sarebbe potuta mettere in opera in una Repubblica militare, che intendeva al proprio accrescimento. Difatti occorrendo a quest'uopo dei cittadini animosi in guerra, nè potendosi per la piccolezza dello stato e per la continuità delle guerre far privilegio di pochi l'uso delle armi, non era neppure dato di ridurre vile ed impotente la plebe per modo, che con religioso rispetto coltivasse i patrizii e tenesse per empii o fastidiosi i fautori del suo civile avanzamento. Nè sono virtù militari in tutto un popolo, senza che questi senta altamente di sè; nè sentendo i proprii diritti e le proprie forze, può venir fatto di star di buon

(29) Polyb. Hist. VI. 14.
(30) Tit. Liv. III. — Appiano Alessandrino, Guerre Civili. I.
(31) Tit. Liv. IV. 48.
(32) Idem, II. 54. 55.
(33) Cic. De Legibus. III. 10.

animo in servitù. D'altra parte in uno stato che tiene continue guerre e felici, e cresce ogni giorno in popolazione ed in ricchezze, sono più aperte le vie all'accrescimento della plebe, che alla fermezza del potere nei magnati. Perocchè, la probità, il valore, la prudenza, l'ingegno hanno frequenti occasioni di avere il merito di reputazione e di potenza, che suole esser serbato alla sola gentilezza dei natali negli stati che non si curano di avanzare. E siccome sogliono gli uomini esser più operosi, quanto meno favoriti dalla fortuna, deve per necessità accadere, che i popolari sieno più solleciti de' patrizii nel cercare riputazione e civile grandezza. La qual cosa, giunta alla sproporzione del numero, fa sì che a poco a poco la parte del popolo negli stati che avanzano rapidamente, venga più forte, più animosa e più ricca dell'ordine dei patrizii. O bisognava renunziare alla grandezza di Roma (e questo non si poteva nè per la natura degli uomini, onde era composta la popolazione di Roma, nè per le relazioni che la Repubblica aveva coi vicini), oppure era mestieri lasciare, che la plebe avesse un mezzo legale di acquistare nel governo, a seconda dei tempi, quella parte, che era meglio proporzionata alla sua vera potenza. Ordinare un governo, che tenga la forza sociale in mano dei deboli, e riduca i forti alla necessità di servire, sarebbe impresa maggiore della umana prudenza. Tentandola si apre la via al popolo di distruggere le finzioni legali con atroci violenze, per istabilire un ordine di cose, che sia in relazione col vero stato delle forze sociali. Però l'ordinamento del tribunato, che dette il modo di compiere questa opera legalmente, tolse, come dicevamo di sopra, il pericolo delle guerre civili nei tempi floridi della Repubblica. Quando ragioneremo del VI e del VII secolo di Roma, assegneremo alla corruzione della Repubblica romana delle cagioni, che staranno in conferma de' principii sino a qui professati. Ora mi conviene proseguire nella storia legale della plebe, sino al principio del quarto secolo, epoca assegnabile alle prime leggi scritte.

§. VIII. *Storia della Plebe sino alle XII Tavole.*

In questi tempi di mezzo, tra la creazione de' Tribuni e le prime leggi scritte, ebbe varie sorti la parte del popolo. Perocchè la carestia, la peste, le guerre esterne gravissime e pericolose, dando frequenti occasioni ai patrizii o d'avere a patti i plebei, o di mettere in discredito i Tribuni, come promotori di dannose divisioni civili, fecero nascere disegni nei più animosi, di riacquistare la perduta

autorità, e di toglier forza ai nuovi magistrati del popolo. Ma questi dal canto loro non cessavano dalle accuse contro i patrizii; intantochè fu forza ai Senatori permettere l'esilio e la condannazione dei più caldi promotori dell'aristocrazia (34). Frattanto la divisione delle terre conquistate, che di diritto appartenevano alla Repubblica, ma di fatto si possedevano dai patrizii, proposta per la prima volta da uno dei Consoli (anno 270) aprì largo campo alle contese tra i patrizii e la plebe. Pretendevano i plebei di aver parte di questi terreni, come avevano avuto parte nel sostenere le guerre, per le quali si erano acquistati; ma dal canto loro i patrizii, che ne avevan già tolto possesso, non avrebber patito di rimanerne spogliati (35). Però quando la proposizione di assegnare le terre alla plebe, proposizione conosciuta sotto nome di Legge Agraria, fu fatta dal Console, lo misero in mala voce del popolo, come ambizioso di tirannide. La Legge Agraria doveva parer giusta; non meno che utile alla plebe, e fu proposta dai Tribuni nell'anno di poi; e così in seguito ogni volta che si cessava dalle armi contro i nemici di fuori, veniva riproposta. Nella quale domanda non fu mai dato alla plebe di riuscire pienamente, neppure ai tempi della sua maggior dominazione. Tuttavia giovava accennare i principii delle Leggi Agrarie, perocchè furono una delle questioni più frequentemente agitate nella Repubblica. Le cause che abbiamo accennato di sopra, come impedimenti al pieno trionfo dell'autorità de' Tribuni, ridussero in alcun tempo l'autorità tribunizia in gravissimo pericolo. Ma il popolo, che talvolta ne aveva saputo moderare l'ardore, seppe sostenerla, quando pareva dovesse cadere. Sicchè venuta in maggior possanza, ottenne che i Tribuni fosser creati nei comizj adunati per tribù, e non più nei comizj per centurie, nei quali i cittadini grandi aveano massima influenza. A questo modo la potestà tribunizia divenne veramente popolare, ventidue anni dopo che aveva avuto principio (anno 283) (36).

Volsero allora l'animo i Tribuni a domandare, che l'autorità de' Consoli, i quali facevano tutte le parti di giudici, non si esercitasse più arbitrariamente, ma avesse leggi certe, che fosser norma ai giudizj consolari (anno 292). La qual cosa desiderata ardentemente dalla plebe, era odiosissima ai patrizj. Sicchè tra per la distrazione delle guerre, l'opposizione manifesta de' magnati, le vane lusinghe e la superstizione, stette in sospeso per più di otto anni.

(34) Plutarco, Vita di Coriolano.
(35) Tit. Liv. II, 41, 42. 43. 51. 52.
(36) Tit. Liv. II. 56. 57.

Ma la plebe romana, ferma nei suoi proponimenti, ottenne che i Padri venissero in accordo, e promettessero una legislazione certa, serbando peraltro per sè il dritto di proporre all' approvazione del popolo le nuove leggi.

§. IX. *Storia delle XII Tavole*.

Così nell' anno trecento di Roma fu mandata ambasceria in Grecia (ripeto la tradizione comune), onde prender conoscenza delle leggi di quelle celebri Repubbliche. Intanto ebbero i Romani un anno di perfetta concordia civile (37). Tornata l' ambasceria, furono eletti dal popolo dieci patrizj all' opera della legislazione: fu rimessa in loro ogni balia intorno alle cose della Repubblica, cessando perfino i diritti dell' intercessione de' Tribuni, e delle provocazioni al popolo. I Decemviri tenner l' imperio un anno con soddisfacimento universale, e proposero all' approvazione de' comizj centuriati dieci Tavole di Leggi, che furono accettate (38). Pareva che compita quest' opera, dovesse tornare la Repubblica all' antica forma di governo. Ma era tra i Decemviri un patrizio avverso alla plebe; il quale dicendo abbisognare due altre Tavole al compimento della legislazione, persuase al popolo doversi seguitare tuttavia colla stessa forma di governo. Ottenne fossero nuovamente eletti de' Decemviri, e solo tra quelli del primo anno, riescì ad entrare nel numero dei nuovi legislatori. Mutò allora l' indole del governo dei Decemviri (anno 303); perocchè alla moderazione del comando, ed al rispetto per l' autorità suprema del popolo, succedette un' arrogante affettazione di assoluto imperio, ed uno studio costante a contener la plebe col timore, anzichè governarla colla giustizia. Fremevano i popolari, ma aspettavano, che colla pubblicazione delle leggi desiderate, avesse fine la tirannide. Però quando videro passati gli Idi di Marzo, tempo solito all' elezione dei magistrati, senza che escisser fuori le nuove leggi, e tornasse all' antica forma la Repubblica, ebbe accrescimento grandissimo lo sdegno della plebe. Il quale nutrito in silenzio nel corso del terzo anno dalle soverchierie dei Decemviri, sostenute dai giovani patrizj, ebbe occasione di manifestarsi fortemente dal lussurioso fatto di Appio, e dalla magnanimità di Virginio. Dai quali fatti mossa la plebe della città, non meno che quella delle legioni, si ritrasse sul Monte Aventi-

(37) Tit. Liv. III, 31.
(38) Tit. Liv. III, 32-34.

no, e cominciò a trattare col Senato del riordinamento della Repubblica e della punizione degli usurpatori. Frattanto erano state pubblicate le ultime due Tavole delle Leggi, che unite alle dieci del primo anno, composero il corpo delle XII Tavole, primo fondamento scritto di tutto il Diritto Romano.

Tenendomi alla narrazione di Livio, credo sia da osservare, come l'usurpazione dei Decemviri avesse aiuto dai Senatori, e fosse rovesciata per sola opera della plebe. Sicchè, crederei si dovesse riguardare la tirannide dei Decemviri, come un tentativo dell'aristocrazia per ritornare nell'antico potere. Ma l'esito non corrispose al disegno. Perchè pei patti del Monte Aventino fu riordinata la Repubblica, come era per l'avanti; e furono ristabiliti i magistrati popolari con più forti sanzioni. Giovò poi l'esempio alla plebe, perchè ordinasse, doversi tenere nemico della patria chiunque cercasse far rimaner la Repubblica senza Tribuni; e potesse essere impunemente ucciso chi osasse crear magistrati, dai quali non si desse provocazione al popolo. I patrizi vinti dovettero anco concedere, che la volontà del popolo espressa nei comizi adunati per tribù, fosse legge egualmente pei patrizi e per la plebe, cosa fino allora contrastata, e che concessa crebbe di molto l'autorità dei Tribuni (anno 306) (39).

A questò modo ebbe principio la legislazione scritta appo i Romani, che sino allora erano regolati dall'arbitrio de' Consoli, guidato dai Senatori e dall'esempio de'maggiori, temperato dall'intervenzione de'Tribuni e dalle provocazioni al popolo. Le Leggi delle dodici Tavole contengono i primi principii del Diritto quanto alla proprietà, alle tutele, ai testamenti, ai delitti ed allo stato delle persone, non quanto all'ordinamento politico dello stato.

Anzi credo dover notare a questo luogo, che la *Costituzione Romana* non fu mai scritta in un sol codice; ma si compose di leggi particolari, di costumanze e di esempi presso a poco come ai tempi moderni si è andato facendo la Costituzione Inglese.

Noi abbiam perduto il testo originale delle XII Tavole; ma nei Giureconsulti antichi, non meno che nelle opere dei Retori, dei Filosofi e dei Padri della Chiesa, se ne sono potuti rinvenire i frammenti. I quali sono stati messi in ordine dal Revardo, dal Gotofredo e dal Gravina, per tacere di quelli che gli precedettero o gli hanno seguitati di poi, e spiegati con opportuni commentarii. Ma ad onta delle continuate cure degli eruditi, appena siamo giunti a ritro-

(39) Tit. Liv. III, 55.

vare la metà del testo; nè sempre ci è dato distinguere i frammenti genuini dagl' imitati, come alcuna volta se ne trovano nelle opere di Cicerone. Mirabile cosa che le leggi più celebrate di Roma, imparate a memoria dai giovinetti sino ai tempi di Cicerone (40), si sieno perdute così miseramente. Cesserà peraltro la maraviglia, quando avremo detto qual variazione subissero gli studii della giurisprudenza nel settimo e nell' ottavo secolo di Roma.

Era lo stile delle dodici Tavole semplice, conciso ed imperatorio; diverso assai dallo stile usato nei libri del secol d' oro, sì per le parole, come per le terminazioni e per l' ortografia. Parmi cosa degna di osservazione, che dai frammenti di altre leggi, o di editti di magistrati, che ci rimangono dei tempi posteriori, si può raccogliere, essersi sempre mantenuta in Roma la differenza fra lo stile e la lingua delle leggi, e lo stile e la lingua delle opere di letteratura. Cosicchè per dare idea della cosa, dirò essere stato lo stile delle leggi diverso dal comune, nella forma che suole lo stile epigrafico.

Hanno disputato gli eruditi, nè può dirsi ancora sopita la questione, se meritino fede Livio e Dionisio, quando narrano dell' ambasceria mandata in Grecia, per conoscere le leggi di quel paese; mentre gli scrittori greci e Cicerone, che molte volte ragiona delle dodici Tavole, non fan parole dell' ambasceria. Quanto a me non credo che abbiamo validi argomenti per rifiutare assolutamente la tradizione degli storici. Tuttavia le ragioni di analogia farebbero credere che le dodici Tavole, lungi dall' essere una legislazione trapiantata dall' estero, fossero piuttosto le consuetudini degli antichi di Roma, ridotte in forma scritta. Perocchè non è agevole trasportare da un paese in un altro le leggi, nè possono riescir buoni e lodevoli i codici fatti per imitazione. Ad ogni modo peraltro, tenendo sempre per fondamento le consuetudini della patria, che sono venute dallo sviluppo della propria civiltà, è dato talvolta valersi dell' esempio di altre nazioni, per ridurle a maggior certezza, o in certi casi procurarne il miglioramento. D' altra parte quando pure fosse stato creduto inutile il consultare gli esempii delle altre nazioni, era tanta già la fama della civiltà greca anche in Roma dopo i tempi di Anco Marzio (41), che i patrizi potevano stimare gradito al popolo lo studio delle leggi greche, come dimostrazione di maggior premura nell' ordinare le leggi romane. In tanta oscurità di tempi non è dato fermarsi con sicurezza in alcuna sentenza;

(40) Cic. De Legibus, in princip.
(41) Cic. De Repub. II, 19. 20.

però dopo aver notato quali questioni si agitino tra i dotti, vengo a dire dello spirito delle XII Tavole, e della Giurisprudenza che le seguitò (42).

Le leggi delle XII Tavole, volute dalla plebe per avere eguali i beni della libertà coi patrizi, riescirono anzi in conferma del patriziato. Perocchè e nell'ordine delle successioni, e nei regolamenti sui matrimonii, e nei provvedimenti sulle tutele e curatele, si pose ogni studio a mantenere in istato le famiglie già potenti, e ad impedire i congiungimenti della plebe con i patrizi. Siffatta separazione legale delle due parti del popolo era rafforzata anche dalla diversità nel modo di vestire, e dalle private religioni, che eran diverse pei patrizi e per i plebei. Con tutto ciò ebbero i plebei dalle dodici Tavole il benefizio di conoscere le leggi, colle quali eran regolati. La qual cosa, oltre al toglier molto all'arbitrio nei giudizii, e crescere la moralità delle azioni nei cittadini, in istato repubblicano ha il vantaggio di ridurre più facili al popolo le riflessioni intorno al cattivo stato delle leggi, ed ai miglioramenti che si possono dimandare. Recherò un solo esempio. Pochi anni dopo la pubblicazione delle dodici Tavole, proposero i Tribuni, che fossero permessi i connubii tra i patrizi e la plebe; nè molto tardò che riescirono nel loro proponimento (43). Così la legge che vietava apertamente, spianò la via alla conquista di una piena libertà.

§. X. *Giurisprudenza che seguitò le dodici Tavole*.

I vantaggi della legislazione scritta furono assai menomati dall' astuzia de' patrizi, che seppero ridurre arte da pochi l'applicare le leggi ai casi particolari, ed il sostenere appo i giudici le ragioni de' cittadini. Perocchè le leggi delle dodici Tavole definendo semplicemente i diritti, non aveano poi dichiarato al popolo la maniera di esercitarli. Faceva mestieri ricorrere ai patrizi per conoscere il modo di agire davanti ai magistrati, ed i riti da compirsi per dare efficacia civile alle private transazioni. Conveniva pure sapere dai patrizi in quali giorni si potesse agire appresso i giudici, ed in quali altri non fosse permesso. Perchè il calendario composto da loro, si teneva gelosamente nascosto alla cognizione del popolo. Così e per le solennità degli atti, e per la determinazione dei giorni

(42) Ev. Otto, Thes. juris, præfat. Tom. I; e le egregie note di monsignor Mai alla Repubb. di Cic. II, 35. 36. 37.
(43) Tit. Liv. IV, 1-6.

utili e dei feriati, era mestieri ai plebei ricorrere al consiglio dei senatori. I quali in siffatta guisa ridussero la Giurisprudenza del Foro un potente mezzo di dominazione. Durò questo stato di cose sino alla metà del quinto secolo, epoca nella quale la parte rituale e simbolica della giurisprudenza romana fu resa di pubblica ragione da un notaio de' Pontefici. Frattanto vediamo quali fossero in questi secoli le fonti del Diritto Romano. Abbiamo già detto della consuetudine e delle XII Tavole: ci rimane a dire delle Leggi e dei Plebisciti.

Avea nome di *Legge* la volontà espressa dal popolo ne' comizii centuriati, dietro la proposizione de' Consoli, o di altro magistrato dell'ordine de' Senatori (44).

Dicevasi al contrario *Plebiscito* la volontà espressa dal popolo nei comizii adunati per tribù, secondo la proposizione de' Tribuni, o di altro magistrato plebeo (45).

Come abbiamo notato di sopra, dopo la ritirata sul Monte Aventino, i plebisciti divennero obbligatorii tanto per i patrizi che pei plebei.

Però nella Storia del Diritto si trovano spesso ricordate le leggi consolari, non meno che le tribunizie; e si sogliono distinguere, osservando se nella intitolazione esprimono due nomi, o un nome soltanto, dicendosi le prime consolari, le seconde tribunizie o plebisciti. Tuttavia hanno saviamente avvertito i filologi non esser costantemente sicura questa osservazione (46).

In questo tempo i Senatusconsulti, o i decreti del Senato non avevano forza di leggi. Perocchè erano parti del Senato il consultare delle cose pubbliche, istruire, o sostenere i Consoli, provvedere ai bisogni della pubblica amministrazione, dirigere la politica esterna, e preparare la materia alle adunanze popolari, ma non disporre della forza sociale per dare efficacia di esterna obbligazione alle leggi (47). Così troviamo spesso negli storici, distinti gli uffizii del Senato e del popolo colle parole *Senatus censuit* — *Populus jussit* (48). Le quali danno a conoscere, che al Senato eran serbate

(44) L. 2. §. 2. *ff.* de Orig. Juris. — Merula, de Comitiis Romanor. Cap. II, §. 20.
(45) L. 2. §. 8. *ff.* de Orig. Jur. — Instit., §. 4. Tit. de Justitia et Jure. — Hotom. Antiquit., Lib. II, Cap. 12.
(46)
(47) Polyb. Hist. VI, 22.
(48) Tit. Liv. Passim.

le parti della deliberazione e del cònsiglio, al popolo quelle del comando. Difatti sia che si trattasse di elegger magistrati, di giudicare cause capitali, di far leggi generali o di stipular trattati, sempre ricorrevasi all'autorità del popolo. Il quale non consultava de'modi, ma o approvava, o rifiutava le cose già deliberate in Senato. Intanto che nei bei tempi della Repubblica fu reputato cosa di cattivo esempio, quasi ambiziosa di tirannide pei magistrati senatorii, proporre al popolo leggi, delle quali non si fosse già trattato in Senato (49).

Adunque le leggi delle dodici Tavole, le leggi consolari, ed i plebisciti erano le fonti della legislazione romana. Rimaneva nella consuetudine il diritto pubblico intorno all'ordinamento dello stato ed alle religioni, siccome tutta la giurisprudenza simbolica dei patrizi. I diritti de' forestieri avean regola dai trattati, e dalla parte di gius delle genti contenuta nelle religioni prese dall'Etruria. Vegliavano all'osservanza dei diritti i Consoli ed i Tribuni. Sennonchè per la pulitezza della città, pei giochi pubblici, e per le occorrenze dei mercati erano due Edili plebei, instituiti per servire di aiuto ai Tribuni della plebe. Tutto questo sistema di diritto stava sotto la salvaguardia dell'*Intercessione* de' Tribuni e delle *Provocazioni* al giudizio del popolo, sole guarantigie trovate dalla plebe contro le sfrenatezze dell'arbitrio dei magistrati. Il quale in ogni età della Repubblica fu grandissimo. E noi soliti a considerare come ottimo stato di Repubblica quello, in cui le leggi definiscono con precisione i diritti, e segnano i confini precisi al potere de' magistrati, ci sentiamo presi di orrore, considerando quanto fosse presso i Romani permesso all'arbitrio, e come non fosse mai ordinata scientificamente la distribuzione dei poteri sociali: ma dovremmo considerare, che la censura della pubblica opinione poteva nell'antichità, assai più che al presente non possano le leggi; perocchè allora il popolo e conosceva le cose pubbliche, perchè trattavansi pubblicamente, ed aveva modo di rimeritare i virtuosi colle lodi e cogli onori civili, siccome di punire i tristi col vituperio e colle pene. Talchè la coscienza popolare riusciva freno più potente delle sottili definizioni de' legislatori.

Farò pertanto un' osservazione generale, che tra le diverse specie di magistrati che ebbe in seguito la repubblica, raramente accade di vederne alcuna, che abbia poteri determinati rigorosamente dalla legge; più spesso si vedono attribuzioni comuni a magistrati diversi;

(49) Appia. Alessand. Guerre Civili, II.

sempre molta ampiezza di arbitrio, e molto largo campo concesso alla prudenza di ciascuno. Per le quali cose, mi parrebbe vana impresa il voler ridurre alle moderne distinzioni de' poteri l'esposizione de' diversi uffizii pubblici di Roma. Reputo più utile considerarne la storia, come segno dei progressi della parte popolana, e documento delle arti de' patrizii per mantenersi in autorità; indicando eziandio quali effetti ne seguitassero per la legislazione e per l'uso del Foro.

§. XI. *Storia della plebe nel IV. secolo.*

Adunque 40 anni dopo il ritorno dal Monte Aventino, domandarono i Tribuni, che fosser comuni i connubii fra la plebe ed i patrizii, e fosse permesso scegliere un Console plebeo. Opposero alla domanda i Senatori le superstizioni, dicendo in tal modo venirsi ad offendere gli Iddii, dando gli auspizii alla plebe. Ma convenne cercare un temperamento medio, onde quietare i fautori della plebe, senza far comune il consolato. Il perchè in luogo dei Consoli furon creati dei Tribuni militari con potestà consolare, da eleggersi tanto fra i patrizii, che tra i plebei. Con questo provvedimento fu ritardato per 79 anni la comunicazione del consolato alla plebe. Frattanto secondo che era più o meno potente la parte del popolo, o si eleggevano Tribuni militari, o si ricorreva alla dittatura, o si amministrava la Repubblica dai Consoli. Protesse lungamente i patrizii nelle elezioni popolari la venerazione che il popolo conserva sempre pei discendenti da avi illustri, e la natural diffidenza che conserva sempre per le persone nuove. Cotalchè prima dell'anno 355, ossia 45 anni dopo la prima elezione dei Tribuni militari, niun plebeo riuscì ad essere eletto. Ma poichè sortì buon effetto questo primo sperimento, per quindici anni continui la Repubblica fu governata dai Tribuni militari, tra i quali erano spesso de' plebei, e talvolta avanzavano anche il numero de' patrizii. Intorno agli stessi tempi si videro eletti dei Questori plebei per presiedere coi patrizii all'amministrazione delle pubbliche entrate; cosa, che si era ottenuta in jure molti anni prima che si mandasse ad effetto. Però intorno alla metà del IV secolo, aveva già ottenuto la plebe di avere uomini suoi nei consigli della Repubblica (entrando in Senato i Tribuni del popolo, i Tribuni militari ed i Questori), al comando degli eserciti ed all'amministrazione dell'erario: ma gli onori del consolato, i sacerdozii, le leggi agrarie, le leggi contro i feneratori, le erano costantemente negate dai patrizii. Si usavano in vero le colonie, si facevano

vece delle distribuzioni di terre alla plebe, si dava stipendio ai soldati, e si concedeva loro parte delle prede (50): ma questi rimedii popolari non bastavano a far contenti i cittadini grandi di origine plebea, che volevano aperta ogni via di avanzamento. Nè erano da condannarsi in queste loro domande. Crescendo ogni giorno e per forze e per estensione la Repubblica, veniva eziandio più potente il governo; e la plebe sarebbe rimasta vittima de'patrizii, dove non fosse giunta ad ottenere, che i popolani avesser parte nella direzione delle cose pubbliche. Perocchè il consentimento popolare, che può procedere con giudizio nella prima semplicità delle cose civili, cessa d'aver prudenza e libertà, quando col crescer dello stato il governo delle cose pubbliche richiede molta sapienza. Allora l'assenso della plebe dipende al tutto dal modo con che le rappresentano le cose i potenti, ed è forzato dalla posizione degli affari al tempo in cui sono richiesti i comizii. Però se la plebe non introduce i suoi ne'consigli, deve reputar vane le popolari adunanze. Un'altra mutazione di cose avea posto in maggior pericolo la condizione civile della plebe romana. Poichè la guerra co'Veienti avea obbligata la Repubblica a pagare i soldati ed a tenerli sull'armi anco nell'inverno, l'esercito veniva a poco a poco a formarsi di militari, divisi dal rimanente de'cittadini nell'uso e nelle relazioni della vita, e così più affezionati agli uffiziali del governo che al popolo. E se i plebei non fosser riesciti col procedere degli anni ad entrare nel governo, sarebbe rimasta illusoria la suprema autorità del popolo.

La guerra coi Galli trattenne l'avanzamento della plebe, e dette speranza ai patrizii di tornare nell'antica autorità. Difatti ripresero allora ad amministrare la Repubblica per mezzo di Consoli, ed esercitarono acerbamente i diritti di creditori contro la plebe, che erasi indebitata per ricostruire la città. Intantochè non solo non era chi cercasse i primi magistrati senatorii, ma neppure per i popolari era gran concorso di candidati (51). Ma d'altra parte era ormai tanta la potenza della plebe, che tra i patrizii sorgevano quelli che ne ambivano il favore. Sono note le arti di un Manlio per guadagnare la plebe, comunicando ai plebei i consigli de'patrizii, e facendosi liberale delle proprie sostanze, e sciogliendo i debitori. I Senatori non osavano condannarlo, ma il fecero chiamare in giudizio dai Tribuni come ambizioso di tirannide. La quale accusa mossa dai magistrati popolari, sostenuta da tutto l'ordine de'patrizii, rincalzata dalla famiglia

(50) Tit. Liv. V. 30. X. 6.
(51) Idem, VI. 34.

dell'accusato, che contro il costume sdegnava mostrarsi al popolo in abito di supplichevole, riescì a far condannare Manlio ad esser gettato dalla Rupe Tarpeja. Primo esempio di un patrizio condannato a morte dal popolo. Sino allora erano soliti i Senatori accusati andar volontariamente in esilio, e quasi per transazione sfuggire la pena capitale. L'esempio di Manlio non bastò ad impedire, che alcuni patrizii cominciassero a tenere le parti del popolo. Le parentele, che ormai erano cominciate tra alcuni cittadini grandi ed i Senatori, procacciarono anche nell'ordine de' patrizii qualche favore alle sentenze favorevoli alla plebe (52). Così si rianimarono gli sforzi de' Tribuni per le leggi agrarie, per le leggi contro i feneratori, e pel consolato. Durò la lotta vigorosa per nove anni, perchè i Tribuni non eran d'accordo tra loro, talchè alcuni aderenti al Senato si opponevano alla proposizione delle leggi popolari, mentre i Tribuni, che ambivano il consolato, si facevano oppositori ai Senatusconsulti. Per questa lotta la Repubblica fu alcuni anni senza Consoli e senza Tribuni militari, non potendosi tenere i comizii dell'elezioni a cagione dell'opposizione dei Tribuni. Ma poichè ogni anno il popolo si eleggeva i Tribuni che si eran mostrati più caldi nel sostenere i suoi diritti, fu forza ai Padri il cedere; e nell'anno 389 la plebe ebbe per primo Consolo plebeo il Tribuno che più si era adoperato a conseguire tanta autorità (53). Nell'anno precedente (388) aveva ottenuto certi minori sacerdozii, e nell'altro anno aveva veduto un Dittatore patrizio nominare comandante della cavalleria un plebeo (54). I Padri dal canto loro ottennero due nuovi magistrati patrizii, quasi in compensazione di ciò che cedevano. Sono questi il Pretore, e gli Edili curuli. Il primo teneva l'amministrazione della giustizia tolta allora ai Consoli, e suppliva all'uffizio dei Consoli in senato e presso il popolo, quando erano assenti: poi ebbe, al bisogno, anco il comando dell'esercito. Gli Edili curuli, come gli Edili plebei, dei quali si è ragionato di sopra, provvedevano alle strade, alle feste ed ai mercati. Al principio del secolo era stato tolto ai Consoli un altro uffizio, per creare un nuovo magistrato senatorio (anno 312). Ciò fu collo stabilimento dei Censori, ai quali incombeva fare il censimento delle facoltà de' cittadini, ogni cinque anni, distribuire ciascuno nella classe o nella tribù che meritava, correggere i costumi, e notare di disapprovazione, o promuovere

(52) Tit. Liv. VI. 34.
(53) Idem, VI. 42. VII. 1.
(54) Idem, VI. 39.

in grado le persone che ne fossero meritevoli. L'uffizio de' Censori, che durava in principio tutto il quinquennio, fu sollecitamente ridotto a diciotto mesi. A nessun magistrato, eccetto il Dittatore, fu mai concessa tanta latitudine di arbitrio, quanta ai Censori: però non è maraviglia se la censura fosse talvolta esercitata, direi quasi capricciosamente (55). Ma l'opinione pubblica ed il timore dei giudizii severi del popolo spesso impedì i tristi effetti dell'arbitrio, e talvolta vi pose riparo.

Pertanto al finire del IV secolo rimanevano uffizii esclusivamente proprii dei Senatori; i sommi Sacerdozii, la Pretura, la Censura e l'Edilità curule. Non rammento la Dittatura, perchè nell'anno 400 Roma ebbe Dittatore plebeo (56). Ma alla metà del V secolo tutti i sommi onori della Repubblica eran fatti comuni alla plebe (57). Rimanevano ad acquistarsi il sommo Pontificato, e la dignità di Auguri. La qual cosa si ottenne facilmente l'anno 452. Nel quale anno furon ripubblicate le leggi intorno alle provocazioni al popolo ed alla sicurezza personale del cittadino romano, che già altre due volte erano state pubblicate nella libera Repubblica (58).

§. XII. *Storia legale del V secolo.*

In questi anni del quinto secolo furon presi de' provvedimenti per l'estinzione dei debiti della plebe, e furon fatte leggi contro gli usurai (59). Siccome ebbero qualche forza le leggi agrarie, che limitavano a certa misura ciò che poteva possedersi delle terre conquistate (60). Ma tanto le leggi agrarie, che le leggi sugli usurai, non furono quasi mai applicate vigorosamente; valendo più la frode o la soverchieria de' privati, che la diligenza de' magistrati della plebe (61). Miglior sorte ebbe la legge del 429, colla quale si ordinò, che in avvenire i creditori non avessero più potere di condurre in servitù i debitori; ma dovessero contentarsi di far valere

(55) Plutarco, In vita Caton. Major. Tit. Liv. XXVII. 11. — Gravina, De Orig. Jur. Lib. I. Cap. 8.

(56) Tit. Liv. VII. 17.

(57) Idem, X. 6. 7.

(58) Idem, X. 9.

(59) Idem, VII. 21. X. 23.

(60) Idem, X. 13. — Hugo, Histoire du Droit romain, Chap. III. §. 160. nota 1.

(61) Appiano Alessand. Guerre civili, I. — Sigonius, De antiq. jure Civ. Rom. II. 11. — Rosini, Antiquitat.

i loro diritti sui beni, lasciando libere le persone. Alla qual legge dette occasione la libidine, non meno che la crudeltà di un creditore, di cui la storia serba registrato il nome a perpetua infamia (62). Nè l'anno 449 fu meno importante nella storia del Diritto Romano. Perocchè in quell'anno Gn. Flavio, notaio di un Pontefice, uomo di bassa nazione, fece pubblico il calendario, insieme colla giurisprudenza formularia e simbolica, che gelosamente si custodiva dai patrizii nei penetrali dei Pontefici (63). Il perchè fu portato all'edilità dall'infima plebe. Pare pertanto, che dopo tutte queste conquiste fatte dalla parte del popolo, dovesse dirsi finita la lotta dell'aristocrazia e della plebe. Tuttavolta non venne meno nei nobili l'arroganza così sollecitamente; nè cessarono al tutto i lamenti dei plebei contro le usure. Per modo che al finire quasi del quinto secolo il popolo oppresso si ritirò sul Monte Gianicolo, e venne nuovamente ai patti coi creditori. Ma questa terza secessione del popolo non mi pare tanto notevole per la storia del Diritto, quanto son quelle due, che a suo luogo ho esposte. Però verrò piuttosto a dire qual nuovo aspetto prendesse a Roma l'aristocrazia nei secoli IV e V.

§. XIII. *Condizione della nobiltà e della plebe dopo il quinto secolo.*

Ricorderanno i lettori, essere stato a principio il popolo romano diviso in due soli ordini, de'patrizii e dei plebei. I patrizii avere avute le terre e tutti gli onori, i plebei essere stati in clientela. Tuttavia molti plebei essere esciti di clientela nei primi tempi della Repubblica. Quando le cose di Roma andarono avanzando, si cominciò ad introdurre tra la plebe una specie di distinzione di gradi; talchè fossero e cittadini grandi e popolo minuto: i primi ambiziosi del potere, i secondi curanti sopra tutto de' materiali godimenti della vita. Così furono molte gradazioni tra il patrizio e l'infimo cittadino romano; gradazioni, che si riscontrano sempre in una nazione che va avanzando. Questa distinzione di diversa specie di plebe, è sensibilissima nel IV secolo in tutta la storia delle elezioni dei Tribuni militari e de'Consoli. Noi vediamo già delle famiglie popolari, illustri per la parte presa nel difendere il po-

(62) Tit. Liv. VIII. 28.
(63) Idem, X. in fine.

polo, potenti per ricchezza, cercare gli onori della Repubblica facendosi forti della protezione del popolo minuto. Però s'intende come si adoperassero più ad ottenere i sommi onori, che a procurare l'osservanza delle leggi agrarie e delle leggi contro le usure. Nè d'altra parte fa maraviglia se il popolo, pronto a sostenerli quando si trattava della legge agraria e delle usure, non si mostrava poi premuroso di eleggerli alle dignità dello stato. Chiunque si faccia a leggere gli ultimi tre libri della prima deca di Livio vedrà chiaro, come nel IV secolo di Roma fosse già sorta una nobiltà popolana potentissima, diversa assai dalla plebe. Il qual frutto di politica libertà, merita di esser notato contro l'opinione di quelli, che vanno esagerando la primitiva servitù della plebe romana ai patrizii.

L'ordine equestre, di cui s'ignorano i certi principii, ma che certamente era già notevole nella Repubblica al quarto secolo (64), in sostanza era un ordine di plebei reputati maggiori degli altri per censo, e che teneva uno stato di mezzo tra i patrizii e la plebe. I Censori eleggevano i cavalieri, come i Senatori, e li rimovevano dal grado loro, dove ne fossero indegni, o avessero diminuito il patrimonio, che gli dava diritto alla civile onoranza. Aveano i cavalieri romani l'uso dell'anello, ed un abito distinto dai Senatori e dal popolo comune; tenevano posto distinto nei pubblici spettacoli, ed erano eletti Senatori quando era bisogno di completare il Senato (65).

Un'altra specie di nobiltà diversa dal patriziato sorse in Roma, dopochè furon fatti comuni alla plebe i sommi onori della Repubblica. Perocchè tutti quelli, che avevano avute le magistrature curuli (cioè il Consolato, l'Edilità curule, la Pretura), avevano diritto di lasciare in famiglia il proprio ritratto; ed i loro discendenti, comecchè di origine plebea, dicevansi nobili, e chiamavano *Uomini Nuovi* coloro, i quali comunque cavalieri romani, non avessero siffatta nobiltà (66).

A questo modo il trionfo della plebe non mise il governo in mano di uomini nuovi; ma fece sì, che la parte popolana, che veniva in grandezza, non fosse nemica dello stato, perchè respinta

(64) Tit. Liv. IV. 13. 52. V. 4. 7.
(65) Aul. Gell. Noct. atticæ. X. 20. — Tit. Liv. V. 4. XXI. 39. — Leg. 238. ff. de verbor. significat. — Thes. Antiquit. R. Grevii cum Poleni. Tom. I. pag. 1101. 1112-1120. — Sigonius, De antiq. jure Civ. Rom. II. 2. — Rosini, Antiquit. Roman.
(66) Sigonius, De antiq. jur. Civ. Rom. II. 20.

arrogantemente dai patrizii. D'altra parte, e la gloria degli avi, ed il grado sociale, e la ricchezza furono in ogni età potentissimi mezzi ad ottenere l'elezione popolare, perchè sono considerati come guarantigia di buona amministrazione (67); sendo gli uomini più lontani dal male, e più solleciti al bene, quanto più hanno da perdere meritando l'infamia, e da guadagnare procacciandosi lode. Mostrò l'esperienza, che questi giusti rispetti alla dignità ereditata dai maggiori, non toglievano agli uomini nuovi il poter giungere ai sommi onori. Perocchè la Repubblica in tutti i tempi ebbe degli uomini nuovi chiarissimi, tra'quali basterà ricordare Catone, Mario e Cicerone (68). Adunque raccogliendo in breve dirò, che il vero trionfo della plebe consistè nel togliere ogni privilegio alla gentilezza de' natali, nell'obbligare i patrizii a meritarsi l'estimazione del popolo, nell'aprire ai popolari la via per giungere al dovuto merito della virtù. Ma sarebbe stato sopra le forze della natura dell'uomo il togliere, che ai già ricchi e potenti non fossero più facili le vie, che ai poveri e sconosciuti. Questo ultimo stato di politica eguaglianza è impossibile, e quando pure si potesse miracolosamente ottenere, sarebbe calamitoso.

L'ordinamento politico di Roma alla metà del V secolo era quello che poteva trovarsi di meglio allora dalla ragione umana. Tuttavia, come si è osservato, non risultava da alcun ragionamento *a priori*, ma era venuto dalle lezioni dell'esperienza (69). L'esperienza poi era stata profittevole, perchè i cittadini aveano l'uso delle proprie forze, e non erano oppressi dalla servitù. La qual cosa era effetto della vita militare dei Romani, necessaria in loro, perchè mancanti quasi di territorio (70). Mirabile concatenazione di necessità, che condusse i Romani a tanta grandezza.

§. XIV. *Virtù dei Romani nei primi cinque secoli.*

Saremmo per altro ingiusti, se volessimo negare le dovute lodi alla virtù de' Romani. La vita militare che li faceva estimatori della forza, più che della cultura dell'animo, gli aveva peraltro avvezzati all'ordine, all'economia, alla devozione eroica per la salvezza della patria, ed all'ammirazione sincera per ogni magnanimità, o nel far cose grandi, o nel soffrire da forti.

(67) Cic. Pro Plancio 20. — Idem, De Lege agraria contra Rullum.
(68) Idem, Pro Plancio 8. — Tit. Liv. XX. 18. 40.
(69) Polyb. Hist. VI. 9. — Cic. De Repub. I. 45. 46. II. 21.
(70) Strabo, Geogr. V. p. 230. Ed. di Parigi 1620. — Tit. Liv. IV. 48.

Erano poi virtù della plebe romana l'ubbidienza alle leggi ed ai legittimi magistrati, la somma religione del giuramento, la costanza nel sostenere i proprii diritti, e l'odio della tirannide, vale a dire dell'usurpazione del pubblico potere. Pei patrizii al contrario le leggi erao mezzo di frode, volendo così la natura, che i pochi non posson tener soggetti i più, senza supplire coll'inganno alla sproporzione fisica delle forze. Onde è, che non appo i soli Romani, ma presso tutti i popoli, il nome di legge e di giustizia suole esser di maggior forza nell'animo de' plebei che dei potenti.

Tuttavia i patrizii romani furon lodevoli per la prudenza civile, per le virtù militari e per le domestiche virtù. Concioessiachè attendevano alla cura delle proprie cose, aveano in pregio l'economia, e mantenevano grandissima severità di costumi nelle famiglie. Ai tempi nostri sembrano crudeli le leggi che armavano la destra del padre, o quella del marito; mà possiamo credere con somma probabilità, che se ne usasse allora in modo conveniente al pubblico bene. Dacchè sappiamo, che la censura dell'opinione esercitavasi severamente, e niuno poteva spregiarla, se voleva godere gli onori della Repubblica.

Erano poi virtù repubblicane il tenersi con moderazione nel comando, il consultare il Senato nell'esercizio della potestà consolare o della dittatura, il dimettersi volontariamente dalle dittature avanti che spirasse il tempo legale, quando era compito l'uffizio pel quale il Dittatore era stato eletto, il sopportare l'esilio senza macchinare contro la patria ancorchè ingiusta, pronti a servirla al bisogno senza cercare vendetta. Peraltro il popolo, sempre facile a sospettare, mise alla prova frequentemente le virtù de' cittadini; talchè si potrebbe dire, che non sia grande uomo nella Storia Romana, il quale non abbia dovuto sopportare l'esilio.

A tante virtù non si univa alcuna gentilezza di modi o di gusto, nè alcuna cultura d'ingegno. Onde è che i costumi di Roma si guastarono facilmente, quando i Romani divenuti signori del mondo incivilito, poterono darsi in preda ai piaceri. Ma nei tempi in cui dovettero tener guerre con tutti i popoli d'Italia, furon virtuosi. Disgraziatamente erano in tal posizione, da non potere esser giusti coi vicini, perchè bisognosi di alimentarsi e di acquistar territorio colla guerra. Ma questa macchia alla giustizia de' Romani, resa alle volte più turpe dall'ipocrisia con che sotto colore di giustizia esercitavano violenze, è comune a tutti i conquistatori. Laddove le virtù che abbiamo ricordate erau proprie del popolo romano. Il quale poi possedeva sopra ogni altro popolo antico o moderno la

virtù dell'ardimento e della costanza. Il perchè nelle guerre fu tanto fortunato, e non perdette d'animo mai (71).

Mi son fermato volentieri ad encomiare le antiche virtù de' Romani, perchè da qualche tempo sembra che i filosofi si adoprino a mettere in discredito ogni cosa che prima lodavasi degli antichi. Cosicchè dall'eccessiva ammirazione, siamo venuti al troppo facile disprezzo. Ma gli uomini studiosi del vero converranno di leggieri, che mal si giudica de' popoli, raffrontandone le azioni ad un tipo ideale di assoluta giustizia; ma fa mestieri considerarne i fatti in relazione alle circostanze in che si sono trovati. Con queste regole si troverà che i Romani, spesso ingiusti rispetto agli altri popoli, nell'interno della Repubblica avevano molte virtù. Le quali servirono alla grandezza di Roma, ed a nobilitare l'animo de' cittadini.

Secondo periodo. — Della storia del diritto romano.

§. XV. *Nuova condizione delle guerre romane nel sesto e settimo secolo.*

Vinti i Sanniti, fu agevole ai Romani l'acquisto di tutta l'Italia, per modo che pareva piuttosto andassero in trionfo a riprendersi i loro antichi possedimenti, anzichè conquistare terre altrui (72). Vero è che non tutti i popoli si piegarono agevolmente al giogo romano. Alcuni si mostrarono pronti alla ribellione ogni qualvolta o i soccorsi di fuori, o le strettezze della Repubblica prestavano eccitamento. Quando Annibale portò la guerra in Italia, mise in grandissimo pericolo la Repubblica, perchè tanto l'Italia superiore, che i popoli che oggi tengono il regno di Napoli, sempre impazienti della dominazione romana, gli furono favorevoli quasi come a liberatore. La facilità con che i Romani ridussero i popoli all'ubbidienza e ne punirono alcuni severamente, poichè Annibale fu costretto a tornare in Affrica, dà chiaramente a conoscere, che i mezzi non rispondevano più ai desiderii di resistere, ed era omai stabile la Signoria della Repubblica. La quale dacchè potè far ragione delle forze di tutta l'Italia, con maravigliosa prudenza associate alle legioni de' cittadini romani (73), ebbe eziandio il modo di acquistar facilmente tutto il mondo incivilito. Soli i Cartaginesi

(71) Polyb. Hist. I. 27.
(72) Idem, I. 6.
(73) Idem, VI.

furono nemici formidabili nella seconda guerra punica; ma rimasti vinti in quella, detter luogo all'ambizione romana di estendersi quanto poteva mai desiderare. Pertanto i tempi che corrono dal 490, epoca della prima guerra punica, al 628, anno della distruzione di Numanzia, furono ad un tempo ed i più gloriosi, ed i più pericolosi per la grandezza di Roma. In questi tempi la Sicilia, la Sardegna, la Spagna, l'Affrica, la Grecia, la Macedonia, l'Illirio, l'Epiro vennero in potere della Repubblica; e nell'Egitto e nell'estreme parti dell'Asia era cercata o temuta l'amicizia dei Romani. Il secolo che seguitò, arricchì la Repubblica di nuove conquiste in oriente, ma agevoli, o almeno senza pericolo. I soli fatti contro i popoli d'origine celtica, e la conquista delle Gallie furono, nella storia militare del settimo secolo, di vero incremento alla Repubblica. Che se la condizione de'tempi avesse consentito di estendere la conquista nella Germania, e di ridurre quei popoli al viver civile, avrebbe la Repubblica acquistato assai più che per tutte le guerre che condusse in oriente, con molta gloria, poco profitto e minore giustizia. Non si sarebbe veduto allora un impero, potentissimo per estensione di territorio, per numero di sudditi e per ricchezze, aver la sua più nobile parte malissimo difesa, perchè esposta alla invasione dei barbari. Ma i Romani non pensaron mai ad estendere la civiltà nelle loro conquiste; mantennero sempre il carattere di predatori, e però si volsero piuttosto ai paesi più ricchi e già civili per ispogliarli ed impoverirli, anzichè ai luoghi de'barbari, per dar loro delle sedi fisse, e farli socii nella difesa.

§. XVI. *Epoca della mutazione dei costumi romani.*

Nel tempo che si andavano operando queste grandi cose, che furon di gloria al nome romano appo ogni gente, una gran mutazione avea luogo nei costumi e nelle opinioni de'Romani; per cui poi nel settimo secolo venne la rovina della Repubblica. Prima di ragionare particolarmente della giurisprudenza del sesto e del settimo secolo, conviene tener dietro a questo gran mutamento di cose, onde la nostra narrazione non apparisca una sposizione di effetti senza cagioni. Forse a taluno parrà che a questo modo si esca alquanto dal proponimento dell'opera; ma chi avrà animo di seguitarne la lettura, vi troverà più unità che a prima giunta non paia a coloro che argomentando dal titolo, credano essersi tenuto per regola invariabile l'esempio dei molti che ci precedettero.

L'assegnare con precisione il principio alla decadenza dei costumi romani sarebbe impresa malagevole per molti, dacchè quando è penuria di scrittori contemporanei agli avvenimenti, manca eziandio il solo soccorso che si possa mai avere per ridurre alle regole della cronologia la storia morale d'un popolo. Laonde fa mestieri starsene contenti ai calcoli approssimativi, ed alle probabili congetture. Ora apparisce anche da Polibio che viveva in somma famigliarità cogli Scipioni, che tra la seconda guerra punica ed i principii del settimo secolo si guastassero in molte parti i buoni costumi romani. Questa sentenza si accorda colle osservazioni di Sallustio, di Cicerone, di Livio e di Velleio Patercolo, non meno che colle cose notate nella storia naturale da Plinio (74). D'altra parte vediamo, che in questi tempi si esercitò con molta severità la censura (75), e Catone, quanto seppe, si oppose alle cose nuove, per serbare in tutto l'antico (76). Onde possiamo dire, che il sesto secolo, epoca assegnabile al primo corrompimento de'costumi romani, fu tempo di lotta tra l'antica virtù e la moderna corruttela; la quale perocchè andò sempre crescendo, era già al colmo nel settimo secolo, come la storia di quel tempo il fa manifesto.

Nel sesto secolo abbiamo trascelti i tempi che seguitano la seconda guerra punica, perchè Polibio nota, che quando ebbe principio la lotta coi Cartaginesi, la Repubblica serbava in tutto i suoi costumi (77). Ora poichè le mutazioni sono lente massime in stato repubblicano, dove è censura d'opinione, e d'altra parte sembra che una guerra pericolosa, qual fu quella di Annibale, dovesse trattenere il corso alla scostumatezza; è da tener fermo, che la mutazione de'costumi romani divenne sensibile intorno alla metà del sesto secolo. Esaminiamola partitamente.

§. XVII. *Corruzione dell'ordine delle famiglie.*

La severità dei domestici costumi, che era una delle più lodate virtù de'Romani, venne meno intorno a questi tempi. Di che ne abbiamo in prova la legge Voconia, la legge Oppia, ed il Senatusconsulto su i Baccanali, le punizioni notate dagli storici di molti

(74) Sallust. Fragm. — Cic. De Republ. I. — Tit. Liv. XXXIX. 6-9 e segg. — Vell. Patercolo, Hist. II.

(75) Tit. Liv. XXIV. 18. XXVII. 11. XXXIX. 41-44. XLIV. 16.

(76) Plutarco, Vita Catonis.

(77) Polyb. I. 27.

stupri e molti veneficii (78), ed i severi giudizii dei Censori (79). A leggere in Livio, come le donne ottennero l'abolizione della legge Oppia, ordinata per frenare il lusso ai tempi della seconda guerra punica, si rimane persuasi, che già l'autorità dei mariti era di poco conto, e che le donne avevano perduta l'antica verecondia (80). Se non che mi pare cosa degna di osservazione, come le donne tanto intolleranti della legge Oppia, da mettere a soqquadro la Repubblica perchè fosse tolta, portavano in pace la legge Voconia, per cui erano escluse dalle ricche eredità de'più prossimi parenti (81). La storia di queste due leggi se per una parte dimostra, quanto fosse già il timore degli uomini prudenti rispetto alla dannosa influenza che le donne potevano avere nella Repubblica, dall'altra fa manifesto, che la vanità del sesso era già a tal segno, da posporre il vero bene all'apparenza. Se pure non vogliam dire, che fosser già le donne giunte a tale, da confidar più ne'doni dei vivi, che ne'testamenti e nelle eredità date dalla legge. È da confessare, che anche nel quinto secolo si era scoperta a Roma una congiura di matrone, che davan morte ai mariti col veleno; modo di uccidere sino allora sconosciuto ai Romani, ed in cui le donne acquistaron dipoi fama di eccellenza. Ma il secolo sesto vide ben altre sozzure ne'misteri di Bacco. Superstizione venuta dalla Grecia in Etruria, e di lì a Roma, accolta favorevolmente dalle donne, e rapidamente propagata per l'Italia. Consistevano i Baccanali in riunioni notturne di maschi e di femmine, nelle quali si esercitava ogni maniera di nefande libidini; avevano iniziazioni misteriose, obbligo di segreto, e cospirazioni alle vendette giovevoli alla società o agl'individui onde era composta. Quando il console Postumio ne ebbe contezza, si contavan già settemila iniziati, e fu uno spavento generale pel Senato e pel popolo la rivelazione di tanta empietà. I provvedimenti del Console e del Senato per distruggere queste turpitudini sono notevoli nella storia pei giusti rispetti che si ebbero alla libertà di coscienza, nel tempo che si toglieva un'associazione dannosa alla Repubblica (anno 566) (82).

La dissoluzione dei costumi domestici non era delle sole donne, perocchè gli uomini non si mostravan migliori. Già al principiare del

(78) **Tit. Liv. XXXIX. 41. Epitome XLVIII.**
(79) **Idem, XXXIX. 41-44. XLIV. 16.**
(80) **Idem, XXXIV. 1-8.**
(81) **Montesquieu, Esprit des lois. L. XXI.**
(82) **Tit. Liv. XXXIX. 8-19.**

secolo eran venuti in uso i divorzi (83), che poi procedettero in tanta licenza nei secoli seguenti, che si poteva dire, le donne contare la successione dei mariti colla successione dei Consoli (84). Cessarono i proprietarii dall'attendere alle proprie cose, lasciandole governare dai liberti e da'servi prediletti; però il trattamento della moltitudine de'servi divenne ogni giorno più crudele. Il solo modo che rimaneva a questi miseri per alleggerire la servitù consisteva nel compiacere i padroni nelle loro mollezze, o nel tener di mano ai figli nei loro traviamenti (85). D'altra parte, siccome le idee di libertà, facili a tradursi in licenza, si comunicano agevolmente ad ogni condizione di persone, veniva meno ogni subordinazione nelle famiglie (86); e se il capo era capriccioso nell'esercizio del potere, cresceva eziandio ne'sottoposti il desiderio di escire di potestà. Il quale fomentato dall'esempio delle manomissioni, fatte talvolta per frivoli motivi, rinforzato dalla buona prova che avevan fatta nelle armi i servi, che si erano aggiunti alle legioni nelle strettezze della seconda guerra punica (87), fece i servi sempre più impazienti del giogo. Onde nel settimo secolo si videro le guerre servili, condotte colla stessa disciplina militare, propria ai Romani, che misero in pericolo la Repubblica (88). Intorno a che mi piace di notare, che delle cospirazioni de'servi per acquistare la libertà se ne erano vedute in tutti i secoli dell'era romana (89); ma i primi esempii di una guerra servile formidabile sono del settimo secolo.

§. XVIII. *Mutamento delle opinioni religiose*.

Mentre si andava così corrompendo l'ordine delle famiglie romane, mutandosi la moderazione in crudeltà e capriccio, l'ossequio e l'ubbidienza in vile condiscendenza ai vizii, con animo rivolto a sciogliersi dai legami di famiglia, perdeva forza la religione del giuramento, ed erano accòlte con favore le dottrine degli Epicurei

(83) Aul. Gell. Noct. Attic. IV. 3. — Cujac. Observat. I. 39.

(84) Juvenal. Satyr. VI. v. 152. — Martial. Lib. X. Epigr. 41. — Seneca, De Beneficiis III. 16.

(85) Vedi Plauto e Terenzio.

(86) Cic. De Repub. I. 27.

(87) Tit. Liv. XXIV. 12-16.

(88) Diodoro Sic. Fragm. Lib. 34. pag. 528. Lib. 36. pag. 530-537. Tom II. — J. Caesar, De Bello Gallico I. 40. — Plutarco in Crasso. — Petav. Rationar. tempor. Part. I. IV. 16.

(89) Dyon. Halicarn. Lib. V.

e le disputazioni de'Platonici, che toglievano ogni religione del giusto e dell'ingiusto. La incredulità che era già grande appo i Greci sui dommi metafisici, come sulla dottrina del giusto e dell'onesto (90), s'introdusse a Roma verso la fine del sesto secolo, e divenne potentissima nel settimo. Invano le più severe dottrine degli Stoici erano applaudite dagli Scipioni e da Catone; invano i Censori vegliavano con molta severità alla religione del giuramento; invano Polibio dava sapientissimi consigli ai Romani (91); la corruzione de'costumi assicurò il trionfo alle dottrine che quetavano i rimorsi della coscienza, e favorivano il vivere sciolto da ogni legge morale. Pure nel tempo stesso erano accolte con favore le superstizioni forestiere, benchè i Pontefici ed il Senato si adoperassero ad impedirle (92). Ma è più facile agli uomini toglier dal cuore la religione del giusto e dell'ingiusto, che le minute superstizioni ed i terrori, che sono effetto di soperchiante paura.

§. XIX. *Lusso.*

Le ricchezze acquistate dalla Repubblica nelle guerre e dai cittadini fortunati, introdussero un lusso rovinoso, che fu una delle più potenti cagioni di decadenza per le virtù civili e domestiche. Perocchè i Romani, naturalmente rozzi e feroci, posero principalmente nella soddisfazione de'sensi il più bell'impiego della ricchezza. Intantochè il lusso non portò loro gentilezza di animo, ma dette occasione d'intemperanza e di mollezza (93). E se, come credo, uno de'maggiori indizii della civiltà d'una nazione si trae dal modo con che usa de'piaceri, la storia del lusso de'Romani ce li mostra quasi altrettanti barbari arricchiti, che non sanno godere senza intemperanza. Però la ricchezza de'Romani, acquistata colle armi, ne guastò rapidamente i costumi, come appunto nei secoli posteriori si sono vedute decadere tutte le razze dei barbari, tostochè son giunte ad appropriarsi i godimenti di una civiltà che essi non aveano generata.

(90) Polyb. Hist. VI. 65.

(91) Cic. De Repub. I. 20. — Pausan. VIII. 30. — Cic. De Officiis III. 31. 32.

(92) Tit. Liv. XXXV. 1.

(93) St. Kobierzyckii, De luxu Romanor. Lib. I. Cap. 3. 4. — Meursius, De luxu Romanor. Cap. 3. 13-15. in Thes. Antiquit. Graevii, Tom. VIII.

§. XX. *Corruzione di disciplina militare.*

Nè il lusso de' Romani era soltanto nella città, ma si estese eziandio agli eserciti. Scipione Affricano, andato all'assedio di Numanzia, dovette cacciare dal campo duemila male femmine che seguitavano i soldati, bruciare molti argomenti di lusso, ed obbligare i soldati alla fatica (94). Molte novità ebbero luogo nelle cose della guerra in questo secolo, di che si vuol lasciare giudicio agl'intelligenti (95). Due sole ne noterò, come pericolose: vo'dire l'introduzione de'servi nell'esercito (96), ed il condurre a mercede soldati stranieri (97): la prima novità fu nella prima guerra contro Annibale, la seconda nelle guerre di Spagna. Tutte e due erano di cattivo esempio e contrario al tutto alle regole di prudenza, colle quali erasi condotta sino allora la Repubblica.

Dai costumi passando ora a considerare l'ordine pubblico, dirò che non seguì alcuna mutazione segnalabile nel sesto secolo.

§. XXI. *Stato politico della Repubblica nel VI Secolo.*

Crebbe sino a sei il numero dei Pretori; tra' quali uno fu destinato a rendere ragione ai forestieri, e quattro furon mandati nelle provincie (98); si portarono ad otto i Questori (99); s'istituirono de' Proconsoli pel governo degli eserciti, e talvolta delle province; e molti altri magistrati di minor conto furon creati per l'amministrazione della città e delle province, di cui sarebbe inutile il dar ragione. Noto così compendiosamente questi accrescimenti di magistrati, come segno di cresciuta potenza, perchè del resto non avrei creduto devermici fermare (100). Furono fatte al tempo stesso delle leggi sull'età di prendere i magistrati (101), sull'ambito, o vogliam dire raggiro, per cui si corrompevan l'elezioni (102), e

(94) Tit. Liv. Epitom. LVII.
(95) Polyb. Histor. VI.
(96) Tit. Liv. XXIV. 12. 16.
(97) Idem, XXIV. 49.
(98) Idem, Epitom. XIX. XX.
(99) Idem, Epitom. XV.
(100) Struvius, Hist. Jur. Cap. I. §. 23. 29. 30. — Hottmann, De Magistrat. Rom.
(101) Anno 573.
(102)

furon astretti i Pretori a render ragione secondo i loro editti perpetui (103). Spiegherò quest'ultima cosa, quando verrò esponendo, come l'uso del Foro a poco a poco divenisse una fonte importantissima di Diritto Romano. Il che sebbene fosse già sensibilissimo nel tempo di cui ragioniamo, ho voluto serbare alla fine, per non interrompere il discorso sulla decadenza della Repubblica.

La lotta fra il patriziato e la plebe, tanto importante nei secoli già discorsi, non fu mai molto fiera nel sesto secolo. Vi furono in vero de' momenti di mal umore; ma le famiglie plebee, fatte nobili pei magistrati curuli, ed i cavalieri che speravano potere entrare in Senato, stavan di mezzo fra i patrizii ed il popolo di minor conto (104). D'altra parte i savi provvedimenti de' Censori impedirono che la plebe inculta, ed i libertini che avevano acquistato cittadinanza, potessero essere molesti alla Repubblica (105). In questo stato di cose, dopo la seconda guerra punica, andò in disuso la Dittatura. Perchè per le cose civili non era bisogno di cotesto magistrato, nè al bisogno sarebbe stato più sufficente, potendo esser trattenuto dalle provocazioni al popolo dopo i patti del Monte Aventino (106). D'altra parte per le guerre lontane il tempo concesso all'impero del Dittatore era troppo breve, perchè potesse stimarsi utile la creazione d'un tal magistrato. Onde è che dall'anno 536 di Roma sino ai tempi di Silla la Repubblica non ebbe più Dittatori. L'autorità tribunizia durava in tutta la sua pienezza in questi tempi della Repubblica, ed esercitavasi da cittadini reputatissimi. Nel tempo stesso cresceva l'autorità dei Senatusconsulti. Noi vediamo infatti diversi esempii di leggi, fatte per Senatusconsulto e poi approvate dal popolo (107). In questo secolo i Senatusconsulti cominciarono a divenire una fonte di legislazione appo i Romani; tuttavia non è da credere che avessero forza di legge senza l'approvazione o tacita o espressa del popolo. Pare che bastasse talvolta un'approvazione dichiarata per acclamazione nella *Concione,* diversa assai dall'approvazione per suffragii ne' *Comizii* (108). Ed invero, da poichè i plebei più ragguardevoli avevano abilità ai sommi onori della Repubblica, e per questi entravano in Senato, non era più da

(103) Ann. 535. 536.
(104) Tit. Liv. XXII. 34.
(105) Idem, XLI. 8. 9.
(106) Festus in voc. Lex optima. — Tit. Liv. VIII. 33. XXII. 25-28. — Stravius, Hist. jur. Cap. I. §. 28.
(107) Tit. Liv. XXXIX. 19. XLI. 9.
(108) Idem, XXXIX 19.

temere gran fatto dell' opposizione popolare ai Senatusconsulti, fermati nel consiglio de' patrizii, de' popolani grandi e de' Tribuni. D'altra parte a questo modo si poteva discutere con libertà, e deliberare con prudenza; cose impossibili a praticarsi in un' adunanza di molte migliaia di cittadini. Come consiglio della pubblica amministrazione crebbe di potere il Senato, venendo maggiori le forze della Repubblica. E terminava di propria autorità le questioni de' sudditi, dei socii, e di pubblica economia (109). Ma il Senato ed il popolo perdettero molta parte d' influenza nelle relazioni estere e nel governo delle cose della guerra, dacchè fu necessario prorogare l' imperio ai capitani degli eserciti, oltre il tempo fissato dalle leggi. Perchè allora il nome e la potenza di pochi cittadini furono più considerati all' estero del Senato per la ragione, che le condizioni della pace e delle colleganze dipendevano assai più dall' influenza dei capitani, che dal libero consiglio dei Senatori, e dalla volontà del popolo. Sentì il Senato i pericoli della prorogazione degl' imperii, e talvolta vi pose condizioni, o si mostrò renitente (110). Ma questo male era fatto necessario dalla lunghezza, o dalla lontananza delle guerre, o dalla fama soperchiante che avevano acquistata alcuni capitani. Frattanto il soldato romano cominciava ad avere più affezione alla persona solita comandarlo, che al potere legale del sommo capitano. Di che nel settimo secolo si videro le triste conseguenze. Per tutto il sesto secolo fu tanta virtù ne' sommi capitani, da non abusare in danno della patria del loro potere, tanta prudenza ne' capi dello stato da non suscitar lotta tra il Senato e la plebe; intantochè si mantenne in ottimo stato l' ordinamento politico della Repubblica. Se un osservatore superficiale avesse considerata al cadere del sesto secolo la Repubblica romana, l'avrebbe detta in istato fortunatissimo. Conciossiachè ad un giusto equilibrio di poteri nell' interno, si univa una maravigliosa potenza al di fuori; e per ogni dove era venerato il nome di cittadino romano. Le quali cose, giunte al principiare di una letteratura nazionale, che aveva già poeti, storici ed oratori, alla somma cura delle famiglie illustri o potenti nell' educare i figliuoli in ogni maniera di lettere e di filosofia alla scuola di greci maestri (111), parevano promettere giorni gloriosi e felici alle generazioni future. Ma un politico più avveduto, ponendo mente

(109) Polyb. VI.
(110) Tit. Liv. XXX. 40. 41.
(111) Cic. De Claris Oratoribus. — Aul. Gell. Noct. Act. XV. 11. — Tiraboschi, Storia della Letter. Ital. Lib. II. Cap. 2.

alla corruzione de' costumi, ed ai mezzi che una costituzione non più adattata alla nuova condizione della Repubblica offriva ai cittadini ambiziosi o perversi di turbare lo stato, avrebbe predetta con Polibio l'anarchia popolare, a cui tien dietro necessariamente la tirannide (112).

§. XXII. *Opinione degli antichi sulla vita degli stati.*

Difatti le calamità, onde nel settimo secolo fu tratta in rovina la Repubblica, mossero dagli adulatori di plebe; e tutte le speranze di salvezza e di riordinamento vennero da quelli che tenevan le parti degli ottimati. Tuttavia non è da credere che si trattasse allora la causa della libertà popolare contro i privilegii de' grandi; perchè già dalla metà del quinto secolo ogni privilegio di nascita tra cittadini era tolto di mezzo; ma la potenza del popolo e l'autorità del Senato e de' cittadini illustri servivano d'argomento agli ambiziosi, onde ottener principato nella Repubblica. L'ambizione dei cittadini fu per un tempo limitata ad un principato civile d'influenza e di raggiro, che manteneva tutte le forme di Repubblica, e pareva approvato dal consentimento di tutti gli ordini del popolo. Ma quando i Romani furono avvezzi a parteggiare per le persone, anzichè per le massime e per le ragioni di pubblico bene, a mercanteggiare i favori, a tener quasi Dei i più fortunati cittadini, divennero eziandio pieghevoli ad una signoria assoluta, che escisse dai modi legali. Per il che nel corso del VII secolo comportarono per dieci anni la dittatura di Silla, e poi videro Cesare dittatore, ed al principiare dell'ottavo lasciarono che Augusto gettasse le fondamenta di una nuova monarchia. Questa decadenza civile della Repubblica, che incomincia quando era giunta al colmo della libertà popolare, della grandezza al di fuori, della ricchezza e della cultura al di dentro, sembra confermare quella sentenza degli antichi, che alla gran civiltà seguiti naturalmente la servitù, come all'estremo servaggio suole esser vicina la prima ora di libertà. Parrebbe che la vita civile de' popoli, per naturale intemperanza degli uomini, quando hanno favorevole la fortuna, debba andar sempre soggetta a continue vicende di avanzamento e di decadenza, senza che sia

(112) POLYB. VI. 11. — quo pacto mutata facie reipublicæ nomen quidem longe pulcherrimum civitas recipiet, libertatem, inquam, et popularem statum, revero ipsa turbae inconditae dominationem experietur quod malum est omnium longe gravissimum.

possibile trovar modo per rimaner in istato prospero e felice. Così la monarchia, che in principio era governo paterno, degenerata presto in tirannide, viene oppressa dai cittadini più notevoli, che riducono in loro mani il potere. Ma poichè del potere non è facile usar moderatamente se non raffrena il timore, anche l'aristocrazia presto si corrompe, e suscita gli animi a cercare lo stato popolare. Il quale si ottiene lentamente, ma ottenuto che sia, presto si guasta, ed abbiamo allora l'anarchia e poi la tirannide. Tale era il concetto degli antichi sulla storia ideale delle società civili; concetto in parte derivato dai ragionamenti *a priori,* ed in parte dagli esempii delle repubbliche greche, o della romana (113). Oggi si potrebbe aggiungere in conferma la storia delle repubbliche d'Italia, nelle quali prevalse la parte popolana. E da questi esempii, e dai ragionamenti degli antichi ricaveremmo la conclusione, che libertà durevole, repubblica eterna, civiltà perpetuamente progressiva possono esser sogni di uomini dabbene, ma non saranno mai probabili speranze nella mente di un profondo conoscitore delle cose umane. Tennero questa sentenza Rousseau, Mably, con molti altri filosofi del passato secolo, e quotidianamente udiamo ripetere lo stesso da quelli che non conoscono quanto la condizione delle cose moderne sia diversa dalla civiltà greco-romana. Allorchè verremo a parlare dello stato presente della civiltà, confuteremo con saldi argomenti questa disperata sentenza; per ora ci conviene rintracciare, come presso i Romani i tempi di maggior potenza, di maggiore incivilimento tornarono dannosi alla libertà. Vedremo i vizii della costituzione romana, non più adatta alla nuova condizione della Repubblica, aver cagionato tanta rovina; e conosceremo eziandio, come l'esperienza abbia insegnato ai moderni un modo di ordinare gli stati, che riduce compatibile la grandezza, la ricchezza e la cultura, colla civile libertà e la giusta eguaglianza.

§. XXIII. *Prima condizione di salvezza nei governi liberi.*

Adunque perchè una forma di libero governo possa mantenersi, è d'uopo che la forza sociale sia maggiore delle forze particolari de' cittadini intanto che niuno possa aver modo di resistere, o di tentare novità. Conciossiachè quando vi sono privati da mettere in suggezione il governo, non è sperabile che abbian tanta virtù da non voler prendere sperimento delle loro forze. La ragione dell'in-

(113) Polyb. VI.

teresse personale nella generalità degli uomini, suole esser più potente della carità di patria e dell'amore della giustizia. A mantenere la superiorità della legge sulle forze private de' cittadini, molti filosofi non han saputo trovar modo migliore dell' imitazione delle leggi di Licurgo. Però la diseguaglianza delle ricchezze, il lusso, la cultura dell'ingegno, i raffinamenti di civiltà sono loro paruti contrarii al viver libero; e ad udirli vorrebbero la vita de' repubblicani regolata colle severità degli ordini monastici (114). Quindi predicano servitù perpetua ai popoli, ormai avvezzi all'uso de' piaceri, che si reputerebbero infelici comprando la libertà colla temperanza, mentre il dispotismo permette ogni licenza di privati godimenti. Ma se riuscì a Licurgo difender la libertà tenendo i cittadini lontani dai piaceri, non è sperabile che questo modo possa mai praticarsi in uno stato che mira ad acquistar grandezza. Perocchè non si hanno gli uomini operosi, se non si permette loro di godere i frutti della fatica; nè è forza di leggi bastante ad impedire che chi ha i mezzi di godere voglia star contento alla parsimonia ed all'astinenza. Oltre di che, separando un popolo dal commercio cogli esteri, perchè serbi intatti i suoi costumi, si offende il voto dell' umanità, che vuole la civiltà diffusa per ogni gente. Era forza pertanto che uno stato ricco e potente cercasse altri modi per fare l'autorità della legge egualmente venerabile a tutti, e togliere il pericolo che gli ambiziosi di comando trovassero forze da rovinare la repubblica.

I tesori e gli eserciti non bastano a questo; perocchè se vi è modo di corrompere l'elezioni popolari, o di conculcare l'autorità delle leggi, questi potenti mezzi dello stato servono alla sua rovina. Il solo modo a giungere al fine desiderato consiste nell'ordinare le cose in guisa, che la conservazione dell'ordine pubblico si reputi necessaria alla tutela degli interessi privati. Allora i difensori dello stato sono più forti dei nemici che può suscitare l'ambizioso di tirannide; e se alla potenza del numero si aggiunge il senso della giustizia, possiamo reputare la repubblica sicura. Ma questo accordo dell'ordinamento pubblico coi privati interessi, venne meno quando i Romani ebbero acquistato un gran territorio, e nei sudditi ebbero tanti nemici, o indifferenti al bene di Roma, disposti a prender parte per le persone che mostrarono volerli proteggere.

(114) Montesquieu, Mably, Rousseau.

§. XXIV. *Vizii fondamentali nella costituzione delle antiche Repubbliche.*

Così la gran colpa delle repubbliche antiche consiste nel restringere alla città dominante i benefizii del libero governo. Di qui nacque la sproporzione delle ricchezze fra i privati, l'avvilimento della plebe urbana, la corruzione delle adunanze popolari, e di qui i mezzi ai cittadini per turbare lo stato. L'altro gran fonte di mali fu la servitù domestica. La quale, oltre al ridurre molti uomini in istato d'abiezione morale, avvezzava i cittadini alla prepotenza ed alla libidine nelle domestiche mura, stimandosi permessa ogni crudeltà ed ogni sozzura sulla persona dei servi. Nè questo era il solo danno che la repubblica avesse dalla servitù, che per altro non sarebbe piccolo guaio la corruzione del senso morale, della giustizia e della temperanza; ma i servi, perocchè uomini avvezzi all'ubbidienza cieca, erano i mezzi coi quali un ricco proprietario esercitava violenze contro i più miseri, si faceva temere dai magistrati, e poteva facilmente raccogliere un esercito contro la Repubblica. Difatti per tutto il corso del settimo secolo negli eserciti di Mario, di Silla, di Catilina, di Cesare, di Ottaviano erano molti servi (115); e Crasso era solito a dire, che non reputava ricco l'uomo che non potesse radunare a proprie spese un esercito (116). Basta poi leggere il primo libro delle Guerre civili di Appiano, per vedere come ai tempi dei Gracchi i gran proprietarii eran giunti ad impadronirsi delle terre dei più miseri, ridotti a venderle per non potere sopportare le continue molestie che avevano dai possessori dei lati-fondi loro vicini. Allorchè si dovrà discorrere in particolare della servitù, si vedrà come in tutti i secoli i servi si sono adoperati a sostenere le soverchierie dei gran proprietarii, ed a rendere inefficace ai minori la protezione della legge. Al presente bastava notare, come l'uso della servitù poneva in mano dei privati una forza che poteva esser formidabile alla Repubblica, e valeva non poco a togliere a molti uomini liberi i vantaggi della legge.

Tornando adesso alla politica dei Romani, rispetto ai paesi venuti in loro potere, ne dirò le parti sapienti, non menochè quelle che furon dannose. Laonde sarà manifesto che i pericoli non isfuggirono al tutto alla penetrazione dei Romani; ma che la sapienza

(115) APPIANO, Guerre civili passim.
(116) PLUTARCO in Crasso.

di quei tempi non seppe trovare quel modo, che sarebbe stato giusto e forse bastevole a ripararvi efficacemente.

§. XXV. *Diversa condizione de' popoli che riconoscevano la signoria dei Romani.*

I popoli che riconoscevano la signoria di Roma non erano stati tutti vinti dalla forza delle armi, e ridotti alla condizione di sudditi. Molti erano socii, volontariamente raccomandati alla protezione della Repubblica, con patti di colleganza, quando più e quando meno vantaggiosi; altri nel sottomettersi avevano stipulato condizioni; e ad altri i Romani avevano permesso l'uso delle proprie leggi e de' proprii magistrati, e perfino il ritenere al tutto la forma del proprio governo, sotto obbligo di mantenersi in devozione ed amicizia della Repubblica. Finalmente venivano i sudditi, o provinciali, che erano trattati più acerbamente degli altri, perocchè obbligati a maggiori gravezze, e spogliati del dominio della maggior parte delle loro terre. Tutti questi o collegati, o sudditi, o amici soccorrevano la Repubblica d' uomini, di tributi o di donativi volontarii, secondo che ne eran richiesti. Dopo la condizione di cittadino romano, quella dei Latini era la migliore di tutte, perchè dipendente da antichissima confederazione, fermata con patti eguali. Veniva poi la condizione degl' Italiani, ed in ultimo luogo quella de' provinciali. Queste quattro diverse condizioni di uomini, che abitarono il territorio soggetto alla signoria de' Romani, influirono nello stato politico, non menochè nella legislazione, relativa all'ordine delle famiglie ed alla privata proprietà. Anzi conviene notare, che le distinzioni tra il gius Italico, il gius del Lazio ed il diritto de' cittadini romani durarono quasi sino ai tempi dell' imperatore Giustiniano, che ne tolse gli ultimi avanzi.

La cittadinanza romana ne' primi tempi fu data assai liberalmente a quelli che venivano ad abitar Roma, fissandovi perpetuo domicilio, e trasportandovi le loro sostanze. Anzi, come è stato già notato di sopra, molti forestieri furon fatti patrizii e letti in senato, perchè parevano degni di tanto onore. Acquistarono poi cittadinanza i servi solennemente liberati dai loro padroni. Laonde nel sesto secolo molti uomini liberi delle città d' Italia si davano in potestà di un cittadino romano, con secreto patto di dovere essere manomessi, e così diventavano cittadini di Roma. Alla qual cosa stimò bene il Senato di prender provvedimento, condannando queste servitù e queste manomissioni fatte a secondo fine. Fu mosso il Senato dalle

istanze de'socii che si dolevano, che le loro città restassero deserte per la bramosia che era in tutti di venire a Roma per farsi cittadini, o con questo modo delle servitù e delle manomissioni, o con altri più opportuni secondo la diversità dei ceti (117).

Con questi allettamenti i Romani serbarono per sè il governo della Repubblica, e tenevano in devozione i popoli, lasciando loro un'apparenza di libertà, ed aprendo gli animi alla speranza della cittadinanza romana. La quale talvolta veniva concessa ad intere popolazioni, tal'altra a notevoli persone dimoranti in diversi luoghi. Nè dando la cittadinanza, accordavano sempre il diritto politico di prender parte alle adunanze popolari e l'abilità ai sommi onori; ma spesso davan cittadinanza senza voto, e valevole soltanto a comunicare i diritti privati del cittadino romano (118). Quando poi accordavano la piena cittadinanza, assegnavano anche la tribù nella quale si doveva rendere suffragio. Crederei che alla metà del sesto secolo fosse già data a molti per l'Italia la cittadinanza romana. Perocchè quando si trattò di punire i partigiani d'Annibale contro la Repubblica, il Senato distinse i cittadini romani da quelli che non eran tali, commettendo il giudizio de'primi al popolo, e giudicando da sè de'secondi (119). Forse è da credere, che da questa comunicazione della cittadinanza alle persone più notevoli dipendesse quello che fu osservato nella seconda guerra punica quasi per tutta Italia, che gli ottimati tennero le parti de'Romani, ed il popolo fu pei Cartaginesi. Noto che il popolo rimesse il giudizio di tutti al Senato; ma questa circostanza non importa al caso nostro. Non pare improbabile che gli ottimati fossero già cittadini romani, o avessero in parte acquistati i diritti più utili di cittadinanza, o almeno nutrissero probabile speranza di ottenerli. Fatto sta che nel corso del sesto secolo le concessioni di diritti di cittadinanza ai più bene affetti al nome romano furon frequentissime (120).

Comunicando giudiziosamente la cittadinanza ai meritevoli, la Repubblica si procurava partigiani da per tutto, staccava i potenti dal popolo, e faceva più cara l'associazione alla gloria del nome romano delle ricordanze dell'antica libertà, che avea dovuto cedere alla Repubblica fortunata.

In tal guisa dopo la violenza, la seduzione compiva la distruzione delle diverse maniere di civiltà che erano in Italia; e tutto

(117) Tit. Liv. XLI. 8. 9.
(118) Vellejo, I. 14.
(119) Tit. Liv. XXVI. 33.
(120) Idem, XXXVIII. 36

questo bel paese si conformava alla foggia de'Romani. Il mutamento fu rapido; tantochè quando i popoli italiani si unirono per la guerra sociale, presero in tutto ad imitare la Repubblica romana (121). Tuttavia e ne'nomi de' magistrati, e nelle costumanze locali, e nella lingua parlata (122) rimasero sempre in Italia sensibilissime vestigia dell'antica divisione; anzi credono alcuni, che molte cose sieno in uso de' popoli anche adesso, che traggono origine sino dai tempi anteriori ai Romani (123): di che lascerò che altri giudichi.

Mezzo più potente ad assicurare la dominazione fu l'uso delle colonie, nel quale i Romani tennero una politica diversissima da quella de' Greci. Difatti quando i Greci, per votare la città di una popolazione soperchiante, mandavan colonie a fondare nuove città, non ponevano alcun obbligo di servitù inverso la madre patria ai coloni. Così Siracusa, Marsilia e le città della Magna Grecia furon libere da ogni dependenza, e si ressero con la forma di governo che piacque loro di adottare. I Romani per lo contrario, mandando colonie, non intendevan fondare nuove repubbliche, ma assicurare le terre conquistate; però pensaron più al bene della dominante, che all'utilità de'coloni; politica, che è stata seguita dalle moderne nazioni europee per avidità di guadagno nell'America e nell'Indie, con maggiore ingiustizia, che non fosse praticato da' Romani (124).

I quali toglievano ai vinti una parte delle loro terre, e le facevano proprietà della Repubblica. Rendevan poi il rimanente agli antichi possessori sott'obbligo di gravissimi canoni, da pagarsi o in denaro, o in generi, secondo la diversa condizione dei luoghi, ed il bisogno che avea la Repubblica de'naturali prodotti del suolo (125). Le terre di dominio della Repubblica o si assegnavano ai cittadini romani che vi andavan ad abitare, o si ritenevano a profitto dell'erario dandole in affitto. Ai tempi di Cicerone non rimaneva quasi più fondo in Italia non assegnato ai cittadini (126). Questa assegnazione non facevasi già alla spicciolata, ma ordinando la deduzione di una colonia. Però si sceglievano tre cittadini a ricevere il nome di quelli, che volevano andare ad abitare le terre conqui-

(121) Diod. Sicul. Fragm. ex Lib. XXXVI. pag. 539. Tom. II.

(122) Strabo, Geograph. V. pag. 245. 246.

(123) Giannone, Lib. I. Cap. IV. §. 1.

(124) Smith, Recherches des causes de la richesse des nations. — Liv. IV. Chap. 7. — Moreau de Jones, Le commerce au XIX siècle, II Partie.

(125) Boulengerus, De Tributis et Vectigal. Pop. Rom. Cap. IV. in Thes. Antiqu. Rom. Grevii Tom. VIII.

(126) Cic. De Lege Agraria contra Rullum.

stato, a condurveli e dividere tra loro le terre. Le porzioni che si assegnavano, non erano tali da allettare alcun ricco ad abbandonar Roma per acquistarle. Sicchè per lo più vi andavano, nelle colonie, i cittadini poveri, e che per essere scritti nell' ultima classe del popolo, non avevano esercizio dei diritti politici di cittadinanza. Intanto la città si vuotava di malcontenti, ed aveva una sodisfazione la plebe. I coloni, arrivati sulle terre, fondavano una città, e pensavano seriamente a mettersi in istato da potersi difendere dagli attacchi de' nazionali, che non potevano avergli amici. Così lo stabilimento d' una colonia in un paese conquistato, faceva le veci di presidio, e ne otteneva tutti i buoni effetti. Ma non costava alla Repubblica spesa d' uomini o di denari, quanta ne sogliono costare le guarnigioni. Anzi l'alleggeriva di una popolazione dannosa per convertirla in utile. E poichè dimostra l' esperienza, e confermano le ragioni degli economisti, che lo stabilimento di una colonia in paese già civile, fa scemare la popolazione indigena che si vede togliere i mezzi di sussistenza, e dà luogo all' avventizia di moltiplicarsi rapidamente; dovette resultare da quest'ordine di cose, che la nazione romana prevalse in numero ed in ricchezza a tutte le altre nazioni d' Italia. Le quali a poco a poco dovettero venir meno per far luogo ai vincitori. Ho considerato principalmente l' effetto delle colonie in Italia, perchè per quasi sei secoli i Romani non ne mandarono fuori altrove. In Italia poi furon molte, e tutte illustri, come è da vedere nel catalogo che ne tesse Vellejo Patercolo (127).

Le colonie non eran tutte della stessa condizione di diritto. Perocchè alcune avevano diritto di cittadinanza, altre il gius del Lazio, secondochè eran composte o di cittadini Romani o di Latini. Vero è peraltro, che quando il Senato aveva stabilito che la colonia avesse il solo gius del Lazio, i cittadini romani che vi andavano, perdevano i diritti di cittadinanza (128). L' amministrazione interna delle colonie era regolata in forma presso a poco simile a quella della Repubblica romana. Ma i diritti della guerra e della pace, di far leggi e di giudicare le cause capitali mancavano alle colonie, ed eran serbati a Roma. Però tutta quella specie di repubblica che aveano nella loro amministrazione, riguardava soltanto il governo economico, la polizia della città, ed il poter giudiciario nelle cose di minor conto. Ma gli affari di somma importanza si decidevano dai magistrati mandati da Roma, i quali nel giudicare osservav no le leggi romane,

(127) Hist. I. 14.
(128) Struvius, Hist. Jur. Rom. Cap. I. §. 33.

ed accordavano ai cittadini delle colonie le stesse franchigie di civil sicurezza che erano in uso a Roma (129). Se poi eran discordie fra colonie e colonie, o colonie e province, il giudizio del Senato romano poneva termine alle contese. Intantochè nè nei tempi della Repubblica, nè in quelli dell' Impero fu riconosciuto mai il diritto delle guerre private. Solo quando l' Impero incominciò a decadere, se ne videro alcuni tristissimi esempii.

Differiva di poco dalla miglior condizione delle colonie quella de' municipii; che eran le città fatte partecipi della cittadinanza romana, ma che conservavano l'autonomia, vale a dire il diritto d'usare le proprie leggi, i proprii magistrati, e l' uso delle proprie religioni. Col corso del tempo venne meno questa differenza, sì perchè i municipii frequentemente presero ad imitare le leggi romane, sì perchè molti domandarono ed ottennero di esser ridotti di condizione eguale alle colonie (130).

Tanto nelle colonie che nei municipii era sensibilissima la distinzione di nobiltà e di plebe, ed ai tempi dell' Impero divenne eziandio più forte. Anzi par quasi, che ne' municipii e nelle colonie la devozione della plebe ai cittadini più illustri fosse maggiore che a Roma (131). Cosa che non deve far meraviglia a chi rifletta, che nelle campagne e nelle città di minor conto, il proprietario ha maggiori mezzi che nelle capitali, dove sono tante risorse e tante concorrenze, ad angariare quelli che han bisogno di locare l' opera loro, e per condizione di fortuna sono in istato di dipendenza.

Tale era la forma di governo tenuta in Italia da' Romani, colla quale riuscirono ad associare le forze degl' Italiani alle grandi imprese della Repubblica. Fuori d' Italia fu più comune l' uso di ridurre i vinti alla condizione di province. Le quali peraltro non eran tutte rette allo stesso modo, nè soggette alle stesse gravezze (132). Conciossiachè alcune conservassero gli antichi magistrati, ed altre poi ne fossero prive, e soggette in tutto ai magistrati romani. Intorno a che i romani prendevan regola dallo stato di civiltà dei popoli conquistati, trattando più acerbamente quelli avvezzi alla servitù, e usando maggior moderazione coi popoli avvezzi alla libertà. Però ridussero provincia la Macedonia, e lasciarono la libertà alla Grecia, maltrattarono la Sardegna e la Sicilia, già solite ad essere

(129) Guidus Panciroldus, De Magistrat. Municip. Cap. 4. 8. 9. in Thes. Graevii, Tom. III.

(130) Struvius, Hist. Jur. Cap. I. §. 34.

(131) Panciroldus, Op. cit. Cap 6.

(132) Robertelli, De Provinciis Rom. p. 1. a 9. in Thes. Graevii, Tom. III.

angariate dai Cartaginesi. Nè le province andavan tutte soggette allo stesse gravezze, o avevano magistrati romani di egual dignità. Pare anzi che i romani aborrissero da ogni idea di uniformità di amministrazione, e stimassero meglio di prender regola dalla docilità dei sudditi, dallo stato dell'opinione, e dai bisogni locali. Difatti neppure sul modo di raccogliere l'imposte vi fu unità di sistema. In alcuni luoghi tutte le gabelle erano affittate ai pubblicani, in altri si riscuotevano dai magistrati della Repubblica. Finalmente per seminare maggior divisione in mezzo alle province si trovavano delle colonie e de'municipii, delle città libere ed alleate che avevan favorito i Romani nella conquista (133). Così era difficile l'unione d'un'intera provincia contro la Repubblica, mentre da per tutto era tanta diversità d'interessi. E se bastasse metter divisione d'interessi per assicurarsi la devozione de'sottoposti, niuno stato potrebbe vantarsi di avere avanzato in arte politica i Romani.

§. XXVI. *Vizii della costituzione nel settimo secolo. — Tribunato di Caio Gracco.*

Ma in quest'ordine di cose, che a primo aspetto sembra prudentissimo, erano molti vizii dannosi ai sudditi e calamitosi alla Repubblica.

Innanzi tratto era un male che il governo fosse tutto artificiale, e bisognasse di continuata sapienza per esser mantenuto. Perchè gli stati, ne'quali prevale la forma popolare, non son capaci di mantenere lungamente con costanza e con freddezza un sistema di politica, fondato sui calcoli della seduzione e dell'inganno. Uno slancio generoso, una passione forte bastano a far declinare le adunanze popolari dalla considerazione dell'avvenire, per provvedere al presente. Però massime di stato ed arcani di politica non furon mai de'governi popolari, ma sibbene delle aristocrazie e dei principati. E se i Romani giunsero a tale, da somministrare alla mente del Machiavelli gli esempii, onde sostenere le sue sentenze nell'arte di dominare, il dovettero alla forma di governo misto, nel quale il principio dell'aristocrazia era sapientemente combinato col governo popolare. Furon grandi e potenti, finchè la politica fu regolata dal Senato, ed era appresso il popolo in grande estimazione la prudenza di quel consesso. Ma sarebbe stato d'uopo che si mantenessero le antiche virtù de'Romani, il rispetto per

(133) PLIN. Hist. Natural. III. 4. 6. 7. IV. 17. 18. 19. 22. V. 4.

l'esempio dei maggiori, la deferenza all'opinione de'saggi ed esperti cittadini, perchè non venisse meno l'autorità del Senato, che in somma dipendeva più dall'opinione che dalla forza. L'accordare il potere di opinione col vero stato delle forze sociali, è cosa difficile ne'governi, ed a cui i Romani non seppero provvedere. In popolo libero le illusioni non durano lungamente, e dove è la maggior somma di forze, ivi pure si trasporta la somma autorità nel governo delle cose pubbliche. Era pertanto inevitabile il trionfo delle adunanze popolari sul Senato; bastava che un cittadino avesse tanto ardimento e tanta ambizione da volerlo tentare. La superstizione degli augurii, colla quale nei tempi antichi s'impedivano i comizii, era venuta meno nell'estimazione universale. Tanto più che i comizii adunati per tribù, ne erano quasi al tutto sciolti. Rimaneva potentissima l'autorità de'Tribuni; nè era difficile trovare tra dieci chi si opponesse alle novità. Sicchè i Tribuni avrebbero potuto mantenere in istato la Repubblica. Dico che non era difficile trovar Tribuni favorevoli alla sentenza del Senato, perchè essendo cessati i privilegii di nascita, tutti i cittadini grandi o patrizii o plebei, avevano un comune interesse ad impedire che il governo passasse nelle mani della moltitudine. Ma Tiberio Gracco tolse questo mezzo di salvezza, facendo cassa e dal collegio i Tribuni che gli erano d'impedimento alla proposizione delle leggi agrarie (134). La cosa era senza esempio, e pareva contraria ai principii della costituzione romana. Ma le adunanze popolari non sono, come le adunanze di rappresentanti, legate dalla costituzione; sono sovrane e legislatrici, e si credono in potere di mutare l'ordine pubblico quando lo stiman conveniente. Dove l'universalità de'cittadini esercita da sè i diritti sovrani, non è più costituzione stabile, non legge che restringa il potere delle adunanze deliberanti. Difatti il popolo romano adunato ne'comizii, non si credette mai legato dalle proprie leggi. Così, a cagion di esempio, l'anno dopo che era stata fatta la legge che uno dei Consoli dovesse esser plebeo, gli elesse tutti e due patrizii, senza che si credesse tenuto alla legge dell'anno precedente (135). Nel sesto secolo poi erano stati frequenti i privilegii a favore degli Scipioni e di altri cittadini illustri, per togliere gl'impedimenti delle leggi che fissavano l'età di prendere i magistrati. Frequenti erano state pure le prorogazioni degl'imperii, e tutte

(134) Appiano, Guerre Civ. I.
(135) Tit. Liv. XXIV. 8. 9.

queste novità venivano dalla parte del popolo, ed aveano oppositore il Senato (136).

Così a grado a grado cessava la Repubblica dall'avere una costituzione fissa ed un prudente consiglio che la dirigesse con massime costanti, e s'avviava all'anarchia popolare. La qual cosa avverrà sempre nelle democrazie assolute, quando la mutazione de'costumi toglie la venerazione degli esempii de'maggiori, e dà audacia a tentare novità.

Quando al popolo rimaneva l'elezione de'magistrati, l'approvazione delle leggi, delle guerre e delle alleanze; avea una giusta parte nella Repubblica; ma tuttociò che richiede prudenza e maturità di consiglio dovea necessariamente sottrarsi alle deliberazioni popolari. Il perchè sarebbe stato giovevole l'accordo de'cittadini più illustri, e non portare al popolo proposizioni, di cui non fosse già deliberato in Senato. La qual cosa si sarebbe ottenuta facilmente coll'intercessione de'Tribuni, e coll'unione sincera de'cavalieri ai Senatori. Tiberio Gracco, togliendo questi freni al potere della moltitudine, fu primo autore alla rovina della Repubblica. Eccitando poi le passioni de'proletarii e degl'italiani, volse gli animi alle violenze; e da quel momento si vinsero più i partiti colla forza nelle adunanze popolari che colle pratiche civili. Cessarono di essere sacrosante le persone de'magistrati del popolo; perdette autorità la legge; e la vita del cittadino romano non fu più sicura, nè dagli arbitrii de'magistrati, nè dalle fazioni. Era pericoloso il sostenere coraggiosamente la propria sentenza; bisognava comprar partigiani, ed andare armati ed accompagnati di clienti e di amici a render voto intorno alle cose della Repubblica. Questo stato di cose, cominciato sotto Tiberio Gracco, durò sino ad Augusto per le fazioni di Caio Gracco, di Mario e di Silla, di Clodio, di Cesare, di Marco Antonio e di Ottaviano. La violenza e la corruzione succedettero ai liberi voti de'cittadini; e per lo più i buoni furono oppressi da'perversi. I soli tempi della dittatura di Silla, ed alcuni anni del primato di Pompeo, dettero speranza di un riordinamento della Repubblica, in modo vantaggioso all'aristocrazia; ma la parte popolare, che era più forte, fece riuscir meglio la tirannide. Onde Cicerone, scrivendo nel 700 di Roma il trattato della Repubblica, ebbe a dire: *nostris enim vitiis rempublicam verbo retinemus, re ipsa vero jampridem amisimus*.

(136) Tit. Liv. XXII. XXIII. passim.

§. XXVII. *Influenza che la condizione delle province ebbe sulla sorte della Repubblica.*

Della qual rovina della Repubblica cominciata col tribunato di Tiberio Gracco, alcune ragioni sono anco nella influenza che il governo delle province esercitava sul governo della Repubblica.

I Romani consideravano le province piuttosto come fattorie da sfruttarsi a benefizio de'conquistatori, anzichè società civili di uomini da amministrare con giustizia. Però traevano coll'impoverimento di quelle una ricchezza a Roma, che non essendo frutto d'industria ma di rapina, corruppe i costumi de' grandi e del popolo. Tale era il lusso de'grandi nella vita privata, che una famiglia romana spendeva all'anno più che non occorra a sostenere onestamente la popolazione d'un'intera città. Tanta era la spesa del vestiario, del vitto, de' mobili, de'profumi, e la vana pompa d'aver molti servi e d'esser accompagnati in pubblico da persone oziose, che ad onta de'ricchissimi patrimonii dei signori romani, alcuni de'quali possedevano intere province, i patrizii sentivano il bisogno di andare ne'governi delle province, o di tentar novità nella Repubblica, per riparare ai debiti onde erano oppressi (137). I debiti erano stimoli a tentare il male; i possessi, il numero de'servi e de'clienti eran soccorsi per eseguirlo. Osservando le leggi sarebbero caduti in povertà, violandole conoscevano che i vizii, pei quali erano ridotti a strettezza, divenivan cause di potenza. Conciossiachè senza molte liberalità, senza spendere assai nel sollazzar la plebe, non era possibile avanzare negli onori. La vita de' più audaci cittadini romani consisteva nello spendere interi patrimonii ad acquistare il favore della plebe, e rifarsi poi delle spese a danno delle province. D'altra parte la mancanza di uniformità di amministrazione rendeva difficile il regolare da Roma le cose delle province, e conoscere con facilità de'richiami dei sottoposti e delle soverchierie de'presidi.

L'opinione a Roma era indulgentissima per queste ingiustizie (138); e le leggi, che pur vi erano per proteggere i provinciali, rimanevano ineseguite (139); effetto della difficoltà delle pruove,

(137) Meursius, De Luxu Romanor. Cap. 1. 2. — Kobierzychii, De Luxu Rom. Lib. I. Cap. 12. in Thes. Grevii, Tom. VIII.

(138) Middleton, Vita di Cicerone. Tom. I. pag. 93. Venez. 1748. — Thierry, Hist. des Gaulois.

(139) Cic. Pro Plancio.

e della poca fede che si doveva avere ne' giudici, che sentivano non essere scevri delle colpe, intorno alle quali dovean giudicare. Oltre di che l'ignoranza grandissima de' Romani intorno a tuttociò che accadeva in provincia, doveva sempre più incoraggire a mal fare. Intanto il cittadino romano si avvezzava a quietare i rimorsi della coscienza, ed anteporre l'utile al proprio dovere. Tornato in patria, non aveva più freni morali a mettere a prezzo le cose della Repubblica; ed ebbe ragione Giugurta escendo di Roma di esclamare: « O città venale, non ti manca che un compratore » (140). Difatti in tutto il secolo settimo pochissimi furono gli uomini virtuosi, e quei pochi guasti o dall'ambizione o dalla paura. Tutti erano facili a cedere alla fortuna, ed ambire il favore de' cittadini fortunati, eccedendo in vilissime adulazioni, o mettendo a prezzo il proprio voto nelle cose della Repubblica. La devozione sincera ed intera alla patria, non menochè la costanza nello stesso modo di vita o nelle stesse opinioni, virtù che si lodavano ne' Romani antichi, furon quasi sconosciute nel settimo secolo. Quello che soprattutto importava, si era di giungere a grandezza; e l'ambizione di aver nome nella Repubblica scusava le tergiversazioni e le bassezze necessarie a raggiungere il fine. Virtuosi reputandosi coloro, che dopo averlo raggiunto sapevano usare dell'autorità a seconda della giustizia. Questo stato di cose faceva sì, che intorno a pochi cittadini grandi si riunissero, come partigiani, tutti quelli che intendevano ad ottenere gli onori della Repubblica. Di che veniva la necessaria conseguenza, che le quistioni risguardanti i capi delle fazioni prevalessero nella Repubblica ai veri interessi sociali, e si decidessero più a seconda delle vedute di privato interesse, che pel bene durevole della patria. Nè questa consuetudine di farsi partigiani di qualche cittadino principale, per giungere al potere, era delle sole persone, che nate in mediocre condizione cercavano crescere di stato; ma fu propria, e quasi necessaria, anche ai più illustri patrizii. Pompeo, Cesare, Ottaviano furono partigiani, prima di essere potenti per sè; come era stato partigiano Cicerone con altri molti eguali a lui in dignità.

La plebe poi di minor conto era ridotta eziandio più vile nel prender parte alle cose della Repubblica. Perocchè disusata ormai alla fatica, sciolta dal tributo e dai dazii negli oggetti di consumo sino del sesto secolo, credeva quasi aver diritto di esser alimentata e divertita a spese della Repubblica. Però era lusso de' cittadini get-

(140) SALLUST. In bello Jugurt.

tare interi patrimonii in istolte liberalità alla plebe, e solevano quelli che prendevano l'edilità, fare spese strabocchevoli ne' pubblici giuochi per cattivarsi il favore popolare (141). Le spese di Cesare, di Clodio e di Ottaviano per guadagnarsi la plebe furono tali, da passare ai dì nostri ogni potenza d' immaginativa, non che esser credute come vere (142). Alle liberalità de' privati che avvilivano la plebe romana, e la riducevano in clientela de' faziosi, si aggiunsero le distribuzioni di frumento fatte a pubbliche spese. Vediamone brevemente l' istoria.

Sino dai più antichi tempi della Repubblica il Senato aveva avuto cura di mantenere l' abbondanza nella città, facendo venir grani dai più lontani paesi, e fissando il prezzo dei commestibili (143). Queste cure eran necessarie in una città popolosa con ristretto territorio, e troppo poco avanzata per aver commercio colle nazioni ricche che la facesse sempre sicura del bisognevole, senza che il governo pensasse a provvedervi. Ma fatta ricca la Repubblica pel possedimento di molte province fertilissime, alcune delle quali eran tenute a mandare frumento a Roma (144), gli adulatori della plebe pensarono si dovesse fare una distribuzione di grano al popolo a vilissimo prezzo, tanto che fosse quasi donato. Autore di questa liberalità eccessiva fu Caio Sempronio Gracco che ne fece una legge (145). Intorno alla quale fu più volte questione avanti la dittatura di Silla che l' abolì; ma riprese vigore cinque anni dopo la morte del Dittatore (anno 680). Dipoi, secondo i tempi, fu fatta la largizione frumentaria più o meno liberalmente; finchè per la legge Clodia (anno 695 o 696) divenne perpetua, e passò poi agl' Imperatori, come uno dei più forti sostegni di tirannide. Queste liberalità che rendevano la plebe scioperata e venale, giustamente riprovate da Cicerone (146), costavano alla Repubblica un sesto dell'entrate (147). E poichè liberando il popolo dalla cura di pensare alla propria sussistenza colla fatica, si eccita un accrescimento di popolazione veramente calamitoso, non è maraviglia, se giusta ai più proba-

(141) Meursius, De Luxu Rom. Cap. 2. — Kobyerzichii, De Luxu Rom. I. 2. 3.

(142) Appiano, Guerre Civili.

(143) Vincentii Contaren. De Frumentar. largit. Cap. I. in Thes. Graevii, Tom. VIII ove giudiziosamente confuta Giusto Lipsio.

(144) Contaren. Op. cit Cap. 10.

(145) Ann. 630.

(146) De Officiis II. 16. Tusculan. III.

(147) Cic. Pro Sext.

bili calcoli, in alcuni tempi fossero tra i ducento ed i trecento mila quelli che traevano profitto dalla largizione frumentaria (148). I quali eran tutti nemici dell'ordine, nati dal lusso e dalle liberalità imprudenti, e che potevano farsi temere alla Repubblica. Catone nell'anno 691, temendo di Cesare, promosse Senatusconsulto per ordinare una largizione frumentaria. Cesare tutte le volte che aveva opposizioni dal Senato, otteneva vittoria nelle adunanze popolari per la influenza degli scioperati che vivevano di liberalità (149).

Adunque le ricchezze ed il lusso, venuti dalle conquiste per l'ingiusto governo che si faceva delle province, avevan portato nella città l'ineguaglianza, le fazioni per interessi personali, e fatta crescere una popolazione di vili scioperati, pronti sempre a favorire ogni novità. Vennero altri mali dal governo delle province, per cui si resero più potenti le fazioni della città. Conciossiachè conoscendo i provinciali ed i socii d'aver bisogno di protezione in Roma, si sceglievan tra i potenti cittadini un protettore, ed a lui si davano in clientela (150). Così un potente cittadino aveva obbligati alla sua persona molti cittadini reputati nella Repubblica, l'infima plebe della città, molti tra i socii ed i sudditi di Roma. Poniamo che avesse affezionati gli eserciti, cosa assai facile dopo che venne in uso la prorogazione degl'imperii, e poi era sempre più forte delle leggi, non avendo da temere che di due o tre cittadini eguali in possanza. Coi quali, sia che venisse in accordo, sia che volesse far pruova delle sue forze, operava sempre in danno della Repubblica. Quando la lotta tra i principali si agitò in Roma nelle popolari adunanze, vinser la corruzione e la violenza; quando poi divenne aperta guerra civile, si vide di qual soccorso fossero ai privati per sostenerla le clientele de' re alleati, de' municipii, delle colonie e delle province sottoposte. Tantochè senza pubblica autorità poterono alcuni adunare un esercito (151). A questo modo era impossibile che durasse la Repubblica.

Ma se i Romani, invece di pensare a dividersi fra loro i godimenti delle conquiste, avessero fatta comune a tutti l'amministrazione della giustizia, e con salde guarentigie procurato che la legge fosse più potente delle forze o de' raggiri dei privati, non sarebbero venuti tutti questi mali alla Repubblica. Il perchè conveniva stabilire un'amministrazione uniforme, regolata da leggi generali, soggetta

(148) CONTAREN. Op. cit. Cap. 7.
(149) Idem, Op. cit. Cap. 2. 3.
(150) NORIS. Cenotaphia Pisana. Dissert. I.
(151) APPIANO, Guerre civili. — CIC. de Officiis, Lib. 1. in princ.

sempre ad un sindacato scrupoloso ed attivo per parte del Senato; in guisa che le leggi, e non l'arbitrio ed i favori de' presidi, governassero le province. Ma quest'arte di governare un grande stato con amministrazione rigorosa ed eguale per tutti, è un trovato moderno della nazione francese e di Bonaparte, che non venne in mente nè ai popoli antichi, nè alla maggior parte dei principati moderni e delle repubbliche moderne, prima della rivoluzione di Francia. E per quanto molti mali vadano compagni a questo sistema che i Francesi dicono di *Centralizzazione*, tuttavia volendo tener sudditi senza libertà e senza eguaglianza di diritti colla dominante, sembra il solo modo di procurare che sieno almeno retti dalle leggi, anzichè dall'arbitrio, e però affezionati al governo, anzichè in clientela de' privati cittadini.

§. XXVIII. *Come il governo rappresentativo avrebbe potuto assicurare la libertà.*

Meglio sarebbe stato pei Romani aver conosciuto gli ordini del governo rappresentativo, che l'Europa moderna deve all'esempio degl' Inglesi. Si sarebbe allora adempito il voto de' saggi che odiavano egualmente il potere della moltitudine ed i privilegii della nascita, desiderando che il governo fosse nelle mani dei buoni ed eletti (152). Cosa che non poteva più ottenersi cogli ordini della Repubblica romana, dacchè era venuta in tanta grandezza.

Il governo per mezzo di rappresentanti, eletti non dalla universalità, ma dalle persone che presentano guarantigie di probità e di presumibile istruzione, oltre al bene di escludere la moltitudine dalle deliberazioni, fornisce il modo di dare una legittima influenza a tutte le forze ed a tutti gl' interessi che sono nella società; in guisa che le deliberazioni de' parlamenti di eletti sieno a seconda *dei bisogni conosciuti* dalla maggioranza de' cittadini. Nelle democrazie assolute al contrario, per poco che sia grande lo stato, raramente accade che la risoluzione delle popolari adunanze esprima il voto di una vera maggioranza nazionale. Perocchè non tutti i cittadini possono essere presenti ai comizii, e gli assenti non vi sono rappresentati. La qual cosa riesce tanto più sensibile, quando le fazioni cominciano ad escire in aperte violenze, e le adunanze si tengono tumultuosamente. Allora molti o per amore di quiete si

(152) Cic. de Legibus, Lib. III. — De Republ. Lib. I. §. 27. e seguenti, III. 34.

ritirano, o per disperazione di potere essere utili credono meglio dover cedere ai vincitori, senza intervenire ai comizii. La storia della rivoluzione di Francia ha posta in chiara luce questa verità. Difatti sappiamo per testimonianza di molti, che alle elezioni ed alle assemblee primarie cessarono d'intervenire i realisti, o cittadini moderati, dacchè fu manifesto il trionfo de'Giacobini. Lo stesso interveniva a Roma nel settimo secolo.

E poichè non tutti i cittadini erano in Roma, quando volea ottenersi un partito, si facevan venire i proprii aderenti, per procurarsi così la maggioranza. La qual cosa divenne eziandio più sensibile, dopo che fu data la cittadinanza a tutti gl'Italiani per por termine alla guerra sociale. Allora gl'Italiani che erano tutti partecipi della Repubblica, ordinariamente non rendevano voto; solo andavano ai comizii se vi erano stimolati dai faziosi a cui aderivano. Così le leggi fatte ne'comizii non eran più una dichiarazione del volere del maggior numero, ma sì bene di una parte di cittadini furiosamente congregati. Tutta la storia dell'esiglio e del ritorno di Cicerone dimostra, come si usasse in quel tempo per falsare il voto nazionale (153).

Comunicando il governo rappresentativo a tutta l'Italia, si sarebbero tolti tutti questi mali e fatta sicura la libertà romana. L'osservazione non è nuova, dacchè, ottanta anni fa, la scriveva a chiare note il marchese Scipione Maffei (154); il quale a senso mio ha ragionato della decadenza di Roma da uomo di stato, assai più del Montesquieu, il quale sta poi molto al disotto del Machiavelli. Oggimai il governo rappresentativo è stato messo in uso in quasi tutte le repubbliche democratiche che sono in Europa ed in America. Il che dimostra, come l'opinione del Maffei dovrebbe essere accetta ai migliori pubblicisti. Ma quando il Maffei scriveva, erano appena intese sul continente le forme del governo rappresentativo, e molti sarebbero stati oppositori alla sua sentenza. Per la qual cosa, ove si rifletta che i moderni han dovuta l'invenzione di una forma di governo che faccia la libertà perpetua, alla sole lezioni dell'esperienza, non è da maravigliarsi se i Romani non giunsero a trovarla col ragionamento *a priori*. Ricaviamo piuttosto la lezione che le repubbliche democratiche vanno in rovina, allorchè acquistano sudditi ed esteso territorio, se non trovan modo di comunicare la libertà con prudenza e con giustizia.

(153) Cic. Post reditum ad Quirites, et ad Pontif. pro domo sua. — Middleton, Vita di Cicerone.

(154) Maffei, Verona illustrata. Par. I. Lib. VI.

§. XXIX. *Altri modi pensati a mantenere la Repubblica.*

Forse se fosse stato possibile ridurre il governo di Roma ad una oligarchia, con un'inquisizione di stato sulla vita de'cittadini grandi, con amministrazione severa di giustizia ai sudditi, procurando che avessero ogni sicurezza ne'materiali godimenti della vita, la Repubblica romana non sarebbe caduta per guerre civili. Ma lo stringere il governo in pochissimi non era cosa che si potesse fare in Roma. La sola cosa possibile, e che fu sempre desiderata, si era di tenere in istretta lega i cittadini più notevoli per impedire il governo dell'infima plebe. La potente mano di Silla, dopochè ebbe cessato dalle vendette, si adoperò a questo fine. Difatti furon cacciati di Senato gl'indegni, furon fatte leggi penali severissime contro le violenze e gli omicidii, furono represse le iniquità dei servi manomessi, furon tolte le largizioni frumentarie, fu ridotta a poco l'autorità de'Tribuni, e dando divieto dagli altri magistrati a chi era stato Tribuno, fu quasi messo in discredito questo potentissimo magistrato; finalmente fu fatta legge, che non dovesse esser portata proposizione al popolo, se prima non era discussa in Senato. In questo modo Silla, riordinò aristocraticamente la Repubblica; e tornando alla vita privata, si offerse di render ragione delle sue operazioni, ma non ebbe molestia da alcuno. Tanto era il timore che aveva lasciato la sua potenza, e tanta l'approvazione del suo governo, che in morte ebbe onori volontarii da tutti gli ordini del popolo, maggiori che non si fossero mai dati ad alcun cittadino. Durò cinque anni la contenzione del Senato per mantenere la riforma di Silla; ma finalmente valse l'autorità di Pompeo a rimettere in antico stato la potestà tribunizia (anno 683).

Dopo quel tempo non furon più fondate speranze di riordinamento, ma momentanei ripari all'anarchia e fazioni pel principato.

Così nel settimo secolo i Gracchi detter l'esempio delle violenze, e scoprirono i vizii che erano nella costituzione della Repubblica. Silla mostrò col fatto, che Roma poteva comportare un padrone, ma lasciò riordinata la Repubblica; Pompeo e Cesare, l'uno astuto ed ipocrita, l'altro ardimentoso, guastarono l'opera di Silla, regolaron la vita civile secondo i loro privati interessi, e fecer manifesto esser inevitabile la signoria d'un solo. La quale vindicata audacemente da Cesare, non potè durare in lui, per non avere abbastanza dissimulato il desiderio di regno. Ma fu saldamente stabilita da Ottaviano, o vogliam dire Cesare Augusto, dopo aver distrutti gli

ultimi avanzi de' repubblicani sinceri, de' partigiani di Pompeo, ed essersi liberato di Antonio nella battaglia navale d' Azio l' anno di Roma 726, epoca assegnabile al principio dell' Impero romano.

Ma prima di ragionare di quello, ci conviene esporre lo stato della giurisprudenza nel settimo secolo, nel quale furono fatte a seconda dei tempi moltissime leggi, che non ebbero vita più lunga delle fazioni che le proponevano.

§. XXX. *Legislazione.*

Le leggi criminali di Silla e di Pompeo ottennero maggior autorità. Sennonchè per la infelicità dei tempi tutte quelle risguardanti i delitti contro l' amministrazione della pubblica giustizia, cessata che fu la dittatura di Silla, furono di frequente dalle fazioni civili impunemente violate. Il perchè ai tempi del potere di Cesare e di Augusto, si dovettero pubblicare nuovamente, e per lo più portavano nome di leggi Giulie. Qui occorre notare, essere stato sempre vizio della Repubblica di lasciar cadere facilmente in dissuetudine le leggi; tantochè occorreva spesso rinnovarle, volendo che fossero osservate: effetto forse del soverchio arbitrio lasciato ai magistrati, o del soverchiante potere che era sempre in mano de' cittadini grandi, per cui talvolta non temevano violare le leggi, sicuri o di sfuggire la pena, o di ottenere nelle adunanze popolari un partito che li approvasse.

Però il perfezionamento della giurisprudenza romana fu meno operato dalle leggi, che dall'autorità dei magistrati, e dagli studii de' Giureconsulti. Il che procedette al segno, che negli ultimi tempi della vita di Cicerone si studiavan piuttosto gli editti del Pretore e le opere dei Giureconsulti, che il testo delle dodici Tavole (155). Per la qual cosa conviene adesso discorrere di queste due fonti della giurisprudenza interpretativa, che divennero principalissime nel diritto Romano. Cominciamo dagli editti de' magistrati.

§. XXXI. *Gius Onorario.*

È stato già detto ad altro luogo, che l' amministrazione della giustizia negli affari civili era attribuita al Pretore, sennonchè per le contrattazioni che si fanno ne' mercati e per la polizia della città, rendevan ragione gli Edili. Tanto gli Edili che i Pretori,

(155) Cic. De Legibus, I.

quando pigliavano i magistrati, eran soliti mandar fuori un editto, nel quale dicevano in che forma avrebber giudicato gli affari di loro competenza, ed a quali massime si sarebbero tenuti nel giudicare. Questi editti dei magistrati non potevano già mutare il diritto stabilito dalle leggi, ma contenevano le regole da seguirsi nell'applicazione delle leggi ai casi particolari. Erano anticipate risoluzioni di questioni di diritto, che altrimenti si sarebbero dovute trattare e decidere secondo l'occasione delle diverse cause. Farò chiara la cosa con esempii prima di fermare alcuna teorica generale.

Poniamo che le leggi approvassero i contratti fatti in certa forma, e ne ordinassero l'adempimento, e diamo che, salva la forma legale, i contraenti abbiano consentito o per inganno, o per errore, o per timore, o per forza. Nasce tosto questione se questi vizii, che fanno venir meno il consenso, tolgano eziandio all'atto quell'efficacia che dovrebbe avere, dove si considerasse la sola materialità dell'azione, confrontata colla nuda lettera della legge. Ma poichè tutte le leggi per esser giuste, eguali ed efficaci, presuppongono sempre che le azioni che prendono a regolare, sieno dirette dalla libera volontà degli uomini; così tutte le volte che nel concreto d'un caso veniva a mancare questo necessario presupposto della *moralità dell'azione,* faceva mestieri sottrarre l'atto civile alla sanzione della legge, e soccorrere a quello che si era obbligato. Il che poteva farsi, trattando in ogni giudizio e la questione di fatto, e la questione di diritto; oppure risolvendo anticipatamente, e per modo di regola, la questione di diritto, perchè i giudici andassero più spediti nell'esame dei fatti. Presero questo partito i Pretori, e coi loro editti non fecero in sostanza che risolvere per modo di regola le questioni che altrimenti avrebber dovuto decidere in giudizio contraddittorio tra le parti interessate. Con quest'ordine i Pretori trovarono le massime intorno all'efficacia civile della moralità delle azioni, le scuse legittime per sottrarre gl'immeritevoli dalla sanzione delle leggi, i mezzi legittimi perchè queste massime di giustizia avessero effetto. Il che non era già mutare il diritto stabilito, ma applicarlo a dovere. Onde l'equità del Pretore in sostanza altro non era che, un modo di procurare che la legge fosse veramente eguale per tutti. Eguaglianza che non si ottiene ne' casi pratici, senza aver riguardo alle circostanze che influiscono sulla moralità dell'azione. So bene che i moderni codici, prendendo questi canoni di equità dalla giurisprudenza romana, ne han fatte delle leggi; ed a ragione, poichè il fermar regole generali si aspetta sempre al legislatore. Ma presso i Romani non si sarebbe potuto praticare

così. Perocchè è necessaria molta filosofia e molta maturità di deliberazione, per poter far leggi sopra una parte sottilissima di giurisprudenza, quale è quella della moralità delle azioni. Ora nè l'una cosa nè l'altra potevano esser nelle adunanze popolari che dettavan le leggi alla Repubblica. L'uso degli affari, l'esperienza ed il consiglio dei saggi potevano soli suggerire quelle massime filosofiche che sono negli editti, e che tutto il mondo civile ha ammirate e seguite. Ciò avvenne lentamente nel sesto secolo, più rapidamente nel settimo. Difatti gli autori delle massime più eque, di cui la storia ha serbato il nome, furono di quel tempo (156). A noi, venuti in tempi di avanzata civiltà, pare strano che occorresse tanto a trovar cose sì semplici; ma i Romani che eran venuti dalla barbarie, ebber bisogno di molto tempo per giungere da sè ad un incremento morale di civiltà. Furono aiutati nel sesto secolo e nel settimo dall'uso delle greche lettere, dallo studio dell'antichità, e dall'amore della filosofia. Però abbiamo serbato a questo tempo il ragionare degli editti de' magistrati, che erano uno dei principali mezzi per cui la filosofia veniva applicata gradatamente ai bisogni civili.

Oltre la teoria della moralità delle azioni, da cui dipendono le restituzioni in intiero, le eccezioni perpetue contro le obbligazioni poste in essere per dolo, per timore, per errore o per violenza, i mezzi legali per iscioglierе queste obbligazioni moralmente difettose, o per ripetere ciò che fosse stato pagato in conseguenza di quelle, grandissimo campo agli editti dei Pretori apriron le leggi, che definendo i diritti ed ordinandone la sanzione, lasciavano ai magistrati la libertà di ordinare il modo di provvedere all'esecuzione. Era a cagion d'esempio difesa la proprietà dalle leggi, erano dichiarati dalle leggi i modi di acquistarla, l'uso perfino avea determinato i riti dell'acquisto; ma l'ordine col quale si doveva proceder nel prestare i mezzi di difesa, a seconda dei diversi bisogni, era lasciato al potere che regolava i giudizii. Il che, quando la proprietà incominciò ad essere divisa, e furon più distinti i diversi godimenti che si comprendono sotto l'unico concetto del dominio, dette luogo a nuovi contratti, e soprattutto al bisogno di maggiori distinzioni nel dar la difesa della legge. Quindi i Pretori trovarono la distinzione del dominio e del possesso, e gli interdetti che valgono a garantire quest'ultimo. Anche questa teoria, come quella della moralità delle azioni, due punti ai quali in

(156) Heinec. Histor. Edictor. et Edicti perpetui, Lib. 1. Cap. 6. §. 14.

gran parte si riferisce la materia degli editti, era una conseguenza necessaria del bisogno di stabilir regole intorno all' applicazione dei principii assoluti delle leggi. Ma crescendo i lumi, fu veduto che a mantenere la giustizia de' contratti, non bastava la prestazione delle cose dichiarate espressamente dalle parole dei contraenti; ma era necessario eziandio l' osservanza di certi uffizii, che pareva fossero sempre sottintesi nel contrattare (157). Quindi gli Edili fecero l' editto per isciogliere le vendite, quando il venditore aveva occultato i vizii della cosa venduta; quindi invalsero le teorie intorno all' obbligo di prestare maggiore o minor diligenza ne' contratti che avean sèguito; le teorie intorno alla prestazione dei frutti, delle usure e degl' interessi, con tutte le altre ordinate a procurare l' eguaglianza ne' contratti che si fanno senza intenzione di beneficare. Anche in questa parte gli editti de' magistrati, anzichè leggi nuove, erano anticipate risoluzioni di questioni legali, che si sarebbero dovute trattare nei giudizii.

Usando poi dell' arbitrio concesso dalle leggi, e fidando nell' approvazione universale, i Pretori dettero efficacia giuridica coi loro editti a diverse convenzioni che non erano secondo la forma delle leggi; obbligarono secondo le circostanze diverse persone all' osservanza degli uffizii morali che la legge non aveva pensato a guarantire, come a cagion di esempio, la prestazione degli alimenti fra i parenti; e finalmente presero l' uso d' intromettersi a comporre col loro prudente arbitrio, e senza l' ordinaria forma de' giudizii, le questioni che non avevano titolo legale, a cui si potessero riferire. Tali erano, a cagion d' esempio, le questioni degli onorarii de' medici e de' professori, colle altre rammentate al titolo *De extraordinariis cognitionibus*. D' altra parte gli Edili, come magistrati di polizia, mandavan fuori editti, come sogliono i magistrati dello stesso genere, per la polizia della città, e da questi nascevano nuovi diritti e nuove obbligazioni.

Quando poi l' opinione di un gius naturale anteriore alle leggi civili fu generalmente diffusa, e si cominciò a credere, che gli uomini avesser diritti indipendentemente dalle leggi della città, ed oltre queste fosse un altro fonte di obbligazioni nel diritto di natura, si fecero anche più arditi i Pretori. Cominciarono a studiare il modo di riparare all' ingiustizia delle leggi civili colle finzioni, per le quali salvando la lettera della legge civile, facevan sì che quanto all' effetto fosse salvo il diritto naturale. Così non potendo

(157) Cic. de Officiis, III. 16. 17.

fare erede del padre il figlio emancipato, perchè le leggi deferivan l'eredità agli altri figli, gli davan tuttavia il possedimento de' beni dicendo che altro era aver nome di erede, il che dipendeva dalla legge, altro avere i beni, il che dovea regolarsi secondo la naturale giustizia. La quale non consentiva che i diritti del sangue potessero essere pregiudicati dallo scioglimento dei civili legami di potestà. Ho ricordato questo esempio per dichiarare la teoria; ma nel corso di quest'opera si avrà luogo di veder meglio, quanto operassero i Pretori colle finzioni per metter la legge civile d'accordo coll'umanità del secolo, a cui spesso era contraria. In questo veramente i Pretori si presero al tutto le parti di legislatori; e benchè riuscissero al fine di ridurre più equo il diritto Romano; lo resero tuttavolta più implicato, che se si fosse proceduto francamente col mezzo di nuove leggi, conformi alla mutata civiltà.

A questo modo gli editti de'magistrati regolavano la giurisprudenza.

Il gius che per essi s'introdusse fu detto *pretorio* se dagli editti de'Pretori, *edilizio* se da quello degli Edili, e con parola comprensiva degli uni e degli altri, ebbe nome di gius *onorario* (158). L'autorità dell'editto non poteva estendersi oltre il tempo che durava in magistrato la persona che l'aveva proposto. Anzi usaron talvolta i Pretori di proporre diversi editti, e di mutarli nell'anno a loro talento, per favorire le persone bene affette. Riparò il Senato a quest'arbitrio ordinando, che i Pretori dovessero tener ragione secondo l'editto che proponevano in principio (159); e però fu detto *editto perpetuo*, per distinguerlo dagli editti che si facevano per occasione, ch'ebber nome di *repentini* (160). Potevano i Pretori approvare gli editti de' loro predecessori, o farne de'nuovi; il che considerato così in astratto parrebbe che sottoponesse i Romani a mutare ogni anno di giurisprudenza; ma bisogna credere che il buon giudizio de' magistrati facesse ripeter sempre ne' nuovi editti le massime che eran trovate più convenienti; e così a poco a poco il gius onorario acquistasse fermezza.

Non dirò che molti non abusassero del potere che dava loro la legge; ma poichè ad onta degli esempii di cattiva amministrazione che la storia ricorda (161), lo studio de'libri del diritto civile fu

(158) Hein. Op. cit. Lib. I. Cap. 2. §. 12.
(159) Anno 585. — Heinec. Op. cit. Lib. II. Cap. 1. §. 3-5.
(160) Hein. Op. cit. Lib I. Cap. 2. §. 8-11.
(161) Dion. Cassio XXXVI. — Tit. Liv. Epit. XLIII.

manifesto, che l'influenza del diritto pretorio fu giovevole ad accordare la giurisprudenza colla filosofia ; conviene adesso discorrere le guarantigie per le quali era contenuta in certi limiti la sfrenatezza di arbitrio de'magistrati.

Prima di tutto è da considerare la pubblicità dei giudizii, come freno potentissimo all'esercizio imprudente o ingiusto dell'arbitrio concesso ai magistrati. La presenza del pubblico rattiene anche nelle monarchie da molte soverchierie che si commetterebbero agevolmente, dove si sperasse coprirle col segreto. Ma nelle repubbliche la presenza di un popolo che ha il modo di premiare e di punire, influisce negli animi de'magistrati ben altrimenti. Non mette negli animi il solo pudore, ma dà stimoli di speranza per operare il bene, ritiene dal male col timore dei giudizii. Conveniva esercitare la pretura con approvazione universale, per avere i voti al consolato ed agli altri onori della Repubblica. Esercitandola contro le idee comuni di giustizia, era da temere di essere accusati presso il popolo nell'uscire di magistrato, e giudicati con molta severità. Perocchè il senso dell'offesa giustizia suole esser nel popolo, facile alla vendetta, senza curar troppo la sottigliezza delle difese legali, quando è comune la convinzione morale che la giustizia è stata violata, ed il trasgressore merita pena. Onde è più temibile pei pubblici uffiziali l'aver responsabilità di cui stia garante e vindice un'adunanza popolare sovrana, che una responsabilità, di cui debbano giudicare persone che si credono obbligate a procedere secondo le leggi.

In conseguenza di questa censura, che attesa la pubblicità degli atti de'magistrati esercitavasi dal popolo, ne veniva che i Pretori non dovessero osare novità, che non fosse già conforme alle idee comuni di giustizia, o le fosse almeno tanto vicina da dovere essere tosto approvata. Il perchè anche le novità degli editti pretorii potevano riguardarsi come massime approvate dal consenso, almeno tacito, del popolo, e però in una maniera indiretta ricevevan forza dal sovrano legislatore.

Altra guarantigia all'eccesso degli arbitrii era il diritto che avevano i Pretori, d'*intercedere* fra loro per impedire l'ingiustizia. Regola generale di diritto pubblico romano, che l'intercessione d'un magistrato eguale per impedire, valesse più dell'autorità che comandava. La qual cosa era sapientissima, perchè nel governo degli stati è maggiore l'utile che si ritrae dall'impedire il male, che il danno che può aversi dall'opporsi al bene, dove per avventura l'intercessione non sia opposta giudiziosamente (162).

(162) Cic. De Legibus, III. 18.

Per ultimo qualunque magistrato introduceva scientemente un nuovo gius contrario a giustizia, rimaneva perpetuamente soggetto ad essere giudicato colla propria legge, quando anche questa non fosse ricevuta nella giurisprudenza (163). E tutti quelli che avevano che fare con lui, potevano esigere che soffrisse di essere giudicato colle massime con che aveva giudicato gli altri (164). Se poi il nuovo gius era stato introdotto per colpa dell'assessore, senza dolo del magistrato, la pena cadeva soltanto nella persona dell'assessore (165). Intorno a che giova notare, che nel magistrato si puniva soltanto la malizia, ma nell'assessore la ignoranza e la colpa perchè i magistrati non eran sempre legali, ma gli assessori erano giureconsulti, presi apposta per assistere il magistrato nelle cose di gius, e però più riprensibili se fallivano nella loro professione (166). La stessa regola che obbligava i magistrati e gli assessori a soffrire in pena di esser giudicati col gius ingiusto che avevano introdotto, applicavasi eziandio a quello che l'aveva dimandato, ed era stato cagione dell'ingiustizia (167). Questa massima salutare fu coeva allo sviluppo del gius pretorio, perocchè Cicerone ne parla come di cosa antica (168).

§. XXXII. *Altre fonti di Giurisprudenza.*

Oltre gli editti de'Pretori e degli Edili, che eran la massima parte del gius onorario, si conoscevano gli editti degli altri magistrati o uffiziali dello stato, ma che furon di minor peso nella giurisprudenza (169). Ottennero maggiore autorità le dottrine dei Pontefici nelle cose spettanti alla religione, alcune delle quali erano strettamente connesse coi diritti di proprietà, come avrem luogo di dichiararlo nel terzo libro di queste istituzioni. Fatto sta che il diritto pontificio, come il gius onorario, s'introdusse più per l'autorità delle persone che amministravan la Repubblica, che per legge del popolo romano. Sennonchè pare che il diritto pontificio fosse in molte parti sottratto alla cognizione di tutti sino ai tempi di

(163) *ff.* Quod quisque juris in alterum statuerit idem in se suscipiat.
(164) L. 3. §. 2. *ff.* Quod quisque juris etc.
(165) L. 2. *ff.* eod.
(166) Cujac. Ad L. 2. *ff.* Quod quisque juris etc. pag. 104. 105. op. Tom. VII.
(167) L. 1. §. 1. *ff.* eod.
(168) Cic. Act. in Verrem Orat. 1. Cap. 41. — Ascon. Ped. in Cic. Pro Corn. majesta. reo. — Cujac. Ad L. 1. *ff.* Quod quisque juris etc. pag. 102.
(169) Hein. Histor. Edict. et Edicti perpet. Lib. I. Cap. 3.

Cicerone (170). Tuttavia escirono anco allora delle opere di giureconsulti, rivolte a dichiararlo (171).

§. XXXIII. *Della giurisprudenza interpretativa e dei Giureconsulti.*

Il perfezionamento del gius romano per l'opera degli editti deve in gran parte attribuirsi a merito dei giureconsulti che fiorirono nel settimo secolo dell'era romana. Le novità, per noi già encomiate, furon da essi introdotte nel gius onorario, allorchè tennero i magistrati; e seguitate poi dai buoni, acquistarono tale fermezza, che il disprezzarle poteva mettere in mala voce il Pretore (172). In altro modo i giureconsulti promossero l'equità, introducendo nei contratti tali clausule, che stipulando la piena osservanza della buona fede, obbligassero i giudici a conoscere delle questioni nascenti da siffatti contratti a seconda del natural lume di onestà. Tali erano a cagion d'esempio le clausule « *Ex bona fide — ut inter bonos bene agere oportet, et sine fraudatione — uti ne propter te fidemve tuam captus, fraudatusve sim* (173). Le quali clausule delle convenzioni apriron poi l'adito alla distinzione de'giudizii, in giudizii di stretto gius, e giudizii di buona fede; nei primi si esigeva la prestazione soltanto delle cose promesse; nei secondi oltre alla considerazione delle parole del contratto, si avea riguardo ai naturali uffizii di onestà, necessarii all'eguaglianza tra i contraenti, e si otteneva la prestazione delle cose che a mantenere la buona fede si hanno per sottintese nel contratto. Siffatta distinzione non rimase ristretta ai soli contratti, ma si estese eziandio a molte altre obbligazioni, che sebbene procedano senza espressa convenzione, pure somigliano in tutto alla natura de'contratti (174). In altri libri di quest'opera sarà luogo ad esaminar meglio siffatta teoria; per ora basta l'avvertire che cresciuta intorno al principiare del settimo secolo, negli ultimi tempi della Repubblica era quasi giunta a maturità (175). Sarebbe difficile in questa parte distinguere cosa meritassero i Pretori cogli editti, ed i giureconsulti colle clausule; ba-

(170) Cic. Pro domo sua.

(171) Bynkershoek, De Religio peregrina, IV. 6-12. Diss. I. inter opuscula Tom. II. Halæ, 1729.

(172) Cic. Topica. — Idem In Verrem ubi supra. — Ascon. Ped. in Cicer. Pro Cornel. cit.

(173) Cic. De offic. III. 17.

(174) Revardus, De Auctoritate Prudent.

(175) Cic. De offic. III. 14. 17.

sta intendere come coll' uno e coll' altro mezzo si raggiungesse il fine. Veniamo adesso a considerare piuttosto, come i giureconsulti, gettando le fondamenta della giurisprudenza interpretativa, d' interpreti che erano divenissero a poco a poco quasi legislatori. Il che sarà inteso facilmente, ove si consideri in quali parti si raggiri l' uffizio dell' interprete, e quale era la forma della legislazione romana, quando i giureconsulti ridussero ad arte l' interpretazione delle leggi.

La giurisprudenza interpretativa pertanto ha due parti. Una considera la *legge in sè stessa*, l' altra i *momenti dell' umana volontà, in quanto possono esser subietto di questioni legali.*

La prima spiega le parole della legge, e detta le definizioni dei termini astratti, conchè sono concepite le regole legali. Siffatte definizioni ne' codici moderni sono dettate dal legislatore, ma nelle leggi romane eran lasciate alla disputazione del Foro. Nella semplicità de' primi tempi quando si diceva a cagion d' esempio furto, dominio, padre di famiglia, non veniva in mente definire il concetto giuridico che stava sotto queste parole. Ma la pratica fece conoscere la necessità delle definizioni. A compier le quali era mestieri, che i giureconsulti fossero non meno grammatici, che potenti dialettici. Di qui dipendeva tutta l' arte di conciliare le leggi fra loro, e di applicarle dirittamente alle sole specie che logicamente cadevan sotto la regola legale. Dipoi considerando la ragione della legge, i giureconsulti si facevano ad interpretarla ora estensivamente, ed ora restrittivamente, per comprendere o per escludere certi casi dubbii, secondo che pareva necessario perchè la legge sortisse il buon effetto cui mirava, senza produrre mali nella società.

La seconda parte della giurisprudenza interpretativa, che risguarda l' umana volontà, o determina i principii civili a seconda dei quali convien giudicare della moralità delle azioni, o dà le regole per interpretare la volontà ambigua o oscura che informò gli atti umani, ogniqualvolta la risoluzione della questione legale dipende al tutto dal conoscere che cosa abbia voluto chi poteva dar legge alle cose sue.

Adoperandosi i giureconsulti nell' adempimento dei divisati ufficii della giurisprudenza, non solamente venivano a fermare dei canoni d' interpretazione, ma eziandio a risolvere molte questioni particolari. Secondo la riputazione che essi godevano nella Repubblica, queste loro regole, queste loro decisioni acquistavano autorità, eran seguite dai giudici, ed a poco a poco avean nome di *gius ricevuto*, da cui non era lecito dipartirsi. Nei temp moderni vediamo acca-

dere lo stesso rispetto alle massime fermate nelle decisioni dei tribunali, ma rarissimamente per le dottrine de' privati giureconsulti. In Roma al contrario le opere dei gran giureconsulti entrarono innanzi agli esempii de' Pretori, e serviron loro o di guida o di freno. Il perchè conviene esaminare al presente, quali si fossero le cagioni dell'autorità che le opere de' privati ottennero nella giurisprudenza.

La professione di giureconsulto ai tempi di libera repubblica esercitavasi dai patrizii, o dai cittadini grandi (176), non per adunar ricchezze facendosi pagare i consigli, bensì per acquistar lode di persone prudenti, ed aprirsi la via ai sommi onori. Dopo la professione militare e l'oratoria, la giurisprudenza era tra tutte le professioni liberali la più reputata (177). La casa del giureconsulto veniva riguardata piuttosto come un tempio della giustizia, anzichè un' officina d'onde escono gli argomenti per sostenere con studio di parte gl'interessi de' privati nei giudizii (178). Perocchè i sommi giureconsulti per lo più non eran *causidici*, ma rispondevano in termini generali alle questioni di diritto che eran loro proposte, lasciando poi che gli oratori si valessero nel Foro delle dottrine per sostenere le cause de' privati (179). Questa separazione della questione astratta di diritto dalle circostanze particolari della causa, faceva sì che l'opera dei giureconsulti servisse principalmente all'avanzamento della scienza legale. Vero è che non tutti i giureconsulti si astennero dal trattare le cause; perocchè ve ne furono alcuni, che meritarono eziandio lode di ornati oratori (180). Ma generalmente parlando, l'uffizio del giureconsulto consisteva nel suggerire cautele per far prudentemente ed efficacemente i contratti ed i testamenti, nel prescrivere le formule delle azioni giudiciarie, e nel rispondere in tesi alle consultazioni di gius. Bensì giudicavano gli affari o come giudici eletti dai magistrati al pari degli altri cittadini, o essendo essi stessi Pretori. Frequentemente erano consultati dagli uomini di stato nelle cose di ragion civile. Ed i giureconsulti di minor conto assistevano gli oratori nelle cause, o suggerivano loro il gius, e però eran detti avvocati (181).

(176) Everard. Otto, Vita Serv. Sulpic.
(177) Cic. De offic. I. 32.
(178) Pomponius, In L. 2. ff. de Orig. jur.
(179) Cic. De Claris Oratoribus.
(180) Idem, De Oratore, Lib. I.
(181) Idem, Loc. cit. — Ever. Otto, Vita Servii Sulpicii. Cap. 3. §. 6.

Comunque poi fosse libero a tutti il rispondere alle questioni di diritto, siccome le risposte non avevano altra autorità che quella che accordava loro il consenso e l'approvazione de' cittadini prudenti e dabbene; chi voleva acquistarsi buon nome di giureconsulto, non si faceva mai troppo sollecito a spacciarsi per tale. Si preparava con severissimi studii, si raccomandava alla direzione di qualcuno de' più lodati, ed imitandone i modi e gli esempii, giungeva a grado a grado a persuadere l'universale, dovere egli essere reputato sacerdote della giustizia. E siccome era volontario il legame che univa i discepoli ai maestri, non essendo allora pubbliche scuole dove s' insegnasse il diritto civile, era eziandio maggiore nei discepoli la venerazione per le dottrine de'maestri, nei maestri l'affetto pei discepoli; e la speranza che per opera loro le nuove dottrine avessero buon successo e costante nel Foro. Così i trovati della sapienza de'giureconsulti sommi non rimanevan già sterili speculazioni di filosofi; ma si riducevano all'utile civile, divenendo regole intorno al modo di trattare e decidere dei privati interessi. Fortuna che toccherebbe sempre alla filosofia, dove ne' filosofi non fosse maggiore lo sforzo per aver lode di novità o di arditezza, che per procurare l' utile civile. Per buona ventura il buon senso popolare che era giudice della giurisprudenza avea interesse diretto a giudicar severamente. Però quella dottrina che si dipartisse di troppo dalle idee comuni di giustizia, lungi dall'aver lode di novità, avrebbe messo in discredito il suo autore, come persona incapace al governo degli affari. L' avrebbe fatto considerare come uno di quei tanti filosofi che vivono in un mondo ideale, e sono lodati pel piacere che danno all' intelletto, ammirati talvolta per loro stravaganza, ma che niun padre di famiglia vorrebbe mai consiglieri alla vita operosa. Ma il Giureconsulto che per propria professione intende a dar regola alle cose civili, ha più bisogno di essere stimato prudente e saggio, che fornito di altissimo ingegno. Però è timido nelle novità, perseverante nel mantenere le cose sperimentate utili, e per regola di prudenza non menochè per natural verecondia, cerca guadagnar fede ai proprii detti, facendosi forte dell' esempio dei maggiori. Il filosofo speculativo può a suo talento ideare un ottimo stato di repubblica, e dettar leggi per cotesta condizione felice del viver civile; ma il giureconsulto, se vuol esser reputato, deve prendere il punto di partenza dallo stato di civiltà in cui si trova, valersi dei mezzi che quello gli somministra, provvedere ai bisogni nuovi secondo le idee di bene che sono ricevute dal popolo; talchè ora riduce a forma di regola una cosa che era già nella persuasione

di tutti, ed ora trova una dottrina che era tanto vicina alle già ricevute, che venga facile a tutti conoscerne la giustizia e apprezzarne gli effetti salutari. Così il giureconsulto, al pari del legislatore, segue l' andamento della civiltà e l' aiuta perchè vada o più rapido o più sicuro; ma nè crea, nè può di suo arbitrio fare un mutamento sostanziale.

Per queste cagioni l'andamento della giurisprudenza interpretativa fu lento, ma continuo e proporzionato alle diverse condizioni della romana civiltà. I primi cinque secoli ebbero una giurisprudenza rozza, più tenace delle parole della legge e della scrupolosa osservanza delle forme, che proclive a ricercare la ragione delle cose civili, ed a considerare l' indole morale de' fatti umani, intorno ai quali le leggi dispongono. Questa giurisprudenza, che altrove abbiamo caratterizzata per formularia e simbolica, era conosciuta da pochi patrizii, prima che Gn. Flavio pubblicasse il calendario e le formule di agire. Il che avvenne secondo Livio l'anno 448 (182). Dopo quel tempo si vede gradatamente estendersi la cognizione del diritto civile. Tuttavia prima di Coruncanio niuno insegnò pubblicamente il diritto. D' allora in poi cominciarono a venir fuori de' libri didascalici e delle raccolte di responsi, di cui abbiamo notizia dal giureconsulto Pomponio. Peraltro l' uso d' insegnare il diritto sistematicamente non fu mai generale tra i giureconsulti, molti dei quali altro non facevano che tener i discepoli presenti alle loro dispute, o ad ascoltare le loro risposte (183).

E poichè la scienza legale fu ereditaria nelle stesse famiglie, e coltivata dagli uomini che o per sommi sacerdozii, o per nascita erano aderenti al patriziato, si mantenne lungamente formularia e simbolica, e lottò potentemente prima di piegarsi alla filosofia. Alla metà del VI secolo, Sesto Elio pubblicò una raccolta di nuove formule che erano state introdotte dopo Gn. Flavio, e compiè l' opera di quel benemerito notaio (184). Merita di esser notato questo fatto, come una conferma del carattere che riteneva sempre la giurisprudenza; di che si possono avere altre prove nei titoli delle opere rammentate da Pomponio (185).

Il gran mutamento negli studii de' giureconsulti avvenne poco prima della nascita di Cicerone, crebbe per tutta quella età, e

(182) Struvius, Hist. Jur. Cap. I. §. 12.
(183) Ev. Otto, Op. cit. Cap. IV. §. 1.
(184) Struvius, Hist. Jur. Cap. I §. 13.
(185) L. 2. §. 35 e segg. ff. de Origine Jur.

giunse a maturità nei primi due secoli dell'impero. Però quanti hanno scritto di questa materia, chiamano giurisprudenza antica quella che fu tra le XII Tavole ed il settimo secolo; giurisprudenza media quella del settimo secolo e di una parte dell'ottavo, giurisprudenza nuova quella de' due primi secoli dell' Impero. Noi dobbiamo ragionare al presente della sola giurisprudenza media; di quella cioè che comincia col principiare della letteratura romana, e termina colla morte di Servio Sulpizio negli ultimi anni della Repubblica.

Se i lettori ridurranno alla mente la gran mutazione che si operò a Roma pel corso del sesto secolo e nel principiare del settimo, non resteranno neppure meravigliati, che a quel tempo si assegnò l' epoca di una notabil mutazione negli studii dei giureconsulti. Difatti quando l'andamento della civiltà diviene più rapido, e però la vita de' cittadini meno uniforme e più operosa, si moltiplicano sempre le questioni intorno ai privati interessi, e non basta più la semplicità delle prime leggi a terminarle. La frode assottiglia i mezzi d' inganno; il proprietario conoscendo meglio il pregio della proprietà, diviene eziandio più sollecito nel domandare la intera protezione dei suoi diritti, più sottile nel trovar nuovi modi di trarne profitto; il commercio si estende, inventa nuove contrattazioni e cerca nuove sicurezze; la facilità di far fortuna semina in tutte le parti della società l' egoismo; dispiace la soggezione domestica; dispiace l' aspettare per godere; si vuol tentar cose nuove per crescer di stato, anzichè seguir tranquillamente l' esempio de' maggiori. In questo gran movimento della società, la collisione de' diritti fa sentire la necessità delle definizioni, e l' insufficenza delle leggi che contemplavano pochi casi più frequenti ad accadere. Allora sarebbe bisogno di un codice che contenesse i principii generali, per cui si potessero decidere le nuove controversie. Ma poichè un codice è il compendio della sapienza di molti secoli, è facile ad intendere che questo modo di provvedere ai bisogni civili non può essere conosciuto da una nazione che non è ancora giunta all'ultimo sviluppo della civiltà. Però conviene, di mano in mano che l' osservazione suggerisce de' principii generali, che per opera de' Giureconsulti si traducano nell' uso del Foro. Così a grado a grado si va formando quel patrimonio di dottrina civile, che i più tardi nipoti sanno ridurre in un sol codice di leggi con scientifica unità. Tale era la condizione di Roma nel sesto secolo, e però a quel tempo la giurisprudenza interpretativa prese la forma che poco fa designavamo.

Oltre le ragioni già esposte, altre cause contribuirono a dar maggiore attività agli studii dei giureconsulti tra il finire del sesto secolo ed il principiare del settimo. La mutazione de' costumi che visibilmente si andava operando, rendeva necessario di ridurre in iscritto il gius invalso per uso, massime presso un popolo nel quale era potentissima l'autorità degli esempii de' maggiori. Anche la lingua delle leggi e degli antichi documenti della Repubblica avea bisogno di essere filologicamente dichiarata; poichè, come avverte Polibio riferendo i primi trattati de' Cartaginesi coi Romani, l'intelligenza dell' antico idioma erasi fatta scienza di pochissimi e non sempre sicuri della propria intelligenza (186). Frattanto la necessità di studiare la storia romana per intendere e spiegare le leggi dovette servir non poco a ritrarre i giureconsulti dalle abitudini di formulisti, per volgerli a studii più gravi, e farli filosofi. Nel tempo stesso l'introduzione della filosofia stoica fu loro di grandissimo aiuto, non tanto per le idee di naturale onestà che ne ritrassero, quanto per le abitudini metafisiche di ravvolgere nella mente idee astratte e di concepire regole generali. Finalmente gli studii delle lettere greche, e gli esempii di una civiltà tanto superiore a quella de' Romani, quale era la greca, dettero ai giureconsulti molti esempii degni d'imitazione. Difatti sono molte cose introdotte nella giurisprudenza evidentemente tolte dalla Grecia, e che ritengono perfino greci vocaboli (187).

§. XXXIV. *Come i Romani presero la greca filosofia.*

Ma questa influenza della greca filosofia ha bisogno di qualche dichiarazione. Contuttochè i Romani considerassero i Greci per maestri in ogni parte di sapere, e fosser curiosi di ogni genere di dottrina, prevaleva in loro l'amore del positivo alle astrazioni filosofiche, intantochè aveano in pregio quella sola parte che era utile alla vita operosa, considerando il resto come subietto di disputazione accademica per dar riposo alla mente, sempre agitata nelle cose della Repubblica. Il perchè, sebbene quasi tutti i romani più celebri del settimo e dell'ottavo secolo fosser versati nelle questioni della filosofia greca, ed alcuni per la gravità de' costumi avesser lode di filosofi, niuno dette opera a farsi maestro degli altri nella metafisica; nè si vide in Roma una generazione di filosofi, dediti

(186) POLYB. III. 22.
(187) EVERAR. OTTON. Vita Papinian. Cap. IV.

alla vita contemplativa, occuparsi di questioni astratte e trasandar le cose civili. Questa parte era serbata ai Greci. Pel cittadino romano era massima lode portar i frutti della sapienza in Senato o nelle adunanze popolari, e meritar nome di filosofo per la gravità dei costumi e la prudenza dei Consigli. Nelle opere di Cicerone non si vedon mai rammentati scrittori romani di materie filosofiche, ma tutto è tolto dai greci maestri.

Quest'applicazione della filosofia ai bisogni della vita faceva sì che i Romani, lungi dall'essere sistematici, cogliessero il buono e l'utile da tutte le dottrine, e fossero non dirò solo tolleranti, ma scettici intorno ai sistemi metafisici. Cotalchè l'Epicureo, lo Stoico, il Platonico ed il Peripatetico fossero bene accolti dal patrizio o dal cittadino romano, il quale gradiva essere istruito nelle dottrine di tutti.

Gli oratori principalmente (e quasi tutti i cittadini illustri dal VI secolo in poi furono oratori) studiavano egualmente tutte le parti della filosofia greca, e ne traevano grandi argomenti all'eloquenza, usando delle dottrine a seconda de'bisogni delle cause. Lo stesso fecero presso a poco i giureconsulti, ma con maggior religione del giusto e del vero, come conveniva alla maggior dignità del loro uffizio. La setta Stoica e la Peripatetica eran le più adatte ai bisogni della giurisprudenza. Ma poichè i libri d'Aristotile furon conosciuti tardi a Roma (168), e d'altra parte le dottrine stoiche sino dai tempi di Scipione Emiliano erano state insegnate da Panezio, uomo, a quello che apparisce dagli Uffizii di Cicerone, degno del nome di filosofo, prevalse nell'animo de'giureconsulti la setta Stoica. Dalla quale presero l'uso d'argomentare secondo l'etimologie, le spartizioni delle materie, la sottile dialettica che conviene alle cose legali, e molte teorie sul diritto dell'onesto, che alle cose civili applicarono egregiamente.

Presero dagli Stoici i giureconsulti l'abito di reggere le passioni, l'amor del giusto sopra i godimenti materiali della vita, l'altissimo concetto della dignità della umana natura; cose tutte necessarie alla loro professione, massime in tempi, in cui il mondo era già volto alla scostumatezza, all'egoismo ed alle violenze. Le abitudini morali tolte dalla filosofia stoica, mantennero i giureconsulti puri dalla corruzione generale, e detter loro potere di sottrarre il diritto civile dalla influenza delle fazioni politiche. La venerazione che riscuotevan dal pubblico era d'impedimento agli ambiziosi; e

(168) Ev. Otton. Vita Serv. Sulpicii, Cap. II. §. 4. in Th. Otton. Tom. V.

d'altra parte le difficoltà della scienza ne allontanavano gli spiriti superficiali. Così mentre gli uomini usati ai godimenti della vita deridevano il diritto civile ed i giureconsulti, reputando queste cose indegne della loro attenzione, i giureconsulti con scienza e virtù da filosofi andavan perfezionando il diritto civile ne' tempi più tristi della Repubblica. Avrebber cred'io fatto lo stesso pel diritto pubblico; ma i faziosi non consentivano fossero osservate le leggi. D'altra parte i giureconsulti che erano uomini volti principalmente alla meditazione, non avevano altra forza da opporre ai tristi, che il consentimento dei buoni e l'autorità della ragione: deboli argomenti dove prevale l'intrigo e la forza. Però furon vane le leggi sui giudizii, sull'ambito, sulle violenze; vani gli esempii di giusti editti provinciali dettati dai giureconsulti quando erano all'amministrazione delle province (189): era troppo grande l'interesse dei cittadini perversi e potenti ad impedire in questa parte il regno dell'ordine e della giustizia, perchè potesse mai avere durevole vittoria la ragione.

§. XXXV. *Lotta fra i giureconsulti e gli oratori.*

Solo nel diritto privato potevano i giureconsulti agire liberamente. Ebbero invero a combattere cogli oratori; ma questa lotta riescì vantaggiosa anzichè no all'avanzamento della scienza. Conciossiachè i giureconsulti peccavano naturalmente per troppa sottigliezza, e tendevan quasi a sottrarre alla intelligenza comune il diritto civile per dominare coll'autorità; laddove gli oratori, poco versati nel diritto civile, cercavano a far prevalere il senso comune alle definizioni metafisiche della giurisprudenza. Così tra i giureconsulti e gli oratori era la lotta della vecchiezza e della gioventù, della prudenza e dell'ardire. La qual guerra, sostenuta valorosamente da una parte, astutamente dall'altra, operava l'effetto che per via di temperamenti medii crescesse la giurisprudenza con andamento lento invero, ma continuo inverso la perfezione. Forse se gli oratori non avessero svegliati i giureconsulti, o se la lotta non fosse stata pubblicamente esercitata, nè i giureconsulti sarebbero stati tanto studiosi della filosofia e dell'antichità, nè la giurisprudenza si sarebbe megliorata. Perocchè è natura de'professori di scienze, nelle quali val più lo studio che l'ingegno, la prudenza che l'ardire, la maturità degli anni che la pienezza delle forze, d'essere avversi alle

(189) Cic. ad Att. I. 16. ad Q. Fratrem II. 3. 13. §. 1. 15. §. 7.

novità, e di scambiare le vane sottigliezze e finzioni della mente colle dottrine applicabili ai bisogni civili. Però gli oratori che obbligavano talvolta i giureconsulti a giustificarsi in faccia al senso comune, furono una delle potenti cagioni per cui la giurisprudenza seguitò l'andamento della civiltà. Dallo stimolare degli oratori e dalla prudenza de'giureconsulti venne l'effetto, che la giurisprudenza nello ampliarsi non perdesse mai la sua primitiva natura, e dalle dottrine de'primi tempi alle più recenti fosse sempre continuità.

La guerra fra i giureconsulti e gli oratori fu continuata per tutti e due gli ultimi secoli della Repubblica, e se ne può prendere idea dalla orazione che Cicerone disse per Murena, affinchè nel consolato fosse preferito a Servio Sulpizio sommo giureconsulto. Veramente l'oratore romano in cotesta orazione escì talvolta dalle regole della dignità, e direi anco della giustizia. Ma per l'oratore tutti i mezzi eran buoni, purchè giungesse al fine avendo gli applausi della moltitudine. Il giureconsulto al contrario dovea mantenere sempre la sua gravità, ed avanzare colla ragione. Disgraziatamente la moltitudine si lascia piuttosto sedurre dall'eloquenza, che guidare dalla ragione. Però spesso i giureconsulti dovettero esser vinti dagli oratori. Per la stessa ragione l'oratoria in Roma era più proficua all'ambizione del privato della giurisprudenza.

Una delle più grandi vittorie che gli oratori riportassero sui giureconsulti, fu quella di Crasso oratore contemporaneo al padre di Cicerone, su Q. Muzio Scevola.

Si trattava di un testamento; il quale interpretato per la forza delle formule con che era concepito, dava una sentenza; inteso secondo la più verosimile volontà del testatore quando avesse conosciuto il caso in disputa, portava a diversissima sentenza. Disputava Scevola per l'interpretazione rigorosa, Crasso teneva per la probabile volontà. La disputa portò per necessità a dover discutere della convenienza di mantenere il rigore del diritto civile. Fu trattata per l'una parte e per l'altra col massimo impegno, ma vinse la sentenza di Crasso (190). Così cominciò quella giurisprudenza, studiosissima di cercare la volontà del testatore, e di anteporla eziandio al rigoroso senso delle parole che tiene tanta parte nel diritto romano, comecchè a senso mio meriti più biasimo che lode. Ma di questo sarà luogo a parlare in altri libri.

(190) Cic. De Oratore, Lib. I.

§. XXXVI. *Successione dei giureconsulti.*

Dalla metà del sesto secolo alla metà del settimo fiorirono quattro celebri giureconsulti della famiglia Mucia, nella quale era ereditaria la scienza del diritto civile (191). I Mucii scesero talvolta nel Foro a contrastare cogli oratori per mantenere l' autorità del diritto civile; ma per lo più stavano in casa a rispondere in jure, attorniati dalla gioventù studiosa di formarsi al loro esempio. I più celebri della famiglia furono Quinto Muzio Scevola augure e Quinto Muzio Scevola pontefice Massimo. Furon discepoli di quest' ultimo C. Aquilio Gallo e Servio Sulpizio, ambedue coetanei di Cicerone, ed uomini non meno virtuosi che sapienti (192). Aquilio Gallo ebbe nome per le formule del dolo malo, per le cautele che seppe suggerire ne' testamenti e ne' contratti; talchè giureconsulto più avveduto e più sottile di lui non era in Roma. Non pare che scrivesse trattati, o fosse molto versato in filosofia. Al foro non andò mai; e quando gli veniva proposto l'esame del fatto, era solito dire: queste cose spettano a Cicerone. Da Pretore fu severissimo coi tristi, avendo compagno lo stesso Marco Tullio (anno 687). Non si curò degli altri onori della patria, benchè fosse di nobile famiglia, e cessò di vivere prima del secondo triumvirato (193).

§. XXXVII. *Servio Sulpizio.*

Servio Sulpizio Rufo alquanto minore di età di Aquilio Gallo, emulo di Cicerone nella prima gioventù, fece presso a poco gli studii del grande oratore romano, e destinava volgersi all' oratoria; ma giudicando meglio essere primo fra i giureconsulti che secondo fra gli oratori, si volse tutto alla giurisprudenza (194). Alla qual cosa, secondo che narra Pomponio (195), fu eziandio eccitato da una grave riprensione di Muzio Scevola. Perocchè essendo andato alla casa di questo sommo giureconsulto per interrogarlo del diritto che gli bisognava conoscere a difendere una causa che aveva tra mano, e non avendo intesa la risposta di Scevola per ignoranza delle parole

(191) POMPONIUS, L. 2. ff. De origine juris — HEIN. De Aquilio Gallo, fa l'albero dei Mucii.

(192) HEIN. De Aquilio Gallo. — EV. OTTON. Vita Servi Sulpicii, cap. 9.

(193) HEIN. Op. cit.

(194) CIC. De Claris Oratoribus.

(195) L. 2. ff. De origine juris.

civili, sicchè ripeteva la domanda, ebbe per risposta esser somma vergogna per giovane patrizio ignorare le leggi della patria (196). Si volse allora allo studio del diritto sotto la direzione di Muzio Scevola, e frequentò eziandio la casa di Aquilio Gallo; studiò gli usi dei greci e la loro filosofia, e senza essere addetto ad alcuna scuola trascelse il meglio tra tutte. E come Cicerone reputava necessario l'esser enciclopedico per riuscire perfetto oratore, così Servio volle l'istessa universalità di sapere per un perfetto giureconsulto. Il perchè e per eloquenza e per erudizione e per filosofia vinse tutti quelli che l'aveano preceduto, o che gli erano eguali d'età: Tale è l'elogio che di lui lasciò scritto Cicerone (197), confermato poi dal tempo; perchè degli scritti di tutti i giureconsulti fiorenti al tempo della Repubblica, quelli soli di Servio si leggevano nel secondo secolo dell'Impero; e tanto sappiamo degli altri, quanto egli ne'suoi scritti ne avea riferito (198).

Servio fu autore di molte novità nel diritto civile; talchè avviene spesso nelle Pandette di leggere *Servius constituit* (199), e Manilio lo loda quasi più come legislatore, che come interprete. Sicchè si può fissare ai tempi di Servio Sulpizio, cioè tra il finire del settimo secolo ed il principiare dell'ottavo, la perfezione massima che il diritto civile ottenne sotto la Repubblica. Per nostra mala ventura non rimangono che due frammenti di Servio Sulpizio (200), uno dei quali forse è supposto. Che se avessimo le opere intere, conosceremmo assai meglio le antichità romane. Perocchè Servio Sulpizio avea avuto fra mano i libri di Catone e del suo coetaneo Varrone; gli scritti de'giureconsulti che lo aveano preceduto; le opere di Pomponio Attico intorno alle famiglie romane; le molte storie romane o greche o latine che erano state scritte dal sesto secolo in poi; le orazioni di moltissimi oratori che da Catone in poi si conservavano; i ricordi domestici di molte famiglie patrizie che risalivano ai tempi più antichi: documenti tutti che, esaminati da un giureconsulto, avrebber dato per la storia degli ordini interni della Repubblica una luce maggiore che non si abbia dalle opere degli storici che ci rimangono, i quali erano mediocremente versati nella cognizione delle cose civili. Servio era giunto in tempo, in cui per la

(196) Ev. Otton. Op. cit. Cap. 4. §. 2-5. sostiene la narrazione di Pomponio contro le obiezioni dei critici.
(197) Cic. Philippica IX. — Ev. Otton. Cap. 5. §. 2-4.
(198) L. 2. ff. De orig. jur.
(199) Ev. Otton. Op. cit. Cap. 8. §. 6.
(200) Epist. famil. Lib. IV. — Aul. Gell. Lib. II. cap. 10.

gran mutazione delle cose cominciava ad imbrogliarsi la tradizione, e si trascurava dai più la lettura degli antichi (201). Ma in quel tempo istesso vivevano uomini di grandissima critica nello studio dell'antichità, quali erano Terenzio, Varrone e Pomponio Attico, Cornelio Nipote, e negli ultimi anni del viver suo Cicerone; e già i giureconsulti presso i quali le tradizioni si conservavano più intere, avevano intesa da lungo tempo la necessità di essere filologi ed eruditi.

Per altro lato è da dolersi della perdita degli scritti di Servio Sulpizio che furon molti e con metodo scientifico (202); perchè da quelli si sarebbe veduto chiaramente, come erasi operata la mutazione della giurisprudenza colla filosofia. I frammenti dei giureconsulti che sono nelle Pandette, contengono in vero molte cose tratte dalle opere di Servio Sulpizio (203); ma nè ci mostrano la storia delle opinioni che si sarebbe trovata nelle opere di lui, nè ci fanno vedere il sistema filosofico de' suoi ragionamenti.

Nel governo della Repubblica Servio si diportò da ottimo senatore (204). Ed in quei tempi tristissimi il suo consolato fu uno degli anni di miglior governo. Nella guerra civile fu lungamente dubbio fra Pompeo e Cesare, poi cedette alla necessità de'tempi. Cicerone nelle lettere ad Attico rimprovera Servio di timidità e d'irrisoluzione; ma leggendo tutte le epistole che parlano di Servio, si vede che la sua condotta fu prudente e dignitosa assai più di quella di Marco Tullio. Morto Cesare, Servio stette con Cicerone e col Senato per la Repubblica, e fu mandato in ambasceria ad Antonio, già nemico della patria. Nella quale legazione morì naturalmente oppresso dai disagi. Sicchè a persuasione di Cicerone che disse in sua lode la nona Filippica in Senato, ebbe una statua nel Foro, onore solito darsi a quelli che avevan messa la vita per la patria. Ciò fu l'anno 710, pochi mesi avanti la morte di Cicerone.

§. XXXVIII. *Legali da non confondersi coi giureconsulti.*

Oltre i Muzii Scevola, Aquilio Gallo e Servio Sulpizio, furono in Roma molti altri giureconsulti de' quali parla Pomponio; ma questi che abbiamo ricordati erano maestri, e quelli pei quali avanzò

(201) Cic. De Claris. Orator. passim.
(202) Ev. Otton. Op. cit. Cap. 6. §. 5. cap. 7.
(203) Idem, Op. cit. Cap. 8. §. 1. 5.
(204) Idem, Op. cit. Cap. 10.

principalmente la scienza. Dobbiamo anzi avvertire che quando si è ragionato dei giureconsulti che ebbero autorità, abbiamo inteso dei sommi. Poichè in Roma, come in ogni paese dove son leggi e ricchi cittadini, eravi una turba forense di causidici, di avvocati, di formulisti e di legulei, che senza curarsi della scienza intendevano al proprio guadagno (205). Di fatti comunque la legge Cincia (206) volesse gratuite le professioni degli oratori e dei giureconsulti, erano tanto in uso le vie indirette per renderle profittevoli, che Cicerone le indica al figlio come mezzi di venire in ricchezza (207).

§. XXXIX. *Stato della Giurisprudenza nel settimo secolo.*

I molti legali d'inferior condizione addetti al Foro, non menochè la moltiplicità delle leggi (208) e de' trattati de' giureconsulti (209), avevano resa assai incerta la giurisprudenza romana ai tempi di Cicerone. Il cittadino non conosceva le leggi con certezza sì pel loro numero, sì per la poca cura che si avea nel conservarle (210). I magistrati tenevano ragione secondo le leggi che più loro aggradivano (211). E poichè intorno a molte leggi fatte in tempo di fazione poteva dubitarsi della loro autorità, perchè i comizii che le avevano comandate erano illegittimi, accadeva talvolta che i magistrati non ne facessero conto, e ricusassero di applicarle (212).

Tuttavia questa incertezza intorno alle leggi ed ai plebisciti, non era la maggior piaga della giurisprudenza. Perocchè le dottrine del Foro, consistenti negli editti de' magistrati, ne' libri di diritto pontificio, e nelle opere de' giureconsulti, erano anche più soggette a controversia. A trovare la regola di diritto per la decisione dei casi pratici in tanta moltiplicità di libri autorevoli e spesso contradittorii, faceva mestieri dell'erudizione e della sottile dialettica de' giureconsulti. Il cittadino istruito e versato nella Repubblica non conosceva mai sicuramente il diritto della città, e gli era d'uopo ricorrere al

(205) Revardus, de Auct. Prudent.
(206) Cujac. Lib. I. Tit. 44. Lib. II. Tit. 6. Tom. 10.
(207) Cic. de Officiis, Lib. I.
(208)
(209) Idem, de Legibus, I. 4.
(210) Idem, de Legibus, III. 20.
(211) Dion. Cass. XLIII. 49. 50. 51.
(212)

consiglio del savio. Ne abbiamo un esempio di Cicerone (213), che pure tra gli oratori del suo tempo avea studiato più di ogni altro il diritto civile (214). Era mestieri fare una scelta delle leggi e delle dottrine del Foro adatte alla Repubblica, ridurle in un sol codice, e fermare lo stato della giurisprudenza. Allora si sarebbero colti i frutti del perfezionamento graduale del diritto romano, operato dagli editti e dai giureconsulti; si sarebber tolte le incertezze e le contradizioni, e sarebbe cessato l'arbitrio de' magistrati, che in tempi di Repubblica corrotta serviva più alle passioni che alla giustizia. Pompeo e Cesare ebbero in animo di compier quest'opera (215); ma mancò loro il tempo e l'agio da ciò. Cicerone avrebbe desiderato che Servio Sulpizio, per quanto può un privato con opere scientifiche, vi si adoperasse (216). Forse Servio lo fece, e questa fu la ragione per cui i suoi scritti furono anteposti a quelli di tutti i coetanei e di tutti i predecessori. Cicerone istesso, dettando il trattato delle leggi, dette un saggio di codice pel diritto pubblico; e promise di fare altrettanto pel diritto privato (217). Secondo Aulo Gellio pare che gettasse almeno le fondamenta della grand'opera nel libro *de Jure Civili in artem redigendo* (218); ma questo libro di Cicerone è nel novero delle opere perdute. Egli è da considerare peraltro, che Cicerone era uomo da indicare egregiamente il metodo per ordinare le dottrine legali, e da mostrare i principii generali di giustizia civile; ma non conosceva abbastanza la natura delle questioni forensi e le antichità romane per compiere l'opera di un codice. Pareva forse a Cicerone che fosse vana spesa d'ingegno il continuo sforzo de' giureconsulti per trovare in una legislazione antica e fatta per altri tempi, le regole di ragione civile pei nuovi bisogni di una società giunta al massimo grado d'avanzamento; reputando egli più conveniente l'erigere su più larghe basi l'edifizio del diritto civile. Ma i giureconsulti che non avevano autorità di legislatori, erano piuttosto da lodare che da riprendere in questi loro tentativi che riuscirono a nobil fine. Però quando Cicerone disse di loro che avendo promesso gran cose si eran per-

(213) Epis. ad diver. VI. 18.
(214) Cic. de Claris Orator.
(215) SvetON. in Julio, Cap. 24. — Cic. de Orat. Lib. I. — Struvius, Histor. Jur. Cap. 2. §. 6.
(216) Cic. de Legibus, I.
(217) Idem, de Legibus, III.
(218) Aul. Gell. I. 22.

duti in minuzie (219), non sentenziò con quella equità che vuole si abbia riguardo alla condizione dei tempi ed alla ristrettezza de'mezzi per estimare il merito relativo delle persone nella grande opera della civiltà.

Ad ogni modo ci conviene esporre i pensieri del più grande ingegno romano intorno ai principii della civile giustizia.

§. XL. *Dottrina Civile di Cicerone.*

Cicerone versatissimo in ogni parte della greca filosofia, dotato d'immaginazione potentissima, amatore caldissimo di ogn'idea generosa, sentendo altamente i diritti della umana ragione, non poteva comportare che la scienza del giusto e dell'ingiusto avesse per primo punto di partenza le leggi ordinate dagli uomini, variabili secondo il volere dei legislatori, o stasse tra le sottigliezze metafisiche col solo criterio delle autorità. Sentiva il bisogno di costruire una norma razionale, al paragone della quale si potesse distinguere la legge buona dalla cattiva, che in sostanza è una violazione del giusto sostenuta dalle forze della società. Questo termine di confronto delle leggi civili lo ravvisava nella legge di natura, ossia nella somma ragione dell'economia che gli Dei, signori dell'universo, avean posta nel governo delle cose umane. Da questa fonte derivava la giustizia assoluta ed eterna che definisce il bene ed il male indipendentemente dagli stabilimenti sociali e dalle opinioni degli uomini. Idea di assoluta giustizia che, come Cicerone avverte egregiamente, non può star separata dalla credenza religiosa in un Supremo Regolatore del Mondo, cui sia a cuore il bene e l'avanzamento dell'umanità (220). I comandi e le proibizioni di questa legge suprema son noti agli uomini, parlo sempre nella sentenza di Cicerone, pel natural lume della ragione, solchè essi vogliano esaminare sè stessi e consultare la coscienza. Laonde è da considerare come sapientissimo il detto dell'antico savio, che poneva a fondamento di sapienza il conoscere sè stessi (221). Conoscendo sè stesso, l'uomo vede di essere naturalmente socievole, e va persuaso che la società è uno stato necessario al vivere umano (222). Vede eziandio, che gli uomini tutti fanno una sola famiglia che ha un Padre e Regolatore comune, che tutti ama egualmente, e gli obbliga a vi-

(219) Cic. de Legibus, I. 4. magna professos in parvis esse versatos.
(220) Idem, I. 6 7. 10. 15. 16. II. 4. 7.
(221) Idem, I. 23. 24.
(222) Idem, I. 23. 24. De Repub. I. 25.

cendevoli uffizii (223). Però sono contro la legge di natura i dettati degli egoisti, che restringono tutti gli uffizii alla procurazione degli utili personali; son contro natura le sentenze di quelli che limitano gli uffizii alla famiglia ed agli amici, non-curando il bene dell'universale; sono pure contro natura le leggi che riducono ogn'idea di diritto alle mere relazioni di cittadinanza, talchè pei forestieri e pei servi non sia da parlare di giustizia (224). La Giustizia eterna ha tutti gli uomini eguali, e non permette che alcuno procuri il proprio vantaggio, togliendo ad altri ciò che gli è dovuto (225). Soli i tiranni sono fuori della legge di umanità (226). Le diseguaglianze sociali sono indotte dalla necessità del viver socievole, nè posson trarsi oltre i confini della necessità. Effetto pure della necessità è la distinzione delle società civili e delle società di famiglia, dalla gran società di tutto il genere umano: quanto più stretti sono i legami di società, tanto maggiore è il debito degl'individui (227). Però la patria entra innanzi agli stranieri, la famiglia agli amici; ma nè la famiglia, nè gli amici posson andare avanti alla Repubblica (228). Perocchè la società civile, che è il fondamento e la guarantigia di ogni bene, come mezzo necessario a contener gli uomini in uffizio, reputasi il fine più importante dei doveri dell' uomo socievole. Tuttavia vi sono delle cose naturalmente turpi, che non posson farsi neppure per la salvezza della patria (229).

La tristizia degli uomini pone talvolta nella necessità di usar violenza contro i nostri simili, e di respinger la forza colla forza. Così contro i facinorosi usiamo le pene, contro i nemici la guerra. Il primo mezzo suole essere proporzionato alla natura dei delitti (230); il secondo per esser giusto deve esser necessario (231). Come nel tempo di pace, così ne'tempi di guerra vi sono delle regole di ragione, che danno norma alle relazioni de'popoli, e diconsi diritto delle genti (232). L'osservanza di queste regole distingue le giuste guerre dalle offese all'umanità che vengono dai pirati e dai la-

(223) Cic. de Legibus, I. 7. De Officiis, I. 16.
(224) Cic. de Officiis, I. 13. 17. III. 11.
(225) Idem, III. 5. 6.
(226) Idem, III. 4. 6.
(227) Idem, I. 16.
(228) Idem, I. 17.
(229) Idem, I. 45.
(230) Cic. de Legibus, III. 20.
(231) Cic. de Officiis, I. 11.
(232) Idem, I. 13. 23.

droni (233). Coi vinti si vuol esser giusti ed umani, sendo meglio essere amati che reggere col timore (234). Della qual cosa perocchè nel sesto e settimo secolo si scordarono i Romani, furono puniti colla rovina della Repubblica. Punizione che Cicerone confessa meritata, e quasi voluta dalla giustizia degli Dei (235).

Esposto il concetto che Cicerone avea della legge di natura, vediamo cosa pensasse dell'ordinamento delle repubbliche. Poneva per principio, che lo stato non era benefizio di quelli che lo amministravano, ma mezzo all'utile universale (236). Però il primo debito di qualunque foggia di governo, dovea consistere nel promuovere il bene di tutti a seconda della giustizia. Fermato questo canone di giustizia assoluta intorno al reggimento degli stati, vengono i ragionamenti intorno alla miglior maniera di governo; vale a dire intorno a quella, che dà maggiori sicurezze di raggiungere il fine delle civili società. Ora la mente umana può concepire come possibile che il regno, l'aristocrazia e lo stato popolare sodisfacciano egualmente al debito dei governi, dove pure sia nei reggitori sapienza e temperanza. Anzi i ricordi della storia dimostrano, come tutte le tre rammentate forme di governo avevano avuto il loro tempo di utilità e di convenienza sociale; talchè sarebbe impossibile il decidere per modo di regola assoluta e costante quale delle tre maniere sia migliore (237). Sennonchè l'esperienza faceva manifesto, che per la tristizia degli uomini che non sanno nè sfuggire la viltà in misero stato, nè usar con temperanza de' favori della fortuna, tutte e tre le ricordate forme di governo dechinarono facilmente all'ingiustizia. Però l'ottimo stato della Repubblica consisteva in una forma mista che sapesse accordare insieme i tre principii del regno, dell'aristocrazia e dello stato popolare, e dar così una legittima influenza a tutte le forze della società (238). Questo ragionamento in sostanza è quello che si potrebbe fare al presente per sostenere i governi *rappresentativi*. Cicerone non arrivò a questa conclusione pratica, benchè avesse gettato tutti i fondamenti razionali che vi potevan condurre, se in queste cose fosse dato al ragionamento *a priori* precedere l'esperienza.

(233) Cic. de Officiis, I. 11. III. 29.
(234) Idem, I. 23.
(235) Idem, II. 8.
(236) Cic. de Repub. I. 25. de Officiis, I. 25.
(237) Cic. de Repub. I. 26. 28. 44. 45.
(238) Idem, I. 44. 46.

Nelle cose del diritto privato, poneva per principio che la religiosa osservanza del diritto di proprietà, e però della fede dei contratti, era il fondamento della civiltà (239). Tantochè il turbare questi diritti o con leggi agrarie o collo sciogliere i contratti dei debitori, egli era lo stesso che tentare di distruggere la società civile. Sarebbe stato invero desiderabile che non fosse tanta diseguaglianza di ricchezze tra i cittadini, e che la plebe non fosse tormentata dalle usure. Ma queste cose eran da prevenire con un buon governo, e non da toglier di mezzo violentemente con leggi che levassero i diritti ai possessori, e conculcassero le civili contrattazioni (240).

Finalmente quanto la giurisprudenza filosofica ha saputo trovare sulla moralità delle azioni, si vede accennato per principii generali ne'libri degli Uffizii (241).

Tali erano i punti capitali della filosofia civile di Cicerone. Vedremo nel progresso di questo capitolo, che pei primi due secoli dell'Impero i giureconsulti si andavan molto avvicinando a questa filosofia, e furon temperate le massime più acerbe del diritto romano. Frattanto importava l'aver notato, come l'idea di una giustizia assoluta indipendente dalle leggi umane escì compitissima dalle opere di Cicerone, tantochè non lasciassero cosa da aggiungere. Convien confessare che dalle opere di Panezio, e da quelle di Platone, Cicerone tolse gran parte delle sue dottrine; ma il ridurle a sistema, lo spogliarle di contradizioni, l'associarle alle conclusioni pratiche dell'esperienza fu tutta opera sua; e niuno di quelli che son venuti dipoi, vi è riuscito meglio di lui. Il quale s'innamorò tanto delle idee di universale giustizia, da mostrar fiducia che dovesse venire un tempo, che mai non è stato, in cui dai libri de'filosofi passassero nelle leggi e nelle pratiche de'governi (242).

Ho creduto necessario esporre la dottrina civile di Cicerone, perchè si conoscesse, a che era giunta la maturità della ragione naturale appo gli antichi, e cosa si sarebbe potuto sperare, se non si fossero allora corrotti tutti gli ordini del civile governo. Gioverà eziandio quest'esposizione a far manifesto, che la filosofia che prevalse nella giurisprudenza intorno al secondo secolo dell'Impero, era in gran parte eredità di Repubblica. Ma prima di entrare in

(239) Cic. de Officiis, II. 21.
(240) Idem, II. 22. 24.
(241) Cic. I. 10. 13. III. 14. 15. 17. 23. 29.
(242) De Repub. ex Lactant. Inst. div. VI. 8.

particolari nella storia dei giureconsulti dell'Impero, conviene dire lo stato delle cose pubbliche in quei tempi.

TERZO PERIODO.

§. XLI. *Transizione*.

Le ragioni che avevan condotto a rovina la Repubblica al cominciar delle guerre civili tra Pompeo e Cesare, furono a suo luogo esposte, nè giova il ripeterle; solo mi piace prender ricordo, che quando l'ostinazione dei Pompeiani contro l'avviso dei savii volle che i due gran maggiorenti delle fazioni romane venissero alla prova delle armi (243), non fu dubbio che ad ogni modo, qualunque fossero le sorti della guerra, andava Roma ad esser soggetta all'assoluto dominio di un solo (244). Cesare avea per sè, oltre le legioni vincitrici delle Gallie, la scioperata plebe urbana, la gioventù viziosa e la moltitudine innumerevole delle persone oppresse dai debiti (245). Ma Pompeo non minacciava meno di Cesare la sicurezza delle persone e degli averi; e si temeva che vincitore avrebbe fatto dell'Italia più orribile scempio, che non fece Silla nel furore delle sue vendette (246). Aveva il nome di sostenere gli ottimati; ma tra i suoi erano molti uomini bisognosi e corrotti. Da gran tempo poteva dirsi che in Roma erano alcuni buoni, ma non più un ordine di ottimati, il cui consentimento fosse autorevole nella Repubblica (247). Si conosceva dai prudenti che i due gran cittadini, egualmente usati da gran tempo a violare le più sacrosante leggi, contendevano solo per loro privato interesse; solo fu di ammirazione e di dolore che Pompeo, sempre fortunato coi tristi, rimanesse vinto allorchè sosteneva una causa che aveva almeno color di giustizia (248). La paura che mostravano i grandi, la indifferenza degli abitatori della campagna, il celere ubbidire al vincitore, mostrarono che non per colpa di avversa fortuna, ma per distruzione dei principii vitali cadeva il governo libero di Roma. Difatti Cesare vincitore cessava già dalle arti di capo di fazione, e

(243) Cic. ad Diver. VII. 15.
(244) Cic. ad Attic. VII. 3. §. 2. 5. §. 4. 7. §. 4.
(245) Idem, VII. 3. §. 2.
(246) Idem, IX. 7. 9. 10. 11.
(247) Idem, VII. 7. §. 4. 8. §. 1.
(248) Idem, VIII. 3. §. 2. VII. 23. malas causas semper obtinuit, in optima concidit.

disegnava di ordinare il governo a monarchia cogli stessi sapienti provvedimenti che Augusto dipoi adottò, allorchè cadde vittima di una cospirazione, che, duolmi a dirlo, fu lodata da Cicerone. Gli errori dei congiurati e l'inettitudine dei pochi che ancora in Roma si dilettavano d'idee di libertà, riducendole a regole di virtù, dovettero confermare i Romani nelle disposizioni a ricevere il comando di un solo, che assicurasse i beni della pace, restaurasse l'impero delle leggi, mantenendo la gloria del nome romano e quelle apparenze del viver libero che potevano bastare ad illudere, perchè non si stimasse esser seguita mutazione di stato da governo popolare a governo regio.

Sotto questi auspicii cominciò l'Impero romano dopo la battaglia di Azio. Noi dobbiamo parlare della sua costituzione giuridica secondo il concetto legale che se ne formavano i cittadini, e secondo il modo con che questa poi facevasi valere in pratica.

§. XLII. *Della Legge Regia.*

Havvi una tradizione ricevuta un tempo da molti eruditi e che merita di esser riposta fra le favole, primachè c'inoltriamo a ragionare della forma che prese la Repubblica sotto gl'Imperatori. Alcuni hanno creduto che intorno alla metà del secondo secolo dell'era volgare il popolo romano facesse una legge, colla quale trasferiva nell'imperatore ogni diritto di sovranità, e si sottoponeva in tutto al suo assoluto volere. La qual legge chiamata *Legge Regia* vien riguardata come il *titolo legale* del potere assoluto. Si appoggia questa tradizione ad alcuni passi delle Pandette, o alterati dal compilatore Triboniano, o che per sè aveano significazione più limitata (249). Ma la moderna critica ha ormai dimostrato, che una Legge Regia della forza che poc'anzi disegnavamo non è mai esistita (250). L'assoluto silenzio degli storici o contemporanei o vicini all'età alla quale si suol riferire la Legge Regia, è per sè stesso un assai forte argomento. Tuttavia non sarebbe sufficiente se gli storici stessi non fossero molto studiosi nel notare le mutazioni che gradatamente si facevano nella forma civile dell'imperio. Son tante poi le prove irrecusabili della permanenza delle

(249) CUJAC. ad Cod. Lib. VI. tit. 23. p. 669. A. B. op. Tom. IX. — BESOLDUS, de Majestate. Cap. 7. §. 3. — ANTON. AUGUST. de Legib. Cap. 18. p. 155. in Tom. II. Thes. Antiquit. GREVII.

(250) HUGO, Hist. du droit Rom. Period. III. §. 277. — GRAVINA, op. cit.

forme repubblicane ai tempi degl'imperatori, che non si può ammetter l'ipotesi della Legge Regia (251).

E d'altra parte quando i Romani in tutta la loro educazione impararono a vituperare e maledire il nome regio, e il credevano anche maledetto dalla religione, sarebbe stato contro ogni regola di civile prudenza il proporre una legge che rendesse manifesto esser gl'imperatori, non già capi della Repubblica, ma regi ed assoluti signori. Si sarebbero offesi tutti i pregiudizii nazionali, senza ritrarne poi un vantaggio. Dacchè se si guarda a' fatti, ogni uomo di buon senso deve confessare essere state di poco momento le forme Repubblicane rimaste in Roma, mentre tutto cedeva alla volontà ed ai capricci degl' imperatori, appunto come soleva accadere nelle più assolute monarchie. Sicchè se mancava il nome regio, vi era peraltro il fatto, ma il concetto giuridico era diverso. Cosa sempre poco avvertita dagli storici greci, ma i Romani vi ponevano qualche importanza. Anzi noterò qui, come per canone critico, che tutte le volte che si tratta della storia del diritto o pubblico o privato, i Greci che hanno narrate le cose dell'Impero, sono stati meno curanti nel ricercare ciò che fosse di ragione, e si sono tenuti al mero fatto quale materialmente appariva. Sovente essi chiamano re (Basileus) l'imperatore, senza avvertire al diverso senso di queste parole nella mente dei Romani. Il perchè alcuni, non senza ragionevol fondamento, attribuiscono alla greca adulazione (252) i modi al tutto regii che presero gl'imperatori romani nel terzo secolo dell'Impero, dai quali venne la tradizione della Legge Regia. Ma al certo non fu mai alcuna legge che spogliasse il popolo o il Senato dei suoi diritti, ed il dispotismo rimase sempre una mera conseguenza di fatto della forza militare, contro la quale per lungo tempo protestarono quanti uomini generosi produsse la civiltà romana.

§. XLIII. *Titoli giuridici dell' Imperatore*.

Il titolo d'imperatore era una maniera di civile onoranza che si prendevano da sè i generali vittoriosi a tempo di Repubblica; divenuto poi privilegio dei principi di Roma, è stato riguardato col tempo come cosa maggiore dello stesso nome regio. Ma questo

(251) FLAVII VOPISCI TACITUS, pag. 336. PROBUS, pag. 350. — DION. LVII. 15. — HERODIANUS, II. 12. — GRONOV. de la loi Royale des Romains, ediz. 1671.

(252) GRONOV. Op. cit. — GRAVINA, de Rom. Imper. Cap. XXIV.

titolo, discorrendone sempre ai termini di diritto, non dava altra autorità che il comando dell' esercito; però a fine di raccogliere in sè tutti i poteri, i principi romani si facevano conferire altre magistrature. Tra le quali valutavano sopra tutte il Sommo Sacerdozio, che ritennero anche fatti cristiani sino all'anno 383 dell'era volgare (253), e la tribunizia potestà (254). Augusto fu cauto di prender temporariamente l'imperio, e di farsi pregare alla fine del decennio perchè si degnasse ritenerlo. Di che venne l'uso in Roma che gl' imperatori, i quali oltrepassavano i dieci anni tenendo il potere, che peraltro furono pochi, solennizzassero il primo giorno del secondo decennio, come giorno del rinnovamento di loro potestà (255). Ebbe assai cara Augusto la potestà di decidere le controversie in supremo grado di appello; e così rese dipendente da sè ogni poter giudiciario (256). Finalmente fu un grande acquisto lo scegliersi un certo numero di Senatori, i quali componessero il consiglio del principe, e trattassero gli affari da portarsi all' approvazione del Senato: questo consiglio che riduceva nella casa del principe ogni matura discussione, fu parificato al Senato istesso negli ultimi anni di Augusto, se ne dobbiamo credere a ciò che Dione Cassio riferisce (257). Divise Augusto le provincie dell'imperio prendendo per sè quelle nelle quali doveano stanziare gli eserciti, ed assegnando le altre al Senato ed al popolo romano. L'Italia, costituendo il territorio della Repubblica, non fu assegnata come provincia ad alcuno; e rimase sotto l'impero delle leggi che vigevano in Roma (258).

§. XLIV. *Politica degl' Imperatori quanto ai magistrati della Repubblica.*

Tutti gli antichi magistrati della Repubblica si conservarono nell' impero, e si mantenne anche la forma dell'elezione popolare. Ma il principe proponeva e raccomandava i candidati, e però i Comizii renderonsi illusorii (259). Pare peraltro che l' elezione dei

(253) ZOSIMO IV. ann. 383. — BARON. Annales ecclesiastici.
(254) GRAVINA, de Rom. Imper. Cap. VIII.
(255) DION. CASS. LIII. 16.
(256) Idem, LI. 19.
(257) Idem, LV. 28.
(258) JUST. LIPSIUS, de Magnitud. Roman. — GIBBON, Storia della decadenza dell' Impero romano. Cap. III.
(259) DION. CASS. LVIII. 23 e la nota bellissima dell' edizione di Amburgo, 1750.

Consoli fosse sino da principio riserbata onninamente al principe (260). Il quale, per gratificare più persone con questo onore, soleva sovente prima che spirasse l'anno del consolato sostituire dei nuovi Consoli; il che reca qualche imbroglio talvolta nella cronologia romana (261). Avvenne perciò che l'autorità dei Consoli in brevissimo tempo si riducesse a meri uffizii amministrativi e giudiciarii, e diventasse piuttosto una dignità che una carica importante nella Repubblica (262). Giacchè gl'imperatori, senza abolire gli antichi magistrati, furon cauti di crearne dei nuovi di loro foggia; i quali avendo gli stessi poteri degli antichi, ed essendo assistiti dalla forza militare e dal favore del principe, ridussero questi all'inaziono (263). Così senza offendere i pregiudizii popolari, in meno di due secoli fu ridotta un mero simbolo d'immaginazione l'antica costituzione romana.

La quale cadde pei suoi stessi vizii; dacchè sempre i poteri dei diversi magistrati erano stati mal definiti; ed essendo comuni a più persone, lasciavano luogo alle invasioni del più forte o del più avveduto. La facoltà concessa ai magistrati di mandar fuori degli editti da entrare in luogo delle leggi, fu il modo che i principi usarono a divenire legislatori senza il concorso del Senato e del popolo. Tuttavia sotto Augusto e sotto Tiberio, le maggiori riforme furon fatte o per leggi popolari o per senatusconsulti (264).

§. XLV. *Editti e Rescritti Imperiali.*

Ma si hanno certi ricordi di editti degli stessi imperatori, che meritano di esser notati (265) contro l'opinione di coloro che riportano l'origine degli editti imperiali ai tempi posteriori agli Antonini, e questo vogliono spiegato come conseguenza della Legge Regia. La stessa mala distinzione dei poteri fece sì che gl'imperatori, come quelli che riunivano in sè molte magistrature, si ar-

(260) DION. CASS. XLIII. 45.

(261) Idem, LVIII. 23. — Hist. August. Script. ELII LAMPRID. COMMODUS pag. 70. Paris, 1603. curante Casaubon.

(262) Notitia dignitat. Imper. cum Comentar. G. PANCIROLI. Venet. 1663. Cap. I. — PLINIO, PANEGI. TRAJA.

(263) Notitia dignitat. Imper. cit. — JACOB GUTHER, de offic. domus August. Lib. II. Cap. I.

(264) DION. CASS. LIII. 16. 20. LVII. 7. 8. — HUGO, Hist. du droit Rom. Period. III. Chap. 1.

(265) PLIN. Epist. X. 71.

rogassero il diritto di decidere delle private controversie, di rispondere ai dubbii dei magistrati, e di fare anche gli avvocati dei loro particolari clienti (266). E benchè non si trovino nella collezione giustinianea dei rescritti anteriori ad Adriano, è certo peraltro che ve ne furono, e non poco influirono nelle mutazioni della giurisprudenza nei primi tempi dell'Impero (267).

§. XLVI. *Governo d'Augusto.*

Altre parti delle riforme di Augusto meritano di esser ricordate, perchè furon regola alla condotta degl' imperatori che ebber nome di buoni; essendo lo stesso Augusto riguardato come buon principe, e con ragione se si pon mente alla tristezza dei tempi.

Trovò in condizione veramente deplorabile l'aristocrazia romana; e fece ogni opera perchè risorgesse in splendore, soccorrendo con molta liberalità i cavalieri ed i Senatori poveri (268), togliendo dal Senato gl'indegni (269), scrivendo fra i patrizii i cittadini di maggior reputazione (270), ponendo freno con molte leggi alle pratiche indecorose colle quali i cavalieri ed i Senatori si davano in ispettacolo al pubblico (271). Fece leggi per favoreggiare i matrimonii (272), per reprimere la scostumatezza (273) ed impedire le nozze indecorose (274). Insomma quanto la sapienza umana può pensare per costituire in solide basi un'aristocrazia che sia d'appoggio al trono, fu tentato dalle leggi di Augusto. Le quali peraltro non dimenticarono di guarentire il principe dai pericoli dell'aristocrazia. Però non fu lecito ai Senatori escire d'Italia senza permesso del principe (275), e quanti godevano il grado senatorio furono astretti ad aver la maggior parte dei loro possessi in Italia (276).

L'abuso di potere nei magistrati che andavano nelle provincie fu fortemente represso: furon soggetti a leggi precise anche i ma-

(266) Dion. Cass. LVII. 11. — Sveton. in Tiber.
(267) Hugo, §. 276.
(268) Dion. Cass. LV. 13.
(269) Idem, LII. 42.
(270) Idem, loc. cit.
(271) Idem, LI. 22.
(272) Hein. Comment. ad L. Papiam Poppeam.
(273) Hoffmann ad L. Juliam de Adulteriis, in Fellemberg, Tom. 1.
(274) Aut. cit.
(275) Dion. Cass. LII. 42.
(276)

gistrati della capitale (277). Queste leggi portarono ad una grande riconcentrazione di potere nella persona del principe; e misero i magistrati nella necessità di consultarlo frequentemente eziandio nelle cose di minor conto, come si rileva dal carteggio tra Plinio e Trajano.

I privilegi del cittadino romano dirimpetto ai sudditi dell'impero erano sempre di grande importanza: però voleva la prudenza che non si largheggiasse troppo nel concedere cittadinanza ai forestieri. Così se il cittadino romano avea perduto la sua parte nel governo della Repubblica, riteneva almeno tanti vantaggi da andar superbo della sua qualità e rimanere sempre affezionato al governo. Augusto lasciò per ricordo ai successori di tenersi stretti nel concedere la cittadinanza (278); il che fu seguito fedelmente dai principi lodati, e venne conculcato dai perversi.

Le calamità onde la Repubblica era stata afflitta dai servi e dai manomessi, indussero Augusto a frenare con varie leggi le manomissioni, a contenere in uffizio i servi, ed a limitare i diritti di quelli che venivano in libertà (279).

Ammonì Augusto i suoi successori del pericolo di ulteriori conquiste, e li consigliò piuttosto ad attendere alla conservazione del già acquistato (280). Dette poi al potere imperiale un solido fondamento coll'ordinare il corpo delle milizie pretoriane (281).

§. XLVII. *Ostacoli al bene*.

Ma le violazioni svergognate del diritto di proprietà per compensare gli strumenti delle guerre civili (282), la consuetudine di adulare che aveva resi i grandi pieghevoli ad ogni modo di bassezza (283), le dilapidazioni del pubblico denaro (284), le largizioni frumentarie, la rovina di ogni credenza religiosa o morale (285), ed una scostumatezza quasi inaudita, erano forze da trarre la civiltà in rovina, assai più possenti delle leggi saviamente pensate da

(277) Dion. Cass. LIII. 15.
(278) Idem, LVI. 33.
(279) Idem, loc. cit.
(280) Idem, loc. cit.
(281) Gibbon. Cap. III.
(282) Appiano Alessandrino, Guerre Civili III.
(283) Dion. Cass. LI. 22. LXI. 17. LXXII. 20.
(284) Idem, LIX. 22. LXI. 17. 18. LXXII. 14.
(285) Dion. d'Alicarnasso ne muove lamento, passim.

Augusto. Era in Roma una trista necessità pei potenti il dover piaggiare l'infima plebe, e temere ogni cittadino distinto, che non fosse avvilito dal vizio o dall'adulazione. Questa necessità di star sempre pronti a comprimer colla forza o a corrompere col vizio, era un'eredità della Repubblica, che contribuì non poco a volgere in crudele tirannide la dominazione dei Cesari.

Gli stessi ricordi della libertà, impotenti per sè a stabilire alcun bene, eran cagioni della tirannide imperiale. Perocchè comunque non fosse alcuna forza bastante a ritornare l'antico ordine di cose, nè a resister saggiamente agli abusi del potere, non tutti i cittadini agevolmente si persuadevano della necessità di comportare la dominazione di un solo, e molte libere voci tratto tratto si udirono in Senato quasi per tutto il primo secolo dell'Impero (286): benchè i fautori di libertà capitassero a tristo fine, o nei tempi stessi in cui l'imperio rimaneva vacante facessero doloroso sperimento della impossibilità di ristabilire il libero governo (287). Si sfogava il liberalismo di allora in satire e libelli che divennero subietto di gravissime sanzioni penali (288). D'altra parte il maggiore degli storici romani, vo'dire Tito Livio, sembrava dettare le sue storie maravigliose per mantenere lo spirito di libertà, e protestare contro la vittoria dei Cesari. Il che fu senza pericolo dello scrittore, comunque Augusto non ignorasse le intenzioni (289). Siffatta libertà dello scrivere non durò lungamente, e sotto Tiberio, Cremuzio Cordo ebbe pena per aver chiamati Bruto e Cassio gli ultimi dei Romani (290). Dipoi lo scrivere ed il pensare furono sotto i tristi imperatori reputati a delitto (291).

Questa tenacità dell'opinione per le dottrine della Repubblica, obbligò gl'imperatori del primo secolo a molta ipocrisia nel prender l'imperio, e quasi tutti, anche i più tristi, cominciarono coll'affettare repugnanza al potere, desiderio di essere illuminati dalle libere discussioni del Senato; ed i principii di ciascun imperatore furono segnalati da liberalità, atti di clemenza e larghissime promesse di buona amministrazione della giustizia. Al cominciar di ogni imperio si disfa-

(286) Tacito, passim.

(287) Dion. Cass. LX. 1.

(288) Idem, LVI. 27. LXI. 16. — L. 5. §. 9. 10. 11. ff. de Injur. et famos. libellis.

(289) Tacit. Annal. Lib. IV. §. 34.

(290) Idem, loc. cit.

(291) Idem, passim.

cevano molte cose ordinate dall'antecessore, si punivano gli strumenti della sua tirannide, e si accordava un breve respiro agli oppressi. Quella venerazione cieca che i regi vogliono pei loro antecessori, come mezzo di far sì che a poco a poco l'opinione si abitui a perdonare i vizii delle persone in grazia del rango, era un arcano di dominazione non conosciuto agl'imperatori romani, o impossibile a praticarsi in Roma. Difatti non solo non si sa che gl'imperatori si opponessero ai senatusconsulti che notavano d'ignominia i loro predecessori; ma si legge al contrario che furon talvolta autori del poco rispetto per la memoria dei defunti (292). Era questa una conseguenza del modo di succedere per cospirazioni, e per elezione del Senato, che confermava l'usurpazione, che forse non avrebbe avuto luogo se a Roma si fosse introdotta la monarchia ereditaria. Ma se per questi modi si salvavano talora alcune vittime, e si dava agli afflitti il tristo conforto di notare d'infamia gli oppressori, si rendevano peraltro più audaci al male i favoriti ed i satelliti della tirannide, come quelli che non avendo alcuna sicurezza per l'avvenire, non vedevan ragione di rattenere lo sfogo delle proprie passioni, o della propria avarizia, mentre ne aveano i mezzi.

§. XLVIII. *Indole della tirannide imperiale.*

L'imperio romano fu fondato in epoca di grandissimi lumi e di grandissima corruzione morale. Se i primi facevano sentire agli uomini i proprii diritti, e potevano anche suggerire i modi ad acquistarsi il potere, la corruzione morale paralizzava tutto. Solo i principi, maneggiando bene i motivi dell'interesse, avevano una forza nella Repubblica; ma la giustizia non ne poteva avere alcuna in sì miseranda condizione sociale. Se i principi non avevan ragione di temere la libertà, potevano bensì aver danno dalle macchinazioni dei cittadini potenti, massime perchè non aveano a loro favore alcun colore di diritto o alcuna antica venerazione ereditaria, che rattenesse le immaginazioni dei soggetti dal volgere le mire al trono. La loro tirannide fu per forza sospettosa, e tolse di mezzo tutti i cittadini notevoli o per ricchezze o per nascita o per virtù, appoggiandosi a numeroso stuolo di satelliti venduti, ed all'infima plebe, che sempre accarezza chi la guasta e corrompe. A mio avviso (293) la crudeltà degl'imperatori romani, che rende sozza la storia del

(292)
(293) Tacit. Hist. princip.

primo secolo dell'impero, non fu una crudeltà gratuita, senza oggetto politico; ma ebbe in mira la distruzione di quanto poteva esservi di nobile e grande in Roma; però gravò più su i cittadini grandi che sul popolo, più sulla città che sulle provincie. Quindi non è maraviglia se il minuto popolo e quelli dei lontani paesi venerassero, anche dopo morte, la memoria di Nerone; ben fu maravigliosa, a confessione di Tacito, la caduta di questo imperatore (294).

L'esser dominati da persone vili, il cercar ogni modo di avvilire Senatori e Cavalieri romani, il profondere il denaro pubblico, l'assottigliar l'ingegno per trovare nuovi modi di punire per titolo di lesa maestà e di confiscare i beni, il prestar fede ai delatori, erano i vizii capitali degl'imperatori romani, che in gran parte derivavano dal sistema di sospettosa politica che avevan preso a seguire. Le molte altre nefande sozzure che la storia de'Cesari ricorda, eran colpe più della persona che dell'imperio, ma che venivano stimolate dalla corruttela generale. Giacchè nè il disprezzo della religione, nè le impudicizie contro natura, portate in trionfo e lodate dai poeti, nè le crudeltà gratuite commesse quasi per voluttà, bastavano a suscitare alcun senso morale nel popolo romano che sempre applaudiva. Laonde non si può leggere la storia di questi tempi, senza esclamare ben meritata la tirannide che affliggeva Roma e rovinava l'Italia.

Tuttavia quelli che vagheggiavano le illusioni, potevano sino alla morte di Nerone credere possibile qualche riordinamento della Repubblica, dacchè sempre era riconosciuta l'autorità del Senato. Il quale dava l'imperio ai Cesari, e con diversi senatusconsulti ne dichiarava i privilegi, gli onori e la potestà. Era poi in ogni resto servo dell'autorità imperiale, e pareva si studiasse nell'indovinare le intenzioni del padrone, tanto da far nausea a Tiberio, che, sebbene tenace del potere, conosceva profondamente il cuore umano e spregiava i vili. Come diceva di sopra, nel principio dei regni il Senato riacquistava sempre qualche potere, riceveva le promesse degl'imperatori, e potendo, stipulava delle condizioni. Se poi gl'imperatori eran per cadere li decretava nemici della patria, e morti li malediceva e notava d'ignominia la loro memoria. I senatusconsulti di questa ultima specie ebbero sempre autorità, ed i nomi degl'imperatori di riprovata memoria non si leggevano in Senato nel giuramento dei Senatori (295).

(294) Tacit. Hist. I.
(295) Dion. Cass. LX. 4.

§. XLIX. *Progressi del dispotismo.*

Ma poichè alla morte di Nerone gli eserciti incominciarono ad arrogarsi il diritto di eleggere gl' imperatori ed a combattere tra loro per sostenere gli eletti, fu manifesto ad ognuno altro non essere il dispotismo romano che un dispotismo militare, ed ogni prestigio di legge cessò dall' imperio. Allora si aprì la via dell' ambizione ai capitani fortunati, fossero romani o stranieri; venne meno la disciplina militare, e ricominciarono le guerre civili. Potevano i popoli stare indifferenti nella lotta; ma l' indifferenza stessa che sempre più rendeva evidente la schiavitù, non bastava a camparli dalle soverchierie degli eserciti che facevano peggio che se fossero nemici. Per buona ventura queste prime contenzioni per l'imperio durarono poco e portarono sul trono un buon imperatore che fu Vespasiano. Fortunato padre di Tito, di cui tutti celebrano la clemenza; ma egualmente infelice nell'aver generato Domiziano. Notano come cosa singolare gli storici, che Vespasiano divenisse buono acquistando il potere (296). Ma fosse la necessità delle cose o la benignità della fortuna, erano serbati ai Romani del secondo secolo dei tempi migliori che a quelli del primo. Gl' imperii di Nerva, di Traiano, di Adriano, di Antonino Pio, di Marco Aurelio che comprendono un periodo di ottantaquattro anni, furono felici pei popoli e fortunati per la giurisprudenza. Della qual cosa prima che s'incominci a discorrere, fa mestieri esaminare quali mutazioni fossero avvenute nelle opinioni filosofiche e morali verso la fine del primo secolo dell' imperio e si maturassero in questa età.

§. L. *Opinioni religiose nel secondo secolo dell' Impero.*

Tengono il primo luogo le opinioni religiose non tanto per la dignità del soggetto, quanto per l' importanza somma che hanno nella storia della civiltà. E qui bisogna confessare, che se il sottile disputare dei filosofi aveva tolte le credenze religiose dalle menti, e le consuetudini della vita viziosa toglievano dal cuore i freni morali; nondimeno le inveterate abitudini erano più potenti della metafisica e della mala volontà. Però alla persuasione che le antiche favole meritassero derisione, andava compagna una certa facilità ad accogliere il nuovo, a credere i prodigii, ed a formarsi ciascuno una

(296) Tacito, Hist. I. 50.

religione particolare secondo la propria sentenza, che sembrerebbe incompatibile coll'incredulità, se noi ai dì nostri non ne avessimo sott'occhi esempii in Francia, che hanno una spaventosa analogia colla storia dell'impero. Furono in quella età molti falsi profeti, e si credettero molti prodigii.

Oltre questi ciurmatori che con predicazioni continue, con sedicenti profezie e miracoli mettevano a soqquadro le popolazioni, i filosofi stessi sembravano inclinare alle opinioni religiose, massime i Platonici ed i Pittagorici, dacchè gli Stoici poca importanza riponevano nelle questioni teologiche. E giusto perchè la distinzione delle diverse sette filosofiche era molto antica, e già da gran tempo molti avevan vaghezza di conoscerle tutte, di trovare in tutte dei difetti e delle cose utili, così i filosofi di questa età furon piuttosto trasceglitori (eclettici) tra le diverse sentenze, anzichè arrabbiati settarii (297). Molti anche fecero dei viaggi nell'Egitto e nell'Indie per ritrovare le origini della teologia pagana; e tanto nello studio metafisico dei dogmi, quanto nel rintracciar la storia delle opinioni si occuparono grandemente. Con quanta critica poi vi riescissero lascerò che altri ne giudichi.

Frattanto molte goffaggini della mitologia furono scordate come indegne; altre ricevettero una spiegazione come simboli; e la dottrina di un sommo Iddio, causa di tutte le cose poco nota all'antichità, se si prescinda dai Platonici, fu comunemente più ricevuta; parendo poi ai filosofi che quanto al modo di prestargli onore si dovesse seguire il costume dei maggiori. Così Apollonio in tutti i suoi viaggi intese a stabilire non un sistema intero di dottrine e di riti religiosi uniformi da per tutto, ma a suscitare il culto degli Dei secondo le diverse costumanze dei paesi, ed a predicare soprattutto le dottrine morali.

§. LI. *Tendenza morale delle sette*.

È cosa notevole che in questi tempi di universal corruttela, la continenza, la temperanza e la povertà fosser predicate da quasi tutte le sette che tendevano a risvegliare il sopito sentimento religioso. Tutte predicavano egualmente il disprezzo del mondo; dicevano esser la vita un pellegrinaggio sulla terra; nè meritare i godimenti terreni, che l'uomo se ne prenda tanta cura da turbare la tranquillità dell'animo e distrarsi dalla contemplazione del giusto e del

(297) Diogene Laert. De vitis et scriptis philosoph. in princip.

vero (298). La solitudine, il silenzio, la comunanza dei beni, l'unione di più individui alla vita contemplativa, furon cose molto raccomandate dagli Esseni e praticate assai prima dell'introduzione della vita monastica (299).

Questa tendenza dei filosofi alla vita contemplativa ed al disprezzo del mondo, rese la loro filosofia quasi disutile per le cose politiche. Dacchè non conoscendo essi altra libertà che quella della mente, e predicando egualmente libero il filosofo tra i ceppi che l'uomo che ha la piena disposizione della sua persona, niente insegnarono intorno al modo di procurare la libertà e di mantenere la giustizia civile. Vero è che il parlare liberamente ai potenti, e soffrire di buon animo la persecuzione furon virtù che i filosofi inculcarono assaissimo; ed alcuni, ma pochissimi, misero in pratica in questi tempi (300).

Non tutti però i filosofi erano indifferenti alle cose politiche; pare anzi che a Roma vi fossero alcuni stoici partigiani assai caldi di libertà, che ebbero a soffrire persecuzione (301). Forse non piaceva neppure agl'imperatori quell'abitudine di sopportare il dolore e dispregiare le vanità mondane, che dalla filosofia si andava introducendo. Più assai dispiacevano i ciurmatori che con profezie e prodigii mettevano il volgo in agitazione; dacchè il dispotismo ha bisogno di quiete o di vizio, nè può comportare alcuna forte commozione degli affetti popolari. Quindi contro tutte queste persone furon presi secondo i tempi diversi provvedimenti; ma pure inefficaci.

§. LII. *Cristianesimo.*

Il cristianesimo si diffuse nel mondo nel tempo che gli uomini saggi sentivano più il bisogno di una religione, senza poter giungere a stabilirne alcuna; ed il popolo era disposto ad abbracciare con facilità nuove credenze, e goffamente innestarle colle pratiche e superstizioni antiche, come è proprio di quelli, che senza risalire all'idea di un solo Iddio, ammettono tanti Iddii quante cause sanno immaginare agli avvenimenti fortunati o sinistri del mondo fisico o

(298) Philo Jud. Quod omnis probus liber. Op. ed. 1640. — Epicteti, Enchyridion cum coment. Simplicii. Lugd. Bat. 1640. p. 2. 3. et per tot. — Philostrat. Vita Apollon. Thian. I. 13. 21. 28. 34. IV. 10. — Apollon. Epist. XIII.

(299) Joseph. Antiquit. Judaic. XVII. 1. De bello judaico, II. 8.

(300) Philostrat. Vita Apollon. VII. 1-3. 11. 12

(301) Dion. Cass. LXVI. 13.

morale. Le analogie della dottrina cristiana colle sette filosofiche, se per una parte facilitarono le conversioni, per l'altra detter luogo a congiungere alle semplici dottrine cristiane i dogmi più astrusi del platonismo e delle sette filosofiche. Quindi le molte eresie dei primi secoli, i varii nomi dati ai Cristiani, e la facilità con che dei professori di empie dottrine si spacciavano per cristiani nei primi tempi, e mettevano in cattivo nome la nuova religione (302).

S'intende agevolmente che le predisposizioni morali degli uomini a ricever la cristiana rivelazione, perocchè possono anch'esse riguardarsi come preordinamenti provvidenziali, nulla tolgon di forza all'argomento che suol desumersi dalla portentosa diffusione del cristianesimo tra le genti. Il seguito dell'opera chiarirà meglio quello avea in sè di veramente mirabile agli occhi degli stessi filosofi pagani la fede cristiana nelle dottrine rivelate. Al presente basta quest'avvertenza per toglier non solo ogni equivoco sulle nostre intenzioni; ma anco ogni pretesto a temerarie argomentazioni.

Nei moderni tempi Pietro Bayle e poi Gian-Giacomo Rousseau hanno preteso sostenere esser la religione cristiana inidonea a formare dei buoni cittadini, come quella che antepone la vita contemplativa alla vita operosa, ed aliena l'uomo dalle cose del mondo. Alla qual sentenza tenendo dietro il Gibbon, sembra aver dettata la sua celebrata istoria quasi coll'intenzione di provare, che il cristianesimo fu la cagione potissima della decadenza del romano Impero.

Pare a me che il sommo storico non abbia avvertito che anco a discorrerla umanamente, come egli fa, il cristianesimo altro non fu che l'espressione compendiosa di quel sistema d'idee, a cui tendevano in quel tempo la filosofia e le immaginazioni popolari. Il quale lungi dall'esser la causa della decadenza del romano Impero, ne era piuttosto l'effetto. Giacchè gli uomini di alti sensi, disgustati dallo stato lacrimevole della società civile, persuasi d'altra parte dell'insufficenza dei loro mezzi a riparare, cercavano almeno una consolazione alla mente nella vita contemplativa; insegnando a sopportare il dolore, alleggerivano il peso delle umane miserie: abituando le menti a valutare più il giusto ed il vero dei godimenti materiali, gittavano nei cuori dei semi di rigenerazione da dover esser una volta fruttuosi. Disgraziatamente le arguzie metafisiche corrompevano la parte morale dell'opera loro; e l'aver che fare con un mondo già guasto dalle più sozze pratiche dell'egoismo, o

(302) BINGHAMUS, Lib. I. Cap. 2.

impediva che temperassero a seconda dei bisogni i principii espressi enfaticamente, o li portava a costituire fra la teoria e la pratica una distinzione calamitosa da rendere sterili tutte le buone dottrine. Così avvenne anche del Cristianesimo. Il quale poichè fu giunto a dominare, creò bensì un numeroso stuolo di solitarii, che noi non possiamo riguardare come utili alla società, benchè non neghiamo loro lode di virtuosi; ma quasi niente riformò i costumi generali, accadendo piuttosto che i cristiani, i quali vissero nella società civile, rapidamente si corrompessero dopo la pace concessa da Costantino alla Chiesa, essendo l'antica corruttela più potente delle nuove dottrine religiose.

Il progresso dell'opera farà conoscere quanto vadano lungi dal vero coloro che stimano aver avuto il cristianesimo un'azione immediata o diretta nel rimodernar la civiltà; mentre piuttosto la sua stessa influenza è variata assai secondo la diversa condizione o politica o economica dei popoli, la quale, più che dalle loro opinioni, è dipesa quasi sempre da casi di fortuna. Ma confido altresì che un attento osservatore dei fatti saprà conoscere che l'espressione esagerata di certe sentenze morali, vere però nei loro congrui casi, per la quale si pretende che l'uomo ridurrebbesi un apatista, non potè mai esser presa rigorosamente da alcun popolo; e quindi sono vane le induzioni che traggonsi da queste sentenze, per provare essere stato il cristianesimo cagione della rovina dell'impero. Del resto l'impero romano era un mostro, che non poteva durare in istato lungamente, perchè divorava sè stesso, come più sotto verremo esponendo.

§. LIII. *Influenza del progresso delle opinioni nella giurisprudenza: dottrina del diritto naturale.*

Questo gran movimento delle opinioni filosofiche e religiose dovette influire non poco nel perfezionamento della giurisprudenza. Il concetto di una giustizia eterna, indipendente dalle leggi umane, prese forza nelle menti dei giureconsulti. Non poteva d'altra parte sfuggire loro che il diritto civile in molte parti si era allontanato dai principii assoluti di giustizia. Però noi vediamo, massime quando trattano dello stato delle persone, farsi perpetuamente la distinzione del diritto civile e del diritto della natura o delle genti. Ma presso gl'interpreti molto si disputa, per determinar qual concetto si fossero formati i giureconsulti del diritto naturale. Dacchè alcune

volte sembra che lo confondano coll'istinto (303), alcun'altra col gius delle genti (304). Converrebbe forse conoscere i principii filosofici che ciascun giureconsulto professava, per ben interpretare le leggi; e forse si vedrebbe allora l'impossibilità di ridurle tutte ad una stessa sentenza. Quanto a me, senza voler decidere se il chiamassero diritto della natura o delle genti, dirò esser io persuaso che i giureconsulti avessero una cognizione pienissima del diritto naturale riguardato come ragione eterna del giusto e dell'ingiusto, e si avvicinassero assai ai sublimi concetti di Cicerone. Basterà che i lettori riscontrino le illustrazioni del Cujacio ai titoli *de Justitia et Jure*, per andar persuasi di quanto siamo andati dicendo (305).

§ LIV. *Uso della filosofia appresso i giureconsulti.*

Del resto poi i giureconsulti romani intendevano benissimo, come le teorie astratte dovessero essere temperate e prender forma pratica dalla cognizione dei bisogni e delle necessità civili (306). Quindi si tennero liberi dalle esagerazioni delle sette filosofiche, stimandosi soli veri filosofi, come quelli che sapevano adattare la filosofia ai bisogni della società (307). D'altra parte tutti i sentimenti di umanità, di delicatezza furon da loro maravigliosamente espressi ed introdotti a seconda dei bisogni della giurisprudenza. Forse i continui mutamenti di fortuna nella vita degli uomini di quel tempo valsero non poco a far prevalere i diritti del sangue alle vanità del nome di famiglia; siccome il commercio di popoli diversi, le calamità civili fecero sentire che più era da considerare negli uomini l'esser di uomini, che la veste civile che loro imponeva la legge. Così i principii della civile eguaglianza, i favori della libertà, la giustizia delle contrattazioni e la comunicazione dei diritti ai sudditi dell'Impero ebber favore grandissimo dalla giurisprudenza; la quale, sebbene non perdesse mai affatto l'indole della sua origine primitiva, divenne però il compendio di quanto di più savio poteva ricavarsi dalla filosofia applicata ai bisogni della società. L'opera escì compita dalle mani dei giureconsulti del secondo e

(303) L. 1. §. 3. *ff.* de Justitia et jure.

(304) L. cit. §. 4. e L. 2. 3. 4. *ff.* eod.

(305) CUJAC. ad Tit. de Justitia et jure.

(306) SCHILTERUS, in Manu. philosoph. moral. ad Jurisprud. Cap. I. — GRAVINA, De Ortu et Progressu Jur. civ. Lib. I. Cap. 44.

(307) L. 1. §. 1. *ff.* de Justitia et jure. L. 8. §. 4. *ff.* de vacatione munerum.

terzo secolo dell'impero; nè credo che abbia dipoi ricevuti notabili perfezionamenti. Difatti confrontando le Pandette coi codici o Giustinianeo o Teodosiano, si vede non solo la incommensurabile superiorità delle prime; ma eziandio che le novità più lodate dei codici o esistevano già sott'altra forma negli scritti dei giureconsulti, o non sono che un'ultima mano data all'edifizio, di cui essi avevan gettata la base e formato il disegno. Della quale asserzione si persuaderà di leggieri chiunque prenda in mano le illustrazioni del Gotofredo al codice Teodosiano, o quelle del Cujacio al codice Giustinianeo.

Egli è tempo pertanto che noi riprendiamo la storia particolare dei giureconsulti dal punto in che la lasciammo, ed indichiamo quali fossero i loro studii e le opere loro. Poche cose diremo dei giureconsulti del primo secolo, desiderando fermarci soprattutto su quelli del secondo e del terzo.

§. LV. *Giureconsulti dei tempi di Augusto e di Tiberio.*

Alfeno Varo succedette in reputazione a Servio Sulpizio; dette le sue risposte alle quistioni astratte senza occuparsi nella difesa delle cause (308). Molti giureconsulti dei tempi posteriori seguitarono le sue opinioni; ma da Papiniano fu ripreso assai acerbamente (309). Fu il primo a comporre dei *digesti*, vale a dire una disposizione ordinata di responsi alle questioni di diritto. Il suo esempio ebbe molti imitatori, ed il giureconsulto Paolo compendiò i digesti di Alfeno (310). È cosa dolorosa a confessarsi, ma pur vera, che Alfeno Varo, dottissimo in ogni maniera di letteratura e familiare cogli uomini più notevoli del suo tempo (311), fosse più addetto ad Augusto di quello che non conveniva ad un giureconsulto (312).

Ebbe contemporanei Ofilio, Trebazio, Cascellio, Tuberone, Elio Gallo e Grenio Flacco (313). Pare che tra questi Trebazio acquistasse una celebrità superiore agli altri (314): esso merita anche qualche distinzione per l'amorevolezza che inverso di lui professò Cicerone che lo raccomandò a Cesare, e per lui scrisse il libro

(308) Ev. Otto, Vita Alpheni Vari, Cap. 6. §. 2. 5. in Thes. Otton. Tom. V.

(309) Idem, Op. cit. Cap. 6. §. 4. 5.

(310) Idem, 9. §. 1. 2.

(311) Idem, 4. §. 4. 5. Cap. 5.

(312) Idem, 3. §. 6. 7.

(313) Hugo, Hist. du droit Romain. §. 323.

(314) §. 1. Inst. de Codicillis.

dei Topici (315). Ma non sembra che il grande oratore avesse in molto concetto il sapere e le virtù del giureconsulto (316). Forse la pieghevolezza dei modi, e l'esser cortigiano gli valsero una celebrità superiore al merito. Miglior fama meritò il giureconsulto Cascellio pel coraggio con che disapprovò le proscrizioni dei Triumviri (317).

Antistio Labeone di famiglia illustre, figlio di un giureconsulto dello stesso nome morto per la libertà a Filippi, fu versato in ogni genere di letteratura, e tentò d'introdurre molte novità nel diritto. Fu caldo ammiratore delle forme repubblicane, e stette sempre per le più libere sentenze. Dimorava sei mesi in Roma coi discepoli, e sei mesi ritraevasi in campagna per dar mano a scrivere (318). Compose dei libri di commentarii agli editti dei pretori.

Attejo Capitone, discepolo d'Ofilio, ha quasi più fama per l'abbominevole adulazione inverso Tiberio e le sentenze turpi sostenute in senato (319), che per novità introdotte nella giurisprudenza. Dacchè sembra che nei suoi scritti si affidasse più all'autorità che all'ingegno; laonde i giureconsulti che vennero dipoi lo citano raramente (320). Tuttavia secondo la comune tradizione, Attejo Capitone e Antistio Labeone si propongono come capi e fondatori delle sette che a seconda dei tempi preser nome di *Sabiniani* o *Cassiani*, di *Proculejani*, o *Pegasiani*. Si rappresentano i Sabiniani come tenaci del diritto antico, i Proculejani come novatori. Si vede rinnovata in loro la lotta tra il sommo gius e l'equità, e si pone la continuazione delle sette fino ad Antonino Pio; nella qual'epoca si fa sorgere un'altra setta di *Erciscundi*, o compositori delle antiche dispute per mezzo di opportune distinzioni (321). Sennonchè a me pare aver provato egregiamente l'Hugo, che le sette furono più antiche dei tempi di Augusto, e durarono finacchè fiorì la giurisprudenza (322). Anzi neppure l'imperatore Giustiniano nel sesto secolo seppe toglier di mezzo tutte le differenze delle sette, e però lasciò sussistere diverse antinomie nelle sue collezioni (323).

(315) Cic. Epist. ad divers. VII. 5. Topica ad Trebat.
(316) Cic. Ad divers. VII. 11. 12. 19.
(317)
(318) Tacito, Annal. Lib. III. §. 75.
(319) Dion. Cass. LVII. 17. — Tacito, Annal. Lib. III. §. 70.
(320) Hugo, Hist. du droit Romain. §. 324.
(321) Hein. Hist. Juris.
(322) Hugo, §. 317.
(323) Gravina, De Ortu et progressu Jur. Civ. Cap. XLV.

§. LVI. *Osservazioni generali.*

Ad ogni modo convien notare, che degli scritti dei giureconsulti del primo secolo dell'impero fu fatto pochissimo uso nella compilazione delle Pandette. Il che prova che le loro opinioni non furon prese ciecamente dai successori; ma, trascelte con critica, formaron parte delle dottrine di quelli che vennero nel secondo secolo, che fu il vero secolo d'oro della giurisprudenza (324). Va notato altresì che nelle novità istesse non furon temerarii i giureconsulti, e molto ossequio mantennero sempre inverso le opinioni dei maggiori. Laonde il loro modo di esprimersi, sia che approvino l'opinione altrui, sia che la rigettino, può citarsi come un raro esempio di urbanità e di modestia. Per la stessa ragione, ad onta della diversità delle sette, l'andamento della giurisprudenza fu sempre continuo inverso il bene, e per forza di mature discussioni molte dispute si andaron dileguando.

§. LVII. *Nascita ed abitudini morali dei giureconsulti.*

Molti giureconsulti erano di bassa nazione (325), di origine non romana (326); tuttavia furono studiosissimi della precisione nello scrivere, e della purità della lingua, sino ad essere alcuna volta fastidiosi (327). E mentre i professori di lettere e di filosofia vagheggiavano le più strane forme dell'immaginazione, e viziavano il gusto e la logica colle esagerazioni dello stile o enfatico o arguto, i giureconsulti si adoperavano a scrivere con precisione quasi geometrica. Dimodochè in brevissimi volumi racchiudevano molte sentenze chiaramente enunciate ed egregiamente dedotte. Che poi dalle provincie piuttostochè dalla capitale venissero i giureconsulti non è maraviglia, poichè gli studii si facevano per tutto meglio che a Roma (328); per tutto era minore il vizio, e meno pesava la civile oppressione. Però non solamente i giureconsulti, ma gli storici, i poeti, i letterati, i filosofi, i gran capitani erano Italiani o delle pro-

(324) Vedasi in Hugo un conto assai minuto di tutti i giureconsulti. — Bokkelen Lubbechen. De diversis familiis jurisconsult. Inter opuscul. edit. *Lugd.* Batav. 1678.

(325) Ev. Otto, Vita Alpheni Vari, Cap. II. §. 3. 4.

(326) Idem, Vita Papiniani.

(327) Aul. Gell. X. 10. — Ev. Otto, Vita Papiniani. Cap. 5.

(328) Ev. Otto Vita Alpheni Vari, Cap. 4. §. 1.

vincie, raramente romani. Roma era la città che consumava le ricchezze e gl'ingegni; ma quasi ogni forza produttiva cessò in lei coll'incominciar dell'impero. Il perchè il patriziato romano andò presto in rovina; ed ai tempi di Costantino erano estinte quasi tutte le antiche famiglie dei patrizii (329). Peraltro l'amore per le costumanze romane, il culto per la supremazia di Roma e lo studio del decoro, che erano state virtù dell'antico patriziato, si mantennero tra i giureconsulti; i quali sebben nuovi nella patria di Roma, vi aveano lo stesso affetto dei figli di antiche famiglie, e riguardavan come propria la gloria della città eterna. La tenacità per le cose antiche li fece ai cristiani contrarissimi (330).

Erano necessarie queste premesse a dimostrare, come in un'età d'ipocrisia, d'impudenza e di delirio, potesse mantenersi un certo numero di eletti, che mettendo a profitto i lumi del greco e del romano sapere, facesse avanzare la giustizia civile con perseveranza, con sicurezza e con decoro. Difatto sotto gli stessi imperatori perversi del primo secolo furon fatti pel diritto privato dei senatusconsulti, degli editti e dei rescritti, degni di esser riconosciuti per suoi dalla sana ragione (331).

§. LVIII. *Autorità dei Giureconsulti*.

Pare che in questi tempi, più che nell'età precedenti, i giureconsulti si astenessero dal fare i causidici, e piuttosto fossero assessori ai magistrati, o dassero loro le risposte sigillate nei dubbii di gius, o sedessero in Senato e nei consigli del principe, quando si trattavan le questioni del privato o del pubblico diritto (332). Le opinioni loro acquistarono anche maggiore autorità, perchè per disposizione di Augusto non fu più libero a tutti di rispondere in jure, ma fu privilegio di quelli che erano approvati dall'imperatore, dopo aver dato sperimento di sapienza (333). Nondimeno le risposte dei giureconsulti non erano obbligatorie pei magistrati, e se mal non mi appongo, aveano tutto al più quell'autorità che godono anche presso di noi le dottrine dei trattatisti, dei commen-

(329) Gibbon, Storia della decadenza dell'Impero Rom. Cap. XVII.

(330) Fleury, V. 49. — Struvius, Hist. Juris. Cap. II. §. 10. — Lactantio, V. 6. — Grotius, De Vitis Juriscons. II. 10.

(331) Giannone, Lib. I. Cap. 8.

(332) Revardus, De auctoritate prudent.

(333) Pomponio in L. 2. §. 47. ff. de origine juris.

tatori e gli esempii dei tribunali (334). Non vi fu nel primo secolo alcun insegnamento pubblico del diritto; ma gli scolari si addicevano volontariamente a qualche giureconsulto, il quale o insegnava loro metodicamente, o si contentava di tenerli presenti quando rispondeva in jure, e di esercitarsi con loro nello studio del diritto (335).

§. LIX. *Di Adriano e di Salvio Giuliano.*

Ma il secol d'oro della giurisprudenza fu il secondo dell'impero. Trajano, oltre al riordinare la pubblica amministrazione, fece trionfare le armi dell'impero, e meritò le lodi di Plinio secondo; le quali son parute adulazioni ad uomini dei nostri tempi, ma poterono essere espressioni sincere dei sentimenti del cuore inverso un uomo, che potendo esser padrone amava la temperanza nell'uso del potere. A Trajano succedette Adriano; e benchè non fosse lodevole in tutte le sue parti per certa bizzarria d'ingegno (336), tuttavia ha lasciati buonissimi documenti nella giurisprudenza. Amante di esser reputato giureconsulto e filosofo, fu più facile del suo predecessore ad intromettersi negli affari del privato diritto. Ma secondo la consuetudine dei buoni principi, teneva consiglio di giureconsulti approvati dal Senato, e decideva secondo le loro deliberazioni (337). Ebbe amicissimo Salvio Giuliano, uomo di grandi virtù e d'immenso sapere, dalle opere del quale molte cose sono state riferite nelle Pandette. Salvio Giuliano scrisse 50 libri di digesti, e dette opera al riordinamento degli editti dei pretori. Abbiamo già notato di sopra, che fino dai tempi di Cicerone lo studio degli editti perpetui dei pretori era molto in credito presso i giureconsulti; e che alcuni dell'età di Augusto aveano cominciato a scrivere dei commentarii su questo fonte di giurisprudenza, e mettere in ordine le disposizioni dell'editto. Cosa tanto più agevole, che essendo giunta ormai a maturità la giurisprudenza pretoria, è credibile che gli editti cominciassero a ripetersi tra loro, nè s'introducessero più novità importanti; massime attesa la diminuzione di autorità che questa magistratura popolare avea dovuto soffrire. Ma nessuno sto-

(334) Cic. Pro Murena 13; Pro Cœcina. — Duaren. Disputat. 11. pag. 1064.

(335) Ev. Otto, Vita Serv. Sulpic. in Thes. Ott. Tom. V. Cap. 4. §. 1.

(336) Dion. Cass. LXIX. 2. 4.

(337) Spartian. in Adriano p. 3: « Erat enim tunc mos ut cum Princeps caussas cognosceret, et Senatores et equites Romanos in consilium vocaret, sententiam ex omnium deliberatione proferret. »

rico degno di fede fa parola di un editto perpetuo, compilato da Salvio Giuliano per ordine di Adriano, da servire come di codice del gius onorario. Questa tradizione si appoggia unicamente alle asserzioni di S. Girolamo (338) e di Giustiniano (339) che meritano poca fede in cosa tanto lontana dai loro tempi. Tuttavia è certo che Salvio Giuliano fece qualche compendio degli editti, come eran soliti fare i giureconsulti, e quest' opera sua ebbe grande autorità nel Foro (340). Ma è credibile che fosse opera privata, e non un codice ordinato per pubblica autorità (341). Noterò di più non potersi credere che cessassero affatto ai tempi di Adriano gli editti dei pretori, avendosi certi ricordi che questi durarono quanto durò l' impero (342). Sennonchè essendo concessa un' egual potestà di mandar fuori editti ai prefetti del pretorio (343), può argomentarsi che questi a poco a poco occupassero quasi tutte le parti del pretore.

§. LX. *Di Antonino Pio e Marco Aurelio*.

Antonino Pio fu parimente amante del diritto civile; e molte cose ordinò secondo giustizia (344), e governò col consiglio del Senato (345). Marco Aurelio Antonino, giustamente chiamato il filosofo, fu istruito nel diritto civile da Volusio Meciano (346); accrebbe l' autorità del Senato, e si regolò col consiglio dei giureconsulti (347). Sparziano dice di lui: « Fu piuttosto restitutore del gius antico, che fondatore di gius nuovo. Ebbe sempre seco i prefetti, sull' autorità e coscienza dei quali decise del diritto. Usò principalmente di Scevola giureconsulto ». Fece provide leggi per accertare lo stato delle persone, per favorire le cause di libertà, mantenere la religione dei sepolcri, e provvedere alle tutele e curatele (348). Si associò

(338) HEIN. Hist. edicti perpet. Op. Tom. VII. §. 10.
(339) L. penul. Cod. de Condict. Indeb. L. 2. §. 18. ff. de vet. Jur. enuclean.
(340) STRUV. Hist. Jur. Cap. 2. n. 7. — HEIN. Hist. edicti perpet. §. 7. 8.
(341) HUGO, Hist. du Droit Rom. §. 311.
(342) L. 16. Cod. de Judiciis. — L. 27. Cod. de Fidejuss. — CASSIODOR. Var. XI. epist. 8.
(343) CUJAC. Obser. VI. 10. — HEIN. Hist. edict. Cap. 5. §. 3. Lib. I.
(344) SPARTIAN. in Antonin. p. 25. 28. 29. 30.
(345) Idem, p. 31.
(346) Idem, in Marc. Aurel. p. 33.
(347) Idem, Op. cit. p. 38. 39 — EV. OTTO, Vita Papin. Cap. II. §. 1.
(348) Idem, Op. cit. pag. 38-40.

all' impero Lucio Vero fratello, mancato per morte immatura; e frequentemente accade nelle opere dei giureconsulti d' intender rammentati i rescritti e decisioni di questi due Augusti, che son detti per lo più *divi fratres*.

§. LXI. *Di Commodo, Pertinace e di Didio Giuliano.*

Ma l' imperatore filosofo non seppe governare la famiglia come governava la Repubblica; però oltre al dover sopportare le sregolatezze della moglie, ebbe la sventura di lasciare nel figlio Commodo un tristissimo imperatore. Non deciderò la questione se Commodo fosse guasto dai cortigiani (349) e meritasse nella prima età lodi di buon giovanetto (350), o se piuttosto dasse a conoscere fino dai primi tempi qual dovesse riuscire (351). Osserverò piuttosto, come gli storici notano, niun buon imperatore aver lasciati figli degni di sè (352); onde si può argomentare quanto grande fosse la corruzione della città e della corte. La tirannide di Commodo, sostenuta in tutto dalla nequizia dei pretoriani, rese impossibile l' esecuzione degli ottimi disegni di Pertinace, che fu ucciso dalle truppe del pretorio (353). Si vide allora l' impero venduto all' incanto dai pretoriani a Didio Giuliano, bisnipote del celebre giureconsulto (354). Tutti i buoni ebber timore di Giuliano che onorava la memoria di Commodo, e prometteva sodisfare l' avidità dei pretoriani (355): pure il Senato, vinto dal timore, approvava l' elezione (356); ma il popolo fremeva e ne sentiva vergogna (357). Gli eserciti chiamarono all' impero Nigro (358) e Settimio Severo (359). Quest' ultimo, avvicinatosi all' Italia, accelerò la rovina di Giuliano condannato a morte dal Senato dopo 66 giorni d' impero (360).

(349) Herodian. Histor. I. 6. Lipsiae, 1789. — Dion. Cass. LXXII. 1.
(350) M. Frontonis, Opera.
(351) Lamprid. In Commod. p. 61.
(352) Spartian. in Septimio Severo p. 166.
(353) Herodian. II. 4. — Dion. Cass. LXXIII. 8-16.
(354) Spartian. in Didio Julian. p. 89.
(355) Herodian. II. 6.
(356) Dion. Cass. seu Xephilin. LXXIII. 12. 13.
(357) Herodian. II. 1. — Dion. Cass. LXXIII. 13.
(358) Idem, II. 8.
(359) Idem, II. 9.
(360) Idem, 12. — Dion. Cass. loc. cit.

§. LXII. *Settimio Severo e Caracalla*.

Settimio Severo prese l' impero per autorità del Senato (361), e sempre mantenne qualche ossequio a quest' ordine amplissimo (362). Fu peraltro di una severità talvolta crudele (363) e sospettosa (364): il perchè non mantenne sempre la promessa di non condannare a morte alcun senatore, e di non condannare alcuno inaudito (365). Disciolse i pretoriani (366), e purgò l' Italia di molti ladri e malviventi, ch' erano giunti ad incredibile audacia (367). Abilissimo nella guerra, rallentò peraltro negli ultimi anni il rigore della disciplina (368). Ignorò la virtù di perdonare ai partigiani (369), e governò piuttosto col timore che colla benevolenza (370). Fu amante peraltro del diritto civile (371), ed ebbe consigliere ed amico il celebre Papiniano prefetto del pretorio (372): volea abolita l' autorità degli scritti di Salvio Giuliano; ma l' opinione pubblica fu più potente dell' imperatore (373). Fu Severo un uomo di stato, che in ben ventun anno di regno riordinò le cose romane, lasciando ricchezze e soldati invitti, benchè avesse trovato l'erario esausto, ed avesse dovuto sopportare la guerra civile (374).

Ma non potè mai smorzare l' odio fierissimo tra i suoi figli Geta e Caracalla (375), alla quale opera furon pur vane le pratiche di Papiniano (376), che ricusando di giustificare Caracalla in Senato per l' uccisione del fratello, fu fatto miseramente perire (377), lasciando eterna fama di sua virtù. Dopo Salvio Giuliano niun giureconsulto avea ottenuta maggior riputazione di Papiniano; il quale

(361) Herodian. II. 13. 14.
(362) Dion. Cass. LXXIV. 2.
(363) Spartian. in Septim. Sever. p. 104.
(364) Herodian. III. 2. 5.
(365) Dion. Cass. LXXIV. 3.
(366) Idem, LXXIV. 1. — Herodian. II. 14.
(367) Dion. Cass. LXXIV. 10. — Herodian. II. 9. 10.
(368) Herodian. II. 13. 14. III. 8.
(369) Idem, III. 4 8. — Dion. Cass. LXXIV. 89.
(370) Herodian. III. 8.
(371) Idem, III. 10. 13. — Dion. Cass. LXXIV. 7.
(372) Spartian. in Caracalla p. 130. — Ev. Otto, Vita Papiniani, Cap. III.
(373) Spartian. in Septim. Severo p. 140.
(374) Herodian. III. 15.
(375) Idem, III. 13.
(376) Dion. Cass. LXXVII. 2. — Spartian. in Caracalla p. 130.
(377) Spartian. loc. cit. p. 128.

poi col corso del tempo vinse tutti gli altri in autorità, e per antonomasia tanto valeva il dire Papiniano, quanto il rammentare le leggi civili (378). Scrisse delle questioni di diritto e dei libri ad illustrazione delle Leggi Giulie sugli adulterii. Ha avuto tra i moderni un degno interprete nel Cujacio; ed il celebre d'Aguesseau consigliava al suo figlio di studiare soprattutto le questioni di Papiniano se volea riescire eccellente in giurisprudenza (379).

Caracalla nel suo breve impero praticò tutte le tristizie dei Cesari (380), mostrandosi di più crudele per voluttà (381). Antepose la vita militare alla civile (382), e fu caro ai soldati (383). Caracalla aggiunse al proprio nome quello degli Antonini, che giustamente era venerato a Roma (384); ed a lui si attribuisce la legge che accomunò la cittadinanza romana a tutti i sudditi dell'impero (385). Fu fatto uccidere in ispedizione contro i Parti da Macrino (prefetto del pretorio ed assai versato nelle cose del diritto civile (386)) con gran contento dei nobili romani e con lutto dell'esercito (387). Macrino prometteva al Senato di governare secondo il consiglio degli ottimati; ed istava per essere riconosciuto imperatore, non parendogli ancora che bastasse l'elezione dei soldati (388). Però conchiuse accordo coi Parti per venire a Roma (389), dove in tanto si viveva in libertà (390). Ma in questo indugio l'esercito acclamò imperatore Eliogabalo creduto figlio di Caracalla (391); la qual cosa benchè dispiacesse sommamente al Senato, dovette comportarsi in pace per mancanza di forze da opporre (392).

(378) Ev. Otto, Vita Papiniani, Cap. 5. §. 2. Cap. 10. — Gravina, De origin. Jur. §. 39.

(379) D'Aguesseau, Instructions sur les études propres à former un Magistrat.

(380) Spartian. in Caracalla.

(381) Herodian. IV. 6. 10. 11.

(382) Idem, IV. 7.

(383) Idem, IV. 13. 14.

(384) Spartian. loc. cit.

(385) Dion. Cass. LXXVII.

(386) Herodian. IV. 12-14.

(387) Idem, V. 2. VI. 14.

(388) Idem, V. 1.

(389) Idem, V.

(390) Idem, V. 3.

(391) Idem, V. 3. 4.

(392) Idem, V. 5.

§. LXIII. *Eliogabalo, Alessandro Severo*.

Quanto possa un despota svergognato, seppero per prova i Romani nei cinque anni dell' impero di Eliogabalo. Le nequizie del quale appena si possono comprendere come fatti umani, senza supporre alienazione delle facoltà della mente (393). Ma il lungo regno di Alessandro Severo venne a ristorare i Romani della sofferta tirannide. Un principe umano, virtuoso e filosofo riordinò saviamente le cose dello stato, e si resse pel consiglio degli ottimati (394); e se l'ossequio per la madre non l'avesse talvolta traviato dal giusto (395), o se più benigna gli fosse stata la fortuna delle armi (396), sarebbe riescito in ogni parte perfetto. Ebbe per prefetto del pretorio e riordinatore dello stato il giureconsulto Domizio Ulpiano (397), che poi dovette sacrificare alle esigenze dei soldati (398). Molte sono le opere di Ulpiano che illustrò l' Editto, le leggi Giulie, e scrisse non pochi libri intorno agli uffizii dei magistrati della Repubblica e dell'Impero con eleganza e chiarezza singolare. Fu talvolta di contraria sentenza al giureconsulto Paolo, altro consigliere insigne di Alessandro Severo (399), che nella sottigliezza vince forse ogni altro giureconsulto, ma stava indietro ad Ulpiano nell'amenità degli studii (400), e mette sovente a tortura l' ingegno degl' interpreti che vogliono intenderlo a dovere. Oltre questi due sommi giureconsulti furono familiari dell' Imperatore, o stettero nel suo consiglio, Sabino, Florentino, Marziano, Callistrato, Ermogene, Venulejo, Trifonino, Meciano e Modestino. « Hi omnes, dice Lampridio (401), juris professores discipuli fuere splendidissimi Papiniani, et Alexandri imperatoris familiares et socii ». Di tutti questi giureconsulti abbiamo i frammenti nelle Pandette, siccome nel Codice leggiamo non poche decisioni dell' imperatore veramente degne della filosofia.

(393) E. Lampridii, Heliogabalus p. 153. — Herodian. V. 6.
(394) Herodian. VI. 1.
(395) Idem, loc. cit.
(396) Idem, VI. 9.
(397) Dion. Cass. LXXX. 1. 2.
(398) Gibbon, Cap. V.
(399) Lamprid. in Alexan. Severo p. 185.
(400) Cujacio XXI. Obser. 26. — Bertrandus, Vita Julii Pauli in Jurispr. Antijustinian. p. 198. 199.
(401) Lampridio a questo catalogo aggiunge Pomponio, Alfeno, Affricano, Celso e Proculo: ma l'Ottone ha dimostrato essere caduto in grave errore il biografo. Ev. Otto, Vita Papiniani, Cap. XI. §. 5.

§. LXIV. *Stato della Giurisprudenza sotto Alessandro Severo.*

Con Alessandro Severo si estinse l'ardore per la giurisprudenza. I diritti del cittadino romano erano in questo tempo regolati dalle XII tavole, dall'editto del pretore secondo i commenti dei giureconsulti, dalle leggi Giulie, dai senatusconsulti, dalle costituzioni dei principi, dagli editti dei prefetti del pretorio, e finalmente dalle opere dei giureconsulti, che somministravano la regola pratica di usare dirittamente di queste diverse fonti di giurisprudenza.

A tre generi posson ridursi le opere dei giureconsulti. Perocchè o scrivevano liberamente le loro sentenze a forma di opere metodicamente ordinate, come nei libri che s'intitolano *di opinioni, sentenze, definizioni o regole;* o rispondevano alle altrui interrogazioni, come nei libri di *responsi* ed *epistole;* o interpretavano le leggi, i senatusconsulti, gli editti; o compendiavano ed illustravano le opere degli antecessori, ampliando e correggendo secondo il bisogno. Sono di questo genere quei libri che si iscrivono ad Edictum, ad Leges et Senatusconsulta, ad Orationes D. Severi aut Marci, come quelli a Sabino, a Vitellio, ad Ursejo, a Plauzio, e le cose notate da Ulpiano e Paolo sopra Papiniano, o dello stesso Paolo e di Trifonino sopra Scevola (402).

§. LXV. *Costituzioni degl'Imperatori.*

Le costituzioni poi dei principi sono o generali o particolari. Le particolari, se contengono un ordine o una commissione a qualche magistrato o anche ad un privato, diconsi *mandati* (403); se contengono la risposta alle preci di un supplicante, diconsi *rescritti* (404). Le risposte poi date dal principe alle interrogazioni di qualche magistrato o di qualche università, si chiamano *prammatiche sanzioni* (405). Le decisioni date dal principe in qualche controversia trattata nel suo consiglio diconsi *decreti* (406). Sono queste le specie delle costituzioni particolari dei principi. Di loro natura non dovrebbero fare autorità fuori del caso per cui sono state emanate; ma accadde diversamente presso i Romani, dacchè i giureconsulti prendevan regola pei casi simili dai rescritti dei buoni

(402) ANTON. AUGUSTIN. Emendat. et opinion. Lib. I. Cap. 6.
(403) L. 1. Cod. de Mandat. Princip. — CUJAC. Observ. XXVII. Cap. 39.
(404) STRUVIUS, Histor. Juris. Cap. II. §. 2.
(405) L. 2. Basilic. T. 5. Cap. 27.
(406) STRUVIUS, Op. cit. loc. cit. — CUJAC. Observ. II. Cap. 26.

imperatori, cosa che Macrino avea intenzione di riformare, non parendogli conveniente che le costituzioni particolari dei principi prendessero a grado a grado l'autorità ed il luogo che spettava alle leggi (407). Macrino fondavasi nell'esempio di Trajano, che si era astenuto dal dar risposte in jure. Tuttavia, come è stato notato di sopra, quest'uso cominciò coll'impero, ma divenne più frequente dopo Adriano, poichè gl'imperatori cercaron lode di filosofi e giureconsulti e si contornarono di un consiglio di sapienti.

Per la stessa ragione crediamo che divenissero più frequenti gli editti imperiali; i quali, secondochè è stato avvertito, potevano farsi dall'imperatore come magistrato, senzachè per questo potesse dirsi avocata nella persona del principe l'assoluta sovranità. Quando poi piaceva all'imperatore di rivestir la cosa di tutte le forme legali, dirigeva la proposizione già maturata in consiglio (oratio) al senato che ne formava il senatusconsulto. Ma dopo gli Antonini non si trovan più senatusconsulti; bensì se ne trovan molti fatti sotto Adriano (408). Pare che poi gli editti o costituzioni generali degl'imperatori subentrassero interamente nell'autorità delle leggi.

§. LXVI. *Diritto pubblico dell'Impero.*

Esposto sin qui l'ultimo perfezionamento filosofico della giurisprudenza, fa mestieri che parliamo delle mutazioni avvenute nel diritto pubblico, e delle massime di governo che si seguivano dai buoni imperatori.

§. LXVII. *Successione all'Impero.*

Tutti i migliori ingegni andavano ormai persuasi, non esser possibile restituire la Repubblica allo stato popolare; ma doversi desiderare piuttosto che un ottimo principe la reggesse con consiglio degli ottimati (409). Era venuta nelle menti di tutti la persuasione che la libertà politica non è un bene appetibile per sè stesso, ma per i vantaggi che garantisce. Però se il principe era sì saggio da stare egli stesso ossequioso alle leggi e governare col

(407) JULIUS CAPITOLINUS, in Macrino p. 144. 145.

(408) HUGO, §. 304.

(409) PLIN. Paneg. Trajani. — TACIT. Annal. Lib. I. in princip. — SENECA, De Clement. I. 4. — DION. CASS. XLIV. 2. — MARC' AURELIO di sè stesso a' sè stesso. — PHILOSTRAT. Vita Apollonii, V. 33-35.

consiglio e col ministero dei buoni, ogni cittadino se ne dovesse star contento a questa forma di governo, nè cercar maggior libertà con pericolo di anarchia. Quindi i buoni principi non trovarono impedimenti legali a far liberamente le loro riforme, bastando ai cittadini che il bene fosse operato, senza curarsi della legalità dei modi. Molto minori ostacoli trovarono i cattivi, perchè impedivano ogni resistenza col terrore. Così la riunione di tutti i poteri nel principe si compì rapidamente, e senza alcuna grave opposizione.

Ai tempi dei primi V Cesari, sebbene non fosse stabilito alcun ordine di successione ereditaria all'impero, pure si valutò, come titolo ad essere eletto, la parentela colla famiglia di Augusto. Vespasiano trasmettendo l'impero a due figli fece presentire, come potesse divenire ereditario. Pare che Trajano non dubitasse di aver diritto di designare il successore, dacchè si dice che prima di adottare Adriano avesse in animo d'indicar per successore il giureconsulto Elvidio Prisco (410). Dopo l'adozione di Adriano divenne massima di diritto pubblico, che il figlio adottivo avesse diritto a succedere all'imperatore, e così questi potesse disporre dello stato. Vero è che sempre l'adozione facevasi per autorità del senato, e che a prender l'impero richiedevasi poi sempre il senatusconsulto che decretasse i titoli e la potestà dell'imperatore (411). Questa pratica è durata almeno fino ai tempi dell'imperator Probo (412). Marco Aurelio, religiosissimo osservatore di giustizia, non dubitò di avere il diritto di far quello che Trajano ed Adriano aveano fatto; di più dette il primo esempio di due Augusti, associandosi Lucio Vero all'impero (413). Pare che Pertinace avesse sentimenti più repubblicani (414). Ma i principii monarchici continuarono a prevalere, e fino i modi dei principi si andarono più avvicinando a quelli dei re che alla vita dei cittadini grandi (415). Se fosse stato possibile di fare allignare la virtù nella famiglia imperiale, non dubito che l'impero sarebbe divenuto presto una monarchia ereditaria senza alcuna repugnanza dei Romani.

(410) Spartian. in Adriano p. 3. Histor. August. scriptores.

(411) Grenovius, De la Loi Royale des Romains.

(412) Idem, Op. cit.

(413) Spartian. In M. Aurel. Anton Philosoph. p. 38.

(414) Dion. Cass. LIX. 3. LXXIII. 4. 7. — Herodian. Histor. II. 3. 4. — J. Capitolini, Pertinax. p. 85.

(415) Dion. Cass. LXXVI. 1.

§. LXVIII. *Disegni attribuiti ad Adriano.*

Alcuni storici rappresentano Adriano come grandissimo novatore, e gli attribuiscono disegni di rafforzare il potere assoluto, che probabilmente non ebbe mai (416.) Prima di tutto è da avvertire, che molte cose si attribuiscono a quest' imperatore senza sapersi certamente se le facesse, e che più probabilmente sono state compite in diversi tempi dai suoi successori (417). Inoltre parmi aver dimostrato che l'andamento della civiltà piegava naturalmente al dispotismo, rimanendo solo il desiderio di un buon padrone, consigliato dai buoni, ed osservante delle leggi. In questo stato di opinione, che fu anteriore allo stesso Adriano, non era bisogno di alcun gran disegno per distruggere delle forme di libertà politica, che ormai non esistevan più che come simbolo; nel quale stato durarono lungamente anche dopo Adriano (418).

§. LXIX. *Voti dei saggi in questo periodo.*

Repressione della canaglia, moderazione di leggi fiscali, rispetto all' opinione dei saggi, economia del pubblico denaro, decoro in tutte le azioni pubbliche, culto della religione dei maggiori, impunità delle parole e dei pensieri, equabile distribuzione di giustizia, rigore di disciplina militare, buona amministrazione delle province, osservanza delle forme giudiciarie; ecco quali erano i voti dei cultori di civil libertà nel secondo secolo dell' impero. Se il principe gli adempiva, essi si credevano aver ottenuta la massima possibile libertà. Plinio lodò Trajano giustamente perchè sodisfaceva a questi desiderii del secolo; e pretendere che Plinio avesse parlato come desiderava l'Alfieri, sarebbe un volere che desso fosse stato un visionario o un arrabbiato, ignorante dei veri pericoli e dei veri bisogni della sua età, o degli ostacoli che certe necessità di fatto oppongono irresistibili ai voti speculativi del filosofo. Sarà vero che la potestà degl' imperatori divenisse più assoluta nel secondo secolo dell' impero; ma è altresì certo che le cose pubbliche furon governate con maggiore giustizia che nell'età dei XII Cesari e nell' ultimo secolo della libera repubblica.

(416) Giannone, Storia Civile del Regno di Napoli. Lib. I. Cap. 5.
(417) Tillemont, Hist. not. p. 599. Tom. 2.
(418) Ammiano Marcellino, XIV. 6.

§. LXX. *Stato deplorabile dell' impero.*

Ma grandi ed irreparabili mali avea fatti la tirannide a Roma, che alla fine delle guerre civili si trovava abbondantissima di denaro (419), come ai tempi di Antonino Pio era oppressa dalle usure (420). Le città d'Italia eran quasi tutte senza fortificazioni (421); i popoli italiani ridotti imbelli (422); dei servi (423) e dei barbari s'introducevano negli eserciti dell'impero (424). L'onore delle armi romane era stato sostenuto invero da Trajano e da Settimio Severo; ma già veniva meno sotto Alessandro Severo che disegnava comprarsi la pace con denaro dai popoli di Germania (425). I popoli erano oppressi dal fisco che fu sì ingegnoso nell'inventar dazii ed imposizioni, da non lasciar campo ai finanzieri moderni, eziandio francesi, di trovar vessazioni sconosciute ai Romani (426). Le più savie riforme dei buoni imperatori venivan rovinate dai successori tristissimi; nè prima eran riordinate le finanze e ricomposto l'esercito, che giungeva al trono un delapidatore per ritornar le cose in rovina. La corruzione generale non permise mai ai buoni d'aver figli virtuosi (427); nè fu possibile una monarchia ereditaria, saggia e prudente che avrebbe salvato l'impero dalla rovina.

QUARTO PERIODO. — RAPIDA DECADENZA DEL GIUS ROMANO.

§. LXXI. *Da Alessandro Severo a Costantino.*

La morte di Alessandro Severo avvenne l'anno di Roma 988, che è l'anno 234 dell'era volgare, e l'anno 262 dell'impero, prendendone il principio dalla battaglia d'Azio. Da Alessandro Severo a Costantino corrono 71 anni di distanza, dei quali conviene che sommariamente facciamo parola, dacchè qualche cosa d'interessante per la storia del diritto si trova anche in questo tempo.

(419) Dion. Cass. LI. 21.
(420) Spartian. in Anton. Pio. p. 25.
(421) Herodian. VIII. 2.
(422) Idem, II. 11.
(423) Spartian. in M. Aurelio. p. 45.
(424) Herodian. VIII. 1. —Tacit. De Morib. Germ. 4. 6. 15.
(425) Herodian. VI. 7.
(426) Julius Caesar Bulagerus, de Tributis et Vectigalibus Pop. Rom. Cap. 40. 41. 44. 45. 54. 64.
(427) Vopiscus in Aurelian p. 330.

Massimino, figlio di padre goto e di madre alana, fu portato all'imperio dai soldati. Benchè ottimo militare e capace di gran disegni contro i barbari (428), era in dispregio di tutti per la sua nascita (429), e gran timore metteva di sè nei nobili (430). Ma come osserva Erodiano, più della persecuzione dei nobili gli riescì fatale il toccare la plebe (431). Fatto sta che il Senato gli mosse guerra, dichiarandosi prima in favore di Gordiano che l'esercito d'Affrica avea fatto imperatore (432), poi chiamando all'impero il giovanetto Gordiano rimasto in Roma (433), e scrivendo nelle province contro l'usurpatore barbaro (434), e preparando i mezzi alla resistenza (435). Questo punto d'istoria è veramente notevole: è il primo atto di vigore che si legga del Senato romano dopo la fondazione dell'impero. Vinse il giovine Gordiano, e tenne l'imperio con sodisfacimento universale per sei anni (ann. C. 238-243). Fu ucciso in spedizione da Filippo, al quale dopo breve imperio succedette Decio (an. 249); a questi Gallo, Ostilio, Volusiano, Emiliano (an. 251) e finalmente Valeriano col figlio suo Gallieno (an. 254). L'impero di Gallieno fu ripieno di calamità, e per l'irruzione dei barbari (436), e per la moltitudine di tiranni che sotto nome d'imperatori scelti dall'esercito manomettevano ogni parte dell'impero romano. Per poco tenne l'imperio Claudio lasciando desiderio di sè (437). Riparò in gran parte alle pubbliche calamità l'impero di Aureliano, il quale amato dal popolo, temuto dal Senato, ristabilì quanto allora si poteva la disciplina, sterminò i tiranni, rimise in onore la religione, e ridusse in osservanza le leggi: però benchè d'animo piuttosto feroce, ebbe lode di buon principe (438) (ann. C. 269-273). In questi tempi l'associazione dei figli o dei fratelli all'imperio per assicurare la successione, fu comunemente praticata.

L'elezione di Tacito all'impero ha forma di bella e libera ele-

(428) HERODIAN. VII. 2.
(429) J. CAPITOLIN. Maximiani duo. p. 211. in Histor. august. scriptores.
(430) Idem, Maximiani duo. p. 211-212.
(431) HERODIAN. VII. 3.
(432) Idem, VII. 4. 5. 7.
(433) Idem, VII. 10. VIII. 8.
(434) Idem, VII. 8.
(435) Idem, VIII. 2. 5. — CAPITOLIN. loc. cit. p. 216.
(436) D. AUGUSTIN. Epistol. 80.
(437) TREBELLIO, in XXX Tyrannos.
(438) VOPISC. in Aurelian.

zione (439). Questo imperatore, osservantissimo delle leggi, fece credere al Senato di aver riacquistata la libertà (440). Morì dopo sei mesi, ed il fratello suo Floriano occupò l'imperio come un'eredità, poco curando l'autorità del Senato (441). Ma lo tenne solamente due mesi essendo ucciso (442). Gli succedette Probo eletto dai soldati, ma che fu sollecito di avere l'approvazion del Senato (443). Probo eletto con approvazione universale (444), resse l'impero con valore e con giustizia. Vinse i barbari (445); dette a molti degli stabilimenti sulle terre dell'imperio (446) imitando in ciò l'esempio dei suoi predecessori (447). Fu maestro di ottimi capitani (448) (ann. C. 276-282). Furono assai buoni principi Caro (449) e Numeriano suo figlio (450). Ma Carino fu imperatore di mali costumi, crudele e capriccioso (451) (ann. C. 282-283).

La potenza dell'ingegno di Diocleziano, valoroso in guerra, e fornito di tutti i lumi che si vogliono a professare l'arte di dominare, pensò una nuova ricomposizione dell'impero (452). Son da vedere i capitoli del Gibbon su questo imperatore (453) per concepirne i disegni e valutarne le operazioni. Il lusso della corte e il trattamento regio crebbero sotto questo imperatore (454); e già prima di lui erano andati quasi in oblio gli avanzi della costituzione popolare (455). Si associò all'impero Massimiano; e si trovano molte leggi nel Codice fatte da questi due Augusti. Pel bisogno di provvedere alla difesa dell'impero, che da ogni parte era molestato o dai barbari, o dalle interne sommosse dei villani ridotti a disperazione, creò Cesari Costanzo Cloro e Galerio (ann. 291), disegnandoli così successori all'impero. Rimesse in florido stato le cose pubbliche.

(439) Vopisc. in Tacit. p. 333.
(440) Idem, in Tacit. p. 338. in Florian. p. 342. 343.
(441) Idem, in Florian. p. 340.
(442) Idem, loc. cit.
(443) Idem, in Probo, p. 349. 350.
(444) Idem, in Florian. p. 340. 343.
(445) Idem, in Probo, p. 345-352.
(446) Idem, p. 352. 353.
(447) Spartian. M. Aurel. p. 50.
(448) Vopisc. p. 356.
(449) Idem, p. 369.
(450) Idem, p. 370.
(451) Idem, p. 372.
(452) Muratori, Annal. ad ann. 286.
(453) Gibbon, Cap. XIII.
(454) Idem, loc. cit.
(455) Ammian. Marcellin. Lib. XIV. Cap. 6.

Diocleziano e Massimiano renunziarono alla porpora, andandosene a vivere in privata condizione (ann. 304). Costanzo Cloro e Galerio si divisero tra loro l'amministrazione dell'impero, aggiungendosi due nuovi Cesari, che furono Severo e Galerio Massimino. Mancato Costanzo Cloro (ann. 305 o 306) succedette Costantino. Ma gli convenne sostenere guerra con diversi competitori prima di ottenere pacificamente l'impero; riconobbe per qualche tempo per collega Licinio; ma finalmente ogni autorità ricadde in lui solo, e potè allora dare effetto ai suoi disegni (ann. 324). In questo periodo di tempo dall'abdicazione di Diocleziano al fermo ristabilimento di Costantino, furon fatte molte cose ingiuste, e sofferte molte persecuzioni, e poco ne rimane nei libri di giurisprudenza, giacchè gli atti della tirannide furon cassi ed aboliti da Costantino (456).

§. LXXII. *Costantino.*

Costantino dando prima la libertà a tutte le sette religiose (457). poi adottando la religione cristiana, e colmando la Chiesa di ogni genere di benefizii (458), acquistossi il nome di Magno e le benedizioni degli storici cristiani. Mentre d'altra parte gli scrittori pagani lo colmarono d'ingiurie, e lo chiamarono temerario novatore (459). A dir vero non si può negare che Costantino si lordasse di molte nequizie (460); e resta tuttavia un ragionevol dubbio, se la condotta che tenne verso la Chiesa fosse o no utile all'avanzamento del cristianesimo. Perocchè sebbene sia degna di ogni encomio la legge che liberava i cristiani dalla persecuzione, non è dato senza dolore il vedere che l'imperatore intromettendosi nelle questioni teologiche, moltiplicava gli scismi (461) o faceva necessaria l'ipocrisia (462). Dando poi considerazione politica ai vescovi e riducendoli uomini di corte, gettava dei semi di corruzione nella disciplina ecclesiastica (463), la quale sinallora era sembrata degna

(456) Euseb. Vita Constantini M. II. 30-34.
(457) Idem, Histor. Ecclesiast. X. 5.
(458) Idem, Vita Constantini. II. 45. 46.
(459) Zosimus, II. an. 328.
(460) Philostorgius, Hist. Eccl. II. 4.
(461) Euseb. Vita Constantini. III. 64. 65. — Thommasinus in Concilia Diss. III. §. 3. 5.
(462) Euseb. Vita Constantini. III. 66.
(463)

d'imitazione agli stessi pagani (464), e pareva sapiente anche allo stesso Giuliano Apostata (465).

§. LXXIII. *Stato del Cristianesimo ai tempi di Costantino.*

Molte leggi e molti provvedimenti fece Costantino per riparare agli effetti delle ultime persecuzioni sofferte dai cristiani (466); assai più per favorire il cristianesimo, affinchè a grado a grado divenisse sola religione dominante (467). Nè credo l'impresa fosse agevole; dacchè vado assai persuaso delle ragioni del Gibbon, per ritener sempre assai ristretto il numero dei credenti all'epoca della conversione di Costantino (468). Molti doveano essere gli scettici, molti gl'indifferenti, moltissimi quelli di media fede (469); e quando vediamo che non i soli imperatori, ma anche i municipii avean fatti decreti di persecuzioni (470), e soprattutto leggiamo che Giuliano, pochi anni dopo la confessione di Costantino, ebbe che fare assai per ritenere la plebe delle città dell'impero dal procedere ad atti di disumana intolleranza contro i cristiani (471), e potè egli stesso mutar religione con quiete dell'imperio; abbiamo ragione di credere che non fosse poi tanto esteso il numero dei sinceri credenti. Anzi, a dirla come la penso, parmi che tra quelli che abbracciarono il cristianesimo dopo Costantino, dovette essere buon numero d'ipocriti, i quali seguivan piuttosto la religione del principe, che quella della propria coscienza. Però negli scismi e nelle eresie che furon di frequente nel greco impero, il partito della corte, fosse anche il più irragionevole, ottenne quasi sempre vittoria senza resistenze popolari. Vero è peraltro che il cristianesimo avea guadagnato molto in celebrità, e però in seguaci, fra la metà del secondo secolo ed il principiare del terzo. Ebbe in questi tempi San Giustino, San Cipriano, Arnobio, Tertulliano, Origene, Clemente Alessandrino, che reser conte le dottrine cristiane appo ogni gente, e le sostenevano coi lumi che allora for-

(464) LAMPRIDII, in Alex. Severo, p. 198. — PLINIO, Epist. X, 97.
(465) GOTHOFRED. Oratio politic. II. Julianus p. 318, op. minor.
(466) EUSEB. Vita Constant. II. 30-32. 37-41.
(467) EUSEB. op cit. II. 48 60. — BALDUINUS, De legibus Constant. M. L. 61.
(468) GIBBON, Cap. XV.
(469) HEIN. De Philosoph. Semi-christianis.
(470) EUSEB. Hist. Eccles. IX, 4. Moguntiae, 1672.
(471) PHILOSTORGIUS, VII. 3. 4.

niva la filosofia e la storia. Lo stesso libro di Arnobio, rivolto a giustificare i cristiani dall' accusa che le calamità dell' imperio provenissero da loro, dimostra quanto fosse già conosciuto ed esteso il loro nome (472). Sappiamo inoltre che Alessandro Severo rendeva culto privato ad Abramo, a Orfeo, Mosè, Apollonio Tianeo e Cristo (473), ripeteva sovente delle sentenze cristiane (474), ed in alcune cose di amministrazione diceva doversi imitare la disciplina della Chiesa (475). Aureliano parlava delle pratiche cristiane come di cose notissime (476). A paragonare queste nozioni che si avevano nel mondo romano intorno al cristianesimo coll' ignoranza delle cose cristiane che era perfino ai tempi di Trajano (477), si rileva chiaro, che la maggior rivoluzione seguì nel secondo secolo dell' impero, e andò sempre crescendo nel terzo. Sinallora il cristianesimo era stato predicato nelle province e tra la bassa gente (478), ma in quel tempo vi aderirono gli eruditi ed i filosofi; e giusto perchè molte altre sette con principii analoghi tendevano a ricostruire l' edifizio ormai rovinoso del paganesimo, una libera e franca discussione fece stabilire dei confronti, ed acquistò dei proseliti alla dottrina cristiana (479). Del resto poi nella plebe le pratiche pagane durarono lungamente dopo Costantino, e poco si gradiva la lezione dei classici per timore che pericolasse la fede (480).

§. LXXIV. *Concilio di Nicea: favore accordato dalla potestà civile ai canoni ecclesiastici.*

Il maggior vantaggio che recasse la protezione di Costantino alla Chiesa si fu la convocazione del concilio di Nicea per definire gli articoli della fede, e regolare la disciplina assai sconvolta nei tempi della persecuzione. L' unità della Chiesa fu allora rinforzata dalla

(472) Arnobius, advers. gentes.

(473) Lamprid. In Alexan. Severo. p. 194.

(474) Lamprid. cit. p. 198.

(475) Lamprid. p. 193.

(476) Vopisc. In Aurelian. p. 308.

(477) Sveton. VI. 16 — Tacit. Ann. Lib. XV. §. 44. — Plin. Ep. X. 97.

(478) Euseb. Hist. III. 1. — Theodoret. Sermo VIII. — Lami, De Eruditione Apostolorum. Cap. 2. 3. 6.

(479) Lactantius, Instit. Div. V. 3. — Eusebius, Adversus Jerocleam ed Gotofrido Oleario post Philostratum, Lipsiae 1709.

(480) Binghamus, Lib. VI. Cap. 3. §. 4. — S. Gregor. L. IX. Ep. 48.

potenza di fatto. È questo il maggior effetto che generasse la conversione di Costantino. Sennonchè divennero più acri le divisioni tra gli eretici ed i cattolici; misero i popoli in continue turbolenze, e condussero i legislatori nelle vie dell' intolleranza. Avremo luogo in altro capitolo di parlare più estesamente di questa nuova parte di legislazione con che il poter civile incominciò a farsi vendicatore della fede. Fu pure un nuovo subietto di legislazione la tutela della disciplina ecclesiastica; nel che peraltro gl' imperatori per lo più non facevano che ridurre obbligatorii civilmente i canoni ecclesiastici, ripetendone le disposizioni nelle leggi. Poichè non fu concessa mai nè da Costantino nè dai suoi successori alcuna autorità al clero per rendere obbligatorii nel Foro esterno i canoni ecclesiastici (481). Crebbe inoltre la legislazione sotto Costantino ed i suoi successori per le immunità, i privilegi e le onoranze che grado a grado si concedettero grandissime al clero (482)

§. LXXV. *Translazione della sede dell' Impero a Bisanzio.*

Dopo la mutazione di religione il trasportare la sede a Bisanzio, che cresciuto di popolazione e di edifizii prese nome di Costantinopoli, fu di gran conseguenza per la sorte dell' impero. I più bene affetti al nome romano non han mai potuto perdonare a Costantino questa mutazione della sede dell' impero (483). Il quale recato in mezzo ad una nazione prona all' adulare e di lunga mano avvezza a ragionare sul falso, rese gl' imperatori più fastosi e più vaghi d' intromettersi in teologia che di attendere al buon ordinamento delle cose civili. Il perchè Ammiano Marcellino ebbe a dire di Costanzo figlio di Costantino: « Religionem christianam simplicem et absolutam anili superstitione confundens: in qua scrutanda perplexius, quam componenda gravius, excitavit discidia multa, quae progressa fusius aluit concertatione verborum: ut catervis antistitum jumentis publicis ultro citroque discurrentibus per synodos quas appellant, dum ritum omnem ad suum trahere conantur arbitrium, rei vehiculariae succederet nervos (484).

(481) Balduinus, de LL. Constant. M. Lib. I. — Giannone, Lib. II. Cap. 8. §. 3. Lib III. Cap. 6. §. 5. — Fleury, Storia Ecclesiast. Lib. XI. Cap. 21.

(482) Binghamus, Origines. Lib. V. Cap. 2.

(483)

(484) Ammiano Marcellino, XXI. 16.

§. LXXVI. *Riforme di Costantino.*

Costantino fece una nuova divisione dell'amministrazione dell' impero, dette nuovo ordine alle finanze (485), e fu creatore di titoli e di vanità (486). Fece però alcune leggi di somma equità, e che si notano come progressi della legislazione (487); ma quando avremo luogo di ragionare in particolare, vedremo che esse non erano vere novità. L' abolizione degli spettacoli dei gladiatori, per cui è venuta tanta lode a Costantino, era stata sempre nei voti dei filosofi (488); però non fu osservata da tutti i successori, nè in tutte le parti dell' impero (489).

§. LXXVII. *Transizione.*

Noi non seguiteremo adesso la storia degl' imperatori fino a Giustiniano: diremo piuttosto che per quanto l' impero fosse allora sovente diviso tra due o più Augusti, tuttavia reputavasi uno solo, e le leggi erano comuni; tenendosi che la divisione fosse nell' amministrazione e non nella sovranità (490). Ma d' altra parte sembra che l' elezione militare fosse allora tenuta per legittima e confermata dal diritto pubblico (491).

§. LXXVIII. *Decadenza dell' Impero.*

I tre secoli della storia dell' impero che ci restano ad esaminare per compiere la nostra escursione sulla storia del diritto romano furon tempi di decadenza e di rovina quasi continuata. E se si prescinda da Giuliano, da Teodosio Magno e da Stilicone, pochi personaggi si presentano in quest' età degni della storia. Le più

(485) Notitia dignitat. Imper. Comment. G. PANCIROLI, Cap. 3. Venet. 1693. Cap. 3. — GIBBON, Cap. 17.

(486) BALDUINUS, de Leg. Const. Magn. loc. cit.

(487) L. unic. Cod. de Gladiatoribus penitus tollendis. — Cod. THEODOS. L. XV. Tit. 12. Leg. 1. Ved. il Comment. del Gotofredo.

(488) CIC. Tuscul. II. 16. — SENECA, Epist. 7. 95. PHILOSTRAT. Vita Apollon. IV. 22. — LACTANT. Instit. div. VI, 20.

(489) FERNANDEZ DE CASTRO ad L. un. Cod. de Gladiatoribus penitus tollendis §. 6. p. 365. 366. Tom. 2. Thes. Meerman.

(490) AMMIANO MARCELLINO, XXVI. 4. 5.

(491) AMMIANO MARCELLINO, XXV. 5.

belle provincie furon perdute tra il quarto ed il quinto secolo. Ma di ciò torneremo a ragionare nella seguente sezione. Ora giova segnalare particolarmente in che consistesse la decadenza civile e morale dell'impero, prima di discorrere dei lavori che furon fatti in giurisprudenza.

§. LXXIX. *Studii.*

Benchè da molto tempo fossero quasi dappertutto pubbliche scuole pagate dal governo (492), e secondo l'ecclesiastica disciplina tutti i cleri ne mantenessero (493); tuttavia gli studii erano in gran decadenza. I libri si eran fatti piuttosto rari (494), e sovente se ne distruggeva (495). L'audacia dei librai nel supporre libri apocrifi, o nell'interpolare luoghi spurii, era veramente singolare, nè rispettava i libri più sacri (496). Nel tempo stesso scarsa era la critica degli scrittori; ed il modo oratorio ed enfatico che allora prevaleva nello scrivere, rendeva gli autori meno studiosi del vero, quando capitava loro un argomento o un'amenità letteraria da rinforzare la propria orazione. La storia romana, falsata da molte menzogne e difficile a conoscersi poichè era cominciato l'imperio, s'ignorava dall'universale (497). E quelli stessi che più erano studiosi dell'antichità, come Ammiano Marcellino, prendevan sovente degli abbagli per insufficienza di mezzi critici nella continua contradizione delle tradizioni volgari.

§. LXXX. *Commercio.*

Il commercio andava sempre decadendo per la gran distruzione di ricchezze che si faceva nella città capitale (498). L'industria era vincolata dalle leggi, ed esercitavasi quasi servilmente. Le terre divenivano di poco pregio mancando le braccia a coltivarle. La libertà personale dei poveri era oppressa dal sistema veramente rovinoso delle imposizioni, dalle prepotenze dei ricchi vicini e dalle servitù personali a cui gli abitatori delle campagne e dei borghi

(492) Ammiano Marcellino, XXII. 10. — Cod. Theodos. Lib. XVI. tit. 2.
(493) Bingham. Lib. VIII. Cap. VII. §. 12.
(494) Vopisc. in Firmo.
(495) Ammiano Marcellino, XXIX. 1. 2.
(496) Euseb. Historiar. III. 25.
(497) Tacit. Annal. in princ. — Vopiscus, In Div. Aurelian.
(498) Mengotti, Commercio dei Romani.

erano obbligati pel servizio pubblico (499). Insomma tutti i mali che si videro in occidente ai tempi del reggimento feudale si andavano annunziando nell'impero sotto i successori di Costantino; nè vi è soverchieria feudale che non trovi legge analoga nel codice Teodosiano o nel Giustinianeo (500).

§. LXXXI. *Corte di Costantinopoli.*

La corte di Costantinopoli, tenuta in lusso maggiore che mai ne fosse stato tra gl'imperatori romani, era dominata per lo più dagli spadoni e dagli eunuchi che furono in quei tempi gente iniquissima (501). E sebbene fosse ormai pienissima la persuasione del potere assoluto (502), intantochè non si praticassero più senatusconsulti (503), non rimanessero quasi più i nomi delle antiche tribù e centurie (504), e l'inaugurazione dei consoli fosse una ceremonia dispendiosissima per l'onorato senza attribuir più alcun diritto (505); cionnonostante gl'imperatori erano sempre sospettosi come i primi Cesari (506), difficilmente sapevano perdonare (507), ed avevano in odio la nobiltà delle province (508). Le condanne senza forma di giudizio furon frequenti sotto gl'imperatori cristiani, come lo erano state ai tempi dei Cesari (509); era reputato a colpa l'invocare le forme salutari delle antiche leggi (510); e la presenza del pubblico era ormai quasi costantemente remossa dai giudizi criminali (511). Nulladimeno si trova ricordo di un giudizio pubblico secondo le antiche forme ai tempi di Giustiniano (512), e pare fosse un resto di ossequio alla sovranità popolare il diritto che rimase alla plebe

(499) SALVIANUS, De Providentia. — LIBANIUS, De Patrociniis vicorum.
(500) Cod. Theodos. XI. — Cod. Justinian. X. 16.
(501) AMMIANO MARCELLINO, XVI 7. XV. 4.
(502) Idem. XIV. 6.
(503) HUGO, §. 431.
(504) AMMIANO MARCELLINO, XIV. 6. HENRICUS VALESIUS in notis ibidem.
(505) PAGI, Dissert. Hypatica seu de Consulibus Caesareis.
(506) AMMIANO MARCELLINO, XV. 3. XVI. 8 XXI. 16.
(507) PHILOSTORG. II. 17.
(508) AMMIANO MARCELLINO, XXIV. 7. XXX. 9.
(509) Idem XII. 9. XXII. 3. XXIX. 1. — LIBAN. ORAT. de Vinctis p. 52, 53. Colon. Allob. 1631.
(510) AMMIANO MARCELLINO, XIV. 9.
(511) Idem XVIII. 1.
(512) AGATHIA, IV. p. 107. 108 edit. regia 1660.

di supplicare efficacemente per la grazia dei rei (513). L'applicazione del titolo di lesa maestà divenne sotto i successori di Costantino egualmente frequente che sotto Tiberio e sotto Nerone (514). Però confrontando il Codice colle Pandette, si vede quanto in questa parte decadesse la giurisprudenza dal giusto dopo Costantino. Vero è che nella tirannide istessa gl'imperatori furono stolidi; ed è cosa degna di ricordo, che tanto la legge *Quisquis, Cod. ad L. J. majestatis*, come la legge *Unica, Cod. Si quis imperatori maledixerit*, appartengono agl'imperii di Arcadio ed Onorio comecchè la prima sia un monumento di solenne ingiustizia, e la seconda meriti ogni lode di sapienza e di umanità.

§. LXXXII. *Milizia*.

Gli eserciti che costavano moltissimo (515) erano poi altrettanto vili coi nemici, quanto si mostravano insolenti e depredatori inverso i cittadini (516). Costantino stesso avea indebolite le legioni romane (517). Ma le pratiche più calamitose furono il reclutare gli eserciti tra i barbari, il condurre capitani barbari, e colmare gli stranieri di onori nella reggia (518). Frattanto gli usi della guerra divennero sempre più disumani, non perdonandosi dai vincitori nè alle donne, nè ai fanciulli (519).

§. LXXXIII. *Roma*.

Roma manteneva sempre l'antico fasto, ed era vana pei monumenti dei maggiori (520). Tuttavia niente operava per sostenere il peso dell'antica gloria. I ricordi dell'antico valevan solo ad alimentare un grandissimo disprezzo per tutti quelli che non eran nati Romani, ammenochè non fossero ricchi e celibi; nel qual caso eran contornati da infinite gentilezze da coloro che ne ambivano la ere-

(513) D. Jo. Chrisosto. Homel. de Dei natura. — L. 6. Cod. de episcop. et clericis. — L. 29. Cod. de Appellat. — L. 12. Cod. de poenis. — Wagner, not. ad Ammiano Marcellino, XV. 7. nota 2.

(514) Ammiano Marcellino, XIX. 12. XXII. 3. XXVI 9. XXIX. 1.

(515) Idem XX. 1.

(516) Idem XXII. 4.

(517) Gibbon, Cap. XVII.

(518) Ammiano Marcellino, XXI. 10.

(519) Agathiae, IV. 128.

(520) Ammiano Marcellino, XVI. 6. XXVIII. 4.

dità (521). Frattanto una innumerevole plebe senza casa nè tetto viveva colà come i lazzaroni di presente in Napoli; cagionava continui tumulti, e rendeva pericoloso ai magistrati l'amministrare la giustizia (522). Nel tempo stesso la gloria di Roma dava una gran forza di opinione al Vescovo di quella città. Il quale nel quarto secolo vinceva tutti gli altri in ricchezze, avea una corte ed un'affezione popolare da difenderlo alquanto dalle soverchierie del governo (523).

§. LXXXIV. *Stato di finanze.*

L'ignoranza dei veri principii intorno al modo di percipere le imposte, che fu perpetua presso i Romani, produsse effetti più calamitosi in questa età, sì per i cresciuti bisogni dell'impero, come per l'impoverimento che avean cagionato i secoli della tirannide (524). Gli ottimati vennero in estrema miseria (525); gli onori municipali, che per l'avanti erano ambiti, furon considerati come gravissima servitù (526); ed i corpi decurionali in molti luoghi rimasero quasi deserti (527). La plebe poi o si poneva in servitù dei potenti (528), o si dava ai ladroneggi ed all'aperta ribellione (529). Si aggiunsero a questi mali il tumultuare frequente delle città di Oriente per cause di religione (530), la fame, le malattie ed i terrori dell'immaginazione (531).

§. LXXXV. *Giurisprudenza.*

La giurisprudenza, che era stata tanto benefica da Adriano ad Alessandro, decadde dall'antica dignità in questi tempi. Vi erano

(521) Idem loc. cit.
(522) Idem. XV. 7.
(523) Idem XV. 7. XXVIII. 3.
(524) GIBBON, Cap. XVII.
(525) AMMIANO MARCELLINO, XXX. 5.
(526) Idem XXII. 9. — Cod. Theodos XII. 1.
(527) AMMIANO MARCELLINO, XXVII. 7.
(528) LIBANIUS, de patrociniis vicorum.
(529) SALVIAN. de Providentia.
(530) AMMIANO MARCELLINO, XII. 10. XXVII. 3.
(531) Idem, passim.

delle scuole pubbliche a Roma, a Berito ed a Costantinopoli, dove s'insegnavano le istituzioni del diritto civile, e molto si studiavano gli scritti di Papiniano (532). Ma i professori di diritto aveano più albagia che sapienza; rispondevano come oracoli, e credevano le vesti, le citazioni di nomi antichi ed il portamento grave della persona bastare a costituire un giureconsulto. Oltre i professori di legge vi erano i seminatori di liti ed i causidici; gente perfida e venale che tirava in lungo le liti, ed ignorando il buon gius si sosteneva coi cavilli e con falsa eloquenza (533). Eguale ignoranza e cattività era nei giudici (534), che però furon talora singolarmente derisi (535).

§. LXXXVI. *Codice Gregoriano ed Ermogeniano. Costituzione di Valentiniano sugli scritti dei Giureconsulti antichi. Codice Teodosiano.*

La mania di abolire l'antico che guidava Costantino mosse due giureconsulti a far raccolta delle costituzioni degl'imperatori pagani, ed uscirono alla luce i codici Gregoriano ed Ermogeniano, dei quali però ci rimangono pochissimi frammenti (536). Queste due compilazioni di privata autorità potevano far corpo con quella di Papirio Giusto che raccolse le costituzioni degli Antonini (537), e di Giulio Paolo che fece raccolta delle costituzioni di Alessandro Severo (538).

Nulladimeno siccome per la ignoranza delle vere fonti del diritto e della storia romana, la pratica forense si regolava più dagli scritti dei giureconsulti che dalle leggi, e d'altra parte esisteva tra quelli non poca contradizione, era mestieri che gl'imperatori dassero una regola per usare delle opere dei giureconsulti. Ciò fece Valentiniano III con legge dell'anno 426 (539), nella quale si dispone doversi tenere per autorevoli gli scritti di Papiniano, di Paolo, di Gajo, di Ulpiano

(532) Giannone, Lib. I. Cap. I. §. 1. Lib. II. Cap. 6. §. 1.
(533) Ammiano Marcellino, XXX. 4.
(534) Idem XV. 2.
(535) Idem XXVII. 3.
(536) Schulting, Jurisp. ante-justinianea.
(537) Giannone, Lib. I. Cap. 9.
(538) Struvius, Histor. Jur. Cap. 2. §. 10. — L. 113. ff. de Condict. et Demonstrat.
(539) L. unica Cod. Theodos. De Respons. prudentum. — Gotofred. ad d. L. p. 34. col. 2. Tom. 2.

e di Modestino, rigettate peraltro le note di Ulpiano e di Paolo a Papiniano; nel dissidio di questi giureconsulti doversi abbracciare la sentenza del maggior numero, ed a parità di voti eleggere quella di Papiniano.

Contuttociò il bisogno di fare un codice, confessato generalmente sino dai tempi di Costantino (540), ebbe ascolto soltanto da Teodosio II; il quale nel 438 pubblicò un codice comprensivo delle leggi di 16 imperatori dal 312 al 438, che prese nome di Teodosiano dall' imperatore che l'ordinò (541). Questo codice, ricevuto nell' oriente e nell' occidente (542), serve talvolta a correggere gli errori della successiva compilazione Giustinianea (543), e molto vale a dare una perfetta cognizione della storia morale e civile dell' impero. Anzi dirò che senza leggere il codice Teodosiano, ed i dottissimi commentarii del Gotofredo, invano si presume ragionare della storia ecclesiastica e della decadenza dell' impero.

Convien notare col dottissimo Gotofredo, che i compilatori del codice Teodosiano omisero alcune leggi, altre ne mutilarono, ed alcune taglieggiarono in più parti e distribuirono in diversi titoli (544). Son da consultar sempre le note dell' egregio commentatore da chi vuol conoscere la storia civile e la ragione delle leggi.

§. LXXXVII. *Giustiniano.*

Come ognuno agevolmente intende, il codice Teodosiano, supplito dai codici Ermogeniano e Gregoriano che sempre avean credito (545), non bastava ai bisogni della giurisprudenza. Era necessaria tuttavia una collezione o trascelta degli scritti dei giureconsulti; e faceva mestieri ridurre in un sol codice le leggi e i rescritti degl' imperatori; e così in una collezione approvata racchiudere tutte le massime della giurisprudenza. Ciò fu fatto dall' imperator Giustiniano.

Del quale variamente suona la fama, alcuni lodandolo oltremodo, ed altri vituperandolo sino a chiamarlo imbecille. Quest' ultima opinione piacque assai ai filosofi del passato secolo, che molto si mostrarono

(540) De rebus bellicis ed. a Labbe post notitiam Imperii, p. 189.
(541) GOTOFRED. Prolegom. ad Cod. Theodos. Cap. I. §. 3.
(542) GOTOFRED. op. cit. Cap. I. §. 6. Cap. III.
(543) Idem. Cap. IV.
(544) Idem. Cap. II. §. 1. 2. 11.
(545) GIANNONE, Lib. II. Cap. 7. §. 1.

avversi alle leggi romane (546); ma a dir vero senza troppo conoscerle, chi si dilettasse di scandali e bramasse penetrare bene addentro le turpitudini della corte di Costantinopoli, leggendo la storia aneddota di Procopio rimarrebbe sodisfatto. Noi non ignoriamo che alcuni negan fede allo storico perchè scrisse ab irato; ma troviamo altresi probabili le dissolutezze della corte narrate da Procopio, confermate dalle leggi le asserzioni dello storico che denigrano i legislatori, e molto ci persuadono le osservazioni che l' Alemanni premise alla sua traduzione (547). Ma e' convien distinguere in Giustiniano due persone, il legislatore che merita pochissima lode e moltissimo biasimo, e il compilatore che fece opera assai utile per quelli che son venuti di poi. Vediamo prima delle opere del compilatore.

§. LXXXVIII. *Codice Giustinianeo.*

La prima compilazione ordinata da Giustiniano fu quella di un codice delle costituzioni imperiali, raccogliendo insieme gli editti, i decreti ed i rescritti. Fu diviso il codice in dodici libri, ogni libro in titoli, e tutte le leggi portarono l' iscrizione dell' imperatore che le aveva fatte e della persona a cui erano dirette, per cui si conosce se sono rescritti, decreti o editti. In fine delle leggi è notato il consolato ed il mese in cui furono emanate. Queste diligenze dei compilatori non possono lodarsi abbastanza, dacchè sono di somma utilità agl' interpreti, e giovano assaissimo alla storia (548). Furon deputati dieci giureconsulti, tra i quali Triboniano, alla compilazione del codice, con grandissima autorità nella scelta dei materiali. Pare che i compilatori non mirassero solo a raccogliere le leggi che sempre erano in osservanza, ma volessero anche serbar memoria delle antiche; dalla qual cosa son venute non poche antinomie che non si risolvono senza attendere alla cronologia delle leggi. L'opera fu compita in breve tempo, e pubblicata nell'Aprile 529.

§. LXXXIX. *Compilazione delle Pandette.*

Finita la compilazione del codice, Giustiniano dette commissione a Triboniano di far raccolta delle migliori sentenze degli scritti dei giureconsulti. Erano assegnati dieci anni a questo immenso lavoro, ma fu

(546) Beccaria e Filangieri.
(547) Tra gli storici Bizantini ed. di Parigi del 1663.
(548)

compito in tre da Triboniano e dai suoi compagni che erano 16, ma a lui subordinati (549). Le opere dei giureconsulti dai quali doveano prendersi i materiali della nuova compilazione si stimano con assai probabili calcoli dall'Hugo a 300 giusti volumi (550). I compilatori notarono il nome del giureconsulto, l'opera ed il libro da cui tolsero ciascun frammento, e l'indice dei giureconsulti dovette essere premesso per ordine di Giustiniano alla compilazione (551). Quanto all'ordine e distribuzione delle materie, si presero a seguire gli esempi dei giureconsulti che avevano disposti in ordine gli editti pretorii, o scritti dei digesti (552). Fu dato nome di Digesti o Pandette alla compilazione, divisa in 50 libri, ogni libro in titoli, ed ogni titolo in leggi, dandosi questo nome ad ogni frammento tolto dalle opere dei giureconsulti. Le Pandette furon pubblicate nel Decembre 533.

§. XC. *Le Istituzioni.*

Contemporaneamente alle Pandette l'imperatore fece comporre un compendio di diritto per servire all'insegnamento pubblico, e da aver tuttavia autorità di leggi. Sono queste le istituzioni di Giustiniano, note tra il volgo dei legulei sotto nome di *Giustinianino*. Furon tolte per la maggior parte dalle istituzioni di Gajo, e dai titoli di Ulpiano, e sovente ne ripetono le parole. Furon divise in quattro libri, ragionando il primo delle persone, il secondo e il terzo delle cose, ed il quarto delle azioni forensi. Principalmente son rivolte a dichiarare il diritto privato; tuttavia contengono non poche cose del diritto pubblico. Esse hanno servito di poi all'insegnamento pubblico pei primi due anni dello studio legale, e con diverso metodo sono state illustrate da molti. Ma gli studiosi presceglieranno sempre i commentarii del Vinnio, come i più copiosi ed i più idonei ad avviare la gioventù ad uno studio più profondo del diritto romano. Noterò peraltro che non essendo nelle istituzioni di Giustiniano filosofia nè nella distribuzione della materia, nè nella deduzione dei principii, questo libretto imperiale ha non poco influito a tener sempre al disotto delle altre scienze l'insegnamento della giurisprudenza. Furon pubblicate le istituzioni nel Novembre 533.

(549) L. 2. §. 9. Cod. de veter. jur. enuclean.
(550) Hugo, §. 518. not. 1.
(551) L. 2. §. 10. Cod. de veter. jur. enuclea.
(552) L. 1. §. 5. Cod. eod.

§. XCI. *Cinquanta decisioni di questioni aggiunte al Codice.*

Mentre Giustiniano si credeva aver compita l'opera sua, ebbe luogo di conoscere che il codice stava in contradizione colle pandette, ed aveva bisogno di esser corretto e ripreso. Però fu data mano a correggerlo e supplirlo dove bisognava, sempre sotto la direzione di Triboniano. Si inserirono nel codice le costituzioni di Giustiniano, colle quali decideva certe controversie sempre vigenti nelle scuole. Queste decisioni sono al numero di cinquanta, secondochè l'imperatore stesso ne attesta (553); trenta erano anteriori alla prima compilazione del codice, venti furono emesse posteriormente (554). Le cinquanta decisioni si trovano presentemente nel codice indistinte dalle altre costituzioni di Giustiniano; ed è impresa congetturabile e da erudito il separarle e riconoscerle, al che dette mano Edmondo Merillio (555). L'opera del quale, illustrando le cinquanta decisioni coi luoghi analoghi delle Pandette, fa conoscere, che tra i giureconsulti più approvati coteste questioni per la maggior parte erano ormai composte e decise; per le altre si può ragionevolmente dubitare, che l'imperatore non procedesse sempre con maturità di consiglio. Oltre le cinquanta decisioni, altre leggi nuove di Giustiniano furono inserite nel codice, e l'opera fu nuovamente pubblicata.

Il codice detto *repetitae praelectionis* ossia di seconda edizione, è quello appunto che abbiamo di presente, giacchè del primo nulla ci rimane.

§. XCII. *Altre disposizioni di Giustiniano.*

Giustiniano fece anche un nuovo regolamento per gli studii del diritto (556); proibì i commentarii alle sue leggi; permise solo i paratitli, vale a dire brevissime somme in principio di ciascun titolo, nelle quali s'indica la materia contenuta nel medesimo, la connessione colle altre materie legali, ed i luoghi del codice che trattan lo stesso argomento (557); volle inoltre che i codici fossero

(553) Constitutio III de Emendatione Codicis §. 1.
(554)
(555)
(556) Praefatio digestor. De ratione et methodo juris docendi ad antecessores.
(557) Praefatio de Confirmatione digestor. §. 21.

scritti senza sigle e senza abbreviature, per non dar luogo alla corruzione dei testi (558).

Le leggi ricevettero la loro forza civile dall'assoluta volontà dell'imperatore, senza vestigio di forma repubblicana. Il senato non fece che riceverle ed applaudirle (559), come erasi fatto pel codice Teodosiano. Anzi gli atti del senato romano che ci rimangono, pel ricevimento del codice Teodosiano, dimostrano che in sostanza quell'ordine celebre era sceso al grado che tiene presentemente il senato in Russia, di semplice custode delle volontà imperiali.

Le vittorie procurate a Giustiniano da Belisario e da Narsete fecer ricevere le Pandette ed il codice anche in occidente (560), e della loro pubblicazione in Italia ne abbiam certa memoria (561).

§. XCIII. *Le Novelle.*

Compite le compilazioni delle Pandette e del codice, seguitò Giustiniano per trent'anni a tenere l'impero. Nel qual tempo fece e disfece molte leggi, nè di esse lasciò alcuna regolare raccolta. Ma furon dipoi riunite in un sol corpo, a cui si è dato nome di *Novelle*, come a dire nuove leggi. Se ne conoscono in tutte 168, e furono originalmente dettate in greco.

§. XCIV. *Carattere di Giustiniano.*

Gli storici accusano Giustiniano di aver vendute le leggi; di averle o fatte, o revocate a secondo fine (562). L'accusa diviene tanto più probabile per le continue contradizioni che s' incontrano tra le diverse novelle sugli argomenti eziandio i più importanti, ed intorno ai quali non sembra probabile un continuo variar di sincera opinione. A giudicare Giustiniano secondo le novelle, come secondo la condotta variissima che tenne nelle cose di religione (563), apparisce uomo veramente meschino, e tuttavia eminentemente presuntuoso e vano. Se fosse poi un abilissimo furbo il suo Triboniano, lascerò che altri, più curioso delle cose di corte, ne porti giudizio.

(558) Praefat. cit. §. 22.
(559) PROCOP. Cap. XIV.
(560) Pragmatica Justinian. post Novell. §. 11 — GIANNONE, Lib. III. Cap. 3.
(561) CARLINI, De pace Constantiae. Cap. I. §. 11.
(562) PROCOP. Cap. 7. 13. 28.
(563) PROCOP. Cap. 18. 27.

Come pure non verrò qui esponendo le sozzure dell' imperatrice Teodora, stata donna di scena e poi moglie a Giustiniano, per ispiegare alcune innovazioni contrarie al decoro ed allo spirito di famiglia, che Giustiniano fece contro i principii che avean sempre diretta la giurisprudenza. A mio credere comechè la debolezza di Giustiniano per Teodora possa essere stata la cagion prossima di molte innovazioni, tuttavia anche senza Teodora sarebbe avvenuto lo stesso, essendovi la cagione più potente del totale sfacelo dei costumi.

§. XCV. *Collezioni di leggi dopo Giustiniano.*

Con Giustiniano finisce per noi la storia delle fonti del diritto romano. Ad ogni modo non possiamo tralasciar di dire brevissimamente qual sorte avesse la compilazione giustinianea in Oriente. Come Giustiniano dopo il codice avea seguitato a far leggi in correzione ed aumento delle antiche, così praticarono gli altri imperatori; e si fece a poco a poco tal cumulo di novelle, da diminuire di molto l'autorità della compilazione giustinianea. Oltredichè vennero in uso le traduzioni ed i compendii greci del codice e delle Pandette; e questi allontanarono dallo studio del testo. Molti ne furon fatti tra il 600 e l' 800 (564). Furono scritti anche dei libri d' istituzioni e dei manuali non pochi (565), e vi furono persino dei commentatori (566). Basilio il Macedone, seguitando l' inclinazione del secolo, nell' 870 dette opera ad un compendio greco del diritto civile, che condotto a fine da Leone il filosofo, fu pubblicato nell' 886 sotto il nome di Basilici (567). Costantino Porfirogenito, o vogliam dire Costantino VII rivide i primi basilici e ne mandò fuori una seconda edizione nel 906, che ha avuto anche di poi i suoi illustratori ed i suoi commentatori (568).

Così durarono le cose sino all' estrema rovina del greco impero (an. 1452), nel qual tempo cessò in Oriente ogni autorità del diritto romano (569). Solo tra i Greci soggetti alla dominazione

(564) **Struv.** Histor. Jur. Graeci, Cap. IV. §. 4. — S. **Van-Leeuven**, Hist. Jur. p. 93. — **Ludovic.** Hist. Pandect. §. 30. Collez. Varior. T. 6. Procur. dal Maccioni.

(565) **Struv.** op. cit. Cap. IV. §. 1. **Cujac.** Observ. VI. 10.

(566) **Struv.** Loc. cit. §. 3. — **Giannone**, Lib. VII. Cap. 2.

(567) **Struv.** loc. cit. §. 1. — S. **Van-Leeuven**, Histor. Jur. p. 96.

(568) S. **Van-Leeuven**, loc. cit. — **Giannone**, Lib. VII. Cap. 2. §. 1.

(569) **Ludovic.** Hist. Pandect. §. 23. nella raccolta degli opuscoli fatti stampare dal Maccioni.

turchesca, per gli affari che hanno tra loro, si trova anche di presente conservato in qualche cosa il diritto civile (570).

§. XCVI. *Raccolta di Canoni.*

Nel tempo che il diritto civile si raccoglieva in codici, gli ecclesiastici tenevano la stessa pratica pel diritto canonico. La novella 131 di Giustiniano parla del *Codice dei Canoni della Chiesa universale*, che pare cominciato poco dopo il concilio di Nicea, e compito dopo i concilii di Efeso e di Calcedonia. Seguitò nella Chiesa greca l'uso di far le collezioni dei canoni, mescolandovisi anche le leggi civili relative all'ecclesiastica disciplina. Ma di queste collezioni noi non parleremo, contentandoci di ragionare a suo luogo soltanto di quelle della Chiesa latina, che anche di presente si adoperano nel Foro (571).

SEZIONE II.

DELLE LEGGI USATE NEI SECOLI BARBARI.

PERIODO PRIMO

DALLE PRIME INVASIONI DEI BARBARI A CARLO MAGNO.

§. I. *Dello studio della Storia dei tempi di mezzo.*

Fra la caduta dell'impero d'Occidente e la presa di Costantinopoli per Maometto II, vi è un periodo di quasi dieci secoli (an. 476-1453) che hanno nome di tempi di mezzo o medio evo. Lo studio critico della storia di questa età ebbe nobile principio verso il cadere del XVI secolo, avanzò assaissimo nel XVII e venne a maturità in Italia nel XVIII, siccome di presente si coltiva con tanto ardore in Francia ed in Germania da sperarne ogni buon avanzamento.

È d'uopo infatti studiare i tempi di mezzo a chi vuol conoscere le origini della moderna civiltà. Nè la rivoluzione di Francia ha tanto variato lo stato morale e politico di Europa, che si possa ormai dire estinta ogni forza delle creazioni del medio evo. Ma nei dieci secoli dell'età di mezzo è tanta differenza tra i primi cinque e gli ultimi cinque, che non è dato in una sola trattazione com-

(570) Themis ou Bibliothèque du Jurisconsult. Tom. I. p. 201.

(571) DOUJAT, Praenotiones Canonicae Lib. III. — DE MARCA, Concord. Sacerdot. et Imperii. Lib. III. Cap. 3.

prenderli. Perocchè se i primi diconsi barbari e di decadenza, gli ultimi furono di maraviglioso e rapido risorgimento. Pure son tante le cose comuni a tutti i dieci secoli, che giustamente vengono compresi sotto uno stesso vocabolo. Furono grandi e quasi incredibili i patimenti del genere umano in questa età; ma non furono minori le forze che dispiegò: intanto che fatta ragione dei mezzi e degli ostacoli, può rimaner dubbio, se i moderni abbian titolo ad alcuna giusta superbia sopra gli uomini dei tempi di mezzo.

A me non ispetta il ragionare dei tempi di mezzo, che nel punto di vista della storia legale; e la materia vien naturalmente distribuita tra questa e la seguente sezione. Tuttavia vorrei poter dire assai, perchè si riaccendesse l'amore di studii che sino al presente, al par di quelli dell'antichità, sono stati onorevolissimi per l'Italia. La quale oltre al non conservarsi più in questa parte il primato, corre pericolo, se mal non mi avviso, di ridursi in breve troppo rozza per poter pure imparare dalle nazioni che vanno ad esser maestre.

§. II. *Dell'invasione dei Barbari in generale.*

Il ricordo lasciato da Augusto di non muover guerre per estendere i confini dell'Impero fu seguìto dagl'imperatori; e se si prescinda dalla Brettagna e da alcune provincie dell'Oriente, il territorio romano non si estese al di là dei limiti che aveva ai tempi di Augusto (572). Ma questo territorio che comprendeva quanto in Europa allora vi era d'incivilito, i paesi d'Oriente in cui erasi estesa la civiltà greca, e l'Affrica settentrionale che ad eccezione dell'Egitto aveva preso forma di civiltà romana, era per ogni parte circondato da popoli barbari usi a non riconoscere altra ragione che quella delle armi. Il Reno ed il Danubio erano allora i confini della civiltà; e quanto spazio corre tra questi fiumi e il Caucaso era occupato da nazioni guerriere, tanto più valorose, quanto più distanti dai confini romani. Tuttavia per più d'un secolo, benchè frequente il bisogno di venire coi barbari alla prova delle armi, non vi fu ragione di temerne alcuna rovina. Ma tra il finire del secondo secolo dell'era volgare ed il principiare del terzo, si avvicinò assai il pericolo, mentre andavano visibilmente scemando le forze alla resistenza. Grandissimi erano i pericoli per l'Italia, per le Gallie e per la Brettagna; ed in tutte queste regioni l'antico valore dei popoli era estinto per il dispotismo imperiale e la cat-

(572) Ved. LESAGE, Atlas geographique N.° 12.

tiva disciplina degli eserciti. E sarà sempre argomento di gravissima maraviglia il confrontare l'avvilimento de'Galli e de'Britanni nel terzo e nel quarto secolo dell'era cristiana (573), col valore maraviglioso che dimostrarono prima di venire in potere dei Romani.

Il solo mezzo di riparare al pericolo delle invasioni, quello che fa sicuri noi che teniamo le terre dei Galli e dei Romani, vo'dire l'estendere la civiltà in Lamagna, non fu pensato da Augusto, nè da altri imperatori, tranne Massimino (574) che non lo potè eseguire. Le linee militari, gli stipendii ai barbari, le muraglie di difesa eran debolissimi ripari da crescere audacia ai nemici, anzichè proteggere l'impero.

Furono utili a trattenere il male gl'imperii di Diocleziano, di Giuliano e del magno Teodosio: ma quando i barbari più prossimi ai confini furono incalzati da popolazioni di maggior valore, e si trovarono nell'assoluta necessità di cercare nuove terre per sostentare la vita, non vi fu sapienza militare che bastasse a ritenere il torrente delle invasioni. Tuttavia le popolazioni romane erano in tanta stoltezza, che senza avvertire a questa ragione di permanente pericolo, non prima si sentivan liberati da un timore di male imminente pei valorosi fatti di qualche capitano, che si abbandonavano con sicurezza alla vita dissoluta, quasi non pensassero che ai barbari vinti doveano tener dietro dei più forti e più valorosi (575).

§. III. *Arcadio ed Onorio*.

Gl'imperii di Arcadio e di Onorio faranno sempre epoca per le grandi calamità che i popoli ebbero a soffrire dalle incursioni dei barbari (576). Perocchè le gesta di Stilicone e di Ezio valsero più ad impedire che i barbari prendessero stabile domicilio nell'impero, e a farne grandissima strage, che a ridonare le forze ad un corpo ormai in dissoluzione. Laonde riputiamo assai più fortunato il quinto secolo, perchè in quello cessò, almeno per l'Occidente, la dominazione dei Cesari, e sorsero nuove monarchie.

(573) HUME, Storia d' Inghilterra. Tom. I. — THIERRY, Histoire des Gaulois. Tom. I. — SISMONDI, Histoire des Françals, Tom. I.

(574) HERODIAN. VII. 2. — J. CAPITULIN. MAXIMINI. duo p. 214.

(575) SALVIAN. de Providentia. — AGATHIA, II. 47.

(576) PHILOSTORGIUS, XI. 7. — GIBBON, Cap. XXIX. XXX. XXXI.

§. IV. *Stato dei costumi.* — *Il libro* de Providentia *di Salviano.*

Le orde de' barbari che scorrevano l' impero, o professavano il culto degl' idoli, o seguivano l' Arianesimo, avendo ricevuta la dottrina di Cristo dai seguaci di Ario perseguitati dai cattolici, o maliziosamente mandati ai barbari da alcun ariano imperatore (577). Maravigliavano molti vedendo la fortuna assistere i barbari anzichè i Romani, e si facevano accusatori della divina provvidenza. A ritrarre costoro da sì fatta sentenza Salviano prete marsigliese scrisse intorno all' anno 439 VIII libri *de Providentia*, preziosi per la storia morale e civile di quel tempo, e da esser molto raccomandati alla studiosa gioventù (578). Lo stile rettorico potrebbe talvolta togliere qualche fede allo scrittore, ma tanti sono i riscontri che persuadono venire dall' animo l'eloquenza, che io mi confido ogni persona dotata di buon cuore dovere aver cara la lezione del prete marsigliese, e riceverne una impressione profonda. Vedrà a che stato di desolazione si fosse omai ridotto l' impero per la nequizia dei magistrati, per le tristezze degli eserciti, per le estorsioni fiscali e per la somma sfrenatezza dei costumi. I sacerdoti stessi non osavan parlare, o perchè non ascoltati, o per tema di generare mali peggiori (579). Lo stesso nome del Cristo era continuamente per bocca ai cristiani, usando essi valersene non solo per ozio, ma eziandio per giurare di commettere delitti (580). La bestemmia (581), la lussuria (582), più che tra i barbari, erano frequenti tra i cristiani; l' avarizia, le intemperanze della gola, il gusto per gli spettacoli o feroci od osceni (583) eran vizii sempre crescenti, e dai quali i popoli non si ritraevano per le pubbliche calamità. Le oppressioni dei poveri poi erano tanto grandi, che molti trovavansi ridotti a chiedere asilo ai barbari (584), altri a muover guerra alla società dandosi ai ladronecci (585). « Itaque nomen » son parole di Salviano « civium ro- « manorum aliquando non solum magno extimatum, sed magno

(577) Salvian. V. 53. — Giannone, Lib. III. Cap. 2.
(578) Baluz. not. ad Salvian.
(579) Salvian. V. 4.
(580) Idem, IV. 15. 16.
(581) Idem, IV. 18.
(582) Idem, VII. 20. 21.
(583) Idem, VI. 2.
(584) Idem, V. 6.
(585) Liban. orat. de servit. XXXI. — Gotofred. not. p. 6.

« emptum. nunc ultro repudiatur aut fugitur, nec vile tantum sed « pene abominabile habetur ». Erano invero feroci i Sassoni, infedeli i Franchi, inumani i Gepidi, impudici gli Unni, rapaci gli Abari, dediti all'ubriachezza gli Alani; ma questi stessi vizii dominavano pure tra i Romani; i quali sebbene conoscenti della diritta via per i lumi della religione, quanto alla pratica della vita erano assai peggiori degli eretici e dei pagani (586). Era dunque un giusto giudizio della provvidenza la rovina dell'impero. Siffatta sentenza nella bocca di uomo sinceramente affezionato all'antica gloria romana, mi ricorda quella che Cicerone pronunziò sulle rovine della Repubblica, e parmi egualmente degna di attenta considerazione.

§. V. *Dei Goti.*

Al confronto dei Romani i Goti che nel quinto secolo fermarono stanza in Italia, in alcune parti delle Gallie ed in Ispagna, erano indubitatamente migliori (587). Più tristi furono i Vandali che percorsero queste stesse contrade, e si stabilirono in Affrica ed in Sicilia, di lì continuamente molestando la Spagna e l'Italia. Ma dei Goti soli conviene che facciamo parola. I quali sebbene venuti tutti dalla Scandinavia, furono però distinti in Visigoti ed Ostrogoti, secondo che si eran gettati o dalla parte di occidente o dell'oriente. Questi barbari prima di occupare le province come conquistatori, avevano avute delle terre dall'impero con obbligo di servigii militari, erano penetrati nelle corti, ed aveano anche militato sotto le insegne romane (588). Però quando si fissarono in Italia ed in Ispagna conoscevano il pregio della civiltà e delle istituzioni romane.

§. VI. *Stabilimento dei barbari nel secolo quinto.*

In Ispagna si stabilirono i Visigoti nel regno di Onorio, e mantennero le leggi romane (589). In Italia furon condotti gli Ostrogoti da Teodorico per istigazione, o almeno con consentimento

(586) SALVIAN. IV. 13.

(587) SARTORIUS, Essai sur les Goths, II. IV.

(588) TACIT. Histor. IV. 28. 65. — De Morib. Germanor. 4. 5. 6. 13. — HERODIAN. VI. 7. — AMMIANO MARCELLINO, XI. 15.

(589) GIANNONE, Lib. III. Cap. 1. §. 1. — BOSSI, Storia di Spagna, Lib. II. Cap. 12. Lib. III. Cap. 16.

dell' imperatore Zenone (590). Il quale non volle mai riconoscere legittimo il governo di Odoacre re degli Eruli, che dopo aver deposto l' anno 476 Romolo Augusto, ultimo imperatore di Occidente, sarebbesi contentato del titolo di patrizio romano, e tenendo per sè l' imperio di fatto e l' utilità della conquistata Italia, per certa venerazione del romano impero, avrebbe voluto aver nome giuridico di luogotenente imperiale (591). La conquista dell' Italia costò a Teodorico tre anni di guerre; e la monarchia de' Goti fu fondata l' anno 489, ossieno 13 anni dopo la deposizione di Augustolo, nel qual tempo avea regnato Odoacre. Durò la monarchia de' Goti in Italia fino all' anno 553, nella qual' epoca questa nostra penisola fu conquistata per l' imperatore Giustiniano.

§. VII. *Totale distruzione dell' impero d' Occidente.*

La caduta dell' impero di Occidente in Italia sciolse a poco a poco i legami dei barbari, che tenendo le Gallie e la Spagna, riconoscevan tuttavia come superiori gl' imperatori e si univano ai capitani dell' impero per respingere le nuove invasioni. A questo modo Attila era stato vinto da Ezio, non per forze romane, ma per quelle dei barbari che sempre veneravano il nome dell' impero. Si spense questa venerazione quando cominciarono a regnare in Italia Odoacre, Teodorico ed i principi Goti. Però verso la metà del secolo V, Clodoveo per molti delitti facendosi signore delle diverse razze dei Franchi, e per valor d' armi essendo riconosciuto re dagli Alemanni, ridusse la parte settentrionale delle Gallie sotto la sua dominazione. Tenevano il resto i Borgognoni ed i Visigoti; ed alla fine del V secolo era cessata in quelle province e nella Spagna ogni autorità dell' impero romano (592). La conquista dei Franchi andò compagna alla loro conversione al cristianesimo; e fuvvi un tempo in cui Clodoveo era solo principe ortodosso in tutte le terre dell' impero (ann. 496), perciò fu molto caro al clero ed alla chiesa romana.

§. VIII. *Monarchia de' Goti.*

Teodorico in Italia ambì lode di civiltà e grandezza, e fu il genio della monarchia. Ebbe contemporanei e molto familiari,

(590) SARTORIUS, Essai sur les Goths. Chap. I.
(591) MURATORI, ad ann. 476. 480.
(592) SISMONDI, Hist. des Français. Tom. I. Chap. IV. — MURATORI, ann. 467. 474.

Cassiodoro e Boezio Severino, ambedue amanti dell'antichità e desiderosi di mantenere le istituzioni romane. Difatti nè sotto Teodorico, nè sotto i suoi successori furono alterate in niente le istituzioni municipali ed i simboli di stato repubblicano che rimanevano nell'imperio (593). Pare quasi che fosse in animo de' principi goti di passare per signori romani, ed esser tenuti come sempre addetti all'imperio (594). Però l'autorità delle romane leggi rimase in Italia sotto i Goti. Solo furono ordinati de' compendii giudiziosi, perchè i diritti fosser meglio conosciuti dai cittadini (595). Gli stessi editti di Teodorico, comuni ai Goti ed ai Romani, non sono che un compendio del diritto romano, in molte cose assai migliorato (596). Benchè ariani, i Goti non fecero alcun danno alla Chiesa; nè ne diminuirono la giusta libertà. Anzi è notabile nella storia di questi tempi, come i vescovi cattolici trovassero quasi sempre ascolto presso i principi ariani, allorchè vennero ad implorare pietà pei popoli, o a ricorrere contro le soverchierie dei prefetti delle province (597). Nel tempo che i Goti rispettavano la libertà di coscienza de' cattolici, volevano pure rispettata da questi la libertà delle altre sette, e s'interponevano perchè sotto colore di religione non fosse turbata la pubblica tranquillità (598). Per la stessa ragione si mantennero il diritto di approvare le elezioni de' romani pontefici; non già perchè pretendessero superiorità in cose di religione, ma perchè essendo il principe surrogato in luogo del popolo, dovea anche esercitarne i diritti (599).

L'amministrazione di Teodorico fu rigorosa, procurandosi la giustizia e la sicurezza nell'interno e la pace e la dignità al di fuori (600). Nè mi pare che avessero poi tanto torto quei Goti che anteponevano le ordinanze teodoriciane a quelle dell'impero (601).

(593) Pagnoncelli, Dell'antica origine e continuazione dei governi municipali in Italia. Cap. 19.

(594) Cassiodoro, Varior. II. 23. VII. 25. — Hertius, Notitia veter. German. pop. Cap. VIII. §. 3. 8.

(595) Giannone, Lib. III. Cap. 1. §. 2.

(596) Canciani, Leges Barbarorum antiquae. Tom. I.

(597) Sartorius, op. cit. Ch. VIII.

(598) Idem, Essai sur les Goths. Ch. 8. Quest' opera giudiziosa fu premiata nel 1808 dall'Istituto di Francia. — Hertius, op. cit. Cap. VIII. §. 4. — È da vedere pure Rosmini, Storia di Milano. T. I. Introduzione.

(599) Cassiodoro, Epis. VIII. 15. — Sartorius, Op. cit. Ch. 8.

(600) Sartorius, loc. cit.

(601) Sidonii Apollinaris, Oper. II. 1. — Giannone, Lib. III. Cap. 1. §. 3.

Ma le virtù del primo re non passarono nei successori, e finì nel VI secolo la monarchia dei Goti in Italia.

§. IX. *Stabilimento de' Longobardi. — Secolo VI.*

Giustiniano recuperando l'Italia non potè credere di ritornare l'impero all'antica gloria dacchè ben sapeva quanto enormi sacrifizii gli costasse il rattenere le imprese dei barbari (602). Difatti poco dopo la sua morte calarono in Italia i Longobardi, gente più fiera de' Goti, chiamati, come dicono, dagli intrighi dell'eunuco Narsete che intese a vendicarsi di un'ingiuria dell'imperatrice Sofia (603). La loro conquista fu rapida, ma non si estese mai a Roma. Rimasero perciò all'Impero le province che si dicono Patrimonio di San Pietro, ed allora Esarcato di Ravenna, ed alcune città marittime nel regno di Napoli, dove l'influenza greca sulle leggi e sui costumi fu sì forte, che molte cose rimanevano sino alla fine del secolo scorso di origine assolutamente greca (604). La razza lombarda si diffuse sopra tutto nell'Italia superiore, dove era la sede del governo. A mio avviso non allignò gran fatto in Toscana, dove si mantennero assai più i costumi e le istituzioni romane. E se troppo non m'illudo, parmi che ciò si rilevi anche dalla latinità dei documenti de'secoli barbari, che secondo la mia debole esperienza si mantenne meno immonda tra i Toscani che tra i popoli dell'Italia superiore. E quella stessa floscezza di carattere che gl'Italiani tutti rimproverano a noi Toscani, e che a dir vero con diverse gradazioni si riscontra in tutti i secoli della nostra storia, potrebbe essere un altro argomento a sostenere che prevalesse sempre la razza o romana o etrusca alle razze barbariche. Forse anche la storia della lingua e dei dialetti della moderna Italia, potrebbe dare qualche peso a questa mia opinione che annunzio solo come arrischiata congettura, e della quale non posso esporre adesso tutti gli argomenti.

§. X. *Leggi in vigore sotto i Barbari in Occidente.*

Ricordate sin qui le principali invasioni, vediamo quali fossero le leggi con che si governavano i popoli, e quali le forme di go-

(602) PROCOP. Cap. II. p. 34.

(603) PAUL. DIACON. De gestis Longobard. II. 5. in Rerum Italicarum scriptores. Tom. I. par. I.

(604) GIANNONE, Storia civile del regno di Napoli.

§. XII. *Leggi dei barbari*.

Finchè le genti barbare vissero nella Germania o nelle altre regioni settentrionali di Europa, non ebbero leggi scritte, ma soltanto delle costumanze derivate dal buon senso naturale e dagli esempii dei maggiori. E di fatto non avendo essi città, nè valutando per molto il possedimento delle terre, ignorando le arti più necessarie all'industria, non aveano neppure gran bisogno di leggi a regolare gl'interessi economici. L'autorità de'capi di famiglia era sovrana quanto alle persone e agl'interessi di quelli che componevan la famiglia, o come figli o come servi, o ne erano alleati come clienti. Insorgeva poi controversia tra famiglia e famiglia; e per lo più decidevasi alla prova delle armi. Seguivano offese personali tra gl'individui della stessa famiglia, e vi si rimediava colla castigazione domestica. Le offese erano tra estranei, e si dava luogo alle guerre private per procurare la vendetta, se pure non riesciva ai parenti di comporre a danaro le inimicizie e ristabilire la pace tra l'offeso e l'offensore, ed impedire che il desiderio delle vendette si facesse perpetuo per nuove ingiurie nelle due famiglie, come pur troppo si è veduto accadere in Corsica nei tempi moderni, più per colpa dei governi che per natural ferocia della nazione (616). Le unioni di più individui di famiglie diverse, con iscopo comune sotto la direzione di un solo, avean per oggetto le imprese militari, e divennero più frequenti quando crebbero le relazioni dei barbari coll'impero. Il capo, che in sostanza era un capitano, avea nome di re; ma non esercitava assoluto impero. Perocchè in tutte le cose di maggior momento richiedevasi l'approvazione universale; mentre nell'esecutivo, o vogliam dire nei minuti particolari, tutto dipendeva dal principe. Nè pare che il principato fosse ereditario per ordine di primogenitura in alcuna famiglia; ma cadesse sempre per libera elezione in quegli che si stimava più capace a guidar meglio i compagni alla fortuna. Tuttavia vi erano anche tra i barbari delle famiglie più rispettate delle altre, e che godevano una certa venerazione o per gesta de' maggiori o per maggior numero di aderenze. In queste si sceglievano i principi o condottieri. Si asserisce pure comunemente che tra i barbari non fosse distinzione di nobili e di plebe; ed invero non si conoscevan diritti derivanti dalla mera nobiltà del sangue. Ma tra i barbari

(616) POMPEI, De la Corse.

era un'altra nobiltà derivata dal valore, e che essa pure facevasi ereditaria, se mantenevasi nei discendenti la virtù dei genitori. E certamente uno della stirpe degli Amali, di Moroveo, dei Balti avea maggior facilità di un uomo nuovo e sconosciuto a riunire intorno a sè de' fedeli, che il riconoscessero capitano e da lui si lasciassero governare. La nobiltà di sangue negli stati civili è una finzione della legge sovente contradetta dal fatto; ma presso le popolazioni guerriere e continuamente operose ha un appoggio reale, consistente nell'eredità non del titolo ma dei mezzi attivi e del valore. E dovunque sono servi, clienti e ricordi di gesta militari, ivi pure non può essere tra gli associati un'assoluta eguaglianza: il discendere piuttosto da un antenato che da un altro reca un vantaggio di fatto, una superiorità sociale effettiva, che solo ha bisogno d'intelligenza e valore a sapersi conservare.

È credibile inoltre che i primi re barbari fossero capi di piccole tribù; ma quando avvennero le grandi invasioni dell'impero, si erano operate le associazioni di più regoli sotto uno stesso signore. Le quali, a mio credere, dovettero essere ordinate con riservo dei diritti che ciascuno dei capi associati aveva sui subalterni. Egli è perciò che i barbari vennero occupando l'impero con un'aristocrazia non di sangue ma di uffizio militare già formato; la quale aveva le sue gradazioni, ma non estingueva in tutto i diritti dei semplici militari. Recarono inoltre dei servi e delle clientele, e rinforzarono questi elementi di prepotenza domestica coll'occupazione del suolo dell'impero. Ho detto di sopra che i Goti vollero essere Romani in Italia, però di lor non intendo parlare di presente. Discorro solo delle altre nazioni, massime de'Longobardi e de'Franchi, come quelle che maggiore influenza hanno esercitato nelle sorti d'Italia.

§. XIII. *Divisione delle terre conquistate.*

Usarono i barbari nelle conquiste di spogliare o di un terzo o di un quarto de'loro possedimenti gli antichi possessori, e così procacciarsi delle terre da provvedere ai proprii bisogni. Questo spoglio degli antichi proprietarii non mosse allora alcun forte reclamo, nè fu notato come grave ingiustizia. Aveano tenute le stesse pratiche i Romani conquistando o fondando colonie, e però le idee di diritto delle genti non potevano gran fatto repugnare alle pratiche dei barbari. D'altra parte tutta la storia del basso impero dimostra, che mancando allora le braccia alla coltivazione delle

terre, non aveano queste grandissimo valore pei proprietarii. Sicchè utile e non dannosa alla pubblica economia dovette riescire questa violazione delle private proprietà (617). Non è facile rinvenire con qual ordine si procedesse nel compartire le terre, delle quali la nazione conquistatrice acquistava il dominio. Pare si seguisse una proporzione geometrica secondo il grado che ciascuno teneva nell'esercito; e così al re ed ai capi toccassero de' latifondi, ai semplici soldati dei piccoli possessi. E siccome allora la utilità economica delle terre era assai poca, e più si valutavano come mezzo di acquistar clientele ed aver molta gente in devozione, così i re invece di tenerle a proprio conto ne concedevano il godimento vitalizio a qualcuno sotto obbligo di fedeltà e devozione: lo stesso facevasi dagli altri gran possessori. E le clientele che esistevano già nei tempi della vita militare, vennero ad acquistare più solida base, avendo per ragione il possedimento delle terre. Queste concessioni di godimento vitalizio ebber nome di *benefizii* (618), e da questi si vuole che derivino i feudi. Ma è certo che i diritti feudali non si conobbero nè sotto i Lombardi, nè sotto i re francesi della prima razza; nè si può riferire il principio della feudalità che alla decadenza della dinastia de' Carlovingi. Di che verremo più sotto discorrendo; basta per ora il notare che l'occupazione del suolo romano fece più necessarie ai barbari le leggi positive, sì per regolare le clientele, come i diritti sulle terre.

§. XIV. *Spirito delle Leggi de' barbari.*

Prima del VI secolo, tranne le leggi dei Visigoti, niun'altra legislazione barbarica fu ridotta in iscritto.

In quel tempo vediamo Rotari ordinare che fossero scritte le leggi longobardiche (619). Fu seguitato da Grimoaldo, da Liutprando e da Rachi; tra i quali Liutprando è salito in maggior reputazione degli altri (620). Quasi negli stessi tempi furono scritte la legge Salica, le leggi de' Borgognoni, de' Ripuari, degli Alemanni ed altre nazioni germaniche che occuparono la Francia, il Belgio e le parti

(617) SISMONDI, Histoire des Français. Tom. I.

(618) DU CANGE, Glossarium. V. Beneficium.

(619) PAUL. DIACON. IV. 44. — ROTHARIS Rex Longobardorum leges, quas sola memoria et usu retinebant, scriptorum serie composuit, codicemque appellari praecepit.

(620) GIANNONE, Lib. V. §. 1.

più meridionali della Germania. Nel ridurre in iscritto queste leggi, furono adattate ai principii della religione cristiana o almeno così s'intese di fare (621); ma si procedette per gradazioni, nè la riforma si compiè tutta di un fiato (622). Ad ogni modo noi non possiamo considerare le leggi dei barbari, come l'espressione intiera dei loro costumi nelle foreste della Germania, ma piuttosto come la forma che presero i loro usi, dopo che ebbero sentito l'influenza della civiltà romana e del cristianesimo. Non è neppure agevole il determinare cosa operasse pel bene dell'umanità la religione cristiana nella riforma delle costumanze barbariche; dacchè le cose le più sostanziali e le più caratteristiche rimasero come sappiamo essere state avanti l'adozione del cristianesimo. Solo il seguito della storia e l'esame particolarizzato delle diverse materie legali potrà fornire qualche lume su questa questione, che è una di quelle che ci siamo proposti di non perder mai di vista nei nostri trattati. Maggior lume forniscono le leggi barbare per vedere come si mantenessero le razze romane nei luoghi di conquista; dacchè tenendo dietro ai diversi prezzi delle *composizioni* degli omicidii, si può valutare in che concetto si avessero le diverse condizioni di persone. Il qual concetto, rispetto ai Romani, non poteva esser determinato da altro che dal grado di potenza che era loro rimasto. Noi troviamo più favorevoli ai Romani le leggi de' Visigoti e de' Borgognoni (623).

Le leggi de' Visigoti, de' Borgognoni e dei Longobardi tra tutte le barbariche si ravvicinano più delle altre all'equità e sapienza del diritto romano. Noi avremo luogo di discorrere più ampiamente di questa materia, ragionando della storia della servitù civile nel secondo libro di queste istituzioni.

§. XV. *Forma delle monarchie stabilite dai barbari.*

È tempo di dir qualcosa della forma delle monarchie barbariche. Le quali non furono nè assolute, nè ereditarie per ordine di primogenitura ne'secoli VI e VII dell'era volgare. Tuttavia anderebbe molto lungi dal vero chi intendesse rinvenire in quei tempi le forme di libertà legale che si vagheggiano ai dì nostri, o supponesse negli uomini d'allora de'pensieri di libertà simili a quelli che si alimentano tra noi. È d'uopo assolutamente riportarsi coll'immaginativa

(621) Dom. Bouquet, Historiens de France. Tom. IV. p. 124.
(622) Aut. cit.
(623) Aut. cit. prefaz. al Tom. IV.

a quei tempi, o bisogna rinunziare ad ogni pretensione di conoscer la storia. Fortunatamente oggimai questa persuasione è generale: ma diversamente l'intesero gli scrittori francesi dei tempi di Luigi XIV, che scrissero in francese, sino alla fine dello scorso secolo. Però le opere loro saranno sempre guida fallacissima a chi voglia daddovero conoscere l'età di mezzo.

Non si dubita da alcuno che la monarchia fosse elettiva presso i Longobardi; ma è parsa la cosa meno chiara per la Francia, e per la Spagna. La ragione del dubitare sta in questo, che mentre dell'elezioni dei re Longobardi ne abbiamo chiara ed esplicita la storia, quanto agli Spagnuoli ed ai Franchi vediamo succedersi per lungo tratto di tempo gl'individui della stessa famiglia al potere. Anzi la divisione del regno tra i figli di Clodoveo potrebbe essere appresa da molti come indizio che la sovranità fosse considerata come ereditaria e patrimoniale. Peraltro le forme di elezione tanto pei re francesi, che pei re spagnuoli durarono sempre, e la monarchia de' Visigoti in Ispagna vien riconosciuta elettiva da un canone del concilio IV di Toledo (624). Quanto all'elezione dei re francesi, molti argomenti hanno raccolto i moderni istorici (625). Verò è che non è dato facilmente stabilire quale fosse il principio assoluto di diritto pubblico; nè si può negare ogni principio di eredità, quando sebbene non si veda osservata la legge di primogenitura, tuttavia l'elezione dei re cade sempre tra gl'individui di una stessa famiglia. È da credere che siccome l'esser capitano era di assoluta necessità pei re de' Franchi e de' Visigoti, così la rettitudine del senso popolare facesse conoscere che i fanciulli e gl'imbecilli non doveano aver nome di re, ma il titolo ed il potere era da deferirsi a quello che di fatto lo prendeva come capace di portarlo, ed in questa qualità facevasi approvare.

E siccome i re non avevano nè eserciti permanenti al loro comando, nè ricco tesoro ripieno de' tributi dei popoli, non potevano far grandi imprese senza concertarsi coi potenti del regno, nè potevano confidarsi di esser molto obbediti, se alle loro ordinanze non aderivano gli uomini più facoltosi e più forti. Questa debolezza del potere regio faceva assolutamente necessario il deliberare nelle diete di tutte le cose di maggior momento. Però e leggi ed imprese militari si fecer sempre, non pel volere assoluto dei re, ma pel consentimento di quelli che doveano concorrere all'esecuzione. Intervenivano alle diete, o

(624) Cenni, Antiquit. Eccl. Hisp. Dissert. IV. Cap. I. §. 3. 8.
(625) Sismondi, Hist. des Français. T. I. Part. I. Chap. 6.

come dicevasi allora ai *Malli*, o *Placiti maggiori*, i gran proprietarii, i vescovi, massime in Francia ed in Ispagna, ed anche il minuto popolo degli uomini liberi atti alle armi che applaudiva ed approvava, giacchè la deliberazione compivasi sempre tra i maggiorenti. Noi non sappiamo che vi fossero regole per la discussione, nè per raccogliere i voti. Certo poi non vi erano regole, che determinassero il numero delle persone necessarie a far le leggi, nè che proporzionassero i rappresentanti alle terre o alla popolazione, cose assolutamente essenziali al sistema rappresentativo. Tutto anzi porta a credere che gli affari si maturassero in pochi, e queste tumultuose diete altro non facessero che esprimere rozzamente un assentimento o un dissenso popolare (626).

Accanto a queste forme di rozza libertà si andava componendo la corte co' suoi uffizii ed i suoi raggiri; e tanto si stimavano le persone, quanto più accostavano al re nei loro servigii (627). Non verrò descrivendo le corti barbariche, nelle quali si trovano le origini della maggior parte delle più pregiate cariche dei nostri tempi (628). Dirò solo che vi si scorge eziandio molte imitazioni degli usi cortigianeschi dei despoti di Costantinopoli. Io non accuserò gli uomini letterati del sesto e del quinto secolo d'aver dato opera a mutare la monarchia militare ed elettiva in civile ed ereditaria: ma parmi non improbabile sentenza, che quanto fu aggiunto di nozioni giuridiche al supremo potere, che i re tenevano di fatto, per renderlo più sacro e più venerato, si dovesse all'influenza della civiltà romana ed alle pratiche del clero (629). Difatti la legge, la scienza e la diplomazia erano i soli mezzi che adoperar potessero i vinti a domare i vincitori ed entrare a parte dei loro favori. D'altra parte le terre che i re avevano da distribuire in benefizio, e quelle che dovean fare amministrare per proprio conto onde sostenere lo splendore del trono, erano un allettamento assai potente per fare ambire da tutti i più minuti uffizii della reggia. Erano pure a distribuzione del re i governi delle città. Così i re, che poco ritenevano per sè per l'ignoranza che era allora dell'arte di centralizzazione, aveano però molti vantaggi da distribuire.

(626) Heatius, Notitia Regni Francor. veteris. Cap. V. §. 1. 4. 6. — Conringius, De Ducibus et Comitib. Imp. German. §. 32.

(627)

(628) Muratori, Dissert. IV. Tom I. — P. Pithoei, De Comitibus Palatinis ant. Freheri Orig. Palat. Tom. I.

(629) Heatius, Notitia veter. German. pop. Cap. VII. §. 5.

Ragione per cui sebbene fosse assai limitato il potere regio, molto consideravasi la corte, e tutti voleano in qualche modo appartenerle.

I benefizii della libertà erano più sensibili nella forma dei giudizii. La quale, a giudicarne dai documenti che ci rimangono, avea la stessa pubblicità che usava nei più bei tempi della repubblica romana (630). Difatti gli accusati eran giudicati dai loro eguali dopo avere sperimentate le ricuse dei sospetti; conoscevano i loro accusatori, i testimoni e le prove che stavano a carico, ed avevano tutta la libertà di difesa nei *Malli* o *Placiti minori*, che era stata in tempi di Repubblica, quando vigeva nella sua purità il processo accusatorio (631). Le tanto lodate forme del giury, da molti creduto uno dei più bei diritti politici degl'Inglesi, derivano l'origine loro dai giudizii pubblici usati nei secoli barbari. Per altro pare che di molte piccole cose conoscessero i giudici inferiori, in altri gravi affari tenesse ragione il principe; nè si può credere che la competenza del Foro fosse regolata con rigore legale e scientifico nei secoli barbari (632). Certo è però che la celerità dei giudizii, e la pubblicità eran principii salutari, osservati in quei tempi assai più che non siano adesso appò le nazioni che hanno vanto di maggior civiltà (633).

L'amministrazione delle province era in mano dei conti o grafioni i quali riunivano in sè il poter civile ed il militare, avevano la cassa delle multe e delle imposizioni indirette, e rappresentavano in tutto il sovrano. Risiedevano nelle città, e però fu detto *contado* il territorio che ad ogni città obbedisce. Pare ne fosse destinato uno per città; ma si hanno tuttavia ricordi di conti che presiedevano all'amministrazione di più città. La loro carica era vitalizia e non ereditaria, e dipendeva sempre dal potere regio. Ma la dipendenza era facile a sopportarsi per la debolezza de're che non avevan mezzi di agire fortemente a gran distanza dalla residenza loro (634). Si crede comunemente che il governo dei conti assistito dai *Malli* o *Placiti minori*, che erano le adunanze degli uomini liberi, facesse cessare quasi affatto il sistema municipale

(630) MURATORI, Dissert. XXXI. p. 74. 73. Tom. II. riporta un bellissimo placito del 972.

(631) PAOLINI, Commenti al Beccaria T. 6.

(632) MURATORI, Dissert. X. p. 314. 517-522. 524. Tom. I.

(633) DENINA, Rivoluz. d'Italia. Lib. VII. Cap. 7.

(634) MURATORI, Dissert. VIII. Tom. I.

dei Romani, caduto già in rovina sotto gl'imperatori cristiani (635). Ma questa opinione ha molti contradittori.

Oltre i conti, i vescovi, che a cagione delle elemosine e della venerazione del loro ministero, aveano in gran devozione la plebe della città, erano tra i potenti da considerarsi nelle cose dello stato. Venivano poi i gran proprietarii, che pel numero dei servi e dei clienti potevano essere ragionevolmente temuti, e senza il consenso dei quali non pareva si potesse fare alcuna grande impresa.

Ma nessun legamento legale era tra queste diverse forze sociali; però le cose pubbliche furon trattate come transazioni tra i forti, e non punto nell'interesse della giustizia. Quindi la condizione dei poveri divenne sempre peggiore nei secoli barbari. E con tutto che vi fossero pratiche di governo da accennare politica libertà, non vi fu allora alcun amore di diritti politici; ed invano si cercherebbero de' *liberali* in quell'età che considerassero le forme legali come un bene appetibile *per sè* e meritevole di sforzi generosi per conservarlo. Ciò non era, nè poteva essere nelle menti degli uomini di quel tempo.

§. XVI. *Monarchia dei Longobardi.*

La monarchia dei Longobardi differì alquanto dalla franca e dalla visigotica, e fu sua mala ventura e grandissima calamità per gl'Italiani venuti di poi.

La forte nazione de'Longobardi, dopo aver vinti i Gepidi ed essersi stanziata lungamente in Pannonia, calò in Italia prima in soccorso dell'impero a discacciare i Goti, poi sotto Alboino come conquistatrice (636). Nel conquistare procedè assai più lentamente che non avessero fatto i Goti, trovando maggior numero di forti città che resistevano, ed avendo le popolazioni romane più avverse ad un nuovo giogo barbarico, comecchè per prova conoscessero non esser meno oppressivo quello degl'imperatori (637). Coi Lombardi vennero molte altre razze di barbari, assai più fiere e sconoscenti della religione cristiana; il che per altro era avvenuto anche in Francia colle invasioni de'Franchi (638). Poichè sebbene si dia ai conquistatori il nome della nazione che prevaleva in nu-

(635) MURATORI, Dissert. XVIII. p. 984. 1007. Tom. I.
(636) PAUL. DIACON. Lib. I. Cap. XVIII. Lib. II. Cap. VI.
(637) MURATORI, Annal. ann. 569. 578.
(638) Idem, Annal. ann. 578. — PAUL. DIACON. Lib. II. cap. 26.

mero ed in potenza, tuttavia è certo che gli eserciti raccoglievano diverse genti difformi di usi e di religione, e che lungamente mantennero questa difformità (639).

Il potere regio fu più debole presso i Lombardi che appo ogni altra nazione. Come venivano in possesso di una città ragguardevole, vi ponevano un duca all'amministrazione; e così divisero il regno in trenta *ducee,* tutte di grande importanza e da tenere in soggezione il re. E sia effetto delle divisioni che la natura ha segnato tra le diverse parti d'Italia, per cui era facile a ciascun duca ridursi indipendente, siachè tra i Longobardi fosse maggiore l'amore d'indipendenza che tra le altre nazioni, quasi subito dopo la morte del primo re, cominciarono i duchi a pensare ciascuno al particolare interesse anzichè all'utile generale del regno. Però invece di consolidare il dominio d'Italia e ridurre tutta la penisola in soggezione, consumaron le forze in diverse imprese, che se mostravano il valore nazionale non contenevano vera utilità del regno (640). I raggiri del greco impero che cercava staccare i duchi dagl'interessi generali della nazione o muovere i Franchi a danno dei Longobardi, valsero non poco a render debole la loro signoria in Italia (641). D'altra parte i barbari che stavano nella Pannonia ed ai confini del Veneto, facevano necessarie le migliori forze ai confini del settentrione. Sicchè senza accusare il valore dei Longobardi, s'intende come non poteron mai estender la conquista a tutta l'Italia, e per la divisione che era tra loro non fondassero salda monarchia.

§. XVII. *Costumi dei Longobardi.*

A legger quello che i romani pontefici scrivevano de' Longobardi, parrebbe che questi fossero la più disumana delle nazioni barbare (642); ma e' bisogna ricordarsi che i pontefici romani, sudditi e partigiani dell'impero in Italia, parlavano de' Lombardi come nemici, e che secondo lo stile rettorico di quei tempi, le esagerazioni non parevano offese del vero. Oltre di che quanta poca critica vi fosse nel raccogliere i fatti in quell'età il dimostrano i dialoghi di San Gregorio Magno, scritti in buona fede da uno dei più

(639) Paul. Diacon. Loc. cit. — Muratori, ann. 568.
(640) Muratori, ann. 575. 584.
(641) Paul. Diacon. De Gestis Longob. cit. — Gregor. Turonens. VI. 42.
(642) Fleury, Storia Ecclesiast. XLIII. 59.

grandi uomini del secolo VI, e ricevuti con plauso dai contemporanei e da quelli che vennero di poi (643). Disgraziatamente le gesta dei Longobardi non hanno avuto altro storico che Paolo Diacono vissuto nell'ottavo secolo, che molte cose raccolse dalla volgare tradizione, ed in altre copiò Gregorio di Tours, scrittore francese. Le guerre portarono anche gran distruzione di documenti privati; e se si prescinda dai diplomi riguardanti le chiese, poco ci rimane dei tempi longobardici (644). Ma sappiamo da Paolo Diacono che la sicurezza delle persone e degli averi, la prontezza nell'amministrazione della giustizia erano lodi del governo longobardico (645). Abbiamo pure sicure testimonianze della tolleranza religiosa de' Longobardi ariani inverso i cattolici, sapendosi anzi che in tutte le città ai tempi di Autari erano due vescovi, uno per gli ariani e l'altro pei cattolici (646). E l'obbedienza che si mantenne alla regina Teodelinda cattolica, mentre tutta la nazione era ariana, è per sè un fatto di gran momento a dimostrare la tolleranza longobardica (647). Perfino nei tempi della conquista, i vescovi cattolici ebbero buoni patti dai conquistatori, e potevano assai pel bene dei popoli (648). So che nei leggendarii dei Santi e nei dialoghi di San Gregorio, si contano molti fatti atroci e molte violenze ad indurre i fedeli all'apostasia (649); ma e' bisogna ricordarsi che tra i Longobardi eran frammisti molti pagani, e che le violenze sulle persone per trar danaro eran pratiche comuni a tutti i barbari nel tempo della guerra. Bisogna poi distinguere, come col solito buon giudizio avverte il Muratori, ciò che i Longobardi facevano nel loro regno, dalle violenze che esercitavano nei paesi, i quali riconoscendo sempre l'impero doveano considerare come nemici. Nel primo tenevano rigorosa giustizia, nei secondi seguivano gli usi invero barbari e sfrenati della guerra; nel che non si vede che fossero peggiori degli altri barbari, nè peggiori de' Romani (650). Tuttavia oggimai sembra che prevalga la opinione, già rifiutata

(643) Fleury, XXXV. 35.
(644) Muratori, Antiq. Ital. med. aevi. Dissert. XXXIV.
(645) Paul. Diacon. De Gestis Longobard. Lib. III. Cap. 16. — Muratori, op. cit. Dissert. XXIII. p. 301. T. II.
(646) Paul. Diacon. IV. 44. — Mabillon, De Re diplomatica Lib. II. Cap. 5. §. 12. — Fleury, XXXV. 13.
(647) Muratori, Ann. 590.
(648) Paul. Diacon. Lib. II. Cap. 13.
(649) Fleury, XXIV. 21. 25.
(650) Muratori, Ann. 584. 590. 593

potentemente dal Muratori, che i pontefici romani macchinando sempre la rovina de'Longobardi avesser per ragione il bene d'Italia, e giovassero a questo paese. Vedremo in seguito, se la condotta de'pontefici operasse altro effetto che la distruzione di una monarchia italiana; per ora basti il dire, che alle molte accuse contro la nazione longobardica rispondono le leggi che, considerate rispetto ai tempi ed alle altre nazioni, meritano molta lode (651).

§. XVIII. *Incremento dell'autorità Pontificia. — Canoni ecclesiastici.*

Convien piuttosto considerare in questi tempi lo stato della Chiesa ed i principii del diritto canonico.

Le relazioni coi barbari avean dato luogo ad estendere il cristianesimo; e questo fu vero benefizio pei popoli, dacchè i vescovi acquistavano un carattere più augusto in verso i dominatori, per liberare il loro gregge dalle crudeltà estreme. Crederei ancora, che l'episcopato fosse uno de' più gran mezzi per le famiglie romane di conservare qualche grandezza, e proteggersi dalla rapacità degli invasori. La storia delle invasioni dimostra invero, che alcuna volta i vescovi ed i preti escirono dai confini segnati loro dalla dolcezza evangelica, e presero la vita militare, che non era utile nè per loro nè pei popoli (652); ma sono altresì molte testimonianze che dimostrano avere i vescovi parlato per salvare le città dal saccheggio, avere speso per redimere gli schiavi, ed essersi frapposti ad impedire spietate vendette (653). Ed è cosa degna di osservazione, che ottenevano ascolto non solo presso i credenti, ma eziandio presso gl'infedeli, scoprendosi anche in questo la natura meticolosa del politeismo che teme tutti gli Dei. Ma le invasioni operarono un altro effetto a pro della chiesa romana, che merita di esser valutato. Vennero meno da per tutto gli studii, si bruciarono i libri, e se si prescinda dai luoghi di dominazione visigotica, il clero cadde da per tutto in grande ignoranza. A Roma però si mantenevano gli studii; e per le continue relazioni coi Greci era sempre assai grande cultura. Quindi il ricorrere a Roma cominciava ad essere un bisogno per tutte le chiese di occidente. D'altra parte la venerazione della

(651) Giannone, Lib. V. Cap. 5. — Pagnoncelli, Dell'antica origine dei governi municipali in Italia. Cap. I. Tom. 2.

(652) Hertius, Notitia regni Francor. veter. Cap. V. §. 18. oper. T. 1. — Hincmari Rhemensis, Epist. VI. VII. oper. T. II. — Fleury, LIX. 61. — Giannone, VII. 5.

(653) Muratori, Ann. 568.

città eterna cresceva grandezza al vescovo romano (654): il quale avea inoltre grandissime ricchezze per tutto l'occidente (655). Cominciano verso la fine del IV secolo le decretali pontificie in risposta alle interrogazioni dei vescovi delle altre chiese, e crebbero secondo i bisogni nel secolo V. Ma nel sesto secolo poi la chiesa romana ebbe un gran genio in Gregorio Magno, stato prima pretore di Roma, poi nunzio a Costantinopoli, pratico non meno delle cose del mondo che delle religiose.

Compiè tutte le funzioni di pastore, acquistò al cristianesimo l'Inghilterra, e fu consigliere e protettore dell' impero in Italia; parco per sè, ebbe grandissima cura dei beni della chiesa; scrisse molte opere che divennero regola, e furon considerate come autorevoli in tutte le chiese di occidente (656). Ad onta che per altro sotto questo pontefice crescesse molto l'autorità pontificia, e le consultazioni de' vescovi di Roma divenissero fonte di diritto ecclesiastico; tuttavia si mantenne religiosamente la pratica dei sinodi diocesani e provinciali, per trattare le cose ecclesiastiche di maggior rilievo, e far le riforme richieste dai tempi nella disciplina (657). Rimasero pure intatte le forme dell'elezioni canoniche de' vescovi (658) e rispettati anche dal papa i diritti dei metropolitani sopra i loro suffraganei (659).

Nè subirono nel VI secolo e nel VII alcuna alterazione le relazioni tra la potestà secolare e l'ecclesiastica. I pontefici romani si riconoscevano sudditi degl'imperatori (660). Eletti dal clero e dal popolo, aspettavano la conferma imperiale prima di lasciarsi consacrare, e riconoscevano nell' imperatore il diritto d' impedire che fosse consacrato l'eletto (661). Il vescovo di Roma era poi trattato con gran riguardo dagl' imperatori, perchè la plebe della

(654) Sponendo noi a questo luogo le cause dell' incremento dell' autorità pontificia in occidente, nulla diciamo dei diritti che la prima sede ha dalle promissioni del Salvatore a San Pietro. Verrà più congruo luogo nella seguente sezione di esporre i principii, da'quali dipende tutto il diritto canonico ed il primato di giurisdizione del sommo pontefice. Qui si nota soltanto dei fatti senza intendimento di trarne giuridiche conseguenze.

(655) Muratori, Dissert. LXIX. p. 797. 798. Tom. V.

(656) Fleury, XXXIV. 35. XXXV. 3. 15. 16. 35.

(657) Idem, XXXVII. 47.

(658) Giannone, Lib. III. Cap. 5. Lib. IV. Cap. 12. Christianus Lupus, De regia Antistitum nominatione. Cap. 2. 3.

(659) Fleury, XXXV. 19.

(660) Idem, XXXV. 25. 41. XXXVI. 4.

(661) Muratori, Ann. 590.

città era tutta per lui; dacchè l'elemosine della chiesa romana sin da' primi secoli alimentavano ben duecentomila proletarii (662). Gl' immensi possessi del vescovo per l' Italia, in Sicilia ed in Sardegna gli davan modo di raccogliere perfino un esercito (663). E le forze dell' impero erano sì misere, che i popoli del ducato di Roma e dell' esarcato di Ravenna rimanevano in devozione piuttosto di loro volontà e pei maneggi dei pontefici, che per potenza degl' imperatori. Per questo i papi aveano carteggio continuo colla corte di Costantinopoli, e tenevano colà un rappresentante; ma nè in Roma nè altrove esercitavano alcun diritto di sovranità. Nè in tanta luce di documenti riesce più d' intendere, come due secoli dopo si coniasse la tradizione della donazione di Costantino, e fosse creduta non solo in occidente, ma per fino nell'oriente, dove pareva che queste cose meno si dovessero ignorare (664).

Una volgare tradizione pone il principio del potere temporale de' papi all' epoca in cui Leone Isaurico (anno 730) professando l' eresia degl' iconoclasti, pretendeva a forza obbligare tutte le chiese dell' impero a distruggere le immagini, parendogli che il culto delle immagini fosse proibito dal vangelo, come prossimo all' idolatria. Dicono che in questo tempo il popolo romano si ribellasse dall' imperatore, e riconoscesse il papa per sovrano. Questa tradizione per altro è evidentemente favolosa. Giacchè i pontefici continuarono a riconoscere la sovranità degl' imperatori iconoclasti, e rattennero i popoli che si ribellavano e volevano nominarsi un altro imperatore (665). Anzi la storia dell' eresia degl' iconoclasti è notabile per le opere di San Giovanni Damasceno e le lettere pontificie, nelle quali si segnano i confini delle due potestà, e si sostiene, che quanto sarebbe fuori del giusto che i pontefici volessero dar legge al governo civile, altrettanto è conveniente che la potestà civile si astenga dall' intromettersi in cose di religione (666). Nè le lettere di Papa Gregorio III, che sono delle più risentite, dimostrano alcuna intenzione di sottrarsi alla sovranità imperiale (667). « Voi credete intimorirci (scriveva il papa all' impera-« tore) dicendo, io manderò a Roma a rompere l' immagine di

(662) Euseb. Hist. Ecclesiast. — Binghamus, Lib. V. Cap. VI. §. 3.
(663) Anastasius, Biblioth.
(664) Zonara, Annales. Lib. XIII.
(665) Fleury, XLII. 5. 6.
(666) Idem, XLII.
(667) Idem, XLII. 9. 14.

« San Pietro, e farò condur via papa Gregorio carico di catene, « come Costanzo fece di Martino. Sappiate che i papi sono i me- « diatori e gli arbitri della pace tra l'oriente e l'occidente. Non « temiamo le vostre minacce; una lega discosto da Roma verso « la Campania siamo in sicuro ».

Adunque l'eresia degl'iconoclasti fu bensì cagione di molti progressi de'Longobardi nell'esarcato, ed avvicinò il pericolo dell'invasione a Roma, ma non rimosse i papi dalla soggezione all'impero. E papa Zaccaria, successore di Gregorio III, nella metà dell'ottavo secolo sosteneva sempre i diritti imperiali, nè pretendeva alcuna sovranità (668); tanto è lungi dal vero la comune tradizione.

La distinzione delle due potestà si era egualmente mantenuta in Ispagna, benchè i Visigoti intorno alla metà del VI secolo professassero il cattolicismo. Perocchè il Concilio III di Toledo, ordinato dal re per riformare le cose della religione nella parte che toccava il temporale, ebbe l'approvazione regia. La qual pratica si tenne anche ne'successivi concilii, vedendosi adoperata la forma di petizione quando i vescovi reputavano necessario che la sanzione regia dasse forza di civile obbligazione ai canoni della chiesa (669). Sennonchè l'intervento de'cittadini grandi e potenti ai concilii, e dei vescovi come grandi del regno alle diete, cominciò a spargere le cose ecclesiastiche e le civili di confusione, facendosi promiscuamente nelle une e nelle altre assemblee, o dei canoni di pura disciplina ecclesiastica, o dei canoni da aver anche forza civile (670). Lo stesso abuso s'introdusse in Francia, e si mantenne lungamente come ne fanno fede i capitolari de're francesi.

In Italia per tutto il tempo della dominazione longobardica, benchè fossero fatte molte donazioni alle chiese, nel che i Lombardi dopo avere abbracciato il cattolicismo non furono inferiori alle altre nazioni (671), pure non pare che alcun diritto di sovranità temporale fosse comunicato ai vescovi (672); e si mantenne sempre più distinta la competenza delle due potestà.

(668) FLEURY, XLII. 38.

(669) Concilium Toletanum III. ann. 589. p. 101. del Tom. III. della bella collezione regia dei Concilii, impressa a Parigi nel 1644, che è l'edizione da noi usata per quest'opera.

(670) TOMMASINUS, Diss. in Concilia general. et particular. Diss. III. —. HERTIUS, Notitia veter. German. Cap. VII. §. 6. 8. — Capitularia Regum Francor. Prefaz. del Baluzio. — BOSSI, Storia di Spagna. Tom. IV. Cap. 16.

(671) PAUL. DIACON. IV. 5. VI. 1. — UGHELLI, De Episcop. Beneventan. MURATORI, Diss. LXVII. — GIANNONE, Lib. IV. Cap. 12.

(672) GIANNONE, loc. cit.

Venne nel VI secolo un gran rinforzo alla chiesa romana dai progressi che fece in occidente la vita monastica sotto la regola di San Benedetto; da cui son venute quasi tutte le regole monastiche conosciute fino al XII secolo nella chiesa latina. I monaci furono in quella età e nei tempi posteriori i maggiori apostoli della chiesa romana, e per essi si mantennero anche nei secoli più tristi gli studii, e risorse la disciplina ecclesiastica dopo la sua estrema rovina (673).

Ma prima della venuta dei Franchi in Italia non si conobbe alcuna supremazia civile de'romani pontefici sulle potestà secolari, nè si pretese che i pastori della chiesa avessero autorità di ordinare re, e di deporre e di annullare leggi civili, o dar forza civile ai canoni senza il concorso dell'autorità regia.

§. XIX. *Stato della religione cristiana in questi tempi.*

Quanto poi alle dottrine religiose, la chiesa romana aborriva dall'inventiva sottigliezza de'Greci, trovatori della maggior parte delle eresie che ebbero assai poca fortuna in occidente (674). E se a comune confessione, i padri della chiesa latina sono meno eloquenti e men dotti dei Greci (675), e tengono un metodo più stretto e quasi aristotelico nel definire le questioni, almeno si ravvicinano di più alle cose della pratica, nè van cercando sottigliezze per gettare i semi di discordia nella chiesa. So che questo giudizio non può essere comune a tutti i padri latini; però lo pongo qui qual differenza caratteristica nell'età delle invasioni, come quella che comincia a render sensibili molte dissomiglianze tra la chiesa greca e la latina.

Tra 'l popolo poi la dottrina cristiana si prendeva assai rozzamente, e massime tra i barbari si associava alle pratiche le più goffe del *Feticismo,* invano adoperandosi le leggi ad estirparle (676), dacchè le vediamo durare per più secoli in occidente (677). E così mentre nell'oriente il paganesimo si vagheggiava sempre da alcuni

(673) Son da leggere le prefazioni del MABILLONE ai secoli Benedettini.

(674)

(675) ANDRES, Storia d'ogni letteratura. Lib. I. Cap. 7.

(676) Edictum Theodorici, §. 108. CANCIANI, Leges Barbaror. Tom. I. — D. BOUGUET, Histor. de France. T. IV. p. 113. 114. — Concil. Agathen. ann. 506. Tom. X. — Concil. Toletan. XVI. 693. Tom. XVII.

(677) Penitentiale Ecberti. Archiep. Eboracen. Cap. 29. 32. Concilia M. Britanniæ. Tom. I. p. 121. — CARLOMANNI, Principis. Capitular. ann. 743. Capitular. Pipin. ann. 744.

filosofi tre secoli dopo la conversione di Costantino (678), nell' occidente durava nelle sue più rozze superstizioni per effetto d' ignoranza. Si univano alle pratiche del *Feticismo* le credenze nelle sorti, e molto usavano i luoghi della scrittura a prenderne argomento delle cose future (679). Si manteneva però sempre nel VII secolo la disciplina delle pubbliche penitenze pei peccatori, e si hanno di quel tempo diverse collezioni di canoni penitenziali. L' uso di redimersi dalle pubbliche penitenze con elemosine e messe, per cui venne meno gran parte della forza morale del cristianesimo sui costumi, pare avesse principio verso la fine del secolo VII, e avanzasse nei secoli seguenti (680).

§. XX. *Distruzione del regno dei Longobardi. — Conquista dell' Italia dai Franchi.*

Noi siam giunti a dover ragionare dell' VIII e del IX secolo: nel qual tempo per opera dei re francesi e de' romani pontefici avvennero mutazioni sostanziali nel diritto politico di Europa, delle quali non abbiamo ancora cessato di provare gli effetti.

Nell' VIII secolo, come dicevamo di sopra, si estese per l' Italia la potenza de' Longobardi, infievolendosi assai quella dell' impero per l' eresia degl' iconoclasti. In Spagna presero stanza i Saraceni (ann. 714), dividendosi quel regno in due parti, una pei Visigoti, e l' altra pei nuovi dominatori; tra le quali due nazioni fu perpetua lotta sino al secolo XV (681). In Francia l' aristocrazia de' vescovi e de' signori de' lati-fondi minacciava alla monarchia gli stessi pericoli che erano nella longobardica; tanto più che la dinastia dei Merovingi rapidissimamente era decaduta dall' antico valore. Ma i prefetti del palazzo, o come dicevano i francesi i *Maire* del palazzo, impossessandosi dell' amministrazione delle cose pubbliche salvarono la monarchia dalla rovina. Spetta agli storici francesi il ricercare l' origine di questa dignità e l' esporre le gesta preclare di Pipino d' Heristal, di Carlo Martello: a noi basti il notare ch' essi salvarono la Francia da nuove invasioni del Nord, ed impedirono

(678 Gibbon, Cap. XXVIII.

(679 Codex Canonum vetus Ecclesiae Romanae a Fr. Pitheo ad vet. manuscript. restitut. p. 370. Parisiis 1687. — Statuta S. Bonifacii Archiep. Mogunt. Can. 33. in Spicileg. T. IX.

(680) Morinus, Commentar. Historic. de disciplina in administr. sacramen. Penitentiae X. 17. Parisiis. 1651. — Muratori, Diss. LXVIII. p. 716.

(681) Bossi, Storia di Spagna. Lib. III. Cap. 13.

dal lato di mezzogiorno che s'estendesse la dominazione dei Saraceni. Ebbero il favore del clero, benchè sovente manomettessero le proprietà ecclesiastiche ed accordassero talvolta dei beni di chiesa ai secolari in compensazione di servigi militari (682). Noterò anzi che a quest' epoca si può far risalire l' uso di concedere le chiese in commenda, che recò tanti inconvenienti nella materia beneficiaria, ai quali prima del Concilio di Trento non fu riparato (683).

Nelle imprese contro i Saraceni i Longobardi furono di aiuto ai re francesi (684); e sarebbe stata tra le due nazioni stabile concordia, se i maneggi degl' imperatori e de' pontefici non avessero fatto ogni opera per impedirla (685). Le pratiche dei papi e degl' imperatori per muovere i Franchi contro i Longobardi, come è stato già avvertito, furono continue fino dai primi tempi delle invasioni; ma verso la metà dell' ottavo secolo divennero più pressanti per parte del papa, che vedeva ormai avvicinarsi il pericolo a Roma. È notabile però che il papa si lamenta dei Longobardi non perchè tentassero spogliarlo di alcuna sovranità, che allora non ne aveva; ma perchè devastavano i patrimoni di San Pietro. Alla qual cosa per altro il re Liutprando aveva una qualche ragione, poichè il papa Gregorio III, amico dei duchi di Spoleto e di Benevento, li proteggeva nella ribellione contro il re loro signore (686).

Fu mandata ambasceria dal papa a Carlo Martello nel 741, che rimase senza effetto per la morte di questo illustre prefetto del palazzo (687). Papa Zaccaria che succedette a Gregorio III promise a Liutprando le dovute soddisfazioni, e stette in pace con quel principe veramente lodevole per civili virtù e per molta pietà (688).

Frattanto Pipino in Francia, non contento del potere di fatto, volea acquistarsi il nome regio e dar principio a nuova dinastia; nè a questo tentativo poteva esser d'impedimento alcuno l'amore dei Francesi pei Merovingi, ormai quasi dimenticati dal popolo (689) che raramente avea occasione di vederli. Solo abbisognava qualche autorità superiore che dasse colore di diritto a questa mutazione

(682) GIANNONE, LIB. V. Cap. 6. Lib. VII. Cap. 5.
(683)
(684)
(685) HERTIUS, Notitia regni Francor. op. Tom. I. Par. II. Cap. 6. PAUL. DIACON. III. 8. 10. — GREGOR. Turonens. VI. 42. — FLEURY, XLIII. 49.
(686) FLEURY, XLII. 24.
(687) FLEURY, loc. cit.
(688) FLEURY, XLII. 32. 40.
(689) SISMONDI, Histoire des Français Tom. II. Part. 1. Chap. 13.

di dinastia. Però nell'anno 749 furon mandati a Roma « Burcardo « vescovo di Wurzburg e Fulrado prete cappellano per consultare « il pontefice Zaccaria sui re, che in quel tempo erano in Francia, « che avevano nome senza il poter regio (sono parole di Eginardo) ». « Per mezzo di questi il papa mandò risposta esser meglio che re « fosse colui il quale aveane la potestà ; e data l'autorità sua co- « mandò che Pipino fosse re (690) ». Questa consultazione pontificia che ottenne il suo pieno effetto, strinse di più i legami della famiglia di Pipino colla sedia romana. Però quando Astolfo dopo la morte di papa Zaccaria ebbe occupata Ravenna, Stefano II (secondo altri III), avendo prima sperimentato vano il sollecitare l'imperatore al soccorso d'Italia, si recò in Francia a domandare l'ajuto di Pipino, traversando la Lombardia senza ricevere ingiuria dai Lombardi (691). Pipino fu nuovamente unto re dal papa, insieme coi figli Carlo Manno e Carlo Magno, e ricevettero i titoli di patrizii di Roma (692). Dopodichè mossero per l'Italia, dove in breve ridussero i Longobardi a segnare un trattato pel quale abbandonavano le conquiste dell'esarcato e del ducato romano (693). Nè prima fu Pipino ritornato in Francia che i Longobardi ripresero l'offensiva, sino a stringer Roma d'assedio. Allora il papa scrisse nuovamente a Pipino fingendo la lettera dettata dagli Apostoli Pietro e Paolo; ed usando lo stile immaginoso che si voleva a commuovere le rozze menti di barbari ignorantissimi, quali erano i Francesi, ai quali si conveniva scriver in ben altro modo che ai Greci (694) o ai Longobardi. La corte romana sapeva già da gran tempo far la debita distinzione delle persone nello scrivere le sue lettere, come è da vedere confrontandone alcune di Gregorio Magno scritte nell'occidente (695), con altre del medesimo pontefice mandate in oriente (696).

Pipino mosso unicamente dalla devozione a San Pietro, poichè ebbe riprese le terre della pentapoli e dell'esarcato, e costretti i Lombardi a stare nei loro confini, donò a San Pietro le città recuperate, che sono in tutte 22, delle quali giova ripetere i nomi; e sono: Ravenna — Rimini — Pesaro — Fano — Cesena — Sinigaglia — Jesi — Forlimpopoli — Forlì col castello — Sussubio — Monte-

(690) Eginardus, Annales Francor. p. 746 in Du Chesne, Hist. Franc. Script. Tom. II.

(691) Muratori, Ann. 753. Fleury, XLIII. 10. 11.

(692) Fleury, XLIII. 14.

(693) Leo. Ostiens. Lib. I. Cap. 8.

(694) Muratori, Ann. 755. — Fleury, XLIII. 18.

(695) Epist. Gregor. M. IX. 109. 110.

(696) Epist. Gregor. M. II. 62. VII. 74. 197. XI. 62.

feltro — Acerragio — Monte di Lucaro — Serra — Castello di San Mariano (forse San Marino) — Bobio (diverso dall'altro della Liguria) — Urbino — Cagli — Luceolo — Gubbio — Comacchio — colla giunta ancora della città di Narni che i duchi di Spoleto molti anni prima aveano tolta al ducato romano. — Ciò fu l'anno 755. Fu questo il primo titolo di sovranità de' romani pontefici. È vero che non si produce alcun documento autentico di sì fatta donazione; ma le prove della di lei sussistenza sono innumerevoli (697). Difatti sebbene l' impero facesse pratiche presso Pipino, perchè a lui e non al papa fosse fatta restituzione, il re francese chiaramente rispose essersi mosso solo per divozione a San Pietro, e non per l' impero romano, o come allora dicevano, per la romana repubblica (698). E da quel tempo si vede che i pontefici e gl' imperatori non vanno più d'accordo per la difesa dei territori romani; ma anzi talvolta i Lombardi ed i Greci si uniscono insieme a danno dei romani pontefici (699). È vero altresì che l'opinione della sovranità pontificia non era pacifica in Roma; dacchè si trovano dei documenti posteriori alla donazione di Pipino, nei quali lungi dal rammentarsi il papa come sovrano, si ricordan sempre gl' imperatori di oriente e la Repubblica romana (700).

Molti accusatori della chiesa romana fortemente declamano contro la consultazione di papa Zaccaria e l' accettazione della donazione di Pipino (701). Altri sotto specie di pietà credono contraria ai precetti o almeno ai consigli evangelici la sovranità temporale dei pontefici (702). Ma a dir vero e vi vorrebbe una devozione superstiziosa per la monarchia ereditaria, e bisognerebbe contro ogni ragione credere lo stato patrimonio dei principi, per istimare obbligati i pontefici a difendere de' sovrani che non avevan più nè i mezzi materiali, nè la capacità morale a governare i popoli che si reggevano a loro nome. Siccome poi sarebbe duopo supporre una umiltà ed un disinteresse senza pari, perchè i pontefici romani rifiutassero una supremazia che i Franchi ignoranti venivano spontanei ad offerire. Fu danno per l'Italia che i pontefici romani covassero tanta inimicizia contro i Longobardi; ma d'altronde bisogna compatire i Ro-

(697) Muratori, Ann. 755.
(698) Anastas. Biblioth. Rer. Italic. Scriptor. p. 171. Tom. III.—De Marca, Concord. et Imper. III. 11.
(699) Fleury, XLIII. 31.
(700) Muratori, Dissert. XVIII.
(701)
(702)

mani se amavano de' padroni lontani ed incapaci di governare, e che però permettevan loro una specie di libertà municipale, anzichè i Longobardi che gli avrebbero uniti al loro regno e posti sotto rigida disciplina. Roma oramai era troppo mal ridotta e troppo lontana dalle difese militari d' Italia; non poteva essere più città dominante. Sicchè i pontefici togliendola dal pericolo di cadere in potere de' signori d' Italia, se fecero danno alla penisola, secondarono tuttavia i voti del popolo romano.

Bisogna però che fosse in quella età ben fragile la fede dei trattati e molto fiacca la nazione romana a sostenerli, giacchè anche dopo la seconda discesa di Pipino in Italia, i Longobardi ripresero ad offendere le terre comprese nella donazione; nè pare che una restituzione completa avesse mai luogo. Frattanto la corte di Francia era divenuta il punto di appoggio de' romani pontefici. Si ha un carteggio di papa Paolo con Pipino che dimostra in quanta considerazione si tenesse questo re a Roma, benchè egli non ne cavasse quasi alcun profitto (703); e nel grave scisma che ebbe luogo dopo la morte di papa Paolo, gli scismatici ed il papa Stefano III, riconosciuto poi come legittimo, facevano a gara a procacciarsi l' approvazione di Pipino che morì prima di recare alcun soccorso (704). È vero che anche i Longobardi intervennero nelle cose di Roma (705), siccome poi il papa influì non poco a portare al trono Desiderio ultimo re di loro nazione (706).

Di questo re molto liberale verso la chiesa (707) i pontefici romani non furono contenti. Nè egli poteva molto fidare in loro, vedendo quante pratiche facessero, prima per impedire, e poi per disciogliere l' affinità colla casa di Francia (708). Gl' interessi temporali del papa mossero Carlo Magno contro Desiderio, il quale, abbandonato il passo delle montagne, si restrinse in Pavia, dove dopo breve assedio gli convenne abbandonare il regno (709). I signori longobardi si sottomisero volontariamente, rimanendo ciascuno nelle sue dignità (710); e poichè Rotgado due anni dopo avea tramato

(703) Fleury, XLIII. 31.
(704) Idem. XLIII. 44. 51. 52.
(705) Idem. XLIII. 52.
(706) Muratori, Ann. 756.
(707) Chronic. Volturnen. Lib. III. Rer. Italic. Scriptor. T. part. II.
(708) Fleury, XLIII. 49.
(709) Annales Bertiniani, ann. 773. p. 468. in Rer. Italic. Scripto. T. II. part. II.
(710) Annales Bertiniani, ann. 774.

contro Carlo per rifare il regno longobardico, fu vinto ed ucciso (711). Desiderio ed il suo figlio andarono alla corte di Costantinopoli, dove ricevettero onore (712); e l'anno 781 essendo venuto Carlo a celebrare la Pasqua a Roma, fece ungere re d'Italia Pipino suo figlio. Il che peraltro era piuttosto per assicurargli la successione e rendersi più ben affetti i principi d'Italia che per trasmettergli alcuna assoluta sovranità. Giacchè per quanto Carlo Magno usasse far ungere re i suoi figli in diverse parti del suo vasto impero, non cessò per questo di comandare da per tutto e di averli come suoi luogotenenti (713).

§. XXI. *Stato dell'Italia dopo la conquista dei Franchi.*

La conquista dell'Italia consumata da Carlo Magno portò bensì de' nuovi barbari in questa penisola, che si procacciarono appannaggi a spese degli antichi possessori; ma non recò mutazione sostanziale allo stato politico di essa (714). Si mantennero le leggi longobardiche e le diete nazionali. I duchi longobardi che furon fedeli al nuovo principe, non sentiron danno dall' aver mutato padrone. E se, come si vorrebbe da taluno insinuare, i Franchi furono chiamati in Italia per liberare i popoli dalle oppressioni dei Lombardi, bisogna dire che la conquista non corrispose alle intenzioni di chi la promesse. Giacchè perfino dopo il mille il nome di Lombardi è usato in Italia ad indicare i nobili, i dominatori; anzi nel linguaggio comune dopo il mille, tanto valeva dire i Lombardi del tal luogo, quanto l'indicare i nobili o dinasti che vi esercitavano giurisdizione. Del resto queste benigne intenzioni di liberare la plebe sono piuttosto una supposizione degli scrittori moderni che un'ipotesi istorica che abbia fondamento di verisimiglianza e meriti di essere profondamente esaminata. Solo il re fu mutato, e fu posto argine alla estensione del regno nel mezzogiorno d'Italia. Perocchè tra il papa, i duchi di Benevento e di Spoleti, e l'impero greco occupavano quante terre sono dai confini di Toscana al Faro; e si difendevano tra loro coll'opinione del diritto contro di principi che non avevano nè tempo, nè modi di ridurli in istretta soggezione.

(711) Op. cit. ann. 775. 776.
(712) Op. cit. ann. 774. p. 468.
(713) Eginardus, Vita Caroli M.
(714) Muratori, Ann. 774. 801. — Giannone, Lib. V. Cap. 4. Lib. VI. Cap. 5.

§. XXII. *Potestà temporale dei Papi.*

Non si sa che il papa chiedesse a Carlo Magno l'approvazione dell'elezione prima di esser consecrato; ma certamente subito eletto faceva atti di omaggio al più gran re di occidente (715). Nè pochi sono gli atti di Carlo, nei quali apparisce protettore de' romani pontefici, e quasi arbitro delle questioni che erano tra essi ed il popolo (716). Dall'esame dei documenti non pare che Carlo Magno credesse competere la sovranità di Roma ai pontefici (717), siccome non pare lo credessero i pontefici stessi o gli scrittori francesi (718), sicchè l'interpretazione della donazione di Pipino era già un soggetto di controversia (719). Il popolo romano d'altra parte conservava i consoli, il senato e le forme tutte di repubblica (720), e sono molti documenti che attestano degli atti di sovranità esercitati da Carlo Magno, dai suoi figli e dai suoi successori in Roma (721) per tutta la prima metà del medio evo. Pare che talvolta persino i pontefici opponessero i diritti della Repubblica romana, o sia dell'impero, per sottrarsi alla dominazione immediata e diretta di Carlo e de'suoi figli (722). Così quanto è certo che il principio del potere temporale de' romani pontefici si ripete dalla donazione di Pipino, confermata da Carlo Magno, altrettanto rimane difficile intendere di presente, qual fosse precisamente l'intenzione dei donatori. I quali forse come troppo rozzi per intendere bene il diritto pubblico romano, nè sapendo apprezzare le nozioni giuridiche separate dal fatto, dissero e promisero più di quello non fosse mai intenzione di dare.

La distinzione che già cominciava a rendersi sensibile tra la sovranità mediata e l'immediata dovette non poco imbrogliare le idee de' dominatori. I quali si credettero surrogati pienamente nei

(715) Annales Bertiniani, ann. 796. — EGINARDUS, Annales Franc. ann. 796. — BARONIUS, ad ann. 796. §. 16.

(716) Annales Bertiniani, ann. 799. 800.

(717) MURATORI, Ann. 789. 800.

(718) EGINARD. Vita Caroli Magni p. 99. B. in DU-CHESNE, Tom. II. — EGINARD. Annales Franc. ann. 796. p. 248.

(719) SIGONIO, De Regno Italiae, ann. 744. MURATORI, Ann. 808.

(720) MURATORI, Ann. 763.

(721) Capitulare de Causis Regni Italiae ann. 793. §. 16. p. 260. — LAMBECIUS, Biblioth. Caesarea. Lib II. Cap. 5. ann. 799. — MURATORI, Ann. 815. 823. 824. 829. 844. 855. — FLEURY, XLVI. 51. 53. 54. XLVII. 18. XLVIII. 17.

(722)

diritti degl' imperatori romani, allorchè Carlo Magno sendo a celebrare il natale a Roma dell'anno 800 fu gridato imperatore. Contrastavano allora nella mente sua la tradizione della donazione di Costantino che cominciava già ad andar per bocca (723), coi ricordi degli atti di sovranità che gl' imperatori greci aveano sino quasi ai suoi giorni esercitata in Roma. Non fu chiarito mai questo punto, giacchè la politica de' Romani voleva che si tenesse oscuro.

Carlo Magno al pari di Costantino ebbe gran voce anche nelle cose ecclesiastiche, e troppo maggiore di quella che si conveniva ad un principe secolare (724). Frattanto la confusione dello spirituale col temporale venne sempre crescendo in questi tempi; e nelle diete di Carlo si fecero promiscuamente delle leggi civili e de' canoni ecclesiastici. Si regolarono le cose di coscienza con minuzia e distinzioni da casisti nelle stesse radunanze nelle quali si provvedeva alle cose civili: la spada fu adoperata nelle cose di religione, ed ogni civil libertà di coscienza andò cessando sotto Carlo Magno, per cui fu lode l'estender col ferro il cristianesimo tra i Sassoni, che secondo l' evangelio si sarebbe dovuto propalare colla predicazione e coll' esempio de' buoni costumi.

§. XXIII. *Regno di Carlo Magno.*

L' impero di Carlo Magno che comprendeva l' Italia, la Germania, la Francia, ed alcune provincie della Spagna, fondato con grandissimo valore e somma spesa di uomini e di denari, fu un fragile edifizio, del quale rimasero ai posteri più danni che utilità. Fra le cose utili bisogna contare senza fallo l'estensione della civiltà in Lamagna, per cui da quella parte fu posto argine alle invasioni. Noterò inoltre, che il territorio germanico fu il vero teatro delle grandi gesta di Carlo Magno, che è da considerare piuttosto come principe tedesco anzichè francese. Giacchè la Francia odierna non era che una quinta parte del suo impero, nella quale risiedè raramente (725).

Trovò Carlo Magno la Francia in istato di grandissima ignoranza; riordinò da per tutto le scuole, e chiamò dall' Italia, dall' Inghilterra e dall' Irlanda quanta gente di riputazione poteva per

(723) Mosheim. Hist. Ecclesiast. Sec. VIII. nota 68. ediz. Iverdun 1776.

(724) Ved. gli atti del Conciliabolo di Francfort.

(725) Hertius, Notitia Regni Francorum veter. Cap. I. §. 30. Oper. Tom. I. Part. II. — Sismondi, Hist. des Français. Tom. II. par. II. Chap. 5.

rimettere in pregio gli studii (726). Egli stesso fu molto vago di sapere, ed erudito in tutte le liberali discipline, come lo comportava la condizione de' tempi (727). In cui già lo scrivere era da pochi, e sovente s'ignorava dai più grandi signori (728); nè pare che Carlo Magno riuscisse mai ad imparare (729). Ma l'ignoranza avea per cagione le piaghe dello stato politico; nè il favore della corte per le lettere bastò ad impedirne i progressi. Quel poco di sapere che risorse ai tempi di Carlo Magno, fu un fuoco fatuo che si estinse colla morte dell'imperatore (730)

All'ignoranza andavan compagne molte superstizioni pagane (731) ed una somma intemperanza nell'uso de' piaceri della tavola (732) e dei venerei (733). I vizii contro natura, la bestialità (734), la pluralità delle donne (735) eran colpe frequenti, dalle quali non andava immune neppure il clero (736). Tra i grandi poi l'abusare con estrema sevizia del potere era così comune (737) che abbisognarono delle leggi a reprimere la crudeltà degli abati e de' maestri di scuola nel gastigare i loro sottoposti (738). Tuttavia, benchè la condizione delle persone costituite in dipendenza dei grandi fosse sì misera, il numero degli uomini liberi andava sempre diminuendo. Tutti i poveri cercavano raccomandarsi a qualcuno che li difendesse, per essere almeno sicuri di avere un solo padrone e non rimanere a discrezione di tutti i potenti. Sono frequenti le leggi per reprimere le oppressioni dei poveri; ma con-

(726) MOSHEIM, Hist. Eccles. Sec. VIII. Part. II. Cap. I. §. 3. — LAUNOI, De Scholis celebrior. Cap. IV. — SISMONDI, Hist. des Français, Tom. II. Part. II. Cap. 4.

(727) EGINARD. Vita Caroli M.

(728)

(729) EGINARD. Op. cit.

(730) ANDRES, Storia di ogni letterat. Lib. I. Cap. 7. — TIRABOSCHI, Storia della letteratura italiana. Lib. III. Cap. 2.

(731) Capitular. Caroli Magni, ann. 743. p. 150-151. Capitular. Ripini, ann. 744. §. 6. p. 158.

(732) Collectio antiqua canonum pœnitentialum, p. 41. De remediis peccatorum p. 21. In Martenne Anecdota, Tom. IV.

(733) De remediis peccatorum, p. 23. Collectio antiqua, p. 51-52.

(734) Capitular. Caroli M. ann. 789. §. 48. p. 230. T. I.

(735) Concilior. Collectio, Tom. XXIV. p. 446.

(736) REGINON. De Ecclesiast. Disciplin. 254. 261.

(737) Concilium Turonen. III. Cap. 44. Tom. XX.

(738) Capitula data Missis dominicis ann. 802. §. 11. — Concilium Francofurdiense, ann. 794. Cap. 18. Tom. XX. — Concilium Turonense III, ann 813. Cap. 49. Tom. XX. — Concilium Cabillonen. II, ann. 813. Can. 51. Tom. XX.

tengon piuttosto dei precetti morali che delle sanzioni civili (739). E qualunque fosse stata allora l'intenzione de' legislatori, mancavano i mezzi a ridurre in osservanza le leggi. Le cagioni dell'impoverimento dei piccoli proprietarii erano due ai tempi di Carlo Magno, alle quali non fu possibile riparare.

La prima consisteva nei servizii militari, per le continue guerre divenuti importabili, e per cui i piccoli proprietarii venivano a perdere i beni e la libertà della persona (740).

L'altra cagione d'impoverimento erano le prepotenze de' grandi, i quali, avendo de' latifondi e buon numero di servi, rendevano sì misera la condizione de' piccoli proprietarii vicini, che meglio era per loro il darsi in servitù (741). Pare perfino che usassero talvolta delle soverchierie per obbligare i piccoli proprietarii a vendere le loro terre a tenue prezzo: il perchè fu stabilito in un capitolare dell'anno 813, che fossero nulle le vendite fatte fuori del *Placito*, o adunanza del contado, e senza la presenza del vescovo (742). Le chiese stesse, e soprattutto i monasteri, non andavano esenti dalle oppressioni de' grandi (743), e furon ridotte a cercarsi la protezione di qualche signore, al quale come avvocato della chiesa concedevano molti diritti utili (744); ma sovente invece di averne difesa ne erano spogliate e malconce (745).

In questo stato di oppressione i diritti politici, anzichè beni appetibili, si consideravano come aggravio. Bisognava che le leggi definissero come obbligazione l'intervenire due volte l'anno ai malli o placiti maggiori, e ai placiti minori, e vietassero di molestare gli uomini liberi coll'obbligarli a venire al placito più frequentemente (746). E fu per isgravare i poveri, e non per ristringere in pochi il potere, che furono eletti gli scabini ad esercitare le funzioni di giudici nei placiti minori (747). Gli scabini erano cittadini

(739) Capitula data Missis dominicis ann. 802. §. 28. 30. Capitular. II. ann. 802. §. 12.

(740) Capitulare II. ann. 812. §. 1. p. 493.

(741) Capitulare III. ann. 811. §. 1-4. — Meyer, Esprit des institutions judiciaires.

(742) Capitulare ann. 813. §. 22. p. 504.

(743) Muratori, Disser. 72. p. 193. 198. — Mabillon, Praefat. in saeculi V. Benedict.

(744) Muratori, Disser. LXIII.

(745) Mabillon, Praefat. saeculi III. §. 111. 112. — Muratori, Diss. cit.

(746) Capitulare ann. 769. §. 11. p. 192. — Capitulare II. ann. 805. §. 16. — Capitulare III. ann. 805. §. 17. 18. — Capitulare IV. ann. 805. p. 13.

(747) Muratori, Dissert. X.

più notevoli e più comodi, che insieme col conte venivano eletti a conoscere e decidere le controversie; essi compivano presso a poco le funzioni che di presente si adempiono dai *Giurati*, e come questi erano semplici particolari, e differivano solo dai giurati presenti in questo che univano alla decisione della questione di fatto anco quella del diritto, non mettendo conto allora di separarle, dacchè il diritto implicava pochissime difficoltà (748). Del resto non è da credere che coll'introduzione degli scabini si cessasse di chiamare ai placiti anche gli altri uomini liberi, e questi perdessero il diritto d'intervenirvi e di giudicare, risultando anzi il contrario da molti documenti (749). Ma s' intese solo a francare l' universalità degli uomini liberi da una funzione che oramai era divenuta troppo gravosa.

Nè erano da valutare di più i diritti d'intervenire ai placiti maggiori, ossieno alle gran diete del regno; perchè gli affari si concludevano sempre tra pochi, e per lo più nel consiglio dei vescovi, ed all'adunanza generale non restavano che le parti dell'approvare (750).

La potenza dei grandi era venuta in sospetto anche a Carlo Magno (751); siccome gli erano sospette le clientele che si andavano sempre più stringendo coi giuramenti di fedeltà (752): ma non potè, nè seppe ripararvi. Instituì in vero dei giudici straordinarii, che sotto il nome di *Missi Dominici* andavano girando per l'impero, per procurare l'osservanza delle leggi e raddirizzare le ingiustizie (753). Ma questa funzione, affidata per lo più a persone di ordine episcopale, rimase di poco effetto dopo la morte dell'imperatore (754). E nei capitolari degli ultimi anni del suo regno, vediamo quanto la potestà de' conti, ordinarii ministri dell'impero, fosse impedita dalla potenza dei grandi (755), ed essa stessa avesse bisogno di esser contenuta in ufizio (756).

(748) Meyer, Op. cit.

(749) Hertius, Notitia Regni Francor. veter. Cap. V. §. 4. Muratori, Disser. XVIII.

(750) Baluzio, Præfat. ad Capitular. Reg. Franc. §. 7. 9.

(751) Capitulare de villis Caroli M. §. 60. p. 339.

(752) Capitulare III. ann. 811. §. 6-8.

(753) Fran. de Roye, De Missis dominicis post. Baluz. Capitular. Reg. Francor.

(754) Anonimus, in vita Ludovici Pii. — Baron. Ad ann. 824. — Concilium Ticinen. ann. 855. Tom. XXI. — Concil. Mogunt. ann. 847. Cap. 17. Tom. XXI.

(755) Capitulare III. ann. 811. §. 6. 7. 8.

(756) Capitulare V. ann. 803. §. 17. — Capitulare de causis Italiæ, ann. 793. §. 13.

Gl' intelligenti di cose agrarie. potrebbero ricavare molte notizie per l'istoria dell'agricoltura da alcuni capitolari di Carlo Magno (757). Ma io non voglio trarne alcuna conclusione generale. Si dice generalmente, e con assai probabilità, che i numerosi monasteri e ricchissimi fondati da Carlo Magno, facessero delle opere grandi per estendere la coltivazione delle terre (758); e la cultura della Germania si vuole in gran parte attribuire ai monaci. Ma tante erano le prestazioni in roba ed in opera a cui i miseri villici, per la maggior parte servi, erano tenuti; e tanti gli aggravii a cui andavan soggetti per parte del fisco, che difficilmente l'agricoltura poteva migliorare. Non è ancora ben dilucidato se l'imposizione sulle terre, o come diremmo noi l'estimo, cessasse pei Romani coll'invasione de'barbari: certo è però che i barbari per sè non la praticarono (759). I re si sostenevano col patrimonio regio, del quale aveano la più minuta cura. L'amministrazione dello stato costava poco danaro, perchè alla maggior parte de' bisogni si provvedeva con servigii personali, prestazioni di generi in natura; modo veramente calamitoso per la plebe. Tutte l'entrate pubbliche in denaro consistevano nelle multe, nei pedaggi, portorii e dazii di consumo; il qual modo rovinoso di arricchire il fisco andò sempre crescendo sotto Carlo Magno, con tutto che si facessero leggi per ripararvi (760).

§. XXIV. *Mali dell' ottavo secolo.*

In somma, diminuzione de' piccoli proprietarii, accrescimenti di clientele, strabocchevole arricchimento del clero, confusione d'interessi temporali e spirituali, spossamento delle popolazioni per servigii militari e dazii indiretti, principio del poter temporale de'papi, distruzione di una monarchia nazionale in Italia; ecco quali furono le principali rivoluzioni dell'occidente sotto Carlo Magno. Nei quattordici anni del nono secolo che continuò la vita di questo principe, si resero anche più sensibili questi mali; e già le isole italiane erano occupate dai Saraceni, che molestavano l'Italia, come i Normanni si facevan molesti ad altre parti del nuovo impero (761).

(757) Capitulare de villis Caroli M.
(758) Mabillon, Præfat. ad Sæcul. Benedict.
(759) Muratori, Dissert. XIX. p. 1-10. Tom. II.
(760) Muratori, Dissert. cit. p. 10. e seg.
(761) Eginard. Annales Francor. ann. 813. — Annales Bertiniani, ann. 810.

§. XXV. *Capitolari di Carlo Magno*.

Carlo Magno fu legislatore oltre all'essere gran capitano. Ma a mio avviso mostrò più delle buone intenzioni, di quello che sapesse o potesse operare il bene.

Le sue leggi, come quelle degli altri re francesi, vengono sotto nome di *Capitolari*, perchè divise in capitoli (762). Ha creduto il Baluzio che i capitolari di Carlo Magno fossero legge comune a tutto l'impero, e però avessero autorità anche in Italia (763). Ma con più ragione il Muratori crede che non valessero in Italia altro che i capitolari fatti in aumento delle leggi longobardiche, o che per ordine speciale si volevano comuni ai popoli italiani (764). Per queste sentenze sta una lettera di Carlo Magno a Pipino re d'Italia (765).

La stessa pratica di far de' capitolari in aumento alle leggi dei diversi popoli che erano sotto la dominazione sua, fu seguita costantemente da Carlo Magno (766). Il quale rispettò sempre il principio della legge personale; ed anche nelle nuove leggi si riportò quanto poteva agli usi già stabiliti. Prova ne siano i capitolari relativi ai Sassoni, ne' quali, se si prescinda dalle disposizioni dirette ad assicurare la dominazione esclusiva del cristianesimo e a dotare riccamente il clero, nel resto si seguono gli usi della vinta nazione (767).

L'autorità del diritto romano vien più volte riconosciuta dai capitolari (768), che servono anzi a dare gran luce intorno all'estensione che avea il principio della legge personale (769). Pare inoltre che l'esempio del Diritto Romano, massime del codice teodosiano, fosse di stimolo a Carlo Magno a largheggiare privilegii al clero (770).

Perocchè gli ecclesiastici glielo ponevano davanti, non solo come modello da imitare, ma eziandio come regola già stabilita, da non potersi alterare senza offesa della giustizia (771). Nè ciò fu fatto

(762) Baluz. Præfat. cit. §. 2.
(763) Idem, Op. cit. §. 35.
(764) Muratori, Rer. Italic. Tom. I. Part. II. p. 11.
(765) Epistola Caroli Magni ad Pipinum Regem Italiæ p. 694. in Du Chesne Tom. II.
(766) Vedi le iscrizioni dei diversi Capitolari.
(767) Capitulatio de partibus Saxoniæ, ann. 789.—Capitulare Saxon. ann. 797.
(768) Chlotarii Regis Constitutio, ann. 560. Circiter §. 4.
(769) Capitulare de Causis Regni Italiae, ann. 795. §. 4.
(770) Capitulare VI. ann. 803. §. 2. p. 461.
(771) Giov. VIII. Ep. 163. — Struvius, Hist. Jur. Just. Cap. III. §. 7.

senza alcuna pia frode; essendo ormai manifesto che furono allegate allora alcune leggi del codice teodosiano, che mai erano esistite (772).

§. XXVI. *False Decretali.*

Sotto Carlo Magno e sotto i' suoi primi successori vennero in credito delle false decretali pontificie, anteriori all'epoca di papa Siricio morto nel 398, e si tennero per vere. A me paiono convincenti le ragioni di coloro che difendono la chiesa romana dall'aver partecipato a questa impostura (773). È anche probabile che non fossero coniate le false decretali da un solo, ma si raccogliessero a poco a poco, copiando qua e là senza discernimento quanto si trovava aggiunto ai codici sotto nome di antico. Perocchè la critica nel distinguere il genuino dall'apocrifo, anche nei più bei secoli della Chiesa era stata molto scarsa (774): in un tempo poi in cui era somma penuria di libri per fare dei confronti dovea mancare assolutamente. Difatti negli scrittori dell'ottavo secolo, si trovano ripetute ridicolissime favole e gravissimi errori sulle origini delle nazioni barbare e sui tempi degli avi (774 bis). E la singolare istoria, che allora si accreditò, intorno al furto delle ossa di S. Benedetto e di S. Scolastica e loro miracolosa restituzione, della quale i più gravi critici sanno appena rinvenire il vero (775), mostra quanto poco si conoscesse l'arte di separare le tradizioni volgari dalla certezza storica, e come fosse facile l'accreditare qualunque impostura.

Quello poi che è certo si è, che le false decretali mutarono in gran parte la disciplina della chiesa, come fossero state vere (776). Nè è giovato di poi riconoscerle apocrife per ridurre le cose all'antico stato. Dacchè coloro che ne sentivan vantaggio, non han creduto dover renunziare ai benefizii recati dall'ignoranza dei barbari di Francia e di Lamagna.

(772) Gothofred. Cod. Theodos. L. I. de Episcop. judic. — Bingham. Origines, Lib. V. Cap. II. §. 3.

(773) Devoti, Institut. Canon. Tom. I. Prolegomena. Cap. V. §. 70-71.

(774) Clericus, Ars critica.

(774 bis) Paul. Diacon. Lib. I. per tot. — Epitome Chronic. Cassinens. ab Anastasio Biblioth. p. 357. — Clericus, Ars critica.

(775) Paul. Diacon. Lib. VI. Cap. 2. p. 480, e la nota 19 in Rer. Italic. Script. T. I. Part. I. — Epitome Chronic. Cassinen. ab Anastasio Biblioth. p. 355. 359. in Rer. Italicar. Scriptor. Tom. II. Part. I.

(776) Fleury, XLIV. 22.

§. XXVII. *Effetti del ristabilimento dell'Impero d'Occidente.*

Sembra ad alcuni storici che Carlo Magno fatto imperatore prendesse modi di più assoluto governo e stimasse più augusta la propria persona, parendo loro che ciò si rilevi anche dallo stile delle lettere imperiali (777). Certamente però fu intenzione di Carlo Magno di continuare nella propria persona l'impero romano, e si credette surrogato nei diritti degl'imperatori (778). Però in tutte le divisioni dei suoi stati fu considerata piuttosto come divisa l'amministrazione anzichè l'impero. Quindi era libero il mutar domicilio dalla Francia nell'Italia; nè alcuno de'sudditi di un re poteva esser riguardato forestiere negli stati dell'altro (779), dacchè tutti appartenevano all'istesso imperio. Parimenti fu creduto che l'imperatore stesse sopra a tutti gli altri re, ed avesse sopra di loro un'alta signoria. Quest'ossequio dei re per l'imperatore è durato sino ai tempi moderni; nè sono ancora passati quattro secoli, dacchè la cancelleria imperiale ha cominciato ad accordare il trattamento di *Maestà* ai regi che comandano nelle terre appartenute già alla monarchia di Carlo Magno (780). Nè il ristabilimento dell'impero romano produsse effetti di solo aumento di titoli e di differenze ne'ceremoniali, ma rese sacra la persona dell'imperatore, e dette un titolo ai signori del nord per ingerirsi sempre nelle cose della chiesa e dell'Italia, ed impedì a questa penisola di vendicarsi mai in istabile libertà.

§. XXVIII. *Assoggettamento del potere civile all'ecclesiastico.*

Altro tristo retaggio lasciato ai posteri da Carlo Magno fu l'assoggettamento del poter civile al giudizio de'romani pontefici e del clero. Perocchè quando riconosceva da loro la corona, era naturale la

(777) Mabillon, De Re Diplomatica L. II. Cap III. §. 8. — Sismondi, Histoire des Français Tom. II. Part. II. Chap. V.

(778) Eginard. Annales Francor. ann. 801. — Sigonio, Hist. Regni Ital. ann. 801.

(779) Charta, Divisionis Imper. ann. 806 §. 9-10. — Charta, Divisionis inter Lotharium, Pipinum et Ludovicum ann. 816. §. 9. — Charta, Divisionis inter Pipinum, Ludovicum et Carolum ann. 817. §. 5-6.

(780) Limneus, De Jure Pubblico Lib. II. Cap. VIII. N.° 1-30. — Loyseau, Des Segneuries, Ch. 2. N.° 74. — De Flassan, Histoire de la Diplomatie française.

conseguenza che si credessero autorizzati a ritogliere ciò che prima aveano concesso, se il principe non si manteneva qual liberto obbediente al suo patrono. Lodovico Pio figlio di Carlo Magno, ebbe a sentire per prova gli effetti delle novità introdotte dai suoi antecessori (781). Ma per quanto la supremazia civile della chiesa sul potere politico fosse insegnata anche nel IX secolo (782), i più scandalosi abusi di questa dottrina cominciarono nell'undicesimo; e noi serbiamo alla seguente sezione l'esporne le conseguenze.

Periodo Secondo. — Dalla morte di Carlo Magno al mille.

§. XXIX. *Conseguenze delle conquiste dei Franchi.*

Fu dunque certamente calamitosa questa prima calata dei Francesi in Italia, pei mali che cagionò in quel tempo e pei semi di male maggiore che sparse, dai quali è venuta l'impossibilità di vendicare in istato d'indipendenza dall'estero la condizione politica della penisola. Ma alcuni beni durevoli rimasero alla civiltà europea dalle imprese del grande imperatore. La Germania vide sorgere molte città al di là del Reno, mentre per lo avanti rari e piccoli borghi erano in quelle vaste regioni (783). Furon conquise al cristianesimo la Sassonia, la Boemia ed altri popoli tra 'l Reno, la Vistola, l'Oceano ed il Danubio (784). Lo stabilimento degli ordini monastici in quelle terre aggiunte alla civiltà romano-barbarica, contribuì allo sboscamento ed all'avanzamento dell'agricoltura; diffuse gli studii della morale cristiana con qualche cultura letteraria, perchè ogni convento obbligato era ad avere una scuola (785). I tempi di Carlo Magno sono stati considerati di poi come l'Era eroica del moderno incivilimento: ciò che lentamente si produsse nel corso di tre secoli dopo la morte dell'imperatore, si è poeticamente riportato ai suoi tempi, sinchè la critica non è giunta a meglio illuminare la storia.

(781) Fleury, XLVII, 39-40. — Muratori, ann. 833.

(782) Jonc. Aurelianens. Episcop. Opus de Institutione regia Cap. 1-7. indirizzato a Pipino nell'828 in Spicilegio Dachery Tom. V.

(783) Conringius, De urbibus Germaniae §. 18-28 e seg. — De Finibus Imperii Germanici Lib. I. Cap. 2.

(784) Hertius, De renovato Rom. Germ. Imper. et Boemiae nexu Cap. I. §. 3.

(785) Mabillon, Praefat. ad saec. benedict. — Hertius, Notitia Regni Francorum veter. Cap. III. §. 39. — Launoi, De Scholis celebrioribus Cap. X.

§. XXX. *Lodovico Pio.*

Alla morte di Carlo Magno, Luigi o Lodovico, terzo figlio dell'imperatore, raccolse intera la eredità del padre, se si prescinda dall'Italia che per pochi anni fu governata da Bernardo figlio di Pipino. Sino dalla sua prima infanzia Lodovico era stato unto re d'Aquitania, e quella provincia aveva governata distinguendosi nelle armi e singolarmente per la dolcezza della sua amministrazione. Ebbe dagl'Italiani e dai Latini il soprannome di Pio per la sua singolare pietà, e da' Francesi fu detto dabben uomo *Debonnaire* per la debolezza del suo carattere; l'uno e l'altro aggiunto conveniva al suo nome. I contemporanei disser di lui che era più atto al chiostro che al trono; e più volte, vivente il padre, ebbe in animo di darsi alla vita contemplativa. La sua pietà, benchè congiunta ad un'austerità di costumi rara in quei tempi, non lo preservò nè dai delitti, nè dalle misure imprudenti a cui si abbandonava per la debolezza del proprio carattere. Ottimo privato, non avea virtù da principe. Trattò severamente le concubine del padre ed i drudi delle sorelle; usò crudeltà inverso Bernardo re d'Italia, e de' grandi del suo partito; e finalmente confessando i proprii falli e sottoponendosi ad una pubblica penitenza in una dieta nazionale, avvilì la dignità della corona. Padre affezionato, pio, fedele, sposo compiacente, ebbe la trista sorte di ricevere le più grandi umiliazioni dai figli e dal clero, e di ripetere i più gravi errori dalle suggestioni delle mogli. Divise tra i figli il regno, e più volte ne alterò la divisione; perlochè il lungo periodo del suo impero (an. 814-840) fu ripieno dalle fazioni dei figli contro il padre e del padre contro i figli; per altro non si venne mai alla prova delle armi, e se fu sparso sangue civile, fu sangue dei partigiani abbandonati alla vendetta del padre. Più di una volta si fecero accomodamenti; e per prima condizione di accordo i fautori de' principi furono sempre traditi, ma non impararon mai. La fama di pietà e mansuetudine aveva fatto accogliere favorevolmente dai popoli il successore di Carlo Magno, e tutti speravano riforma degli abusi ed un sollievo ai lunghi patimenti della guerra. Ma accadde al pio Lodovico ciò che avverrà sempre ad ogni principe debole: quando volle il bene nol seppe fare; i tristi si valsero della sua autorità o del suo nome

per aggravare gli abusi; ed il popolo l'accusò dello stesso male che non era in poter suo l'impedire (786).

§. XXXI. *Stato del diritto pubblico sotto Lodovico Pio.*

Non è mio intendimento fermarmi alla storia della real famiglia, o dei raggiri di corte; voglio notar solo ciò che di più importante presenta in questo tempo la storia del diritto (an. 814-840). L'unità dell'impero e l'ossequio de' re inverso l'imperatore furono in massima professati anche sotto Lodovico Pio (787). Bernardo re d'Italia fu punito perchè avutosi a male che lo zio Lodovico si associasse all'impero Lotario, macchinò di costituirsi in istato d'indipendenza (788). Ma oltre la difficoltà di ridurre ad un centro solo il potere, gl'intrighi di corte crebbero autorità ai signori di terre che avevano gran quantità di servi e di clienti, ed ai governatori di città sotto nome di conti, duchi e marchesi. I poveri eran sempre oppressi (789); e peggio era per loro l'esser liberi che raccomandati alla protezione dei potenti. Sicchè le clientele si estesero in questa età con sommo pregiudizio del pubblico potere (790). Nondimeno valeva ancora l'autorità imperiale nelle città come nelle campagne, nè alcuno osava ancora proclamarsi indipendente, comecchè liberamente si facesse partigiano (791). Imparavano i potenti minori l'arte di procurar grandezza nella divisione dei legittimi sovrani. Il gran beneficio dello stato monarchico, quello cioè di promuovere la civile eguaglianza cercando forza nella protezione della plebe, non fu sentito in questa età. La parte dei grandi venne sempre in maggior credito, e nelle diete si arrogò più volte la suprema autorità (792).

(786) Thegan. Vita Ludovici Pii. Cap. 20. in Du-Chesne, Tom. II. — Heineccius, Notitia Regni Francorum. Cap. VII. §. 56. — Denina, Rivoluzioni d'Italia, Lib. VIII. — Sismondi, Histoire des Français. Tom. III. Part. II. Chap. 8.

(787) Charta divisionis inter Lotharium, Pipinum et Ludovicum, ann. 816. — Charta divisionis inter Pipinum, Ludovicum et Carolum, ann. 817. — Thegan. Vita Ludovici Pii. Cap. 21.

(788) Denina, Lib. VIII. Cap. 7. — Muratori, ann. 817. 818.

(789) Capitulare Ludovici Pii, ann. [illegible]. 821. [illegible]. p. [illegible]. 621. [illegible]. — Concilium Turonense III. ann. 813. Can. 44. Tom. XX. — Concilium Parisiense ann. 829. Lib. I. Can. 51. Tom. XXI.

(790) Capitulare III. ann. 811. §. 6-8. p. 485.

(791) Thegan. in Vita Ludovici Pii.

(792) Conring. De ducibus et comitibus Imper. German. §. 52. — Heineccius, Notitia Regni Francor. Cap. V. §. 1. 6.

§. XXXII. *Stato della chiesa sotto Lodovico Pio.*

Meglio non procedevano le cose della chiesa comunque l' imperatore dimostrasse ottime intenzioni (793). Daecbè i principi eransi fatti cristiani, pretendevano arrogarsi la principal parte nell' elezioni dei vescovi. Invano gli antichi canoni avevano proibito agli ecclesiastici d' immischiarsi nelle cose secolari. Il potere è un gran seduttore che infrange ogni regola di severa disciplina. Molti ecclesiastici praticavano in corte per ambizione; molti più vi eran chiamati dalla pietà dei principi, desiderosi di aver per consiglieri uomini dotti ed autorevoli appo la nazione. E veramente non era questa colleganza senza utilità pei sovrani; poichè il clero temperando la ferocia delle nazioni del nord, che generalmente stimavano avere il popolo potere sopra i re, resero il poter regio sacro per la religione, ed aggiunsero al fatto del potere la forza dell'opinione del diritto (794). Non è maraviglia dunque se il favore di corte portava molti ecclesiastici all' episcopato; comecchè i canoni, che si dicono apostolici, fulminino la deposizione contro i vescovi eletti per l'influenza delle potestà secolari, e sanciscano scomunica contro i loro fautori (795).

È da sapere pertanto che la chiesa, finchè libera era stata nel governo della propria disciplina, avea voluto i vescovi eletti dal clero ed approvati dal popolo (796); il che fu d'ammirazione anche ai pagani (797). Ma Costanzo fu il primo a tentare di arrogarsi la nomina dei vescovi. Li mandava dalla corte accompagnati da soldati a popoli ignoti, e turbava la tranquillità della chiesa. Usarono di nominare i vescovi Teodosio, Arcadio, Zenone, Anastasio e Giustiniano. Ma il fecero talora per evitare gli scismi (798). Non che peraltro cessassero le elezioni canoniche. Esse erano anzi sempre la regola generale; ma venivano osservate quando tornava comodo. È lode di Giustiniano di averle rispettate sopra gli altri. Ma il suo successore Giustino II ne faceva mercato (799). Dipoi s'introdusse l' uso che i vescovi che si trovavano in Costantinopoli proponevano all' imperatore, e questi

(793) Fleury, XLVI. 43-48.
(794) Cenni, Antiq. Eccles. Hisp.
(795) Christianus Lupus, De regia Antistitum nominatione. Cap. I.
(796) De Marca, Concordia Sacerdotii et Imperii. Lib. 8. Cap. 3. 4.
(797) Lamprid. in Alexandr. Severo p. 198.
(798) Christianus Lupus, De regia Antistitum nominatione. Cap. I. p. 117.
(799) Evagrius, V. 1.

sceglieva (800). Simili sorti ebbe l'elezione canonica in Ispagna, poichè i Visigoti si furono fatti cattolici (801). Sempre poi che praticavasi l'elezione canonica, si domandava al principe la licenza di eleggere, e si chiedeva la conferma della elezione prima di consacrare (802). Questa intrusione del poter civile nella elezione de' sacri pastori, che prese forza dalla consuetudine, fu sempre disapprovata in teoria dai più dotti scrittori di quella età, e non pochi concilii posero ogni studio a ripararvi, benchè inutilmente (803). Rispettarono le canoniche elezioni gli Ostrogoti in Italia (804). I Franchi al contrario vi s'intromisero sovente, ed erano sotto i Merovingi molte elezioni simoniache e molte fatte per forza regia (805). Quando le cose andavan meglio, l'eletto presentava lo strumento di elezione al re, che il confermava e mandava scritto al Metropolitano che potesse proseguire nella consacrazione. Tale era il *Precetto Regio*, di cui è sovente menzione, che generalmente suppone l'antecedente elezione canonica, ma pur troppo alle volte facevasi non aspettandola (806). Pipino, Carlo Magno e Lodovico Pio ebber voce di esser stati generalmente osservanti dell'elezione canonica; ma non senza eccezione. Il perchè alcuni a scusa di principi tanto amanti di religione dissero, che della nomina dei vescovi Pipino ebbe privilegio da papa Zaccaria (807). Si serbaron però sempre questi pii imperatori il diritto della conferma; e bene era giusto che i protettori della pace pubblica avessero il diritto di assentire o dissentire dall'elezione del clero e del popolo (808). Vollero inoltre ciò che avevano voluto i Merovingi ed i Visigoti, che i vescovi prestassero giuramento di fedeltà (809). Ciò premesso torniamo al secolo IX.

Lodovico Pio dimostrò zelo particolare per l'elezione canonica (810); propagò i canonici regolari in Italia (811), e sollecitò i vescovi

(800) Christianus Lupus, Op. cit. Cap. I. p. 121.
(801) Idem, Op. cit. Cap. II. p. 123.
(802) Idem, loc. cit. p. 124.
(803) S. Ambros. Epist. 14. — Christianus Lupus, Op. cit. p. 117. — De Marca, Concord. Sacerd. et Imper. Lib. VIII.
(804) Christianus Lupus, Op. cit. Cap. II. p. 122.
(805) Idem, loc. cit. p. 124. — De Marca, Op. cit. Lib. VIII. Cap. 9. 11.
(806) Hertius, Notitia Regni Francor. Cap. V. §. 15.
(807) Christianus Lupus, Op. cit. Cap. III. p. 126. 127.
(808) Idem, loc. cit. — De Marca, Lib. VIII. Cap. 14. ove riferisce il sentimento di Maestro Floro, dotto e pio uomo del IX secolo.
(809) Hertius, Notitia Regni Francor. Cap. IV. §. 14.
(810) De Marca, Op. cit. Lib. VIII. Cap. 13.
(811) Muratori, ad ann. 816.

al mantenimento della disciplina ed al sollievo dei poveri (812). Diversa non era la pratica dell'elezioni del romano pontefice da quella degli altri vescovi. Senonchè il popolo ed il clero romano serbaron sempre più libertà nella elezione. Tuttavia si credeva fosse diritto degl'imperatori di confermare l'eletto primachè si consacrasse. Stefano IV, consacrato senza approvazione imperiale, mandò legazione di scusa; lo stesso fece Pasquale I. Eugenio II fu consacrato senza approvazione imperiale. Di Valentino, che regnò pochi giorni, nulla si sa. Ma per la elezione di Gregorio IV è certo che non prima fu consacrato della confermazione imperiale, sendo venuto un legato dell'imperatore espressamente per darla, dopo avere esaminato se la elezione era canonica (813).

§. XXXIII. *Stato della morale.*

La morale cristiana, ordinata a render forte l'uomo nella continua lotta della carne contro lo spirito, era nella pratica di troppo contradetta dai fatti. Stomachevoli eccessi di lussuria seguivano in questa età. I preti, dediti al gioco, alla caccia ed agli abusi della vigoria del corpo, molto trascurarono gli uffizii evangelici; l'istruzione e la buona disciplina andavan sempre scemando con gravi lamentazioni degli uomini dabbene, senzachè fosse riparo sufficiente il buon volere dell'imperatore (814). Una goffa superstizione allignava sempre nel popolo: L'abuso *dei giudizii di Dio* andava crescendo (815); nè l'imperatore, che abominava queste pratiche assurde, fu valido a porvi riparo (816). Fortunatamente però i popoli stavan fermi nel credere alla chiesa, come sola maestra di divine dottrine.

§. XXXIV. *Disciplina ecclesiastica.*

Osservati eran sempre i gradi dell'ecclesiastica gerarchia. I più importanti affari si decidevano e si trattavano nei sinodi. L'autorità regia, proteggendo queste sacre assemblee, ne confermava i decreti (817). Ma già si usavano con prodigalità le scomuniche anche

(812) Fleury, XLVI. 46-48. — Mabillon, Op. cit. n. 145.
(813) Muratori, Ann. 816. 817. 824. 825.
(814) Fleury, XLVI. 54. XLVII. 27.
(815) Idem, XLVII. 30
(816) Hertius, Notitia Regni Francor. Cap. V. §. 29-48.
(817) Idem, Op. cit. Cap V. §. 10.

pei trascorsi minori (818). E la natura dei tempi fece talvolta i vescovi acerbi inverso i pontefici, i quali peraltro protestavano che la prima sede non è soggetta al giudizio di alcuno. Le cose vennero a tale tra i vescovi di Francia e il papa Gregorio IV, che si minacciavano vicendevolmente di scomunica con assai risentite parole (819). Dal qual fatto, alcuni vogliono trarre molte conseguenze in danno del primato di giurisdizione della sedia apostolica (820). Ma a dir vero non pare si possa fare gran fondamento sulle parole molto risentite dei vescovi di Francia, proferite piuttosto nel bollore dell'ira che con animo di mandarle ad effetto (821).

§. XXXV. *Ricchezze del clero.*

L'accrescimento di ricchezza nel clero, che fu grande sotto la famiglia di Pipino, dava luogo a dei lamenti per parte dei popoli. Alcuni si dolevano che i preti abusassero di loro influenza per attrarre ricchezze in pregiudizio del giusto. Fu ordinata nell'anno 813 una diligente inquisizione su questo articolo; ma nessuno volle a viso aperto querelarsi delle ingiustizie che per pubblica voce si asserivano. Fu detto anzi che niuno dava alla chiesa senza ricevere per sè e per i figli più del doppio a godimento vitalizio (822). Il che in molti casi era vero, sendo utili alla chiesa ed ai privati simili contratti.

Il buon senso naturale fece conoscere, anche in quella età, che molti mali venivano dalla confusione, che era grandissima, d'interessi temporali colli spirituali. Pare si desiderasse un rimedio (823); ma la forza delle cose nol consentiva.

§. XXXVI. *Esenzioni dall' ordinaria potestà civile ed ecclesiastica.*

Un altro male pullulava senza che vi si avvertisse, ed era quello delle esenzioni dall'ordinaria potestà ecclesiastica e civile. I monasteri ambivano essere fatti franchi dalla giurisdizione dei vesco-

(818) Fleury, LII. 9. — Muratori, Ann. 879.

(819) Fleury, XLVII. 38.

(820)

(821) Muratori, Ann. 832. 833.

(822) Concilium Turonen. III. ann. 813. Can. 51. Tom. XX.

(823) Capitulare interrogationis de his quae Carolus M. pro comuni utilitate interroganda constituit. § 4.— Altro Capitolare sullo stesso argomento p. 478. 479. Tom. I Ediz. del Baluzio.

vi, e l'ottenevano (824). Ambivano d'esser franchi dall' autorità dei Conti, e il conseguivano (825). I papi e gl' imperatori li prendevano sotto la loro immediata giurisdizione. E rispetto al civile la cosa tornò molto bene ai monasteri: dacchè il signore lontano non dava loro gran molestia, ed essi potevano riguardarsi come indipendenti e sovrani. Tuttavia è da credere, che in questa età prestassero quei servigi cui si erano obbligati, e dei quali si teneva diligente registro per la camera imperiale (826).

§. XXXVII. *Condizione dell'impero sotto i figli di Lodovico Pio. Seconda metà del secolo IX.*

Calamità maggiori e mutazioni di più alta conseguenza avvennero nell' impero dopo la morte di Lodovico Pio. Le discordie dell' imperiale famiglia divennero guerre civili; l' unità dell' impero rimase un concetto giuridico, ma si sciolse di fatto; e la discendenza di Carlo Magno cedeva dal regno prima che si compisse il X secolo.

Ma standocene per ora contenti al secolo nono, andiamo notando quali mutazioni avvenissero nella sua seconda metà. L' Italia ebbe fortuna di non essere il teatro in cui sfogò la rabbia dei figli del Pio Lodovico. Toccò questa sventura alla Francia che sentì tale indebolimento, da dover rimanere esposta senza difesa alle irruzioni dei Normanni e dei pirati di ogni nazione. La parte dell' impero che era al di là del Reno mantenne migliori ordini civili e maggior potenza militare (827).

§. XXXVIII. *Stato della chiesa nella seconda metà del secolo IX.*

L' ecclesiastica disciplina, che già volgeva alla decadenza, avea però tuttavia nella seconda metà del IX secolo degli egregii sostenitori. Incmaro vescovo di Rems, morto nell' 882 dopo più di 37 anni di episcopato, fu uno dei più grandi luminari di quella età. Ebbe a sostenere i diritti metropolitanici ed episcopali contro lo

(824) Hertius, Notitia Regni Francor. Cap. V. §. 20. — De Marca, Lib. III. Cap. 16.

(825) Struvius, Histor. Jur. Publ. Cap. ult. §. 4.

(826) Concil. Tom. XXI. p. 39.

(827) Fleúry, XLVIII. 13. 14. 31. 48. XLIX. 14. 30. — Sismondi, Histoire des Français. Tom. III.

spirito d'invasione de' romani pontefici (828). Mostrò vigore e costanza contro le pretensioni regie di eleggere i vescovi a cagione dei beni temporali della chiesa; e sostenne quanto potè, e non senza successo, le canoniche elezioni (829). Parlò ai re, parlò ai pontefici, parlò ai cherici forte linguaggio (830). Mostrava non approvare le traslazioni dei vescovi, di cui allora furono alcuni esempii in Francia, ed in Italia generalmente disapprovati (831). Si dolse eziandio della frequenza degli appelli a Roma che impediva l'andamento regolare della giustizia ecclesiastica (832). Molto più sentiva dolore che per interessi temporali si adoprasse la scomunica: e queste cose rappresentava nell'anno 870 a papa Adriano (833).

§. XXXIX. *Confusione della potestà spirituale e temporale nel IX secolo.*

La mescolanza del potere spirituale e del temporale, e la subiezione di quest' ultimo, si andavano sviluppando anche in questo secolo. Gl' imperatori erano invero tenaci di loro sovranità su Roma, vi esercitavano atti di giurisdizione, approvavano l'elezione del pontefice (834). Ma i papi altresì quanto potevano cercavano a vendicarsi in libertà (835). Essi si credevano padroni di dare l'impero: nè conoscevano imperatore che non fosse consacrato per le loro mani (836). Si stimavan già distributori di regni, scrivevano ai re imperando. Vero è altresì che ricevevano talvolta dure risposte (837). Non era ancor giunto il tempo di trarre a tutte le conseguenze il principio teocratico, cui si era assoggettato il poter civile. Trovo però che un arcivescovo di Rems, sede principale della Francia, e per la sua situazione e per immense ricchezze, minacciava Carlo il Semplice (ann. 896) di scomunicarlo, e levargli l'ubbidienza, se trattava coi Normanni, come ne correva la voce (838).

(828) Fleury, LII. 5. 33.
(829) Idem, LIII. 30-33.
(830) Hincmari Rhemensis, Epistol. 5. 6. 7.
(831) Fleury, LII. 15. — Muratori, Ann. 877.
(832) Fleury, LII. 36.
(833) Idem. LII. 8.
(834) Muratori, Ann. 853. 858. 867. 896. 898.
(835) Fleury, LII. 9. 22. — Muratori, Ann. 879.
(836) Sigon. de Regno Ital. Lib. V. ann. 876.
(837) Fleury, LII. 1. 19. 22.
(838) Idem, LIV. 26.

§. XL. *Vessazioni dei grandi sul clero.*

Ma per quanto volesse il clero estendere il suo potere, trovava resistenza nelle cupidità che armavano i posseditori della forza materiale. In Italia e fuori, i grandi tormentavano il clero dilapidandone le proprietà. Il clero d'altra parte, perdendo ogni giorno in lumi ed in costumatezza, molto eziandio perdeva d'influenza morale. Dacchè se il timore delle pene della vita futura, che incominciavano ad imprecare orrende contro gl'invasori delle ecclesiastiche proprietà, faceva sì che in punto di morte molti si dimostrassero volenterosi di restituire, era però debole freno alla cupidigia nel bollore degli anni e nella vigoria delle forze. Quanto più ci avanziamo alla fine del IX secolo, tanto più spessi incontriamo i lamenti delle spogliazioni sofferte dal clero e della sua decadenza in fatto di costumatezza e d'istruzione (839). E perchè in queste età molta era la religione per le reliquie dei santi, abbondavano le frodi dei malvagi per trar danaro vendendo false reliquie e spacciando falsi miracoli (840). Si dice che in Italia più tollerabili fossero i mali che in Francia; giacchè non era questa nostra penisola il teatro delle guerre civili (841). Pure io trovo che già il male era grande anco da noi. In un concilio di Pavia dell'anno 855 si dice essere in cattivo stato la predicazione, perchè i potenti non vanno alle chiese comuni, ma si valgono di chiese particolari; laonde riducendosi alla comune chiesa i soli miserabili ed afflitti, altro non resta a predicare a loro che la pazienza. Si dice i nobili esser poco curanti della disciplina, voler ridurre in ossequio i vescovi, tener dei preti in lor devozione, ai quali soli accordano i vantaggi che dovrebbero alla chiesa, vessare i poveri coi placiti. Si nota che molti ecclesiastici convertono in pro delle famiglie i beni della chiesa. Per ultimo si fa ben intendere che i nobili, dei quali il concilio si lamenta, non sono già i conti, vale a dire i governatori imperiali, ma i ricchi e i potenti cittadini (842).

La stessa chiesa romana non era esente dai disordini. Pativa anche essa delle soverchierie dei potenti (843). Soffrì di alcuni scismi

(839) Fleury, LII. 45. LIII. 30. LIV. 2. 4. 8. 9. 11.
(840) Idem, XLVIII. 21.
(841) Denina, Rivoluzioni d'Italia. Lib. VIII. — Muratori, Dissert. LVIII.
(842) Concilium Ticinense. ann. 855. p. 701-704. Tom. XXI.
(843) Fleury, LII. 40.

nelle elezioni (844); e si reputa generalmente che i mali sarebbero stati maggiori, se non fosse stata la special cura che se ne prendevano gl'imperatori (845). Ma l'imperatore Lotario introdusse in Italia l'abuso, che già da più di un secolo vigeva in Francia, di dare i benefizii in commenda ai laici (846). In mezzo ai mali della cristianità avvenne l'incremento della Bulgaria alla fede cristiana, e fu quella nuova provincia in massima devozione della sedia apostolica. Celebri sono nella storia del diritto canonico le risposte di Niccolò I alle consultazioni dei Bulgari (847).

§. XLI. *Professione della legge personale resa necessaria dalla moltiplicità delle razze.*

Rispetto alle leggi, durava la stessa condizione di cose che sotto Carlo Magno. Ognuno usava della legge personale. Tra queste è espressamente annoverato il diritto romano (848), e si trovano esempii di sua applicazione (849). L'uso della professione della legge personale divenne necessario in questi tempi, dacchè più erano le razze che vivevano in Italia, e moltiplici le leggi che le governavano (850).

§. XLII. *Sistema feudale.*

La più grande mutazione avvenuta nella seconda metà del nono secolo, consiste nello smembramento della potestà sovrana in private signorie, che nel corso dei tempi preser nome di feudi. Siffatto nome non si trova nei documenti anteriori al mille (851); ma la cosa esisteva prima del nome, e fu lenta creazione dei secoli barbari.

Ho detto già altrove che i barbari avevano aristocrazia anche nelle foreste, usando servi e clientele. Si è veduto eziandio, come nell'occupare il suolo dell'impero, le distinzioni che il valore aveva create tra i barbari si univano alla distribuzione delle proprietà; sicchè vantaggiosa fosse la condizione dei gran possessori, infelicis-

(844) Muratori, Ann. 855. 864.
(845) Idem, Ann. 903.
(846) Idem, Ann. 855.
(847) Idem, Ann. 861. 865. — Fleury, L. 50.
(848) Capitula Caroli Calvi. Tit. 28. §. 13. 16. 28.
(849) Muratori, Ann. 868. — Attonis Vercellensis, Epist. in Spicilegio Dachery.
(850) Muratori, Dissert. XXII.
(851) Idem, Dissert. XI.

sima quella dei piccoli proprietarii. Son pure da ricordar qui le raccomandazioni dei poveri ai potenti, la fedeltà che si giurava ai ricchi come elementi di potere de' magnati, divenuti temibili sino negli ultimi anni di Carlo Magno. Le esenzioni dall'ordinaria giurisdizione dei conti per istare soggetti alla sola potestà dell'impera tore lontano, offrivan modo d'indipendenza. Queste cose che si sono esposte nel loro principio, andavano ad essere tanto più potenti a costituire indipendenti i grandi, quanto più indebolivasi il potere della monarchia per le discordie della famiglia imperiale. Si aggiunse in questo secolo che le terre concesse in benefizio, vale a dire a godimento vitalizio, divennero se non di diritto, almeno di fatto ereditarie; e l'eredità s'introdusse di fatto anco nei governi delle città e delle province (852). I giudizii si fecero più rari, decidendosi le questioni per la forza, e le guerre private tra i grandi dello stesso regno cominciarono a venire in uso in questa età (853). Le città in Francia furono abbandonate dai nobili che si fortificarono nelle campagne (854): lo stesso dev'essere accaduto in Italia; se non che pare che tra noi rimanesse sempre molta nobiltà anco nelle città (855).

Non era ancor finito il nono secolo che il poter regio dovette riconoscere in Francia con solenne editto (856) il diritto dei privati di munire di fortificazioni le loro terre, di render ragione in esse ai loro fedeli, e vendicare il proprio diritto colle armi. I vescovi e gli abati dovettero anch'essi proteggere i loro diritti colle armi. Alcuni furono guerrieri con scandalo della chiesa in quella età; ma per lo più la chiesa eleggevasi degli avvocati o vicedomini tra i signori potenti cui incombeva la difesa dalle violenze, retribuendosi quest'onere con molti utili diritti (857). Siffatti protettori, per lo più infedeli, peggioravano la condizione dei sudditi delle chiese, siccome chiaro si rileva anco dagli ordinamenti dell'età posteriore coi quali s'intese a porre qualche regola alle pretensioni dei vicedomini (858).

(852) Muratori, Ann. 883.

(853) Hincmari, Rhemens. Op. Epist. V. VI. VII. — Concil. Triburien. ann. 895. Can. 34. Tom. XXIV.

(854) Sismondi, Histoire des Français. Tom. III.

(855) Pagnoncelli, Dell'antica origine dei Municipii in Italia.

(856) Editto Pistense dell' 868. Capitula Caroli Calvi. Tit. 26.

(857) Muratori, Dissert. LIII.

(858) Notitia de Jure advocatorum Epernacensis monasterii ann. 1095. — Wilbaldi, Epist. CCXCIV in Durand et Martene. Veter. Monumen. Collectio p. 550. 551. Tom. I, p. 472. Tom. II.

In questo sfacelo dell'autorità imperiale per le usurpazioni che si facevano dai particolari signori, i popoli veneravano nell'impero un vano nome; ma avvezzavansi all'ubbidienza, all'ossequio del potere che avevano più vicino e che solo di fatto si faceva sentire. Furon perciò vane le diete e pel solo interesse dei potenti, e si lasciò talora intendere agl'imperatori che assoluto non era l'ossequio che ad essi si prestava (859). Ma il potere dei grandi, nato dalla debolezza dell'impero, non fu nel nono secolo sufficiente a proteggere i popoli neppure dalle piraterie degli Ungheri e dei Saraceni. Sicchè si vide per qualche tempo la società tutta in quella condizione di universale debolezza, che è propria dei tempi in cui cade in rovina un ordine antico, nè alcun ordine nuovo subito gli succede, potente in fatto ed in opinione (860). Tal fu la condizione d'Italia negli ultimi anni della dominazione dei Carlovingi, che felicemente venne a cessare colla morte di Carlo il Calvo l'anno 888.

§. XLIII *Regno d'Italia dopo l'estinzione dei Carlovingi.*

Tornò elettivo il regno d'Italia cessando la dominazione dei Carlovingi, ed i signori di Lombardia e l'arcivescovo di Milano si mantennero nel diritto dell'elezione del re, ad onta dei romani pontefici che vi pretendevano ragione, come restauratori dell'impero in Occidente. I regi eletti, e che furono anco unti imperatori, avevano sommo onore, non contrastandosi in diritto la loro somma autorità: ma incontraron sempre scarsa ubbidienza; perocchè gli elettori serbavansi i mezzi a torli di potere, ed ove tornasse conto, per cospirazioni o per pratiche coi forestieri, sapevano anco mandare ad effetto i loro disegni. Però comunque non mancassero nè di forza, nè d'ingegno alcuni dei principi italiani portati al sommo onore negli ultimi anni del IX secolo, e per la prima metà del secolo X, non fu possibile lo stabilimento di salda monarchia in Italia.

Era politica ben nota in tutte le sue parti ai signori d'Italia, cercare lo affievolimento del poter regio, e costituire la forza del loro potere particolare sulla debolezza dei sommi poteri del regno. Non isdegnavano però di patteggiare coi principi forestieri, chiamandoli al regno d'Italia; nè sapevano star fedeli ai patti, se non

(859) Annales Fulden. Lambecii. P. II. Tom. II. Rer. Ital. Scriptor.
(860) Sismondi, Hist. des. Rep. Ital. Ch. I. p. 39. e segg.

in quanto la ragione dell'utile presente li legava; sicchè era in mala voce presso gli esteri la fede italiana (861). Ingiustamente io credo si vuole, da molti seguaci della severa sentenza del Machiavelli (862), attribuire ai papi quest'arte di dividere per regnare, usata dai dinasti d'Italia, e che tolse alla penisola il benefizio di una forte ed indipendente monarchia. Perocchè oltre al mancare ogni prova che il pensiero della italiana politica muovesse da Roma, è facile conoscere che spontaneo emergeva dalla condizione delle cose d'Italia, quale era stata lasciata dai Longobardi e dai dominatori francesi. A questa condizione dobbiamo in parte quella maggior civiltà che nelle tenebre del medio evo rimase sempre in Italia, non meno che il pronto risorgimento de' popoli italiani dopo il mille. La qual cosa riescita a gloria dell'Italia ed utilità d'Europa, oggimai si permuterebbe volentieri con la virtù di ubbidire alle leggi che avremmo desiderato nei nostri maggiori, e che essi non ebbero, non perchè in modo arcano fosser guidati sempre all'anarchia, ma perchè lo stato in che allora trovavansi, poneva tra l'utile particolare dei potenti e l'autorità del regno e della legge una lotta perpetua a forze diseguali.

È d'uopo fermarsi a considerare le condizioni della civiltà italiana dal nuovo principio del regno elettivo d'Italia, alla venuta del primo Ottone dalla Germania (ann. 888-961). Faremo principio dallo stato della chiesa, perchè a questo si riportano le altre condizioni di civiltà.

§. XLIV. *Disciplina ecclesiastica*.

Le canoniche elezioni dei pastori erano impedite dai signori temporali, che volevano a forza mandare avanti i loro favoriti o le persone di loro famiglia. I preti vivevano in pubblico concubinato, e pretendevano pei figli la successione nei benefizii. Si videro dei fanciulli occupare le prime sedi vescovili (863). Roma ebbe pontefici scostumatissimi. La prima sede era oppressa dai marchesi di Toscana e dai baroni vicini a Roma. Chi aveva signoria temporale in quelle terre, voleva farsi dispositore della cattedra di Pietro (864). La simonia, ossia il turpe commercio di cose spirituali

(861) LIUTPRAND. Hist. I. 10.

(862) MACHIAVELLI, Discorsi sulla prima deca di T. Livio.

(863) ATTONIS, Episcop. Vercellensis, Libellus De pressur. Eccles. par. II. p. 65. 66. 69. 73. in Spicilegio. Tom. VIII.

(864) MURATORI, Ann. 898. 914. 928. 932 — DENINA, Lib. X. Cap. 5. — SISMONDI, Hist. des Repub. Ital. Tom. I. Chap. III.

per godimenti temporali, fu disgraziatamente dominante. Gli ordini monastici perfino decadevano dalla buona disciplina (865). L'ignoranza del clero al cadere del IX secolo e nella prima metà del X fu al colmo (866). Tanti disordini nella chiesa valevano di pretesto ai secolari per intromettersi nelle cose spirituali, manomettere gli ecclesiastici ed averli in dispregio (867). Così tutte le cose più sante cadevano in rovina nella prima metà del X secolo. Preti e secolari conducevano la stessa vita scorretta. Le immunità del clero eran più di nome che di fatto. L'uso dei giudizii di Dio si estendeva per l'ignoranza. I preti e i monaci vi si assoggettavano (868). La dottrina però della chiesa era sempre severa nel rimproverarli (869).

Da questo stato di dissoluzione sociale molte novità vennero nell'ordine politico, alcune eziandio nell'ecclesiastico. Ma si vide in quella età quanto sia potente la forza delle massime tenute con ferma fede. La chiesa ebbe degli uomini pii e dotti, eziandio nei tempi della maggior corruzione. Amavano questi grandi uomini la virtù, e si studiavano a difendere colla voce e cogli scritti la disciplina, a proteggere gli studii, e facevano sentire le loro giuste rampogne ai preti, ai grandi ed ai pontefici (870). Incontrarono talora opposizioni fortissime, videro il clero ribellante. Ma l'età che venne di poi, accolse più favorevolmente le loro dottrine, e dovette render giustizia ai propugnatori del vero nei tempi della soverchieria e dell'ignoranza. Si posson leggere ancora con piacere le opere di Raterio e di Attone di Vercelli. E volesse Iddio che in tanta nostra civiltà, i nobili sentimenti di quei due virtuosi e grandi fossero in molti individui del clero! Libere furono le loro penne contro gli abusi; potente la loro volontà nel procurarne i rimedii. Il capitolare di Attone per la sua diocesi è cosa degna d'imitazione anche nella presente età (871). Nè meno caldi furono i

(865) MURATORI, Dissert. LXV.

(866) ATTONIS, Capitulare in Spicilegio. Tom. VIII. — RATHERII, Episcop. Veronensis, Itinerarium p. 267. 268. in Spicilegio. Tom. I.

(867) ATTONIS VERCELLENS. Libellus de pressuris Eccl. p. 65. 66. — Concil. ticinense p. 702. Tom. XXI.

(868) ATTONIS VERCELLENS. Op. cit. p. 55. — MABILLON, Præfactio in Sæc. V. n. 43. 44.

(869) ATTONIS VERCELLENS. Op. cit p. 51.

(870) RATHERII VERONENS. De contemptu Canonum p. 218. Epist. 2. 3. 4. in Spicilegio. Tom. I.

(871) ATTONIS VERCELLENS. Capitulare in Spicilegio. Tom. VIII.

lamenti dei concilii (872). Non era allora l'ipocrisia di voler celate le colpe; e quanto sappiamo sui disordini di quella età, ci fu tramandato da uomini sinceri e pii. Ben si può credere che l'amore del bene li facesse talvolta proni ad esagerare la grandezza dei mali; ma male si dubiterebbe che ne dissimulassero alcuno.

§. XLV. *Scorrerie degli Ungheri e dei Saraceni. — Fortificazioni delle città e dei castelli.*

Sotto l'impero della forza si pensarono mezzi di difesa, e crebbero da per tutto le fortificazioni. Molti monasterii e molti castelli furono cinti di mura per difendersi dagli Ungheri e dai Saraceni (873). Le campagne si ricuoprivano di castelli fortificati, non tanto contro i nemici, quanto per usare violenze contro i passeggeri, esigere pedaggi e mantenere più agevolmente la signoria sui servi, sui clienti, e forzare a servitù gli uomini liberi. I possessori di questi forti erano uomini reputati nobili, e che presero nomi di conti e di baroni, e si son detti di poi conti rurali, per distinguerli dai conti che tenevano il governo delle città. Si son chiamati anche semplicemente nobili e lombardi (874). Pure in questi stessi tempi di violenza si professavano le lodi dell'ospitalità, si promettevano meriti di eterna ricompensa ai sostenitori dei poveri e dei pellegrini. Grande ospitalità esercitavasi di fatto nei monasterii. E taluno ebbe nome e venerazione di santo, perchè colle armi alla mano intendeva a raddirizzare le ingiurie e le soverchierie che i poveri pativano dai potenti (875). Così dei buoni principii si alimentarono sempre nella mente degli uomini, e se questi erano i loro costumi, avevano almeno delle idee di miglior reggimento. Le idee per altro di migliore stato sociale vollero mandarsi ad effetto coll'invocare forze di fuori. Si offerì il regno ai Francesi che non si fidarono alle promesse degl'Italiani; si volsero allora le mire alla Germania.

(872) FLEURY, LIV. 44.
(873) MURATORI, Ann. 909. 916.
(874) Idem, Dissert. VIII.
(875) FLEURY, LIV. 22.

§. XLVI. *Primi titoli dei Tedeschi alla signoria d' Italia*.

I vescovi ed i grandi, non comportando che alcun re li riducesse in soggezione, furon causa che i Tedeschi acquistassero ragioni sopra l' Italia. Già il re Berengario II, portato al potere per opprimere il re Ugo di Provenza, che voleva rivendicare le ragioni regie, era riescito all' impresa pei soccorsi di Ottone di Germania. Ma poichè faceva i grandi malcontenti, vide calare lo stesso Ottone nel 951 in Italia, entrare agevolmente in Pavia, intitolarsi re d'Italia, e tener pratiche a Roma per essere ricevuto imperatore, che per allora non gli riescirono (876). Nè Berengario, nè Adalberto suo figlio, tutti e due re d' Italia, osarono opporre ad Ottone la forza; ma poichè questi per timore di domestici pericoli fu tornato in Germania, usarono inverso di lui ogni buon ufizio, ed umilmente gli chiesero di esser ricevuti in grazia. Vi acconsentì Ottone, e volle tornassero a governare l'Italia da re, promettendo a lui fedeltà, divenendo uomini a lui devoti e giurando governare i popoli con maggior clemenza. Tutto promisero, e tornarono re in Italia. A questo modo però fu perduta la indipendenza del regno; ed i re d'Italia potevano considerarsi come vassalli di Ottone (877): Il migliore stato delle cose in Germania e la maggior potenza del poter regio davano al signore tedesco i mezzi di mantenere i diritti che nascevano dalla sottomissione di Berengario (878). Gl' Italiani gliene dettero l' occasione. Perocchè tornando Berengario a voler comprimere i potenti, fu chiamato Ottone nuovamente in Italia da una legazione del papa e del vescovo di Milano (879). Venne Ottone non a guerra, nè a vittoria, ma a trionfo, e fu accolto come liberatore. Ognuno mostrava ossequio a sì gran re: in parole mostrava sommissione; presente l' obbediva, confidando riprendere indipendente potere come il re si fosse allontanato (880). Fu Ottone coronato re d' Italia il 961, e l' anno seguente unto impera-

(876) MURATORI, Ann. 951. 952.
(877) Idem, Ann. 952. — CONRINGIUS, De finibus Imperii Rom. Germ. I. 9. 10.
(878) CONRINGIUS, De Urbibus Germaniæ. §. 80 83.
(879) MURATORI, Ann. 960.
(880) Idem, Ann. 962. 963.

mento di Ottone al re-
e imperiale esprimono la
, e che la spada è data a
Ottone in Italia come in
: ma la sua influenza fu
ncipio della legge personale;
gia dell' uso del diritto roma-
colla corte di Costantinopoli;
eguale dai vanissimi Greci,
della grandezza di Roma, poco
56).

enza di Ottone il Grande.

ebbe sotto Ottone il Grande; perocchè
re ad essi il governo delle città. Certo
gli Ottoni fino quasi oltre la metà
tennero le principali parti nel governo
lla famiglia imperiale, ed ebbero a so-
tra loro o coi signori per cause di giu-
. Le campagne peraltro erano in potere
urisdizione delle città era assai ristretta ai
si vede andare progressivamente estendendosi,
ie (888). Suppose il Sigonio, ed altri dietro a
, che Ottone il Grande fosse autore dei governi
, dai quali poi sono venute le italiane repub-
a dir vero, è questa una supposizione affatto gra-
ondizione dei popoli guadagnava assai passando, dal
i secolari, a quello dei vescovi. Dacchè i vescovi
gno de' guerrieri di star d'accordo col popolo, più
oveano serbare qualche rispetto alla legge, e meno

iatori, Ann. 962.
m, Ann. cit.
eury, LV. 20.
ismondi, Hist. des Repub. Ital. Chap. II. p. 91 e segg.
Muratori, Ann. 967.
Idem. Ann. 968.
Idem. Ann. cit.
8) Pagnoncelli, Op. cit. Cap. 7. Tom. II. Cap. 6. §. 31. 32. Tom. I.
9) Sigonius, de Regno Ital. Lib. VII.
60) Pagnoncelli, Cap. 14. Tom. I. Questo capitolo mi pare senza

dei guerrieri potevano astenersi dal prender consiglio. I canoni davano loro per consiglieri i canonici; la civile prudenza faceva necessario che consultassero i nobili che erano nelle città, e potevan farsi terribili tirando gente dalle loro signorie di campagna, ed i popolari che aveano il favor della plebe. La quale se venera abitualmente il sacro ministero dei preti, sa anche meglio de' re e dei grandi frenarne gli arbitrii, ridursi i preti consenzienti. Dacchè dove il sacerdozio non è ereditario, non è neppur possibile una completa separazione del clero dal popolo. L'uno influisce sull'altro. E meglio è per i popoli averla a fare cogli ecclesiastici che coi nobili e coi guerrieri, che per abitudini e per educazione non si tengono obbligati alle stesse leggi che reggono il popolo (891).

La reggia di Ottone accoglieva uomini pii e dotti; la chiesa di Germania era meglio governata dell' italiana. San Nilo e San Romualdo, l'uno nel mezzogiorno d'Italia, l'altro nella parte mezzana e superiore, davano opera alla riforma della vita monastica (892). Ma la chiesa romana era quella che aveva maggior bisogno di riforma, perchè oppressa dai baroni e dalla plebe sempre tumultuante. Teneva la sedia di Pietro alla venuta di Ottone, Giovanni XII, che essendo signore di Roma volle a forza il papato, benchè non ne fosse abile per età (ann. 956). Ottone avendo uditi i ricorsi contro il papa, e prese le debite informazioni nell'anno 963 diceva: *Puer est, facile bonorum immutabitur exemplo. Spero cum objurgatione honesta, suasione liberali, facile sese ex illis emersurum malis*. Non intendeva il papa di rimettersi all'autorità dell' imperatore; però sebbene gli mandasse legazioni di scusa, macchinava contro di lui sperando aiuto da Adalberto. S'avvicinava Ottone a Roma; il papa fuggiva; il popolo giurava all' imperatore di non eleggere papa senza il consenso di lui o del re Ottone suo figlio. Ottone intanto raunato un concilio faceva deporre Giovanni XII, ed eleggere Leone VIII. Il papa non si atterriva del concilio, minacciava anzi scomunica (893). Ottime ragioni allegare si possono per sostenere, non essere stato legittimo ciò che da Ottone e dai vescovi fu operato (894). I Romani congiurarono per Giovanni; furon vinti, e tornarono a cospirare di nuovo; Leone dovette fuggire, e

(891) Conringius, De Urbibus Germaniae. §. 108- 116.

(892) Racine, Storia Eccles. Secolo X. art. 8. §. 8. 9. 19. — Fleury, LV. 43.

(893) Muratori, Ann. 963.

(894) Baron. Ad ann. 963. — De Marca, Concor. Sacerdot. et Imperii.

Giovanni ripreso il potere esercitò acerbe vendette (895). Non poteva esser lungo il godimento della vittoria, perchè Ottone tornava all'assedio di Roma; ma il papa morì in quel tempo. I Romani senza indugio crearono Benedetto V, il quale dovè sottomettersi ad Ottone, e fu condotto prigione in Germania. La vittoria era di Leone VIII, ma la morte gl'impedì di goderla (896). I Romani impauriti mandarono ambasceria ad Ottone « *pro instituendo quem vellet Romano Pontifice* ». Dopo questo atto di sommissione fu, di consenso dell'imperatore, eletto Giovanni XIII *ab omni plebe romana*. (897). Non essendo la forza imperiale pronta a proteggerlo, i baroni lo miser prigione, e lo cacciarono in esiglio (898). Tornando Ottone in Italia per isventare gl'intrighi della famiglia di Berengario, i Romani restituirono in autorità il papa; e furon dall' imperatore giudicati e puniti gli oppressori del pontefice (899).

§. XLVIII. *Rivoluzioni d'Italia sotto Ottone II e Ottone III.*

Morto il grande Ottone (ann. 973) gli succedette il figlio, che già era stato unto imperatore nel 967. Ma essendo l'imperatore in Germania ricominciarono gli sciami nella chiesa romana. Benedetto VI papa legittimo ed eletto con assenso imperiale (900), fu messo prigione, e fatto morire da Bonifazio antipapa (901). Venuto alla sede romana Benedetto VII papa legittimo, chiamò Ottone II in Italia (902); il quale tenne una gran dieta a Pavia, e fece alcune leggi in aggiunta alle longobardiche con assenso della dieta. Cessato di vita l'imperatore, si temè che per nuovi raggiri la corona tornasse ad un principe italiano. I vescovi affezionati alla famiglia degli Ottoni cui erano obbligati d'incremento di loro potenza, detter mano ad una gran novità che fu l'ultimo colpo della indipendenza italiana. Elessero in Magonza il re d'Italia nel fanciullo Ottone III, e si associarono ai prelati di Germania per la incoronazione (903). Da quel tempo in poi i re d'Italia non sono più stati eletti in Italia, ma in Ger-

(895) MURATORI, Ann. 964.
(896) Idem, Ann. 965.
(897) Idem, Ann. 955.
(898) Idem, Ann. 965.
(899) Idem, Ann. 966. 967.
(900) Idem, Ann. 972.
(901) Idem, Ann. 974.
(902) Idem, Ann. 980.
(903) Idem, Ann. 983. — PAGNONCELLI, Cap. 10. Tom. II.

mania, andaudo alla elezione anche i baroni ed i prelati italiani, ma pochi.

La minorità del terzo Ottone fu favorevole ai baroni d'Italia ed ai popoli delle città che cercavano indipendenza. A Milano, a Cremona i vescovi furono in guerra colla plebe sostenuta dalla nobiltà (904). A Roma ricominciarono gli scismi. Tra il popolo ed i baroni fu ogni autorità divisa. I papi oltre al non contar niente, erano ridotti in misero stato, insultati, aggrediti, manomessi (905). Fuvvi perfino la trama di assicurare il governo di Roma nelle mani dei secolari col mettersi in protezione dell' impero greco (906). Chiamato Ottone III in Italia (ann. 996), potè con difficoltà riordinare le cose di Roma; ma alla perfine ristabilì in seggio il legittimo pontefice che assai acerbamente usò della vittoria (907). Portò poi alla sedia romana il famoso Gerberto stato suo maestro (908). Ma non era l' autorità imperiale tanto rispettata, che tra Roma e Tivoli non fosse guerra, e solo per le armi quei di Tivoli venissero in obbedienza (909). Morendo il terzo Ottone (910) lasciava il mondo con più grandi speranze di risorgimento, di quelle che vi erano ai tempi dell' avo; ma lo lasciava in rivoluzione. Quale fosse questa rivoluzione si dirà nella sezione seguente. Ora conviene esaurire ciò che risguarda il decimo secolo.

§. XLIX. *Stato della religione, della chiesa e delle lettere alla fine del decimo secolo.*

Se decadeva in Roma l' autorità pontificia, non lasciava però la prima sede di far valere i suoi diritti di suprema giurisdizione nelle cose ecclesiastiche. Sempre riguardavasi come centro della cattolica unità, ed il luogo dove meglio poteva il cristiano istruirsi nella vera dottrina (911). Noterò peraltro che Arnoldo vescovo d' Orleans ad un concilio di Reims, dopo aver ricordati gli scandali di Roma ed esposto lo stato lagrimevole della romana chiesa, diceva intorno all' autorità dei pontefici, che era subordinata a quella dei cano-

(904) Muratori, Ann. 991.
(905) Idem, Ann. 984. 987. 988.
(906) Idem, Ann. 997.
(907) Idem, Ann. 997. 998.
(908) Idem, Ann. 998.
(909) Idem, Ann. 1001.
(910) Idem, Ann. 1002.
(911) Itinerarium Ratherii Romam eunt. p. 267. in Spicilegio. Tom. IV.

ni (912). Ma il papa cui non piacquero le risoluzioni del sinodo, dichiarò di annullarle. È vero che Gerberto che allora era arcivescovo di Reims ne scrisse al papa molto risentitamente, asserendo che l'autorità pontificia aveva limiti non solo dal gius divino positivo, ma eziandio dall'autorità dei canoni (913). La storia del diritto deve tener conto dell'atto di autorità come dell'atto di resistenza. Incorrotta rimase la fede nella chiesa romana, e pieno l'ossequio dei fedeli all'autorità della chiesa, come sola maestra di verace dottrina. Ma restavano sempre nel volgo dei resti di superstizione pagana; e dovettero i pastori occuparsi nel togliere le occasioni al feticismo (914). Nella pratica della morale, andavan sovente in oblio i sacri doveri della natura o per crudeltà o per miseria o per libidine. Dovettero i concilii ricordarli (915). Rammentavano pure i concilii la mansuetudine nell'uso del potere: intorno a che, per la ferocia dei tempi, si peccava assaissimo (916). Più volte nel cristianesimo si era sparsa l'opinione che la fine del mondo fosse vicina. Molti dei primi cristiani la credettero vicinissima (917). Gregorio Magno ai suoi tempi la stimava pure imminente (918). Nel secolo X più volte se ne sparse la fama, e segnatamente vi si credeva al tempo delle invasioni degli Ungheri e dei Saraceni. Fu poi voce che l'ultimo anno sarebbe stato quello in cui l'Annunziata sarebbe caduta nel venerdì santo. Il che avvenne l'anno 992. Eran queste voci di molto terrore pei popoli. Ma uomini dotti e pii si dettero a confutarle: merita lode su questo Abbone abate di Fleury (919). Altri credevano che dopo il mille dovesse accadere la fatale catastrofe. Ed è da notare, che sopra un punto di mera curiosità, quale è la divinazione della fine del mondo, gli uomini non hanno cessato dal far predizioni. Numeroso è il catalogo di quelle fatte dopo il mille, la massima parte delle quali sono state già smentite dal fatto (920). Tutti i più grandi professori di scienze arcane sino

(912) FLEURY, LVII. 25.

(913) Idem, LVII. 33. — DE MARCA, Lib. VII. Cap. 25.

(914) Leges Presbiterum Northumbren. Cap. 47. 48. Collezione dei Concilii della Gran Brettagna. Tom. I. p. 120.

(915) Canones editi sub Edgaro Rege. Collez. cit. Tom. I. p. 232.

(916) Antiqu. Consuetudines Cluniacensis Monasterii, Lib. II. Cap. 1. 8. in Spicileg. Tom. IV.

(917) CALMET, Dissert. De Antichristo, art. 2. p. 318. Tom. VIII.

(918) GREGOR. MAGNUS, In Evangelia; Homelia 1. Op. T. I.

(919) FLEURY, LVII. 44.

(920) CALMET, Dissert. De Antichristo, art. 4. p. 322. — De fine mundi, art. 2. p. 333. 334. Tom. VIII.

al secolo XV, vollero fare le loro predizioni; e fu espediente che una costituzione pontificia vietasse di così farneticare (921). Si trovano delle carte o di poco anteriori al mille, o di poco posteriori, motivate sull'opinione che la fine del mondo si avvicinasse (922). Credono molti che questo timore non tornasse senza profitto delle proprietà ecclesiastiche. Ma le invasioni delle ecclesiastiche proprietà durarono per tutto il secolo decimo, ed anche dopo il mille (923). E se il timore della fine del mondo potè sopra alcuni, non esercitò a mio credere un'influenza generale. Però sarebbe asserzione più brillante che vera il sostenere, che la favola fosse trovata dagli ecclesiastici per ritornare in ricchezza. La fine del mondo viene per ogni individuo colla morte. Ed è ben naturale che in tempi, in cui ogni uomo si lordava in tante colpe, assalito poi dai rimorsi, pensasse a rimediare il suo mal fatto donando alla chiesa. Le chiese erano spogliate, a loro si dovevano le restituzioni: le chiese rappresentavano i poveri, e nella impossibilità di ristorare gli effettivamente dannificati, si credeva meglio lasciare alla chiesa che tramandare agli eredi le cose di malo acquisto. Tali erano le cause di dare alla chiesa, ed a queste eran conformi le dottrine che s'insegnavano (924). Ma la religione dei donatori all'estremo della vita non era negli eredi, che si trovavano nel vigore degli anni. Però se molto era il donato alla chiesa, non riesciva poi facile conseguire e conservare pacificamente il possesso delle cose. Si aggiungevano alle disposizioni favorevoli alla chiesa imprecazioni orribili contro i contravventori; s'imprecavano loro la dannazione di Giuda, Datan ed Abiron etc. e le scomuniche più spaventose. Queste clausole esecutive degli atti che divengon frequentissime nel X secolo e nell'undecimo (925), avranno prodotto qualche effetto sulle immaginazioni de' popoli. Ma i potenti si eran già troppo abituati a prender confidenza colle scomuniche e poco curarle quando erano in opposizione del loro interesse. Scrittori poetici danno ad intendere, che il mondo siasi lasciato atterrire dalle scomuniche quando se ne faceva abuso; ed in questa supposizione verreb-

(921) CALMET, Loc. cit.

(922)

(923) MABILLON, Praefact. in Saecul. V. — MURATORI, Dissert. LXXII. p. 193-200 T. VI.

(924) MURATORI, Dissert. LXVIII. p. 555. B. C. Dissert. LXVII. p. 620. 651. Tom. V.

(925) SOLDANI, Hist. Passinianen. Monaster. Lib. II. p. 42. Lib. IV. p. 136. Lib. VI. p. 226.

bero far credere che l'avvilimento degli uomini si generasse dall'abuso del potere spirituale. Ma l'autorità dei fatti sta precisamente al contrario. Gli scrittori che mandarono al pubblico i loro scritti nella prima metà dell'XI secolo, dovettero bene avvertire il disprezzo in che eran cadute le scomuniche pel loro frequente abuso (926). E senza di questo i numerosi monumenti che attestano, non solo la perseveranza, ma eziandio l'incremento degli abusi cui si voleva por freno colle scomuniche, provan bene che non consisteva in queste armi spirituali la forza che muovesse la società a sua voglia (927). I resti dell'antica civiltà, gli elementi di forza portati dai barbari, gli errori del potere, la somma corruzione morale che aveva lasciata l'impero, eran cause dei turbamenti della civiltà. L'influenza del cristianesimo e del clero fu grande; ma non fu mai unica potenza direttrice dell'ordine civile. Accadde ciò che accaderà sempre—il neutralizzamento delle forze—e gli effetti furon lenti e composti, perchè molte e contrastanti erano tra loro le cause motrici dell'umanità.

Alla corte del primo Ottone era Gerberto studioso del raccogliere i libri e nello studio dell'antichità e della filosofia. Fu arcivescovo di Reims, poi di Ravenna; e salito al pontificato prese il nome di Silvestro II (928). La sua scienza era tanto al di sopra del comune, che venne accusato di magia, quasichè per aiuti soprannaturali sapesse quello che sapeva (929). La scienza di Gerberto si diffuse per tutto il mondo (930). Ebbe Fulberto per scolare, che nei principii dell'undecimo secolo ottenne fortuna in Francia pel suo sapere (931). Così Roma e l'Italia insegnarono al mondo. In Francia Abbone di Fleury, San Giovanni di Gorze, Odone di Clugny erano uomini di pietà e di dottrina, che andavan raccogliendo quanto potevano di sapere ecclesiastico. I libri di Gregorio Magno e in Francia ed in Italia erano i più usati in quell'età. De' padri antichi rare erano le opere, e più rara

(926) HUGON. FLORIACEN. Tractatus de Regia et Sacerdotali potestate. I. 11. Steph. Baluz. Miscellanea novo ordine digesta a Mansi. Tom. 2. p. 190. — S. PETRI DAMIANI, Epist. II. 12.

(927) RATHERIUS, De Contemptu Canonum.

(928) MURATORI, Ann. 999. — FLEURY, LVII. 20. 31. 56.

(929) DUPIN, Nouv. Biblioth. des auteurs Eccl. Tom. VIII. p. 44.

(930) MURATORI, Ann. 1003. — RACINE, Stor. Eccles. Secolo XI. art. 8. — DUPIN, loc. cit. — LAUNOI, De Scholis celebrior. Cap. XXI. — SISMONDI, Hist. des Français. Tom. III. Part. II. Chap. 9.

(931) MURATORI, Ann. 1007. — FLEURY, LVIII. 57. — LAUNOI, De Scholis celebrior. Cap. XXI.

la lezione (932). Nella Germania San Brunone fratello d'Ottone, eletto al vescovado di Colonia, vi avea gettato semi di buona disciplina e di pietà (933). Burcardo vescovo di Worms dava fuori una collezione di canoni (934). Felici ingegni eran nati in Italia che molto doveano fruttare alla civiltà ed alla chiesa nel secolo XI. Così se l'umanità molto pativa nel X secolo, non quietava però, e non era priva di ogni speranza.

La Polonia e la Moscovia si conquistavano al cristianesimo al cadere del secolo (935). Le moderne lingue sorgevano; e già erano sensibili le distinzioni di nazionalità tra Francesi, Tedeschi ed Italiani, già popoli della monarchia di Carlo Magno (936). Gli ultimi rampolli della stirpe di questo imperatore cessarono di regnare anche in Francia. Fu portato al regno un piccolo signore e di non nobile lignaggio, che per sua debolezza nulla poteva contro la indipendenza dei feudatarii (937). Terminando il secolo X il potere monarchico era in rovina in Italia ed in Francia. Le pretensioni delle piccole associazioni e dei magnati all'indipendenza aveano i tempi favorevoli. Ma sortirono effetti al tutto diversi in Francia ed in Italia. Da queste diversità di effetti è venuto l'incremento della civiltà europea; ma anche la nullità politica dell'Italia. Ciò sarà materia alla seguente sezione.

SEZIONE III.

DELLE LEGGI DEI POPOLI D'ITALIA DAL 1000 AL 1500.

§. I. *Riflessioni generali.*

I mutamenti avvenuti nella condizione civile degli uomini pel corso dei primi cinque secoli dell'età di mezzo furono, generalmente parlando, in senso di assai rapida decadenza. Quelli per lo contrario dei quali dobbiamo tener ragione furono avviamento a migliori condizioni di civiltà. Una stessa religione dominava nell'una

(932) FLEURY, LV. 4. 26. LVII. 31. 45.

(933) Idem, LV. 43.

(934) Idem, LVIII. 52.

(935) Idem, LV. 19.

(936) MURATORI, Dissert. XXXII.—TIRABOSCHI, Storia della letteratura Italiana. Tom. III. lib. 4. — SISMONDI, Hist. des Repub. Ital. Chap. 15. Tom. II. — GINGUENÉ, Storia della letteratura Italiana. Cap. III. Tom. I.

(937) SISMONDI, Hist. des Français. Part. III. Chap. 2. Tom. IV.

e nell'altra età; le tradizioni dell'antico sapere del mondo greco-romano venerate in tutt'e due le età eran più vive e più sicure al principiare dell'età di mezzo che nel secolo XI. I mezzi d'istruzione, decaduti nel settimo secolo, ravvivati un poco nell'ottavo, eran tornati nel nono e nel decimo al più basso segno che mai stati fossero. Pure il cristianesimo per l'ordine morale, e la grandezza romana pel civile erano nel concetto dei popoli i modelli ideali di perfezione. Le costumanze originali dei barbari non avean tal credito da entrare innanzi al cristianesimo o alle idee romane; ma o si temperavano per la forza di queste più antiche e più valide potenze dell'ordine civile e morale, o prendevano forme d'imitazione. Pareva pertanto che aggiungendosi la vigoria della forza materiale recata dai popoli del nord alla potenza delle idee che eran frutto del maturato senno di una civiltà più antica, per la vicendevole reazione di questi due elementi dovesse sorgere nuova civiltà che esibisse la forza e la ragione in migliore accordo che mai fossero. Pure non avvenne così. La forza dei barbari rovinò l'edifizio della civiltà antica. Le idee della civiltà antica, e soprattutto i godimenti che le erano compagni, affievolirono la forza dei barbari. I vizii delle antiche costituzioni politiche furono anco nelle monarchie barbariche. Sicchè per cinque secoli la civiltà fu in decadenza quasi continua.

Ma poichè nel disordine nulla di nuovo si edificava, i pochi uomini eletti che salvaronsi dalla generale corruttela serbarono le reliquie dell'antico, e vivo ne tenevan l'amore. Avvenne dopo cinque secoli quel principio di ricomposizione sociale, che a ragionare all'ingrosso e secondo i metodi delle storie ideali, pareva si fosse dovuto operare collo stabilimento de'barbari sul territorio dell'impero. La rovina degli ordinamenti politici antichi precedette il risorgimento della civiltà. Di che alcuni traggon conseguenza, che il disordine e l'estremità de' mali sono la trafila necessaria per la quale deve passare chi, ravvisando mal costituita la società, intenda arrivare a compiuta e radicale riforma. In questa sentenza molti proclamano imperioso il bisogno di rovesciare e distruggere anco senza stabilito disegno per la nuova edificazione, confidandosi che la necessità delle cose, superiore sempre ai consigli dell'umana prudenza, farà di per sè sola rinascere nuovo ordinamento sociale migliore. Sono i popoli giudici sovrani delle dottrine: dacchè non è forza valevole ad impedire che sia creduto ciò che si vuol credere, e che piacciano le dottrine che il popolo ama di accarezzare. Ma è anco libero ogn'individuo di predire rovine e di deplorare quanto

sa e può la cattiva direzione che prende la opinione; se poi fosse da tanto da farci argine, il dovrebbe; ed anco non potendo validamente resistere, dovrebbe almeno protestare. Valgono talora le proteste a suscitare forze d'ingegno migliori: cedere alla moda per amore di laude è assai grave colpa; il cedervi per fiacchezza è cosa che ben si può scusare, ma pure ha bisogno di scusa.

Chi scrive queste pagine potrebbe passarsela dicendo, che gli estremi si toccano, e che all'estremo male seguita l'avviamento al bene. Ma queste non dirò sentenze, sì bene osservazioni comuni, nulla hanno in sè che istruisca, molto contengono che serve ad abbrutire. Perocchè ingenerano una rassegnazione stolta, e persuadono a lasciar le cose in balia di sè stesse, quasi la umana volontà invece di reggere colla prudenza le cose civili, fosse destinata solo ad accomodarsi al girar della fortuna. Gli uomini tutti posson molto non solo sul loro benessere individuale, ma eziandio pel miglioramento de' loro simili. Basta che delle verità sieno fortemente credute ed amate, perchè grandi effetti si producano. Se la fortuna pone nella mente e nel cuore di molti quest'amore e questa fede nel vero, gli effetti escono talora maravigliosi. Ma se la mala ventura ponesse nei più altri sentimenti, bastan sempre gli sforzi di pochi a menomare i mali. Attone di Vercelli, Raterio, Abbone di Fleury, Brunone, Gerberto, eran rose fra le spine, eran voci che si sarebber dette gridare nel deserto. Eppure chi può oggimai misurare colla immaginazione le obbligazioni che ha la civiltà a questi uomini del secolo X.

Ai dì nostri le condizioni della civiltà sono incommensurabilmente migliori. Copiosa messe di buone dottrine è posta al godimento di tutti. Gran copia di errori, tra i quali molti per loro goffaggine ridicoli e molti di seducente apparenza e perniciosi, si apprestano come alimento o quotidiano o prelibato agli umani intelletti. Hanno gli errori il corso della moda; lo hanno pure talvolta le stesse verità. Uno scetticismo tremendo, una desidia spaventevole pervadono le menti ed i cuori. Ma i bisogni della società pubblica, quelli più numerosi della società domestica reagiscono e fanno sentire la necessità della fede e dell'amore nel vero. Qualunque voce sebben debole può trovare chi l'ascolti: e sieno pur pochi ad ascoltare un linguaggio di verità severa, è sempre assai. Se coloro che credono in alcune parti la voga delle opinioni correnti precipitar nell'errore, levasser tutti la voce e adducessero in mezzo i loro argomenti, credo ben io che ne vedrebbero conseguitare un qualche effetto; e non disperando

della ragione si accorgerebbero, che se vi è un fato che regge le opinioni, s'ingenera questo non da altra causa che dalla non curanza degli uomini. Le opinioni sostenute con fede hanno potuto incontrare ostacoli dalle dottrine dominanti alle quali si opponevano, ma se aveano saldi fondamenti non sono giammai rimaste infruttuose per la umanità, sebbene sieno riescite sovente dannose a chi le sosteneva. Non può la storia offrire esempii da impugnare quest'osservazione; per la quale dovrebbe crescere animo ad usare liberamente della ragione, e le cose che si credono saldamente ragionate a manifestare, senza soggezione alla moda, che oggimai governa anco il regno della opinione.

Richiamando pertanto pochi principii che compendiano le cose più largamente discorse sin qui nella nostra istoria, si trae dal rinnuovamento della civiltà che cominciò nel secolo XI dopo i disordini del X, moralità ben diversa da quel discorso della necessaria alternazione di rovine e di riordinamenti, che quasi sublime filosofia oziosamente si ripete per bocca di molti.

La cognizione speculativa del giusto e dell'onesto ha una gran potenza sul governo delle azioni umane. Ma questa potenza benefica può trovarsi in lotta coi motivi del privato interesse che stimolano la volontà ad agire in senso contrario alla giustizia. Non è da credere che l'interesse vinca sempre; ma pure non è da sperare costante vittoria della giustizia. L'esperienza dimostra che nella somma delle azioni umane, ove l'ordinamento sociale sia vizioso per modo che frequente o piuttosto continua sia la lotta tra l'interesse privato ed il ben comune della giustizia, pur troppo le vittorie dell'interesse eccedono tanto in numero da recare la rovina dell'ordine sociale. Le costituzioni antiche o monarchiche o repubblicane che fossero aveano il vizio capitale di essere ordinate per l'interesse di pochi coll'oppressione del maggior numero, vizio che si faceva più grave coll'incremento del territorio e coll'aumento del sommo potere sovrano nei pochi che sedevano al governo. Contro questo principio di disordine morale riescì impotente la reazione della filosofia dei romani giureconsulti e della morale del cristianesimo. Si vide in pratica quanto l'interesse poteva soverchiare la influenza delle buone dottrine. Il principio distruggitore fu coadiuvato dai casi di fortuna, ebbe resistenza dall'incremento delle idee di giustizia. Di qui i varii tentativi, coronati anco di temporario successo, a riordinare le monarchie che rimasero vinte dalla maggioranza delle forze che sostenevano il privato interesse de' favoriti dalla fortuna.

La rovina de' grandi stati e lo smembramento del potere di fatto in piccole signorie resero all'individuo della specie umana, che non era della condizione dei fortunati oppressori, la potenza a resistere e render temibile anco le forze individuali. Molti scossero il giogo: molti poterono alleggerirlo. Crescendo così il numero delle persone che potevano invocare il benefizio dello stato sociale, o non disperavano aver forza da difendere la propria ragione, venner motivi anco ai potenti di piegarsi alla giustizia. Si ricominciò l'ordinamento civile migliore, perchè le cose si erano da per tutto ridotte a tale stato che maggior numero di persone vi prendesse parte, e perchè le più schiarite idee sulla giustizia indicavano il fine che si doveva raggiungere, ed esercitavano anche sulle azioni maggior governo, sendo più temibile la prossima sanzione vendicatrice della ingiustizia.

La storia che siamo per seguitare, dimostrerà quanto fu grande la influenza che esercitò il sapere antico, come direttore e moderatore delle costumanze de' popoli, che assumevano nuove forme di vita civile. Io non so adesso persuadermi che uomini sommi della età nostra, giustamente entusiasti pei nobili sforzi del genere umano dal 1000 al 1300 onde vendicarsi in condizione di civile libertà, abbian potuto risguardare i rappresentanti del senno antico, che intendevano regolare con quello il movimento delle moderne società, quasi impedimenti al completo sviluppo della nuova vita sociale. Noi non neghiamo alcuna volta aver l'ossequio dell'antichità trattenuto il naturale andamento degl'ingegni e dei popoli verso il meglio. Ma per esser giusti conviene anche valutare l'aiuto al bene, e soprattutto il freno alla ferocia che impose la civiltà antica: poi si vogliono distinguere i tempi e separare i meri letterati e pedanti, dai dotti professori di scienze e dai sapienti che presero parte nel reggimento degli stati. Qual fosse di fatto il bene ed il male che recarono i dottori di antica sapienza, si vedrà meglio nella storia particolarizzata, di quello si possa risolvere adesso per argomentazioni che suppongono i fatti. Intanto giustizia vuole che si renda lode a chi tramandò ai posteri il sapere antico.

Chiunque non sia ospite affatto negli studii della storia de' tempi di mezzo, dovrà per giustizia accordare esser noi debitori al clero, e soprattutto ai monaci, della conservazione dei documenti di antica sapienza. Lo studio della religione cristiana ha sempre richiesto non poca dottrina storica e molta acutezza di dialettica; e le eresie hanno fornito occasione, eziandio nei tempi di maggiore ignoranza a dovere studiare l'antichità ed esercitare l'acume dell'ingegno.

Si era invero dal sesto secolo in poi dismesso l'uso di ricorrere alle fonti originali del sapere ecclesiastico, ed i compendii tenevan luogo degli antichi autori, e si oscurava la critica; pur tuttavia la successione degli avvenimenti di occidente procedette in tale ordine che ogni buon lume non si spengesse giammai. Dura sin quasi all'VIII secolo la letteratura nella fiorentissima chiesa di Spagna; al sapere della Spagna tien dietro la chiesa d'Irlanda; da Carlo Magno sino al 1000 è successione di uomini grandi per pochi anni interrotta nella celebre chiesa di Rems; cominciano dopo il nono secolo a fiorire celebri scuole monastiche, nè in Italia si perdè giammai ogni tradizione di classica letteratura. Nè sopra gli articoli di disciplina, nè sù quelli di dogmatica cessa giammai affatto nella chiesa latina la discussione; siccome non cessano giammai i concilii per condannare gli abusi, sebbene con poca fortuna. Se andavano per lo mondo dei libri ad uso del clero, nei quali o erano interpolati degli errori o inseriti dei documenti apocrifi, non mancavano però uomini dotti che gli avvertissero o ne muovessero almeno dubbio. Le testimonianze o le osservazioni dei dotti dell'ottavo, del nono e del decimo secolo hanno servito a' moderni critici di appoggio per distinguere il genuino dall'apocrifo. Sicchè se è vero che colla diminuzione de' libri e colla difficoltà degli studii venne meno l'arte critica alla quale mancavano i mezzi, l'amore di essa rimase pur sempre a benefizio e guida di quelli che son venuti di poi. Nè il dogma si è alterato, nè la morale si è falsata nei secoli che si dicono e furono d'ignoranza. A discorrerla umanamente, la conservazione di un intero sistema di dottrine inalterato è prova di mantenuti studii; nè a ragionarla teologicamente parmi si possa trarre conclusione diversa, sendo credibile che pei mezzi naturali ed umani, anzichè pei miracolosi, proceda il mirabil ordine provvidenziale che regge il mondo morale.

So quanto tutte le premesse proposizioni possono essere impugnate dallo spirito di parte. Ma ove bene ed accuratamente si distinguano i dogmi e le dottrine morali dalle regole disciplinari o dalle applicazioni infelici che possono avere avuto in pratica le morali dottrine, ed anco se si separino gli errori dei privati, e se pur vuolsi, di qualche concilio particolare, dall'insegnamento della chiesa universale e più specialmente della chiesa romana riconosciuta per maestra in dottrina e suprema in giurisdizione; non sarà dato addurre documenti che possano contradire quello che abbiamo avanzato. I polemici traggon sovente appoggio o dal confondere il fatto colla dottrina o dal non porre a dovere le di-

stinzioni che per noi si accennavano, abusando della credulità ed inesperienza dei lettori. Non intessendo noi una storia teologica ma legale, stiamo contenti a queste semplici avvertenze; confortando piuttosto i lettori che bramassero aver miglior guida a legger l'opera veramente aurea che il nostro Muratori intitolò *De moderatione ingenii in rebus Fidei* (938). Dovevamo peraltro fare questa premessa, ora che di grandi rivoluzioni disciplinari, importantissime pel diritto pubblico e pel privato, a noi fa mestieri parlare. Perocchè di queste mutazioni che attengono al diritto canonico umano portarono vario giudizio quelli che le videro operare, e lo hanno portato ancora i sapienti dell'età posteriori che pure non erano ribelli all'autorità della chiesa.

Nei tempi de' quali dobbiamo discorrere fu grande la potenza della chiesa nelle cose civili; prese nuova vita l'autorità del diritto romano; era potente l'autorità della consuetudine. Di questi tre principii si costituì il diritto pubblico ed il privato di quella età. Seguitando per quanto si può l'ordine dei tempi, resterà agevole lo schivare gli equivoci, che in una esposizione sistematica troppo è facile l'incontrare.

§. II. *Politica Italiana*.

Alla morte del terzo Ottone la politica de' signori d'Italia pensò staccare le sorti del regno dalla Germania, creando re Arduino marchese d'Ivrea (939). Ma questo principe, che avrebbe voluto riunire al titolo regio anco il potere di fatto, scontentò presto i maggiorenti d'Italia. Sicchè per le pratiche di essi il santo re Arrigo II di Germania fu riconosciuto prima re d'Italia, poi coronato a Roma imperatore, e tra gl'imperatori s'intitola Arrigo I (940). Il re Arduino non avea forze da venire a giornata col signore tedesco, tuttavia finchè visse mantenne e potere e speranze; perocchè a seconda dei tempi gli crescevano o gli scemavano i partigiani, ed alcune città tenevano apertamente per lui (941). Non corsero che nove anni dalla morte di Arduino a quella dello imperatore Arrigo il Santo (942); pure gl'Italiani prima di consentire a riconoscere Corrado il Salico, tennero trattati per avere un re indi-

(938) Lamindi Pritanei, De Moderatione ingenii in rebus Fidei.
(939) Muratori, Ann. 1002.
(940) Idem, Ann. 1004. 1006.
(941) Idem, Ann. 1004 1013. 1014.
(942) Idem, Ann. 1015. 1024.

pendente; ma nè si accordarono tra loro, nè era agevole trovare chi si prendesse la corona d'Italia (943). La monarchia che era stata sempre debole in Italia sotto gl'imperi di Arrigo il Santo e Corrado il Salico, continuò a perdere potere, consolidandosi in questi tempi la libertà delle città italiane e de' signori, o vogliam dire feudatarii dell'impero.

§. III. *Potenza delle città.*

È mestieri trattenersi a questi due punti cardinali della storia della prima metà del secolo XI.

Genova, Venezia e Pisa eran città reputate ricche e potenti sino dal secolo X, facendo il commercio di oriente anche pei bisogni della Germania (944). Milano primeggiava in Lombardia, Lucca in Toscana, Pavia si stimava forte a resistere agl'imperatori; nobili città del regno di Napoli, aderenti sempre al greco impero, conservarono coll'antica civiltà forme repubblicane (945). Sicchè in realtà anco al principiare dell'undicesimo secolo le città italiane in potenza ed in ricchezza erano le più nobili di occidente. Veniva difatti rimproverato ai barbari che aveano occupato l'Italia di aver perduto l'antico valore, cedendo alla potente seduzione della vita cittadina e delle ricchezze (946).

Nè poteva esser diversamente, perocchè la maggior parte delle città italiane che si veggon descritte dai geografi del greco impero, e che erano sedi vescovili, al principiare del VI secolo (947), si trovano potenti sotto i Lombardi e sotto i Franchi, e danno segno di lor potenza sino dai primi anni del secolo XI. Nel quale si hanno certi ricordi di guerre di città a città (948), di resistenze agl'im-

(943) MURATORI, Ann. 1025.

(944) CONRINGIUS, De Urbibus Germaniae. §. 85-90.

(945) MURATORI, Ann. 1013. 1021. 1022. 1026. — SISMONDI, Hist. des Repub. Ital. Tom. II. — GIANNONE, Lib. V. Cap. 3. — GIBBON, Cap. LVI.

(946) LIUTPRAN. Legatio ad Nicephor. Phocam in Rer. Itali. Script. T. II. — GIBBON, Cap. LIII. che ha bene analizzato la Legazione del vescovo di Cremona, avendola in singolar diletto.

(947) BINGAMUS, Origin. Eccl. Lib. IX. Cap. 5.

(948) Sono notabili fra le altre la guerra dell'arcivescovo di Milano e del vescovo di Asti ann. 1016, quella dell'arcivescovo stesso colla città di Lodi ann. 1027. La comune tradizione riporta al 1010 la presa di Fiesole, al 1017 ed al 1021 si riportano le imprese dei Genovesi e dei Pisani sulla Sardegna. Di altre guerre private in Lombardia si parla all'anno 1035. Si vede in tutto Muratori ai detti anni.

peratori, e d'intestine discordie tra i cittadini nobili e quelli che doveano esser soggetti (949).

§. IV. *Potenza dei nobili e feudatarii*.

Ho già più volte parlato della origine della giurisdizione patrimoniale e del principio della feodalità. I lettori ricordando le cose altrove esposte possono agevolmente intendere come, per la debolezza del supremo potere dello stato, l'immediato esercizio dei diritti sovrani venne tutto in potere dei privati che si dissero feodatarii.

Giova nondimeno distinguere la giurisdizione patrimoniale dall'usurpazione del supremo potere dello stato. La giurisdizione patrimoniale era una sequela della civile servitù, però può riguardarsi come un alleggerimento della condizione dei servi, in quanto che venivano i diritti utili del privato dominio sulle persone, ed il modo dei gastighi ridotti a regola che avea norma dalla consuetudine. Pel vizio delle antiche società ogni ricco cittadino era re in famiglia a titolo di dominio. Se questo dominio riducevasi a modo di giurisdizione era un bene per la umanità, anzichè una nuova usurpazione del potere pubblico. Ma la decadenza del pubblico potere fece necessario a molti uomini nati liberi di assoggettarsi a questa giurisdizione privata, o andando a vivere sulle terre altrui, o raccomandando ai più potenti le proprie persone e le proprie sostanze. Abbiamo già notate a suo luogo queste volontarie servitù, delle quali occorrerà parlare più estesamente nel terzo capitolo del secondo libro. Intanto giovava avvertire a questa fonte della giurisdizione de'privati sopra privati uomini, anteriore al diritto feodale e dal medesimo indipendente. Il che a dir vero non era mai sfuggito alla diligente osservazione de' nostri giureconsulti (950); nè era anco nei tempi moderni senza legali conseguenze (951).

Per feodo propriamente s' intende un patrimonio di regia donazione con obbligo di fedeltà e di personale servigio. Questo patrimonio che prima chiamavasi benefizio ed era concesso a vita, ebbe nome di feodo e divenne ereditario di diritto nel secolo XI, sendo ereditario di fatto sino dai primi tempi delle monarchie bar-

(949) MURATORI, Ann. 1041. 1042. 1044.

(950) HEINN. De origine et indole Jurisd. patrimonialis. Op. T. V.

(951) SAMUELIS COCCEI, Jus. Civ. Controv. Lib. I. Tit. 5. quaest. 1. — HERTIUS, De Hominibus propriis. Op. Tom. II. Par. I. — MULLERUS, De Saevitia. Cap. IV. Jenae 1719.

bariche (952). La concessione di terre in benefizio o feodo fu imitata dai grandi, che a condizione di fedeltà subinfeodavano le terre a loro concesse (953). Divenne così a grado a grado tanto generale, che molti volontariamente offerivano ai potenti le loro terre per riceverle poi dai medesimi come feodi (954). Sicchè poche terre rimasero veramente libere, o come dicevasi allora allodiali (955). Il bisogno della vicendevole difesa dette vita a queste contrattazioni che obbligavano le persone a sostenersi tra loro, ove mancava la difesa sociale.

La debolezza dell'impero avea reso difficile il torre il potere ai conti governatori della città, ai duchi e marchesi governatori delle provincie. Pretendevano tramandare ai figli come proprii i diritti, che doveano esercitare quasi magistrati dell'impero. Vi riescirono difatto; e Corrado il Salico colla sua costituzione del 1037, che si legge anco nel libro dei feodi, confermò un fatto già esistente dichiarando ereditarii anco i feodi di governo, o come dicono i giuristi *di dignità* (956). Così anco l'esercizio immediato del potere sovrano sugli uomini liberi rimase in realtà alienato.

Ma il principio della eguale divisione dell'eredità tra i figli, ritenuto anco nei feodi di diritto longobardico, indebolì molto il poter feodale. Si vedono non infrequentemente i diritti di giurisdizione sopra città e terre ragguardevoli posseduti da più individui (957). Spesso ancora s'incontra nei documenti che i nobili o lombardi, i quali aveano diritto di giurisdizione, abitando nei luoghi murati erano associati per la comune difesa e per l'esercizio dei loro diritti, e costituivano un civile ordine, e se pur vuolsi un Comune di dominatori (958). La legge longobardica prevaleva in Italia; però s'intende come riescisse difficile che i grandi feodatarii divenissero gran principi di esteso territorio. Si aggiunga a questo la frequenza delle città, e l'essere i più potenti governi caduti in mano de' vescovi; nè sarà difficile lo spiegare come poterono i feodatarii o ri-

(952) MURATORI, Dissert. XI. p. 591. Tom. I. — SCHILTERUS, De natura successionis feudalis §. 4. 5. in Cod. Jur. feod. Tom. III.

(953) MURATORI, loc. cit.

(954) HERTIUS, De Feudis oblatis. Op. Tom. II. Part. I.

(955) MURATORI, Dissert. XI. p. 567. Tom. I. — SISMONDI, Histoire des Français. Tom. IV.

(956) MURATORI, Dissert. XI. p. 610. Tom. I. — Idem. ann. 1037.

(957) Idem, Dissert. XI. p. 572. — SCHILTERUS, De natura successionis feudalis §. 3-5. — CARLINI, De Pace Constantiæ. Cap. I. — HERTIUS, Op. cit.

(958) TARGIONI, Viaggi per la Toscana, aggiunta alla p. 189. del Tom. II.

dursi ad un ordine di cittadini, o ritirarsi a dominare nei piccoli castelli (959). Questo effetto si operò, tranne poche eccezioni, tra la fine del secolo X e la prima metà dell' XI. E poichè lo spirito di vindicarsi in indipendenza, allorchè i tempi sono favorevoli, rapidamente si propaga, si vider già nella prima metà dell' XI secolo i signori subalterni in discordia coi vescovi (960), i plebei delle città in discordia coi nobili (961); sicchè ognuno voleva scuotere il giogo, invano predicandosi la morale, che ciascuno si stesse contento del proprio stato (962).

§. V. *Costituzione politica dell' Impero*.

Se il potere di fatto era sfuggito di mano agl' imperatori, grande era sempre la venerazione che si avea pel nome imperiale. Si gradiva che l' imperatore confermasse le locali consuetudini; prendesse sotto sua protezione i monasteri e i nobili, inibendo ad ogni autorità di molestarli negli averi e nei diritti di giurisdizione sopra le terre e persone dipendenti (963). Era l' imperatore nel concetto dei popoli il protettore della giustizia; sicchè a lui ricorrevano i vassalli aggravati, ed esso sentenziava nelle diete (964). Esercitava pure l' imperatore il potere giudiciario, e bene è raro che non si trovi qualche sentenza proferita in placiti tenuti dagl' imperatori venuti in Italia (965). Accompagnato da un esercito di tedeschi, otteneva almeno apparente ubbidienza la volontà imperiale; ma non furono però pochi i casi di valida resistenza (966).

(959) Pagnoncelli, Cap. 8. 12. 13. 14. Tom. I. — Cibrario, Storie municipali di Chieri: opera bellissima non per la sola illustrazione della storia municipale di Chieri e delle nobili famiglie che ne traggono origine, ma anco per la storia di altre città limitrofe, che al presente fan parte degli Stati di S. M. Sarda.

(960) Muratori, Ann. 1035. 1036. — Pagnoncelli, Cap. 8. Tom. I.

(961) Muratori, Ann. 1041. 1042. 1044.

(962) Attonis, Junioris Polytic. Ed. Majo in Collect. Vatic. Tom. VI. — In questo scritto mistico del principio del secolo XI, la cosa che più chiaramente si legge notata si è lo spirito di ribellione allora predominante, contro il quale s' insinua per una parte la moderazione, per l' altra lo star contento al proprio stato.

(963) Goldastus, Constit. Imper. Tom. II. — Soldani, Histor. Passinian. Monaster. Lib. I. §. 17. Lib. IV. — Muratori, Dissert. VI. XXXI.

(964) Vitriario, Illustrat. p. 376. 377. Tom. I.

(965) Muratori, Dissert. XXXI.

(966) Idem, Ann. 1026. 1027. 1037.

Non regnava peraltro l'imperatore come principe assoluto. Il suo diritto come re di Germania e come re d' Italia dipendeva dalla elezione (967), ed il diritto come imperatore dalla coronazione che riceveva dal romano pontefice (968). Per la elezione al regno d' Italia stimavasi preponderante l'autorità dell'arcivescovo di Milano, che era il più potente dei signori di Lombardia (969). Per l'incoronazione non troppo andavan d' accordo i Romani, che procedesse senza l' assentimento del popolo (970). Arrigo I, Corrado il Salico e Arrigo II hanno esercitato poter legislativo, e le loro leggi si leggono aggiunte alle longobardiche : ma queste leggi furono fatte in diete con intervento dei grandi d' Italia, e non sono emanazioni del potere assoluto.

Sicchè possiamo concludere, che la costituzione politica dell' impero rimase in diritto qual era sotto i Carlovingi; ma il potere imperiale in fatto si ridusse a ben poco, sendo passato in altre mani l'esercizio dei diritti utili della giurisdizione.

§. VI. *Stato della Chiesa Romana.*

Ma il papa che conferiva l' impero era meno potente in dominii temporali dell' arcivescovo di Milano. I feudatarii vicini alle porte di Roma avrebber preteso dominar l' elezione del pontefice: nè il popolo si considerava assoggettato all'assoluta signoria del papa; ma piuttosto reputavasi erede dei diritti degli antichi Romani (971). Le ricchezze della romana chiesa erano oggetto di ambizione; ma tanto era in Roma e vicino a Roma il disordine delle cose politiche, che la sede, venerata per tutto l' occidente, avea meno rispetto dove più parrebbe che dovesse dominare.

Arrigo il Santo compiè le parti di protettore dei romani pontefici. Non così seppe o potè fare Corrado, preoccupato dal pensiero di vindicare le ragioni dell'impero contro i vescovi di Lombardia. Sicchè la chiesa romana cadde in deplorabile condizione dalla morte di Arrigo il Santo alla venuta di Arrigo secondo (ann. 1024-1046), che pose termine agli scismi col consenso del pontefice Gregorio VI,

(967) Struvius, Prudentia Juris publici. Cap. VI. §. 2. — Conringius, De imperatore §. 40. e seg.

(968) Glabro Rodulphus, Hist. III.

(969) Struvius, Corpus Hist. German. Period. VI. Sect. II. — Pagnoncelli, Cap. 10.

(970) Muratori, Ann. 1014.

(971) Idem, loc. cit.

che allora occupava il papato, e che pel bene della pace approvò di esser deposto (972). Fu stimato allora prudente obbligar con giuramento il popolo romano a non elegger papa senza consenso dello imperatore. Vennero a Roma per l'autorità imperiale i sommi pontefici Clemente II, Damaso II, Leone IX e Vittore II, dotti e pii pastori, quali bisognavano a quei tempi. Ma la soggezione all'impero, e soprattutto l'aver papi tedeschi dispiaceva al sommo ai Romani; e se il bene della pace e la scarsità dei soggetti meritevoli fecer risguardare come salutare la protezione dell'imperatore Arrigo II, non per questo si smorzò il senso del pregiudizio che derivar poteva alla libertà della chiesa dal troppo gran potere che andavano a prendere sulle elezioni gl'imperatori (973).

§. VII. *Arrigo III di Germania II Imperatore.*

Non ha molte cose da notare la storia del diritto intorno all'impero del secondo Arrigo, legislatore anche esso, ma al pari di Corrado non troppo felice nel sostenere le ragioni dell'impero che gli sfuggivano (974). Ai suoi tempi cominciarono le ragioni della sedia romana sul regno di Napoli (975), gran fomite d'Italiane sventure; ed alla sua morte pare fosse suggerita la idea di risguardare il papa come vicario dell'impero, allorchè questo restava vacante (976). I popoli impararono nella prima metà dell'undicesimo secolo a trattare le armi, ed a confessione degli storici tedeschi, non fecer mala prova di valore i Romani contro i soldati dell'imperatore Arrigo II (977).

La minorità di Arrigo IV, o sia terzo tra gl'imperatori, fu fatale alla potenza dell'impero in Germania ed in Italia. La chiesa romana potè pensare a liberarsi di servitù; ma prima pensò alla morale riforma. Le cause, gli aiuti, i pericoli ed i modi della riforma della chiesa romana vogliono essere esposti prima che si scenda a parlare delle contenzioni del sacerdozio coll'impero.

(972) Natal. Alexand. Hist. Ecclesiast. Saecul. XI. XII. — Muratori, Ann. 1046.

(973) Fleury, LX. 21. — Muratori, Ann. 1046. 1047. — De Marca. Lib. VIII. Cap. 22.

(974) Struvius, loc. cit.

(975) Muratori, Ann. 1053.

(976) Idem. Ann. 1057.

(977) Struvius, loc. cit.

§. VIII. *Bisogno di Riforma*.

Il bisogno di riforma veramente era grande. Non si riparava alla violenza de' privati, alla sfrenatezza della libidine ed alla tenacità popolare per molte superstizioni pagane, vertenti specialmente sulla divinazione del futuro (978). Il far gli atti davanti a molti testimoni, autenticandoli dell'approvazione o del re o dell'imperatore o dei pontefici, aggiungendo la religione del giuramento e la minaccia delle scomuniche, reputavansi mezzi giuridici, buoni a guarentire le donazioni, i contratti, i testamenti dalle violenze (979); ma potevano quello che possono le leggi morali, quando l'interesse, che porta ad infrangerle ha forze da farlo con impunità. Il giuramento, del quale si faceva tanto uso e per le transazioni meramente private e per le confederazioni dei potenti, veniva con facilità violato. Si sa che screditatissima era allora la fede italiana; ma che non dovesse esser neppure gran cosa la fede francese il dimostra la semplicità del re Roberto di Francia, il quale « per prevenire i falsi giuramenti, allora tanto usati, avea « fatto fare un reliquiario di cristallo ornato di oro, ma senza re- « liquie, sopra il quale faceva giurare i signori; ed un altro di « argento, che racchiudeva un uovo di grifone, sopra cui faceva « giurare la gente bassa (980) ».

Nonostante, quella irrequietezza che i popoli mostravano nelle cose civili, si estendeva anco alle religiose. Si edificavano nuove chiese (981); venivano in uso santi pellegrinaggi (982); e lo spirito di devozione si esaltava nello introdurre l'uso della disciplina o sia d'infierire colle battiture sul proprio corpo per ispirito di penitenza (983). E se perdeva in pratica molta forza presso i grandi

(978) GLABRO RODULPHUS, Hist. sui temporis V. 4. 6. IV. 2. II. 6. in Duchesne Tom. IV. La Storia di Glabro comincia dal 946 e continua sino al 1043. — ATTONIS, Junioris Sermo III in festo Octavæ Domini, tenuto intorno al 1004, entra in grandi particolarità sulle superstizioni della gente rustica p. 14-16. in Collect. Vaticana del Mai. Tom. VI. — ANONIM. Epistola canonica della fine del secolo X. §. 5. in detta Collez. Tom. VI. p. 101.

(979) ATTONIS, Episcopi Vercellensis Testamentum, ann. 946 in Collect. Vaticana del Mai. p. 3-10. Tom. VI.

(980) FLEURY, LVIII. 60.

(981) GLABRO RODULPH. III. 4.

(982) Idem, III. 1. IV. 6.

(983) BALUZ. Post Reginonem in notis. p. 562. Ed. Paris. 1671. — MORINUS, De Pœnitentia VII. 14. X. 18.

l'autorità degli antichi canoni penitenziali, per la commutazione e redenzione delle penitenze in denari (984), non per questo cessava lo spirito di mortificazione e di penitenza dalla chiesa (985). Molti abusi a danno dei costumi e della quiete pubblica si possono essere introdotti, massime pei pellegrinaggi. Ma la causa perpetua della civiltà ne ottenne almeno il vantaggio di mantenere il commercio delle idee tra i popoli, e d'impedire che le umane intelligenze si ristringessero a conoscere e considerare le sole cose del loro luogo di origine; pericolo che veniva minacciato alla società dalla dissoluzione dell'amministrazione monarchica nel potere feodale e municipale. Gli scritti degli uomini di quella età dimostrano quanto rapidamente si spargesse la fama del sapere; quanto attiva fosse la corrispondenza intorno alle notizie del mondo; e come lettere di grandi uomini, scritte con più buona fede e più scienza dei nostri giornali, ne tenessero il luogo allora, servendo a render comune all'avanzamento dello spirito umano il sapere dei pochi.

In questo movimento degli spiriti sursero anco delle eresie. Alcune vennero affatto da semplicità, altre furono trasportate di fuori, ed altre derivarono dalla superbia delle scuole. Era tutta semplicità quella di Leutardo, uomo di bassa nazione, quale diceva non doversi credere per metà le cose dei profeti, e proclamava ingiuste le decime vescovili; confuso dal vescovo di Chalons si gettò in un pozzo. Fu pur fatto singolare, che un grammatico di Ravenna, spargendo avere avuta visione di Virgilio, Orazio e Giovenale, pretendesse vere le favole antiche (986). Questi fatti singolari mostran solo l'agitazione degli spiriti. Ma dopo il 1020 si cominciarono a scuoprire ad Asti, ad Orleans, ad Arras, a Tolosa degli eretici che impugnavano il mistero della Trinità, i miracoli del Redentore, l'utilità delle buone opere, i suffragii dei defunti, e soprattutto l'ecclesiastica gerarchia. Pare derivassero la loro origine dalle sette dei Manichei, occultamente insinuatesi in Sardegna ed in Italia. Ma passando il manicheismo nelle menti di persone volgari, se ne facevano per quelle le estensioni ed applicazioni alle cose sopraccennate. Fu proceduto con rigore contro queste prime manifestazioni pericolose di eresia; ma tuttavia con pubblicità di procedura e secondo lo spirito degli antichi canoni (987). A filosofica superbia

(984) Morinus, X. 16. 20.

(985) Idem, VII. 10. 11. 12. 17.

(986) Glabro Rodulph. II. 12. — Fleury, LVIII. 19. 20.

(987) Muratori, Ann. 1028. — Glabro Rodulph. II. 12. III. 8. IV. 1. — Fleury, LVIII. 33. 34. 35. LIX. 5.

attribuir si debbono gli errori di Berengario sul Sacramento dell' altare, che rinnuovava le opinioni già condannate di Scoto (988).

La dottrina della chiesa ebbe numerosi propugnatori, e vi fu ampiezza di discussione; nè per allora vennero sinistri effetti dall'eresia di Berengario che alla perfine si sottomise (989).

La vita licenziosa del clero porgeva materia alle maldicenze, ed avea bisogno di riforma. Ma a volere i preti buoni, conviene soprattutto che i pastori sieno canonicamente eletti. In questo si peccava principalmente per colpa delle ricchezze e delle temporali giurisdizioni, annesse alle dignità ecclesiastiche. I re ed i baroni vindicavano volentieri a sè la concessione degli ecclesiastici benefizii; sicchè non fu raro il traffico della grazia regia o della protezione baronale. Si vider perciò abbazie e vescovadi in possesso di minori di età o di persone mancanti degli ordini sacri, prive d' istruzione e dedite alla vita secolaresca. Non era da sperare buoni pastori allorchè dominava la simonia; nè poteva credersi fossero per vivere secondo i canoni quelli, che contro i canoni venivano all'ecclesiastico potere. Però non è da maravigliare se il concubinato, il trattar le armi, l'ignoranza, il turpe traffico di cose spirituali, ed anco la durezza nel trattamento dei vassalli, fosser vizii assai comuni nel clero. Bisognava rivendicare la libertà ecclesiastica, a volere operar riforma nei costumi; ma era da credere che potentissimi nemici sarebbero stati sempre quelli che godevano i frutti della corruzione. Sennonchè non essendo state alterate le massime coll' alterazione delle pratiche, era da sperare, che richiamando gli stessi viziosi a riflettere e rischiarando le tenebre dell'ignoranza, l' impero della coscienza si sarebbe fatto sentire. Oltre di che il fervore dei popoli, che cominciavano a mal comportare i disordini del clero, poteva prestare aiuto alla riforma (990).

Allorchè i romani pontefici si accinsero verso la metà del secolo a tentare la riforma erano risorti gli studii in Italia, in Francia ed in Germania in celebri scuole vescovili, tutte devote alla sede apostolica; duravano ancora in celebrità non poche scuole monastiche, e l' insegnamento abbracciava la grammatica, la dialettica e la rettorica, il che costituiva il *trivio*; l' aritmetica, la geometria, la musica e l' astronomia, il che costituiva il *quadrivio*. L'uomo che percorreva

(988) NATAL. ALEXAN. Hist. Eccles. Sæc. X. Diss. 10. Sæc. XI. Diss. 1. — MABILLON, Præfat. in secul. benedict.

(989) NATAL. ALEXAN. Hist. Eccles. Diss. 1.

(990) GLABRO RODULPH. II. 6. V. 5. — FLEURY, LIX. 47. 76. LX. 35. 45. 50. LXI. 10. 54.

il trivio ed il quadrivio era l'uomo enciclopedico ed il dotto del suo tempo.

Noi consigliamo ai lettori, che bramassero prendere idea precisa della influenza che potè allora esercitare il sapere, e del modo che si tenne negli studii, la lettura dell'opera del Launoi da noi più volte citata; perocchè sendo essa intessuta di documenti sincroni, sparge in poco volume una chiarezza sulla storia letteraria di questi tempi, che invano si cercherebbe in altri scrittori più ricchi di riflessioni che di fatti. Gl'inviterò pure ad aver sott'occhio la sinopsi cronologica degli scrittori dell'XI secolo del Dupin; e si schiariranno sulla verità di nostra asserzione, allorchè diciamo che la potenza del sapere che si partiva d'Italia per Fulberto, S. Pier Damiani e Lanfranco, e trovava accoglienza in Francia e Germania, gettò le basi al ristoramento della potestà pontificia ed alla riforma che si tentò operare ed in parte si operò nella seconda metà del secolo XI da uomini dotti e pii, ad onta della opposizione delle passioni ed in mezzo a vigorosa e non inculta discussione.

§. IX. *Della pace e tregua di Dio.*

Ma prima di passare oltre ci è d'uopo parlare del regolamento che gli ecclesiastici intesero dare alle guerre private, conosciute sotto il nome di pace o tregua di Dio. È lode del clero francese d'aver forniti i primi esempii. Nel Rossiglione e nel Limosino verso il 1030 si volevano obbligare i potenti alla pace, fulminando la scomunica contro quelli che osavano violarla. L'orrenda fame che allora afflisse la Francia porgeva argomento all'esortazioni de'vescovi (991); ma bene era difficile che potesse durar pace quando era debole l'impero delle leggi. Glabro Rodolfo, scrittore di quei tempi, espone le calamità che incontrarono i violatori della pace, cercando persuadere fossero giuste punizioni della divina giustizia (992). Pure egli stesso dovette essere testimone della impossibilità di mantenere perpetua la pace tra le città, i nobili e feudatarii; e vide prender piuttosto il partito di limitare il tempo delle offese e regolare il modo delle private guerre (993). Fu stabilito che le offese cessassero il mercoledì, giovedì,

(991) Sismondi, Histoire des Français. Vol. IV. — Fleury, LIX. 24 29.

(992) Glabro Rodulph. IV. 5. V. 1.

(993) Natal. Alexan. Hist. Eccles. Sæc. XI. XII. Diss. 6. Art. 5. riferisce testualmente le autorità di Glabro.

venerdì, sabato e domenica (994); che i cherici inermi, i pii pellegrini, i rustici attendenti all'agricoltura (995) fosser sicuri dalle offese guerresche e difesi dalla pace del Signore. Queste disposizioni che stabilirono tregua legale cinque giorni della settimana e guarantivano dalle ingiurie guerresche le persone inoffensive, si vedono in questo secolo ripetute in più concilii particolari (996), approvate solennemente dal sommo pontefice Niccolò II (997) e dal Concilio di Clermont (998), adottate per legge da Guglielmo il Conquistatore in Inghilterra (999) e dai conti di Barcellona (1000). Nel secolo seguente la sicurezza della pace di Dio fu estesa al commercio, ed i sommi pontefici ed i concilii o generali o particolari, confermarono ed ampliarono i regolamenti della pace e della tregua del Signore (1001), i quali si trovano riferiti e nella collezione di Graziano (1002) e nelle decretali di Gregorio IX (1003), ed illustrati dai repetenti del diritto canonico e dagli scrittori di ragion feodale con grande approvazione, sebbene si notasse che pur troppo venivano violati (1004). Avvertirò peraltro che non è mai stata abbandonata dai pubblicisti la dottrina, che mercatanti, peregrini, rustici e cherici, sempre che non prendano parte nella guerra, sono protetti dalla pace di Dio, o come suol dirsi nei tempi moderni, dal gius delle genti (1005). La continuità di questo insegnamento compie la lode dovuta ai primi inventori di un principio salutare.

§. X. *Primi preparativi di riforma*.

Ho detto di sopra i nomi dei pontefici che vennero a Roma per l'autorità imperiale, dopo che Arrigo III re di Germania ebbe

(994) Glabro Rodulph. IV. 1.

(995) Fleury, LX. 16.

(996) Idem. LXIV. 9. LXVII. 7. — Natal. Alexan. Hist. Eccles. Sæc. XI. XII. Diss. 6.

(997) Decreta Nicolai II Papæ anno primo Philippi regis. Cap. I. Ed. Baluz. Miscell. Tom. II. p. 119.

(998) Natal. Alexan. Hist. Eccles. Sæc. XI. XII. Diss. 6.

(999) Idem, loc. cit.

(1000)

(1001) Concilium Claramontanum ab Innocentio Papa II celebratum ann. 1130. Can. 8. apud Baluz. Miscell. Tom. II. p. 120.

(1002) Quæstio III. Can. 23. 24. 25.

(1003) Tit. de tregua et pace.

(1004) Iohn. Andrea ad Cap. 1 e 2. X. de pace et tregua. — Anonim. Feudorum Declaratio Cap. II. p. 298. 299. In Tract. Magn. Tom. X. part. 2.

(1005) Petri Bellini, De re militari. Tit. 9. 10. p. 344. In Tract. Magn. Tom. XVI. sostiene a spada tratta le massime della tregua e pace di Dio.

posto termine agli scismi. Essi furono solleciti di provvedere contro la simonia e contro il concubinato del clero; di comprimere le iniquità dei baroni che facevano mal-sicure le vie di Roma; di estirpare l'eresie e d'inalzare alle somme dignità della chiesa uomini di pietà e di dottrina (1006). Non trascuravano neppure le amicizie dei potenti principi normanni e dei marchesi di Toscana; amicizie che furono poi di grande utile al papato.

Enrico III morendo raccomandava a papa Vittore II suo figlio Arrigo IV, ancora in età minore. Fu questa raccomandazione utile ad impedire che in altri passassero le ragioni del regno di Germania, e che alcuno fosse coronato Imperatore o scelto re d'Italia nella minorità di Arrigo: ma riescì sommamente pregiudicevole alle ragioni dell' impero, sì in Italia che in Germania, non trascurando nè i grandi nè le città di cogliere favorevole occasione a consolidare la loro indipendenza di fatto (1007). Era venuto anche il tempo di secondare le brame del popolo romano, che desiderava papi italiani e franchigia di elezioni. Non vi era più scarsità di soggetti eligibili, sendo già in Roma ed in Toscana uomini lodati per pietà, dottrina e sapiente governo della chiesa. Da Soana era venuto a Roma l'uomo che alla scienza univa l'ardimento e la capacità di trattare gli affari coi grandi e col popolo: voglio parlare del celebre Ildebrando che fu poi Gregorio VII. Sino dal 1053 esso era in gran reputazione a Roma e nella Germania ove era stato mandato in legazione (1008). Il papa Stefano IX, venuto in pericolo di vita nel 1058, volle il popolo romano giurasse di non eleggere il suo successore sino al ritorno d'Ildebrando: nè valse che la fazione dei conti di Tuscolo facesse mancare i Romani al giuramento; poichè San Pier Damiani, allora vescovo di Ostia, ricusò di consacrare l'eletto, che cedette luogo al legittimo papa Niccolò II, borgognone di nazione, portato da Ildebrando dal vescovado di Firenze alla sedia apostolica (1009). Questo pontefice nel suo breve regno continuò nella via di riforma nella quale eran ben proceduti i suoi predecessori Stefano IX, Vittore II e Leone IX (1010). Ildebrando ne dirigeva i consigli. È celebre il suo decreto intorno al modo d'eleggere il Romano pontefice. Dopo aver

(1006) Natal. Alexan. Hist. Eccles. Sæc. XI.

(1007) Vitriario illustrato p. 873. Tom. II. — Struvius, Syntagma Jur. Publ. Cap. XXI. §. 12. 13. Hist. Jur. Cap. X. §. 13.

(1008) Muratori, Ann. 1053.

(1009) Idem, Ann. 1058. 1059.

(1010) Fleury, LIX. LX.

ricordati i mali dello scisma, per provvedere all'avvenire ordina, che morto il papa si raccolgano a parlare della elezione i cardinali vescovi, poi gli altri cardinali cherici e quindi il popolo; sicchè l'iniziativa si abbia dai cardinali vescovi ed al popolo sia serbato l'assenso; che essendovi persona idonea si elegga dal seno della chiesa romana, se no da altra chiesa, salvo il debito onore e riverenza al re Arrigo. « De ipsius ecclesiae gremio, si repertus fuerit idoneus, vel « si de ipsa non invenitur, ex alia assumatur, salvo debito honore « et reverentia dilecti filii nostri Henrici, qui in praesentiarum « rex habetur et futurus imperator Deo concedente speratur ». Che se le violenze impediscono in Roma la libera elezione, si faccia ove si può dalle stesse persone; che se è impedita l'intronizzazione si abbia tuttavia per papa il legittimamente eletto; dopo termina col fulminare le più gravi scomuniche contro quelli, che in altro modo s'intrudessero nel governo della chiesa (1011).

Ma alla morte di questo papa fu nuovo pericolo di scisma in Roma, sendo i Romani affatto impazienti della soggezione al re di Germania. Fu portato al papato il vescovo di Lucca, interamente consenziente nelle idee di Ildebrando per la riforma; e venne consecrato senza aspettare l'approvazione di Germania, assumendo il nome di Alessandro II (1012). Non è da dire quanto dispiacesse ai Tedeschi questa ardita novità, che i Romani per altro consideravano siccome liberazione da servitù (1013). La corte disegnava mandare il vescovo di Parma; ed i Lombardi, desiderando un papa che compatisse alle loro debolezze, il sostennero: ma Cadolao vescovo di Parma, presentandosi al mondo come papa de'concubinarii e de'simoniaci, cadde assai presto nel meritato disprezzo (1014). La riforma procedette innanzi; le ragioni del popolo romano furono fortemente sostenute da Ildebrando (1015); ed il papa rimandava alla corte di Arrigo con lettere minaccevoli gli ambasciatori venuti a Roma per portare le doglianze dell'impero, allorchè fu colpito da morte (1016). I mezzi ad ottener la riforma erano stati i con-

(1011) Fleury, LX. 21.

(1012) Idem, LX. 47. — Muratori, Ann. 1061. — Fiorentini, Memorie sulla contessa Matilde, con agg. del Mansi.

(1013) Struvius, Corpus Hist. German. p. 360. Tom. I. Vitriar. Illustrat. Tom. I. p. 535. — Muratori, Ann. 1061.

(1014) Fleury, LX. 47. LXI. 11. — Muratori, Ann. 1061. 1062. 1063.

(1015) Struvius, loc. cit.

(1016) Idem, Op. cit. Period. VI. Sect. III.

cilii particolari adunati dai papi, o dai loro legati in Germania, in Francia, ed anco in Italia (1017); la predicazione e gli scritti (1018). Opposizioni violente si erano incontrate, tumulti popolari si erano suscitati (1019); ma il partito della riforma avea ormai tali forze d'ingegno e di pubblica estimazione, da dovere escir vittorioso. San Pier Damiani era alla fine della sua carriera; ma Lanfranco, Ildebrando, l'abate Desiderio di Monte Cassino erano al colmo di loro reputazione, allorchè Alessandro II moriva. In Francia, in Germania ed in Italia gli uomini che abbiamo rammentati erano, ed a ragione, risguardati maestri e promotori di sapere (1020). L'opposizione dei vescovi di Lombardia, la rivalità dell'arcivescovo di Ravenna, eran da temersi in vero, ma meno assai che al principiare dell'undicesimo secolo. Imperocchè la potenza dei popoli era cresciuta in guisa, da far prevalere l'autorità del comune a quella dei vescovi, tanto in Lombardia che in Romagna e nelle Marche; sendo evidente da per tutto lo studio di assumere nomi e forme di reggimento repubblicano, da bilanciare il potere temporale de'vescovi, per lo più devoti all'impero (1021). La pietosa Matilde signoreggiava la Toscana e parte della Lombardia, e ad esempio dei suoi maggiori venuti in grandezza sino dai tempi di Ottone, favoriva la libertà della chiesa (1022). Grandi scontentezze avea lasciato in Germania il re Arrigo III, alla sua morte, e si era questa accresciuta pe'vizii e le turpitudini del giovine Arrigo IV (1023).

§. XI. *Pontificato di Gregorio VII.*

Così alla morte di Alessandro II parevano i tempi favorevoli ai grandi disegni d'Ildebrando, che eletto con gran consentimento da tutti i Romani volle aspettare la conferma di Arrigo IV prima di

(1017) FLEURY, LIX. LX. LXI.

(1018) Idem, loc. cit.

(1019) Idem, loc. cit.

(1020) NATAL. ALEX. Sect. XI. Cap. I. Art. 11. e 12. — FLEURY, Discorso sulla storia ecclesiastica dal 600 al 1100. — LAUNOI, De Scholis celebrior. Cap. XLII.

(1021) MURATORI, Diss. XLV.

(1022) Idem, Ann. 962 — FIORENTINI, Memorie della Contessa Matilde colle aggiunte del Mansi.

(1023) VITRIAR. Illustrat. p. 529. Tom. I.

esser consacrato, non dissimulando al re di Germania le sue intenzioni di riforma già ben note al mondo cattolico (1024). Esso prese il nome di Gregorio VII, e resse la chiesa dal 1073 al 1085. Incominciò il suo pontificato dallo spiegare il rigore dei canoni contro i preti concubinarii ed i simoniaci, e dallo scriver lettere di grave ammonizione ad Arrigo che trovandosi allora a cattivo partito per le cose di Germania, promise dar conveniente soddisfazione (1025). Fu sua pratica tener ogni anno un concilio a Roma, cercando secondo il lodevole pensare di que' tempi, un conforto nel consentimento e nella approvazione dei buoni (1026). Mantenne estesa corrispondenza; ebbe disegni da richiedere un secolo a compirli, non che il breve corso della vita di un uomo: tenacissimo de' suoi proponimenti, usò linguaggio di uomo che, fidando nella ragione, non teme gl'impedimenti dell'avversa fortuna (1027). Male peraltro si qualificherebbe Gregorio VII per un fanatico che vuole ciò che i tempi non consentono, ed ignora l'arte di condurre gli uomini. Alcune delle sue lettere dimostrano quanto fosse conoscitore finissimo delle cose umane e sapesse usare eziandio la prudenza (1028), ove non era per venir danno a quella riforma che assolutamente intendeva operare, ed in parte riuscì a lui ed ai suoi immediati successori di ottenere. D'altro resto, a giudicare direttamente Gregorio VII convien ricordare che non dalla esaltazione al papato, ma dal 1053 comincia la sua vita operosa; e che i suoi disegni si raccolsero come prezioso legato dai pontefici che venner dipoi, tre dei quali erano stati da lui designati come degni di succedergli (1029).

§. XII. *Questione delle investiture.*

Non è mio intendimento di trattar la storia della prima gran contenzione tra il sacerdozio e l'impero, cominciata pel decreto di

(1024) Annalista Saxon. ad ann. 1074. p. 514. in Eccard. Tom. I. — Fleury, LXII. 1-3. — Muratori, Ann. 1073. — Lambert. Schafnaburgensis, De rebus gestis Germanorum ad ann. 1073. p. 190. — Struvius, Corpus Hist. Germ. p. 369. Tom. I.

(1025) Muratori, Ann. 1073. 1074. — Annalista Saxon. ad ann. 1074. p. 513. — Struvius, Period. VI. Sect. III.

(1026) Si può consultare il Tom. XXV. dell'edizione regia dei Concilii, e specialmente l'epistola 43. di Gregorio VII.

(1027) Natal. Alexan. Hist. Eccles. Saec. XI. Cap. I p. 418-424. che riferisce per extensum i più notevoli passi di sue lettere.

(1028) Fleury, LXII. 22. 27.

(1029) Idem, LXIII. 25.

Gregorio VII del 1075, col quale proibiva le regali investiture, e terminata per concordato di Callisto II con Arrigo V il 1121. Trascurate le vicissitudini politiche esporrò solo i punti di diritto che si chiamarono in discussione e s'intesero stabilire; le opinioni che i contemporanei ne portarono, gli effetti che ne seguirono per la condizione d' Italia e per lo stabilimento del diritto canonico.

Era invalsa la consuetudine nell'impero, che alla morte de' vescovi e degli abbati s' inviasse l'anello ed il pastorale, segni della giurisdizione, all'imperatore; il quale dando questi segni di giurisdizione ad alcuno dei suoi familiari o cappellani, intendeva investirlo del governo della chiesa vacante e dei beni temporali che le erano annessi. Questa regia investitura talvolta si dava dopo la canonica elezione; tal'altra, e forse più spesso, impediva l' elezione canonica e ne teneva luogo (1030). Il prelato, inviato dalla corte al governo della chiesa, prestava omaggio e giuramento di fedeltà all'imperatore o al re dal quale riceveva investitura (1031). Ai tempi di Gregorio VII questo diritto regio era antico; vivevano uomini dotti e pii che vi si erano assoggettati senza scrupolo (1032); si ricordava che il santo re Arrigo avea esercitate le investiture senza riprensione (1033). L' imperatore e re di Germania, il re di Francia e quello d' Inghilterra ne usavano. Ma si osservava per altro esser le investiture regie una cagione di simonia; e volendo togliere questo male dalla chiesa, che screditava i pastori presso i popoli, conveniva portar la falce alla radice. Gregorio VII incominciò dal far decreti per la libertà delle canoniche elezioni, ed in questo pare gli fosse meno difficile ottenere ubbidienza (1034): ma sino dal secondo anno del suo pontificato condannò la pratica delle investiture ancorchè susseguite alla canonica elezione; ed in questo niuno volle ubbidire (1035). Non pareva al pontefice fosse da tollerarsi una pratica che poteva far risguardare i vescovi come uffiziali dello stato, i quali ricevessero la giurisdizione dalla potestà temporale anzichè dalla chiesa. Il fomite che le investiture prestavano alla simonia

(1030) Christianus Lupus, De laica Antistitum investitura Cap. I. p. 150. Op. Tom. IV.

(1031) Natal. Alexan. Hist. Eccles. Cap. I. Art. 11.

(1032) Fleury, LXIII. 4.

(1033) Natal. Alexan. Hist. Eccles. Sæc. XI. Dissert. IV. Art. 1. §. 2.

(1034) Christianus Lupus, De regia Antistitum nominatione. Cap. V. p. 153. Op. Tom. IV.

(1035) Natal. Alexan. Dett. Disser. IV. Art. 6.

era una cagione della loro improbazione; ma la dipendenza, e direi quasi servitù della chiesa al poter regio che le investiture stavano a rappresentare, non fu causa secondaria della loro disapprovazione (1036).

L'autorità della consuetudine, false tradizioni storiche su privilegii concessi dai romani pontefici alla dinastia di Pipino pei benefizii recati alla chiesa, prestavano argomento ai difensori dell'uso stabilito (1037). Nell'avanzamento della discussione si osservò eziandio, che le investiture avean per ragione i beni temporali annessi alle dignità ecclesiastiche, alcuni dei quali eran senza fallo feodali, e l'autorità di civile governo permessa ai vescovi sì in Germania come in Italia. Il perchè non pareva giusto gli ecclesiastici si volessero godere beni di concessione imperiale senza assoggettarsi alla legge d'investitura che era propria di essi; nè che l'imperatore dovesse affidare il governo civile delle città a persone che non ne ricevessero potestà da lui (1038). Dell'impero sulle città non restava per lo più negl'imperatori che il benefizio dell'investitura e dei servigii feodali, avendo essi perduti di fatto i benefizii dell'immediata e diretta giurisdizione.

Gregorio VII, Vittore III, Urbano II, Pasquale II rinnuovarono più volte il decreto contro le investiture: ma non ottennero ubbidienza. Solo potè osservarsi anche nell'XI secolo che quella tranquillità di coscienza con che le investiture si eran ricevute avanti i decreti che le proibivano, non durava dopo la proibizione, ma doleva a molti il vedere turbare la pace della chiesa per una quistione nella quale si conosceva avere pure qualche ragione anche l'impero. Imperocchè se dovevansi riconoscere i mali della investitura, non si poteva affatto impugnare un diritto regio per la concessione del temporale. Fu aperto trattato tra Arrigo V e Pasquale II, pel quale si sarebbe tolta in radice la causa di ogni questione. La chiesa ricuperava la sua libertà rifiutando le regalie, e l'impero rendeva la libertà alla chiesa, riprendendo i diritti regii (1039). Dimostra questo trattato che disputando si era alla perfine raggiunta la vera cagione delle discordie delle due potestà:

(1036) NATAL. ALEXAN. Dett. Disser. IV. Arti. 2. 14. — MABILLON, De re diplomatica. VI. 163.

(1037) CHRIST. LUPUS, De laica Antistitum investitura. Cap. I. p. 159.

(1038) DE MARCA, Lib. VIII. Cap. 19. — CHRIST. LUPUS, Op. cit. Cap. I.

(1039) NATAL. ALEXAN. Dett. Disser. IV. Art 11. — VITRIAR. Illustrat. p. 330-334. Tom. I.

ma non era forse possibile distruggere con un patto la lenta operazione di più secoli; nè forse in tempi di violenza si poteva sperare salva la libertà della chiesa, se non le rimanevano anco mezzi temporali da sostenerla. Arrigo V, avanzatosi a Roma per aver la coronazione imperiale, fatta forza al pontefice, ne carpì con violenza il privilegio delle investiture; sicchè quando pareva che le questioni del sacerdozio e dell'impero potessero aver conciliazione, si resero anco più acerbe. Fu improbato il privilegio estorto per la violenza dal papa e dai concilii (1040). Il bisogno di accordarsi era imperioso per tutti; nè mancavano uomini discreti e pii che sentissero doversi togliere la servitù della chiesa, ma salvare anco le ragioni de' principi, dipendenti dai beni temporali e dal diritto che è in loro di proteggere la pace pubblica (1041): si sentivano poi i mali immensi della discordia del sacerdozio coll'impero a danno di tutti e due i poteri (1042).

Filippo I re di Francia avea rinunziato alle investiture, contentandosi dell'omaggio e del giuramento di fedeltà (1043). Enrico primo d'Inghilterra era venuto ad accordo nel 1107 dopo che il regno, ad onta della somma prudenza dell'arcivescovo di Cantorbery, avea provati i mali dello scisma (1044). Toccò in sorte a Callisto II, parente dei più gran principi d'Europa, lo stabilire l'accordo coll'imperatore in modo che le ragioni della chiesa e dell'impero fossero salve. Rimase stabilito, che dopo la canonica elezione e prima della consecrazione, i vescovi dell'impero ricevessero investitura dei beni feodali col ricevimento dello scettro, segno del temporale dominio, e prestasser giuramento di fedeltà: rimase soppresso l'omaggio e la investitura per anello e dazione di pastorale (1045). Parranno minuzie queste differenze sul modo d'investire; ma la chiesa reputava assai importante l'abolire una pratica, che si sarebbe potuta apprendere come se significasse la derivazione del potere dei vescovi dalla maestà civile; e l'impero con ragione pretendeva, non dovessero i vescovi ritener temporali dominii senza obbligo di fedeltà.

(1040) Baron. Ad Ann. 1111.—Natal. Alexan. Dett. Disser. IV. Art. XII. §. 3. 4. Art. XIII.

(1041) Christianus Lupus, Cit. Cap. 2. — Hugonis Floriacens. Tractatus de regia et sacerdotali potestate I. 3.

(1042) Goffrid. Vindonicensis. Opusc. IV. apud Sirmond. Tom. II.

(1043) Natal. Alexan. Dett. Dissert. IV. Art. V. §. 3.

(1044) Idem, Dett. Dissert. IV. Art. 7.

(1045) Annalista Saxon. ad ann. 1122. p. 647. 648. — Natal. Alexan. Dett. Dissert. IV. Art. 16. 19. — De Marca, Concord. Sacerdot. et Imperii Lib. VIII. Cap. 21.

§. XIII. *Scomunica di Arrigo IV e questioni che ne dipendono.*

La questione delle investiture fu occasione di ben più grave controversia intorno alla dipendenza del poter civile dal sacerdotale. Imperocchè, pubblicato il decreto che toglieva le investiture, e mandati Legati a citare Arrigo per dar soddisfazione di sua condotta siccome prometteva, n'ebbe questi tanto sdegno, che raccolto un conciliabolo di potenti vescovi a Worms, ed uditi i vituperii che contro Gregorio VII proferiva il cardinal Bennone per piaggiare le passioni del clero incontinente, fu deliberato nella settuagesima del 1075 mandar legazione a Roma che significasse al pontefice aversi lui per intruso ed essere i prelati tedeschi risoluti a risguardar nulli gli atti che dalla notificazione di loro decreto fosse stato per fare (1046). Il papa ricevette l'ambasceria in pieno concilio, sostenendo con dignità in mezzo a gran numero di vescovi e somma impazienza popolare che fosse pubblicamente recitato quanto i Legati aveano ordine di dire: dopo di chè con consenso e volontà dei vescovi proferì la solenne scomunica di Arrigo IV, sciogliendo i sudditi e vassalli dal giuramento. Invocato l'aiuto del Principe degli apostoli, e resa pubblica attestazione dello spirito apostolico con che avea assunto e teneva il pontificato, prosegue in quest'atto solenne Gregorio VII nei termini seguenti che giova riferire: « Henrico regi filii Enrici imperatoris, qui contra tuam Ecclesiam « (il decreto è un'apostrofe a San Pietro) inaudita superbia insurrexit, totius regni theutonici et Italiae gubernacula contradico, et omnes christianos a vinculo juramenti quod sibi fecere « vel facient absolvo, et ut nullus ei sicut regi serviat interdico. « Dignum est enim, ut qui studet honorem ecclesiae tuae imminuere, ipse honorem amittat quem videtur habere. Et quia sicut « christianus contempsit obedire, nec ad dominum rediit quem dimisit participante excomunicatis (i concubinarii e simoniaci) meaque « monita quae pro salute sua sibi misi (vedansi le sue lettere dirette « al medesimo Arrigo) te teste spernendo, seque ab ecclesia tua, tentans eam scindere separando: vinculo eum anathematis vice tua « alligo, ut sciant gentes et comprobent quia tu es Petrus, et super

(1046) Concilia, p. 372. Tom. XXV. — SIGEBERTUS GEMBLACENSIS, Ad ann. 1077. — LAMBERT. SCHAFNEBURG. Ad ann. 1076. p. 212.

« tuam Petram Filius Dei vivi aedificavit ecclesiam, et portae in-
« feri non prevalebunt adversus eam (1047) ».

Non era nuovo in Occidente il principio che il poter sacerdotale fosse sopra a quello dei re. Si è già ad altro luogo notato, quanto il clero avea dato di santità al poter regio colle religiose forme delle incoronazioni e col ribatter le tradizioni dei barbàri, che davano al popolo un potere maggiore del regio. Nè il lettore può aver dimenticato quanto era stato scritto sul poter regio, anco nei secoli nono e decimo, che alle opportune sedi abbiam ricordato. Ma altra cosa è professare un principio in un trattato filosofico, altro è metterlo in pratica. Il fatto di Gregorio VII, che scioglieva il giuramento dei sudditi e toglieva l'impero ad Arrigo, era una novità che sbalordì il mondo ed ebbe poca approvazione, sia nell'XI secolo come nel XII, ed ha formato subietto di solenni declamazioni nei tempi moderni.

Per altro Gregorio VII si credeva arbitro delle questioni dei re; e stimava che avendoli soggetti come cristiani nelle cose di religione, fosse di sua autorità anco costringerli all'ubbidienza prima colla scomunica, poi collo sciogliere i sudditi dal giuramento. Ad onta che sino dal pontificato di Alessandro II fossero stati notati i mali della frequenza delle scomuniche ed il discredito in che cadevano queste armi spirituali (1048), e nel tempo dello scisma non mancassero scrittori che avvertissero i gravi mali che traeva seco la scomunica delle persone investite di autorità temporale (1049), nè uomini pii, devotissimi alla sedia apostolica che procurassero ad ogni modo di trattenere questi fulmini vaticani (1050); pure e Gregorio VII ed i suoi successori, non si persuasero mai si dovesse trascurare questa terribile arme, quando i re si mantenevan contumaci alle pontificie ammonizioni. Essi videro invero Arrigo IV umiliato non solo per la guerra che gli mossero i grandi di Germania, ma anco per le ribellioni dei proprii figli, morire miseramente restando per più anni privo di ecclesiastica sepoltura. Ma ciò si vuole piuttosto attribuire a cause politiche anzichè all'efficacia della scomunica. Dubito che ben pochi si persuadessero allora essere in potere del pontefice romano di deporre i re. Il mio dubbio si appoggia: 1.° all'esempio

(1047) Concil. Rom. III. ann. 1068. p. 575-577. Tom. XXV. — Annalista Saxon. Ad ann. 1076. p. 526-534. riporta tutti i documenti di quel tempo.

(1048) San Pier Damiani, Opuscoli.

(1049) Goffridi Vindocinensis, Opusc. IV. ap. Sirmond. Tom. III. p. 590.

(1050) Fleury, LXIII. 21. 22. LXIV. 29.

di molti uomini pii, che fedeli alla chiesa per tutto ciò che risguardava le cose di religione o ecclesiastiche, prestaron però sempre la dovuta fedeltà ad Arrigo (1051); 2.° Agli scritti coi quali fu allora sostenuta la indipendenza della reale corona, scritti che dipartivano da persone di riputazione e molto divulgati (1052); 3.° Alla disapprovazione quasi manifesta che dotti scrittori del secolo XII hanno fatto conoscere dell'ardito passo di Gregorio VII (1053); 4.° Al linguaggio dubbio che tengono gli stessi storici e scrittori favorevoli a Gregorio VII, vissuti nel secolo XI o nel principio del XII, nel significare il giudizio che portavano della deposizione di Arrigo (1054).

Le sventure che Arrigo incontrò sono da imputare alla politica de' principi tedeschi, massime sassoni, ai quali non parve vero aggiungere ai titoli di giusta lagnanza il pretesto della scomunica per vindicare la propria libertà iniquamente oppressa dall'imperatore. Essi furono che obbligarono Arrigo a venire in Italia a chiedere l'assoluzione (1055). La Lombardia tutta rimase indignata dell'avvilimento della dignità imperiale sotto la fortezza di Canossa; e si apriva il partito di deporlo e di sostituirgli il figlio (1056), quando Arrigo per quietare i Lombardi dovette mancare alle promesse fatte al papa nell'impetrare l'assoluzione (1057). È pure un fatto, che viene accertato dal conferire insieme i documenti, che nell'eleggere il re Rodolfo i principi tedeschi del partito cattolico furon guidati più dalla loro politica che dalla devozione al romano pontefice; il quale sebbene avesse scomunicato Arrigo e sciolti i sudditi dalla fedeltà, pure avrebbe potuto tentare le vie dell'accordo, ed evitare

(1051) Fleury, LXV. 35. 36. LXVII. 14.

(1052) Annalista Saxon. Ad ann. 1081. p. 559. ad ann. 1084 p. 565-570. — Waltrani, De unitate Ecclesiae conserv. nello Struvio Rer. German.-Scriptor. Tom. I — Christianus Lupus, Op. cit.

(1053) Hugo Floriacen. De regia et sacerdotali potestate. I. 4. p. 186. I. 7. p. 188. II. p. 193 in Miscellanea Baluz. et Mansi, Tom. II. — Sigebertus Gemblacensis, Ann. 1077. 1085. A quest'ultimo anno pretende far credere che Gregorio VII morendo si pentisse di quanto avea operato; gli crede lo Struvio; Natale Alessandro ha ben confutata questa novella del Gemblacense. — Otto Frising. Lib. I. Cap. I. — Lo Struvio Corpus Hist. German. p. 391. Tom. II. ed il Vitriar. Illustrat. p. 533. Tom. I riportano tutti i passi delle Cronache.

(1054) Fleury. LXIII. 29. — Natal. Alex. Sec. XI. XII. Diss. II. Art. 1.

(1055) Annalista Saxon. Ad ann. 1076. p. 535. — Lambert. Schafneburg, Ad ann. 1076. p. 212-217. 220. 221.

(1056) Lambert. Schafneburg, p. 223. — Fleury. LXII. 41.

(1057) Lambert. Schafneburg, p. 224.

la precipitazione nella scelta del nuovo re (1058). Le varie vicende del partito cattolico e dello scismatico, ed il succedersi della buona e della mala fortuna nell'uno e nell'altro partito per lunga successione di anni, dimostra che la scomunica non avea quella potenza sulla immaginazione dei popoli che oggi si vorrebbe far credere: quasi il mondo politico fosse allora governato da questo potere spirituale, anzichè dalle cause che furono e saranno sempre proprie della politica. Che Gregorio VII abbia creduto poter essere arbitro delle questioni de' re, e dare e togliere i temporali dominii, è vero; ma che il mondo siasi accomodato a questa sentenza, sicchè possa dirsi esservi stato un tempo in cui di fatto il potere dei re fosse in mano dei pontefici, non è vero; e per poco che si leggano le storie e i documenti dell'età di mezzo, sarà facile ad ognuno affrancarsi dalle false opinioni, che con vano spirito di vituperio o di lode o per lusso male inteso di oratoria locuzione si vanno volgarmente ripetendo dai men riflessivi scrittori.

La età di Gregorio VII è pur quella della conquista d'Inghilterra; ed è noto quanto il conquistatore fosse tenace dei diritti regii e tenesse in soggezione il clero. Nè esso nè suo figlio si dimessero facilmente dalle loro pretensioni per le scomuniche pontificie; nè la loro civile potestà fu per quelle diminuita. Quei re che seppero mantenersi nell'ordine civile il grado di capi dello stato e salvare le prerogative della corona, poterono anche nell'undecimo secolo avere il clero in devozione; benchè l'Inghilterra fosse allora un regno, nel quale il clero era riccamente dotato e le ragioni anco temporali della sedia apostolica erano di gran momento (1059).

§. XIV. *Principii di diritto pubblico del secolo XI.*

Le cause motrici della emancipazione del clero dalla servitù che tentavano imporgli i potenti, facendo dipendere la successione nell'ecclesiastica gerarchia dallo svergognato commercio delle dignità ecclesiastiche, erano non meno giuste che popolari. Nella giustizia di queste e nella forza che dava alla giustizia la scienza stette la vera potenza che operò una gran riforma nella chiesa, minacciata allora

(1058) Annalista Saxon. Ad ann. 1079. p. 544-552. BRUNONIS MONACHI, De bello saxonico Hist. ad ann. 1079. p. 216. 224.

(1059) MURATORI, Dissert. LXIX. LXXI. — FLEURY, LXI. 34. 36. LXII. 63. LXIII. 8. 38. LXV. 4. LXVII. 4. 5.

di servitù, d'ignoranza e di ribellione della plebe (1060). Ma vi erano assai lumi allora quando l'impero ed il sacerdozio vennero a contesa per impedire che se ne imponesse ai popoli colla sola autorità. Tanto gli affari generali del sacerdozio e dell'impero, come quelli che interessavano il governo particolare delle province o lo stato delle persone di dignità, si trattavano in concilii ed in diete. Gli atti o i certi ricordi che rimangono di queste adunanze, dimostrano che in esse si discuteva; ed è spesso notabile che si ricordino i voti e gli argomenti della minorità colle risposte per le quali s'intese di sodisfarvi. Non mancaron poi alla discussione scritti virulenti da ambo le parti (1061), nei quali s'insinuò persino la calunnia, meritamente però spregiata dagli storici di quella età. Il numero delle persone che dovettero prender parte alle discussioni o esserne bene informate, non apparirà ristretto a chi consideri quanto spesso fosser tenuti concilii (1062) o diete imperiali (1063); quanto numerosi e popolati fossero i monasterii, quante le scuole vescovili sorte a nuova vita in questo secolo (1064), e come in quell'età fosse raro il trattare affari senza consiglio di molti. Si volgano pure materialmente gli occhi ai volumi che contengono la corrispondenza epistolare di Gregorio VII, Urbano II, Pasquale II, ed alla intitolazione delle lettere per la massima parte destinate alla divulgazione, e potrà ognuno persuadersi della somma sollecitudine che aveasi d'informare ogni gente de'grandi affari della chiesa e di ricevere informazione anche dei più piccoli, onde esercitare autorità e porre riparo. Le immense ricchezze della chiesa romana, che avea patrimonii da per tutto, o in beni fondi o in percezione di diritti censuali, moltiplicavano in lei i modi di aver le notizie di tutto l'Occidente e di fare anco da per tutto arrivare i suoi ordini o i lumi che intendeva di spargere. Però nei tempi più pericolosi si videro pubblicate in Germania e presso la residenza stessa degl'imperatori le scomuniche pontificie. I miracoli che suole operare la potenza della opinione si videro allora per la causa della chiesa. Ma si giudicherebbe male il secolo undicesimo, se si tra-

(1060) GLABRO RODULPH. II. 6. IV. 5. V. 1. — Epist. Cujusd. adver. Laic. in Praesbyter. Conjuga. Calumniam in Durand e Martene. Tom. IX.

(1061) Annalista Saxon. Ad ann. 1076. p. 526. 527. — LAMBERT SCHAFNEBURG, Ad ann. 1076. p. 218. 219.

(1062) Vedi Tom. XXV. dell'edizione regia dei concilii che dà la sinosi dei concilii.

(1063) VITRIAR. Illustrat. p. 74. Tom. I. dà la sinosi delle Diete.

(1034) LAUNOI, De Scholis celebrior. Cap. III.

scurasse di rilevare quanto i pontefici operarono per crescere di autorità i loro Legati (1065), per fare osservare i canoni nelle cose matrimoniali (1066), per togliere non poche barbare consuetudini della prepotenza signorile (1067), eccitare l'incremento degli studii (1068) e le lodevoli pratiche della cristiana pietà, opponendosi alle superstizioni nelle quali o per ignoranza o per traviamento d'immaginazione i popoli inchinavano a precipitare. In un momento nel quale le cose della chiesa romana andavan meglio, fu deliberato il gran movimento dell'occidente per Terra Santa che era stato nei voti di Gregorio VII (1069). Incalcolabili sono i benefizii che la libertà d'Europa ha raccolto dalle Crociate. Sono da imputare a colpa dei tempi, gli orrori che commisero i crocesignati, dei quali portarono essi stessi le pene. Ma i beni del cresciuto commercio dei popoli, della diffusione dei lumi che a questo dovettero conseguitare, sono stati profittevoli alla causa perpetua della civiltà, nè ai dì nostri è scrittore filosofo che non li riconosca. A noi non occorre rammentare le Crociate che pei principii di diritto pubblico, che furon ritenuti nel regno di Gerusalemme al tutto conformi alle idee che si volevan far trionfare in Occidente. Perocchè il potere regio fu colà subordinato al sacerdotale; ma non si esercitò mai assoluto, sì bene dipendentemente dal consiglio e dall'assenso dei maggiorenti (1070). Una gerarchia feodale, nella quale eran capi il re ed il patriarca, fu stabilita nel regno di Gerusalemme, colle idee che regolavano i concetti giuridici dell'Occidente, ma che per le resistenze locali difficilmente si riducevano in pratica (1071). Una mano più potente stabilì lo stesso in Inghilterra; ma con tali proporzioni che i feudatarii uniti fossero assai forti per difendere dal poter regio la comune libertà; disgregati.

(1065) Baron. Ad ann. 1074. §. 2. 1079. §. 9. — De Marca. Concord. Sacerdotii et Imperii, Lib. V. Cap. 46.

(1066) Concil. ann. 1090. p. 651. 752. Tom. XXV. — Natal. Alex. Hist. eccles. Saec. XI.

(1067) Concil. Rom. IV. ann. 1078. p. 581. Tom. XXV.

(1068) Muratori, Dissert. XLIII. — Launoi, De Scholis Celebrior. Cap. 42. 59. Art. 9.

(1069) Epist. II. 30. — Natal. Alex. loc. cit. — Fleury, LXII. 14.

(1070) Fulcherii Carnotensis, Historia hierosolymitana ab anno 1095 ad ann. 1127. I. 15 18. II. 5. III. 7. 16. in Duchesne. Script. Franc. Tom. V. — Historia Regum Terrae Sanctae Oliverii scholastici. Cap. 6. apud Eccard. Corpus Hist. Medii Ævi. Tom. II. — Assise di Gerusalemme. Alta Corte. Cap. VII.

(1071) Assise di Gerusalemme, loc. cit.

impotenti a resistere all'autorità delle leggi. Gli ordini temperati della monarchia inglese hanno principio dal modo con che il diritto feodale fu trasportato in Inghilterra da Guglielmo il Conquistatore. Non è nostro disegno seguitare la storia della costituzione inglese che l'Hallam ha egregiamente esposta (1072); bastando all'uopo nostro indicare i due regni di Gerusalemme e d'Inghilterra come l'espressione del diritto pubblico del secolo XI, secondo che o prevaleva il principio teocratico come nel regno di Gerusalemme, o preponderava il poter regio come in quello d'Inghilterra.

§. XV. *Effetti che produssero in Italia le contenzioni tra il sacerdozio e l'impero.*

Nel territorio dell'impero, vale a dire in Italia ed in Lamagna, sendo deboli di forze materiali il papa e l'imperatore, la contenzione tra questi due principii dell'ordine pubblico tornò a vantaggio delle città e dei feudatarii. E siccome in Italia la potenza delle città prevaleva anco avanti la metà dell'undicesimo secolo; così le grandi città italiane affettavano forma di repubblica tra la fine dell'XI secolo ed il principiare del XII. Gl'imperatori ne confermarono i privilegii e talvolta trattaron con esse quasi come con stati indipendenti (1073). Esse poi tennero o le parti dell'impero o quelle del pontefice, secondo che meglio tornava alla loro indipendenza (1074). Se si avesse a dare una conclusione generale, potrebbe dirsi che per lo più le città italiane stettero dalla parte imperiale; sicchè il maggior sostegno politico al papa venne dai partiti di Germania, dalla potenza dei signori Normanni del regno di Napoli e dal favore della Matilde in Toscana. La Francia poi, siccome in essa era allora debolissimo il poter regio, prestò alla causa de'pontefici immenso aiuto per la devozione de'popoli e per la dottrina ecclesiastica che in quel regno può dirsi che non abbia mai cessato di fiorire.

§. XVI. *Potenza temporale dei papi.*

Se la potenza pontificia nella direzione morale del mondo cattolico crebbe in questa età, è da notare altresì che poco o nulla

(1072) Hallam, — Europa nel medio evo — gli ultimi due tomi della traduzione italiana del Leoni.

(1073) Ughelli, Italia sacra. Tom. III. dove riporta i patti tra i Pisani ed Arrigo IV nel 1081. — Muratori, Diss. XLV.

(1074) Muratori, Annal. secol. XI. XII. passim.

si aumentò il potere temporale del pontefice. Si credeva allora alla donazione di Costantino, si eran quesiti dei titoli di alta signoria sul regno di Napoli, si accettavano le donazioni della Matilde per la Toscana e parte della Lombardia; ma di fatto non si esercitava assoluta sovranità sopra veruna città. Roma, le Marche, le città di Toscana miravan tutte alla stessa indipendenza reggendosi con governi municipali a nome dell' impero (1075). Le campagne poi erano piene di signori feodali, molesti alle città ed al pontefice, e che riconoscevano come alto sovrano l' imperatore (1076). Neppure nel governo della chiesa furon mutati gli ordini antichi, trattandosi in concilii gli affari generali e le cause criminali de' vescovi o degli eretici. Va per mano di tutti coloro che sono almeno mezzanamente versati nelle cose della età di mezzo, il libro che s' intitola *Dictatus Papae*, e si rappresenta come la somma delle massime di dominazione di Gregorio VII. Sono oggimai gli eruditi concordi nel risguardare come supposto questo libro che Gregorio non può aver dettato; ed il più convincente argomento si è che molte massime in esso contenute non corrispondono nè alla pratica, nè ai concetti giuridici di quel tempo, quali sono conosciuti pei documenti di non dubbia fede (1077).

§. XVII. *Transizione*.

Fu massimo benefizio dal cristianesimo recato alla civiltà l' aver mantenuto il commercio delle idee tra gli uomini, quando la decadenza dei poteri politici facendo cessare l' autorità delle leggi generali, offeriva il pericolo dello scioglimento della civiltà europea in piccole associazioni, dominate dalla consuetudine e dalla forza senza alcuna grande idea e generosa. La scienza fu il mezzo umano più potente che si adoperasse dal clero; e le questioni alle quali la scienza si applicò, porsero stimolo al di lei incremento. Ma la scienza liberamente trattata ha questo di proprio che suscita facilmente delle divisioni tra i suoi cultori; non essendo raro neppure che l'amore del sapere negli uomini ricchi di immaginativa, ma non per anco assodati nel criterio, conduca ai più strani errori. Si

(1075) Muratori. Diss. XLV.
(1076) Idem, Diss. XLVII.
(1077) Natal. Alexan. Hist. Eccl. Sec. XI. Diss. III. Art. 1. — Christianus Lupus, che ha fatta l' illustrazione del Dictatus Papae. Op. Tom. V, p. 185 e segg.

vider questi effetti alla fine dell' XI secolo, ed assai più nel XII. Nondimeno la verità potè emergere nel vigore della discussione; e la ragione de' popoli fece gran passi inverso la maturità.

Il secolo XII al pari dell'XI fu una età di preparazioni; ma terminò lasciando assai avanzate le basi del nuovo edifizio sociale. Farò principio dal risorgimento dello studio del diritto romano.

§. XVIII. *Diritto romano.*

L' uso delle leggi romane, siccome si è avvertito, non era mai cessato nel territorio antico dell'impero. Le persone di origine romana vivevano secondo la legge romana, che era per lo più seguita anche dal clero. Si trovano difatti nel secolo XI delle professioni di legge romana di persone nobili (1078); ma le leggi più usate in Italia erano la longobardica e la salica; quest' ultima soprattutto indicava gran nobiltà. La famiglia della Matilde viveva secondo questa legge (1079). Ma l'eccellenza delle leggi romane le fece invocare più volte nel secolo XI. Si vedon citate nelle leggi di Arrigo II (1080); nella questione intorno alla computazione dei gradi di consanguineità (1081); nelle questioni sulle investiture (1082), ed in affari di canoniche elezioni (1083). Ed è notabile che le leggi romane si invocano non secondo i compendii gotici, ma secondo la compilazione giustinianea. Nota la cronaca cassinense che ai tempi dell' abate Desiderio, che fu poi Vittore III, si riprese lo studio delle istituzioni di Giustiniano (1084). Abbiamo ricordi di poco posteriori alla metà dell'undecimo secolo dello studio di Bologna, e sono

(1078) Pagnoncelli, Tom. II. Cap. 2.

(1079) Fiorentini, Memorie della contessa Matilde.

(1080) LL. Longobardiche. Lib. II. Tit. 67. Leg. 2.

(1081) S. Pier Damiani, Opuscol. 8. Cap. 8.9. — Ivus Carnoten. Epist. 46. 69. — Fleury, LXI. 14.

(1082) Epistola Magistri Alani Quadrigarii ad Reg. Franciae, cita il codice Giustinianeo. Lami, Deliciae Eruditorum. p. 164-169. Tom. II.

(1083) Ivus Carnoten. Epist. 50. — Pasqual. II. Epist. 96.

(1084) Chronicon Cassinense III. 63. In Rer. Italic. Scriptor. Tom. V. Riferiscono ed esaminano i più celebri passi relativi all'uso del diritto romano. Donato d' Asti, Uso della ragion civile. — Giannone, Lib. X. Cap. 11. — Muratori, Dissert. XLIV. — Maffei, Verona illustrata. N.° 3. Tom. I. riporta i documenti del 726. 734. 967. — Carlini, De Pace Constantiae. Cap. I. §. 11. — Pagnoncelli, Cap. 2. Tom. II. — De Marca, Concordia Sacerd. et Imper. Lib. IV. Cap. 8. N.° 11. — Natal. Alexan. Cap. I. Art. 12. — Fleury, Lib. LXIII.

rammentati dei giureconsulti anteriori ad Irnerio (1085). Vero è per altro che questo professore, quale nel 1116 viene nei placiti dell'imperatore Arrigo V qualificato per *judex bononiensis*.(1086), che vuol dire giureconsulto bolognese, si considera come il ristoratore dello studio del diritto romano a Bologna per la costante tradizione dei Bolognesi, ripetuta anche dall'abate uspergense (1087). È stato per lungo tempo creduto che porgesse occasione ai nuovi studii del diritto romano il ritrovamento delle Pandette nell'espugnazione d'Amalfi nel 1135, pretendendosi che le famose Pandette pisane, o vogliam dire fiorentine, fossero dall'imperatore Lotario II donate ai Pisani in ricompensa dell'aiuto prestato alla spedizione contro Ruggero re di Sicilia (1088). Ma questa tradizione volgare, che non ha l'appoggio di alcun sincrono scrittore, è meritamente riprovata dai moderni critici. Noterò tuttavia che essa formò subietto nel passato secolo di acre disputa tra l'abate Guido Grandi ed il marchese Bernardo Tanucci; venendo ad occasione di questa disputa molto bene esaminati i documenti che accertano l'uso del diritto romano nella età di mezzo (1089). Intorno a che si può ritenere provato: 1.° che la compilazione giustinianea era conosciuta ed usata nei secoli VIII, IX, X e XI nell'occidente; 2.° che lo studio, o vogliam dire università di Bologna verso il 1130, ed anteriormente al preteso ritrovamento delle Pandette in Amalfi, era celebre per lo insegnamento del diritto romano (1090). Si aggiunge di più che nessuno di quelli che usarono il diritto romano in tempo prossimo susseguente al preteso ritrovamento delle Pandette, indicò di usare di una fonte di ragione nuovamente ritrovata. Ciò basta a mio avviso ad assicurare che non ad un avvenimento fortuito, ma bene a conseguenza dell'incremento della civiltà attribuir si deve il risorgimento degli studii del diritto romano tra la fine dell'XI secolo ed il principiare del XII. Il che dovette avvenire in Italia piuttosto che altrove, perchè tra noi gli studii profani non mai negletti, aveano più cultori dei sacri. Gl'Italiani si risguardavano come legittimi eredi del sapere romano; e per poco che sollevar si voles-

(1085) SARTI, De Claris Archigymnasii Bononien. Professor. p. 7. 8. Tom I.

(1086) MURATORI, Dissert. XXXI. XLIV. p. 22. 23. LIII.

(1087) DONATO D'ASTI, Uso della ragion civile.

(1088) BRENCMANNUS, Hist. Pandect. Lib. I. Cap. 7.

(1089) FABRONI, Hist. Accadem. Pisanae Vol. III. Cap. 11. p. 332.—MURATORI, Dissert. XLIV.

(1090) ANONYM. De Bello et Excid. Comens. Rer. Italic. Scriptor. Tom. V. MURATORI, Dissert. XLIV. per tot.

sero al di sopra del dominio delle locali consuetudini, ricorrevano ai ricordi della civiltà antica.

Le leggi barbariche, le consuetudini locali, i testamenti, le donazioni, i patti davan regola pratica allo stato delle persone, ai diritti sulle cose, alla punizione dei delitti ed alla distribuzione degli utili fiscali: ma dall'insieme di queste regole particolari non era dato costituire una scienza razionale del diritto. L'incremento della civiltà poteva far sentire il bisogno della scienza dei giureconsulti, e forse anco lentamente comporla come era accaduto presso i Romani. A questo andamento lento e difforme che avrebbe potuto prender forse la scienza del diritto, subentrò invece lo studio di quella ragione civile dei Romani, le cui nobili tradizioni non si erano mai perdute affatto. E questo studio che sodisfaceva ad un gran bisogno di quell'età prosperò rapidamente. Fu risguardato il diritto romano come una filosofia del diritto, o vogliam dire legge razionale che dominò le altre leggi, insegnandone l'applicazione, moderandone l'iniquità, e soprattutto supplendo la loro insufficienza. La filosofia del diritto ebbe anco l'incremento del diritto canonico e della morale teologia. Di questi tre principii — diritto romano — diritto canonico — e moral teologia — si constituì la scienza dei giureconsulti dell'età di mezzo, i quali furono autori di nuove sentenze che compirono l'opera dei giureconsulti antichi. Le leggi e le consuetudini barbariche, modificate dalla scienza del diritto comune preser la forma che conveniva alla nuova civiltà nelle consuetudini dei feudi e nelli statuti municipali. Quanto più la civiltà andò avanzando, tanto maggiormente crebbe l'autorità del diritto romano. Nessuna delle grandi partizioni della scienza del diritto fu dai nostri trascurata; e possiamo dire, senza adulare la vanità nazionale, che la scienza del diritto è stata insegnata al mondo dagli Italiani. Alla fine del secolo XV l'opera italiana era compita; e noi serbiamo a codesta sede l'esposizione delle teoriche generali che governavano l'uso delle diverse leggi. Frattanto si è stimato opportuno porre in veduta con ordine prepostero quello che meglio verrà spiegato nella successione dei tempi.

§. XIX. *Incremento della libertà municipale.*

Arrigo IV e suo figlio Arrigo V avean lasciato ampio retaggio di odii in Germania. Sicchè alla morte del quinto Arrigo (ann. 1125) per l'influenza dell'arcivescovo di Magonza cadde l'elezione sopra Lotario duca di Sassonia, che si conta secondo tra gl'imperatori.

e terzo tra i re d'Italia di questo nome (1091). Quest'elezione, che è una delle più libere (1092), fu risguardata come una umiliazione della cognazione di Arrigo (1093). Corrado figlio di una sorella di Arrigo V tentò di conseguire la corona d'Italia, ed ebbe in questo regno un partito favorevole (1094); ma non si potè sostenere, e l'eletto di Germania fu riconosciuto re d'Italia ed imperatore (1095). Ha avuto lode Lotario secondo di devoto alla chiesa romana (1096): ma pare non fosse men desideroso di mantenere le ragioni dell'impero (1097). Bene è vero che i tempi correvano poco favorevoli alle ragioni dell'impero. Le città italiane affettavan tutte le forme di reggimento repubblicano, e poca stima facevano dell'imperatore (1098), ridotto a trattare colle città come da potenza a potenza (1099). Venne due volte in Italia questo imperatore e tenne due nobilissime diete a Roncaglia (1100); fece accordo col papa sulla successione della Matilde; ed esercitò la sua imperiale influenza per la pace della chiesa, sebbene ciò facesse piuttosto con veduta di privato interesse che per pura pietà (1101). Nè più fortunato per la protezione dei diritti dell'impero fu Corrado III succeduto a Lotario nel 1138. Esso disponevasi a venire in Italia nel 1152, allorchè fu colpito da morte. Succedette a lui Federigo Barbarossa, nuovo vindice delle ragioni imperiali, contro il quale vennero a segnalata lotta le città d'Italia. L'elezione di Federigo, che cade giusto nella metà del secolo XII, segna la divisione da osservarsi nella storia civile. Noi cominceremo dall'esporre le cose generali della chiesa nella prima metà del secolo decimosecondo.

§. XX. *Studii.* — *Eresie.*

Lanfranco avea portato in Francia lo studio delle lettere umane e della dialettica; inalzato alla dignità d'arcivescovo di Cantorbery

(1091) **Muratori**, Ad ann. 1125.
(1092) **Struvius**, p. 419. Tom. I.
(1093) **Vitriar.** Illustrat. p. 562. 563. Tom. I.
(1094) **Muratori**, Ad ann. 1128.
(1095) **Vitriar.** Illustrat. p. 565. Tom. I. — **Struvius**, p. 425. Tom. I.
(1096) **Vitriar.** Illustrat. p. 562. Tom. I.
(1097) Idem, p. 566. Tom. I.
(1098) **Muratori**, Ann. 1127. 1132. 1136. — **Struvius**, p. 426. Tom. I.
(1099) **Vitriar.** Illustrat. p. 565. Tom. I.
(1100) **Muratori**, Ad ann. 1132. 1136.
(1101) Idem, Ad ann. 1130. 1132. 1137. — **Natal. Alexan.** Hist. Eccles. Sec. XII. Dissert. 6.

nel 1070 ebbe per successore Anselmo d'Aosta nella direzione della celebre scuola del *Bec* (1102), siccome l'ebbe poi successore nell'arcivescovado di Cantorbery. La scuola celebre di questi santi uomini rimase in onore sino al secolo XIII. Ma già al finire dell'undecimo cominciava a sentirsi la influenza delle comunicazioni dei dotti arabi col mondo romano. Taccio della scuola salernitana di medicina, già celebre al principiare del dodicesimo secolo (1103); per dir solo che dalle comunicazioni cogli Arabi venne l'effetto che tornasse in credito lo studio di Aristotele (1104). Questo gran legislatore dell'umano sapere, che vien chiamato il filosofo per antonomasia nelle opere dei tempi di mezzo, non fu meno del diritto romano influente nella nuova direzione degli studii. Non vuol negarsi per altro che i primi teologi che studiarono nelle opere d'Aristotele, secondo le traduzioni ed i commenti degli Arabi, ne attinsero alcune sentenze interamente sovversive dei dommi del cristianesimo. Ma le eresie derivate dal peripateticismo che si annunziarono alla fine dell'undicesimo secolo e nel principio del XII (1105), e che mai cessarono affatto non furono le più temibili per la chiesa. Ad altre eresie porgevan materia i costumi del clero e le declamazioni del tempo dello scisma che poterono apprendersi sin da principio come più pericolose; e furon difatti pericolosissime nel secolo seguente. Si scoprirono in non poche città degli eretici che negavano la necessità del ministero de'preti e dei sacramenti; impugnavano la dottrina dei suffragii dei defunti; e ripetevano sulla chiesa romana quelle invettive che il cardinal Bennone avea scritte nella vita di Gregorio VII (1106). E invero la curia romana, nome che allora cominciava ad usarsi, porgeva materia di lamenti anco alle persone pie, conoscenti degli abusi, ma altresì della necessità di mantenere un centro di cattolica unità, tanto per la dottrina come pel governo giurisdizionale della chiesa. Si dolevano anco i buoni del lusso e del fasto romano; degli abusi di potere che commettevano i Legati; del rallentamento della disciplina che veniva dalla frequenza degli appelli a Roma o delle dispensazioni dei romani

(1102) Launoi, De Scholis celebrior. Cap. 42. — Fleury, LXIII. 47.

(1103) Muratori, Dissert. XLIV. — Giannone. Lib. X. Cap. 11. §. 3. — Conringius, Antiq. Accadem. Dissert. III. N.° 22. 23.

(1104) Brukerus, Hist. Crit. Philosoph. Period. II. Par. II. Lib. II. Cap. 3. Tom. III. — Gibbon, Cap. XLVI. — Andres, Origine di ogni Letterat. Par. I. Cap. 8.

(1105) Dupin, Nouvelle Bibliotheque Ecclesiast. Siècle XII. Ch. XV. — Natal. Alexan. Hist. Eccles. Sec. XI. XII. Cap. IV. Art. 4. 9.

(1106) Natal. Alexan. loc. cit. Art. 6. 7.

pontefici (1107). Gl'interessi temporali distraevano talora dal più importante governo delle cose spirituali; e la ricchezza e la potenza della chiesa romana faceva crescere intorno a lei una quantità di uomini d'affari, capaci di abusare delle migliori intenzioni dei pontefici. Niun documento su quest'articolo è più importante dei libri *de Consideratione,* che san Bernardo dirigeva ad Eugenio III, stato suo scolare (1108). Fiorivano ai tempi di Lotario II San Bernardo, Abeilardo e Pietro Venerabile, tre uomini di grande autorità, ma non troppo amici tra loro.

San Bernardo ed Abeilardo rappresentano due diverse direzioni dello spirito umano, benchè in ambedue fosse congiunta alla dottrina, somma vivacità d'immaginativa ed arditezza di carattere. San Bernardo più forte negli studii della teologia e tutto devoto all'autorità della chiesa, non deviò giammai dalla cattolica dottrina e dall'ossequio ai romani pontefici, la causa dei quali con mirabile attività sempre sostenne. Abeilardo al contrario, molto confidente nelle forze del proprio ingegno, cadde in non pochi errori dipendenti dalla contenzione di associare il puro ragionamento filosofico colla umiltà della fede. San Bernardo adoprava le forze dell'ingegno nello spiegare e nel sostenere la dottrina ricevuta. Abeilardo, al contrario, sentivasi trascinato dal suo sapere in cose profane, a ridurre anco i dommi alla forma di libera filosofia. Dal principio alla fine della sua carriera incontrò oppositori veementissimi che gli attribuirono eziandio degli errori che dalle opere non appare che abbia professati. Dovette alla pietà di Pietro Venerabile il poter terminare tranquillo i suoi giorni, riconoscendo giuste le condanne delle sue dottrine e professando con umiltà cristiana l'assoggettamento della ragione alla fede (1109). Per verità non si può tacere che nelle questioni tra i dotti di quella età si eccedesse facilmente nelle ingiurie e direi anco nelle calunnie. La libertà che allora si godeva indefinita di professare le proprie dottrine e di tenere scuola, favoriva forse il riscaldamento delle discussioni non meno che quelle spregevoli arti, colle quali i minimi che avvicinano gli uomini d'ingegno procurano eccitar delle rivalità tra coloro che dovrebbero stimarsi vicendevolmente siccome animati dallo stesso zelo per lo

(1107) Ivus Carnoten. Epist. 219. — Fleury, LXVII. 35. LXIX. 59.
(1108) Fleury, LXIX. 8. 9.
(1109) Natal. Alexan. Sec. XI. e XII. Dissert. VII. Art. 6. 10. 11.

avanzamento dell'umanità, comunque dissentano in alcune particolari opinioni (1110).

Fu recato a colpa di Abeilardo di esaltare la sapienza degli antichi, quasi volesse vilipendere i padri della chiesa (1111). L'accusa vera o falsa che fosse, merita di essere avvertita come un segno della lotta che già cominciava tra l'impero delle tradizioni greco-romane e l'autorità della scienza ecclesiastica. Il che conferma il nostro concetto, che il clero non fu mai solo a dominare il mondo delle idee. Contemporaneo a San Bernardo fu il famoso Arnaldo da Brescia che si vuole scolare di Abeilardo (1112). Il vescovo di Brescia lo accusò a Roma nel 1139, ed Innocenzo II gl'impose silenzio. Esso riparò negli Svizzeri, ove pare che professasse le sue dottrine. San Bernardo stimò bene informare il vescovo di Costanza degli errori di quest'uomo, onde provvedesse alla sicurezza del gregge (1113). Era Arnaldo uomo eloquente ed insinuante (1114), censore severissimo dei preti e dei monaci, si mostrava di severi costumi ed amante della pietà. Negava che i preti potessero avere regalie e diritti di temporale dominazione; sosteneva così i diritti dell'impero, ma a benefizio degli uomini popolari (1115). I suoi discorsi avean plauso tra i laioi; ed in molte città fu per lui mossa la plebe contro il clero (1116). Ma la maggior prova la fece a Roma sotto i pontificati di Lucio II, Eugenio III ed Anastasio IV. I Romani che non avevan mai inteso di esser sudditi del papa, partecipando al movimento repubblicano di tutta l'Italia, vollero in tutto ristabilire le forme della romana repubblica e vendicarne i diritti. Si scordarono anco la venerazione del pontefice nei tumulti popolari; e Lucio II morì in conseguenza di una sassata ricevuta nelle agitazioni della plebe. Questi moti repubblicani erano concitati dalla fazione dei seguaci di Arnaldo, stato a Roma il 1139, tornatovi il 1145 (1117). Sono memorabili le ambascerie che i repubblicani

(1110) NATAL. ALEXAN. loc. cit. Art. 1. 9.

(1111) Idem, loc. cit. Art. 8. ove riporta la epistola 189 di S. Bernardo. — FLEURY, LVIII 63.

(1112) OTTO FRISING. Lib. II. Cap. 21.

(1113) DIVI BERNARDI, Epist. 195.

(1114) Idem, Epist. 196.

(1115) GUNTERUS LIGURINUS, De gestis Federici. — OTTO FRISING. Riportato per extensum da NATAL. ALEXANDR. Hist. Eccles. Sec. XI. XII. al tutto da consultarsi.

(1116) Aut. cit.

(1117) MURATORI. Ann. 1140. 1143. 1145. — NATAL. ALEXAN. loc. cit. — VITRIAR. Illustrat. p. 570. Tom. I.

romani mandarono a Corrado III re di Germania, che peraltro nè le degnò di risposta nè le accolse con favore (1118). Ottone di Frisinga ci ha conservata una lettera scritta a nome della repubblica romana, che spiega l'intero sistema delle idee degli arnaldisti. Questa lettera indirizzata a Corrado dal senato e popolo romano e portata da tre nobili ambasciatori, rammenta altre lettere alle quali Corrado non avea risposto: protesta che quanto la loro fazione avea operato, l'avea fatto per l'onore dell'impero, quale desideravano ridurlo allo splendore che avea sotto Costantino e Giustiniano: « Qui totum orbem vigore senatus et populi romani suis « tenuere manibus »; dice che facevano amministrare giustizia eguale a tutti; avean prese le fortezze dei potenti della città « qui una « cum Siculo et Papa resistere parabant » ed alcune ne avevano distrutte, altre le tenevano per Cesare: e termina raccomandandogli di venire a Roma a prender l'impero, mettendogli in vista che potrà fare quello che vuole, e risiedendo nella capitale del mondo dominare l'Italia ed il regno teutonico, meglio dei suoi predecessori, senza tema delle resistenze del clero. « Et ut breviter, et « succinte loquamur, potenter in urbe, quae caput mundi est; ut « optamus habitare, toti Italiae, ac regno theutonico omni cleri- « corum remoto obstaculo liberius, et melius quam fere omnes « antecessores vestri dominari valebitis ». Avea peraltro gran potenza sul popolo romano la seduzione del danaro. Sicchè dal 1145 al 1155 fu Roma in continue rivoluzioni, facendo ora accordi coi pontefici, ed ora rompendoli; e spesso dovettero i papi dimorare fuori della dominante. Finalmente Federigo Barbarossa fece avere nelle mani del papa Arnaldo da Brescia nel 1155, che fu bruciato vivo, venendo gettate nel Tevere le sue ceneri, « ne a stolida plebe « corpus ejus venerationi haberetur » (1119). Si vuol peraltro notare che apparisce dai canoni dei concilii delle età seguenti, che le opinioni di Arnaldo conservarono dei settarii (1120).

Nella distrazione degli scismi e degl'interessi temporali di Roma non perdevan di mira i papi il governo della chiesa universale. La divisione del potere politico tra tanti signori e tante città porgeva loro sempre degli aiuti o de' luoghi di sicuro refugio, dai quali esercitar potessero in tutta la pienezza la somma autorità. La Francia poi porgeva ogni maniera di aiuto alla chiesa romana, sia

(1118) Struvius, p. 438. 439. Tom. I.
(1119) Otto Frising. Lib. II. Cap. 21.
(1120)

perchè in quel regno fiorivano uomini d' ingegno a lei devotissimi, come per la sicurezza che il papa poteva trovare in quel reame. Però negli sconvolgimenti politici non cessarono numerosi concilii per la condanna degli errori, per la emendazione de' costumi e per la difesa della ecclesiastica libertà (1121). Vennero ad incremento della potenza pontificia non poche riforme di ordini monastici (1122) e le instituzioni degli ordini cavallereschi (1123), ed una seconda crociata predicata da San Bernardo (1124). Ma due fatti che attengon più alla nostra storia meritano di essere particolarmente notati: e sono la pubblicazione del libro delle sentenze di Pietro Lombardo, e la pubblicazione del decreto di Graziano.

§. XXI. *Pietro Lombardo.*

Pietro Lombardo, che le scuole chiamano il Maestro delle sentenze, fu per i suoi meriti eletto vescovo di Parigi il 1150, e moriva nel 1164. Era nato presso Novara ed era andato in Francia raccomandato dal Vescovo di Lucca a San Bernardo. Esso può riguardarsi come il fondatore dello studio della teologia in Parigi. Perocchè sebbene sommi dottori avessero interrottamente insegnato, o nella chiesa di Santa Genovieva, o nel palazzo vescovile nel secolo XI e nel principiare del XII; pure lo studio regolare e continuo cominciò sotto Pietro Lombardo. Sicchè egli ha lode di essere uno dei fondatori della celebre Università di Parigi. Al che può forse anco attribuirsi la gran riputazione dei suoi libri intitolati delle sentenze, che si assunsero come direttivi degli studii di teologia. Con metodo stretto in quattro libri, suddivisi in distinzioni, sommò la dottrina teologica, intessendo la sua opera di sentenze di Padri, poco permettendo alla libertà del proprio ingegno, ed astenendosi dall'usare dell'autorità di Aristotile, che presso gli altri teologi del suo tempo avea credito, siccome si è già avvertito (1125). In buona

(1121) NATAL. ALEXAN. Sec. XI. XII. Diss. 6.

(1122) MURATORI, Disser. LXV. — SIGEBERTUS Gemblacensis Chronicon. ann. 1084.

(1123) Templari compariscono al Concilio di Troyes nel 1128, e vi ricevono la Regola. FLEURY, LXVII. 55. Ospitalieri son confermati da una Bolla del 1154. — FLEURY, LXX. 12. — Ordine di Calatrava cominciato nel 1158 e confermato nel 1164. FLEURY, LXX. 32. Cavalieri Teutonici confermati nel 1192. FLEURY, LXXIV. 58.

(1124) FLEURY, LXIX.

(1125) DUPIN, Nouvelle Biblioth. Eccles. Siècle XII. Ch. 13.

fede Pietro Lombardo cadde in alcuni errori che furon condannati (1126): non cessò per questo di esser chiamato il Maestro delle sentenze, ed il suo libro rimase sempre di grande uso come fondamento d'istituzione scolastica in divinità.

§. XXII. *Decreto di Graziano.*

Anche di maggiore autorità riescì l'opera di Graziano, monaco nativo di Chiusi, che circa al 1151 mandò fuori il suo decreto altrimenti intitolato *Concordia dei canoni discordanti*. Quest'opera, che è stata per lungo tempo il fondamento dello studio scolastico del diritto canonico, può risguardarsi come le pandette del gius ecclesiastico, e pel merito d'ordinamento e di metodo supera i pregii della collezione giustinianea. Come le pandette sono composte di frammenti di giureconsulti, così il decreto di Graziano è composto di frammenti delle opere dei Santi Padri, di canoni di concilii, di costituzioni pontificie e di quelle leggi civili del codice giustinianeo o teodosiano che attengono alla materia ecclesiastica. L'iscrizione di ogni frammento ne indica l'autore e l'opera ed il libro onde è tratto. È pregio di Graziano l'ordine posto nella disposizione, tale che questa raccolta costituisce un'opera da potersi leggere di seguito, acquistandone idea compita di un sistema di giurisprudenza. Graziano ha posto di suo le parole che erano necessarie a far conoscere il nesso delle idee o a risolvere le apparenti antinomie dei frammenti da esso riferiti. Sicchè, torno a ripeterlo, i pregii di metodo sono incomparabilmente maggiori che nelle pandette.

La collezione di Graziano è opera di privato, nè mai è stata dichiarata per legge autorevole. Sicchè in punto di diritto s'insegna, ed al bisogno si è tenuto anche nel Foro, che i frammenti da lui riportati non acquistano autorità di legge, se non l'avean prima; ma rimangono del valore giuridico che avrebber da per sè stessi, nulla ad essi aggiungendo di autorità l'essere inseriti nella collezione (1127). Le fallacie di questa regola possono essere tante, che non è forse agevole per definizioni generali indicarne l'uso. Imperocchè riferiva Graziano spesso senza ricorrere alle fonti originali i documenti ecclesiastici che i suoi maggiori ed i contemporanei

(1126) NATAL. ALEXAN. Hist. Eccles. Sec. XII. Cap. 6. Art. 14. — PASQUIER, Recherches de la France. Lib. IX. Cap. 10. p. 815.

(1127) GONZALEZ, Appar. de Origin. et Progres. Jur. Can. N.° 50.

credevano sinceri. La sua collezione ebbe un plauso universale: fu accolta dalle scuole, per modo che gli studiosi del diritto canonico si dicevano decretisti e studiosi del decreto (1128); ed invalse persino la tradizione che l'opera di Graziano, che alcuni facevan fratello di Pietro Lombardo, fosse stata espressamente approvata da Eugenio III (1129). Al ritrovamento della stampa furon fatte molte edizioni della Concordia dei canoni discordanti, delle quali danno conto i bibliografi; ma la prima che porti in fronte il nome di Graziano è quella di Parigi del 1508. Chi fosse vago di conoscere precisamente il Graziano usato nelle scuole sino al secolo XVI, dovrebbe consultare queste antiche edizioni; dacchè quelle che si hanno in commercio sono fatte a seconda della correzione del testo ordinata da Gregorio XIII, la quale peraltro contiene sempre degli errori che Antonio Agostino nei suoi eleganti dialoghi, che s'intitolano della emendazione di Graziano, ha inteso di rilevare (1130).

L'opera di Graziano è divisa in tre parti.

La prima contiene 101 distinzioni, ognuna delle quali è divisa in canoni e capitoli, e si cita: C. Scriptorum II distinct. 100.

La seconda parte è divisa in cause, questioni e capitoli. Si cita: Caus. I. Quaest. I. Cap. X. Le cause sono trentasei: la 33 è divisa in distinzioni. Si cita: Con. Nonnulli. Can. 33. Dist. I. de Poenitentia.

La terza parte è divisa in cinque distinzioni e canoni. Si cita: Can. non potest. 4. Distinct. IV. de Consecratione. Più brevemente si cita la prima parola del canone, il numero della causa e della questione, oppure la distinzione.

Si è notato dagli eruditi, che Graziano avea con buona fede riferiti non pochi documenti apocrifi; avea sbagliato spesso nelle iscrizioni; ed era caduto in errori nel trascrivere i testi, come pure in alcune conciliazioni che avea proposte. A bene intendere l'importanza di queste critiche è d'uopo a questo luogo dare una breve notizia delle collezioni canoniche usate nella chiesa latina e che precedettero il decreto di Graziano.

§. XXIII. *Delle collezioni canoniche usate prima di quella di Graziano.*

Dopo il concilio calcedonense (ann. 451) fu usata nella chiesa latina una collezione di canoni, la quale peraltro cominciava dai

(1128) Pasquier, Recherches. Lib. IX. Cap. 10.

(1129) Chifletius, De Juris Utriusque Architectis in Thes. Otton. Tom. I.

(1130) Anton. Augustin Emendationes Gratiani colla prefazione e le note del Baluzio, qual prefazione è al tutto da vedere e studiare.

canoni niceni. Di questa usarono Isidoro Ispalense (1131) e papa Simmaco nel sesto sinodo romano (ann. 504). Succedette la collezione di Dionisio l'Esiguo nel VI secolo. In questa collezione son riferiti cinquanta canoni che si dicevan più antichi dei niceni, e sono volgarmente conosciuti sotto nome di canoni apostolici. Questi canoni, che in numero di 85 si leggono riferiti nelle comuni edizioni del corpo del diritto civile in seguito della compilazione giustinianea e dei libri de'feudi, erano sconosciuti nel III nel IV e nel V secolo (1132). Nel corso del VI secolo furon ricevuti in Oriente, sendovi persino chi li reputasse autentici (1133); dimodochè nelle collezioni greche di Fozio, di Zonara e di Balsamone sono come sinceri documenti riferiti (1134). Dionisio l'Esiguo, nel riportare i primi cinquanta, fece la seguente prefazione: « In principio quidem « canones, qui dicuntur Apostolorum, de Graeco transtulimus; qui« bus quia plurimi consensum non prebuere facilem, hoc ipsum ve« strum noluimus ignorare santitatem, quantum postea constituta « Principum ex ipsis canonibus constituta esse videantur ». Difatti nè Ferrando Diacono cartaginese nel suo Breviario de' canoni, nè Martino Bracarense, collettori ambedue del secolo VI, accolsero i canoni apostolici. Cresconio parlò di essi nella stessa sentenza di Dionisio (1135). Apparisce da Gregorio di Tours (1136) che anco in Francia si dubitava della sincerità dei canoni apostolici: il dottissimo Incmaro di Reims scriveva poi risolutamente nell'870, che non si riconoscevano canoni anteriori ai niceni (1137). Neppure Isidoro Mercatore, la collezione del quale si sparse verso l'800 e che riporta 50 dei canoni apostolici, li asseverò per genuini (1138). Il critico esame delle disposizioni di questi canoni ha persuaso ai dotti che essi sono apocrifi; nè oggimai saprei come se ne potesse dubitare (1139).

Nel IX secolo si andò spargendo una nuova collezione sotto nome d'Isidoro Mercatore, nella quale sono riferiti oltre cinquanta

(1131) De Marca, De Veter. Collect. Cap. 2. 3. In calce all'opera De Concordia Sacerdotii et Imperii. — Natal. Alexan. Hist. Eccles. Sec. I. Dissert. XVIII. p. 195. 196.

(1132) Natal. Alexan. loc. cit.

(1133) S. Johan. Damascen. De Fide Orthodoxa. IV. 18.

(1134) Natal. Alexan. loc. cit. — De Marca, Op. cit. loc. cit.

(1135) Baron. Ad Ann. 202. §. 10. — Natal. Alexan. Diss. cit. p. 196. 197.

(1136) Gregor. Turnen. Hist. Franc. V. 19.

(1137) Natal. Alexan. loc. cit.

(1138) Idem, loc. cit p. 196. 197.

(1139) Idem, loc. cit. p. 197. 206.

canoni apostolici, non poche lettere decretali dei pontefici romani anteriori a Siricio papa che reggeva la chiesa dal 384 al 398. L'autore di questa collezione deve esser vissuto dopo il 700; ma non è facile determinarne l'età precisa nè la nazione (1140). Verso l'ottocentotrenta si cominciò a far non scarso uso di questa collezione (1141). Oggimai non si pone neppure più in disputa la falsità delle decretali antisiriciane (1142). Ma è da avvertire che anche nel IX secolo trovarono dei dotti oppositori che usarono dei lumi della critica per impugnarle (1143). Le novità che esse portavano nella disciplina erano secondo il voto dei più; sicchè credo che anche senza le false decretali sarebbe avvenuto lo stesso. Questa può esser forse una delle ragioni della fede che acquistarono ad onta delle opposizioni della buona critica. Nella qual sentenza mi confermo, osservando che gli scrittori dei tempi dello scisma revocarono in dubbio alcune di esse (1144).

Verso la fine del IX secolo o al principiare del X, Reginone abate Prumense, autore di una cronaca che condusse sino al 908, pubblicò per la diocesi di Treveri due libri *De ecclesiasticis Disciplinis* che si contano tra le più autorevoli collezioni della chiesa latina. Si riportano in questa sentenze di Padri, epistole pontificie, alcuni capitolari dei re francesi, alcuni frammenti del giureconsulto Paolo, alcune leggi del codice Teodosiano ed i canoni dei più autorevoli concilii nazionali di Occidente. Vi sono le formule delle manumissioni, delle penitenze, delle scomuniche e non pochi canoni penitenziali. Si osserva per altro che questo dotto collettore fece poco uso delle false decretali (1145). Collo stesso metodo alla fine del X secolo o nei primi anni dell'XI, Burcardo vescovo di Worms compose le sua collezione che intitolò *Decreto*. Esso spesso copiò Reginone senza ricorrere alle fonti, sicchè cadde negli stessi errori in cui era dovuto cadere Reginone copiando altri (1146). Si osserva in Burcardo minore uso dei capitolari dei re francesi, il che può facilmente spiegarsi per la diminuita potenza del regno (1147).

(1140) NATAL. ALEXAN. Hist. Eccles. Sec. I. Dissert. XXI. Art. 2. per tot.

(1141) Idem, Detta Dissert. Art. 1.

(1142) Idem, Disser. XIX. per tot. — BARON. Ad ann. 32.

(1143) BALUZIO, Præfat. ad Emendationes Gratiani Anton. Augustini.

(1144) WALTRAMI, De Unitate Ecclesiæ conservan. Lib. I. 5. nello Struvio, Rer. Germanic. Script. Tom. I.

(1145) BALUZIO, nella dotta prefazione all' edizione di Reginone da esso procurata nel 1671.

(1146) Idem, Pref. cit.

(1147) Idem, loc. cit.

Acquistò celebrità nell'undecimo secolo e nel seguente una collezione che va sotto nome di Sant'Anselmo vescovo di Lucca (1148), uomo dottissimo, apologista di Gregorio VII e sommamente stimato in tutto l'Occidente (1149). Ma che la collezione che va sotto il suo nome sia sua, vi è un gran motivo di dubitarne. Essa contiene cose posteriori alla morte di Anselmo. Ma il Baluzio dice aver visto un antico manoscritto che nulla conteneva di posteriore al 1088. Non è improbabile che avvenisse ad Anselmo quello che era avvenuto a molti uomini di gran reputazione dello stesso secolo; vale a dire gli si attribuisse un lavoro che non avea fatto, o si scrivessero aggiunte al suo lavoro (1150).

Dalla scuola di Lanfranco escì Ivone, consacrato vescovo di Chartres da Urbano II nel 1092 e morto nel 1115. Di questo scrittore di grande autorità si ha una collezione che intitolò *Decreto,* e gli se ne attribuisce un'altra sotto il titolo di Pannormia, forse per corruzione di Pannomia, la quale per altro si legge con interpolazione di canoni e costituzioni posteriori alla morte d'Ivone. Il che ha dato motivo di dubitare che la seconda collezione, che è per lo più un compendio del Decreto, sia opera di uno scolare d' Ivone per nome Ugo, morto nel 1143 (1151). Spesso Ivone Carnotense seguitò gli allucinamenti di Burcardo, come questi avea seguito quelli di Reginone (1152).

§. XXIV. *De' libri penitenziali.*

Le più celebri collezioni della chiesa latina anteriori al decreto di Graziano furon per me sin qui ricordate. Mi resta a parlare di altri libri, che porsero materiali a Graziano, Ivone, Burcardo e Reginone. Sono questi i libri penitenziali e sacramentarii venuti in uso nel secolo VIII. Erano essi dei manuali pei sacerdoti, che contenevano i riti della confessione e della riconciliazione; la descrizione de'peccati e di tutte le circostanze da valutarsi per la loro imputazione; le proporzioni o scale penali delle pubbliche penitenze; le regole di redenzione; le formule di assoluzione; e spesso anco le regole del diritto canonico sugl'impedimenti del matrimonio e

(1148) Canisius, Antiquae lectiones.
(1149) Natal. Alexan. Sec. XI. Cap. V. Art. 6.
(1150) Baluz. Praefat. ad Emendat. Gratiani §. 19.
(1151) Dupin, Nouvelle Bibliothèque Eccles. Siècle XII.
(1152) Idem, Op. cit.

sopra altri articoli di uso quotidiano nel governo della chiesa. È accaduto a questi libri manuali quello che suole accader quasi sempre alle opere di tal genere; che per quante mani sono passati hanno subito delle interpolazioni. Sicchè non è maraviglia, se vi si trovino degli errori e spesso anco delle cose che potrebbero eccitare al riso. Chiunque abbia visto in pratica le metamorfosi che soglion subire i manoscritti di cose di uso quotidiano, allorchè passano per le mani di persone corrive ad interpolare aggiunte, note e correzioni nel testo, come soglion fare generalmente gl' inculti pratici, potrà facilmente immaginare cosa dovesse seguire in tempi d'ignoranza dei libri che si facevano per la guida pratica del clero meno istruito. Non è neppure da fare specie la somma difformità degli antichi manoscritti dei penitenziali di autori celebri, nè i dubbii fondatissimi che la moderna critica ha promosso sulla autenticità dei penitenziali più celebrati. Il clero più istruito ed avanti il mille e dopo il mille ebbe in poca stima queste opere, notando che partivano da incerti autori; importavano rilassazione di canonica disciplina, ed erano per lo più compilati senza distinzione del genuino dall'apocrifo (1153). Non ostante la gran quantità di questi libri che gli eruditi hanno pubblicati sulla fede di antichi manoscritti (1154), e le notizie che si hanno di altri che rimangono inediti, mostrano l'esteso uso nei secoli IX e X di questi manuali, dei quali forse non poteva allora farsi a meno. Furon celebrati i penitenziali di Teodoro arcivescovo di Cantorbery, di Beda, di Rabano Mauro ed il romano (1155). Ma fondatissimi dubbii vi sono per ritenere, che un penitenziale romano autentico non vi sia mai stato; sicchè sieno opere private di autori incerti i penitenziali che vanno sotto questo nome (1156). Comunque sia, dai libri penitenziali e *dall'ordine romano* Graziano trasse materiali alla sua collezione.

Mi piace a questo proposito notare, che se i penitenziali sono libri di poco valore per la scienza del diritto canonico, sono però di somma importanza per la storia morale dei popoli e per quella della chiesa. I libri di Rabano Mauro, perocchè composti da uomo

(1153) Diatriba, De Pœnitent. Rom. p. 162. 180-183. in Collect. Vaticana Mai. Tom. VI.

(1154) Morinus, De Pœnitentia. — Muratori, Dissert. LXVIII. p. 718. t. 5.

(1155) Diatriba, De Pœnitentiali Romano, p. 162-163 in Collect. Vaticana Mai. Tom. VI. dà piena contezza dei Penitenziali editi e dei manoscritti.

(1156) Detta Diatriba, p. 165-191.

dotto, valgono alla prova della continuazione delle buone dottrine, ad onta degli abusi o male consuetudini che s'introducevano. Servono allo stesso Reginone e Burcardo (1157). I penitenziali d'inferior lega dimostrano a quali errori la ignoranza avrebbe potuto trascinare i popoli che in istato di barbarie mantenevano tradizioni di squisita dottrina, guastate facilmente dalle male pratiche. Vedrà il lettore, che abbia vaghezza di percorrere, a cagione di esempio, gli scritti penitenziali anglo-sassoni, a qual superstizione si poteva andare incontro, se la venerazione per la chiesa romana non avesse aiutato gli sforzi che si fecero dai grandi uomini che ne sostennero le parti nel secolo XI e nel XII, per vincere le male consuetudini locali, procurando la diffusione dei lumi e l'unità di dottrina e di pratica.

Un altro vantaggio ritrae la storia civile ed ecclesiastica dalle collezioni che precedettero quella di Graziano: ed è di conoscere quali fossero nella età dei collettori le massime dominanti, e però distinguere nella moltiplicità dei particolari concilii quali fossero quelli, le massime dei quali ebbero approvazione anco fuori della provincia o del regno per cui vennero congregati. La pratica utilità di questo soccorso critico sarà sentita facilmente da chiunque abbia avuto tra mano alcuna delle tante opere critiche che trattano le grandi questioni dei tempi di mezzo. Molti si sono dilettati a far raccolta di scandali nei documenti ecclesiastici, infilzandoli insieme a comporne delle storie; non accorgendosi che ne imponevano ai lettori, allorchè offerivano traviamenti di pratiche locali o errori particolari, come storia delle opinioni o fatti generali. Se eguale studio si ponesse da uno spirito sottilmente maligno nel far tesoro di quanto contengono di specioso le effemeridi politiche dei nostri tempi, si troverebbe forse in un quinquennio di che comporre tal quadro di sciocchezze, di sozzure e d'iniquità, da fare forse vergognare la età nostra al confronto dei secoli barbari. Ma che con questo si potrebbe poi dire di aver dato un saggio delle opinioni e dei costumi dei nostri tempi? Si sarebbe fatto una raccolta d'immoralità, esprimente un falso giudizio delle cose, e capace di porgere alimento alle più disperate sentenze dei misantropi. Sicchè un libro maligno, oltre il divertimento degli oziosi, non altro effetto produrrebbe che di accrescere un grave e pericoloso traviamento della immaginativa. So che altri effetti produrre si possono parlando di tempi

(1157) Vedi le avvertenze del Baluzio alla lettera di Rabano Mauro ad Aribaldo, pubblicata in seguito del Reginone.

passati, facili sendo gli uomini a creder le cose singolari. Ma non per questo sarà men vero che si falsa la storia.

§. XXV. *Principii fondamentali del diritto canonico.*

Sin qui i lettori hanno potuto intendere quali materiali si raccolgono nelle collezioni di Graziano, ed in quella non meno pregevole d'Ivone Carnotense. Ma poichè queste collezioni esibiscono l'intero sistema del diritto canonico, quale si era formato nel corso dei secoli e venne insegnato, stimo opportuno dare un breve saggio de'sommi principii di questo diritto. Ne potranno da ciò rilevare i lettori, e per qual serie d'idee il diritto canonico dominasse anco le cose civili, e come servisse all'avanzamento della scienza del diritto.

Il potere di governare la chiesa, provvedendo alla conservazione della pura dottrina sia intorno alle cose divine, come rispetto alla morale, compartendo ai fedeli i sacramenti e gli aiuti spirituali, esortando a penitenza i colpevoli, usando gli spirituali gastighi o dispensando dal rigore del diritto, spetta interamente all'ordine ecclesiastico; dacchè i laici rispetto alla chiesa sono tutti di una sola condizione, vale a dire sudditi. Il potere dell'ordine ecclesiastico si distingue in potestà di ordine, che versa tutta nella confezione delle cose spirituali, ed in potestà di giurisdizione. Dovendo la chiesa essere una e nella dottrina e nella morale, ha bisogno anco di unità di reggimento esteriore; il che non potrebbe ottenersi senza stabilire gradi gerarchici e piena subordinazione in questi, sicchè esista un potere supremo al quale tutti assoggettar si debbano intieramente. Non si è dubitato mai del supremo potere de' concilii generali, nè della grande autorità dei nazionali: si sono stimati poco più che corti giudiciarie i concilii diocesani e provinciali. Ma i soli concilii non bastavano a mantener di fatto l'unità della chiesa, se non si riconosceva anco un capo visibile, la cui autorità fosse suprema. Questo capo visibile della chiesa militante si riconosce nel romano pontefice. In lui risiede l'autorità di adunare ed approvar concilii; di giudicare ogni causa sugli appelli o ricorsi dalle decisioni sinodali de'vescovi; d'inviare legati che lo rappresentino, raccogliendo concilii e riformando la disciplina nei regni nei quali sono inviati; a lui devon riferirsi le cause maggiori; in esso risiede pieno potere di legare e di sciogliere, di punire e di dispensare; è giudice irrecusabile di tutti; ha diritto all'ubbidienza universale, nè può esser da alcuno giudicato. La chiesa romana, verace testimone della tradizione de'padri, è reputata la prima non solo in onore, ma anco

in giurisdizione, ed infallibile maestra di fede. Questi sono i principii sul potere ecclesiastico che dominano nelle collezioni canoniche, per la prova dei quali sono infinite testimonianze cumulate.

Il diritto divino positivo, accertato dalle sacre carte o dalla costante tradizione dei Padri, i canoni dei concilii, l'autorità degli esempii, la ragione naturale, sono le fonti del diritto canonico. Nelle collezioni peraltro abbondano sopra tutto i frammenti degli scritti dei Padri, e tra questi sono di maggiore uso San Girolamo, Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, Leone Magno e Gregorio Magno: tutti, come ognun sa, culti nelle umane lettere e stretti ragionatori. Gli estratti dei Padri non sono solamente recati per render testimonianza del diritto o della dottrina, ma per ispiegarne eziandio la ragione e l'uso. Si traggon poi da Isidoro di Siviglia le nozioni filologiche necessarie alla spiegazione de'vocaboli e degli usi; dalle vite di Anastasio bibliotecario, dalla vita di Gregorio Magno e dalla Storia di Beda altre nozioni storiche necessarie allo studio del diritto. Così nella scienza stessa, che ha per fondamento l'ossequio della ragione alla fede, la venerazione pei gradi gerarchici e l'ubbidienza, non si separava lo studio del diritto dallo studio delle sue ragioni e della sua storia. Ottimo metodo creduto necessario anco da Giustiniano, che vi riescì men felicemente di Graziano.

La chiesa, che ha egualmente sudditi spirituali i re ed i popoli, non poteva trascurare neppure i doveri degli uni e degli altri; e su questo articolo molte cose importanti contengono le canoniche collezioni. Imperocchè son bene spiegati i limiti che la ragion naturale ed il diritto divino oppongono alla potestà legislativa de'principi; sono spiegati pure i doveri de'principi e quelli de'sudditi. Predomina l'idea che i vescovi, e sopratutto il romano pontefice, abbian debito di ammonire e popoli e regi e magistrati de'loro doveri, e possano anco usare de'gastighi spirituali contro coloro che sono contumaci alle canoniche ammonizioni. Questa potestà indiretta de'ministri dello spirituale potere sulle cose temporali predomina nelle collezioni canoniche. La chiesa, pel debito che le corre di mantenere la buona morale in teoria ed in pratica, detta definizioni sul giusto e sull'ingiusto, proscrive e riforma mali costumi. A quest'oggetto nelle collezioni si leggono dei canoni, o vogliam dire piuttosto delle sentenze de'Padri, intorno alle relazioni di gius delle genti nello stato di guerra o nello stato di pace, intorno ai doveri de'giudici, e sulla intrinseca giustizia delle private transazioni. Se alcuna cosa avean lasciato a fare i romani giureconsulti pel trionfo della equità sul legale sofisma, quest'opera si compiè dai SS. Padri

e dai concilii, e sopra tutto dagli autori delle canoniche collezioni, che posero studio di raccogliere e dal testo romano e dagli scrittori ecclesiastici quanto conferire poteva alla piena cognizione delle regole di giustizia assoluta, che dominar devono nel diritto pubblico e nel privato. In questa nobil parte della scienza del diritto ben poco lasciano a desiderare le collezioni di Ivone e di Graziano.

Approvò la chiesa, e fece sue le leggi civili conformi alla naturale equità, ma ogni potenza spirituale adoperò contro quelle che permettevan cose ingiuste. Il che si riduce a ben pochi capi rispetto al diritto romano, ma ha molte applicazioni rispetto alle prave consuetudini che introdotte si erano nei tempi d'ignoranza. Ragionando dei modi di acquistare il dominio, dovremo ricordare le costituzioni canoniche sui naufragii, sulla protezione de' mercanti e de' pellegrini, sull'abuso delle rappresaglie, e faremo anco più manifesta la benefica influenza del diritto canonico nei tempi di mezzo. Intanto giovava avvertire che le collezioni canoniche rappresentavano un sistema di principii di giustizia superiori alle leggi positive, capaci di dirigere l'equità de' legislatori, ma anco più utili per formare gli abiti morali di equità di coloro che doveano applicare in pratica le leggi.

In questo sublime concetto delle competenze della chiesa a torre i mali dalle cattive leggi, si costituiva in realtà il poter sacerdotale superiore al civile, e si ponevano i vescovi, e sopra tutto il romano pontefice, giudici delle questioni tra i re ed i popoli, pel bene della civil pace e della giustizia. Si conoscevano però i pericoli di questa difficile posizione, nommenochè i bisogni di prudenza. Anco gli atti dei secoli XI e XII ed i trattati che allora furon pubblicati sul poter regio e sacerdotale, riconobbero in sostanza gli stessi principii. Ogni potere venire da Dio, e la legge di Dio obbligare alla soggezione alle civili potestà, come alle spirituali, erano teoriche incontroverse. Ma da queste non ne scendeva la conseguenza che il poter civile fosse emanazione del sacerdotale, nè che i pontefici potessero sciogliere dal giuramento i sudditi, nè che il potere politico si acquistasse o si esercitasse diversamente da quello che le leggi dello stato prescrivevano. Il poter civile emanava da cause civili, ed il sacerdotale unicamente dalla chiesa. La protezione della giustizia faceva intervenire il clero con potestà indiretta nelle cose civili, la protezione della pace pubblica era occasione ai principi d'intromettersi in cose disciplinari ecclesiastiche. È potuto accadere in pratica che i due gran poteri sociali, vale a dire l'impero civile e lo spirituale, sieno venuti a contrasto ed abbiano anche

cercato d'invadere l'uno le attribuzioni dell'altro; ma in teoria si è fermamente ritenuta la libertà del potere spirituale per il governo della chiesa, e la sua autorità di dichiarare quali leggi o costumanze civili; siccome contrarie alla giustizia, non erano da comportarsi. Hanno fatto un gran bene all'umanità questi limiti apposti all'assoluto potere de' principi e de' legislatori.

Succedono altre parti di diritto canonico, che hanno suscitato sempre gravissime controversie nell'età di mezzo e nei tempi moderni, ed hanno avuto sulla civiltà una influenza meno utile di quella sino a qui dichiarata. La libertà della chiesa dal poter civile era cosa necessaria e giustissima. Ma spesso sotto nome di libertà ecclesiastica si è inteso anco la conservazione de' privilegii e delle immunità, dagl'imperatori cristiani di Costantinopoli e dalla famiglia di Pipino a larga mano concessi alla chiesa. La sottrazione delle cose de' patrimonii ecclesiastici e delle persone ecclesiastiche all'impero delle leggi civili, fu considerata come parte del diritto canonico pubblico, alla quale nè la volontà de' principi, nè la consuetudine potessero derogare. Di qui il privilegio del Foro per le cose civili e pei delitti de' cherici; di qui le questioni sulle esenzioni dai tributi personali e le tasse. Gran difformità di pratica regnava ancora su questi articoli nel XII secolo, ma la teoria predominante era quella che abbiamo esposta. Il possedimento di feudi e di regalie poteva esser titolo di assoggettare in molte cose il clero alle curie secolari; ma è indissimulabile la tendenza del clero ad affrancarsi anco per questo titolo. D'altra parte l'uso grande del giuramento nelle private e pubbliche transazioni porgeva un titolo ad estendere le competenze del Foro ecclesiastico: al quale si credeva anco potessero convolare le miserabili persone, cui fosse denegata giustizia o male amministrata dai giudici laici. Finalmente il regolamento delle proprietà spettanti alla chiesa, l'esecuzioni delle volontà dei defunti a favor della chiesa o di altre cause pie, porgevano materia ed occasione a giudizii ecclesiastici intorno a questioni di lor natura civili. Però nelle collezioni d'Ivone e di Graziano si trovan ripetute del diritto civile quasi tutte le più importanti disposizioni. In questa parte a dir vero il diritto canonico che ha preso i principii dal diritto romano, è da riguardare come un compimento dell'opera degli antichi giureconsulti. Anco nelle decisioni sul matrimonio, che gli ecclesiastici vindicarono alla esclusiva competenza del loro Foro, si vede grande uso de' migliori principii del diritto romano.

È lode del diritto canonico l'aver conservate le forme di pubblica deliberazione ne' concilii, di pubblica procedura nei giudizii, e le

migliori teorie del diritto comune romano intorno alla prova. Le procedure segrète e gli errori sulla prova, che dominano il Foro criminale anco ai dì nostri, hanno disgraziati principii dal XIII secolo che verranno a suo luogo indicati. Ma nelle collezioni dominano sane idee; le quali, unite a quelle del diritto romano, hanno prestato modo di resistere alle leggi di eccezione, che a seconda dei tempi si sono pubblicate, ed a modificarne in pratica l'acerbità. Non voglio dissimulare che *i giudizii di Dio* ossiano le purgazioni volgari, si vedono usate talvolta in affari ecclesiastici (1158), e che si hanno sicuri ricordi, che per vindicare o difendere cose temporali, i preti ed i monaci vi si sono assoggettati (1159): ma non si troverà concilio generale che gli abbia approvati, mentre infinite autorità si possono cumulare e sono riferite anco nelle collezioni di uomini dotti e pii, che hanno apertamente disapprovato questi modi di tentare la Provvidenza, che la chiesa romana non ha mai seguiti (1160). Niuno havvi difatto che ignori, che la purgazione canonica pel giuramento della propria innocenza o pel ricevimento del sacramento dell'altare in prova d'innocenza, nulla ha che fare colle purgazioni volgari (1161). Si scorge è vero anco nelle canoniche purgazioni un nuovo principio di gius in quanto suppongono, che il reo abbia bisogno di giustificarsi contro la regola: *Actore non probante reus absolvitur*. Ma questo principio, come l'altra questione agitata intorno al reo nè confesso nè convinto ma veementemente sospetto (1162), attiene forse più a principii ascetici che a principii civili. Non potrei entrare in maggiori spiegazioni su questo, senza trattare la teoria delle prove giudiziarie secondo il diritto comune e secondo i nostri costumi.

Dopo la esposizione de'principii dominanti nelle collezioni canoniche d'Ivone e di Graziano, assai contrarii a quelli che si spacciavano dagli arnaldisti, credo non tornerà inutile dar conto di un trattato, che l'abate Gerhoo, stato a Roma ai tempi d'Innocenzo II, dedicò ad Eugenio III, sopra il Salmo LXIV. Considera l'autore come predetta dalle scritture la superiorità della chiesa sull'impero; e risguarda la conversione dell'antica Roma nella Roma moderna,

(1158) Attonis Vercellen. De Pressuris Ecclesiast. Part. I. — Sirmondo, nelle Note all'Epist. 39. Lib. III. di Goffredo Vindonicense. — Mabillon, Append. al Tom. IV dei secoli Benedettini. — Muratori, Dissert. XXXVIII.

(1159) Decretum Ivonis. part. VIII. Cap. 187. 188.

(1160) Muratori, Dissert. XXXVIII.

(1161) Hincmari, Rhemensis, Epist. 47. 48.

(1162) Idem, loc. cit.

dominatrice per la potenza del sacerdozio e del cristianesimo, siccome il trionfo del regno di Sion sopra Babilonia. Lo smembramento dei regni e la divisione del politico potere, sono da lui considerati siccome avvenimenti favorevoli alla libertà ecclesiastica. Questo scrittore, che vede simboleggiato nelle scritture l'imperatore staffiere del pontefice, e trae ai suoi tempi l'esaltazione di Giuseppe Ebreo, di Daniello e di Mardocheo, quasi simbolo della esaltazione dello spirituale sopra il temporale, si rallegra che nella diminuzione del poter regio e nell'esaltazione del pontificio si vedano in parte compite le profezie: « Haec nimirum spectacula nunc Regibus « partim ablatis, partim diminuto eorum regno humiliatis, et « exaltato sacerdotio, delectant spectatorem benevolum, torquent « invidum; qui ut amplius crucietur, et pius oculus magis jucun- « detur, forsitan sicut ante primum Christi adventum, Regibus « ablatis Duces principati sunt usque ad ipsum, sic ante secundum « ejus adventum, per lapidem sine manibus abscissum de monte, « aurea statua regnorum tota contrita, in quantum Regno Divino « invenitur contraria succedet in saeculari dignitate, minoris no- « minis potestas, diminutis regnis magnis in tetbrarchias, aut mi- « nores etiam particulas, ne premere valeant ecclesias, vel eccle- « siasticas personas, patrocinio magni sacerdotis praesidis sedis apo- « stolicae coronati et super omnia regna exaltati, defensas et pri- « vilegiis apostolici principatus communitas; quis jam cujus oculus « nequam non est aut lippus, ad invidendum, potiusquam ad vi- « dendum paratus, non ista cernat, partim completa, ut jure omnis « benevolus expectator, et spectator, de implendis minime ambigat, « cum tanta videat impleta, secundum quod in scripturas veritatis « inveniuntur expressa (1163) ». Paragonando il papa al sole, e l'imperatore alla luna, parità che nei tempi di mezzo venne di comune uso, sostiene essere debito dell'impero servire al sacerdozio, ascoltandone le ammonizioni e seguendone i precetti. Dimodochè se il principe ricusa di ferir gli empii e devastare gli Amaleciti, se offende il popolo d'Israele, e se, con peggiore audacia, ardisce recare lo scisma nella chiesa, a buon diritto si priva della regal potestà: « Jure hic talis potestate, qua male utitur, privatur, ita ut regnum ab eo scindatur » (1164). Predomina infatti in questo trattato l'idea, che i

(1163) Gerohi, Praepositi Reicherspergensis, Expositio in Psalmum LXIV sive liber de corrupto Ecclesiae statu ad Eugenium III Papam. p. 212. in Miscellanea Baluzzi Mansi. Tom. II.

(1164) Idem, p. 211.

principi secolari o doveano piegarsi al giogo sacerdotale o doveano rovinare: *aut flectendos aut frangendos*; e ciò si dice predetto dalle sacre carte, e già in parte adempito (1165). L'autore che scrive con enfasi oratoria, e direi quasi con esaltazione profetica queste sentenze, ci fa peraltro conoscere, che legali, dialettici e sofisti erano stati da lui conosciuti avversi alle immunità e privilegii della chiesa, manifestando senza molti riguardi le loro opinioni (1166).

§. XXVI. *Federigo Barbarossa.*

Un terribile vindice delle ragioni dell'impero elessero i Tedeschi col concorso di alcuni baroni italiani in Federigo Barbarossa, che chiamato in Italia da Italiani oppressi contro Italiani oppressori, stimolato dai Tedeschi avidi di danaro, confortato anco dall'alto concetto della propria dignità e de' proprii diritti, destinò subito esser ristoratore dell'impero in Italia.

Conviene esporre la forma politica della civiltà italiana alla venuta di Federigo sulle tracce che ne ha fornite Ottone di Frisinga celebre istorico di quel tempo, non meno ornato per umanità di studii che perito di cose ecclesiastiche e civili (1167).

L'antica civiltà italiana, osserva lo storico, avea soggiogato la barbarie dei popoli venuti dal Nord. Dappertutto prevaleva lo studio d'imitare la solerzia degli antichi Romani nell'ordinamento delle città e nella conservazione della repubblica. Tre ordini di persone erano in ogni città; quello de'capitani, quello dei valvassori e quello della plebe (1168). Da ciascuno di questi si prendevano i consoli che amministravano giustizia e tenevano il governo della città per un anno. Con questi ordinamenti intendevasi riparare ai pericoli della superbia e della tirannide. L'autorità delle città, frequentissime in Italia, era tanto estesa sulle campagne, che appena era dato trovar nobile possessore di castello o di terre che non dovesse riconoscere l'impero della città, nella diocesi della quale dimorava (1169). Il marchese di Monferrato indicavasi quasi come il solo potente signore che si

(1165) GEROHI, 202. 203.

(1166) Idem, p. 200. 228.

(1167)

(1168) OTTO FRISING. Lib. II. Cap. 14. p. 708. 709.— MURATORI, Antichità Estensi. Part. I. Cap. 5. — CARLINI, De Pace Constantiae. Cap. IV.

(1169) OTTO FRISING. Lib. II. Cap. 13. p 706. — MURATORI, Diss. XLVII.

fosse saputo sottrarre all'impero delle città (1170). I potentissimi marchesi Malaspina al contrario, comecchè posti nel centro d'Italia, avean dovuto cercare la conservazione di loro grandezza nell'associarsi alle città e prestar loro servizio (1171). Per aver potenza e sostenersi nelle guerre ed opprimere i vicini, ammettevano le città italiane alla milizia ed alle dignità la gioventù delle classi infime. Il valore e l'ingegno davan modo di emergere senza riguardo ai bassi natali; mentre presso le altre genti i meccanici, gli artefici si escludevano come peste dagli studii liberali e dalle più oneste professioni (1172). Di che ne era avvenuto che le città italiane avanzassero in potenza ed in ricchezza le altre città del mondo. La lontananza dei principi, nota lo storico, non avea poco coadiuvato questo mirabile effetto delle italiane costumanze (1173). Nè la ricchezza e potenza eran disgiunte dalla cultura dell'ingegno. Imperocchè vediamo notato come pregio degl'Italiani, l'aver lode di eloquenti ed ornati oratori. Potrà forse dirsi che fossero soltanto facondi, ma non può negarsi che si studiavano di raggiungere l'eloquenza degli antichi, ponendo cura di osservare le regole dei gran maestri nella composizione del periodo (1174). Resta poi ad ogni discreto lettore il valutare quanto la pubblicità delle discussioni negli affari di stato e giudiziarii, alimentata da ornati discorsi, intessuta delle nobili sentenze degli antichi, dovesse riescire d'incremento alla civiltà italiana.

Vengo a dire le riprensioni che son fatte agl'Italiani da Ottone di Frisinga e da Radevico.

In questo si riconosce l'antica barbarie, prosegue Ottone, che mentre si gloriano di vivere secondo le leggi, alle leggi non sono ubbidienti. Permodochè il principe che dovrebber ricevere con volontaria reverenza di subiezione, accolgono ostilmente; nè gli prestano la debita servitù, se non li costringe per la forza delle armi. Da ciò deriva un doppio male alla repubblica, che il principe sia distratto

(1170) Otto Frising. Lib. II. 14. p. 710. B. « vir nobilis et magnus, qui pene solus ex Italiae baronibus civitatum effugere potuit imperium ».

(1171) Idem, Lib. II. Cap. 17. p. 712. 713.

(1172) Idem, II. Lib. 14. p. 708. « ut etiam ad comprimendos vicinos materia non careat inferioris conditionis, juvenes vel quoslibet contemptibilium etiam mechanicarum artium opifices quos caeterae gentes ab honestioribus et liberalioribus studiis tamquam pestem propellunt, ad militiae cingulum vel dignitatum gradus assumere non dedignantur ».

(1173) Idem, loc. cit. « Ex quo factum est, ut caeteris orbis civitatibus divitiis et potentia praemineant.

(1174) Idem, Lib. II. Cap. 22.

nel raccoglier le forze per soggiogare le resistenze, ed il popolo con suo gran dispendio venga ridotto ad ubbidire. La necessità in questo, scusa presso Dio e presso gli uomini il principe, perocchè la temerità dei popoli è causa dei loro mali (1175). Soggiunge Radevico, parlando di Milano, che questa città potentissima andava lieta degli scismi del regno, pigliandone occasione d'indipendenza col favorire or l'uno or l'altro de' partiti, prestando fragile fede a tutti (1176). *Dividi e regna*, pare fosse anco allora la massima della politica italiana.

Si può aggiungere, alle riprensioni che meritavano gl'Italiani, l'egoismo municipale delle città dominanti; sicchè fosse dura la condizione di quelle di minor potenza che sebbene desiderose anch'esse di libertà si tenevano in istretta soggezione. Peggio poi era la rivalità delle città che potevano risguardarsi eguali. Gli usi di guerra tra le città italiane erano veramente bestiali; perocchè erano ferocemente sottili gli odii municipali; e poi si stimava la miglior via ad inalzarsi, stesse nell'altrui rovina. Federigo fu in realtà assalito dai lamenti degli oppressi, che a lui ricorrevano come a sovrano giudice e valido protettore della giustizia.

Calò per la prima volta in Italia il 1154 per prender la corona regia ed imperiale, seguìto com'era solito, da poderoso esercito, e tenne la dieta del regno a Roncaglia presso Piacenza, secondo lo stile dei suoi predecessori. Ivi ascoltò le querele contro i Milanesi; e muovendo per Pavia fece provare gli estremi rigori della guerra alle città di Chieri, di Asti e di Tortona, fedeli nella lega di Milano e però men che devote all'impero. I popoli si battevano con vigore, e le città ben munite virilmente resistevano. Dava coraggio la disperazione: imperocchè i captivi si trattavano come ribelli, e sotto le mura di Tortona si vedeva preparato il supplizio al quale si appendevano i difensori della patria venuti in mano dei Tedeschi. Gli scrittori che narrano queste cose l'espongono con compiacenza, e par loro che Federigo usasse misericordia allorchè donava la vita ai vinti (1177). Con questi auspicii Federigo prese la real corona a Pavia (1178) e si avanzò a Roma nel 1155 per prendere la corona imperiale, ricevendo con alterigia la legazione del popolo romano, alla quale fece conoscere quanto male a proposito quello

(1175) Otto Frising. II. 14.
(1176) Radevicus, Lib. I. Cap. 35. p. 769.
(1177) Otto Frising. II. 14. 17. 21. p. 710. 713. 718.
(1178) Struvius, p. 449. Tom. I. — Muratori, Ann. 1155.

pretendevasi erede della gloria e del potere della romana repubblica. Non potè per altro il popolo comportare che Federigo ricevesse la corona dalle mani del papa Adriano IV *sine adstipulatione Populi Romani*: sicchè fu, secondo il solito, una gravissima rissa tra i Tedeschi ed i Romani, nella quale questi ultimi si diportarono non senza valore (1179). Era in quel tempo sufficiente concordia tra il papa e l'impero, benchè la successione della Matilde ed alcune reliquie della questione delle investiture facesser temere la concordia non troppo durevole. Uno spirito di resistenza si era annunziato dappertutto, ed alla fine del 1155 tornava Federigo in Germania lasciando qui ricordi di distruzione piuttosto che di potenza. I Milanesi ripresero animo; rifabbricarono Tortona dall'imperatore distrutta, e si mostrarono anco più potenti che prima. L'arresto che i ministri imperiali fecero del vescovo di Lunden, fu una scintilla da potere accendere nuove discordie tra il sacerdozio e l'impero. La legazione di Adriano IV che ne portava i lamenti nella dieta di Besanzone l'anno 1157, ove erano raccolti i grandi di quasi tutti gli stati di Federigo offese fortemente l'imperatore, perchè s'insinuava nella lettera de' Legati, che il papa dava l'impero, sicchè la dignità imperiale risguardar si poteva come un *Benefizio* o feudo pontificio.

Questa parola benefizio, che s'intendeva come sinonima di feudo, eccitò indegnazione. Si ricordò che a Roma eravi una pittura, nella quale l'imperatore Lotario II veniva rappresentato come se ricevesse l'impero dal papa, colla seguente leggenda chiaramente espressiva del diritto pubblico che si sarebbe voluto stabilire:

« Rex venit ante fores, jurans prius urbis honores,
« Post homo fit Papae, sumit quo dante coronam ».

Voleva uno de' Legati difendere questa pretensione, facendo osservare che in sostanza poi era vero di fatto che l'imperatore riceveva la corona dal pontefice; ma mancò poco non fosse ucciso sull'atto dallo zelo indiscreto di Ottone palatino. L'imperatore licenziò i Legati, ordinando loro tornassero a Roma senza fermarsi; scrisse sentitamente al papa, e disse che il potere lo avea da Dio, esser precetto dell'Apostolo l'ubbidire ai regii, ed egli anzichè tollerare la servitù, esser pronto a porne la vita (1180). I vescovi tedeschi, ai quali il papa scrisse dolendosi del cattivo trattamento dei Legati,

(1179) Otto Frising. II. 22. 23. p. 720-723.
(1180) Idem, II. 31. — Radevicus Frising. I. 9. 10. p. 740-748.

risposero difendendo la libertà dell' impero e procurando il bene della pace (1181). Il papa finalmente dette spiegazione soddisfacente della parola *Beneficium*, che tanto era dispiaciuta; e fu per allora ristabilita la concordia coll' impero (1182). Federigo con somma approvazione dei Tedeschi meditava nuova spedizione in Italia, accordando a quest' oggetto le cose di Germania, e tenendo trattati per avere amici e confederati nella nostra penisola contro i Milanesi, che dubitava potessero farsi signori di tutta Italia (1183).

Sceso in Italia con numerosissimo esercito di ogni nazione di barbari, e vinta facilmente la resistenza di Brescia, date le leggi della militare disciplina, assai prudenti per mantenere la pace, impedir la licenza, vide unirsi alle sue forze non pochi Italiani. Manifestò non muover guerra per vaghezza di guerreggiare o per ambizione, ma per punire i ribelli e far rispettare le leggi. Il suo discorso ebbe plauso universale. Sennonchè i giureconsulti mostrarono esser di giustizia citar prima i milanesi alle discolpe. Furono citati e quindi giudicati ribelli *Adstipulantibus Judicibus, et Primis de Italia.*

I Milanesi non aveano omesso di mandar dotti e facondi difensori sostenuti di molto danaro, col quale si credevano farsi benigni i grandi dell' esercito dell' imperatore. Ma ridotti a dover usare del ferro, si mostraron degni della libertà che volevano sostenere. Radevico, benchè scrittore tedesco di quel tempo, descrivendo l' assedio di quella città capitale, rese giustizia al loro valore. Tutte le forze dell' impero e tutti gli odii italiani combattevano Milano; nè più grande assedio si era veduto in quell' età (1184). Fu mestieri cedere alla forza maggiore, confortando a ciò i consigli dei cittadini prudenti: e se umili furono le forme con che la nobile città domandava essere ricevuta in grazia, non umilianti furono i patti.

Venne accordato non si mescolassero più i milanesi nelle cose di Como e di Lodi; giurassero fedeltà all' imperatore; inalzassero un palazzo imperiale; pagassero in tre rate novemila marche; des-

(1181) RADEVICUS, L. 15. 16.
(1182) Idem, I. 22. 23.
(1183) Idem, I. 14. 18-20.
(1184) Idem, I. 28-40. da leggersi interamente da chi vuol conoscere la storia dell'assedio di Milano. Modernamente il Rosmini, Storia di Milano, Tom. I. ha fatto di questa guerra una descrizione compita e fedele tanto da porgere la stessa chiara idea che ne fornisce Radevico. Bello stile e sicura critica raccomandano l' opera del Rosmini, come una delle fondamentali per lo studio delle cose italiane.

sero trecento ostaggi dell' ordine de' capitani, de' valvassori e de' popolari; i consoli e potestà eletti dal popolo ricevessero in avvenire la conferma imperiale e giurassero fedeltà; i Legati dell'imperatore sedessero in palazzo e definissero per l'onore dell'impero le cause ad essi portate; si lasciassero libere le regalie; si restituissero dall'una e dall'altra parte i captivi; si conservassero le leghe.

Accordata la pace coi milanesi ed assicurata a questo modo la dominazione d'Italia, volle Federigo assumere le parti di legislatore, intimando i solenni comizii a Roncaglia. V'intervennero arcivescovi, vescovi, conti, baroni, consoli delle città e giudici o vogliam dire giureconsulti. Giammai apparve più grande la civile potenza dell'impero, nè più gran dieta legislativa era stata mai tenuta dai tempi di Carlo Magno in poi.

§. XXVII. *Dieta di Roncaglia.*

Le forme solenni di questa dieta del 1158, importantissima pel diritto pubblico e pel privato, vogliono essere esposte prima che si parli delle persone che vi concorsero e delle leggi che furono ordinate.

Gl'Italiani vennero armati alla dieta, stando l'imperatore coi vescovi e coi principi da una parte del Po, e gl'Italiani dall'altra. Vi furono tre giorni di consultazione, e si spiegava l'oggetto dei comizii consistere nel provvedere alla pace e tranquillità della chiesa ed alla promozione debita del diritto regio e dell'onore dell'impero. Nel quarto giorno parlò per interprete Federigo, protestando volere essere moderato, ed esortando i sapienti a ben ponderare le leggi prima di farle, perchè fatte si doveano osservare. Parve sapiente il discorso di Federigo, e ne maravigliarono gli uditori sapendolo illitterato (1185). Sursero allora a parlare con ordine e pompa oratoria i vescovi, i magnati ed i consoli delle città, ed in faconde orazioni fu spesa una intiera giornata. La sostanza dei discorsi stava in quello dell'arcivescovo di Milano; il quale ricordando da quanti tiranni era stata oppressa l'Italia, diceva doversi esaltare il principe legislatore; accordava il potere delle leggi esser passato dal popolo nell'imperatore, facendo fondamento sul notissimo testo « *Quod principi placuit legis habet vigorem* ». La giornata terminò col canto de' poeti e dimostrazioni di gioia, apparendo in tutto il suo lusso intellettuale la civiltà italiana. Federigo usò

(1185) RADEVICUS, II. 3. p 785.

nella dieta di Roncaglia il potere legislativo ed il giudiciario. Ebbe consiglieri nelle cose del diritto Bulgaro, Martino, Jacomo e Hugolino, uomini facondi, religiosi, dottissimi della legge, professori di leggi in Bologna, maestri di numerosissimi uditori: « Viros di« sertos, religiosos et in lege doctissimos, legumque in civitate Bo« noniensi doctores, et multorum auditorum praeceptores (1186) ». Le leggi discusse ed approvate tra i sapienti furono accettate nella dieta; e gl' Italiani prestarono giuramento di fedeltà all' imperatore che compendiava le conclusioni della dieta sui diritti imperiali e le obbligazioni dei sudditi (1187).

§. XXVIII. *Stato della Giurisprudenza avanti la dieta di Roncaglia.*

Prima di esporre la legislazione che venne stabilita nella dieta, è mestieri discorrere lo stato della giurisprudenza civile al tempo della dieta di Roncaglia.

Riprendiamo il discorso da Irnerio. Questo ristoratore degli studii del diritto romano a Bologna spiegò quasi tutte le parti della collezione giustinianea. A lui si attribuiscono i compendii delle Novelle di Giustiniano che si leggono al presente sotto le leggi del codice alle quali derogano, e si chiamano Autentiche Irneriane. È assai probabile che tutte le Autentiche non sieno d'Irnerio, o almeno sieno giunte a noi corrette ed interpolate da altri antichi professori della ragion civile. Difatti gli antichi glossografi citano spesso le Autentiche come opera di più, anzichè lavoro di un solo (1188). Si è dubitato anco, che le Autentiche fossero più antiche d'Irnerio, e venissero fatte e soggiunte ai manoscritti del codice, sino dai tempi di Giustiniano. Prestava argomento a questa opinione la volgare lezione delle opere edite di Gregorio Magno (1189); ma conferite cogli antichi manoscritti è scomparso l'argomento che faceva dubitare gli eruditi: nè mi pare abbiano replica le ragioni del Sarti, che vindica ad Irnerio la compilazione delle Autentiche (1190). Non è troppo bene accertata la successione dei giureconsulti della scuola irneriana; ma i quattro che ricordati sono come consiglieri di Federigo nella dieta di Roncaglia, appartenevano a questa scuola. Essi non-

(1186) RADEVICUS, II. 4. 5.
(1187) Idem, II. 6. 7.
(1188) BYNKERSHOEK, De auctoribus authentic. Diatriba. Cap 3. 4. inter opusc. ed. Halae, 1729. Tom. I.
(1189) Le lettere 54 e 56 del Lib. XI.
(1190) SARTI, De claris Archigymn. Bonon. Professor.

dimeno non erano i soli che avessero nome in Italia. Oberto de Horto e Gerardo Nigro, consoli milanesi nel 1154 celebri per la compilazione dei libri de' feudi, eran dottissimi nella ragion civile: nè scrivevano senza eleganza la lingua latina (1191). Apparisce pure che a Montpellier in Francia (1192) e ad Oxford in Inghilterra (1193), era stata già portata dagl'Italiani la nuova cultura del diritto civile. Bisogna ben credere che questa scienza fosse già assai coltivata per l'Italia; perocchè e nelle private transazioni (1194) e nei giudizii (1195) si trovano grandi vestigia dell'uso del diritto romano.

Lo studio della ragione civile era anzi che no favorevole all'impero. Si leggeva nelle leggi romane che gl' imperatori si erano chiamati padroni del mondo; non si dubitava della continuazione degli antichi diritti dell'impero nei re di Germania, sicchè ogni poter civile pareva emanazione dell'impero. Anco le consuetudini che stabilivano fatti contrarii a questo concetto del supremo ed universale diritto imperiale, voleansi accordare in teoria, derivandole dalla concessione o tolleranza imperiale. Sono note peraltro e degne di ricordo le due diverse consultazioni di Bulgaro e di Martino.

« Cavalcando un giorno l'Imperatore sopra un suo destriero in « mezzo a Bulgaro e Martino, domandò a loro se per legge egli « fosse il padrone del mondo. Al che Bulgaro rispose, che quanto « alla proprietà non era padrone; Martino al contrario lo affermò « padrone: ed allora l'imperatore, scendendo da cavallo, fece pre« sentare il destriero a Martino: Bulgaro intendendo ciò disse queste « eleganti parole: *Amisi Equum qui dixi aequum quod non fuit « aequum* ».

Anco nella comune tradizione (1196) Bulgaro è stato paragonato ad Atteio Capitone, e Martino ad Antistio Labeone; e questi due sommi dottori si sono risguardati come antesignani o di libere sentenze o di servili. Vuolsi notare per altro che fu di sommo pre-

(1191) Leggasi il principio del secondo Libro dei Feudi.

(1192) Pasquier, Recherches. Lib. IX. Cap. 37.

(1193) Muratori, Dissert. XLIV.

(1194) Manni, Sigillo III. p. 28. Tom. IX. — Ecclesiae Pisanae Hist. auctore P. M. Antonio Mattheio, Lucae 1768. Appendix Monumenti. N.° XVI. — Formularium Instrumentor. Cod. Ms. Magliabechiano, Classe XXIX. 203. p. 2 e seg.

(1195) Formularium Instrumentor. Cod. Magliabechiano Classe XXIX. 206. p. 30. — D. Virginii Valsecchi Cassinens. De veteribus Pisanae Civitat. Constitut. p. 40. 45. 50.

(1196)

giudizio a Martino il venire in voce di adulatore; siccome fu lode a Bulgaro il disinteressato ossequio della giustizia, di che ne fornì anco domestici esempii. Alcuni degl'insegnamenti di questi dottori furono generalmente seguiti dalla consuetudine del Foro d'Italia, e formano al presente parte delle teoriche del gius nostro. La città di Bologna era la cuna degli studii del diritto; ma la scienza delle cose civili era assai ben conosciuta nella metà del XII secolo eziandio nelle altre città italiane, siccome verremo discorrendo nel parlare degli statuti municipali. La spiegazione litterale del testo pare fosse allora tutto lo studio del diritto. Si dovettero fare delle glosse o chiose a spiegazione delle parole difficili ed indicazione delle leggi concordanti e discordanti; ma non pare si scrivessero trattati o opere sistematiche di diritto.

§. XXIX. *Principii di diritto stabiliti nella dieta di Roncaglia*.

Nella dieta di Roncaglia si volle in prima definire quali erano i diritti che spettavano all'imperatore ed erano stati usurpati dalle città o dai Baroni. Però fu dichiarato in punto di ragione, che l'elezione dei magistrati pel governo civile e militare delle città e delle provincie coi nomi di duchi, marchesi, conti, consoli, era diritto regio: furono attribuiti al diritto regio i compendii fiscali pei malefizii; le utilità dei porti e dei fiumi e de' pedaggi; la zecca, le angarie e perangarie; i tesori e le miniere; e molti altri vantaggi fiscali, che non è qui opportuno lo spiegare (1197). Basta all'uopo nostro l'osservare che Federigo intese rivendicare all'impero i poteri legislativi, giudiziarii ed amministrativi e le utilità fiscali. I possessori che aveano usurpati questi diritti, ne fecero rifiutazione nelle sue mani. Egli gli riconcedette di nuovo a quelli che poterono dimostrare un'origine non viziosa del loro quasi-possesso. Tuttavia rivendicò all'impero un'entrata di trentamila talenti all'anno (1198). Fece poi legge di pace pubblica tra le città e gli uomini potenti, mirando a toglier l'uso delle guerre private, proibendo di ricorrere alle armi senza licenza dell'imperatore. La curia imperiale dovea decidere le questioni delle città e dei potenti, e se ne forniva l'esempio in Roncaglia. Intendeva bene Federigo esser contrario all'ordine pubblico che città e dinasti, soggetti allo stesso imperatore ed alle stesse leggi, dovessero venire nelle loro contese alla prova delle armi, anzichè

(1197) RADEVICUS, II. 5. 6. — CARLINI, De pace Constantiae. Cap. III. Illustra egregiamente la costituzione sulle regalie.

(1198) RADEVICUS, II. 5.

ricorrere allo sperimento delle ragioni nella curia imperiale (1199).
La materia feodale finalmente fu anche essa da Federigo riordinata.

L'opposizione tra i concetti giuridici e la pratica in niun'altra materia meglio emerge che nella ragion feodale, nè in altro paese più evidentemente che in Italia. Ne abbiamo dette a suo luogo le origini, sponendo eziandio l'influenza che esercitò sulla condizione della penisola. Il legamento della feodalità col sommo potere dell'impero si vede ben disegnato in teoria; ma era fragilissimo in pratica. Stimasi perciò di poco momento l'esporre delle teorie che si risolvono in immaginazioni; vuolsi notare piuttosto, esser fatti già compiti alla metà del XII secolo, un grande smembramento dei feudi, grande estensione del diritto di successione nei beni feodali, grandissimo abuso di porli in contrattazione come liberi e di disporne per testamento, estesissimo l'uso delle subinfeudazioni. Volle Federigo in parte riparare a questi disordini della materia feodale, dai quali spesso avveniva che le ragioni degli alti signori fossero pregiudicate dai possessori dei feodi. Furon posti limiti alle alienazioni delle cose feodali, alle subinfeodazioni; e si sottrassero dalla legge di egual divisione tra i figli i feudi che si aveano a titolo di conte, marchese o duca; fu regolata la forma dell'investitura e del giuramento di fedeltà; ebber regola i giudizii feodali (1200). Simili provvedimenti si facevano anco dai pontefici per la proprietà ecclesiastica; dacchè anco rispetto a questa, mediante infeodazioni e concessioni livellarie, facilmente avveniva che si pregiudicassero le ragioni della chiesa. Il diritto feodale era vario secondo le locali consuetudini: si ricorreva per questo alle leggi longobardiche o piuttosto alle leggi degl'Imperatori aggiunte alle longobardiche: finalmente si suppliva col diritto romano. La consuetudine entrava innanzi alla legge scritta (1201). Gli autori dei primi libri delle consuetudini dei feudi, che si leggono al presente in seguito alla compilazione Giustinianea, furono i due consoli milanesi Gerardo Nigro ed Oberto da Orto, che nel 1154 rappresentavano le parti della loro città presso Federigo. Ma i libri, quali ora si leggono, non sono il loro inalterato lavoro. Non pochi glossemi pare vi si sieno introdotti. Comunque sia, in questi libri si conosce l'opera di giureconsulti versati nel diritto romano e nelle leggi longobardiche. Sono questi

(1199) Radevicus, II. 7. p. 790.

(1200) Idem, II. 7.

(1201) Carlini, De pace Constantiae. Cap. I. — Hertius, De subjectione territoriali. Tom. II. par. 1. §. 15.

libri una raccolta di leggi, di forme, di consultazioni e di consuetudini relative alla materia feodale. Furon compilati di privata autorità e per privato uso, ma acquistarono tanta fama da divenir quasi la regola del diritto comune feodale (1202).

Nella Dieta di Roncaglia adunque intendevasi ristabilire di fatto il supremo potere dell' imperatore col debito riguardo alle esenzioni e privilegi legalmente quesiti. Per altro il ristabilimento del potere imperiale nè toglieva alle città le buone consuetudini de' governi municipali, nè ai grandi il loro potere. Si sarebbe solo voluto ridurre sotto l' impero delle leggi ogni potestà politica. Sicchè le diete nazionali fossero, e le fonti del diritto comune, e le supreme corti giudiziarie; restando ai governi municipali ed ai grandi quanto era compatibile colla sovranità dell' imperatore.

§. XXX. *Lega Lombarda*.

L' esecuzione del disegno non era facile in Italia, e dopochè ormai erasi fatto tanto per la indipendenza municipale. La politica imperiale non era neppure uniforme rispetto alle città italiane. Perocchè fieramente oppressiva inverso quelle che si erano mostrate avverse all' impero, largheggiava nel confermar libertà e privilegi a quelle che aveano sostenuto l' impero. È poi ben difficile regger con moderazione il potere, avendo ministri, quali erano i grandi di Germania, avidi di danaro, spregiatori della plebe ed inchinevoli alla soverchieria. Federigo avea atterrito l' Italia coi potenti eserciti. Ma questi raccolti di milizia feodale, che dovea servire per tempo limitato, lasciavano debole di forze guerresche Federigo dopo la vittoria. Si sa che il servizio militare durava sei settimane. Sicchè s' intende come la militar potenza dell' imperatore subisse di frequente tante variazioni, quante ne appariscono nelle storie. Al contrario la potenza degl' Italiani era nazionale e permanente, la fede dei trattati fragile, la confidenza nei raggiri della politica grandissima. Però ben era difficile che il genio di Federigo, comunque sostenuto dall'opinione dei sovrani diritti dell' impero, potesse opprimere la libertà italiana. I romani pontefici che avean delle pretensioni estese a temporali signorie, e soprattutto temevano per la libertà della chiesa, furono i primi offesi dalla grandezza di Federigo, allorchè questi mandò a riscuotere le regalie in Toscana. Due

(1202) Maccioni, Osservazioni e dissertazioni varie sopra il diritto feodale concernenti la storia e le opinioni di Antonio da Pratovecchio.

partiti erano nel sacro collegio de' cardinali, uno devoto all' impero, l' altro sostenitore della libertà ecclesiastica, alla morte di Adriano IV, che raccomandava si eleggesse a lui successore capace di sostenere nei gravi pericoli i diritti della chiesa. Il successore di Adriano IV fu quale da lui si desiderava. Il cardinale Rolando senese, che prese nome di Alessandro III, fu canonicamente eletto e riconosciuto dalla chiesa universale per legittimo pontefice. La fazione imperiale elesse Ottaviano che prese nome di Vittore IV, e si ha per antipapa. Ciò fu nel 1159. I milanesi frattanto, allorchè si veniva a dovere eseguire l' accordo coll' imperatore pel ristabilimento dei diritti imperiali nella loro città, spiegarono l' animo di non voler mantenere le promesse. Si trovò Federigo al bisogno di usare nuovamente la forza. Ma le offese militari furono precedute da solenne giudizio, nel quale i milanesi furon condannati come contumaci ribelli, disertori dell' impero e pubblici nemici; sicchè le loro robe andassero soggette a devastazione, le loro persone a servitù (1203). La condanna dei milanesi, approvata dai Vescovi di Vercelli, Pavia, Tortona, Asti, Cremona, Novara e Piacenza, fu pure approvata dai Legati pontificii, e precedette lo scisma colla chiesa romana (1204).

Sarebbe una supposizione gratuita il rappresentare i pontefici romani come fautori della ostinazione de' milanesi a non piegare il collo sotto Federigo. Interessi comuni poterono unire in seguito le città italiane ed il papa contro l' impero; ma ognuno in questa lega agiva per le sue vedute particolari, traendo profitto dalla fortuna che faceva a tutti egualmente nemico l' imperatore. Il che vuolsi notato non per lodare o per biasimare i pontefici, ma perchè invero ci son sembrati sempre ridicoli quelli che imprestavano ai papi delle idee di libertà italiana che non ebbero, nè potevano avere. Lo scisma di Roma svegliò la sollecitudine di Federigo, che, credendosi avere come imperatore il diritto di convocare un concilio, lo intimò a Pavia pel 1160. Voleva si giudicasse dei diritti degli eletti Alessandro III e Vittore IV, e la decisione sinodale fu per l' antipapa che avea riconosciuta l' autorità del conciliabolo. Gli atti relativi alla dieta o conciliabolo di Pavia dimostrano essere stata la causa trattata per sette giorni, aver l' imperatore asserito il diritto di convocare il concilio, essersi poi rimesso alle sentenze de' padri, ed essersi insinuato che la fazione di Rolando, ossia

(1203) Radevicus. II. 30. p. 809.
(1204) Idem II. 23. 24. 30.

Alessandro III, fomentava la ribellione di Lombardia (1205). Negli anni 1159, 1160, 1161 non furono troppo fortunate le armi di Federigo, benchè soccorso dei servigi militari di Germania; noi vediamo infatti in un concilio di Lodi del 1161 scomunicati, oltre i milanesi, i vescovi di Brescia e di Piacenza coi consoli di quelle città; prova che lo spirito di resistenza erasi propagato (1206).

Ma poteva la superba Milano resistere contro le forze di un grande imperatore soccorso da tutti gli odii italiani? Fu forza il cedere alla prepotenza del fato, e la città regina d' Italia fu distrutta, andandone i cittadini dispersi per l' Italia e per la Francia, documenti irrecusabili della ferocia di Federigo. Non occorrono colori oratorii a magnificare gli sforzi dei milanesi per mantenersi in istato, nè a descrivere gli eccessi dei Tedeschi. Gli scrittori della nazione vincitrice nulla hanno taciuto; stimando i fatti degl' Italiani come resistenze di servi ribelli, le sevizie di Federigo come giuste punizioni, temperate eziandio dal senso della pietà (1207).

Difficile era pei Tedeschi dopo le vittorie tener giusto governo della civiltà italiana. Il mal governo riducendo i popoli alla disperazione creava forze a sostener nuovamente e con miglior fortuna la libertà d' Italia. L' eccidio di Milano avvenne il 1162; e già nel 1164 le città di Verona, Vicenza, Padova e Trevigi si collegavano per resistere alle oppressioni dei ministri imperiali (1208).

Non volgevano in animo gl' Italiani pensieri di ribellione; ma stimavano altresì non estendersi il sovrano diritto dell' impero ad opprimere i popoli ed a conculcare i privilegi delle città, autorevoli per la lunga consuetudine e per l' approvazione degli stessi imperatori. Secondo le regole del diritto incominciarono dalle legazioni di condoglianza per domandar giustizia; provvidero poi ai mezzi di forza per sostenersi. La causa della chiesa si univa pei comuni interessi alla causa italiana. Alessandro III non mancò mai d' animo e di ardire, benchè spesso ridotto a cercare asilo fuori di Roma e d' Italia. Fu lento lo sviluppo delle leghe italiane per difendere la causa comune. Spetta più particolarmente agli storici il narrare la successione degli avvenimenti. A noi piace il ricordare che il 29 Maggio 1176 nella battagtia di Legnano fu favorevolmente decisa

(1205) Radevicus. II. 54. 53. 64. 70.

(1206) Concil. ann. 1161. p. 351. Tom. XXVII.

(1207) Ved. la lettera di Burcardo notaro dell' Imp. sull' eccidio di Milano in Rer. Ital. Script. p. 915-918. Tom. VI.

(1208) Baron. Ad ann. 1164. 1175. 1177. — Carlini, De pace Constantiae. Cap. IV. §. 2. 3. — Muratori, an. 1164.

la sorte della libertà delle città italiane. Fu veramente miracolo di Provvidenza, che le città collegate non si disunissero prima della vittoria, nè il papa le abbandonasse. Il bisogno e la fortuna furon maggiori del mal genio italiano per le intestine discordie. Il pensiero della confederazione delle libere città era antico in Italia (1209); i principii sopra i quali le confederazioni potevano stabilirsi eran pur noti (1210); ma contuttociò riescì difficile e pericolosa la conservazione della lega lombarda prima che ne fossero coronati i voti (1211), nè la splendida lezione dell' esperienza bastò ad insegnare i provvedimenti da prendersi per l' avvenire.

La pace tra la chiesa e l' impero e la tregua colle città italiche fu conchiusa a Venezia, ove il papa si era recato. In un sinodo, tenuto a quest' uopo, chiese ed ottenne Federigo l' assoluzione dalle scomuniche, e riconobbe Alessandro III per legittimo pontefice (1212). È antica tradizione che mentre Federigo si umiliava al papa, questi ponendogli il piede sul collo pronunziasse le parole: « Scriptum est super aspidem et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem et draconem » ad esprimere essere stato predetto ai papi il poter soggiogare l' orgoglio dei potenti della terra; e l' imperatore rispondesse « non tibi sed Petro, cui successor es parco » soggiungendo il pontefice « et mihi et Petro ». Ma i migliori critici impugnano la verità di questa tradizione, dacchè per quanto antica, non ha l' appoggio di alcuno scrittore sincrono, o verosimilmente informato (1213). L' altra tradizione meno chiarita è quella che attribuisce alla concessione di Alessandro III il dominio del mare Adriatico, che i veneti hanno preteso, e che tutti gli anni il doge di Venezia sino agli ultimi tempi esprimeva di conservare colla solenne funzione del suo matrimonio col mare (1214).

Stabilita di fatto la pace dell' impero colla chiesa e colle città d' Italia nel 1177, si tenne il terzo concilio Lateranense generale il 1179, e si stipulò la pace perpetua colle città italiane alla dieta di Costanza il 1183.

(1209) Pagnoncelli, Cap. IV. Tom. I. cita un documento del 1104. contenente un progetto di lega generale che non ebbe effetto. — Lupus, co dex diplom. bergam. t. II. col. 345.

(1210) Muratori, Dissert. XLIX.

(1211) Carlini, De pace Constantiae. Cap. 4. 5. 6.

(1212) Concilia ann. 1177. p. 424. Tom. XXVII.

(1213) Struvius, p. 475. Tom. I. — Nat. Alexan. Hist. Eccles. Sec. XII. p. 453. — Daru, Hist. de Venise. Liv. III. Ch. 20. 21. — Muratori, Ann. 1177.

(1214) Daru, Hist. de Venise. Liv. III. Chap. 22.

§. XXXI. *Pace di Costanza*.

Lo strumento della pace di Costanza è in forma di concessione imperiale, giurata da Federigo e dal suo figlio Enrico eletto re e dai Legati delle città italiane che accettano la concessione imperiale e giurano l'osservanza delle condizioni nella pace contenute. Sicchè ad attendere la forma dello strumento di pace parrebbe avesse implicito il principio, che ogni potere si parte dal trono, anzichè l'altro di una transazione tra i diritti del trono e quelli dei popoli. In fatto poi è vero, che delle condizioni della pace fu trattato per plenipotenziari da una parte e dall'altra, come si tratterebbe da potenza a potenza. Abbiamo sempre le formule dei poteri concessi ai Legati imperiali ed a quelli delle città, le domande che furon fatte, e gli accordi preliminari, in seguito dei quali fu nella dieta di Costanza fatto lo strumento di pace. I primi colloqui intorno ai preliminari erano stati tenuti con gran solennità a Piacenza (1215).

Federigo e le città cominciano dal levar tutte le offese occorse nel tempo della guerra; annullando quanto, da una parte o dall'altra, era stato fatto a pregiudizio degli antichi diritti. S'intende con la pace di Costanza a ristabilire in diritto quanto era osservato ai tempi dell'ultimo Arrigo, vale a dire intorno al 1125. Però sono concesse alle città tutte le regalie in città ed i diritti di comandare nei loro contadi o distretti, come gli aveano prima. L'imperatore non può levare imposte, nè recare nuovi aggravi, riservandosi quei soli diritti regali che avea in antico. Gli utili fiscali dei forni, dei pedaggi, dei portorii, delle selve, dei pascoli, tornano alle comunità. Alle quali si riconosce il diritto di aver propri magistrati, fortificazioni, forza militare, e di collegarsi tra loro. Ma l'imperatore si riserva il diritto di dare la investitura ai consoli o potestà delle città, tranne quelli che per antico privilegio dovean ricevere la investitura dai vescovi; si riserva pure la cognizione delle cause in appello, per le quali mandava nelle città dei nunzii o messi imperiali, che ne conosceranno secondo le leggi e consuetudini vigenti della città. Sono determinati gli obblighi delle città nel caso che il re eletto in Germania venga in Italia per prender la corona, son previste le questioni di ragion feodale o reale tra l'imperatore o re e le città, e ne è regolata la forma del giudizio. Insomma salvato quanto era necessario a mantenere il concetto che l'impe-

(1215) Carlini, De pace Constantiae. Monumenta.

ratore fosse sovrano, e che ogni potere da lui emanava, per modo che i poteri amministrativi e giudiziari apparissero almeno nel concetto giuridico come delegati, nel resto poco più rimase all'Impero che delle utilità pecuniarie, regolate dai patti e dalla consuetudine. Comune obbligo delle città era il difendere, richieste, le ragioni imperiali. In questa pace di Costanza le città italiane ebbero il benefizio di veder confermate come diritti le consuetudini che godevano in antico, e che Federigo avea risguardato come usurpazioni. Ma non era poca cosa per l' impero la recognizione della maestà imperiale. Se Federigo invece di essere un re tedesco fosse stato un re italiano e sostenuto da forze italiane, la pace di Costanza poteva esser fondamento ad una politica costituzione di monarchia temperata dal potere dei grandi e da quello dei comuni, con buone forme giudiziarie e sovranità di diete nazionali. Ma Federigo non avea che forze tedesche per sostenersi in Italia. Dacchè le città stesse che gli furono costantemente devote, siccome Pisa e Pavia, erano in realtà governate a modo di repubblica ed aveano obbligazioni assai limitate coll' impero. I marchesi ed i conti, di animo forse più facilmente inchinevole alle parti imperiali, non erano di tanto potere da contradire alla forza delle città italiane. Sicchè in realtà piuttosto per trattati che per comandi, gl' imperatori ebbero al bisogno soccorsi di uomini o di danari dall' Italia. Fu pratica degl' Italiani di profittare dell' avidità dei Tedeschi per comperar privilegi e franchigie o ottener conferma delle consuetudini o de' privilegi antichi. Gl' indugi e le cavillazioni legali vennero a soccorso delle città italiche. Sicchè nel corso del tempo l' impero perdette di fatto l' esercizio dei diritti che si era riservati; ma l' opinione che la maestà sovrana risiedesse nell' imperatore, e che la concessione imperiale fosse fonte di diritti politici in Italia, non cessò giammai. Valse in seguito il titolo giuridico a vindicare il potere di fatto, siccome a suo luogo verremo esponendo.

§. XXXII. *Stato delle cose alla fine del secolo XII.*

Dopo la pace di Costanza visse Federigo sino al 1190, e poco mancò che non venisse a nuova contesa coi romani pontefici. Si ebbe luogo per altro di osservare che le città italiane seguiron per lo più le parti dell' impero (*), ed annunziarono uno spirito di libertà democratica veramente notevole. Si vedono infatti negli ultimi anni

(*) Forse dovrà dire dei Papi.

del XII secolo e nei primi del XIII i plebei a contesa coi nobili escir per lo più vittoriosi, escludendo i nobili dal governo delle città, obbligandoli a prender le parti popolari (1216). I primi indizi dell' esistenza nelle città delle due fazioni de' guelfi e de' ghibellini si scorgono sul finire del XII secolo. L' origine storica dei nomi di queste due fazioni, non mai ben chiarita, si vuol ripetere dalla Germania; ed attiene alla rivalità della famiglia degli Arrighi, dai quali venne Federigo, allevato nel castello di Wibeling nella diocesi di Augsburg, e la famiglia Altorf, alla quale appartenevano i duchi di Sassonia, soliti a chiamarsi Guelfi (1217). Ma sia qual si vuole l' origine dei nomi intorno a che nulla di certo sapevasi neppure al principiare del XIII secolo, parlandosene dagli scrittori italiani di quel tempo col linguaggio congetturale che avrebbero potuto usare pei fatti della guerra troiana (1218), il nome dei guelfi indicò la fazione papale, quello dei ghibellini la fazione imperiale nel secolo XIII; forse avrà indicato lo stesso anco alla fine del XII, ma osservo che alla fine del XII la maggior divisione delle città italiane era tra il partito popolare che voleva cacciare di potere i nobili, e questi che intendevano comprimere la plebe. Non è improbabile che i nomi tedeschi si adattassero a queste fazioni, come in seguito si sono adattati ad altre. Di che tornerà luogo più acconcio a discorrere.

Nè in Italia nè in altre parti d' Europa la civiltà era più stazionaria alla fine del XII secolo. Le imprese di Terra Santa aveano suscitato e mantenevano gran commercio e gran movimenti di popoli. La nobiltà, massime francese, tenendo dietro ad imprese eroiche, si trovò spesso in bisogno di denari. Il che fu causa di libertà per le classi industriose o laboriose che comperavano franchigie e privilegi. Il lusso ed i vizi che gli vanno compagni, conseguenze del movimento sociale, prestarono anch' essi il modo alle persone industriose di conquistare libertà e ricchezze a spese dei nobili sempre bisognosi di denaro. A questo modo la potenza delle città crebbe dappertutto. L' esempio delle città italiane fu imitato in Francia ed in Germania; nelle campagne un miglior regolamento di servigi, la concessione di terre inculte per migliorarsi con ob-

(1216) MURATORI, Ann. 1184. 1885. 1887. 1196. 1200. 1201. 1208. 1209.

(1217) STRUVIUS, p. 445. Tom. I. — MURATORI. Dissert. LI. — SISMONDI, Hist. des Républ. Chap. XIV.

(1218) NICCOLÒ DE JAMSILLA all' anno 263 Rer. Ital. Tom. VIII. p. 578. — SABA MALASPINA, Rer. Ital. Tom. VIII. — RICORDANO MALASPINA all' anno 1215.

blighi discreti, arricchivano i gran proprietari, mentre felicitavano la popolazione agricola ed aumentavano insieme colla popolazione la ricchezza nazionale. Anco i villaggi di Francia transigevano nel VIII secolo coi signori, ordinando buone condizioni di vivere civile colle più utili guarantigie di sicurezza pei civili giudizi. Intorno alla metà del secolo XIII si vedono i principii della celebre lega, ossia *ansa*, delle città del Baltico ad imitazione delle leghe italiane. Vuol buona critica che si creda che i fatti i quali appariscono confermati da carte e diplomi dei primi trenta anni del secolo XIII, abbiano causa dallo stato delle cose negli ultimi anni del secolo XII. Questo solo chiariscono i diplomi e le carte del secolo XIII che i potenti aveano cominciato a conoscere l' utile che veniva anco a loro nel dar regola certa ai loro diritti; ed i popoli sentivano il pregio di una legge che determinasse le loro obbligazioni. La priorità dell' Italia sta in questo che da noi al principiare del XII secolo si godevano in fatto quelle libertà che altrove non si acquistarono che dopo la metà del secolo XII, mentre l' Italia era tanto forte da difendersi vittoriosamente contro Federigo. L' altra differenza tra l' Italia, la Francia e la Germania è questa, che essendo immensamente superiore tra noi la potenza delle città sopra a quella dei feodatari, lo spirito repubblicano dovette di fatto trionfare colle sequele di anarchia e di disordine che gli son proprie: mentre nella Francia e nella Germania, ove i poteri feodali e regi erano più potenti, rimase maggiormente infrenata dalle leggi la parte popolana; ebbe uno sviluppo più lento, e per lo più a profitto del poter regio che rappresentava nel concetto dei popoli il poter della legge e della giustizia. Non si vuole però negare che anco il genio de' popoli non abbia influito assai sulle vicende politiche. I Francesi ed i Tedeschi più degl' Italiani erano pieghevoli al giogo delle leggi. La subordinazione feodale, l' amor delle militari imprese, l' onore della monarchia ed altri simili prestigi potevano assai sulla nobiltà che faceva la massima forza di quei regni. Per questi principii gran forza si aggiungeva alla legge generale del regno; deboli eziandio e pericolose si facevan le resistenze locali. Le città ed i popolari doveano star contenti di mantenersi in istato; potendo temere che facilmente la potenza dei nobili si unisse a comprimerli se avessero osato intraprendere di estendere i loro diritti. Quantó più andava ricomponendosi la potenza del monarca francese, capo della feodalità di Francia, ed i tempi correvano favorevoli a ciò alla fine del XII secolo, tanto maggiore impedimento si poneva alla conversione dei governi municipali in libere

repubbliche. In Italia la subordinazione feodale poco aiuto dava al poter regio, perchè pochi erano i gran feodi, per lo smembramento eccessivo che se ne era fatto o col naturale progresso delle successioni, o colle subinfeodazioni. Il genio delle imprese eroiche e delle cose guerresche non dominava in questa nazione. Il bisogno di attendere ad interessi locali, per difenderli distraeva gli animi da queste lontane imprese. Le menti italiane erano anco più schiarite sulla ragione dell'interesse. La confidenza nella virtù del danaro e nell'industria dei trattati, assai più del valor militare, porgeva i modi di mantenere gli stati. Approva la quotidiana esperienza che le persone dedite al commercio ed abili nelle transazioni a contanti, vanno meno delle altre soggette ad illusioni; temono meno dell'altre le soverchierie, e vedono alla loro abilità ceder vinto il contrario volere di coloro che solo son forti nelle armi. Ciò accadeva agl' Italiani a questi tempi, ricchi di numerario sopra ogni altra nazione, e sottili nello esercitare da per tutto l'arte del cambio. Fiorivano a questo tempo le potenze navali di Venezia, Pisa e Genova; nobili emporii di ogni nazione che possedevano isole, ed avevano il dominio de' mari.

Compagno all' incremento del commercio dei popoli ed alla devozione per le imprese di Terra Santa, andò lo sviluppo dello spirito cavalleresco nelle grandi monarchie, massime in Francia. Si loda pei romanzieri e pei poeti la gentilezza de' cavalieri antichi, professori dell'onor del bel sesso e campioni della giustizia. Nè si vuol negare che alcuna cosa di vero possa esser nelle laudi dell'antica cavalleria. Ma ben ci restano ampie prove di gran licenza di costumi e di gran leggerezza di giudizio nello scambiare la ferocia col valore, nell' unire la religione colla superstizione e colle bestemmie, nel concedere ogni libertà allo spirito, nel motteggiare sulle cose più sacre o venerate (1219).

Sicchè e nell'ordine economico, e nel politico, e nei costumi, si ravvisava non solo in Italia, ma anco altrove, una tendenza a rinnovare tutto, una irrequietezza dello stato antico che poteva esser causa di beni e di mali, ma dovea certamente produrre gravi lotte e gravi resistenze.

(1219) Capefigue, Hist. de Philippe Auguste. La parte di quest' opera che è intessuta di scritti cavallereschi può al tutto confermare quanto abbiamo asserito.

§. XXXIII. *Eresie.*

Le più segnalabili di tutte e le più pericolose furon quelle eresie, le quali attaccavano la necessità de' sacramenti e della gerarchia ecclesiastica, e tendevano a sostituire alla umiltà della fede la libertà del senso privato nelle cose di religione. Voglio credere che i costumi del clero in gran parte dessero motivo a queste eresie; ma in alcune potè osservarsi anco esaltazione d'immaginativa. Il Concilio lateranense III del 1179 intese a provvedere contro le eresie, che già eran dominanti nel mezzo giorno della Francia, ed all'emenda de' costumi del clero. Il pericolo si annunziava già grave, e si mantenne quasi sino al 1230. Gli straordinari provvedimenti che si stimaron necessari, e le novità che nel diritto penale e nel procedimento s'introdussero quanto agli eretici, sia nel diritto imperiale che nel canonico, verranno esposte nel secondo libro.

§. XXXIV. *Leggi e Giurisprudenza.*

Nel grande avanzamento della civiltà italiana una riforma dovea farsi necessariamente nelle leggi. Imperocchè se la ragione accordava al diritto romano il primato in modo che dominasse le antiche leggi barbariche e le costumanze locali, pure i bisogni dei pôpoli richiedevano altre leggi, fuorchè quelle che Giustiniano nella decadenza dell'impero avea stabilite colle sue Novelle o colle costituzioni che di suo avea inserite nel codice. La nuova civiltà era erede de' secoli barbari non meno che della sapienza romana, e nelle consuetudini locali si mantenevano le sequele delle leggi barbariche. Di queste consuetudini locali e degli statuti mi propongo parlare.

§. XXXV. *Autorità della consuetudine.*

L'autorità della consuetudine ha preceduto sempre quella della legge scritta, e basta il semplice buon senso naturale per riconoscerla ed estimarla siccome buona regola del diritto. Si aggiungeva a ciò l'insegnamento del diritto canonico e del civile, e la costante tradizione dell'antichità che riconoscevano come fonte di diritto la consuetudine. Natural ragione all'incremento ed alla varietà delle locali consuetudini si è l'indebolimento del potere centrale, che amministra egualmente per estesa ed attiva gerarchia di poteri giudiziari ed amministrativi la stessa legge per tutto uno stato. Non

può di fatti capire in mente sana, che rilassandosi l'unità dell'amministrazione di uno stato, e sorgendo dei poteri locali ad appropriarsi i diritti dell'amministrazione e della giustizia, non debbano anco sorgere delle consuetudini locali dipendenti dai locali bisogni, che ottengono meglio di essere sodisfatti quando cessa la forza livellatrice che intende ridurre le cose all'unità. Accaderebbe lo stesso nella civiltà moderna, eziandio francese, se per avventura potesse accadere la dissoluzione delle forze centrali, che prepotentemente mantengono l'unità di massime e di amministrazione in Francia. Nell'antichità e nei tempi delle monarchie barbariche, persino quando il principio monarchico fu più potente, non si avevano nè idee di uniformità, nè le pratiche che a quest' oggetto con tanta forza si adoperano al presente. Sicchè la difformità delle consuetudini locali non contradiceva al principio dell'unità dell'impero o del regno. Queste locali consuetudini, riconosciute dagli antichi giureconsulti romani (1220), erano state approvate anco da Giustiniano (1221). Sicchè non furono una novità dipendente dallo indebolimento delle monarchie, sebbene per questo dovessero ricevere incremento.

§. XXXVI. *Statuti*.

Il principio giuridico da cui queste locali consuetudini dipendono, riconosciuto perpetuamente dai giureconsulti e legislatori di ogni nazione avanti il mille, non fece dopo il mille che ricevere più estesa applicazione. L'atto della pace di Costanza ed i libri de' feodi assicurano che prima della fine del XII secolo le città italiane avean leggi e costumanze proprie, colle quali si decidevano i civili negozi. Gli stessi giudici imperiali si doveano uniformare per la pace di Costanza a queste leggi e costumanze locali. Dopo la pace di Costanza e nella prima metà del secolo XIII, si vedono le città italiane darsi cura di ordinare in un sol volume, col consiglio di sapienti giureconsulti, le loro leggi municipali che chiamarono statuti dalla parola *statuire*. Dico che le città italiane riordinarono gli statuti dopo la pace di Costanza, e non che cominciarono dopo di essa ad usare dell'autonomia. Lo strumento della pace indica assai chiaramente che uso di leggi proprie lo aveano anco avanti; nè alcun erudito ha veduto statuti posteriori alla pace di Costanza che non fossero riordinamento di statuti antichi. Dopo il mille, subito si trovano

(1220) L. 32. 34. *ff.* De Legibus, Jct. et longa consuet.
(1221) L. 1. 2. Cod. Quae sit longa consuet.

diplomi imperiali che confermano i buoni usi e le consuetudini delle città (1222). Questione può esser solo quando questi buoni usi si cominciassero a scrivere, o sia a che tempo riferir si debbe la consuetudine delle città italiane di avere un libro di statuti, nel quale di mano in mano andavano scrivendo le deliberazioni del Comune sulle regole del diritto da seguirsi dai magistrati che pel Comune amministravano giustizia. Non pare che ciò possa credersi accaduto prima del XII secolo. Gli antichi statuti di Pistoia pubblicati dal Muratori colle note ed osservazioni del dottissimo Benvoglienti, danno chiara idea di quello che fosse il libro degli statuti delle città italiane. L'antico manoscritto segna la data del 1107. Per altro è evidente che esso contiene disposizioni fatte in più tempi. Sino al capitolo 23 le disposizioni sono della prima metà del secolo XII, e probabilmente posteriori al 1117, parendo al Muratori che a quest'anno debba riferirsi l'annotazione erronea del 1107 (1223). Apparisce poi che al capitolo 24 incominciano nuovi statuti, dacchè si ripetono in ordine ai potestà le cose stesse che erano stabilite rispetto ai consoli nei precedenti capitoli. Si osserva poi nel seguito ampliazione di statuti, sia per la maggiore autorità che spiegano gli statuenti, come per le più estese materie che comprendono. Insomma questo libro sembra contenere statuti dal principio alla fine del XII secolo, aggiunti a seconda delle occasioni (1224). Osservo per altro che i capitoli 2 3 9, che sono dei più antichi, indicano in modo non equivoco la preesistenza di più antiche costituzioni. Il che sta a confermare quello che crediamo potersi ritenere per certo, cioè, che l'autonomia delle città italiane andò di pari passo coll'assunzione delle forme di libero governo; ed il bisogno di scrivere le consuetudini e di riformarle seguitò l'incremento della civiltà. Ciò viene anche meglio confermato dal riordinamento degli statuti pisani e dei veronesi, che sono tra i più antichi e più colti statuti d'Italia.

Consta che i Pisani nel 1160 compilarono in un sol volume i loro statuti. Giova riportare il prologo di quest'antica compilazione: « Nobis Pisanorum consulibus, constituta facientibus, aequitas or-« tanti suasit omnibus scire atque intelligere volentibus, originem « et caussam ipsorum, atque nomen exponere, ne ut ita dixeri-

(1222) Carlini, De Pace Constantiae. Cap. 10. — Giovannetti, Degli Statuti Novaresi. p. 10.

(1223) Muratori, Dissert. L. p. 519-522. Tom. IV.

(1224) Muratori, Dissert. cit.

« mus quasi inlotis manibus nulla praefatione facta ex improvviso « ad ipsam pervenerimus. Pisana itaque civitas a multis retro temporibus vivendo lege Romana, retentis quibusdam de lege Longobarda, sub judicio legis propter conversationes diversarum gentium per diversas mundi partes suas consuetudines non scriptas « habere meruit, super quas annuatim Judices, quos Previsores appellant, ut ex equitate pro salute justitiae, et honore, et salvamento tum civitatis, tam civium quam advenis, et peregrinis, « et omnibus universaliter in consuetudinibus previderent quae ex « diversitate scientiae, atque intellectus per diversa tempora eadem « negotia, atque similia aliter alii et omnino e contra quam alii « judicaverunt. Unde Pisani, qui fere prae omnibus aliis civibus « justitiam atque equitatem semper observare cupierunt, consuetudines suas quas propter conversationem cum diversis gentibus « habuerunt, et huc usque in memoriam retinuerunt, in scriptis « statuerunt redigendas pro cognitione eorum ea scire volentium. « Qua *de causa et nos et ante nos* quam plurimos alios sapientes « civitatis eligerunt, qui hoc sub sacramento faceremus, et corrigenda corrigeremus, atque caussas, et quaestiones consuetudinum a causis, et quaestionibus legum discernendo, redigeremus « in scriptis. Quorum statuta in scriptis redacta, sunt appellata « constituta, quasi a pluribus statuta, et etiam a civitate recepta « et confirmata. Ex quibus hoc volumen compositum a nobis, et confirmatum consulibus justitiae S. Rainerio de Parlascio et Lanfranco pro se et suis sociis; S. Lamberto Grasso de Sancto Kasciano, Boccio, Coccho, Henrigo Frederici, Balso quomdam Alberti « Albisonis, Sismundo quomdam Herrigi Guinithonis pubblice obtulimus, dedimus anno ab Incarnatione Domini 1161, indictio VIII, « pridie Kal. Jan. regnante Domino Federigo felicissimo, atque invictissimo Imperatore semper Augusto (1225) ».

Nel secolo passato il Campagnola pubblicò gli antichi statuti di Verona, sulla fede di un codice manoscritto che si conserva nell'archivio de' canonici, autenticato da pubblico notaro l'anno 1228. Il suo titolo antico si è « *Liber juris civilis civitatis Veronae* » e lo merita per la estensione delle materie che comprende, e per la gran sapienza civile che in esso apparisce. Anco in questo libro è men-

(1225) Virginii Valsecchi Cassinen. De Veteribus Pisanae Civitat. Constitutis ad Rev. P. G. Grandi Camaldulensem. Florentiae 1727. — Dal Borgo, Op. cit.

zione di statuti più antichi (1226); ed apparisce un riordinamento di statuti e consuetudini anche per questo, che tutto lo statuto è compreso nel giuramento del potestà. Dagli altri documenti che il Campagnola ha annessi allo statuto di Verona, risulta chiaro l' uso nei giudizi di Verona, delle consuetudini di quella celebre città (1227), ancó nella prima metà del XII secolo.

Al principiare poi del secolo XIII vi è quasi emulazione nelle città italiane quanto al riordinare in un sol volume gli statuti, resecando e correggendo le cose antiche. Milano mandò fuori i suoi nel 1216. Abbiamo pure per certo, che intorno agli stessi tempi non mancava di leggi particolari la città di Firenze, da che si vedono invocate nei contratti (1228). Ma la prima compilazione ordinata di statuto fiorentino è del 1285 (1229).

Merita particolarissimo ricordo il riordinamento degli statuti veneti, fatto per autorità del Doge Giacomo Tiepolo l' anno 1252. Il prologo anco qui spiega la cagione del riordinamento « Reperimus » sono parole del doge Tiepolo « nempe omnia statuta a nobis, et « predecessoribus nostris edita tanta confusione subnixa, ut juxta « eorum indebitam compositionem de quorumdam observatione qui« busdam in omnibus praetermissis frequenter nostri Judices vacil« labant ». Questo fu il motivo di ordinare revisione e nuova compilazione di statuti. Giova referire adesso i termini della promulgazione di essi « Hac igitur compilazione statutorum ab ipsis nobis exhibita, « quum eam invenimus optima aequitate fulcitam nostro regimini « congruentem, subiectis nostris utilem et benignam, auctoritate « nostra, et consilio totius pubblicae congregationis duximus ad pro« bandam. Volentes igitur ut omnes nostrae jurisdictioni suppositi « ipsis statutis utantur, districte volumus, et jubemus, ut nostri « judices in judiciis ab eorum sanctionibus non discedant, sed ea « exacta diligentia observantes plenam justitiam reddant, et faciant « universis ».

Per le cose sino a qui discorse possono i lettori aver rilevato, come le antiche locali consuetudini si riducessero in iscritto: ed un nuovo diritto sorgesse dalle deliberazioni de' governi municipali, o vogliam dire repubbliche d'Italia; e come si conobbe anco il bisogno di disporre con ordine queste nuove costituzioni. Dal principiare del

(1226) Liber Jur. Civit. Veronae. Lib. I. Cap. 40. 47.

(1227) Praefatio p. XIV. XVII. riporta documenti del 1140. 1164.

(1228) MANNI, Sigillo III. p. 36. 38. Tom. IX riporta uno strumento di vendita guarentigiato et secundum Constitutiones Civitatis Florentiae.

(1229) SALVETTI, Antiquit. Florent. ad Jurisp. pertinent. Dissert. I. §. 52.

secolo XIII in poi, ogni italiana città volle far prova della sua autonomia; venendo seguitata in questo dalle terre di minor conto, e perfino dai comuni rurali. Sicchè dal XIII al XVI secolo crebbero in immensa mole i particolari statuti. Anco i collegi degli artefici fecero e scrissero le leggi di loro collegio. Abbiamo a Firenze del secolo XIII gli statuti dell' arte de' lanaioli (1230), e dell' arte della seta e del cambio (1231).

§. XXXVII. *Costituzione interna delle città italiane.*

Parmi qui opportuno dichiarare le forme principali dell' ordinamento interno delle libere città italiane, i loro quotidiani bisogni e pericoli; dopo di che verrà fatto di meglio intendere la materia e lo spirito dei municipali statuti.

La città non era allora una società d' individui collegati tra loro pel solo rapporto di una legge comune. Era al contrario una agglomerazione di private società di famiglia e di volontarie associazioni, ciascuna delle quali avea diritti privati, che non intendeva di perdere nello stato di società civile. Eran perciò nelle città degli uomini liberi e dei servi; degli uomini capi di famiglia e consorteria; degli uomini liberi della persona, ma affatto plebei e con deboli relazioni. La sicurezza individuale ed i beni del viver socievole si eran dovuti cercar prima in queste private associazioni, che nella potenza della legge comune. Però anco i plebei per aver sicurezza si associavano insieme formando collegi di artefici, che obbligavonsi a vicendevole soccorso, a star soggetti a comuni leggi, ed ubbidire a comuni magistrati. Per queste associazioni di artefici, usitatissime nelle città d' Italia e di Francia, crebbe insieme colla industria la potenza della plebe cittadina. Essa era già potentissima nelle città di Lombardia alla venuta di Federigo, dacchè uno de' consoli eleggevasi dall' ordine dei plebei. Fu anco la più animosa a resistere ai tentativi di Federigo per opprimere l' interna libertà delle città italiane. Avverte di fatti Radevigo, che le ribellioni muovevano dalla parte popolana. Cessato il pericolo che minacciava Federigo, cominciò la parte popolana a dimostrarsi avversa ai nobili. Questi indizii di potenza della plebe sono degni di esser notati, perchè per essi crebbe l' autonomia delle città italiane. Non tutta l' Italia era

(1230) Del 1204.

(1231) Della seta del 1225 riformato nel 1335; del Cambio del 1259. — SALVETTI, Antiquit. Florent. Dissert. I. §. 91. 98.

nella condizione della Lombardia, della Romagna e delle Marche. Roma, l'Umbria, la Toscana aveano da fare alla fine del XII secolo quello che i lombardi avean già quasi compìto. La potenza dei nobili, non solo nelle campagne ma eziandio nelle città, era maggiore in questi paesi che nelle città la quali aveano lottato contro Federigo. Ma una stessa idea dominava in tutte le città d'Italia, ed era di ridurre i nobili ad abitare in città, e costituire il voler del Comune superiore alle private associazioni, sicchè una comune legge dominasse e fosse da tutti obbedita. Si vide però anco allora, che tra i potenti è forza procedere per modo di transazione e lentamente, traendo profitto dall'occasione e sapendo comportare quanto bisogna. Il danaro, la sottigliezza delle leggi e la forza, furono a seconda dei bisogni adoperati a conquistare la interna libertà delle città e l'estensione dei territori. In poche età è maggiore frequenza di trattati e giuramenti avvicendati da militari violenze. Non occorre per altro gran lume di filosofia a scorgere continuità in questo stesso procedere vario delle città italiche. Il quale, dando luogo ad immenso esercizio delle facoltà morali e delle potenze fisiche degli uomini, produsse gran beni nella condizione privata degli uomini e sommo e rapido incremento di civiltà. Ma tanto non potè farsi che gli elementi primitivi delle città italiane non serbassero sempre gran potenza, da render difficile la costante ed eguale amministrazione della legge. I legami delle società di famiglia, quelli delle associazioni delle arti e mestieri, le clientele in campagna, rimasero sempre Anzi lo spirito di associazione, che era stato il mezzo con che la plebe era potuta sorgere in potere, andò sempre aumentando di forza. Per la qual cosa la devozione dei privati alle associazioni particolari, alle quali appartenevano, fu maggiore che alla repubblica. La tendenza alle sette lacerò sempre i governi repubblicani d'Italia. Ognuno che venisse al governo, più che al bene comune pensava alla consorteria, alla setta, alla associazione cui apparteneva; sicchè procurava aver sostegno piuttosto dalle forze di questi suoi confidati, che dalle forze comuni della repubblica. Noi vediamo ai dì nostri seguir quasi lo stesso nei governi rappresentativi di Francia e d'Inghilterra. Ognuno si fa forte colà di quelli che si chiamano *suoi amici politici*, e procura quanto può, che ricada su questi tutta l'amministrazione dello stato, stimandosi ciò quasi necessario a mantenersi in potere. Ma in quei grandi stati non viene tutto il male che si potrebbe ragionevolmente temere dal governo di un partito politico. Perocchè restano tante forze alla legge, da obbligare anco i rappresentanti dei partiti, giunti al governo delle

cose, ad un proceder temperante che i semplici dicono e proclamano transazioni colla coscienza, mentre e sono e possono intendersi felici effetti di politica necessità. Il male delle fazioni è forse inevitabile nei governi liberi; nè può sperarsi che le fazioni governino con quella eguale giustizia che tiene il poter monarchico sapientemente amministrato. Ma corre una gran differenza tra fazioni civili, che dipendono dal diverso modo di considerare il pubblico bene e quotidianamente si reclutano d'individui che attendono alle solenni discussioni degli alti interessi sociali, e le fazioni perpetue ed ereditarie, dipendenti non da diverso modo di concepire il bene della repubblica, ma da diverse pratiche di procurare la privata utilità di sè e dei socii.

Queste sette e fazioni ereditarie e costituite a forma di società, che perpetuano gli odii e le ingiustizie facendo perder di vista il bene comune, non sono, per la Dio mercè, nella moderna civiltà, e per poco che vi si attenda non potranno giammai allignare. Erano però nelle città italiane, e furono la precipua causa per cui nè potè esser mai assicurata la indipendenza della penisola, e debole rimase sempre l'impero delle leggi in Italia. Della qual cosa se tacessero le istorie, sicura testimonianza porgerebbe la costante tradizione popolare. Non credo difatti siavi alcuno maggiore di età, il quale non abbia udito più volte spiegare, sino dal volgo, come la legge terribile ai poveri ed ai semplici, eluder si possa pel favore, pel cavillo e per la potenza. Questo fatalissimo discorso popolare non può essere, come ognuno intende, che una tradizione antica, la quale popolarmente si dice in parole assolutamente volgari; ed è mirabile che si ripeta dopo che gli sforzi de' legislatori e dei magistrati che meritan questo nome sono rivolti a togliere in teoria ed in pratica ogni diseguaglianza nell'amministrazione della giustizia. Tanto per la storia morale della civiltà la tradizione popolare è buon supplemento, o sicura riprova alla fede delle cronache.

Intendo proporsi qui per forte obiezione, non parer verosimile che potessero divenir grandi e gloriosi quelli stati municipali che pativan difetto di giustizia. Premetto che son cose egualmente chiare e ben provate la mala amministrazione della giustizia per la prevalenza dello spirito di parte, e la grandezza delle città italiane. Sicchè un fatto non può impugnarsi per l'altro, come si potrebbe forse scrivendo storie congetturali: ma della possibile coesistenza di due fatti morali che pel comune giudizio si stimano contraddittorii, conviene cercare la spiegazione. In questo starà forse la

misura della giusta stima da farsi della gran sapienza che apparisce negli italiani statuti.

Il beneficio massimo dell'ordinamento politico d'Italia consistè nella distribuzione del potere in tante piccole frazioni; che anco l'individuo destituito di beni di fortuna, se era sveglio d'ingegno, poteva trovar protettori, cui mettesse conto di favorirlo, o render temibili le sue private vendette. Sicchè per quanto si mantenesse il modo pratico di considerar la legge come pace e transazione tra i forti, anzichè benefizio di assoluta giustizia all'umanità; pure si fece esteso il numero di quelli che per essere assai potenti da riescir utili amici o nemici temibili, potettero sperare che fossero anco a loro benefiche le leggi. D'altra parte eran debolissime o quasi nulle le forze materiali rimesse alla discrezione dei reggitori dello stato. Ogni gran cosa dovea farsi per volontario consentimento e per ragionata cooperazione del maggior numero. Costava poi tanto poco l'amministrazione dello stato, sendo per la massima parte gratuite o leggerissimamente retribuite le cariche civili, che le fazioni non avean dai danari pubblici un forte argomento a sostener l'ingiustizia.

La vita eziandio privata degli uomini era agitatissima, poco potendosi riposar tranquilli sulla valida protezione delle leggi. Ma i modi di escire dalla condizione di quei miseri e semplici, che le leggi non sapevan difendere, eran facili, ed il bisogno insegnava a trovarli. Da questa continua agitazione in cose di quotidiano bisogno, sursero riflessioni sul miglioramento delle leggi e delle costumanze. Ed è mirabile che non solo le città d'Italia, ma anco le terre di poche migliaia di abitanti avessero scritti statuti e leggi proprie avanti il 1300; ne' quali si scorgono buoni principii di legislazione, desiderii di equità ed accorgimenti nel riparare alle frodi. Chiunque de' lettori che consulti la storia del suo municipio, troverà al certo delle cose onorevoli da ricordare sull'antico senno italiano nella municipale autonomia. Posso annunziare già, e lo proverò ai debiti luoghi, che quanto le leggi francesi portate dalla forza delle armi ai nostri tempi in Italia contengono di generalmente approvato, si legge anco scritto negli antichi statuti d'Italia. Ma pur troppo è accaduto tra noi che la potenza dell'italiano ingegno, messa a leva dalle politiche istituzioni, abbia trovato i più belli ordini civili, e tuttavia la violenza delle fazioni, portando l'uso di decider le cose per l'arbitrio, abbia fatto sì che nel paese della sapienza legislativa sieno esistiti insieme il massimo avanzamento della teoria e la peggiore di tutte le pratiche. Per la storia della teoria sono no-

tevolissime tutte le leggi italiane; per la pratica sono spessissimo bugiarde: sicchè trovata la legge, non si può, senza consultare gli scrittori che parlano dell'uso, affermare con sicurezza qual fosse il diritto praticamente osservato.

§. XXXVIII. *Vizii di redazione delle leggi italiane.*

A questa fortuna che aspettava le leggi italiane cospiravano i vizii di redazione, onde peccano quasi sempre. Invece di essere scritte in forma seccamente precettiva, sono per lo più dettate a modo di trattato con spiegazione di ragione. Talora scendono in particolarità minutissime; tal'altra son remissive al prudente arbitrio. Lo studio dell'eleganza oratoria, dello scrivere a periodi, di schivare la ripetizione delle stesse parole, incautamente sostituendo dei sinonimi allorchè si tratta di ripetere le stesse cose, l'inopportuno esemplificare, l'uso frequente di locuzioni indefinite, il lusso delle parole per la poca cura nel cercare quelle sole che sarebbero state proprie ed efficaci ad esprimere con precisione il concetto legislativo; sono vizii perpetui nella redazione delle leggi italiane. Si ritrovano questi vizii negli antichi statuti, si mantengono e forse aumentano nelle più moderne riforme, e passano per tradizione nelle leggi dei principati italiani. Spesso anche s'incontra l'altro vizio consistente nell'esprimere con amplificazione lo scopo finale della legge, trascurando affatto i particolari che soli ne potrebbero assicurare l'esecuzione. Ella è cosa singolare che, mentre i legislatori han mostrato desiderio di scrivere in colto ed elegante stile, non hanno saputo nè schivare sempre le barbare locuzioni, nè seguire le regole della logica costruzione del discorso. Sicchè in latino e più in italiano, è frequente il trovare che i legislatori hanno peccato contro la grammatica. Lo stile gonfio ed ampolloso, ridondante di soverchie parole con vana affettazione di scienza o di puerile eleganza, frammisto a mille barbarismi e scorrezioni, divenne stile ministeriale e legale in Italia. È vero che dal secolo XVII in poi siamo andati sempre in questo proposito peggiorando. Perocchè divenendo anco più ridicolo coll'avanzamento dei lumi lo stile antico, ne è stata abbandonata la pratica a persone eziandio più inesperte. Le quali, seguendo il pessimo gusto delle amplificazioni, hanno tramandato a noi la pessima abitudine di rediger tanto involutamente le cose le più semplici, che faccia mestieri di un traduttore, perchè il privato non pratico degli stili di cancelleria intenda quello che, se fosse scritto a dovere, capirebbe da sè senza interprete ad una prima lettura. Ho indicato a questo luogo i vizii di redazione delle leggi,

degli atti legali ed amministrativi d'Italia, perchè questi vizii hanno principio coll'autonomia italiana, e sono passati ai più tardi nepoti, ad onta delle molte politiche vicende d'Italia. Forse essi erano meno reprensibili nelle prime età, di quello noi sieno stati nelle età seguenti. A me reca maraviglia leggendo le antiche carte, colle quali si ordinano i comuni rurali in Francia o si danno le leggi alle ville, lo scorgere quasi gli stessi pregii di redazione che tanto si lodano anco nelle moderne leggi francesi. Pure queste carte sono del secolo XIII. Ne citerò in nota alcune delle più perfette, che gli studiosi potranno non senza grande utilità riscontrare (1232). Avremo luogo nella seguente sezione di fare il confronto tra la pratica francese e l'italiana nel secolo XVI, e ne verrà allora conferma a quello che abbiamo avanzato.

§. XXXIX. *Cause dell'incremento dell' autonomia italiana.*

Un' osservazione comune può farsi per l' Italia e per la Francia, ed è che il desiderio delle leggi scritte fu voto eminentemente popolare. La forza della parte popolana fu quesita all'impero delle leggi. Ricorderà il lettore non avere avuta altra origine la pubblicazione delle XII tavole nell'antica repubblica romana. E bene a ragione; perocchè nella plebe è maggiore interesse a veder le leggi eseguite che a violarle; sicchè resta anco più libera la dirittura naturale dell' umano ragionamento a conoscere i pregii della giustizia. Al bisogno di giustizia, che le fazioni civili non consentivano venisse sodisfatto, può attribuirsi la fortuna che spesso incontrò il principato di un sol cittadino o di una sola famiglia nelle libere città d' Italia. Di che si vedono i principii sino dal secolo XIII (1233). I re di Francia seppero sapientemente secondare i voti popolari, e mostrarsi, e sopra tutto venir creduti fautori di legge e di giustizia. A questo modo riconquistarono la potenza monarchica. Vedremo a suo luogo come anco i principati italiani, per quanto lo permettevano le condizioni politiche in cui sursero, intesero crearsi una base alla devozione dei popoli coll' acquistar nome di amministrar giustizia.

§. XL. *Costituzione politica.*

Sarebbe quasi impossibile adattare le moderne idee intorno alla distinzione de' poteri legislativi giudiziarii ed esecutivi alle costi-

(1232)

(1233) Muratori, Ann. 1208. Il primo esempio di principato lo dà Ferrara col riconoscere la signoria del marchese d' Este.

tuzioni delle repubbliche italiane. La confusione che era stata nella repubblica romana, fu anco nelle repubbliche d'Italia. Il Consiglio generale del Comune avea ogni potere in sè, come assemblea sovrana. Di fatti gl'individui che ne facevan parte non aveano un potere delegato loro da altri, ma un potere proprio. Il Consiglio generale era in sostanza la riunione di quei capi di famiglia, che soli si reputavano cittadini. Gli altri nativi ed abitanti della città non partecipavano ad alcun diritto politico; ma se chiamavansi cittadini, per onoranza rispetto alla plebe rustica, non eran però cittadini *statuali*, aventi cioè parte nello stato. La condizione di cittadino statuale non era determinata nè dalla elezione della massa del popolo, nè dai possessi. Mi pare che in principio fosse questa determinata dalla potenza che ciascuno avea, per cui associandosi con altri o egualmente potenti o più potenti, formava per comun patto il corpo politico de'cittadini. Il voto poi dei consigli generali aggiungeva di mano in mano alla utile cittadinanza quelli che ne parevano meritevoli. Le classi escluse tumultuando o per ragioni proprie o per eccitamento di pessimi cittadini, ottenevano non raramente che seguisse mutazione di stato, che è quanto dire rivoluzione nel linguaggio moderno; si dessero nuovi ordini alla repubblica da dei cittadini che avean piena balìa di riformare, ed in tale occasione si soddisfaceva alle esigenze di tutti con nuovi squittini. Spetta agli storici il narrare come queste cose avvenissero. Ma per noi basta l'avvertire che più o meno numerosi che si facessero i consigli generali, non si costituiron mai sui principii della popolare elezione, nè si raggiunser mai le idee del governo rappresentativo. Il Consiglio generale, siccome investito del sommo potere, era anco sopra alle leggi. Però procedeva piuttosto a discrezione ed arbitrio, che secondo il gius. S'intese tuttavia che il Consiglio generale non poteva governare, nè poteva sensatamente prender l'iniziativa degli affari; ma avea per sua natural destinazione il rigettare o l'approvare le cose proposte. Sicchè nel perfezionamento dell'arte politica, si trovaron modi di stringere in pochi la matura deliberazione degli affari; e dal seno del generale Consiglio si trassero o a sorte, o per elezione a voti segreti, altri consigli più ristretti cui spettasse il maturare le proposizioni da farsi; si dettero persino delle regole alla iniziativa degli affari. Finalmente fu pensato ad un magistrato che avesse la rappresentanza del governo, e fu questo il magistrato dei Priori.

Il timore che il potere venisse usurpato, la gelosia dei cittadini tra loro portarono a costituire i magistrati rappresentanti il go-

verno per tanto breve tempo, che difficilmente potevano condurre a fine alcun gran disegno. Ma era stile che nelle consultazioni di stato i magistrati chiamassero a segreto consiglio (pratica segreta) i cittadini più potenti nella città e di maggiore reputazione per averne il parere. A questo modo la politica degli uomini di senno, e reputati sapienti dirigeva lo stato con massime un poco più costanti di quello avrebbe permesso la troppo frequente variazione dei magistrati. Ne veniva però da ciò che i Priori che avrebber dovuto essere i ministri responsabili dello stato, governavano più di nome che di fatto, perchè la direzione del governo veniva dagli uomini che chiamavano nelle pratiche. Sicchè quando alcun cittadino ambì il civile principato, o alcuna setta volle esclusivamente dominare, non si curò di togliere i magistrati repubblicani, contentandosi di regolare le cose in modo che il potere legale venisse in mano dei loro confidati e devoti, i quali dipendevano dal loro volere e consiglio.

§. XLI. *Potere giudiciario*.

Questi erano i vizii della costituzione politica dei governi repubblicani d'Italia. La costituzione del poter giudiciario era anco peggiore. Imperocchè ogni associazione riconosciuta aveva i suoi giudici ed il suo Foro privilegiato, ogni deputazione di cittadini ad ingerenze amministrative avea il proprio tribunale, nel quale giudicava degli affari spettanti all'amministrazione. Così la gran quantità dei Fori privilegiati impedì un buon ordinamento di tribunali con giurisdizione universale. Vi era di peggio ancora, chè le competenze non erano determinate in modo esclusivo. Il che poteva dar luogo ora a dispute e raggiri, ed ora a riconoscer competente quello che primo avea occupato l'affare. Nè ciò accadeva per soli affari pecuniarii, ma anco pei criminali, almeno correzionali. La diversità dei Fori ingenera, oltre la diversità degli stili di procedura, anco la diversità delle massime. Perocchè prescindendo eziandio dalla tendenza naturale dei tribunali a prediligere le consuetudini e pratiche proprie, portano questo danno i tribunali speciali, che quelli che vi giudicano non sollevano la mente a considerare l'economia dell'universale giurisprudenza procurando la concordia delle parti, ma costituiscono il sistema dei loro principii legali subordinatamente al principio dal quale ha causa e vita il privilegio del tribunale speciale. Quanto più crebbe la potenza delle città italiane, più si aumentarono i magistrati con ispeciali ingerenze e special Foro.

Sicchè, a dir la verità, la costituzione del potere giudiziario ed amministrativo si fece peggiore col progresso del tempo.

Forse nel XII secolo e nel XIII si aveano migliori idee. Imperocchè pare si volesse che i consoli o i potestà amministrassero giustizia a tutti e in tutto. I consoli, come si è detto sulla fede di Ottone di Frisinga ad altro luogo, erano cittadini e tenevano ragione pubblicamente (1234). Ma vennero presto in diffidenza gl'Italiani del giudizio dei lor concittadini; e stimarono meglio confidare la somma del potere giudiziario ed amministrativo ad un magistrato straniero che disser potestà nella lingua volgare, e chiamaron pretore quando si studiarono di nobilitare i moderni concetti con parole latine. Il potestà conduceva seco i giudici per tener ragione in civile ed in criminale nelle materie di servigii feodali e negli altri diritti dipendenti dalla consuetudine, come in quelli che muovevano dalla legge romana. Avea pur seco una famiglia di esecutori; era ricevuto con pompa; prestava solenne giuramento di osservare le leggi e gli statuti; di deporre il potere al debito tempo; e di stare a sindacato finito il suo uffizio, pagando quello in che sarebbe condannato pel suo malfatto o per quello dei suoi, ed assoggettandosi anco alle pene che gli sarebbero imposte per le baratterie, estorsioni e concussioni o abuso di potere che avesse potuto commettere.

Ho detto che al potestà non era affidato il solo potere giudiziario, ma anco l'amministrativo. Perocchè gli si vedono raccomandati gli affari de' minori, gl' interessi della chiesa, e spesso si legge avere avuto il potestà anco il comando della forza militare che pei bisogni si raccoglieva, onde escire alla difesa della patria o all'ingiuria dei vicini. Insomma il potestà era eletto come capo del governo. Nella dieta di Roncaglia fu considerato come utile alla pace pubblica il surrogare il potestà ai consoli (1235). Peraltro dei potestà si trova ricordo sino dal 1033. Si vedono poi rammentati e consoli e potestà, forse perchè prima di adottare per sistema costante la elezione del potestà straniero in surroga de' consoli cittadini, si ricorse al partito dell'elezione del potestà come a dittatura per gli stessi bisogni che sono indicati anco dal Machiavelli come causa della dittatura nell'antica repubblica romana (1236). Dipoi il nome

(1234) Campagnola, Praefat. cit. p. XIV. riporta un giudizio del 1140. — Ughelli, Italia Sacra. Tom. V. p. 783. ne riporta un altro del 1147.

(1235) Radevico, II. 5.

(1236) Carlini, De Pace Constantiae. Cap. I. §. 8. 9.

de' consoli rimase alle private associazioni ed ai corpi di arti e mestieri; ma il governo del potestà divenne adottato quasi generalmente alla fine del XII secolo. L'incremento della parte popolana, che fece costituire in seguito il magistrato de' Priori, fu di somma diminuzione al potere del potestà che cessò allora di riunire in sè le attribuzioni di capo dello stato a quelle di giudice. Tuttavia in alcune città l' uso del potestà fu occasione di principato, o vogliam dire piuttosto di usurpazione del pubblico potere.

Due principii generali dominavano l' amministrazione della giustizia, ed erano che per via di ricorso potesse interessarsi negli affari eziandio privati il corpo sovrano del consiglio generale, che ogni magistrato cessato di uffizio dovesse stare a sindacato. Il primo principio si è ereditato dalla monarchia, il secondo a poco per volta ha perduto sotto la monarchia la sua regolare applicazione. Mi pare però che meriti di essere descritto come si tenesse sindacato. Parlerò di quello del potestà, siccome il più importante.

Terminato il governo del potestà e risegnato da lui il potere, dovea nella condizione di privato trattenersi in città coi suoi giudici e colle persone di sua dipendenza per render conto di sua amministrazione. Il Consiglio generale eleggeva i sindacatori, uffizio dei quali era ricevere tutte le lagnanze che potevano presentarsi contro il potestà nel termine di tre giorni dalla pubblicazione del bando dell'aperto sindacato. Sulle lagnanze proposte si assumevano le prove senza inutili formalità legali, attendendo solo a conoscere il vero secondo le regole del naturale buon senso e del comune criterio, si ascoltavano le discolpe e si pronunziavano le indennità, le pene pecuniarie cui sembrava giusto di sottoporre il potestà o pel fatto proprio o per quello dei suoi dipendenti. Talvolta gli statuti determinavano in modo speciale gli articoli da aversi in considerazione nel sindacato, e le pene che pel potestà che vi avesse mancato potevano incorrersi; ma la provvisione speciale non limitava l' universalità del giudizio di sindacato. Non sempre i sindacatori erano i giudici. Talora il giudizio si vede riservato al Consiglio generale, sicchè le parti dei sindacatori fossero quelle di giudici semplicemente istruttori; tal'altra si vedono attribuite delle competenze limitate ai sindacatori, per modo che per le punizioni gravi fosse necessaria l' autorità del generale Consiglio. Le pene erano per lo più pecuniarie; ma ove si fosse trattato di grave delitto compromissivo della sicurezza pubblica, la pena poteva essere afflittiva. A questo sindacato erano assoggettati tutti i magistrati. Di qui è che negli statuti, ed anco nelle leggi dei

principati italiani, si vede spesso comminata una pena pecuniaria ai magistrati e giudici che non adempiono tale o tale altro prescritto di legge. Il giudizio del sindacato era pubblico e nel suo principio e nel seguito e nel fine. Tanto era conforme alle idee generali del diritto in Italia, che anco, sotto la monarchia se ne sono conservati i principii, nè la pratica ne è cessata se non lentamente (1237). Osserverò anzi come cosa curiosa che il nome del sindacato si trova conservato anco in leggi moderne; poichè la ordinaria censura della magistratura è passata nelle attribuzioni che senza forma di ordinario giudizio esercita in modo amministrativo ed economico la Real Consulta.

Negli statuti il regolamento dei diritti e degli obblighi del potestà, dei salari e degli onori che dovea ricevere, e le provvisioni pei ministri di sua corte occupano lungamente la cura degli statuenti. I quali soglion porre molta diligenza dettando la forma del giuramento del potestà nel prender l'uffizio, in guisa che contenga la somma de' suoi doveri. Alcuni statuti antichi si sommano tutti nel giuramento del potestà. Però lo statuto è concepito nella forma degli antichi editti del pretore. Difatti il potestà, dopo aver giurato le obbligazioni speciali di sua carica, dice sempre sotto giuramento tutte le regole che terrà nell' amministrazione della giustizia. L'imitazione degli antichi editti pretorii apparisce soprattutto manifesta nello statuto di Verona.

§. XLII. *Principii legislativi degli statuti.*

Lo stato delle persone, le successioni, le doti, le forme del giudizio esecutivo, i principii intorno alla fede dei testimoni e della prova scritta, le forme dei testamenti, le obbligazioni ed i diritti nascenti dalla vicinanza dei fondi, le regole di alcuni contratti di uso più frequente, le pene pei delitti e per le trasgressioni; sono le materie che si trovano negli statuti relativi al diritto privato. Lo spirito generale che domina gli statuti si è di torre via i cavilli, procurando che la semplicità, la buona fede e la speditezza prevalgano nella risoluzione degli affari. Ma i vizii di redazione impediron sovente il conseguimento del fine. La stessa remissione frequentissima al buono e prudente arbitrio apriva l'adito alla cavillazione forense che era in animo degli statuenti di escludere. Una legge incompleta e mal redatta non può esser mai fondamento

(1237)

agli studi legali, nè principio ad un sistema di massime concordanti che ricevano costante applicazione. Per forza occorre che siffatta legge prenda un luogo affatto secondario negli studi e nelle convinzioni degli uomini; non è maraviglia se in conseguenza ottiene anco nella pratica un secondario ossequio.

Non ostante vi furono dei principii generali quasi costantemente adottati dagli statuti d'Italia a seconda dei costumi e dei bisogni politici di quella età. La società civile, essendo allora piuttosto agglomerazione di società private che unione d'individui eguali davanti alla legge, non poteva aver sullo stato di famiglia che leggi severissime. Però si provvide alle successioni diversamente da quello vi avea provvisto Giustiniano. I diritti di famiglia entravano innanzi a quelli del sangue. I maschi esclusero le femmine: gli agnati i cognati; fu limitata la testamentifazione dei mariti a favore delle donne; si stabilirono massime di stretta interpretazione per le disposizioni favorevoli alle vedove nei testamenti di mariti predefunti. Era temuta come contraria all' ordine delle famiglie la ricchezza delle donne; si desiderava che esse fossero lontane dagli affari ed attendessero alle cure del governo domestico. Però si vollero piccole le doti; si dettero al marito dei diritti anco sugli stradotali; e si tennero le donne sotto una specie di perpetua tutela assoggettandole al mondualdo. In questa parte gli statuti municipali discostandosi affatto dalle disposizioni di Giustiniano, seguirono piuttosto le massime delle leggi longobardiche non molto in sostanza dissimili dall' antico diritto romano.

Venerata ed incriticabile si volle l' autorità paterna. Quindi somma libertà di testamentifazione; somma confidenza nei tutori destinati dal padre; difficoltà somma nell' attaccare i giudizii paterni quanto alla congrua dotazione delle figlie. Coerente a questo spirito di famiglia era il desiderio di provvedere in perpetuo al bene delle future generazioni ed all' onorevole stato della propria discendenza. Il perchè aumentò sempre il numero dei beni che si acquistano per diritto di sangue, anzichè per diritto ereditario; come i livellarii pazionati, i feudali, i fideicommissarii. Si aggiunsero a questi i lucri dotali, dagli statuti deferiti ai figli non come eredi della madre, ma come figli; le donazioni che per causa di matrimonio si facevano ai coniugi e loro discendenza. Vennero infine le fondazioni de' benefizii ecclesiastici semplici con riservo di gius patronato gentilizio. Allo stesso spirito di conservare i beni nelle famiglie si hanno da riportare gli statuti sul diritto di prelazione dovuto ai consanguinei nella vendita delle proprietà, e la prelazione dovuta ai vicini.

In realtà alla morte di un padre di famiglia proprietario, erano più gli stabili del suo patrimonio che non formavan parte della sua eredità e dei quali non poteva disporre, che quelli che costituivano la sua libera eredità. E poichè lo spirito di provvedere alla perpetuità della famiglia passava di generazione in generazione, si andava in ogni età restringendo la quantità dei beni stabili alla libera disposizione del padre di famiglia. L' uomo che nasceva figlio ad un proprietario, aveva assicurato il suo stato dalla provvidenza dei maggiori; per modochè nè la rapacità fiscale facile alle confische, nè i vizii o la dissipazione del suo autore potessero ridurlo alla indigenza. Di qui è che molte famiglie ad onta delle fazioni politiche che hanno agitato l' Italia, ancora possiedono beni che appariscono da loro posseduti sino dalla fine del XIII secolo, e che non avrebber potuto conservare per tante età, se non fossero stati destinati al perpetuo bene delle famiglie dalla provvidenza dei maggiori. Tre cose per altro sono da notare in questo spirito di vincolare i beni pel perpetuo vantaggio della famiglia.

La prima si è che le pazioni e provvidenze dei maggiori che stabilivano un ordine di successione gentilizia in certi beni a favore dei maschi con esclusione delle femmine, non impedivano però che al bisogno si scorporasse da questi beni quanto occorreva per provvedere agli alimenti o alla conveniente dotazione delle femmine escluse. Non supponevasi mai che il desiderio dell' onorevole stato della famiglia fosse empio inverso le femmine. Se i maschi discendenti venivano ai beni non come eredi di quello che gli aveva posseduti prima di loro, ma come chiamati da colui che sottopose i beni alle regole della successione gentilizia; anche le femmine facevano valere contro questi beni quelli stessi diritti di dotazione e di alimenti che avrebber potuto valere contro il loro antico ascendente. A questo modo anco le femmine sentivano il benefizio della perpetua conservazione de' beni in famiglia. I dottori poi estesero anco di più queste detrazioni, e per altri principii siccome dimostreremo a suo luogo.

L' altra osservazione si è che le sostituzioni per ordine di primogenitura, usate molto in Francia ed in Spagna, non usarono in Italia. I beni che si volevano conservati alla famiglia erano dividui fra i maschi egualmente. Avremo luogo nel seguito della storia, di notare quando ad imitazione degli usi di Francia e di Spagna la primogenitura s' introdusse in Italia. La terza osservazione da farsi è questa, che dal XII alla fine del XV secolo in Italia la proprietà fondiaria che si andava sottraendo alla libera disponibilità, era di

minor valore della gran ricchezza mobiliare nelle libere città italiane. Però ad onta delle provvisioni che si facevano onde conservare i possessi nelle famiglie che già gli avevano, non si chiudeva il campo alla prosperità dei proletari, nè s' invitavano all' ozio i possessori. Anco in Inghilterra al presente la proprietà fondiaria è per la maggior parte vincolata; pure siccome la ricchezza mobiliare è grandissima e libera, si vede colà che la buona volontà e le felici doti dell' ingegno apron sempre la via a qualunque sebben nato in basso stato ad ogni fortuna, nè i favoriti dalla sorte vivono nell' ozio e nel morale abbrutimento. L' esempio dell' Inghilterra può spiegare le cose d' Italia a chi rifletta che qui vi era di meglio la dividuità dei beni sostituiti, sicchè i latifondi si fecero rari.

Difatti nelle città d' Italia che mantennero libero governo, in Toscana soprattutto, si videro in ogni età sorgere dal niente degli uomini d' ingegno o di abilità in gran fortuna; moltiplicò il numero dei possessori, ma furon ben rari i latifondi prima del 1500; si aggiunse poi che l' applicazione del diritto romano ai beni soggetti a successione gentilizia era una lima sorda, che con procedimento lento ma continuo avrebbe distrutto l' opera della previdenza, se il pensiero di provvedere alle generazioni future fosse stato il disegno di una sola età, anzichè un' idea tradizionale che in ogni età trovava dei cultori.

Conformi allo spirito delle leggi erano i costumi rispetto all' onor della famiglia ed alla subordinazione dei membri pel capo. Sola la rivoluzione francese ha potuto dare grandi e forse irreparabili colpi a questa parte della morale pratica italiana. Essa aveva resistito ai politici disordini delle repubbliche ed alla cupa ed insidiosa politica dei principati che ad esse succedettero.

Era nella pratica degl' Italiani far le cose con consiglio di molti, e render ragione delle proprie operazioni. Però veniva temuta la censura pubblica anco per le cose domestiche; si stimava assai il consiglio e l' assenso dei parenti, reputandosi per lo contrario poco morale l' opporsi e lo spregiare il voto della famiglia. I savi fondatori della ricchezza o della civiltà d' una casa si davan cura di raccogliere le memorie relative agl' interessi ed agli onori della casa, lasciar precetti morali di condotta ed avvertimenti di prudenza. Questi venerati codici di famiglia, dei quali l' uso comincia dopo il 1300 e persevera fino al secolo passato, conosciuti generalmente sotto il nome di *libro di ricordi,* sono i documenti più utili a consultarsi da chiunque voglia conoscere che fosser gl' Italiani dei tempi di mezzo e quali fosser le massime per cui l' agia-

tezza, l' onoratezza ed una mediocre cultura si mantennero per tanti secoli nelle famiglie civili che poi son dette nobili.

Dobbiamo pure agli usi delle città d' Italia ed all' autorità degli statuti la introduzione delle spedite forme del giudizio esecutivo e la guarantigia dei pubblici istrumenti rogati per mano di notaro. Era ignota al diritto romano questa parte tanto utile della pratica giurisprudenza. La considerazione che ebbero i notari, come pubblici uffiziali che imprimevano la garanzia della fede pubblica agli atti per essi ricevuti, fu grande e meritata nei tempi di mezzo. Sicchè nelle libere città il notariato divenne la prima delle professioni liberali, ed abbiamo ricordo di notai di tutte le più nobili famiglie d' Italia (1238). Nè i soli atti relativi agli affari privati; ma anco i trattati pubblici, le deliberazioni del generale consiglio si redigevano per atto notariale e si autenticavano dalla fede del notaio. I più antichi notai sono imperiali o apostolici, aventi cioè la giurisdizione dall' imperatore o dal papa; ma tra la fine del secolo XIII ed il XIV ogni città libera e potente ebbe il suo collegio di notari e di giudici o sia giureconsulti, che non ripetevan la giurisdizione nè dall' Imperatore nè dal Papa. Si composero perciò dei formularii che contenevano il modello degli atti che potevano esser fatti per li notari. Le formule contengono per lo più il proemio, nel quale è sostanzialmente spiegata l' indole giuridica dell' atto, la causa per la quale gli uomini sono mossi a farlo, i patti che sono connaturali all' atto, le cautele onde conviene guarentirlo e le clausule che sono necessarie per la di lui piena esecuzione.

Nell' incremento dell' autonomia delle città italiane si perfezionò sempre l' arte dei formularii notarili. Essi divennero un mezzo d' interpretare la volontà delle parti che avevano dichiarato nello stipulare di riportarsi alle cautele solite dei notari. Sicchè ogni grande città che avea collegio di notari, aveva pure il suo formulario autorevole; nè è raro trovarlo stampato in seguito degli statuti.

Vi era per altro questo di male nella pratica dei notari, che gli atti erano per lo più da essi rogati in latino. Pare quasi sdegnassero la lingua volgare. Persino nei tempi in cui cominciò a venir meno l' uso di rogar gli atti in latino, si trova tuttavia conservata la pratica di scrivere in latino il principio e la fine dell' atto, redigendo in volgare la sola parte dispositiva. Pare che i Francesi ed

(1238) D. Placido Puccinelli, Della nobiltà dell' arte del notaio.

i Tedeschi, ma sopra tutto i primi, ci abbian preceduto nell' uso della lingua volgare negli atti legali. Dacchè nel XIV secolo si trovan volgari francesi e tedeschi molti documenti, mentre degl' Italiani se ne trovan pochissimi del secolo XV avanzato.

Nella parte penale fu sempre accordato molto all' arbitrio dei giudici. Il furto fu uno dei delitti più odiosi e più gravemente puniti. Negli omicidii il sommo rigore spiegavasi contro quelli qualificati da insidie o prodizione che si vedon puniti di morte. Ma per gli altri delitti contro le persone, che muovevano dall' impeto delle passioni, per lo più le pene erano pecuniarie. Insomma il sistema penale degli statuti si risente dei principii che avean dominato nelle leggi longobardiche. Però si valutavan molto le paci o quietanze degli offesi o dei loro eredi e congiunti per minorare o per togliere le pene. Gli esilii, i confini, le interdizioni dai diritti politici che dicevano ammonizioni, furon pene molto usate dopo il secolo XIV. La carcere, le battiture o staffilate, l' esposizione a gogna eran pene per le persone di vil condizione e pei delitti più vili come il furto. Le trasgressioni ai regolamenti di pulizia per lo più soggette a multe, venivano talvolta anco coercite con tratti di corda, con staffilate e carcere. Gli statuti si occupano anco più della pena delle trasgressioni, che di quella dei delitti pei quali si ricorreva spesso alle regole del diritto comune. Per quanto poi il diritto canonico desse l' esempio di una penalità costituita sui principii della espiazione, generalmente pare che prevalesse la idea di proporzionare la pena alla gravità del danno, al bisogno dell' esempio ed alla sperabile emendazione del reo. Non si cessò mai di riguardare il magistero penale come un mezzo di pubblica pace, destinato a surrogare la vendetta delle leggi, così dicevano allora, alle private vendette.

Nella materia delle contrattazioni gli statuti detter regola principalmente a quelle che attenevano al commercio. Lo statuto veneto in questa parte è de' più ricchi di belle disposizioni. Del fiorentino torneremo a parlare particolarmente ragionando della riforma che ne fece il Castrense. Per le cose del mare furono adottati nel XII e nel XIII secolo i capitoli del consolato di Valenza, dei quali l' auditor Casaregi ha dato accurata illustrazione (1239).

Negli statuti del XII secolo e dei primi anni del XIII si osserva la contenzione degli statuenti a ridurre sotto il potere del potestà e delle leggi comuni tanto i nobili che il clero; di porre un limite

(1239) CASAREGI, Consolato del Mare.

alle esenzioni ed immunità che il clero pretendeva, e di raffrenare l'arricchimento delle chiese; mentre poi son costituite buone regole, onde impedire che gli ecclesiastici per favorire le loro famiglie alienassero le proprietà ecclesiastiche (1240). Il concilio Lateranense III dell'anno 1179 contiene gravi lamenti contro i consoli e potestà che imponevano oneri ed angherie alle chiese; vuole non possano imporsi oneri del comune al clero, al quale riserva la libertà di correre volontariamente al Comune con un sussidio, allorchè vedesse le facoltà dei laici insufficienti al bisogno (1241). Lo sforzo continuo del diritto canonico fu di sottrarre i cherici, e quanto alle persone e quanto ai beni, dalla soggezione agli statuti ed alle leggi del Comune; i Comuni al contrario si studiarono di vindicare quanta più potevano autorità. I dottori del diritto civile furono favorevoli alle intenzioni dei Comuni, ed insegnarono secondo i tempi diversi modi di raggiungere il fine senza spreto dei canoni. Le vicende politiche d'Italia esercitarono grande influenza su questa parte dell'autonomia italiana. Però mi riserbo a discorrerne in più luoghi secondo la serie dei tempi.

Fra i principii generali di diritto che esercitarono grande influenza nell'età di mezzo e furon fonte d'innumerevoli teoriche, parmi sia da ricordare singolarmente l'obbligazione del giuramento. Il quale venne risguardato non solo come una solenne conferma delle obbligazioni che nascono dal consenso, ma anco come una fonte di obbligazioni. Fu massima doversi il giuramento osservare ogni qual volta si poteva salva la coscienza. Era per altro egualmente sicura l'altra massima, che il giuramento non può essere vincolo d'iniquità. Di che pareva ne dovesse risultar la conseguenza, che il giuramento si risguardasse non come una causa di per sè stante di obbligazione, ma come un accessorio dell'obbligazione alla quale accedeva, in guisa che ove questa fosse intrinsecamente nulla non ricevesse validità dal giuramento. Ma la cosa fu intesa diversamente; dimodochè quelli obblighi, che rispetto alle leggi non si sarebber sostenuti, se eran giurati si sostenevano per la obbligazione che induceva il giuramento. Forse la intenzione dei primi fautori di questa teorica fu di torre col giuramento le cavillazioni, e di obbligare a seguir piuttosto le buone regole della coscienza e dell'assoluta giustizia, anzichè di profittare dei pretesti legali per

(1240) Statut. Civit. Pistorien. §. 38-39. 42. 124. — Liber. Jur. Civit. Veronae, Lib. I. Cap. 41. 45. 74.

(1241) Concil. Lateranense III. ann. 1179. Cap. 19. p. 457. Tom. XXVII.

venir meno alla buona fede. So che giureconsulti di gran nome e l'autorità dei quali soglio spesso seguire, attribuiscono ad artifizio clericale l'uso e l'abuso del giuramento promissorio in tutte le pubbliche e private transazioni, e le teoriche sulla particolare efficacia del giuramento. Ma mi è parso che in questo assunto, trascinati dallo spirito di setta, abbian dimenticate le buone regole di critica. Non vi era bisogno difatti di alcun artifizio per persuadere agli uomini che l'invocare Iddio come testimone della sincerità di animo e della buona volontà con che si assumeva una promessa, era cosa lodevole in sè stessa ed utile per chi stipulava. La debolezza del poter sociale suggeriva di per sè il mezzo di guarantire le promesse colla invocazione dell'infallibile vindice della giustizia. Era da sperare che il timore degli eterni gastighi potesse esser motivo di osservare la data fede. Si sa quanta fosse tra gli antichi e rozzi Romani prima della corruzione dei costumi la religione del giuramento; non è meraviglia dunque se ritornata la società all'antica rozzezza, si facesse uso dello stesso vincolo di gius. Di un uso che ha una causa naturale nei bisogni della società, non è buona regola di critica il supporre derivata l'origine da un artifizio del clero per tirare al proprio Foro tutti gli affari civili sotto il pretesto del giuramento, quasichè per l'intervento di questo mutasser natura i civili atti. Imperocchè non è stata mai pacifica opinione, che l'intervento del giuramento rendesse gli affari di competenza ecclesiastica; ed il giuramento si vede adoperato in tutte le civili transazioni, prima che il clero avesse curia pel giudizio delle cose temporali, e quando era manifesto lo sforzo de' Comuni di ridurre piuttosto il clero al Foro secolare, anzichè di lasciarsi imporre legge che privasse i loro tribunali della giurisdizione della quale erano tenacissimi. Alla perfine osservo che i primi errori sull'efficacia del giuramento muovono da costituzioni imperiali. Sino dalla dieta di Roncaglia fu stabilito non potersi impugnare dai minori i contratti che avesser convalidato col giuramento (1242). Questo che è stato uno de' più grandi errori della giurisprudenza, non muove per certo dall'autorità del clero nè dal gius pontificio. Noi riserbiamo alla materia de' contratti lo esporre come le buone teorie non fosser mai falsate dai venerati dottori della chiesa. Ma qui si vuol dire il natural procedimento degli errori e le teoriche che furon pensate per ripararvi.

(1242) Radevico, II 7 p. 791. Auth. Sacram. puberum. Cod. si adversus venditionem.

La solenne forma di una promessa induce di per sè la presunzione della pienezza del consenso. Il volgo peraltro traduce questo concetto in senso di maggiore obbligazione, quasi si avessero più strettamente obbligati quelli che promettono con maggiori solennità. Giudicando il volgo dagli effetti, confonde spesso la teoria della morale e civile efficacia dell'obbligazione coi vantaggi della prova. Non è raro ai dì nostri trovar persone anco sopra al volgo che credano alla virtù della carta bollata, del registro o del documento autenticato dal notaio, come se fossero rinforzi di obbligazione, mentre e' non sono che mezzi di prova o condizioni legali per far valere i documenti in giudizio. Non è da maravigliare se questi equivoci volgari, ne' quali per somma trascuranza di educazione morale si vedon cadere sovente anco coloro che sono sopra al popolo, potessero introdursi eziandio nella giurisprudenza dei secoli di mezzo. Finchè l' intervento del giuramento si fosse considerato come riprova della serietà e pienezza del consenso, nulla di riprensibile avrebbe avuto la giurisprudenza. La presunzione legale si sarebbe risguardata per giusta; e d' altronde quando era ammessa la prova contraria, era anco tolto il pericolo che la presunzione operasse oltre il bisogno della giustizia. Ma il passo che pose in fallo la giurisprudenza consistè nel risguardare il giuramento come un impedimento alla deduzione dei vizii del consenso. Forse le dottrine stesse del diritto romano, che propongono i rimedii contro i vizii del consenso come soccorsi di equità pretoria, anzichè come eccezioni di radical nullità, porsero motivo a questi errori. Perocchè valutandosi il giuramento come una riprova dell' animo di contrarre obbligazione assolutamente efficace, gli si dovette dare anche l' effetto d' importar rinunzia ai rimedii che le leggi accordano contro la civile obbligazione. Così si corse il rischio di paralizzare col giuramento non solo il legale cavillo, di che nulla di più lodevole, ma anco la legge della naturale equità. Bene è vero che nei casi d' iniquità manifesta, come a cagion d' esempio nei casi di errore sostanziale, di violenza o di timore, l' efficacia del giuramento che si sarebbe risoluta in manifesta iniquità, si toglieva colla dichiarazione di sciogliere dal giuramento che a cautela di coscienza soleva richiedersi. Ma rispetto a quei vizii di consenso che erano presunti dalla legge o pel difetto dell' età o pel pericolo di circonvenzione connaturale all' atto, dimodochè la legge per aver sicurezza del pieno consenso richiedeva solennità pubbliche, si reputava che l' intervento del giuramento escludesse le prudentissime presunzioni legali, e le rendesse improponibili. La

stessa efficacia fu data al giuramento rispetto a' patti e renunzie che per motivi di pubblica utilità il diritto civile avea creduto utile lo improbare. I mali della estensione dell' efficacia del giuramento furon sentiti, e si pensò a ripararvi o col proibirne l' uso, o col dichiarar nullo o non avvenuto l' atto nel quale il giuramento si conteneva, o col surrogare nuove forme statutarie a quelle civili che la pratica delle renunzie giurate avea fatto mancare, o col privare delle conseguenze civili del giuramento quelli che per questo titolo venivano ad acquistare. Le teoriche e le pratiche per riparare all' abuso furon molte, e su queste i moralisti, i teologi ed i legali scrissero assai; ma in un modo o nell' altro si procurò di ottenere l' effetto che la santità del giuramento fosse rispettata, senza che la callidità degli uomini abusar potesse di questo mezzo a proteggere la frode. Mi confido dimostrare a suo luogo come per le più schiarite autorità forensi, concordi coi più approvati dottori di morale, possa formarsi una buona teorica intorno al giuramento, non punto contraria al gius canonico nè ai sani principii di ragione naturale intorno alle contrattazioni. Tuttavia è indissimulabile che la deviazione dalla semplicità di buone regole ha fatto empire i trattati e le consultazioni legali di molte proposizioni veramente dannabili intorno al giuramento, dalle quali ha potuto talvolta alcun decidente restare illuso o parere di esserlo, per motivare men che giuste sentenze. Alla storia generale del diritto bastano queste avvertenze generali, per le quali anco i cercatori di dottrine possono esser fatti cauti nella lezione dei libri legali.

Ai bisogni di questa età di mezzo sono da riferire le disposizioni statutarie sui banditi e sulle rappresaglie che troveranno altra sede di esposizione nella trattazione delle materie speciali.

§. XLIII. *Studio del Diritto Comune, Civile e Canonico.*

Devo adesso parlare dell' avanzamento degli studi del diritto comune civile e dell' incremento del diritto canonico; dopo di che riprenderò la serie delle osservazioni sugli avvenimenti politici della fine del XII secolo e della prima metà del XIII.

Lo studio di Bologna, celebre pel diritto civile, ai tempi della dieta di Roncaglia accoglieva scuolari di ogni nazione, ed era cagione di gloria e di ricchezza a quella potente città. I professori del diritto onorati dal Comune venivano ammessi a tutti i benefizii della cittadinanza. Le tradizioni che ci sono rimaste di quei tempi dimostrano invero lo spirito gaio e spesso maligno dei vivacis-

simi scuolari, la facilità con che si parteggiava o per l'uno o per l'altro professore, l'invidia e la maldicenza che facilmente s'insinuavano nella università; ma fanno altresì manifesta la somma considerazione che ottenevano i dottori di legge in Bologna è per ogni gente. Non vi fu economia di elogi e di ampollosi titoli accademici. I dottori, o come si direbbe ai dì nostri professori, erano considerati al pari de' più nobili cittadini, sicchè ricevevano il trattamento di *domini*, e con questo titolo di onoranza si vedon rammentati negli strumenti pubblici e nelle storie. Nè in solo onore si risolvevano i benefizii del saper legale; presto esso divenne occasione di lucro. Niuna prova migliore saprei recare dei concilii e delle riforme monastiche che vietano ai chierici ed ai monaci lo studio delle leggi civili per far gli avvocati delle parti (1243). Avvertendo ai luoghi ed ai tempi in cui furon fatte queste costituzioni, s'intende in quanto credito fosse universalmente venuto lo studio del diritto civile. Nel XIII secolo fu temuto dai Bolognesi che le altre città italiane potessero torre a Bologna il primato degli studii. Di fatti quasi tutte le città furon patria di giureconsulti. Però non risparmiarono spesa i Bolognesi per avere i migliori professori. Ai quali facevan giurare di non tenere scuola altrove che a Bologna; di non prender consiglio in diminuzione dello studio bolognese; di rivelare quanto sapessero macchinarsi contro il bene del Comune o dell'università; di prestare aiuto e consiglio richiesti nelle cose del Comune; e di tener credenza nelle cose che lor fossero confidate (1244). Ciò non pertanto verso la metà del secolo XIII erano celebri gli studi di Padova, di Ferrara, Roma, Napoli e Piacenza. La natural rivalità delle città italiane portò emulazione negli studii. Si aggiunse tavolta l'autorità imperiale o pontificia a far sorgere nuove università, per recar danno all'antica di Bologna. Ad ogni modo però questa rimase sempre la prima in legge, come quella di Parigi fu la prima in teologia, introducendosi però nell'una e nell'altra lo studio di tutte le facoltà nel corso del secolo XIII (1245). Dagl'imperatori, dai pontefici e più di tutto dagli statuti municipali furon le università arricchite di privilegi. I più insigni sono l'aver sugli scolari privativa giurisdizione civile e criminale; l'esentare gli scolari dalle ripresaglie, il considerarli come cittadini

(1243) Concilium Turonense, ann. 1163. Can. 8. — Concil. Lateranense III. ann. 1179. Can. 13-15. Tom. XXVII.
(1244) Muratori, Dissert. XLIV. 49-51.
(1245) Idem. Dissert. cit. — Pasquier, Recherches. Lib. IX. Cap. 6. 28.

per tutti i benefizii utili provenienti dagli statuti, ma esenti da tutti gli obblighi del Comune; le provvisioni sulla moderazione delle pigioni e delle cose occorrenti al vitto degli scolari. Da questi privilegi nasceva peraltro il male che la gioventù fosse assai licenziosa di costumi e baldanzosa, stimandosi fare un corpo a parte nella città. Ma d' altra parte se non si fossero date agli scolari delle franchigie, sarebbe stato ben difficile che i padri di famiglia mandassero i figli alle università. La sicurezza che sarebber trattati con sommo riguardo al loro grado e con indulgenza pei giovanili trascorsi rese frequenti d' illustre gioventù le università. I popoli comportavano volentieri le insolenze giovanili in vista del guadagno. Le risse poi che di tanto in tanto avvenivano tra scuolari e cittadini, non potevano impegnare a togliere il sistema del Foro privilegiato in età, nella quale per lunga consuetudine le fazioni e le risse non generavano che momentaneo terrore (1246).

Lo studio stava sempre nella letterale spiegazione del testo. Ben pochi e mal sicuri soccorsi si prendevano dalla filologia in opera che doveva esser filologica. Non è maraviglia perciò se nelle glosse o chiose al testo si trovino delle straordinarie ridicolezze che farebbero credere negli antichi chiosatori una maggiore ignoranza di quella che poteva esser nella loro età. È inesplicabile per cagion d' esempio l' ignoranza della successione dei romani imperatori che si trova in alcuna glossa. Male se ne vorrebbe da questo ed altro simile fatto argomentare esser mancata la cultura delle umane lettere e delle storie nell' età dei chiosatori. Si può concluder solo che dati allo studio del testo e credendo in quello trovar ogni sapere, i chiosatori trascurarono di mantenersi a livello degli altri uomini di lettere e d' ingegno loro contemporanei; ma non è dato desumere dall' ignoranza che si scorge nelle glosse la misura del sapere del secolo. Avvertirò piuttosto che sino dalla fine del secolo XII si leggevano tradotti in latino i passi greci del corpo civile per opera di Burgundio pisano. Sicchè il *Graecum est non potest legi* che si ripete siccome detto comune dei chiosatori, non poteva più ripetersi nel secolo XIII (1247). È certo altresì che nel secolo XIII il fiorentino Buoncompagni fu nella università di Bologna professore di colta letteratura (1248). Il modo degli studi ed alcuni

(1246) Conringius, Antiquit. Academ. Diss. V. — Hertius, De Subjectione territoriali. Par. I. T. II. §. 24. — Pasquier, Op. cit. Cap. 8.

(1247) Maffei, Verona Illustrata. Lib. III.

(1248) Muratori, Dissert. XLIV.

fatti particolari ci fanno conoscere che lo spirito umano non poteva addormentarsi nell'ignoranza o limitarsi allo studio di un sol libro lungamente.

Le lezioni cominciavano dal mese di ottobre e duravano sino all'agosto, due volte il giorno e per due ore. Si dette facoltà agli scuolari d'interrogare i maestri e di proporre delle obiezioni. S'introdusse poi l'uso di aver due professori nella stessa facoltà, che si dissero *antagonisti*. Sicchè al molto studio del testo si aggiunse lo spirito della sottile disputazione. Era in sommo pregio la memoria. Talchè quello stimavasi vero dottore che alla interpretazione dei testi o nelle questioni sapeva recitare a mente il testo preciso, dal quale desumevano o l'obiezione o la soluzione dell'obietto. Con questo modo era ben difficile che i professori sognassero a mantenere stazionaria la scienza; potevano trovarsi al caso di sentirsi confutare da un giovinetto. Il che si dice essere avvenuto al celebre Azzone. Peraltro nell'esercizio della sottigliezza è facile dechinare nel sofisma. Da questo si passa all'astuzia; e tra le persone che si avvezzano a stimar sopra tutto il sottile e l'arguto, è facile anco che l'artifizio entri innanzi alla buona fede. Non tutti i dottori più lodati del XII secolo e del XIII lasciarono fama d'integri costumi e di sincerità di opinioni. La professione della legge si ridusse a mestiere di artifizi anco in quel tempo. Se ne ricordano degli usati a lodevol fine; ma la stessa conservazione delle tradizioni dimostra, quanto il saper trovare ripieghi fosse stimato sino dalle prime scuole della nostra giurisprudenza.

Verso la fine del XII secolo avea fama grandissima Azzone che ci ha lasciato una somma di tutto il corpo civile, pregiatissima in quell'età e che ai dì nostri si studia e si legge con profitto. Altri prima di lui avevano scritto somme. Ma la sua ebbe il primato, ed arricchita dipoi dall'Odofredo si legge prima delle glosse in quasi tutte le comuni edizioni del corpo civile. Emulo ad Azzone fu Lotario cremonese, che nel XIII secolo salì in massima fama e fu arcivescovo di Pisa, dignità che anco allora era una delle più grandi in Italia.

Non minor celebrità di Azzone ebbe nel XII secolo il Piacentino fondatore dello studio di Montpellier, ed il Pileo nato nel contado di Modena che fu autore delle dispute accademiche, sendo ei solito ogni sabato proporre qualche articolo da disputarsi con argomenti pro e contra in somma prova d'ingegno. Lasciò un volume di disputazioni sabatine lodate anco dall'Accursio. Fu inventore de' broccardici legali, ossia delle questioni dubbie, perchè sostenute da

una parte e dall' altra di argomenti e di ragioni, dalle quali come da laberinto non è dato uscire senza l' aiuto di lunga distinzione. Di che si è voluto fare special ricordo per dimostrare come sino dal secolo XII la scuola legale sentì il bisogno di non limitarsi alle chiose, ma d' inalzarsi anco alle teorie.

I dottori della fine del XII secolo e della prima metà del XIII oltre a chiose e somme ci lasciaron dei trattati di pratica intorno ai giudizi, dei formularii pei contratti, delle consultazioni in cose feodali; nè mancaron neppure commenti agli statuti. Era vizio quasi generale l' appropriarsi le cose dei predecessori, spesso senza pure rammentarli; ed era pur vizio generale d' interpolare aggiunte e correzione nei libri altrui. Da ciò ne è avvenuto che la storia particolare degli antichi dottori sia rimasta oscura per la mancanza di sicuri dati, onde condursi nel laberinto delle tradizioni. Chi peraltro fosse vago di sollazzarsi nelle biografie, avrebbe materia di diletto nell' opera di Guido Pancirolo *De claris legum interpretibus*, e guida a più scelta critica nell' opera del Sarti *De claris Professoribus*. Vorremmo trovar parole sufficienti ad esprimere la gratitudine che si deve da tutti alle cure dei dottissimi che abbiamo rammentati. Per quanto noi ci studiassimo di tradurre in breve le cose che quelle opere contengono, non riusciremmo mai a supplire l' utilità che i lettori potrebbero averne dallo scorrerle pur superficialmente.

Il fiorentino Accursio, fattosi scolare di Azzone in età matura dopo di aver compito il corso di altri studii, ebbe la fortuna di riordinare le glosse della scuola irneriana, e scegliendo, supplendo, correggendo scrivere la glossa che ancora si legge a tutto il corpo civile. Pare che la sua opera escisse compita verso il 1220. Fu padre di due figli Francesco e Cervotto, che aggiunser glosse a quelle del padre. La tradizione gli assegna anco una figlia, che si dice aver professato legge pubblicamente a Bologna. Il Foro ha avuto in sommo pregio la glossa dell' Accursio. Nè pruova maggiore della celebrità che ottenne può recarsi dell' onorevol menzione che Dante fa dell' Accursio, quasi esso fosse il sommo maestro del diritto (1249). È notabile che l' Accursio seguì le franche sentenze di Bulgaro, sommamente spregiando Martino.

Mancavan però sempre due cose al pieno studio del diritto, ed erano: il metodo filosofico, e l' associazione dello studio del diritto ca-

(1249) Inferno, Canto XV.

nonico a quello del civile. È lode di Pietro Bellapertica di essere stato dei primi ad applicare la stretta dialettica alle cose legali. Esso fu anco autore di un dizionario legale, o come si direbbe ai dì nostri, d'un repertorio di materie legali disposte per ordine alfabetico. Vi pose il fastoso titolo *Lumen ad revelationem gentium*, coi seguenti versi:

> Ergo quisquis habet patulas modo providus aures
> Hic studeat, legum lucida verba notet.
> Alpha sub alti volis aquilis se prodit et omnes
> Explicat hic vires officiumque suum.

La modestia non era la virtù dei legali di quel tempo. Nè le riprensioni che incontravano erano bastanti a correggerli, siccome attribuite ad invidia e troppo largamente compensate dalla esagerazione delle laudi. Fioriva verso la metà del XIII secolo l'Odofredo che ci ha lasciati molti metodici trattati e la glossa che ancora si legge al titolo della pace di Costanza. Esso pose anco studio nel raccogliere le tradizioni sulla successione dei dottori da Irnerio ai suoi tempi: cessava di vivere il 1265. Nè minor fama ebbe Rolandino autore di una somma dell'arte del notaro, che siccome fatta dopo molte altre, ottenne facilmente il primato; pare che la scrivesse circa il 1255.

Non prima del secolo XIII i civilisti furon dotti anco nel diritto canonico. Azzone aveva dovuto vergognarsi di saperne ben poco. Ma al contrario i canonisti non potevano a meno di esser più che mezzanamente versati nel diritto civile. L'incremento della giurisdizione ecclesiastica, che portò nel secolo XIII a ben separare il Foro contenzioso giudiciale dal Foro penitenziale canonico, porse occasione ai civilisti di frequentare il Foro ecclesiastico e però necessità di sapere il gius canonico. Maggior bisogno di scienza canonica suscitava la potestà che indirettamente esercitavasi dai canoni sulla pratica degli affari civili. Non fu più dato esser legale perfetto senza conoscer bene ed il diritto canonico ed il civile.

Ma per ispiegar gl'incrementi che il diritto canonico ricevette nella seconda metà del secolo XII e nella prima del XIII, giova riprender la considerazione delle cose politiche dell'impero e della chiesa dal punto in che la lasciammo.

§. XLIV. *Relazioni del sacerdozio e dell' impero nei primi lustri del secolo XIII. Incremento del diritto canonico.*

Ho già avvertito ad altro luogo che nei due ultimi lustri di Federigo Barbarossa si conservò a stento la pace tra il sacerdozio e l' impero. Non fu grande il potere di Arrigo VI di Germania e V tra gl' imperatori, in Italia. Ma il matrimonio suo colla Costanza figlia di Ruggiero re di Sicilia, dal quale l' anno 1194 nacque Federigo II fu un gran germe di discordie funeste. Morì Arrigo VI il 1198 lasciando Federigo in bassa età. Il che fu fatale all' impero. Si era invero ottenuto che il fanciullo Federigo II fosse stato scelto re dei Romani in Germania il 1195. Ma morto il padre era difficile che i Tedeschi potessero star contenti di un fanciullo. Oltre di che la potenza di questo figlio d' Italia e re di Sicilia per le ragioni della madre Costanza, poteva esser temibile a tutti se fosse stata pacificamente riconosciuta. Fatto sta che alla morte di Arrigo VI l' impero soffrì scisma, venendo eletto re Filippo zio di Federigo II ed Ottone IV sassone; il primo ghibellino ed il secondo guelfo. Lo scisma dell' impero si comunicò alle città d' Italia. Si divisero esse in due fazioni; e spesso la divisione si scorse in seno della stessa città. Innocenzo III favorì Ottone inaugurato imperatore nel 1209. Ma poichè esso attendeva a ricuperare le ragioni imperiali, venne presto in discordia col papa, che cominciò a scomunicare Ottone e far valere le ragioni del suo pupillo Federigo II, allora ridotto al potere di re di Sicilia. La Francia fu anche essa favorevole a Federigo. Il quale dal 1212 al 1220 stette in piena devozione dei papi che lo favorivano; dettò leggi abolitive degli statuti pregiudicevoli alla libertà ed immunità ecclesiastica, leggi severissime contro gli eretici; promise prender la croce per Terra Santa, e fu coronato a Roma nel 1220. Già dal 1219 era rimasto senza competitori all' Impero. Sicchè quello che si stimava dovere esser debole Imperatore e si contrapponeva ad Ottone IV, appariva già formidabile nel 1221, e non più disposto a far le parti di pupillo della chiesa. Incomincia a questo tempo una nuova grande contesa fra il sacerdozio e l' impero, con forze presso a poco eguali, ma con esito all' Impero disgraziatissimo. La condizione politica dell' Italia era strettamente connessa a siffatta questione. Ma prima di esporre i mezzi e le vicende e gli effetti, conviene esaminare per parti quali progressi avesse fatto l' autorità pontificia dal 1180 al 1220.

Alessandro III non aveva dovuto resistere al solo Federigo, ma avea quasi allo stesso tempo dovuto sostenere i diritti della chiesa in Inghilterra (1250), e tenute pratiche coll' impero greco tanto per la desiderata riunione della chiesa, come per riportare la corona imperiale dell' occidente sull' imperator di Costantinopoli (1251). Era stato consultato da tutte le parti del mondo intorno a questioni di diritto canonico, ed avea dato risoluzioni. Non pochi concilii particolari si eran tenuti per sua autorità sì per la riforma dei costumi, come per l' estirpazione delle eresie. Avea finalmente potuto tenere nel 1179 un concilio generale a San Gio. di Laterano. Sicchè questo pontefice unì le parti di legislatore e di giudice a quelle di supremo governatore della chiesa. Morto il 1184 ebbe per successori Lucio III, Urbano III, Gregorio VIII, Clemente III, Celestino III; tutti animati dallo stesso spirito, ma che per la brevità dei loro regni non potettero condurre a fine alcun gran disegno. Peraltro anco per essi il diritto canonico ricevette incremento. Bernardo Circa, proposto di Pavia, poi vescovo di Faenza, fece una collezione di decretali pontificie che chiamò *Breviarium Extravagantium*. Ebbe questa collezione delle somme e delle chiose, e vien chiamata collezione prima o libro primo di decretali. Vi si trovano raccolte costituzioni pontificie da Alessandro III a Clemente III, con alcune poche cose più antiche che mancano nel decreto di Graziano. Nulla contiene questa collezione del pontificato di Celestino III. L' esempio di Bernardo Circa ebbe imitatori. Ma la seconda collezione approvata fu quella di Gio. Galense volterrano (1252). Altre tre se ne conobbero di poi dei pontificati d' Innocenzo III e di Onorio III. Antonio Agostino pubblicò queste antiche collezioni di decretali con commenti e note, che Carlo Labbe nel 1621 dette nuovamente alle stampe anco più corrette. L' ordine che si tiene in queste antiche collezioni è presso a poco quello stesso che Gregorio IX seguitò nella sua pubblicata il 1230. Le glosse antichissime dimostrano con quanto favore venissero le collezioni accolte. Lo studio del diritto canonico si volse principalmente alle decretali, siccome rilevasi dai lamenti che ne furon fatti in quel tempo (1253). Nè poteva

(1250) Fleury, LXXI. LXXII. — Thierry, Conquête de l' Angleterre par les Normands. Tom. III. ove assume calda difesa di San Tommaso del Bec Arcivescovo di Cantorbery.

(1251) Concilia. Tom. XXVII. p. 356. — Natal. Alexan. Sec. XII. p. 452.

(1252) Ant. Augustinus, Praefatio cit.

(1253) Dupin, Nouvelle Bibliothèque Ecclesiast. Siècle XII.

esser diversamente, dacchè i pontefici avean preso a fare quello che i migliori degl' imperatori romani pur fecero; vale a dire di emettere col consiglio dei sapienti decreti e rescritti in affari particolari, da potere essere di norma, in forza delle ragioni da cui erano motivati, pei casi futuri.

Alla morte di Celestino III ebbe il governo della chiesa romana Innocenzo III, dottissimo in ogni ragione civile e canonica, zelante della riforma dei costumi della cristianità e degli abusi della corte, fautore della libertà ecclesiastica, dell' integrità della fede e della superiorità del sacerdozio sull' impero. Non mai in maggior potenza era stata la sedia romana. Pareva che anche le forze materiali secondassero il poter dell' ingegno. Ogni autorità dell' impero cessava in Roma; buoni patti di pace si erano stabiliti col popolo romano; l' Impero greco cadeva in poter dei Latini mossi per la quarta crociata, che si protestavano devoti al pontefice; il regno di Sicilia tenuto da un fanciullo bisognevole della protezione del papa; l' Impero diviso, l' Italia divisa facevan sicuro da politici pericoli il pontefice. Se l' eresia era temibile, i principi eran docili nel perseguitarla, allettati in ciò dall' interesse. D' altra parte sorgevan gli ordini mendicanti a sostener la chiesa nei pericoli ed a rianimar la fede de' popoli coll' esempio delle primitive virtù cristiane.

Ad ogni occasione Innocenzo III intese sostenere la superiorità del sacerdozio sopra l' impero (1254), il debito dei principi di adoperar la spada in servizio della fede (1255). Pretendevasi arbitro delle questioni dell' impero (1256), e stimavasi in diritto di comandar la pace pel bene dell' anima (1257). Si riconobbero tributarii di San Pietro e quali vassalli, i re di Aragona e d' Inghilterra (1258). Ciò porse titolo ad Innocenzo III di disapprovare la Magna Carta, dalla quale hanno origine le libertà inglesi, e di scomunicare i baroni, ma con poco frutto, perchè non gli fu abbadato (1259). Filippo Augusto, benchè re potente e fortunato, dovette ubbidire ad Innocenzo III, allorchè questi pose sotto interdetto il regno di Francia per impedire il divorzio del re con

(1254) Cap. Dolete 6. X. De Majoritate et obedientia. Cap. Venerabilem X. De elect. — Fleury, LXXV. 32. 37. 38.

(1255) Concil. Lateranen. IV. Cap. 3. Tom. XXVIII.

(1256) Fleury, LXXV. 32. 38.

(1257) Cap. Novit. 13. X. De judiciis. — Fleury, LXXV. 58.

(1258) Fleury, LXXVI. 9. 10. LXXVII. 25. 29.

(1259) Idem. LXXVII. 37. 38. 60. 61.

Indeburga (1260) L' Università di Parigi ebbe regole ed ordinamenti dai Legati del papa (1261). E l' ultimo anno del suo pontificato Innocenzo III tenne il quarto Concilio lateranense generale, al quale intervennero più di 1200 persone, tra le quali 412 vescovi.

Nel discorso che tenne alla sinodo dopo aver ragionato di Terra Santa, sollecitudine perpetua dei romani pontefici, parlò chiaro del bisogno di riforma nei costumi del clero, manifestando apertamente che gli scismi, le eresie, la scostumatezza del popolo avevano a ragione o pretesto le colpe di coloro che avrebbero dovuto predicare colla dottrina e coll' esempio. « Nam in populo corruptela « principaliter procedit a clero (son sue parole), quia si sacerdos, « qui est unctus, peccaverit, facit delinquere populum; quippe « dum laici vident turpiter et enormiter excedentes, et ipsi eorum « exemplo ad iniquitatem et scelera prolabuntur. Cumque reprehen- « duntur ab aliquo, protinus se excusant dicentes: non potest filius « facere, nisi quod viderit patrem facientem, et sufficit discipulo si « sit sicut magister ejus. Impletum est illud profeticum: *Erit sicut « populus sic sacerdos,* quin imo *erubesce Sion,* ait, *mane.* Hinc etiam « mala proveniunt in populo christiano, perit fides, religio de- « formatur, libertas confunditur, justitia conculcatur, heretici « pullulant, insolescunt schismatici, perfidi saeviunt, praeva- « lent... » (1262). Coerenti allo zelo di questa allocuzione furono i provvedimenti del Concilio.

Ometto di parlare dei canoni dogmatici e di quelli che risguardano la repressione degli eretici: ricorderò piuttosto l' ordinazione dei sinodi diocesani ogni anno; la repressione dell' abuso degli appelli, coi quali s' impediva ai vescovi il gastigo dei loro cherici; la sollecitudine per le scuole vescovili, per la continenza e costumatezza del clero; le provvisioni molto particolarizzate per impedire la simonia ed il traffico delle reliquie; la restrizione degl' impedimenti del matrimonio per affinità o parentela; le regole contro la pluralità dei benefizii; i principii di moderazione nell' uso delle scomuniche e dell' interdetto ecclesiastico; la moderazione degli aggravii delle visite dei vescovi ai parrochi; la tutela della proprietà ecclesiastica dall' avidità dei patroni, avvocati e vicedomini. Più particolarmente attenenti a materia civile sono i canoni che rinnovano e rinforzano la esenzione dei cherici dai paesi del Comu-

(1260) Fleury, LXXV. 23. — Capefigue, Hist. de Philippe Auguste.
(1261) Fleury, LXXVII. 39. — Pasquier, Recherches. Cap. VIII.
(1262) Concil. Lateranen. IV. anno 1215. p. 143. Tom. XXVIII.

ne (1263); proibiscono esiger giuramento di fedeltà dai cherici che nulla possiedono di beni temporali, in ragione dei quali debbon giuramento (1264); sanciscono la incapacità degli ebrei ad aver giurisdizione sopra i cristiani (1265); esigono la buona fede perpetua per la prescrizione (1266).

Era solito Innocenzo III tener concistoro tre volte la settimana ed amministrare giustizia e rispondere ai quesiti che gli venivan diretti da tutte le parti del mondo sulle cose del diritto (1267). Ha lasciato delle opere morali e teologiche. Ma quello che resta di lui più prezioso sono le lettere. Nelle quali emerge che se fu legislatore rigoroso, intese però sempre di esser giusto; nè volle si dimenticassero la prudenza e la benignità del perdono. Si potrà dire che i mezzi che adoperò erano pericolosi per la facilità dell' abuso; ma la rettitudine delle sue intenzioni non potrà essere accusata, siccome non può esser controversa la sovrana potenza del suo ingegno. Egli è stato dei primi a conoscere il bisogno di dar certa regola agli studii ed avvertire i pericoli della sfrenata libertà d' insegnamento. Quando giudicò da sè seppe anco ben distinguere i traviamenti dell' immaginativa e trovare appropriate medicine ai volontarii errori. Forse può sospettarsi dal confronto delle sue lettere coi fatti che le storie riferiscono dei suoi commissarii, che questi, come suole accadere, non raggiungessero sempre l' intero spirito degli ordini che doveano procurare di eseguire.

Il pontificato di Onorio III, succeduto ad Innocenzo III, fu interamente una continuazione dello spirito d' Innocenzo. L' autorità di Federigo II, come si è di sopra avvertito, secondò i desiderii dei papi colla famosa autentica o legge *cassa et irrita*, che confermava esser nulli gli statuti pregiudicevoli alla libertà ed immunità del clero (1268). Intorno alle quali immunità Innocenzo III aveva creduto bene stabilire che fosser di diritto pubblico canonico; dimodochè nè il patto nè la renunzia dei cherici vi potesse pregiudicare. Questa massima si trova stabilita specialmente rispetto al privilegio del Foro (1269) e rispetto alla volontaria sopportazione degli aggravii straordinarii del comune; intorno ai quali rinnovandosi le dispo-

(1263) D. Concil. Can. 45.
(1264) D. Concil. Can. 44.
(1265) D. Concil. Can. 69.
(1266) D. Concil. Can. 41.
(1267) FLEURY, LXXV. 2.
(1268) Authent. Cassa et irrita, Cod. de Sacros. Eccles.
(1269) Cap. 3. X. de Foro competenti.

sizioni del concilio lateranense III, fu inoltre stabilito chè il clero dovesse avere l'approvazione del papa per consentire a contribuire agli straordinarii bisogni della città (1270).

Tale era il diritto canonico dominatore del diritto pubblico e del civile e dell'autonomia municipale che si andava introducendo, quando l'impero ed il sacerdozio vennero a nuova e terribile lotta nel secolo XIII.

§. XLV. *Condizione d' Italia*.

Giova brevemente esporre adesso lo stato politico delle città italiane rispetto alle grandi questioni che si andavano ad agitare; onde si veda quali interessi porsero aiuto all'uno o all'altro potere, e s'intendano ancora gli effetti della vittoria pontificia.

Nella Lombardia la plebe mostravasi avversa ai nobili già ridotti in città, negando loro ogni primato nel governo per ridurli all'egual condizione del popolo. In Toscana i nobili dominavan sempre le campagne, nè il poter delle città era per anco ad essi temibile. Le città peraltro, sebbene non mancanti di nobili cittadini, erano principalmente dominate da persone di condizione mezzana. Prevaleva la nobiltà in Siena ed in Pisa. Quest' ultima città, allora incomparabilmente superiore alle altre di Toscana, era per principii ghibellina ed aderente all'impero. Nelle questioni fra Ottone e Filippo, eletti re dei Romani, si eran vedute alcune città dividersi in due partiti, uno guelfo l'altro ghibellino, eleggendo ciascun partito il suo potestà. Così in una stessa città materiale vi erano due città formali: cosa che poi non contrastava molto colle idee dominanti in quel tempo. Anco in Firenze la divisione delle fazioni si fece manifesta nel 1215; ma per quasi trenta anni non fu dato all'una di cacciar l'altra. Mi do a credere che il papa e l'imperatore fossero piuttosto i vessilli delle fazioni guelfe e ghibelline, anzichè le cause efficienti. Una causa intestina di divisione l'offrivano in ogni città i diversi ordini della nobiltà e della plebe; il primo dei quali voleva primato di governo, ed il secondo intendeva ridurre tutti ad egualità civile. I nobili rimasti in campagna o che nella campagna mantenevano il potere, vedevan volentieri offrirsi occasioni di acquistar principato in città. La parte ghibellina fu generalmente parte aristocratica; la parte guelfa fu popolana. Gli odii

(1270) D. Conc. Lateranen. IV. Tom. XXVIII.

e le ingiurie perpetuarono le fazioni. La differenza delle forze non era grandissima, e la lotta fu pericolosa.

§. XLVI. *Federigo II.*

I pontefici romani, giunti al colmo di loro grandezza, si trovavano al sommo pericolo di cadere in massima servitù, se fosse prevalsa la potenza di Federigo II. Imperocchè questo imperatore, seguendo le tradizioni di sua famiglia, mostrava l'animo di recuperare le ragioni pretese dall'impero; trovava a suo favore il partito dei nobili di città e di quelli di campagna, ed avea di più in suo potere il reame di Sicilia, vale a dire il territorio che ai dì nostri costituisce il regno delle Due-Sicilie. La famiglia da cui nasceva avea sempre di mala voglia piegato il collo alla soggezione dei romani pontefici. Le transazioni che si eran fatte avean sempre lasciato in sospeso qualche articolo di controversia. Insomma era quasi impossibile che la grandezza di Federigo e la grandezza del Vaticano potessero durare. Una dovea distruggere l'altra. La guerra dei pontefici alla dinastia sveva fu guerra implacabile, perchè si andava a riporre in questione quanto da Gregorio VII in poi si era fatto per la libertà della chiesa. Non è nostro intendimento narrare le particolari vicende di questa gran contesa, sostenuta per una parte animosamente dai papi Onorio III, Gregorio IX, Celestino IV ed Innocenzo IV, e per l'altra da Federigo.

Dalla parte del pontefice si riteneva come un diritto oramai stabilito il poter non solo scomunicare l'imperatore, ma anco degradarlo e deporlo, sciogliendo i popoli dal giuramento. Fecero uso di questo diritto Gregorio IX ed Innocenzo IV (1271), e si aggiunse ad approvarlo il Concilio generale di Lione del 1246. Le sentenze erano precedute e susseguite da virulenti accuse contro Federigo, nelle quali rappresentavasi al mondo come macchiato d'ogni iniquità, empio inverso gli uomini ed inverso Iddio. Imperocchè nel calore delle accuse si azzardò persino di dire essere egli autore o fautore del libro De Tribus impostoribus (1272). Forse porgeva materia alle accuse il genio di Federigo per le vane scienze divinatorie, non menochè il favore che dimostrava ad una colonia di saraceni a lui fedelissimi nel regno di Napoli (1273).

(1271) FLEURY, LXXXI. 19-22. LXXXII. 26-29. 36.

(1272)

(1273) GIANNONE, Storia Civ. del regno di Napoli. Lib. XVI, Cap. 8.— SISMONDI, Hist. des Repub. Ital. Chap. 16.

Ma dalla parte di Federigo non mancavano abili difensori della indipendenza della corona. Un principe protettore delle lettere e degli studii non poteva mancar di avvocati, quando anco fosse stato dalla parte del torto. Ma si aggiungeva a vantaggio di Federigo tutto il favore di un potente partito. Si conosceva poi da molti quello non era stato ignorato neppure ai tempi di Gregorio VII, che non eran poi assolutamente incontrovertibili i pretesi diritti di giudicare del potere dei principi e deporre gl' imperatori (1274). Senza agitar neppure la questione somma del gius, si davano eccezioni di nullità e d' ingiustizia alle sentenze di scomunica, e per questo titolo non si attendevano (1275). È cosa di fatto che i monarchi d' Europa ed i grandi baroni del regno di Francia non vider con troppa approvazione il contegno del papa inverso l' imperatore. Ed allorchè il papa dovette fuggire d' Italia sulle navi dei Genovesi e riparare in Lione ove tenne il Concilio, ebbe luogo di conoscere che nè l' Inghilterra, nè la Francia, nè il reame di Aragona, lo gradivano nei loro territorii, per timore che ne venisse turbamento alla pace pubblica ed agli ordini politici dei regni.

Riparò a Lione perchè questa era città imperiale, libera ed indipendente dal reame di Francia (1276). È vero che alcuni potenti signori in Italia ed alcune città si partirono dalla devozione di Federigo dopo la sentenza che lo deponeva; ma Pisa ebbe a gloria di restargli costantemente fedele, senza intender di venir meno al debito ossequio della chiesa (1277). Nè le cose politiche di Federigo eran punto disperate allorchè venne a morte nel 13 Dicembre 1250. Dalla morte di Federigo alla elezione di Rodolfo di Ausburgo, capo della casa austriaca, corrono 23 anni, nel qual tempo non vi fu imperator riconosciuto. Il papa tornò in Italia in trionfo, ricevendo dalle città guelfe immensi onori: disegnava ritener per sè il regno di Napoli; ma dovette conoscere impossibile l' esecuzione del progetto, imperocchè riescivagli persino difficile il tenere l' impero di Roma. Forse in niuna età fu più manifesta la difficoltà pei preti di mantenersi il potere politico. Il senatore di Roma non riesciva a ridurre i nobili all' ubbidienza delle leggi ed impedire le soverchierie. Era

(1274).

(1275) Waltrami, De unitate Eccles. conserv. l. VI. in Struvio, Rer. German. Script. Tom. I. — Ivo Carnoten. Decretum. P. XIV.

(1276) Fleury, LXXXII. 16. 17.

(1277) Dal Borgo, op. cit.

dunque vano disegno il pretendere di unir Napoli al territorio della chiesa (1278).

Ha questo di mirabile il regno dell' opinione, che avanza e si accresce eziandio quando le condizioni politiche dei tempi sembrerebbero contrarie. Il Concilio generale di Lione, benchè raccolto in momenti di gran pericolo pei papi, non trascurò alcuna parte della necessaria riforma; ed ignorando la storia dei tempi lo diresti una continuazione del Lateranense IV, tanto è continuità di massime e di vedute. Niuna potenza che si regga sulla sola forza delle armi, ha mai dato tanta prova di fede nei suoi diritti e di costanza nelle stesse dottrine senza punto spaventarsi dei pericoli politici.

§. XLVII. *Decretali di Gregorio IX.*

Grande fu pure in turbolenta età il divisamento di Gregorio IX che ordinò la compilazione di cinque libri di Decretali, e l' indirizzò alla Università di Bologna nel 1230, ordinando servissero di regola e fondamento allo studio del diritto canonico. Le Decretali di Gregorio IX, divise in cinque libri ed ogni libro in titoli ed ogni titolo in capitoli, comprendono tutto il diritto canonico pubblico e privato. Il primo libro riguarda i principii costitutivi della legge canonica e la gerarchia ecclesiastica. Il secondo contiene le regole dei giudizii. Risguarda il terzo la disciplina del clero, spiegandosi in questo le regole della vita ed onestà dei cherici, i diritti o privilegi clericali sia quanto ai beni come rispetto alle persone; le regole di alcuni contratti e disposizioni della proprietà. Alle materie matrimoniali è destinato il quarto libro. Nel quinto si comprendono le criminali. Dello spirito predominante in questa collezione è inutile che discorra, avendo già parlato dei principii e degli incrementi del diritto canonico. Restami a dir solo delle fonti delle Decretali, e dei pregi e difetti della collezione. Alcuni pochi luoghi della scrittura, i canoni apostolici, le Decretali di trentasei pontefici da Gregorio Magno a Gregorio IX, i canoni di trentasette concilii tra generali e particolari, alcuni passi di Santi Padri, costituiscono i monumenti ecclesiastici raccolti nella collezione di Gregorio IX. Lo studio d' imitare il codice giustinianeo apparisce manifesto. Il bisogno della collezione è pure dimostrato dalle precedenti cinque collezioni private, delle quali abbiamo parlato. Ma quanto al me-

(1278) SISMONDI, Hist. des Repub. Ital. Chap. XVIII.

todo si può dire fosse assai migliore quello del decreto di Graziano. Dacchè nel decreto si vede un sistema compìto e s' impara la legge canonica colla sua storia e colle sue ragioni; il che non può dirsi rispetto alle Decretali di Gregorio IX. Si nota di più in queste il capitalissimo difetto di riportar tronche le decretali pontificie. Sicchè per la completa cognizione del diritto canonico e per la storia è mestieri ricorrere sempre alle fonti, servendo la collezione a dimostrar solo l' approvazione ottenuta dalla massima che in essa si riporta. Il Foro nondimeno accolse con gran favore le Decretali di Gregorio IX in tutto il mondo cattolico. Si allegano citando il numero o il principio del capitolo ed il titolo, interposta la lettera X, che indica esser la costituzione allegata fuori del decreto di Graziano (Cap. 3. X. De Foro Competenti). San Raimondo di Pennaforte dell' ordine de' Predicatori fu il principale compilatore delle Decretali di Gregorio IX. Ma vi detter mano eziandio altri celebri dottori di diritto civile e canonico (1279). Tenner dietro alla pubblicazione delle Decretali le glosse, nè mancaron trattati di materie canoniche nel XIII secolo. Tra i gran maestri di quell' età meritamente si annovera Sinibaldo de' Fieschi poi Innocenzo IV.

§. XLVIII. *Stato politico dell' Italia dopo la morte di Federigo II.*

La morte di Federigo II tolse all' Italia un' occasione che si presentava propizia, di consolidare una monarchia per necessità temperata dal potere dei nobili e dei comuni. Nulla sarebbe mancato a Federigo per questo senza l' opposizione del partito guelfo. Esso, a differenza del padre, avea forze italiane bastanti a farlo e mantenerlo potente in Italia: a suo favore stavano le dominanti idee di diritto pubblico; si aggiungeva di più lo splendor delle lettere; la ricchezza delle città non peranco ridotte imbelli, e la maggior potenza navale che allora si conoscesse in occidente. Ma la parte popolana delle città italiane antepose alle idee di un gran regno quelle della libertà municipale. I Comuni potevano tornare amministrazioni secondarie se prevaleva Federigo; potettero mantenersi indipendenti e prosperare come repubbliche dopo la sua caduta.

La grandezza di Firenze e lo sviluppo della libertà democratica in questa città, comincia dopo la morte di Federigo II. Dal 1250 al 1300 divenne Firenze la città dominatrice in Toscana, e la pri-

(1279) Chifletius, De Juris utriusque Architectis in Thes. Ottonis. Tom. I.

maria del partito guelfo in Italia. Pisa al contrario in questo stesso periodo decadde di sua grandezza, sentendo le conseguenze delle sventure della causa che avea costantemente sostenuta. Siena seppe non solo mantenersi in istato, ma crescer di potenza e civiltà nei tempi disgraziati pel partito ghibellino. Ma di queste cose toscane converrà parlare separatamente, dopo aver detto le cose generali d'Italia nella seconda metà del secolo XIII.

Le fazioni delle libere città di Lombardia aveano sino dal principio del secolo aperto l'adito al principato. Ai tempi di Federigo il potentissimo tiranno Ezzelino III da Romano avea preso signoria in Verona, Padova e Vicenza; tenendole a nome dell'imperatore esercitava inaudite crudeltà. Ferrara era dominata dalla famiglia di Este, potente in altre città d'Italia. I marchesi di San Bonifazio erano signori di Mantova. Lo eleggere un principe della repubblica per tener la somma del governo ed avere in ossequio le fazioni, fu spesso necessario nelle città italiane. Non s'intendeva già di creare un sovrano e di renunziare alla libertà; ma bensì un magistrato che occupasse le prime parti del governo. Il difficile era lo impedire che questo dittatore non si facesse superiore alle leggi e non usurpasse maggior potere di quello che s'intendeva concedergli. L'Imperatore, per la sola ragione che si tratta meglio con pochi signori che con fazioni popolari, favoriva e consolidava colla sua autorità questi principati. Intanto però la libertà delle città lombarde andava in decadenza sotto Federigo. Nè la morte di questo imperatore e la rovina della sua parte fu valida a far risorgere la libertà repubblicana. Una generosa crociata dei potenti d'Italia eccitata dal sommo pontefice Alessandro IV distrusse la potenza di Ezzelino e di Alberico da Romano, e liberò il mondo da questi crudelissimi tiranni. Ma lo sfrenato parteggiare degl'italiani, impazienti del giusto ed eguale impero delle leggi, ridusse in potere di poche famiglie la signoria di quasi tutte le più nobili città che aveano gloriosamente combattuto contro Federigo Barbarossa, e dimostravano sommo desiderio di democrazia. La vittoria della parte del popolo era quasi sempre foriera di civil principato. Non riesciva facile invero conservare il potere. Però non si vedono in quest'età dominar degli stolti. Ma intende facilmente ognuno che se il potere è di difficile conservazione, l'arte del governo si allontana molto dalla giustizia, ed i popoli pagano le pene di loro indocilità (1280).

(1280) SISMONDI, Op. cit. Cap. XX.

Ben altra fortuna politica avean gli ordini della città di Venezia. Questa regina dell' Adriatico, potente in mare e dominatrice di isole, era indipendente dall' impero di occidente, e retta da un principe di poter limitato, che chiamava Doge. I sapienti veneziani nel limitare il potere del principe avean saputo distinguere i poteri legislativi, giudiziarj ed esecutivi, e trovate belle guarantigie per l' esercizio di tutti. Il principe elettivo giurava l' osservanza delle leggi, e riceveva poteri limitati. Aveva un consiglio per le cose di governo, senza del quale nulla poteva fare. Era separato il poter giudiziario criminale dal poter del principe, e se ne separava anco il civile. Gran dignità circondava la corona ducale in compensazione del poco potere. Venendo a morte il doge si giudicava il suo governo, e dai correttori della promissione ducale si provvedeva a meglio garantire la repubblica per l' avvenire. Gli ordini politici inclinavano alla aristocrazia; ma la giustizia civile e criminale si voleva egualmente amministrata a tutti, e gl' interessi economici di ogni condizione di persone erano a somma cura del governo (1281). La sapienza veneziana fondando la repubblica sull' impero delle leggi pensò farla eterna. Non so come ai dì nostri sia venuta quasi in moda la declamazione contro il governo veneto. Esso formava l' ammirazione dei sommi politici italiani degli ultimi anni del secolo XV e dei primi del XVI. La sua influenza sulla civiltà d' Italia è stata per lo più gloriosa ed utile. Alcune sue leggi sono state imitate dai principati italiani non senza utilità dei popoli e della giustizia. Nè davvero saprei capire le apologie dei tempi di mezzo avverse ai Veneziani, che furono tra i signori d' Italia quelli che meno fecer desiderare ai popoli la buona amministrazione della giustizia.

Lasciava Federigo due figli Corrado e Manfredi tutti e due desiderosi del sommo potere in Italia, e della pace col papa, che non poterono ottenere. Morto Corrado nel Maggio 1254, tutta la forza del partito ghibellino in Italia si ridusse in Manfredi che diceva tenere il governo a nome di Corradino suo nipote e figlio di Corrado. Ebbe tanta abilità da farsi temibile, allorchè alle pressanti sollecitazioni dei papi venne Carlo di Angiò fratello del Santo re Luigi IX a ricevere dal papa l' investitura di Napoli e del regno di Sicilia. La fortuna delle armi e la perfidia dei baroni decisero in una sola

(1281) VETTOR. SANDI, Storia civile di Venezia. Lib. IV. Cap. III. Articolo 3. — DARU, Hist. de Venise. Lib. VI. Ch. 15. — SISMONDI, Op. cit. Cap. XXI.

giornata del regno e della vita di Manfredi il 26 Febbraio 1266. Nondimeno i Ghibellini non si perdevano di animo, nè mancavano di speranze. Il giovane Corradino da essi invocato venne in Italia il 1268; fu accolto come un eroe, nè si mostrò immeritevole delle simpatie italiane. Ma l' amor della preda predominante nei suoi valorosi tedeschi gli fece perder la battaglia di Tagliacozzo, che in principio aveva vinta. Fu deciso allora che l' ultimo rampollo della dinastia sveva, il nipote di Federigo II, l' abnepote di Federigo Barbarossa, perdesse la testa sul patibolo. La morte di Corradino fu vita a Carlo; ma la vita di Carlo poteva farsi temibile a chi l' avea generata. Perocchè il disegno di unire in sè le forze d' Italia sorgeva nel principe guelfo, come era stato nei Ghibellini; nè forse era ineseguibile: certo è che fu temuto. L'elezione del nuovo imperatore Rodolfo di Ausburgo fu fatta, per quanto pare, per opporre un potere di diritto ai titoli di signoria che sotto pretesto di vicariato dell' impero faceva valer per l'Italia Carlo d' Angiò. Il nuovo imperatore fermò trattato, col quale si riconobbero i titoli alla sovranità temporale de' pontefici, e si determinarono le città e gli stati che dipendevan dalla Sede Apostolica, e quelli che dipendevano dall' impero (1282). Non dirò se la stessa politica favorisse i vespri siciliani del 1282 collo smembramento della Sicilia da Napoli. Osserverò piuttosto che quattro lustri prima del terminare del XIII secolo, la Germania, la Francia ed il regno di Aragona avean ragioni sull' Italia, eran riconosciute le ragioni del papa, eran radicate le discordie e gli odii nelle città italiane; sicchè desiderando dominazione straniera e divisione d' Italia, non mancavano più nè titoli nè modi di procurarla. Noi volentieri cessiamo a questo punto dal ragionare degli avvenimenti e raggiri politici, per occuparci della sola storia morale della civiltà. L' ordinamento cronologico dei fatti era necessario sino a qui a schivar la confusione.

§. XLIX. *Morale e Studii*.

In mezzo all' agitazione delle fazioni politiche era ben difficile che prosperasse la morale privata. Nondimeno ad impedire o frenare la barbarie erano potenti le nobili predicazioni della religione cristiana. Le lodi della ospitalità, della misericordia inverso i poveri, del perdonare le offese, furon predicate talora con successo. Tutte

(1282) STRUVIUS, Corpus Hist. German. p. 480. Tom. I. — VITRIAR. Illustrat. Tom. I. p. 620. 626. — GRAVINA, Governo civile di Roma.

le opere di pietà cristiana furon poste sotto la tutela della religione. L'Italia divenne ricca d'istituzioni di pubblica beneficenza, molte delle quali hanno sopravvissuto persino alla rivoluzione francese. Lo spirito del cristianesimo era il principal movente per le fondazioni di carità, ma l'amor cittadino le temperava e le interpretava. Minor fortuna ebber le prediche quanto alla dimissione degli odii e delle offese, perchè più fortemente urtavano il mal genio dei tempi. Pure ogni discreto lettore che veda nelle storie i temporari successi delle paci predicate a nome del Cristo, ha da riflettere al bene che doveva operare una predicazione che ricordava un dei primi doveri di religione e de' più violati. Si vede il male che la religione non è riescita a togliere, ma s' ignora quello che sarebbe avvenuto se le buone dottrine non fossero state predicate. Il buon critico indaga piuttosto quali fossero le massime che si predicavano; e se vede che avean fede, come generalmente l'avevano nel XIII e nel XIV secolo, estima che operassero quel maggior bene che si poteva ottenere nell'opposizione tra l'egoismo ed il senso della pietà.

Neppure gli studii avean cessato di avanzare nelle agitazioni politiche. Ho detto chè fosse lo studio del diritto civile intorno alla metà del XIII secolo. Posso soggiungere che nel resto del secolo andò acquistando estensione, perchè si associarono ad esso gli studii canonici, quelli della ragion feodale e del moderno diritto imperiale. È antica e rispettabile tradizione infatti che la decima collezione del codice, vale a dire i libri de' feudi e le costituzioni del primo e del secondo Federigo e la pace di Costanza, si aggiungessero al corpo civile per comando di Federigo II (1283). Certo è che poco dopo la metà del XIII secolo il corpo civile si leggeva nel Foro come si legge al presente. Ricordano i lettori che alcuni sommi civilisti, versati nel diritto canonico, erano stati aggiunti a Raimondo da Pennaforte per la compilazione delle Decretali di Gregorio IX. Civilisti e canonisti sommi scrissero delle ragioni dell'impero e del papa nelle questioni con Federigo (1284). Insomma sino dalla fine del XIII secolo la scienza legale andava a prender forma di civile filosofia, facendo dominare i principii del diritto romano in tutte le questioni di diritto pubblico internazionale e

(1283) Pancirol. Thes. Var. Lect. Lib. I. Cap. 90. — Giannone, Lib. XIII. Cap. 3.
(1284)

privato. L'opera escì perfetta ai tempi del Bartolo nel XIV secolo. Ma perchè è bene conoscere le cagioni dei grandi effetti, parlerò del perfezionamento della scolastica avvenuto nella seconda metà del secolo XIII.

È notato dagli storici che nel 1256 Alberto Magno, San Buonaventura e San Tommaso di Aquino erano insieme alla corte di Alessandro IV. Alberto Magno era nato nel 1193, San Tommaso di Aquino nel 1224 e San Buonaventura nel 1221. Il primo tedesco, il secondo ed il terzo italiani. Avean tutti studiato a Parigi e lasciato gran nome in quella celebre università. Lo studio di Aristotile avea formato la loro mente. Non sconoscenti dei meriti dei primi scolastici ed estimatori di Pietro Lombardo, detter forma stabile agli studii delle discipline morali, movendo passi sicuri in quella teologia, nella quale i primi aristotelici eran caduti in errori. Per loro fu posto argine alle eresie e perfezionato il sistema dell'influenza della legge di coscienza sulle cose del mondo civile. Senza conoscer ogni parte di umana filosofia, senza sapere le leggi del Foro esterno, la dottrina della teologia morale non poteva dettarsi compita. Alberto Magno e San Tommaso aveano questa universalità di cognizioni. Aristotile era per essi la guida razionale che seppero assoggettare alla devozione della fede.

§. L. *San Tommaso d'Aquino.*

Mio divisamento si è di parlare del solo san Tommaso d'Aquino, dacchè le sue opere sono state di perpetuo uso per quelli che han desiderato venire in eccellenza nelle discipline morali. La più usata di tutte è la somma tripartita dell'universa teologia e dommatica e morale, che nel corpo delle sue opere si trova trattata. Nel secolo XVII il Launoi ha mosso dubbio che la somma non fosse di san Tommaso, contro la costante tradizione che gliela attribuisce. Sarebbe invero ben fortunato il secolo XIII se avesse avuto altro grand'uomo capace di scrivere la somma e tanto umile da tacere il proprio nome. Ma i più antichi scolari di san Tommaso, siccome tutti i migliori critici dell'ordine domenicano, hanno riconosciuto appartenere la somma al santo Dottore del quale porta il nome. Chi fosse vago di vedere la serie delle testimonianze su questo articolo di critica, avrebbe piena sodisfazione nella dissertazione di Natale Alessandro, che sodisfa a tutti gli obietti del Launoi (1285). È difficile unir tanta brevità di parole a tanta chiarezza,

(1285) NATAL. ALEXAN. Secol. XIII. Diss. IV.

quanta se ne riscontra nelle questioni di san Tommaso. Se si desidera in esse la continuata eleganza dello stile, si ammirano a volta dei modi tanto efficaci nella espressione dei morali concetti, che la immaginazione del lettore facilmente si trasporta dalla Somma alla Divina Commedia. Nè meno è mirabile la potenza della stretta argomentazione. I legali che han bisogno d'imparare a porre le questioni, a scoprire le fallaci soluzioni che da una incompleta considerazione dell'argomento si possono offrire alla mente, e di trovar poi una soluzione che abbia ragioni sicure per fondamento e sodisfaccia alle obiezioni per le quali nascevan dubbi di soluzioni diverse, non posson certo trovar miglior maestro della dialettica che loro bisogna. I limiti che il diritto naturale e divino pongono al poter legislativo umano, i doveri dei sudditi e dei re, i doveri dei giudici, la importante teoria della moralità intrinseca degli atti umani, le ragioni prime del magistero penale si trovano bene e chiaramente spiegate nella Somma. Noi avremo frequente occasione di averci ricorso, siccome ve lo ebbero tutti i professori di diritto naturale e pubblico che ottennero nelle successive età maggior fama, e ve lo hanno avuto i magistrati allorchè questioni delicate si sono presentate alla loro soluzione.

Al presente si stima opportuno piuttosto di parlare del libro *de Regimine Principum* attribuito a san Tommaso sino dai suoi tempi, quale se non è suo, non è peraltro indegno di lui, nè contiene principii che non trovino appoggio anco nelle sue opere e non sieno stati professati dai suoi più illustri commentatori. Userò della traduzione stampata a Firenze l'anno 1573 e dedicata a Francesco I granduca di Toscana dall'abate di Santa Trinita don Valentino Averani.

Partendo dal principio che lo stato sociale è stato necessario, principio conforme alla dottrina di Aristotile, stabilisce la somma regola della giustizia dei politici reggimenti nell'esser costituiti pel bene della società. « Se dunque la moltitudine degli uomini liberi « sarà ordinata, dic' egli, dal reggente pel bene comune di essa moltitudine, certo è che tale reggimento si può nominar retto e giusto, « conveniente alla moltitudine libera. Ma se non al bene comune « della moltitudine, ma al bene privato del reggente sia indirizzato « il reggimento, dirò che esso sarà ingiusto e perverso, e questi « cotali reggitori non immeritamente da Dio per Ezechielle profeta « vengono minacciati . . . . . Se l'ingiusto reggimento sia solo mi- « nistrato per uno che li suoi comodi da esso reggimento cerchi « e non il bene della moltitudine a sè soggetta, tal rettore nomi- « niamo tiranno, derivato questo nome dalla fortezza, atteso che

« lui opprime per potenza il popolo, non lo regge per giustizia;
« laonde appresso gli antichi i tiranni erano chiamati potenti. ... ».
E spiegati i termini dell' oligarchia e della tirannia popolare conclude « . . . re adunque diciamo quegli che regge una moltitudine
« in città o provincia, e regge per il ben comune; però disse Sa-
« lomone nell' Ecclesiaste, che il re tiene l' impero sopra tutte le
« terre che lo servono (1286) ».

Venendo a parlare dei vantaggi delle diverse forme di governo, dice. Il governo di un solo, indicato dalla stessa natura, è il più favorevole al ben della pace e sostenuto dalla esperienza. Ciò dice nella considerazione astratta. Ma passando a ragionar l' ipotesi che il sommo potere affidato ad un solo si converta in tirannide, scende a dir peggiore la tirannide d' un solo che la tirannide popolare. Le parole che usa nello spiegar coll' esperienza dei suoi tempi la ragione di questa sentenza, sono veramente più notevoli pel retto giudizio dei tempi di mezzo, di quello nol siano per provare una proposizione che potrebbe esser molto controversa: « Adun-
« que sarà meglio, dic' egli, che il giusto reggimento a ciò sia
« più forte lo eseguisca un solo, e quando il reggimento declina
« all' ingiustizia starà meglio in molti, a ciò venga ad esser più
« debole col darsi impedimento l' un l' altro. Intra gl' ingiusti go-
« verni più è tollerabile la democrazia, e il pessimo di tutti è la
« tirannia. ... E questa grava li sudditi non solo nelli corpi, ma
« eziandio impedisce li loro beni spirituali, mercè che quelli, li
« quali appetiscono di dominare più che di governare, si ingegnano
« d' impedire tutto il bene de' sudditi, come quelli che pensano ogni
« eccellenza loro essere in pregiudizio del loro iniquo signoreggiare;
« e più hanno li tiranni sospetto de' buoni che de' cattivi, ai quali
« sempre è sospetta l' altrui virtù; e perciò si sforzano che nelli
« suoi sudditi non si faccino de' virtuosi a cagione non concepiscano
« spirito di magnanimità, per cui non possino soffrire la sua iniqua
« dominazione. Aborriscono anco intra detti sudditi le confedera-
« zioni delle amicizie e li emolumenti di pace; attesochè essi ti-
« ranni desiano che l' uno delli sudditi non si fidi dell' altro, a ciò
« non siano valevoli a macchinare cosa alcuna contro l' iniquo loro
« dominio. Laonde intra di essi semina discordie e nutrisce le pul-
« lulate; o quello che alla confederazione delli uomini conferisce,
« cioè li connubj e li conviti, proibisce, e simili altre cose pelle
« quali intra gli uomini suol generarsi fiducia e familiarità. Si

(1286) I. 1.

« sforza ancora che non divengano potenti nè ricchi; perchè so-
« spettando secondo la malignità della lor coscienza delli sudditi,
« siccome essi la potenza e la ricchezza usano a nuocere, così
« temono che la potenza e le ricchezze de' sudditi sieno nocive;
« onde in Job è detto del tiranno, che il terrore del tuono sempre
« è nelli suoi orecchi; e quantunque sia pace, e nessuno tenti me-
« lestarlo, nondimeno lui del continuo sospetta insidie, e così av-
« viene che dovendo li principi i suoi sudditi alle virtù indurre,
« le invidiano iniquamente e con ogni lor potere le impediscono.
« Laonde avviene che sotto questi tiranni pochi virtuosi si trova-
« no.... Inoltre è cosa naturale che gli uomini sotto di servil timore
« nutriti degenerino l'animo e divenghino pusillanimi ad ogni virile
« operazione; il che lo dimostra l'esempio delle provincie, ove li
« uomini furono lungamente sotto li tiranni.... L'uomo che ha
« forza e non ragione è come la bestia, e per questa ragione gli
« uomini da tiranni si ascondono come crudelissime bestie, parendo
« il medesimo esser suddito al tiranno e sottomettersi alle bestie ».
Ricordino i lettori che Ezzelino da Romano si era offerto tipo della tirannia nel XIII secolo, e che l'Italia era piena di civili principati, che spesso si mantenevano colle arti della tirannide. Conferiscano colle storie del XIII secolo le parole soprascritte e ne avranno lume ad intendere i fatti. Volgan poi gli occhi alla monarchia del santo re Luigi IX, ne considerino le sapienti leggi e le benefiche istituzioni, e vedranno in fatto verificato quanto si dice in lode del giusto regno, siccome migliore di tutti i governi per la pace e la giustizia.

Volgendo poi l'autore a considerare li stati repubblicani, conviene che i cittadini di repubblica sieno capaci di maggiori sforzi de' cittadini di monarchia; ma considera altresì i pericoli di anarchia connaturali allo stato repubblicano: « Laonde si può in vero conclu-
« dere (son sue parole) da tutte le bande trovarsi imminenti pericoli,
« perchè mentre si teme il tiranno, si evita l'ottimo governo regio, e
« nel procurare la regia potestà si può cadere nella tirannica mali-
« zia (1287) ». In questi frangenti conviene scegliere il partito men pericoloso, e stima men pericoloso il governo di un solo (1288). Ma giusta alle idee comunemente ricevute in quel tempo, scende a disegnare la costituzione del regno. « Si pensi adunque a scegliere un
« buon re. Dipoi a disporre il governo del regno, in cui sia già isti-

(1287) I. 4. 5.
(1288) I. 5.

« tuito il re, che gli sia sottratta l'occasione di tirannide. Similmente « sia temperata la sua potestà, acciò facilmente non abbia vigore « di declinare alla tirannide ». Viene dipoi l'autore a parlare dei mezzi e dei modi di resistere alla tirannide. Pone in vista i pericoli di rendere il tiranno più crudele, di eccitar reazioni o di dar luogo a nuova e peggior tirannide nell'estinguer l'antica. Poi scende a dar conto delle opinioni che alcuni sostenevano, ed esso disapprova. Ecco le precise parole importanti a ritenersi, perchè per lo più sono citate in senso contrario da quello che comportano. « Gravis« simo male è invero il tollerar la tirannide, per il che ad alcuni « è parso convenire alla virtù degli uomini forti ammazzare il ti« ranno, e sè stesso per la liberazione della moltitudine esporsi « al pericolo della morte, il cui esempio eziandio nel vecchio Te« stamento si trova... Judic. 3... Ma questo non è congruo alla « dottrina apostolica. Insegna Pietro apostolo nella sua epistola « esser reverentemente sudditi non solo alli buoni, ma ancora alli « discoli, attesochè questa è la grazia se per la coscienza di Dio « alcuno con pazienza sostiene le cose avverse.... Aioth più presto « è da credere avere ammazzato il nemico, che il rettore del po« polo, quantunque tiranno; laonde si legge nel vecchio Testamento « essere stati uccisi quelli che ammazzarono Joas re di Giuda « (Reg. IV. 12), quantunque lui si fosse partito dal culto del vero « Iddio ». Citano falsamente i monarcomachi come favorevole ad essi l'autorità di S. Tommaso. Invano altri gl'imputano la stessa dottrina che sarebbe in realtà contraria allo spirito del cristianesimo. San Tommaso o chiunque sia l'autore del libro *De regimine principum* propone per rimedii alla tirannide la resistenza legale, il ricorso ai superiori, l'invocazione dell'aiuto divino: cose tutte coerenti agli ordini politici di quell'età, e sperimentate anco in quel tempo.

Delineando le virtù regie, sopra ogni altra esalta la giustizia; mostrando i pericoli dell'amor di gloria, le sozzure della cupidità, esorta colla speranza dell'eterno premio al buon governo. Ed in questi capitoli si alza persino talvolta all'eloquenza (1289). « È da « considerare (prosegue) che altro non suona il governare, se non « che il governato sia convenientemente guidato al debito fine.... « Fine della società è il vivere secondo virtù per giungere alla « illustrazione di Dio ». Nondimeno il fine della vita eterna non è del governo civile, ma del governo di Cristo. La potestà temporale

(1289) I. 7-12.

non ha alcun potere sullo spirituale; rispetto al quale ogni principe è come gli altri suddito del papa e della chiesa (1290). Al principe spetta provvedere ai costumi ed all'onesto vivere; per la qual cosa ha da curare l'istruzione ed i beni materiali della vita, o in altri termini la prosperità pubblica (1291). Tale è la somma delle teoriche generali di diritto contenute nel primo libro del trattato. Il secondo libro scende a particolari applicazioni. Vi si leggono trattate tutte le materie di sollecitudine amministrativa, delle quali non torna opportuno dar conto. Nel terzo libro può dirsi si contenga la filosofia della storia dell'impero de' Romani, della chiesa e del rinnovato impero di occidente. Vi è piena fede nella donazione di Costantino. Ed intorno al poter del papa così si esprime, dopo aver detto che conteneva in sè ogni potere. « Il che se alcuno « dicesse intendersi sol della spirituale potestà, si dimostra che « questo non può stare, attesochè il corporale dipende dallo spiri« tuale e perpetuo, siccome le operazioni del corpo dalla virtù del« l'anima: mercè che come il corpo ha virtù dall'anima et il suo es« sere e le sue operazioni, così la temporale giurisdizione de' principi « per la spirituale di Pietro o de' suoi successori. Il cui insegna« mento si può provare per gli atti e gesta de' sommi pontefici ed « imperatori. Fu creato imperatore Ottone I, come narrano le sto« rie, per Leone romano. Il primo fu Costantino il quale a Sil« vestro cedette. Inoltre Carlo il Magno, il quale papa Adriano « costituì imperatore, e degli altri; ma nella disposizione de' prin« cipi con l'autorità apostolica fatta apparisce la loro autorità: ri« troviamo primieramente di Zaccharia che questa potestà esercitò « sopra il re di Francia, poichè lo depose dal regno, ed assolvette « tutti li baroni dal giuramento della fedeltà. Inoltre non leggia« mo noi che Innocenzo III levò via l'impero ad Ottone IV, il « medesimo di Federigo II avvenne per Honorio successore im« mediato di Innocenzio; quantunque in tutti questi i predetti « sommi pontefici non stendessero le mani, se non per ragioni di « demeriti; avvegnachè a questo è ordinata la loro potestà e di « ciascun dominio, perchè giovino al gregge; laondechè merita« mente pastori vengono chiamati, la cui vigilanza deve essere in « utilità delli sudditi, altrimenti non sono legittimi pastori, ma « tiranni. Presupposto adunque che per la utilità del gregge si

(1290) I. 14.
(1291) I. 15 e molti capitoli del secondo libro.

« operi, siccome Cristo intende, viene ad esser sopraeminente ad « ogni dominio ».

Il potere dell' imperatore romano è risguardato dall'autore come in parte governato dalle leggi, ed in parte dal prudente arbitrio. Esso considera l' imperatore come fonte di poter legislativo e posto sopra le leggi (1292). Vien poi a spiegare la gerarchia feodale, come un ministero di governo (1293); ed accorda potere star queste cose insieme coi governi politici delle città, aventi propri statuti e magistrati (1294). Nè voglio qui omettere di ricordare il magnifico elogio delle leggi romane (1295) e delle virtù dei Romani antichi (1296), al che si attribuisce la fortuna che ebbe la potenza romana.

Nel IV libro ragiona dei governi *politici* o sieno repubblicani. Chiama infatti governo politico quello nel quale lo stato si regge a nome de' più da magistrati che han potere dalle leggi e sono soggetti alle leggi. Ad esempio di Aristotile prende a descrivere le più conosciute forme repubblicane dell' antichità, non senza promuovere il dubbio che il filosofo, cioè Aristotile, non sia stato fedele nell' esporre le idee di Socrate e di Platone. Dei governi politici dei suoi tempi dice così: « Inoltre è da considerare che in « tutte le regioni, come in Germania, in Sicilia e nella Francia, le « città loro vivono politicamente, ma circoscritte dalla potenza rega- « le o delli imperatori, a cui sotto certe leggi sono astrette (1297) ». Diverso da questo non era stato mai il concetto che le istesse città italiane avevano di loro libertà.

Morì san Tommaso nel 1274 in età di cinquanta anni. Avea sostenuta la causa degli ordini mendicanti, tanto operosi pel bene della cristianità, ma tremendamente attaccati dai fautori dei diritti episcopali in quel tempo. Nato da una delle più potenti ed illustri famiglie del regno, avea renunziato alle glorie del mondo per farsi domenicano. Seppe in età matura ricusare l' arcivescovato di Napoli. Nella sua prima età non avea mostrato grande ingegno, sicchè i condiscepoli lo chiamavano il *Bue muto;* ma Alberto Magno, che ebbe a maestro, avea ben saputo conoscere che lo scolar dileggiato avrebbe col tempo suscitata la maraviglia del mondo. Le scuole

(1292) III. 20.
(1293) III. 21. 22.
(1294) IV. 11.
(1295) III. 5. 18.
(1296) III. 4.
(1297) IV. 1.

lo chiamano il Dottor angelico, e danno nome di Dottor sottile a Giovanni Duns Scoto dell'ordine de' Frati Minori, altro gran maestro in divinità, vissuto nel secolo XIV, e che ebbe opinioni non in tutto consenzienti con quelle di san Tommaso, ma che non interessano la materia che ci occupa.

§. LI. *Egidio Romano.*

Egidio Colonna, più comunemente conosciuto per Egidio Romano, morto nel 1317, lasciò nobile documento di sè nel libro *de Regimine Principum*, che scrisse venendo proposto all'educazione di Filippo il Bello. Di questo libro importantissimo per la storia del diritto nei tempi di mezzo non daremo estratto, contentandoci d'indicarne il piano e le vedute generali. Si tratta nei primi due libri della istituzione morale del re, indicando i vizii da fuggirsi e le virtù che si devono praticare. In questa parte l'opera di Egidio Romano è un compiuto trattato di morale, col metodo e colla guida di Aristotile, applicato a spiegare i doveri della vita pubblica e privata del re. Nulla si può in esso desiderare nè per la sanità delle massime, nè per la moltiplicità de' soggetti ai quali si cerca far pratica applicazione. Il terzo libro è propriamente destinato al diritto politico. Vien diviso in tre parti. Nella prima si ricerca per qual bene sia ordinato il comun vivere in città, regno, o famiglia. Si assume perciò a dimostrare che l'uomo è animal politico per sua natural destinazione, e lo stato sociale è necessario; proponendo gli argomenti di questo principio capitale, e rispondendo alle obiezioni. Si scende poi ad esaminare la dottrina degli antichi sugli ordinamenti delle repubbliche; sponendola, a luoghi confutandola, o facendovi delle osservazioni. La seconda parte parla del reggimento del regno nel tempo della pace, o sia de' beni civili che devon procurarsi nella pace. Si ragiona perciò del diritto naturale e delle genti e del diritto positivo. Si descrivono le differenze tra il giusto regno e la tirannide; e confortati i principii del giusto regno s'insegnano le cautele per conservarlo. I benefizi della eredità nella monarchia son grandemente esaltati sopra i regni elettivi. La terza parte finalmente ragiona con dettaglio dei provvedimenti pel tempo della guerra. L'istruzione del principe in ogni parte morale e politica è veramente compita nell'opera di Egidio Romano. Se Filippo il Bello non fu un giusto principe, non è da darne colpa certo al sapientissimo precettore.

§. LII. *Nuove Compilazioni di Canoni. — Origine della Ruota Romana.*

Nuova materia a disputare del supremo diritto de' pontefici e de' re porsero le contese di Bonifazio VIII e di Filippo il Bello, nelle quali fu dato vedere al sommo umiliata la grandezza pontificia. Sommi giureconsulti ed istorici si sono occupati di questo dissidio, e per lo più con desiderio di favorire le parti del regio potere (1298); più moderni scrittori sono stati più equi inverso Bonifazio VIII (1299). Stimiamo bene non occuparci di questa parte di storia legale, dacchè affatto secondaria per la storia italiana del diritto. Diremo piuttosto che Bonifazio ad esempio di Gregorio IX fece nuova raccolta di Decretali, distribuite coll' ordine istesso di quelle di Gregorio. La intitolò *Sesto*, e si chiama Sesto di Bonifazio VIII per ispiegar la continuazione del proponimento de' cinque libri di Gregorio IX. Cominciò a dar mano alla collezione negli ultimi anni del secolo XIII, e pare la pubblicasse il 1298. Vi sono comprese le costituzioni pontificie di settanta anni, che tanti ne corrono dalla pubblicazione delle Decretali di Gregorio IX al Sesto di Bonifazio VIII, ed i canoni dei due Concilii generali di Lione del 1245 e del 1274 (1300). Riferendosi nel Sesto di Bonifazio VIII le Decretali che occasionarono il dissidio con Filippo il Bello, ne è avvenuto che il Sesto non sia stato ricevuto interamente in Francia. Nulla più mi pare da notarsi sul Sesto di Bonifazio VIII. Questo pontefice, che sentiva sopra ogni altro la dignità della tiara, fondatore del Giubbileo nel 1300, nella quale occasione si dice che escisse un giorno cogli ornamenti papali e l' altro con gl' imperiali a significare la riunione in sua persona del poter sacerdotale e regio, ebbe a soffrire la vendetta di Filippo il Bello che riescì a farlo arrestare in Anagni nel 1303, dimodochè compreso di dolore disperatamente morisse. La morte di Bonifazio VIII segna l' epoca della più grande umiliazione de' romani pontefici. Perocchè non contato il brevissimo pontificato di Benedetto XI, può dirsi cominciasse una dura servitù colla elezione di Clemente V guascone, tutto nella devozione di Filippo il Bello, che cominciò la serie dei papi residenti in Avignone, sotto i quali molto si rilassò la potenza pontificia nelle

(1298) Dupin, Nouvelle Bibliothèque des Aut. Eccles. Tom. XI. Chap. 1.
(1299) Sismondi, Hist. des Françals. Tom. IX. §. 23.
(1300) Doujat, Praenotiones Canonicae. Lib. IV. Cap. 21.

cose politiche d'Italia, e talvolta anco nel buon governo della chiesa; di che si vider poi maturati gli effetti nel secolo XV. Clemente V, che tenne il Concilio generale di Vienna in Francia nel 1311 per la condanna dei Templari, ordinò una collezione di Decretali che non ebbe tempo di pubblicare raccolte; ma furono edite dal suo successore Giovanni XXII che le intitolò Clementine. Ciò fu l'anno 1317. Lo stesso Giovanni XXII nel nono anno del suo pontificato pubblicò un libro di sue Decretali. È questa l'ultima collezione canonica divulgata per pubblica autorità.

A principiare del secolo XIV non eran pochi i dottori che unissero al sommo sapere in scienza civile la dottrina canonica. Celebre fra tutti i civilisti era Dino di Mugello, adoperato nella compilazione del Sesto di Bonifazio VIII, e che si dice morto nel 1303 pel dispiacere di non esser fatto cardinale. Nè minor celebrità avea nella facoltà civile e canonica Guglielmo Durant, detto volgarmente lo Speculatore dall' opera delle questioni forensi che compose ed intitolò Specchio *Speculum*, opera più diretta a proporre il modo di trattare le questioni legali che a risolverle, e che faceva per la pratica l'ufficio delle istituzioni (1301). Si nota pure avanzamento della ragione di equità tra i canonisti, lodandosi come più eque le sentenze del Cardinale Ostiense, fiorito dopo la metà del XIII secolo, di quelle di Sinibaldo Fieschi ossia Innocenzio IV (1302). Continuava l' uso delle glosse; ma s' introduceva anco quello dei più lunghi e ragionati commentarii che si dicevano letture. Era poi l' aula dei romani pontefici il consiglio dei più sapienti giureconsulti per la risoluzione delle questioni beneficiarie, allora più frequenti e di grande importanza, e per le molte questioni di Foro ecclesiastico che venivano a Roma per ricorso o per appello o per semplice consultazione. Da questo consiglio di giureconsulti trae l' origine sua la Ruota romana, gli uditori della quale stanno a rappresentare gli antichi cappellani del pontefice. Non è improbabile congettura il riportare i principii della Ruota romana a' tempi d' Innocenzo III; ma non può impugnarsi che questo gran tribunale esisteva già alla fine del XIII secolo. Difatti la costituzione di Giovanni XXII del 1326, che gli dà regola, presuppone la di lui esistenza (1303). Il modo poi di trattare tutti gli affari politici e religiosi per solenni discussioni nelle quali si cercava il punto di ragione,

(1301) Pasquier, Recherches. Chap. XXXIV. p. 885.
(1302) Doujat, Op. cit.
(1303) Petra ad Constitut. Apostol. Constit. XIV. Johan. XXII. n. 45.

porse anco occasione ai canonisti ed ai civilisti di prender parte nelle questioni del sacerdozio e dell'impero, di discutere le ragioni dei principi, e di trarre a tutte le applicazioni del diritto della guerra e della pace la scienza raccolta nei libri del diritto canonico e del civile. Quanto più il diritto canonico intendeva a farsi dominatore, tanto era mestieri anco ai civilisti lo studiarlo; nè era difficile che nascesse simultà tra questi due studii. Apparisce difatti da alcune lettere dei pontefici Onorio III ed Innocenzo IV, che avean presa gelosia del dominio delle leggi civili; sicchè avrebber desiderato che tra gli statuti e costumanze locali ed il diritto canonico si supplisse a tutto (1304). Pare che in questo spirito fosse compilato l'antico Statuto fiorentino del 1285 tutto devoto alla ragion canonica (1305). Ma era superiore al potere umano il torre l'autorità delle leggi che i popoli non avean cessato giammai di venerare, e rispetto alle quali lo stesso diritto canonico poteva considerarsi poco più che uno statuto. Il partito saggio era di trarre alla pratica utilità i principii della ragione civile e della canonica; e questo fu il partito che di fatto prevalse. Di modo che quel sommo tribunale della Ruota, che ha origine canonica, divenne nel fatto il migliore dei tribunali civili, quello nel quale la dottrina del testo romano è stata sempre meglio coltivata. Per la qual cosa stimo che come non era nè ragionevole nè di facile esecuzione il pensiero di trarre l'autorità di diritto comune alle romane leggi, così non sia stato neppure un serio disegno di alcun pontefice, potendo aver ragioni di temporanea politica, le espressioni che in alcune lettere pontificie sembrano avverse allo studio del diritto romano. Lo stesso diritto canonico ebbe dei grandi avversari tra i civilisti. Si ripetono per tradizione le parole irreverenti di Pietro Bellapertica spregiatore dei canonisti, intorno alla metà del secolo XIII. È noto poi quanto fosse avverso al diritto canonico Cino da Pistoia nella prima metà del secolo XIV; nè esser mancati di poi giammai in Italia sommi dottori inchinevoli a rigettare la dominazione del diritto pontificio. Il Goldasto ha dato loro una gloria che rifiuterebbero, di essere stati cioè precursori della riforma di Lutero (1306). A chi conosce la disparità di opinione che sino dai tempi di Gregorio VII era nata intorno alla potestà spirituale che indirettamente influisce sul temporale, non verrà fatto

(1304) Fleury, LXXXIII. 50.
(1305) Salvetti, Antiquit. Florent. Diss. I. p. 52.
(1306) Goldastus, De Pace Relig.

di supporre facilmente che coloro che tennero per la indipendenza dei diritti dell' impero, avessero animo di ribellione alla chiesa, e tendessero a raggiungere un fine che non osavano palesare. Non dirò che il supporre intenzioni occulte in chi parla aperto e palese sia cosa poco caritatevole; dirò bensì che è temeraria la divinazione, ogni qual volta posson le parole chiare aver senso congruo a quei limiti di libertà di sentire, che reputavasi onesta nell' età in cui lo scrittore manifestava le sue opinioni. Due generali osservazioni di critica posson farsi, dalle quali può aver norma e temperamento la congettura intorno ai pensieri riposti che si voglion simboleggiati dal linguaggio espresso dei grandi uomini del secolo XIII e XIV.

La prima si è che in quelle età vi era grande ardimento nel parlare liberamente e nel comportare, occorrendo, la persecuzione. Nè mancavano esempi della più grande licenza di opinioni. Se la prudenza poteva consigliare ad alcuno il parlare con modi cauti, capaci di occultare l' intimo pensiero, non mancavano però persone sottili nello indagare i sensi riposti. Sicchè l' occultazione riesciva difficile. Ma diamo pure che il senso sottile della inquisizione del pensiero nulla scoprisse; certo poi qualcosa avrebbero raggiunto quelli, che a viso aperto dichiarandosi ostili non alle pretensioni curiali, ma alla chiesa, formavan sette temibili che il ferro solo potè comprimere. Dico comprimere e non estinguere, perocchè in modo occulto e quasi colle pratiche di società segrete, le eresie formidabili del XII secolo si mantennero pei tre secoli successivi a dar mano alle nuove che pullularono nel secolo XV e peggio assai nel XVI. Se gli uomini che non furono inquisiti avessero avuto dei pensieri occulti, ne avremmo almeno la tradizione nella storia delle sette, e qualcuno almeno li citerebbe siccome autori delle sentenze, per la setta mantenute e propagate. Questa è la seconda osservazione che mi pareva da farsi.

Di che ne concludo, esser criticamente rifiutabile quella divinazione che attribuisce sensi diversi dalla comune e volgare intelligenza delle parole, quando questi sensi non furono scoperti nel tempo da chi aveva interesse ed abito di accusarli, nè appariscon ripetuti come derivanti dall' autore sulla fede di una continuata tradizione che abbia principio dall' età nella quale l' autore viveva o erano in vita alcuni che l' avean potuto familiarmente conoscere.

Credere a cagion d' esempio che Dante avesse animo e pensiere occulto di eresiarca, mi è parso sempre stranissimo; mentre è ma-

nifesto che nelle cose della fede fu interamente devoto alla dottrina insegnata da San Tommaso, e rispetto anco alla gerarchia ecclesiastica professò riverenza alle somme chiavi, nel tempo stesso che altamente riprendeva la vita dei pontefici e la parte che essi avean presa nelle cose politiche. Le idee di Arnaldo da Brescia e della sua fazione erano anco idee accarezzate da Dante. Nè al di là estese l'ardimento nelle cose ecclesiastico-civili; se pure si può dire che tutte le idee di Arnaldo fosser da lui accettate. Queste idee aveano avuto de' seguaci sino ai tempi di Dante; ne ebbero degli altri ancora dopo gli scritti di Dante nel secolo XIV. Nel qual tempo si vedono nuovamente condannate perseguendosi con molta attività quelli che le professavano. De' quali basterà rammentare come celebri Marsilio di Padova e Gianduno (1307).

§. LIII. *Il libro* De Monarchia *di Dante*.

A me pare che dando conto del libro *De Monarchia* di Dante venga esposto eziandio tutto il diritto pubblico ghibellino di quell'età. Dopo avere definita la monàrchia pone Dante tre questioni: I.ª Se la monarchia sia necessaria al ben essere del mondo; II.ª Se il popolo romano a ragione si arrogasse la monarchia; III.ª Se il potere monarchico muova immediatamente da Dio senza dipendere dai suoi ministri o vicari sulla terra; e tutte e tre le risolve in senso affermativo.

Voglio andar più innanzi nell'analisi, perchè si conosca a qual maturità fosse giunto il ragionamento degli uomini nelle scienze sociali al principiare del XIV secolo. La politica, son principii di Dante presi alla scuola d'Aristotile, è scienza nella quale la speculazione si ricerca per illuminare la pratica, non per rimanere semplice e sterile teoria. Però conviene vedere lo scopo per cui deve essere ordinata, se vogliam conoscere il principio che servir deve a risolvere le questioni. Ora se scopo vi è della scienza politica, consiste questo nell'utile dell'umana civiltà. « Illud igitur (riporterò le pa-« role) si quid est quod est finis (nempe ultimus) utilis civilitatis « humani generis erit, hoc est principium per quod omnia quae « inferius probanda sunt, erunt manifesta sufficienter ». Quest'utile sta nel promuovere il perfezionamento e l'attività delle facoltà intellettuali nel massimo possibile grado. Ad un tal fine richiedesi

(1307) Natal. Alexan. Sec. XIV.

unione sociale e pace universale. Il fine della pace universale, nella quale si comprende la giustizia e la libertà, si ottiene nelle monarchie. Gli argomenti a sostenere questo principale assunto del libro primo De Monarchia sono:

I.º L'autorità di Aristotile confermata dai ragionamenti, coi quali s'intende a dimostrare che senza unità di potere non vi può esser tranquillità;

II.º L'analogia del governo monarchico col governo generale dell'universo, che sta nel solo Dio;

III.º L'esser l'imperatore tanto al disopra di tutti, che provar non possa volgari passioni, lo costituisce competente giudice per mantener la giustizia;

IV.º L'esser l'imperatore cagione del bene sociale fa che ne sia amatore e promotore;

V.º La gran forza che ha il monarca lo remuove dal seguire quella politica obliqua che si tiene dai piccoli signori e dai governi di parte nelle repubbliche (1308).

È da avvertire che commendando la monarchia, Dante non intende favorire il dispotismo; ma considera il monarca come un procuratore ed amministratore costituito pel vantaggio di tutti (1309). Nè pure vuol tolti gli statuti e giudizii municipali (1310); ma nelle cose che risguardan la pace universale vorrebbe tutto dipendesse dal supremo giudizio dell'imperatore. Qual giudizio vuol confortato dal consiglio de' magnati e de' sapienti. Proponendo poi l'ottimo ideale del suo sistema vagheggia l'idea di una monarchia universale (1311); sicchè alla fine del primo libro molto loda i tempi di Augusto, siccome quelli che a suo credere esibivan la pratica della sua teoria.

Trattando negli altri due libri la seconda e la terza questione s'inalza talvolta ad uno stile che pare ispirato; tuttavia ritorna sempre alla stretta argomentazione. Non istarò qui a far più minuta analisi, contentandomi di rilevare la proposizione capitale, colla quale intende sciogliere gli obietti che si derivavano dalla donazione da lui creduta di Costantino, sostenendone la nullità pel difetto di potestà in Costantino a disporre dell'impero, e per la incapacità dei pontefici ad accettarla. Questa dottrina che Dante sosteneva, della incapacità del potere spirituale a concepire in sè

(1308) Dantis Aligherii, De Monarchia. p. 7-20. Op. Tom. IV.
(1309) Idem, p. 20.
(1310) Idem, p. 23.
(1311) Idem, p. 15.

il temporale, e che fu condannata, era pur quella di Arnaldo da Brescia, e fu poi di Marsilio da Padova siccome è stato di sopra avvertito.

I tempi non erano favorevoli alla dottrina di Dante intorno alle ragioni dell' impero. La gran questione tra l' impero ed i pontefici era stata terminata coll' estinzione della famiglia sveva, che Dante non era nato o era infante. Esso non vide delle fazioni guelfe e ghibelline, se non le reliquie di odio che avean lasciate, e furon pretesto a guerre aventi interessi municipali e di famiglie. L' impero ai suoi tempi fu sempre debolissimo ed immeritevole delle simpatie italiane. Ma tanta è la potenza dei gran nomi ai quali sieno annesse idee di diritto, che Dante pose fiducia in Arrigo VII Imperatore, che venne in Italia piuttosto a raccoglier denari e mostrare la sua impotenza che a sostenere l' onore dell' impero.

Negli anni della virilità di Dante cadeva pure la potenza politica dei pontefici in Italia, e sviluppavasi nelle stesse città guelfe uno spirito di politica indipendente dalla soggezione del pontefice, comunque per sequela di odii antichi e per avversione alla nobiltà il reggimento politico si ordinasse coi nomi di parte guelfa. Anco le persone di mezzana condizione, pel praticare coi grandi e nelle Corti a cagione di affari di commercio o di imprestiti di denaro, imparavano l' arte del governo, discorrevano de' grandi affari della cristianità, e si avvezzavano a giudicarne liberamente. Ne abbiamo prova parlante nelle cronache di Giovanni Villani. Niuno poi vorrà dimenticare che ai tempi di Bonifazio VIII, e così quando Dante si faceva uomo, dodici fiorentini in diversi stati di Europa erano ministri (1312).

§. LIV. *Universalità di studii scolastici*.

Gli studii sulla guida di Aristotile abbracciavano l' universalità del sapere, siccome ne è prova il Tesoro di Messer Brunetto Latini maestro di Dante, vera enciclopedia de' suoi tempi. Ma in questa stessa universalità d' insegnamento vi era un difetto che più volte si è rinnovato e pare vada rinnovandosi ai giorni nostri. Consiste questo nel surrogare i compendii agli autori originali. Di che facilmente avviene si perda la buona critica, e si alimenti una pretesa scienza di parole scolastiche, vuote di senso pei più che

(1312) MANNI, Sigillo X. Tom. XXX.

le adoperano. Forse questo giudizio può parere più oscuro che severo; vuolsi però confortare di alcune spiegazioni razionali e d'alcune pruove istoriche.

Niuno certamente vorrà impugnare che allora soltanto le umane cognizioni prendon nome di scienza, quando vengono ordinate; in guisa che si veda a pochi principii universali ridotto tutto l'umano sapere, sicchè questi dirittamente adoprando, si abbia modo di sciogliere con sicurezza le questioni particolari. Nelle scienze morali soprattutto la novità principalmente consiste nell'ordinamento delle idee, dacchè i principii veri delle scienze morali non furon mai assolutamente ignorati. Le felici doti naturali o dell'ingegno o del cuore bastano spesso a farli scoprire alle persone che non abbiano interesse a falsarli; le lezioni dell'esperienza ne suscitano una vaga cognizione, o un senso vago eziandio nel volgo. Ma la fede sicura nelle buone massime, ed il modo di usarne con sicurezza, sono benefizii di ordinamento e di scienza. Di che ciascuno potrà persuadersi, se faccia lo sperimento d'interrogare sopra otto o dieci questioni morali pratiche al tempo stesso delle donne e dei sapienti giureconsulti. Non sarà difficile che le prime indovinino la giusta soluzione, sarà anzi raro che non la indovinino. Sarà peraltro difficile che la ragionino bene, più difficile ancora che sappian separare le ragioni dagli affetti: avendo piuttosto da questi che dalla ragione quel barlume di verità che le porta a sciogliere un caso pratico, è naturale che questi seguano per norma di decisione. Resta al ragionamento la potenza di confondere le convinzioni muliebri, ma non quella di persuadere. Il vago, l'indefinito si oppone in fine per ragione in replica alle strette argomentazioni. Soccorre per ultimo lo scetticismo, che tanto facilmente illude nelle scienze morali per il facile equivoco tra le regole di prudenza e le regole di giustizia, più anco tra le regole di prudenza e quelle della furberia. La fortuna dei tristi, la miseria dei buoni, o tali estimati, porgono altri argomenti a schivare l'impero della ragione, coll'addurre in mezzo il troppo facile scetticismo morale. Tali sono i procedimenti del ragionar muliebre. Nè diversi sono quelli del ragionar di coloro che, ricchi solo di esperienza individuale, vennero in reputazione di uomini avveduti. Da questo procedimento allo scientifico, che procede con sicurezza tanto nello astrarre quanto nel ridurre le astrazioni all'applicazione pratica, ognuno intende qual sia la differenza. Pure seguitiamo a descrivere. Il giureconsulto al contrario dei sentimentali ragionatori assumerà sempre

dei principii sicuri per guida alla soluzione de'casi pratici; sicchè o arrivi a risolvere, o persista nel dubitare, non avrà un senso di giustizia indefinibile diverso dal senso di ragione, ma nel buon uso del ragionamento troverà la tranquillità di coscienza, che lo farà confidente nel suo giudizio. Migliori argomenti lo posson convincere di errore e ridurlo a miglior sentenza; ma non confonderlo in modo che perseveri in una sentenza senza poterne render ragione. Io suppongo in questo confronto tra il ragionamento muliebre e lo scientifico, che le cose sieno in fatto quali si rappresentano in teoria, e la supposizione è logicamente permessa allorchè si tratta di confrontare fra loro e descrivere due concetti astratti; ma sa poi ognuno quanto disgraziatamente non rade volte il ragionamento muliebre sia stato fatto e seguìto da coloro che avrebber dovuto seguire lo scientifico. Il che credo sia derivato e da poca scienza e dalla permissione di soverchio arbitrio ai giudicanti, che fu sempre capital vizio delle leggi italiane. Ma per non escire in digressioni osserverò che i sicuri principii del ragionamento scientifico nelle cose morali non sono altro in sostanza, che le regole che la natural dirittura dell'umano ragionamento ha fatto trovare agli uomini per la esperienza, passate per tradizione di secolo in secolo, e sempre spiegate e perfezionate; e che hanno potuto meritare nome di scienza, allora quando sono state coordinate e sufficienti al bisogno della pratica.

Gli ordinatori del sapere che raccolsero i frutti dell'esperienza delle passate età, facendo l'opera nuova dell'ordinamento ebbero spesso bisogno di nuovi vocaboli ad esprimere quelle somme astrazioni, nelle quali ravvisarono i principii del sapere. Potè parere che fosser maestri di nuova scienza quelli che in sostanza davan forma al sapere antico, ed inventori di cose quegl'inventori di vocaboli che servivan solo a disporre in ordine l'antica sapienza. Ed invero il benefizio che facevano alla civiltà meritava gratitudine e lode. Ma sarebbe stato mestieri avesser piuttosto guidato nello studio razionale delle opere per le quali essi erano giunti a sommare in poco tutto il sapere, anzichè prender essi il posto di maestri. Il volessero o no, l'effetto dei loro metodi fu quello che gli studii si cominciassero dalle opere loro, e che le opere le quali esprimevan somma del sapere antico venisser considerate come principio di nuova scienza. Così le formule utilissime ad esprimere molte idee in poche parole, e che nella mente di chi le avea trovate eran compendii di molta dottrina quando bene e quando male espressa,

furon considerate come principii assoluti di scienza. E dove bisognava prima quesire la scienza che si compendiava nella formula, trovarne la origine e la ragione, sicchè venisse a distinguersi la formula che non altro merito avea se non un più breve dire scolastico, e la forma che esprimeva inalterato un sano principio; si presero le parole per cose, e si ragionò sulle parole come si sarebbe dovuto ragionare sui fatti. Di qui ne avvenne la formazione di un criterio scolastico, spesso in contradizione col senso comune. Dimodochè se si fossero richiamati coloro che argomentavano, assumendo per principii delle parole di barbaro scolasticismo, a tradurre nel loro senso volgare e primitivo le regolette sulle quali costituivano le argomentazioni; si sarebber meravigliati essi stessi di aver potuto dire tante sciocchezze, o di aver studiato tanto per trovar con difficoltà delle soluzioni di questioni, che ad altro modo ragionando potevan sembrare di prima intuizione.

Fan pietà, a cagion d'esempio, i ragionamenti dei criminalisti pratici, educati solo nella scienza dei formularii, su quella lor questione se e quando la piena prova dello speciale, ottenuta per la confessione del reo, possa supplire il difetto che la prova patisce nel materiale. Fortuna che la squisita equità che guida i loro giudizii, e soprattutto l'esperienza nel distinguere dal colpevole l'innocente, nei rarissimi casi che un innocente venga accusato, soglion esser miglior guarantigia di giustizia dei loro ragionamenti. Ma chi fosse di tanta buona fede da prendere a norma quanto si legge nei voti antichi sopra la questione che citavamo ad esempio, potrebbe forse venire in sentenze da eccitare il fremito della ragione e dell'umanità. Tanto sono pietosi i ragionamenti che si fanno sopra questione incapace di aver regola teorica di costante applicazione. Traducendo in volgare i termini dello speciale e del materiale, e spogliando la questione di barbarismo scolastico, la si viene a porre in modo, che ogni persona di buon senso possa esser capace a risolverla. L'esperienza ha insegnato, non esser senza pericolo il creder reo sulla sola fede della sua confessione quello che si confessava autore di un delitto. Hanno voluto perciò i criminalisti che la confessione del reo non si riguardasse come piena prova, se non vi erano altri dati di fatto che assicurar potessero il giudice, che credendo al confesso non correva pericolo d'ingannarsi e condannare un innocente. Non si poteva stabilire regola più savia. Ora vi vuol poco ad intendere che il più necessario riscontro ad aversi per poter confidare nella confessione del reo, si è la prova

che sia seguìto il delitto del quale esso si confessa autore. Questa prova del delitto in genere, e che barbaramente dicono del materiale del delitto, si vuole per regola compita prima che si cerchi dell'autore del delitto. Indica infatti anco il natural lume, che è ridicolo cercare l'autore di un fatto se prima non è certo che il fatto sia avvenuto. Pure non vi vuol molto a capire che la pruova del fatto in genere può desumersi tanto da conseguenze materiali, che il fatto stesso ha lasciate e che posson accertarsi con metodi di fisica certezza, quanto, in difetto di tracce materiali, da umane testimonianze, delle quali si compone la certezza morale ed istorica. Spesso alla prova di un delitto in genere si richiedono prove consistenti in fatti materiali, e prove consistenti in umane testimonianze, o sieno dati di certezza morale. Talvolta per la natura stessa del delitto, che consiste in fatto che non lascia material traccia di sè, tutta la prova del delitto in genere è morale ed istorica. Ciò premesso per la notizia dei termini della questione, si domanda se la confessione del reo possa supplire al difetto della prova del delitto in genere. Se per esempio alcuno si confessa ladro o omicida, nè è provato che il furto, o l'omicidio confessati sieno avvenuti, nè si può giunger a compier la prova neppure dietro le indicazioni del confesso, potrà egli condannarsi per reo? Fa specie che un uomo sia tanto nemico di sè da confessarsi reo di delitto che non abbia commesso. E poichè la cosa ha dello incredibile, è ben giusto che la sua confessione presti motivo di tenerlo in istato d'accusa, e di sospettarlo delinquente. Ma se veramente non si giunge a poter provare che il delitto confessato avvenisse, s' intende esservi ragioni di dubitare della fede della confessione. Difatti questa è la regola che si osserva in pratica, ad onta di alcuni pessimi ragionamenti che un antico e rispettabile magistrato del secolo passato propose una volta per fare adottare sentenza contraria. Ma non sono questi i termini nei quali può venire in disputa la proposta questione. Si suppone che vi sia un cadavere, nè si sia potuta compire coi metodi della certezza fisica la prova che l'uomo al quale il cadavere apparteneva sia morto *scelere*, nè si sia potuto avere altra prova morale del delitto fuori che la confessione del reo, che manifestandosi autore dell'omicidio abbia anco narrato il modo che tenne nel commetterlo; e' si domanda se in questo caso sia da credere al reo confitente, dimodochè il giudice che senza la sua confessione non avrebbe forse osato affermare che costava con sicurezza dell'omicidio, dopo la

confessione dichiari costare dell' omicidio e dell'omicida. La questione può presentarsi in tanti modi, che non è dato risolverla affermativamente o negativamente con teorica generale. Se, a cagion d' esempio, si tratti di uno strangolamento o di una soffocazione, che sono giusto i casi difficilissimi pei giudizii dei medici forensi, s' intende che la confessione del reo, il quale dichiara il modo tenuto nell'esecuzione del delitto e parla così di certa scienza del fatto proprio, merita fede rispetto al fatto in genere come rispetto alla sua reità in ispecie. Sicchè dato che si riconosca possibile il modo di esecuzione che dal reo si narra, che il detto del reo sia verificato quanto alle cause che avea di delinquere e quanto alle circostanze di prossima relazione col modo, col tempo e col luogo del commesso delitto, non so come potesse venir fatto di dubitare della sua confessione. In questa si ravviserebbe potenza logica tanto a far fede del fatto in genere, quanto della special reità del confitente; perocchè in ordine all'una ed all'altra cosa il reo parlerebbe del proprio fatto e di certa scienza. Dalle verificazioni del detto del reo intorno alla causa di delinquere ed alle circostanze di prossima relazione colla esecuzione del delitto, ha il giudice la sicurezza che quello che si dà per conoscente del vero andamento del fatto, non abbia in ciò mentito nè voglia ingannare. In questi casi la confessione apparisce confortata da tutti gli estremi che soglion meritar fede alle umane testimonianze. La soluzione della questione si prende dalle viscere del processo, non da teoriche generali, che non contemplano i veri termini della questione, nè accennano neppur per ombra i punti critici da aversi in esame. Al contrario nel caso che il reo confesso possa essere egli stesso in errore, perchè non resulta che sapesse di certa scienza, a cagion di esempio, che la materia che intendeva porgere al nemico per avvelenarlo fosse venefica, s' intende bene che per quanto asseveri di avere avvelenato il nemico, il suo detto non è idonea prova che quella materia che intendeva porgere per venefica, fosse tale di fatto. Mancando in lui la causa di scienza, manca al suo detto la potenza di prova. È vera vanità e pericolosa il cercare le dottrine degli antichi per isciogliere con una teorica questo caso. La soluzione si ha da cercare unicamente nel processo, esaminando se sia o no possibile l' errore o la falsa opinione del confitente; o se, escluso moralmente il possibile errore, altre circostanze di fatto persuadano che sia morto avvelenato quell' individuo, al quale il reo confessa aver voluto propinar veleno ed aver propinata di fatto materia, che cre-

dette venefica. Dall' esame della fattispecie unicamente potrà aversi criterio a giudicare, se ad onta del difetto di segni indubitati di veneficio, possa dirsi morto per veleno quello che il reo dice avere inteso di avvelenare. Poste bene le questioni, ognuno che sia fornito di sufficiente criterio nel giudizio dei fatti, è capace a risolverle. Ma ove si risalga a teoriche nominali, si sostituisce in questioni di fatto l' impero delle presunzioni a quello delle prove. Tanto è pericoloso di assumere le regolette composte per comodo di memoria e per breve dire scolastico, come espressioni di enti morali che seguir si possano per principii.

Ho tolto quest' esempio dell' abuso de' termini scolastici da una materia facile ad intendersi, e con ciò credo avere spiegato il mio concetto. Potrei citare anco i ragionamenti di coloro che derivano il diritto della testamentifazione dalla immortalità dell' anima; e mille altri esempii di sofismi potrei riferire, cagionati tutti dal vizio di ragionar sulle parole e sulle regole scolastiche, anzichè di cercare l' intima ragione e l' origine delle regole. A me pare che le astrazioni che derivano dai lumi che la ragione trae dall' esperienza, si dovrebbero esprimere in forma da portare nell' espressione stessa la impronta dell' origine loro; ed insegnare in modo, che chi viene ad imparare percorresse rapidamente la stessa serie d' idee, per le quali dovette lo spirito umano passare prima di fermar sentenza; a questo modo manterrebbero nell' uso pratico l' utilità alla quale erano ordinate.

Un altro male venne dall'ordinamento scolastico degli studii nelle somme e nei compendii; e fu che si trascurarono gli studii storici, si trascurò la lezione dei Padri della Chiesa e la lezione dei classici latini. Fa veramente maraviglia il latino barbaro dei legali, dei canonisti e dei moralisti e quello di Dante, raffrontandolo al latino degli scrittori più culti del secolo XI e XII. La scienza scolastica avea ordinate le cognizioni dell' antichità da Aristotile al secolo XIII. Essa presentava un sistema completo di cognizioni umane. Ma era una figlia ingrata inverso la veneranda antichità, che tendeva a supplantare. Direi che essa stava all' antichità, come un bell' indice ragionato, quello per esempio del Sirey o delle Recenziori, alle opere da cui è estratto. Può un indice supplire ad un' opera, può scambiarsi lo studio dell' indice con quello dell' opera? Razionalmente queste cose non posson farsi. Se poi avviene che si facciano, è facile prevederne le conseguenze. Non meno della decadenza della cultura delle umane lettere e

degli studii storici, fu notabile la decadenza della critica. Si vedono innumerevoli errori intorno agli avvenimenti posteriori al mille negli scrittori scolastici; appena sanno scernere il vero dei fatti storici di cento e cinquanta anni prima della loro età. Tanta confusione nella storia in tempi in cui il numero degli scrittori era forse più che tre volte di quello nol fosse stato nei secoli IX e XI, nei quali però non si era caduti in tanti errori, indicava difetto di critica. Qual difetto dipendè dal cattivo metodo degli studii che porta a perder di vista nelle cose di fatto le testimonianze, per infilzare delle astrazioni. Si confronti il trattato attribuito a San Tommaso sui governi o la Monarchia di Dante, coi trattati del poter regio e sacerdotale che furono scritti alla fine dell'XI secolo ed al principiare del XII, e si vedrà quanto fosse realmente decaduta la critica istorica. Potè coniarsi nel secolo XIII la favola della Papessa Giovanna ed esser creduta generalmente sino nel secolo XIV avanzato. Poco bastava di critica ad impedire che avesse fede un racconto, pel quale non si citava alcun antico autore. Ma più; alla fine del secolo XIII era creduto che veramente Gregorio V ed Ottone III avesser dato forma all'elezione del re de' Romani o re di Germania coll'istituire il collegio dei sette elettori; mentre bastava sapere la storia delle elezioni di tutti gl'imperatori succeduti ad Ottone III per sino a Federigo II, per conoscere essere stata diversa la forma dell'elezione e non mai ristretta al collegio dei sette elettori. Gli errori sulle cose vicine ai proprii tempi, e che attengono ai più grandi e venerati poteri dello stato in tempo nel quale è molto commercio di uomini di diverse nazioni ed abbondano scrittori di ogni genere, indicano per certo difetto di critica e pessimo modo di studii storici.

Vi era bisogno adunque nel secolo XIV che degli uomini sorgessero, i quali facessero quello che Gerberto, Fulberto e Lanfranco avean fatto nell'XI secolo, vale a dire richiamassero allo studio degli antichi; altrimenti si poteva dubitare che lo spirito umano si addormentasse nel godimento dell'abbondante raccolta del sapere antico che la scolastica esibiva. Fu lode del Petrarca e poi del Boccaccio di aver dato nuovo eccitamento allo studio dell'antichità. Gli effetti di loro nobili fatiche si videro principalmente nel secolo XV.

La giurisprudenza cominciò appena ad accorgersene alla fine del XV secolo. La grande scuola italiana del Bartolo appartiene alla sapienza scolastica che era già arrivata a maturità co' suoi pregi e difetti alla fine del secolo XIII.

§. LV. *Bartolo.*

Nacque il Bartolo a Sassoferrato nel 1313 e morì nel 1355. Acquistò cognizione degli usi e statuti d' Italia amministrando giustizia come pretore, o vogliam dire potestà, nelle primarie città d' Italia. Dette consigli nel Foro, ed attese soprattutto all' insegnamento del diritto. Butringario fu suo principale maestro. Nella sua infanzia fiorivano Bartolommeo da Capua, Giacomo d' Arena, l' Oldrado. Venne a maturità il suo ingegno quando Cino da Pistoia cessava di vivere. Non fu poca gloria del Bartolo aver per iscuolare il Baldo di Perugia che morì nel 1404. Ha prestato argomento di riprensione al Baldo l' irriverenza colla quale spesso parlò del Bartolo. Seguendo lo stesso metodo del Bartolo nello spiegare le leggi fu il Baldo più confidente nel proprio ingegno, però facile a contradire al Bartolo, e facile anco a contradir sè stesso. Nondimeno il Bartolo ed il Baldo sono stati i gran maestri del Foro. La loro scuola fu continuata sempre con incremento di forza sino al secolo XVI. Il Bartolo ed il Baldo applicarono alle leggi la dialettica scolastica; cercarono a sommare in massime astratte le ragioni delle decisioni che si leggono nelle leggi romane. Le pandette, come la miglior parte del gius romano, furono anco la più studiata. Ma niuna parte del diritto fu da loro trascurata; a tutto detter regola; sicchè per loro il sistema della giurisprudenza rimase compito. Sono stati accusati di aver poco cercata la ragione filologica delle leggi. Essi attesero soprattutto alla ragion naturale. Verrò nel capitolo della interpretazione dichiarando meglio i benefizii che recarono alla pratica applicazione del diritto. Quello che si faceva dal Bartolo per la ragion civile, Giovanni Andrea lo faceva per la canonica. L' applicazione della scienza scolastica a tutte le parti del diritto era completa alla metà del secolo XIV.

Nè la scienza del diritto si prendeva grettamente; perocchè volevasi che essa servisse a supplire, spiegare ed applicare gli usi feodali, le ragioni statutarie, e quante leggi speciali o usi furono introdotti nei tempi barbari. L' ossequio alla romana sapienza fece cadere di uso le leggi longobardiche. Quello che era da ritenersi di esse avea preso forma nuova ed appropriata ai bisogni dei tempi, o negli usi de' feudi o negli statuti municipali. Si avea d' altronde disprezzo per la legge longobardica. È favola che l' imperatore Lotario II avesse abolite le leggi barbariche ordinando l' osservanza del gius romano. Le leggi barbariche si trovano usate come auto-

revoli quasi sino alla fine della dinastia sveva (1313); nè è ricordo certo di alcuna solenne loro abolizione. Non erano esse che costumanze scritte che furono a poco per volta obliate nella trasformazione dei nuovi costumi. Poteva sopra di loro farsi una giurisprudenza come si era fatta sulle dodici tavole. Ma il buon senso de' popoli ricevette volentieri un lavoro già fatto, e si applicò piuttosto a dargli quel compimento di che abbisognava.

La scuola del Bartolo era persuasa del sommo gius dell' impero. Credeva tutto il mondo soggetto all' imperatore, e dover venire un tempo che gli obbedisse (1314); adottava la parità del sole e della luna, ragionando del papa e dell' imperatore (1315); e venerando i limiti che l' autentica di Federigo II avea dettati all' autonomia delle città, perchè non riescisse in danno della libertà ed immunità del clero, insegnava tuttavia alle città italiane dei modi per impedire lo strabocchevole arricchimento del clero, o per far sì che almeno non riescisse questo per la estensione dell' immunità a danno de' cittadini soggetti a pubbliche gravezze (1316). È stato accusato il Bartolo di eccessiva severità nel costituire le teoriche della ragion criminale; siccome avea dato prova di severità sendo pretore a Pisa, ove suscitò l' indignazione popolare. Gli è stata sopra tutto rimproverata la dottrina che sottopone alla pena dei rei di lesa maestà i consapevoli di una congiura in cose di stato i quali non la rivelano. L' obbligo di rivelare nei casi di stato e nei delitti di eresia, fu generalmente riconosciuto. Ma la teoria ebbe però de' violenti oppositori sino dal suo nascere; nè si ridusse alla pratica senza molto fremito popolare. Se i libri legali la propongon qual teorica ricevuta, gli storici che narrano notevoli casi della sua applicazione penale, dimostrano come in atto pratico fu sempre giudicata dura ed importabile (1317).

Di tre trattati del Bartolo opportuno io stimo render conto speciale, perchè confermano quanto è stato detto intorno alla estensione degli studii dei professori del diritto civile, e quanto si è rilevato sul diritto pubblico professato in quella età. Sono questi i

(1313) CANCIANI, Leges Barbarorum Antiquae p. 15.

(1314) BARTOL. De Regimin. Civit. Tract. XXIII. n. 24.

(1315)

(1316) In L. incola ff. ad Municipal. in L. placet Cod. De sacros. Eccles.

(1317) GUICCIARDINI, Storia d' Italia. — PORZIO, Congiura dei Baroni. — DE THOU, Hist. Universelle. — PITAVAL, Causes célèbres.

trattati della tirannide, del reggimento della città, e dei Guelfi e Ghibellini.

Nel trattato della tirannide assume il Bartolo per testo un passo di Gregorio Magno, riferito anco in Graziano. Due specie di tirannide sono considerate dal Bartolo: la tirannide manifesta, consistente nell'usurpazione del pubblico potere; e la tirannide che dice tacita o velata, consistente nell'abusare d'un titolo legittimo di potere pel mal governo della città. Dell'una e dell'altra specie descrive sottilmente in poche ma efficacissime parole i modi e le pratiche. Scende a trattare delle limitazioni che soffre la regola della nullità degli atti de' tiranni, e propone lucidissima la teorica, che anco al presente applicar si potrebbe, per giudicare della giuridica efficacia degli atti de' governi di fatto. Descritte poi le tirannidi velate, conchiude con parole che par bene riferire testualmente: « Propter quod sciendum est quod sicut raro reperitur « unus homo sanus per omnia, quia in corpore aliquos patiatur « defectus; ita raro reperitur aliquod regimen, in quo simpliciter « ad bonum pubblicum attendatur, et in quo aliquid tyrannidis « non sit; magis enim divinum esset quam humanum si illi qui « proponuntur, nullo modo proprium commodum, sed communem « utilitatem respicerent. Illud tamen dicimus bonum regimen et « non tyrannicum, in quo plus praevalet communis utilitas et « pubblica, quam propria regentium; illud vero tyrannicum in « quo propria utilitas attenditur ».

Dettò poi il trattato del reggimento della città, perchè parevagli che i dottori consultati su questo articolo dovessero per la scienza essere idonei a rispondere. Usa in questo trattato, oltre l'autorità delle sacre carte e di Aristotile, di quella di San Tommaso, di Egidio Romano e di Dante. Dice esser sei le maniere di governo, tre buone e tre cattive. Pone tra le buone il reggimento popolare, il governo degli ottimati e la monarchia: tra le cattive il governo della plebe, l'oligarchia, il dispotismo. Del governo mostruoso che usava a Roma ai suoi tempi così la ragiona: « Est « septimus modus regiminis qui est in civitate romana nunc pessimus; ibi sunt multi tyranni per diversas regiones adeo fortes, « quod unus contra alium non praevalet. Est enim regimen commune totius civitatis adeo debile, quod contra nullum ipsorum « tyrannorum potest nec contra aliquem adherentem ipsis tyrannis, nisi quatenus ipsi patiuntur; quod regimen Aristoteles non « posuit et merito, est enim res mostruosa: quid enim si quis

« viderit unum corpus habens unum caput commune debile, et « multa alia capita fortiora illo et invicem sibi adversativa, certo « monstrum esset. Appellatur ergo hoc regimen monstruosum, hoc « enim divina permissione factum est, ut ostendatur quod omnis « gloria mundi caduca est. Civitas enim romana caput politiarum « ad tantam monstruositatem civilis regiminis venit, quod non re- « gimen nec regiminis formam habet ». Ragiona poi i beni ed i mali di ciascuna forma di governo, ed accuratamente distinguendo la monarchia dal dispotismo, crede più conforme alla giustizia il regno elettivo dell' ereditario. Pare quasi derivi dal gius divino l' elezione dell' imperatore, ed ammetta l' eredità nei re, che risguarda come dipendenti dall' impero. Cita esempii di buon governo popolare, e loda per questo Perugia; pel governo degli ottimati dà lode a Firenze e Venezia; per l' aristocrazia nobiliare parla di Pisa e di Siena. Dice poi cosa di gran giustizia, allorchè osserva che alla città, la quale ha dominio di altre città, conviene soprattutto la monarchia. L' iniquo governo che i cittadini delle dominanti facevano delle città raccomandate o sottoposte allorchè andavano a regger le parti del governo, confermava pur troppo in Italia quello si era sperimentato vero anco nei tempi romani; vale a dire che i peggiori padroni sono i così detti repubblicani. Altra osservazione di eminente saviezza mi pare quella, con cui termina il trattato dimostrando, che dal governo dei cattivi o dal governo della moltitudine è facile passaggio alla tirannia; siccome il comprova l' esempio d' Italia. « Item advertendum est quod regimen plurium ma- « lorum, vel regimen populi perversi non diu durat; sed de facili « in tyrannidem unius deducitur; hoc enim de facto saepius « vidimus. Hoc etiam permissio divina est cum scriptum sit « Job. XXXIIII.... et quia hodie Italia est tota plena tyrannis ».

Era una questione importante in molte città d' Italia anco ai tempi del Bartolo quella della parte guelfa e ghibellina. In alcune città queste fazioni avean pubblica e legale esistenza. Avean registro di famiglie e d' individui addetti alla setta, e della setta si faceva pubblica professione. Ogni setta avea il suo governo speciale; ed il governo pubblico della città resultava dalle transazioni tra le sette. In qualche città le sette non eran riconosciute; sicchè il governo pubblico procedeva come se non esistessero. In altre, come per esempio Firenze, una sola setta dominava; il governo era di setta; e chi non era della setta veniva escluso dai benefizii dello stato. Non era raro che per cause di private inimicizie

gli uomini mutassero di setta; si poteva anco vedere un gentiluomo in una città aderire alla setta guelfa per resistere alla tirannide, ed in altre città aderire alla ghibellina. In somma l'antico oggetto delle sette guelfe e ghibelline, vale a dire il tener le parti del sacerdozio e dell'impero, non era la causa che le manteneva in vita. Altre affezioni municipali, altri odii di famiglia alimentavano la divisione; sicchè l'aderire ad una setta fosse stimato in alcuni luoghi necessario alla privata sicurezza. Cadevano alle volte delle questioni di fatto, se tal città o terra fosse guelfa o ghibellina, se tal famiglia fosse guelfa o ghibellina; nel che la presunzione legale era che le fazioni mantenessero il loro antico stato. Si vedevano poi in Perugia delle persone aderenti alla parte guelfa per esser partecipi de' benefizii dello stato, che si gloriavano de' loro maggiori ghibellini, quasi ciò provasse l'antica nobiltà della famiglia. Il Bartolo, che scriveva queste cose verso il 1340, parla della storia delle fazioni che deriva dai tempi di Federigo Barbarossa, come si parlerebbe di cose antichissime. Per quanto deplori le fazioni civili, ne ammette in alcuni casi la giustizia. Stimo opportuno riferire le parole più notabili del trattato circa allo stato delle fazioni ai suoi tempi: « Circa secundum vero quod hodie « haec nomina importent, dico, quod ex praedictis apparet prae- « dicta nomina significare affectiones hominum: affectantes enim « statum ecclesiae contra illum inimicum vocant uno nomine; « hodie vero nomina praedicta durant propter alias etiam affectio- « nes. Videmus enim quod plures, qui Guelphi vocantur, sunt « rebelles imperii; sed contigit in provinciis et civitatibus, in quibus « sunt divisiones et partialitates; necesse est enim ut dictae par- « tes aliquo nomine vocentur, ideo dicta nomina imponuntur tam- « quam magis communia... Dico ergo quod hodie ille dicitur Guel- « phus, qui adheret et affectat statum partis quae appellatur Guelpha, « et Gebellinus qui adheret et affectat statum partis quae appellatur « Gebellina; et in hoc non habent communiter respectus ad Eccle- « siam vel Imperium, sed solum ad illas partialitates quae in provin- « cia vel civitate sunt... Item dictae partialitates sunt quandoque « inter praedictos et tum nullus rebellat domino suo, scilicet Ec- « clesiae, imperio, vel regi, vel populo qui tenet imperio.... ».

§. LVI. *L'Impero e le Repubbliche.*

L'Impero non era più fortunato ai tempi del Bartolo di quello il fosse ai tempi di Dante. Carlo IV, dal quale il Bartolo ebbe

onori, non era di maggior merito di Arrigo VII. Lodovico di Baviera, Federigo d'Austria, Luigi d'Ungheria, che tutti fatte avean loro prove di valore in Italia nei tempi che corrono tra Arrigo VII e Carlo IV, non avean fatto che seminar discordie ed offerire o titoli o occasioni di tirannide. Le potenti famiglie, che avean principato in Italia, volentieri davan colore legittimo all'usurpazione col comperare la investitura imperiale. Sicchè lo imperatore, che in teoria si rappresentava come la fonte della giustizia e del poter politico, non altra parte rappresentava in Italia che quella di fautore di discordie e mercante di titoli di oppressione. Firenze, Pisa, Siena, Venezia, Genova, Perugia, Lucca eran le sole città, che mantenesser stato repubblicano; ma ad eccezione di Venezia, che per la sapienza dei suoi ordini prosperava, le altre furono spesso tiranneggiate e raramente goderono piena libertà. Vi fu di peggio, che i popoli incominciarono a divenire imbelli. Le città nelle quali prevalse la parte popolana, s' immaginarono potesse reggersi lo stato piuttosto sull' astuzia e sul denaro che sul valor militare. Si scriverebbe la storia intera d'Italia, se si volesse esporre l'avvicendamento di libertà e di tirannide in quelle stesse città che si dissero ed ebber nome di repubbliche.

Noi ci proponiamo piuttosto di esporre le massime che si seguirono più costantemente nella repubblica fiorentina, e furono coronate di successo ad onta degli ostacoli grandi che si dovettero superare. Osservazione notabile si è, che nel riordinamento dello statuto fatto da Tommaso d'Agobbio nel 1354 contenente 1300 rubriche, si osserva emancipazione dal diritto canonico, interamente seguito nello statuto più antico del 1285. Tuttavia non era questa la principal mira del popolo fiorentino, che in istato repubblicano fu sopra ad ogni altro sempre devoto alla chiesa. La guerra maggiore fece questo popolo ai feudatarii ed alla nobiltà. Al principiare del secolo XIII era quasi nulla il territorio di Firenze: signori potentissimi ne occupavano il contado sino quasi alle porte, e la città era piccolissima. Alla metà del secolo XIV avea Firenze maggior popolazione che al presente; cittadini ricchi di denaro contante, creditori dei principi di Europa; arti fiorenti; monumenti pubblici da emulare l'antica grandezza romana; ed era forse la prima città d'Europa per la fama degli schiariti ingegni ai quali era stata cuna. Gli antichi abitatori delle campagne eran venuti al viver civile; uomini di antica origine servile aveano acquistato stato di onorevole cittadinanza; discendenti di antichi feodatarii e discendenti di antichi

fedeli si vedevano quasi in eguale stato a Firenze verso il 1377, siccome bene si rileva dalla lettera di Lapo di Castiglionchio al canonico Bernardo suo figlio. Quello che Firenze aveva operato per la libertà del suo contado, lo aveano pur fatto le altre città della Toscana. Sicchè veramente in pochi luoghi restava potente la feodalità alla metà del secolo XIV. I signori che ancora mantenevano feudi erano in devozione di Firenze; nè la repubblica permetteva nelle paci coi feudatarii che essi conservassero l' alta giurisdizione criminale. Il denaro e i trattati assai più delle armi furon validi alla rovina della feodalità in Toscana; rovina costantemente desiderata dal partito popolare, che era il vitale principio della repubblica fiorentina.

Nel ricevere i nobili in città furono accordati talora dei privilegii di esenzione dalle gravezze del Comune; ma in Firenze s' intese piuttosto a ridurre i nobili alla condizione degli altri cittadini. La repubblica fiorentina non riconosceva privilegii di governo derivanti dalla gentilezza dei natali. Al contrario essa escludeva dalla partecipazione ai diritti politici di cittadinanza coloro che aveano in città libera uno stato superiore alla condizione del privato cittadino. A voler godere dei benefizii della cittadinanza bisognava dare il nome ad una delle 14 arti, nelle quali la città era divisa. Di queste arti sette reputate maggiori accoglievano i cittadini più onorevoli. Le sette minori erano del secondo ordine dei cittadini. Fu fondamento alla distinzione della civile onoranza delle famiglie l' andar piuttosto per la maggiore che per la minore. Nè questa distinzione fu della sola Firenze, ma si estese a tutte le città della Toscana. L' egualità civile toscana intese solo ad escludere l' ozio vizioso e soverchiatore della ricchezza, assistita da satelliti di prepotenza e di vendette; non a stabilire una egualità moralmente impossibile tra le meccaniche e le professioni liberali, tra le persone di volgare educazione e quelle di educazione civile. I benefizii morali delle diseguaglianze di ordini civili si aveano nell' ordinamento della Toscana; ma non vi era, o si procurava almeno non vi fosse, quella tanto segnalata distinzione di nobiltà e di plebe, che nelle monarchie di Francia, di Germania e di Napoli indicava comando e servitù. L' amore dell' avanzamento fu causa spesso che quelli che si trovavano negli ordini inferiori intendessero a salire; ma il principio morale di una civile classificazione dei cittadini per gli abiti della loro educazione morale durò quanto la repubblica, e venne nell' eredità della monarchia. Tanto peraltro non

progredirono le idee di giustizia che soverchiatore e superbo non fosse l'abitatore della città rispetto al contadino, o il minimo cittadino della dominante rispetto al più onorevole delle città suddite o raccomandate. La libertà italiana qualunque ella fosse mantenne in ogni secolo l'indole sua primitiva di resultamento della forza, anzichè di principio di giustizia. Invano si presterebbero idee filantropiche e principii astratti sui naturali diritti degli uomini ai repubblicani d'Italia, che impazienti di giogo per sè, avrebbero voluto, potendo, subentrare nei diritti degli oppressori. Si può bene lodare peraltro la prudenza del loro consiglio, che vide bene esser necessario alle repubbliche favorir piuttosto qualche libertà dei popoli vicini, anzichè lasciare i territorii in balìa de' signori feodali.

Una pena fu usata dalla repubblica fiorentina e dalle altre città di Toscana, che merita speciale ricordo. Allorchè vedevano alcun cittadino diventar soverchiatore e farsi temibile alla egualità repubblicana, lo scrivevano nel libro dei magnati. Il che importava esclusione da' pubblici uffizii, incapacità di render testimonianza contro i popolari, civil responsabilità del fatto dei masnadieri e brabanzoni che tenevano in casa (1318). Volendo passare dalla condizione dei grandi a quella dei cittadini popolari era mestieri farne supplica; rinunziare alla consorteria dei magnati; mutar nome di famiglia, armi e quartiere di abitazione (1319); nè per venti anni i magnati fatti popolari reputavansi abili agli uffizii (1320). La pena dell'ascrizione al libro dei magnati divenne poi frequente pei delitti consistenti in soverchierie; e si vede usata talvolta contro de' contadini e semplici meccanici. Sicchè l'ascrizione al libro dei magnati non è prova di nobiltà di famiglia (1321).

Costituita la repubblica fiorentina sul trionfo della parte popolana, dedita all'industria ed al cambio del denaro, vide anco fiorire il commercio. Dimodochè alla fine del XIV ordinò un sapientissimo statuto per le cose mercantili, i principii del quale molto

(1318) Tommaso Forti, Foro fiorentino. MS. Magliabechiano. Cap. VII. p. 129. 130. 133. — Albericus de Rosate, De Statutis. Lib. I. quaest. 126. 127. — Baldi Perusini, Tractatus doctus ac elegans de Statutis alphabetico ordine congestus auct. Sigismondo ejus pronepote. Verb. Magnas. p. 128. in Tract. Magn. Tom. II.

(1319) Tommaso Forti, Op. cit. Cap. VII. p. 121. 122. — Manni, Sigillo XIII. Tom. XVIII.

(1320) Tommaso Forti, Cap. VII. p. 133.

(1321) Idem, Cap. VII. p. 121. 126. 127. Cap. CCLXXVI. p. 757-760.

consuonano con quelli del moderno codice di commercio de' Francesi. A sommo studio si tolgono dagli affari mercantili le cavillazioni civili, per le quali potrebbe venir meno la buona fede. Parata è la esecuzione per i crediti di commercio. Cessano nel patrimonio del mercante i privilegii o le ipoteche. Severissime sono le disposizioni penali pei fallimenti dolosi; severissime sono le civili per prevenire, o render inefficaci le frodi che il mercante potrebbe fare ai creditori nei giorni che antecedono la notorietà del fallimento. Non fuggì ai sapienti ordinatori dello statuto di mercanzia che il commercio non può sostenersi senza leggi severe, che intendano procurare che non sia un vano nome la fede mercantile. Peraltro in questa stessa legge assai ben pensata occorsero tutti i vizii di redazione che sogliono deturpare le leggi italiane, o minorarne i buoni effetti. Lo statuto di mercanzia fu compilato il 1382.

La scuola del Bartolo, continuata dal Baldo che ne raccolse onori e ricchezze, trionfava in Italia e fuori alla fine del XIV e nel XV secolo. In Italia divennero celebri Paolo da Castro morto nel 1420, Alessandro Tartagno morto nel 1487. Tutte le città gareggiavano nell' avere insigni dottori o nei magistrati o per lo insegnamento del diritto. In verità se i legali divennero arroganti e superbi, ne porsero loro motivo e l'ossequio popolare ed il credito che avean le loro consultazioni nelle cose dell' impero e della chiesa. Si diceva proverbialmente lucrosa la medicina, onorevole la legge « Dat Galenus opes, Justinianus honores ». In realtà la legge offriva ricchezze ed onori. L' impero della scuola italiana si era già molto esteso in Germania a pregiudizio delle antiche costumanze nazionali. Riconoscono peraltro anco i Tedeschi, che la influenza del gius romano fu favorevole alla libertà delle terre e delle persone (1322). Danno colpa piuttosto al diritto romano di avere aumentate le liti ed ai dottori di aver allungate le procedure. Queste cose di fatto si videro nel secolo XV in Germania contemporaneamente al predominio che acquistò il diritto romano (1323). Ma se i lettori vorranno ridurre alla memoria quello che abbiamo detto più volte sull' aumento delle liti, che di per sè cagiona l' incremento della civiltà (1324), porteranno forse più equo giudizio

(1322) BOEHMER. De libertate imperfecta rusticorum. §. 18. in Meditat. ad Pandect. Tom. I. — CONRINGIUS, De Judiciis Reip. German. §. 60. 96.

(1323) HERTIUS, De Consultationibus Legibus et Judiciis in specialibus Rom. Germ. Imp. Rep. §. 15. 21. 22. Tom. II. P. I.

(1324) Vedi sopra.

del trionfo del diritto romano in Germania. Uno dei benefizii dell'incremento della scienza del diritto fu la necessità di aver uomini scienziati all'amministrazione della giustizia. I quali eletti prima come assessori dei gran signori che formavan le curie feodali, ne presero a poco per volta il luogo, divenendo essi stessi magistrati. Questa è la storia dei nobilissimi parlamenti di Francia e dei gran tribunali di Germania. Venne da questi un grande aiuto all'impero della naturale equità ed al potere monarchico, che allora si considerava come protettore della giustizia. Le quali cose da noi s'indicano di volo e remissivamente agli autori che ne hanno trattato, perchè spettano più alla storia delle monarchie che a quella d'Italia (1325).

§. LVII. *Lo Statuto Fiorentino.*

Sino dal 1404 i Fiorentini ordinarono riforma de' loro statuti. Il famoso Paolo da Castro, dai Fiorentini molto onorato, la condusse a fine nel 1415. Son questi gli statuti fiorentini, che pubblicati per la prima volta colla stampa a Friburgo nel 1778, per ordine credo del granduca Leopoldo, hanno dominato nel Foro sino al 1808. Non sono ancora affatto cessate le questioni forensi che devon prender regola da questo statuto. Stimasi perciò opportuno di parlarne estesamente, e di prender da questo nostro statuto occasione di esporre alcune teoriche generali che dominavano l'uso e l'interpretazione della giurisprudenza statutaria.

La compilazione del 1415 è divisa in cinque libri, ogni libro in trattati e rubriche. La redazione oratoria ha i soliti vizii degli statuti d'Italia. Il primo libro parla dell'elezione e dell'uffizio degli ufficiali forestieri. Il secondo tratta della cognizione e decisione delle cause civili. Il terzo contiene il diritto penale; le disposizioni contro i mercanti cessanti e fuggitivi, e l'ordinamento della giustizia criminale. Il quarto libro contiene tutto il diritto amministrativo colla descrizione dei magistrati che attendono ai bisogni dell'amministrazione economica dello stato e della pubblica finanza. Sono in questo libro le regole della decima e del catasto. Vi si danno poi

(1325) MEYER, Esprit des Institut. judiciaires. — HENRION DE PANSEY, De l'autorité judiciaire en France. — DUC DE S. SIMON, Memoires. — HERTIUS, Loc. cit.

le regole dell' arte dei giudici e de' notai, ed alcune parti dello statuto di mercanzia. Il quinto libro risguarda interamente il diritto pubblico della città di Firenze e delle città e terre che erano in devozione di questa dominante, con diversi patti o di confederazione o di subiezione. Nobil guida allo studio della storia del diritto municipale fiorentino l' offrì nel secolo passato il giureconsulto Niccolò Salvetti nelle sue Antichità fiorentine, rivolte alla illustrazione dello statuto. Opera commendevolissima che vide la luce nel 1777, che in poco volume raccoglie infinite notizie con buona critica esaminate. Non dubitiamo di proporla insieme col noto manoscritto di Tommaso Forti, del quale è copia in quasi tutte le private librerie, e colla storia civile del Nerli a chiunque intenda studiare la storia della toscana autonomia nei tempi di repubblica.

Venendo a parlare dello spirito dello statuto fiorentino, non potremmo che in sostanza ripetere quanto abbiamo detto sulle idee che generalmente predominavano nelli statuti d' Italia. Si osserva di più in questo statuto molta gelosia nel conservare la libertà pubblica e la giurisdizione del Comune dai pretesti che all' usurpazione del potere potevano desumersi dalle investiture imperiali. Tutte le gelose provvisioni contro i magnati vi sono pur riferite; ed è sapientemente provvisto alla inalienabilità della libertà personale, onde per volontarie clientele non avesse a riprender vita nelle campagne quella feodalità che con tanta perseveranza la repubblica avea inteso domare. La sapienza degli ordinamenti fiorentini su questi particolari, che furon coronati dal successo, è stata bene esposta ed esaminata dal chiarissimo Migliorotto Maccioni, nelle sue dotte consultazioni intorno ai feudi della famiglia Gherardesca, meritevoli di essere e lette e studiate da chiunque sia vago di conoscere a fondo la storia civile di Toscana.

§. LVIII. *Giurisprudenza Statutaria.*

Ho indicato altrove le origini di fatto degli statuti municipali ed i principii di ragione che ne favorivano l' introduzione e l' incremento. Mi resta a parlare adesso delle teoriche che dopo il fatto della esistenza e moltiplicità degli statuti scrissero i dottori e per render ragione del fatto e per ridurlo sotto la influenza delle comuni leggi e de' comuni principii di ragione. Da queste teoriche venner limiti all' autorità degli statuti e regole alla loro pratica applicazione.

Il Bartolo tanto alla legge *Omnes Populi ff. de Justitia et Jure*, che alla legge *Cunctos Populos Cod. de Sacrosanta et Individua Trinitate*, ed i canonisti al *Capitolo Ecclesiae S. Mariae X. de Const.* ed in altre analoghe sedi hanno esposto le teorie generali sulla potestà degli statuenti e sull' uso ed applicazione degli statuti. Importantissimo trattato lasciò sulle questioni statutarie Alberico da Rosate che scriveva intorno al 1340; per la nostra Toscana poi è molto da attendersi il trattato delle leggi di Sebastiano Medici, magistrato di gran nome nei primi tempi del granducato. I più illustri commentatori di statuti municipali hanno ripetuto e spiegato le teoriche che erano ricevute nel secolo XV e dominavano ancora nel secolo XVI e nel XVII e con poche modificazioni son giunte sino a noi. Ottiene poi comun lode il trattato del Mascardo, che raccoglie le comuni conclusioni intorno agli statuti. Noi ci studieremo di esporre in breve il nesso logico di queste teoriche, mostrarne lo spirito e la influenza, indicando con economia di citazioni le autorità, che al bisogno posson riscontrarsi, per aver più compita la storia delle opinioni, o più espedita alla pratica la dottrina astratta.

Al presente conviene avere in mira di esporre due cose: vale a dire la dottrina che si tenne quanto alla potestà degli statuti, e la dottrina che si usò per regola alla loro interpretazione. Da queste due dottrine emerge la influenza grande e benefica del diritto comune, siccome meglio resterà provato nella trattazione delle materie speciali. Cominciamo dalla potestà.

Tutte le associazioni di uomini liberi o in corpo di città o in collegio di arti e mestieri aveano statuti ed esercitavano il potere di farne. Si riconosceva come diritto proprio di ogni associazione, regolare la disciplina de' suoi membri e dar regola all' amministrazione delle sue cose. Non poteva neppure impugnarsi l' altro principio che il fatto fa legge fra i paciscenti, e però spesso alla forma del patto colla garanzia del giuramento riducevansi gli statuti. Finalmente era principio di ragione egualmente incontroverso che la consuetudine dichiara, supplisce e deroga alle leggi; e però in quanto gli statuti si risguardavano come consuetudini ridotte in iscritto, non poteva venir dubbia la loro autorità; la quale dipendeva in sostanza dall' esame dei noti requisiti per la legittima consuetudine (1326). Ma l' esercizio dell' autonomia municipale era an-

(1326) ALB. DE ROSATE, De Statutis. Lib. I. Quaest. I. III. V. VI. in Tract. Magn. Tom. II. — LOISEUS, De Jure Universitatis. — BOEHMER, De natura Statutorum quae in civitatibus provincialibus conduntur, eorumque obbligandi principio. Cap. II. inter Meditat. ad Pandect. Tom. I.

dato più oltre. Esso avea dato regola alla forma de' giudizii, allo stato delle persone, al magistero penale, alle successioni, alle contrattazioni; insomma a tutte le materie di ragione pubblica o privata che soglion formare subietto delle leggi. Ora non s'ignorava che il diritto di far leggi è diritto di maestà e parte integrale dei diritti sovrani. Però non riconoscendosi come sovrane le comunità ed associazioni di uomini liberi, era naturale il dimandare con qual diritto esercitassero un potere legislativo. Questo diritto si volle derivare dalla concessione o espressa o tacita dell'impero. Passando nelle città libere i diritti degl' imperatori, si trasfuse anco quello di far regolamenti per l' amministrazione della giustizia; ma si pretendeva subordinato sempre al diritto comune imperiale. Dimodochè vediamo Federigo secondo aver fatto costituzioni, colle quali intendeva annullare gli statuti contrarii alla libertà ecclesiastica e quelli contrarii alla successione dei forestieri. Era perciò assai intricata la questione se i municipali statuti potessero o no derogare al diritto comune. La dinastia Sveva aveva dimostrato voler mantenere all' impero il diritto di esser fonte di ragione comune e di dominare l' autonomia municipale. Ma caduta colla dinastia Sveva ogni forza dell' impero, si cominciò a dire che le città, le quali non riconoscevano superiore, ed i principi o duchi che non avean superiore, tanto potevano nei loro territorii, quanto poteva l' imperatore nell' impero. Sicchè non rimase dubbio, che lo statuto delle città dominanti o dei principi che non riconoscevano superiore, potesse derogare al diritto comune (1327). Ma per lo contrario fu ritenuto, che le città le quali erano in devozione di un principe o di altre città, non potessero derogare con nuovi statuti al diritto comune; nè fare statuti contro a quello che era disposto negli statuti della dominante; nè esercitare l' autonomia senza l'approvazione della dominante (1328). A questo modo il trionfo di alcune città che divennero capitali o dominanti fu pregiudicevole all' autonomia delle città minori, delle terre e dei castelli. È ben vero che l' autonomia era tanto cara ai popoli che in tutte le capitolazioni, accomandigie e dedizioni stipulavano fosse loro mantenuta. Si vede di fatto che l'hanno usata anco le città e terre mi-

(1327) Albericus de Rosate, De Statutis. Lib. I. Quaest. VII. in Tract. Magn. Tom. II. Carpanus, ad Stat. Mediolan. Praeludia N.° 40. Sebastianus Medicis, De Legibus et Statutis, part. I. quaest. 21. Florentiae 1569.

(1328) Albericus de Rosate, Op. cit. Lib. I. quaest. 5. 6. — Conciolus, Ad Stat. Eugub. Praelud. N.° 62-68. — Ansald. Dec. LXVII. N.° 33-44. Tom. I.

nori nel secolo XV e nel XVI sotto la correzione ed approvazione dei magistrati o principi della città dominante.

Lo statuto della città dominante, che pretendevasi succeduta nei diritti dell' impero rispetto alle città sottoposte, dovette da queste considerarsi come gius comune. A questo statuto doveano aver ricorso nei casi in cui non disponevano i locali statuti. Se gli statuenti avean dichiarato si avesse ricorso al gius comune, s' intendeva sempre del ricorso allo statuto della dominante, ammenochè non si fossero espressi d' intendere il gius comune dei Romani (1329). I Fiorentini colla legge che comincia *Urbem nostram* dell' anno 1415 ridussero questa teorica a legge precisa per tutto il dominio della repubblica (1330). Nell' acquisto di Pisa serbarono allo statuto pisano la dignità di statuto dominante, rispetto agli statuti delle terre che costituivano i dominii della repubblica pisana (1331). Ma poi per dispetto ai Pisani favorirono sempre i riformatori degli statuti delle terre già sottoposte a Pisa, che preferirono di appellare piuttosto che al pisano allo statuto fiorentino (1332).

Altri limiti alla potestà degli statuenti derivavansi dal diritto naturale e dal diritto divino. Lo statuto non poteva togliere nè l' uno nè l' altro; sicchè ove all' uno o all' altro diritto si fosse conosciuto contradittorio, non doveva osservarsi (1333). Il giuramento del potestà non si estendeva mai ad obbligare all' osservanza degli statuti ingiusti (1334). Coerentemente a questo principio vediamo spesso agitata nelle opere legali la questione, se uno statuto di tale o tale altra forma sia valido o no. In questa gran censura della scienza dei giureconsulti sull' autonomia municipale, erano forzati i dottori a distinguere nelle savie disposizioni delle leggi romane quello che altro non era se non che traduzione d' inalterabili principii di ragione naturale, da quello che atteneva al mero diritto civile, variabile secondo i bisogni. In questa disamina l' aiuto del diritto canonico e della moral teologia conferivano il bisognevole alla scienza del giureconsulto. Noi dobbiamo a questa salutare influenza della scienza razionale del diritto sul giudizio della giu-

(1329) SEBAST. MEDICIS, De Legibus et Statutis. Part. IV. Quaest. 10. N.° 3.

(1330) TH. OMBROSI. Dec. XXIX. Tom. VII.

(1331) VALSECCHI, De veteribus pisanae civitat. constitut. p. 16. 17. — DECIUS, Cons. 429. N.° 7.

(1332)

(1333) ALBERICUS DE ROSATE, Op. cit. Lib. I. Quaest. 28. 42. — SEBAST. MEDICIS, Op. cit. Par. II. Quaest. 13.

(1334) ALBERICUS DE ROSATE, Op. cit. Lib. I. Quaest. 25.

ridica efficacia delle disposizioni municipali, i gran temperamenti equitativi che furono recati o per eludere o per moderare l' applicazione delle sanzioni municipali, che in veduta della necessità politica erano escite dalle regole della naturale giustizia. Non è raro nei governi popolari ed in quelli che ne ereditarono le male abitudini, il dettar provvedimenti violenti, allorchè un grave disordine fa emergere alcuni dei naturali effetti del cattivo governo delle cose pubbliche. L' esempio dei padri di famiglia abitualmente trascurati o viziosi, che talora escono in collera contro i mali che avrebber dovuto e potuto prevenire, nè serban modo nelle risoluzioni repentine colle quali intendono ripararvi, spiega pur troppo la violenza che i Consigli repubblicani portarono nel dettare le leggi a seconda dei casi e sotto la influenza delle passioni suscitate da qualche fattispecie, anzichè con piena maturità di consiglio. Fu opera santa quella dei giureconsulti, che parte interpretando, parte moderando, procurarono di togliere nella pratica l' ingiustizia della legge. Se il senso del bisogno politico avea fatto dimenticare ai legislatori le regole della equità, tornava l' impero di queste a coercire nei più angusti confini il principio politico per rendere il dovuto impero alla naturale giustizia.

Questione di maggior momento fu se le persone e le cose degli ecclesiastici fossero comprese sotto gli statuti o leggi municipali. I canonisti tennero costantemente la negativa, sostenendo difetto di potestà nei laici a dar leggi civili alle persone ed alle cose del clero (1335). Ammettevano solo come giusto lo statuto, il quale denegava ai cherici i benefizii dallo statuto derivanti, se non ne accettavano anche le parti onerose (1336). A Genova era stabilito che i cherici si giudicassero secondo il giùs comune, nè a loro fossero applicabili le disposizioni statutarie (1337). Nello Stato pontificio sino alla costituzione d' Innocenzo XI rimase dubbio se nelle successioni dell'eredità spettanti ai cherici avesse luogo l' ordine di succedere stabilito dagli statuti favorevoli all' agnazione, o pure l' ordine di successione stabilito da Giustiniano (1338). Pare che si sarebbe voluto mantenere al clero il privilegio della legge personale,

(1335) Gonzalez, In Cap. 7. X. de Constitutionibus. — Gutierez, Pratica Lib. IV. quaest. 38. Suarez, De Legibus. Lib. V. Cap. 35. — Calderon. Resol. LXXI. Tom. II. — De Rubeis, Singularia ex Sacr. Rot. Rom. Par. VI. Observ. V. §. 9. 10. Tom. II.

(1336) Pignantii, Ad Statut. Ferrariae. Rub. V. p. 4. 5. e seg.

(1337) Ansaldo, Dec. LXVII. N.° 29-32. Dec. XXXVII. N.° 1. Tom. I.

(1338) Idem, Dec. LXVII. N.° 15-18. Tom. I.

consistente nel diritto civile romano come era dal diritto canonico modificato. Ma con diversi sottili ripieghi si procurò di ridurre più che fosse possibile il clero alla legge comune. Il bene della pace, la giustizia delle leggi furono ragione spesso di volontario assoggettamento (1339). Fu poi anco provvisto perchè le immunità e la esenzione non si estendessero alle cose di nuovo acquisto, dettando le leggi alle cose e non alle persone; sicchè in qualunque mano le cose passassero mantenesser sempre la subiezione alle stesse leggi (1340).

La conferma pontificia degli statuti non importava mai convalidazione di quelli che eran contrarii alla libertà ecclesiastica ed alla immunità del clero, ammenochè non fosse stata data specificamente a questo oggetto e con precisa cognizione dello statuto. Le conferme per lo più eran generiche, nè supplivano i difetti di potestà degli statuenti, ma aveano la implicita o sottintesa condizione della giustizia e legittima osservanza dello statuto. Non s' intendeva mai che col confermare generalmente gli statuti il pontefice o altro superiore degli statuenti, avesse inteso recare pregiudizio ai suoi diritti col dare autorità a quelli statuti che non la meritavano, perchè in essi gli statuenti aveano ecceduto i loro poteri (1341).

A questo modo l' autonomia municipale avea limiti dal diritto naturale, dal diritto divino, dal diritto canonico, dal diritto pubblico dello stato che determinava i rapporti delle città e terre sottoposte colla città dominante. La scienza del diritto romano sostenuta dai soccorsi del diritto canonico e della teologia morale, ed insegnata coi metodi scolastici che allora usavano, arricchita delle teoriche dei dottori, dominava l' autonomia municipale insegnando a sciogliere tutte le questioni sulla validità ed efficacia degli statuti.

Era general regola d' interpretazione che gli statuti municipali risguardati come modificazioni del diritto comune, fossero da quello

(1339) GONZALEZ, Ad Cap. 7. X. De Constitutionibus. — BELLARMIN. De Clericis Cap. XXVIII. — CONSTANT. Ad Statutum Urbis. Art. III. N.° 203. 208. — DE LUCA, Dottor volgare. Proemio. Cap. V. N.° 7. — CASTILLO, Quotid. Controv. Lib. VI. Cap. 8. 9.

(1340) BART. In L. placet. Cod. De Sacrosant. Eccles., et in L. incola. ff. ad municipal. — BALDUS, In Auth. Sed periculum. Cod. Si sine causa. — PAGNINI, Della Decima. Part. I. Sez. VI. Cap. III. p. 88. 89. — CAMPOMAN. Della Regalia di ammortizzamento. Cap. II. §. 15-35.

(1341) CONCIOL. Ad Statut. Eugubii. Praeludia. N.° 72-92. N.° 166-178. — CARPANUS, Ad Stat. Mediolan. ad Dipl. Pontificium. p. 694. 695. Tom. I. — CONSTANT. Ad Statutum Urbis. Art. III. N.° 163-202. — CHRISTIN. Comment. ad leges municip. Mechlin. Praelud. N.° 41-43.

suppliti ove non disponevano, ed in dubbio s' intendessero piuttosto nel senso della minor deroga al gius comune. Per lo più è esclusa dagli statuti la interpretazione estensiva, ma si devono intendere circoscritti ai termini nei quali dispongono (1342). Tuttavia la interpretazione necessaria a schivare l' assurdo o la contradizione è sempre ammessa (1343). Quando poi lo statuto ha adottato principii nuovi e conformi alle comuni idee di giustizia e di ben pubblico, si vede anco estensivamente interpretato (1344). Gli statuti delle dominanti d' Italia hanno ricevuta una interpretazione più larga di quelli delle città sottoposte. Perocchè questi ultimi, attesi soltanto quando la lettera precisa della disposizione uccideva, non avendo avuta la gloria d'illustri commentatori, non erano studiati che alla precisa occorrenza della causa da chi dovea giudicare; laddove gli statuti delle dominanti, illustrati da commentatori, divenuti subietto di consultazioni dei più celebri giureconsulti, erano anco noti nelle loro principali disposizioni ai sommi giurisperiti e formávan subietto di meditazione e di discussione eziandio nei trattati generali di cose legali. Vi vuol poco ad intendere che i più studiati erano più osservati e più favoriti dalla interpretazione. Così nella moltiplicità degli statuti si andava a stabilire unità nei princïpii della giurisprudenza, restando agli statuti locali grande impero per le cose di minor conto e che sodisfacevano a' bisogni locali, o mantenevano le affezioni al municipio, dando regola ai particolari benefizii di ciascuna cittadinanza.

Non si può terminare questa materia degli statuti senza osservare che spesso nasceva sul serio la questione di fatto, se lo statuto fosse o no in vigore in tale o tal' altra particola di sua disposizione (1345). Talora erano perduti gli autentici scritti dello statuto, e si adducevano in giudizio le antiche copie, ed era mestieri all' attore che fondavasi sullo statuto di giustificare in fatti che fosse stato ricevuto e durasse in vigore (1346). Varie sono state le

(1342) Alb. de Rosate, Op. cit. Lib. I. Cap. 9. egregiamente. — Constant. Ad Statutum Urbis. Art. V. N.° 243 e seg. — Conciol. Ad Statut. Eugub. Praelud. N.° 123. 124.

(1343) Bart. In L. Omnes populi. N.° 65. ff. de Justitia et Jure. — De Rubeis, Singularia ex Rot. Rom. Select. Par. VI, Observ. VII. — Scaccia, De Judiciis. Lib. II. Cap. 2. — Merlinus, Dec. 581.

(1344) Christin. Ad Constit. municip. Mechlen. Praelud. N°. 34. — Ansaldo, Dec. 137. Tom. 2.

(1345) Cyriac. Controv. XIV. N.° 205.

(1346) Rot. post. Farinac. Dec. 243. Par. II.

teoriche dei dottori quanto al determinare, se quello che allegava la rubrica di uno statuto fosse o no obbligato a provare in fatto che quella era sempre regola pratica pel Foro. In taluni casi l'osservanza presumevasi, in altri era da provarsi. Nè su di ciò poteva darsi regola di costante applicazione. Imperocchè s'intende bene che quando gli statuti erano stati riordinati di recente e si conservavano in un libro autentico, dal quale appariva la loro integrale pubblicazione ed approvazione, dovea necessariamente nascer presunzione della loro osservanza; sicchè chi pretendeva fossero andati in dissuetudine avea l'onere della prova. Per lo contrario quando l'ordinamento degli statuti era antico, e nello stesso libro si trovavano statuti contradittorii senza la prova di una recente recensione e riformazione pubblicamente approvata, allora era più naturale il dubbio che l'antico statuto fosse caduto in dissuetudine; cosicchè era anche più giusto l'esigere da chi si fondava nello statuto, la prova che questo fosse stato ricevuto e durasse in vigore. Insomma in una questione di fatto non potevan darsi regole assolute, ma conveniva confidare nel criterio dei giudicanti (1347). Questa incertezza sull'autorità degli statuti comprova sempre più quello che abbiamo ad altro luogo avvertito; vale a dire che le leggi italiane perdevan vigore colla stessa facilità con cui si facevano. Il che viene anco dimostrato dalla frequenza delle riforme degli statuti che si veggon fatte due e tre volte per secolo a riparare alla confusione ed alla incertezza che sempre si andava introducendo. Rifare tre volte in un secolo il codice delle leggi municipali, mostra certo grande imperfezione nell'ordinamento delle leggi e poca cura nel mantenerle in vigore.

Restami a parlare delle teoriche relative all'uso del gius canonico. Era indubitato che nelle cose spirituali o di Foro ecclesiastico, il diritto canonico obbligava tutti indistintamente. Nelle cose civili potevano invocarsi le risoluzioni del diritto canonico in supplemento a quelle del diritto civile se non vi contraddicevano; come nel Foro canonico utilmente usavasi il supplemento del diritto civile. Difatti quando fra le risoluzioni che compongono il corpo dell'uno e dell'altro diritto non è nè contradizione aperta, nè diversità di principii, non può venir fatto nè nell'uno nè nell'altro

(1347) De Rubeis, Op. cit. Par. VI. Observ. XIII. Tom. II. — Mansi, Consult. VI. — Menochii, De Praesumption. Lib. II. Praesum. II. — Conciol. Ad Stat. Eugub. Praelud. N.° 49. 50. — Pignantii, Ad Stat. Ferrariae. Rub. II. N.° 15. — Giovannetti, Degli Statuti di Novara.

Foro di non risguardare come autorevoli le decisioni che si leggono nel corpo del diritto. Se poi tra il diritto canonico ed il civile è contradizione, ognuno di essi deve prevalere nel suo Foro (1348). Ma abbiamo esposto altrove i principii della potestà indiretta dei pontefici sul temporale, per la quale arrogavansi il diritto di torre e cassare la legge civile. Da questi principii ne derivava per conseguenza che in alcune cose il diritto canonico dovesse attendersi nel Foro eziandio civile a preferenza del diritto romano, e ciò fu realmente seguito in pratica: dimodochè abbiamo nel Foro alcune materie civili nelle quali i principii del diritto canonico sono prevalsi. La teorica colla quale si procedeva era, che il diritto canonico prevalesse al civile I.° quando vi era pericolo dell' anima, II.° quando la legge civile era evidentemente ingiusta, III.° quando la legge civile era oscura o dubbia, e la canonica, derivante dagli stessi principii, chiara (1349). L' uso di questa teorica, alla quale consuona l' altra che insegna nei casi dubbii a scegliere l'opinione più sicura in coscienza (1350), portava l' effetto di non separar mai dalla scienza del diritto positivo la dottrina dei principii generali *de justitia et jure*. Quanta poi fosse l' influenza pratica di questa regola, non può determinarsi in astratto, ma convien vederla nei particolari trattati legali. In queste cose l' argomentazione *a priori* è fallacissima, nè può di leggieri avvicinarsi a ciò che risulta per l' esame dei fatti.

§. LIX. *Collezione delle Stravaganti Comuni.*

Dopo la collezione delle Clementine, niun' altra collezione di decretali si avea per autentica. Perocchè la collezione delle Stravaganti di Giovanni XXII non avea avuta quella solennità di pubblicazione che aveano avuto le precedenti. Le nuove costituzioni dei pontefici circolavano non raccolte. Sicchè talora nasceva persino il dubbio di loro autenticità. Nondimeno pare che nel secolo XIV fosse fatta la collezione delle Stravaganti Comuni posteriori a Giovanni XXII, che si legge al presente corredata di glosse in seguito

(1348) ALBERICUS DE ROSATE, De Statutis. Lib. I. quaest. VIII. — SEBAST. MEDICIS, De Legibus et Statut. Par. II. quaest. 5. N.° 1-3.

(1349) CHRISTIN. Dec. Belgicae ad Cod. Dec. LIV. N.° 1-4. p. 52. Vol. II. — DE LUCA, Dottor volgare. Proemio. Cap. VI. N.° 6. — SEBAST. MEDICIS, Part. IV. quaest. 3.

(1350)

al corpo canonico. Questa raccolta, ricevuta ormai nel Foro, è opera privata e di non grande importanza (1351).

§. LX. *Transizione.*

Il secolo XV raccolse compito il sistema della giurisprudenza quale poteva resultare dalle contenzioni de' poteri politici e dalla influenza del sapere dell'età precedenti. Ma gravi questioni furono anche in questo secolo agitate; importanti mutazioni avvennero negli studii, maggiori ancora nelle condizioni politiche ed economiche di Europa. Sicchè necessariamente ha due parti la storia filosofica del secolo XV. La prima, consistente nell'esporre la cultura del retaggio di civiltà lasciatogli dai precedenti secoli, fu per noi esaurita. La seconda che narra ciò che di nuovo il secolo recò nel mondo politico e morale per principiare nuovo ordine di civiltà, si vuole al presente esporre.

§. LXI. *Grandi scoperte e stato degli studii nel secolo XV.*

Furono al certo da attribuire a fortuna il ritrovamento della stampa e la scoperta dell'America; due fatti che esercitarono sulla civiltà dei secoli succeduti al XV una influenza tanto grande da sfuggire persino al calcolo. Ma questi stessi fatti di fortuna hanno pur qualche nesso collo stato di avanzato incivilimento che li vide sorgere. Il savio critico poi dalla notizia dei libri stampati nel secolo XV e dai luoghi delle edizioni due cose può rilevare. Primo quali fossero i libri in maggior credito, e però qual fosse il modo degli studii. Secondo, quanto fosse per l'Italia diffusa la cultura delle umane lettere, vedendosi stampati dei libri in quasi tutte le città e nobili terre d'Italia con grandi spese di privati cittadini, che si recavano ad onore di proteggere la stampa di qualche opera. Basterà ai lettori riscontrare il catalogo delle più antiche edizioni del secolo XV fornito dal Tiraboschi nella sua storia letteraria, per persuadersi del fondamento di fatto che hanno le avvertenze critiche che noi indicavamo. Ma non a solo benefizio di fortuna è da attribuire il nuovo studio della classica antichità greco-latina. Esso era un bisogno, come altrove abbiamo indicato. Le prime lodi in questo si devono al Petrarca ed al Boccaccio, grandi uomini della seconda metà del secolo XIV. Ma nel secolo XV. i pontefici

(1351) Doujat, Praenotiones Canonicae. Lib. IV. Cap. 23.

romani prima di ogni altro, poi alcuni celebri greci rimasti in Italia per la riunione della chiesa greca colla latina, quindi la caduta di Costantinopoli in mano dei Turchi, e per ultimo la munificenza della famiglia dei Medici, assicurarono il trionfo della filologia, dettero dei colpi al giogo di Aristotele, e fecero in sostanza che l'antichità fosse meglio conosciuta e studiata con amore nelle opere stesse de' classici. Era sommo pericolo che nello studio dell'antichità la filologia entrasse innanzi alla filosofia, l'amore della imitazione degli antichi facesse perder l'utile che dal sapere antico era da trarre alle cose moderne.

Le condizioni politiche d'Italia permisero due cose veramente pericolose pel buon andamento della letteratura. Vi poterono esser degli uomini dati alla sola cultura delle lettere senza aver animo di cittadini e senza intendere di volgere le lettere all'avanzamento della civiltà; si potè credere da molti che le lettere fossero fine di sè stesse. Però gli uffizii civili e morali della letteratura furono spesso dimenticati da coloro che delle umane lettere facevan professione. Vi fu gran numero di letterati salariati come cortigiani, e questo fu il secondo male della letteratura del secolo XV, che o portaron nell'uso di loro nobile facoltà una morale da servitori, o falsaron la storia de' loro tempi se assunsero di scriverla, o favoriron con gli scritti o coi personali servigi il potere dei signori a cui erano addetti, in pregiudizio delle leggi della patria e spesso anco in danno della pubblica morale. Non è maraviglia adunque se, ad onta della venerazione che inspirano alcuni nomi di celebri filologi del secolo XV, quasi tutti gli scrittori che favoriscono le parti popolari o sono desiderosi della dignità delle umane lettere, non si mostran benigni inverso gli umanisti e letterati cortigiani del secolo XV. Ma per esser giusti si vuol convenire in primo luogo, che era un bell'omaggio che il principato italiano rendeva alla civiltà della nazione, contornandosi del lusso della letteratura. In questo punto di vista il fatto è un gran misuratore della civiltà italiana, e bene spiega come gl'Italiani potevano anco nel principiare del secolo XVI chiamar barbari i popoli oltramontani. In secondo luogo parmi forza convenire che se gli umanisti del secolo XV intesero per lo più cortigianamente l'antichità, ed usarono quanto a loro una sterile letteratura, forniron peraltro i contemporanei ed i posteri di un grande istrumento di scienza che presto s'imparò a meglio adoperare. Allorchè è bisogno di fare o di perfezionare gl'istrumenti, non son da condannare coloro che in quest'opera ravvisano il fine dei loro studii. Gran parte de' meriti

di quelli che vengon poi ad usare degli strumenti perfetti, è frutto delle fatiche dei laboriosi filologi che li prepararono. Nello stesso secolo XV non mancaron sapienti che unirono alla dottrina la vita operosa. Può Firenze ricordare con gloria sant'Antonino suo arcivescovo, dal quale si ripetono molte istituzioni di carità pubblica, sapientemente ordinate e degne dell' ammirazione del mondo. Era sant' Antonino dell' ordine de' predicatori e seguace della scuolà di san Tommaso; ma fu dei primi a rischiarare colla critica molti punti di storia dei tempi di mezzo. Furono uomini operosi e dotti i gran canonisti che intervennero al Concilio di Costanza. Ottenne il primato di sapienza civile e di cultura letteraria e di operosità il celebre Enea Silvio Piccolomini, che fu poi Pio II; uomo che forse non avea eguale in dottrina alla metà del secolo XV. Se poi si viene a considerare la fine del secolo, vuolsi dare al Savonarola il primato tra i dotti che intesero valersi della scienza a benefizio della umanità, e scorsero la stretta connessione delle discipline morali e politiche, e la devozione in che devono esser le scienze e le lettere ai bisogni morali della società. Era il Savonarola invero un allievo della scuola di Aristotile e di san Tommaso, ma non punto estraneo alla cultura della umanità delle lettere, nè punto incatenato dai vincoli dello scolasticismo. La scienza di Aristotile e di san Tommaso era una leva pel suo ingegno, non una catena. La sua mente penetrava l' intima ragione delle cose. Il cuore caldo e lo ingegno ardito poterono alcuna volta trascinarlo in errore, spesso tenerlo nella pericolosa via dell' entusiasmo che facilmente declina in fanatismo. Ma fu uomo di rette intenzioni e di buona fede anco nei suoi errori. Dette un sapiente trattato sul reggimento degli stati, che si legge ancora con piacere nella collezione de' classici italiani. Merita di fatti questo onore per la cultura dello stile, non meno che per la chiarezza delle argomentazioni. Il Savonarola fece anco di più. Predicò efficacemente contro la scorrettezza dei costumi fiorentini; procurò che si desse alla repubblica il miglior reggimento che mai avesse avuto. La riforma del frate è stato forse il solo giusto governo che abbia avuto Firenze in istato repubblicano. Difatti quanti uomini di merito in Firenze parteggiarono pel governo popolare sino al 1530, tutti furono in devozione delle idee del Savonarola. Pochi uomini più grandi di lui ha da rammentare la storia italiana del secolo XV, forse nessuno la storia politica della repubblica di Firenze.

§. LXII. *Machiavelli. — Stato dell' Italia sul cominciare del secolo XVI.*

Allorchè il Savonarola cessava di vivere era giunto a maturità l' ingegno del Machiavelli. Questo grande uomo, già celebre alla fine del secolo XV, ed immischiato in tutti i grandi affari dei primi quattro lustri del secolo XVI, era il rappresentante dell' antico senno italiano. Tutta la sua scienza era civile. La cognizione dell' antichità, nella quale era più che mezzanamente versato, si volgeva per lui ad applicazioni pratiche ai bisogni della sua età. La filosofia valevagli all' ordinamento delle idee, ma lo studio dei fatti umani era per lui il vero fonte della scienza civile. In questo modo pratico di vedere le cose ha trascurato il Machiavelli la considerazione astratta del giusto e dell' onesto. Son venute di qui infinite accuse contro le opere di lui, delle quali sarebbe difficile assolverle. Spesso esso esprimeva in iscritto quello che vedeva; e porgon le sue opere materia di accusa contro la moralità di tutti quelli che s' immischiavano in cose politiche ai suoi tempi, anco meglio fondata che contro l' autore. Dirò recisamente che non posson risguardarsi le opere del Machiavelli, come libri di dottrina, ma come ordinata raccolta di osservazioni. I motivi che infatti soglion regolare le umane volontà, i mezzi di raggiungere nel governo degli uomini il fine che alcuno si è proposto, le cause per le quali gli ordinamenti degli stati o prosperano o decadono o rovinano, gli effetti delle diverse maniere di reggimento sulla condizione de' popoli, sono nelle opere del Machiavelli così sottilmente esposti secondo i dettami della esperienza, che per l' arte politica niuno più gran maestro è forse sorto giammai. Nelle opere del Machiavelli che insegnano lo studio dei fatti morali e politici, hanno trovato argomenti gli scrittori teorici sul miglior reggimento degli stati di opposte sentenze. Chi avrà letto gli scrittori che precedettero il Machiavelli, e quelli che gli succedettero immediatamente nel secolo XVI, converrà che il Machiavelli non fu autore di sentenze nuove e singolari; ma ordinò a sistema quello che molti italiani prima di lui avean detto, altri contemporanei ritenevano in teoria, e gli uomini di stato in Italia praticavano. Vinse tutti nella chiarezza e nel compito ordinamento delle idee; disgraziatamente anco vinse tutti nel dimenticare la giustizia, occupandosi della sola questione di fatto d' insegnare i mezzi che erano conducevoli ad un dato fine. È piaciuto a molti trovare diversità di vedute tra il *Principe* del Machiavelli ed i *Discorsi* sulle Deche di Tito Livio. Ed in

verità sembra che anco popolarmente la cosa fosse intesa così. Ma pure siccome i libri esiston sempre, mi pare che a leggerli si veda uno stretto nesso fra tutte le opere del Machiavelli, tutte aliene dal proporre teoricamente, giusta ai modi più moderni, una forma o altra di governo, ma tendenti solo a spiegare cosa sono in fatto i governi e per quali mezzi si manteagono, e cosa i popoli se ne debbono aspettare. In questo punto di vista, chi voglia poter tirannico ne impara i modi di procurarlo tanto nel Principe che dalle Deche; chi da questo voglia difendersi o brami ne sieno i popoli difesi, ha lezioni pratiche dall'una e dall'altra opera. Si spiega poi facilmente come riescisse odioso il libro che insegnava l'arte della tirannide, rispetto a quello che dimostrando le stesse arti della tirannide insegnava pur quelle della libertà. Ma di arti e non di diritti si parla nell'una e nell'altra opera del Machiavelli; e se, come pare, è di dannoso esempio la separazione dell'arte dalla considerazione della giustizia, i rimproveri morali che merita il Principe, li meritano pure le Deche, come tutte le altre opere di lui. Non è mio assunto dettar qui trattati di morale. Tuttavia non posso dissimulare che coloro che a principio degli studii pongono il Machiavelli nelle mani della gioventù, mi sembran tener la condotta di quelli sconsigliati padri di famiglia che antepongono le lezioni di furberia e di malizia ai precetti di morale nell'educazione della prole.

Sin qui dello spirito delle opere del Machiavelli. Vuolsi poi notare che esso fu autore di buoni consigli alla repubblica fiorentina nel governo interno. Tra'quali non fu l'ultimo quello delle ordinanze di milizie civili. Pare fosse nel suo voto liberare l'Italia da ogni dominazione straniera, o come dicevano allora, liberare l'Italia da' barbari. Questa idea ebbe qualche credito nel secolo XV e nel XVI; ma forse era anco allora ineseguibile. Il Machiavelli avrebbe sopportato qualunque durezza di principato assoluto, se un principe avesse saputo acquistar dominio di tutta Italia. Nelle sue storie e nei discorsi sulle Deche di Tito Livio porta gravissime accuse contro i pontefici, come quelli che a suo dire avean sempre impedita la unione d'Italia. Ai debiti luoghi sono state esaminate queste accuse, e dimostrate le vere cause delle gran divisioni italiane. Ragionando poi degli ordinamenti delle repubbliche, fu ammiratore degli ordini de' Veneziani che presentavano accordo del principato con forme repubblicane, ed assicuravano lo stato sul governo degli Ottimati. Nè questo fu pensiero del solo Machiavelli, ma di quanti scrissero tra la fine del secolo XV e la prima metà del XVI secolo sulle riforme da farsi nella repubblica fiorentina.

La maturata ragion politica faceva conoscere il bisogno di governi più stabili. Si conosceva necessario un capo della repubblica che durasse in uffizio più de' priori e de' gonfalonieri antichi. Si vedeva altresì che i Consigli de' cittadini dovean comporsi di persone che avessero dalla fortuna condizione d'indipendenza, e dagli esempii de' maggiori tradizioni di nobiltà. La democrazia assoluta, conveniente forse all'infanzia dello stato sociale, si conosceva non esser buona che a favorire la tirannide. Era tempo di godere nella quiete di viver civile i frutti della avanzata civiltà. Si desiderava perciò giustizia, il che non si poteva ottenere senza crescer di forza e di stabilità i magistrati. Il solo grande esempio di governo repubblicano durevole che soddisfacesse ai bisogni di tranquillità sociale e di buona amministrazione di giustizia, si vedeva in Venezia. A questo le migliori teste della repubblica fiorentina e nel XV e nel XVI secolo intesero di conformarsi. Se Venezia avea chiuso il Consiglio al principiare del XIV secolo, limitando i diritti di cittadinanza alle famiglie che ne erano in possesso, i Fiorentini intesero a far lo stesso nel secolo XV. Sicchè in realtà tanto vale al presente lo indicare le famiglie nobili, quanto allora le famiglie cittadine. Da chè si può prendere idea del ristretto numero di persone che in tutta Toscana (esclusa Siena che faceva Stato a parte) potevansi dire partecipi della repubblica nel secolo XV.

Ben pochi furon gli anni che nel secolo XV e nel XVI Firenze godette piena libertà. Nelle altre città d'Italia seguì lo stesso; e tutta la penisola fu dominata da civil principato di famiglie che o vantavano investitura imperiale, o sendo alla testa di fazioni tiranneggiavano la patria. Dico che tiranneggiavano la patria, perocchè il potere era usurpato e si esercitava per intrighi e male arti, anzichè per giustizia. Nei grandi stati di Europa al contrario sorgeva potente la monarchia; dettava leggi, istituiva gran tribunali, manteneva i diritti degli abitatori delle città, comportava il poter feodale, ma lo riduceva in devozione del poter regio. L'impero della legge si estendeva nelle monarchie, quello del raggiro in Italia. Poterono vedere i popoli la differenza che passa dall'aver trenta o quaranta tirannetti, al soggiacere ad un potente monarca che trova la sua forza nella buona amministrazione della giustizia. I tirannetti opprimevano l'Italia colle sue stesse leggi, e serbando per lo più anco i nomi degli antichi magistrati. I grandi monarchi favorivano il bene de' popoli con leggi sapienti e salutari istituzioni, delle quali gli effetti in parte si dovetter sentir subito ed in parte si sentono anco ai dì nostri.

§. LXIII. *Stato della Chiesa e del Clero.*

Abbiamo serbato all' ultima sede il ragionare delle cose della chiesa, perchè nei primi anni del secolo XV emersero questioni di diritto canonico pubblico, che furon poi fondamento ad altre più gravi nel XVI e nel XVII secolo, che si riprodussero anco nel XVIII. Noi discorreremo con onesta libertà, non disgiunta dal debito ossequio queste spinose materie, non per dettare un trattato di diritto canonico pubblico, ma per dare quella notizia dei termini che si stima necessaria premettere al buon uso dei sommi scrittori, che non senza studio di parte hanno criticamente discusso questi gravi argomenti. Vuolsi riprendere la cosa sino dal secolo XIV, notando quanto fosse al tempo dei papi avignonesi decaduta l' autorità pontificia.

La compiacenza di Clemente V inverso Filippo il Bello avea assicurato il trionfo a questo re ed il principio delle così dette libertà gallicane. Altri principi aveano imparato; e si vider meno osservati i privilegi del clero in Germania ed anco in Italia nel secolo XIV e meno assai nel XV (1352). Ma fu anco di peggiore esempio il processo fatto alla memoria di Bonifacio VIII sulle accuse di ateismo, di eresia e di sortilegio, che lo spirito d' insaziabile vendetta di Filippo il Bello intese provare per mezzo di testimoni. Si cominciò ad apprender possibile il caso, non che la cattedra di Pietro cadesse in errore, ma che lo individuo che l' occupava potesse esser giudicato reo del delitto di eresia e meritevole di deposizione (1353). La vaghezza del disputare accademico condusse Giovanni XXII in opinioni sulla visione beatifica, che l' Accademia di Parigi reputò ereticali, ed il pontefice stesso, direi quasi monito dai dottori di Parigi, dichiarò e riprovò (1354). I frati cappuccini anche essi per senso di esagerata pietà sostennero alcuni errori, più meritevoli di compassione con imposizione di silenzio, che di solenne condanna; ma crebbero gli scandali della chiesa per la ostinazione di alcuni de' più ragguardevoli frati di lor religione (1355). Duravano per lo più a modo di società se-

(1352) Pagnini, Della Decima. Par. I. Sez. VI. Cap. 2. 3. — Campoman. Trattato della Regalia. Cap. VIII. §. 7 21. — Hertius, De superioritate territoriali. §. 11. 13. 14. Op. Tom. II. Part. I.

(1353)

(1354) Launoi, Op. cit. Cap. LIV. art. 11.

(1355) Natal. Alexan. Secol. XIV.

grete le antiche sette; escivano errori delle scuole aristoteliche; la pietà esaltata degl' ignoranti dava luogo talvolta a declamazioni contro il clero ed i ministri ecclesiastici, che finivano con qualche errore (1356). Insomma gran pericoli vi erano nella chiesa, allorchè indebolivasi l' autorità pontificia. Sorgeva però potente la Università teologica di Parigi, e si arrogava gran sorveglianza sulle dottrine teologiche e morali, prendeva autorità di pronunziare, nè in questo serbava sempre la debita riverenza ai romani pontefici (1357). Il male delle esenzioni dalla potestà ordinaria de' vescovi era andato sempre crescendo coi nuovi ordini, d' altra parte benemeriti della cristianità, di San Domenico e di San Francesco. Si rendeva perciò difficile la sorveglianza della predicazione; s' indeboliva coi diritti parrocchiali ed episcopali la potenza dei vescovi e dei parrochi a mantenere la buona disciplina. L' incremento de' benefizii semplici popolava il mondo di preti che vivevan dell' altare senza servire l' altare. Ma vi era anco di peggio, chè le pingui proprietà destinate a benefizio del clero erano occasione di simonia nella collazione de' benefizii. Il che quanto sia fatale alla moral disciplina dei cherici ed alla edificazione del popolo è troppo facile lo intenderlo, eziandio a chi non abbia mai letto i perpetui reclami delle persone pie contro il turpe commercio simoniaco. La previdenza dei pii testatori cercava i modi di prevenire la simonia, come d' impedire che i benefizii si dessero a persone laiche conducenti vita secolare. Ma tra l' abuso delle dispensazioni, la indocilità degli uomini a sopportare il freno della legge, l' avidità de' principi e signori temporali, accadeva spessissimo che i beni di chiesa si godessero da tutt' altri che da quelli che servivano l' altare. I buoni frati in sostanza prestavano il maggior servigio alla cristianità sia nella predicazione, come nelle amministrazioni dei sacramenti e nelle opere di carità. Il popolo peraltro era divoto, sentiva di tanto in tanto le voci di quelli che lo chiamavano a penitenza, volentieri si associava in confraternite sia per gli esercizii di pietà, come per le opere di carità. S' insinuavano facilmente in queste confraternite delle meschine gare, e s' introducevano talora trattati politici a pericolo dello stato (1358). Ma alcune di esse, destinate principalmente alle opere di carità, hanno sopravvissuto a tutte le

(1356) Natal. Alexan. Secol. XIII. e XIV. Cap. III.
(1357) Launoi, Loc. cit.
(1358) Delle confraternite laicali. Firenze 1785, ove riporta la provvisione della Repubblica Fiorentina del 1419.

vicende politiche, e prosperano anco ai giorni nostri (1359). Non restava neppure la pietà dei fedeli nel fondare o nel dotare ospedali, nel lasciar sussidii per gli studii o per le dotazioni delle fanciulle; ma spesso era diffidata l'amministrazione de'preti (1360). Insomma il clero cadeva in disprezzo nel tempo che si manteneva colla fede cristiana la pubblica pietà. Vuol convenirsi peraltro, che i costumi erano molto licenziosi nei laici come negli ecclesiastici; frequente la malversazione dei denari pubblici, di quelli dei pupilli; frequenti gl' inganni nelle contrattazioni; esorbitanti le usure; piene le città di persone rivolte ad avviare nel vizio la gioventù per rovinarne le sostanze. Tutto insomma indicava bisogno di riforma, non bastando l'effetto temporario delle buone prediche, se stabilmente non si provvedeva alla costante miglior disciplina del clero, massime del clero secolare. Oltre di ciò vi erano gran lamenti contro le regole della cancelleria della corte romana quanto alla materia beneficiaria. Si dolevano di queste i vescovi, se ne dolevano i patroni laici, dispiacevano poi ai politici pei gran danari che si facevan colare a Roma. Per lo mondo poi la fama della curia non era troppo buona, nè poteva esserlo. Di tutto si parlava liberamente. Il che non valeva a correggere, ma a screditare.

§. LXIV. *Scisma d' Occidente.*

Sarebbe bisognato lo zelo di un Innocenzo III, allorchè appunto cominciò il grande scisma di occidente, terminato poi dal Concilio di Costanza. Morto in Roma il sommo pontefice Gregorio XI il 27 Marzo 1378, sedici cardinali entrarono in conclave ed elessero Urbano VI e lo inaugurarono per romano pontefice. Credevano i Romani terminata la servitù de' papi avignonesi, e restituita per sempre la sede a Roma. Ma undici cardinali francesi ed uno spagnuolo si unirono ad Anagni a protestare non essere stata libera l'elezione pel timore delle violenze popolari; citaron l'eletto, già da essi inaugurato, a comparire; ed essendo esso rimasto contumace, lo dichiararono intruso, e destinarono la città di Fondi per la nuova elezione che eseguirono il 27 Settembre coll'assenso di tre cardinali italiani che abbandonaron le parti di Urbano VI, e di altro cardinale che non avea preso parte alla elezione. Così

(1359) RICHA, Chiese di Firenze. Sez. XI. XV. XVI. Tom. I. — MANNI, Sigillo II. Tom. V.

(1360) MANNI, Sigillo II. Tom. XVI.

di 25 cardinali che allora componevano il sacro collegio, sedici si riunirono contro Urbano VI, e portarono al papato Clemente VII che si conta tra gli antipapi. Cominciò in tal modo il grande scisma di occidente, al quale impose fine il Concilio di Costanza nel 1418. Vi furono in tutto questo tempo due successioni di pontefici, due Collegi di cardinali, ed il mondo cristiano si divise in due ubbidienze. L' università di Parigi, che avea acquistato gran nome in teologia ed era una gran potenza nel governo della opinione, si adoperò sempre con puro zelo pel bene della unione (1361). Tutti gli uomini pii si univano nello stesso voto; gli stessi cardinali delle due ubbidienze desideravano la fine dello scisma, e prima di elegger nuovo papa, quando il pontefice della loro ubbidienza veniva a mancare, imponevano condizioni, che confermavano col giuramento, a chiunque fosse stato eletto, di dovere accomodarsi ad ogni partito, inclusive a rinunziare il papato, se così fosse stato espediente a terminare lo scisma. Ma era fragile il vincolo del giuramento rispetto alla prepotente ambizione del potere.

§. LXV. *Concilio di Costanza*.

Per terminare lo scisma fu mestieri di straordinarii provvedimenti. I cardinali delle due ubbidienze vedute vane tutte le più regolari vie di accordo, convocarono a Pisa un Concilio, nel quale il 9 Giugno 1409 deposero i papi chiamati nelle loro ubbidienze, Gregorio XII e Benedetto XIII, rimasti contumaci alle legittime citazioni, ed elessero per legittimo pontefice Alessandro V, al quale l' anno appresso succedette Giovanni XXIII. Non ebbe fine con ciò lo scisma, perchè restaron dei principi e dei popoli nell' ubbidienza dei papi deposti. Tuttavia la elezione del Concilio di Pisa fu riconosciuta dalla maggior parte della cristianità. Si può dire spiritosamente che il Concilio di Pisa aumentò il numero dei papi, e dove prima eran due ne lasciò tre. Ma di questo spirito triviale farà ragione chiunque rifletta esser rimasta poca devozione dopo il Concilio di Pisa ai deposti, ed il maggior numero de' cristiani aver riconosciuto il fatto del Concilio. È vero però che avendo i principi imparato nello scisma a far servire alla loro particolare politica e soprattutto al loro fisco il togliere o il prestare l' ubbidienza ai papi o a quelli che pretendevano esserlo, era temibile qualunque reliquia di scisma, e bisognava procurare che avesse

(1361) Lenfant, V. 34-38. 42. 53. 63-68. 75. 80-82.

pienissima esecuzione quanto si faceva per estirparlo. Non si poteva poi attendere alla desiderata riforma della disciplina della chiesa, se non si toglieva ogni pretesto di ribellione e di scisma. Fu in questa veduta convocato il Concilio di Costanza che tenne la sua prima sessione il 5 Novembre 1414, e terminò il 22 Aprile 1418 colla quadragesimasesta sessione. La cura che Sigismondo eletto re de' Romani si prese della pace della chiesa, fece riescire la convocazione del Concilio, ed assicurò l' esecuzione dei suoi decreti quanto alla estirpazione dello scisma. Sigismondo in questo spiegava titolo e qualità di avvocato della chiesa romana. Fu mirabile la prudenza con che riescì il Concilio a far consentire i tre papi nella loro abdicazione ed a far riconoscere Martino V che elessero l' 11 Novembre 1417. Non si era veduta da gran tempo un' assemblea più numerosa del Concilio di Costanza; nè da molte età un' assemblea che avesse in sè tanti uomini dotti, venuti con idee di riforma e molto liberi nel parlare. Lo storico Lenfant ha dato conto particolarizzato di tutti i discorsi e di tutti gli atti di questo Concilio, non omettendo neppure le satire che circolarono e gli aneddoti raccontati. Sebbene in qualche riflessione o nell'arte dell'esposizione intenda al favor della sua setta, pure tutti si accordano a lodare la sincerità dello scrittore nel dar conto dei documenti, e la buona critica nelle cose di fatto. Chi vuole un quadro delle discussioni delle quali erano capaci gli uomini che aveano studiato nel secolo XIV ed erano in somma reputazione nei primi lustri del XV, ha da leggere il Lenfant, e rimarrà sodisfatto.

A noi basta al presente indicare i sommi capi delle questioni che furono agitate, o che dai fatti del Concilio si voglion desumere.

La prima si è quella della superiorità del Concilio Ecumenico sul papa. È da avvertire che per gli stessi atti del Concilio resulta che i Padri credevano, ciò che s' insegna come elementare in gius canonico, necessaria la convocazione pontificia a costituire il legittimo Concilio. A cautela ripeterono questa convocazione per le sessioni nelle quali accettarono le abdicazioni di Gregorio XII e di Giovanni XXIII, e condannarono Benedetto XIII. Apparisce anco l' opinione del Concilio dalla elezione di Martino V, fatta appena terminato lo scisma contro l' opinione di coloro che volevano si provvedesse prima alla riforma, poi si eleggesse il papa (1362). Nè ostava punto il fatto del Concilio di Pisa convocato per autorità de' cardinali. Imperocchè era stato grave dubbio tra i dottori, se

(1362) LENFANT, loc. cit.

una tal convocazione fosse legittima. Nè altra ragione si ebbe per resolutiva, se non che la ragione della necessità (1363). Sa ognuno che la necessità può esser titolo da autorizzare straordinarii provvedimenti, dai quali però non può trarsi alcuna massima generale di diritto capace di ricevere applicazione fuori degli stretti termini della precisa necessità. L' inopinata partenza di Giovanni XXIII da Costanza, contro a quello che avea promesso, pose è vero in pericolo di veder andare a vuoto ogni buon disegno di pace. Il bene della chiesa universale richiedeva si continuasse nonostante il Concilio. In questa occasione il celebre dottor parigino Giovanni Gersone fece il suo discorso sulla superiorità del Concilio al papa; ma è da avvertire che circoscrisse sempre questa superiorità ai casi di necessità. L' università di Parigi manifestò con meno riguardi la stessa opinione. Ma la proposizione non passò senza gravi e dotte opposizioni (1364); ed il fatto dei Padri stessi del Concilio mostra che non ne trassero altre conseguenze, fuori quelle assolutamente necessarie al bisogno dell' estirpazione dello scisma. Martino V poichè fu eletto dichiarò nulla doversi decidere nè su questa questione astratta, nè su l' altra che si proponeva quanto alla definizione de' casi in cui il papa si poteva deporre (1365). Sciolto poi il Concilio condannò coloro che appellavano dalle decisioni del papa al futuro Concilio (1366). I dottori francesi peraltro rimasero nelle loro sentenze. Non è da tacere che il principio degli atti della quinta sessione mostra che il Concilio di Costanza si tenea superiore al papa. Ma ciò può anco intendersi per quel caso, e non punto per fermare una teorica generale (1367). Noterò qui che Gersone nella sessione XVII disse sull' autorità del Concilio in generale, che poteva decidere la questione di fede, riformar la disciplina, dettar leggi all' esercizio dell' autorità papale, decidere le questioni de' principi cristiani ed obbligarli a lasciar le armi per seguire le vie di giustizia (1368).

La seconda novità pericolosa fu l' esagerazione dei diritti dello imperatore eletto all' avvocazia della chiesa. Vi erano quelli che gli asserivano il diritto di intromettersi sotto il titolo della tutela della pace pubblica nelle cose ecclesiastiche (1369). Già lo scisma

(1363) Fleury, Continuat. Cl. 110. 120. 140. 145. 173. 174.
(1364) Lenfant, II. 1-6. 9. 18. 28.
(1365) Idem, VI. 25.
(1366) Idem, VI. 44. 45.
(1367) Idem, II. 26.
(1368) Idem, IV. 6.
(1369) Idem, II. 95.

avea fatto nascere qualche pretensione nei signori temporali di dettar leggi sullo stato esteriore della religione, di recusarsi al ricevimento delle bolle pontificie, d'impedire che i denari dei loro stati colassero a Roma, ed altri simili modi di legali resistenze al predominio dell'autorità papale (1370). I pubblicisti tedeschi hanno voluto trarre gran partito dal titolo di avvocato della chiesa inerente alla dignità dell'imperatore. Quasi ne venisse la conseguenza, o che potesse convocare Concilii, o fosse necessario il suo assenso alla convocazione di essi (1371). Nel principio delle contenzioni tra il sacerdozio e l'impero si era sostenuto lo stesso. Dopo il Concilio di Costanza si fece sperimento alla fine del XV e nella prima metà del XVI secolo delle stesse massime; ma con poca fortuna. Perocchè i Conciliaboli tenuti per autorità regia contro i pontefici, e furono spregiati dai contemporanei, e niuna autorità hanno avuta nella chiesa.

Apparve nel Concilio di Costanza diversità di opinioni e d'interessi quanto alla riforma tra gl'Italiani, gl'Inglesi, i Tedeschi ed i Francesi, sendo i primi molto restii, e gli altri ardenti nel desiderarla. Nel maneggio degli affari gl'Italiani detter prova di somma abilità, procurando per lo più il successo al loro partito, ad onta della naturale opposizione delle altre nazioni. Sicchè il minor numero per il buon governo degli affari seppe tirare l'assenso del maggior numero. È da avvertire che per quanto si predicasse molto di riforma, i capi principali si raggirarono sulle materie beneficiarie; e dopo molto discorrere si concluse pochissimo.

Vi fu nel Concilio di Costanza gran lusso di discussioni; ma questo istesso lusso fece nascere molti mali umori, occasionò molte satire, generò molte diffidenze. Sicchè gli animi delle diverse nazioni erano mal disposti, allorchè fu il Concilio disciolto. Il modo della deliberazione era stato regolato in guisa che ogni nazione fosse egualmente rappresentata. Si attendevano i voti delle nazioni, non i voti degl'individui. Le nazioni eran quattro in principio, vale a dire l'italiana, la tedesca, la francese e l'inglese; poi si aggiunse la spagnuola. A spiegare le cose con parole moderne direi che nella deliberazione si tennero modi de' governi rappresentativi. Questo esempio del Concilio di Costanza, imitato poi da quello di Basilea, fornì materia a gravi questioni sul modo di deliberare nel Concilio di Trento.

(1370) Hertius, De Superioritate territoriali, loc. cit.
(1371) Vitriar. Illustrat. p. 34. e seg. Tom. III.

L'altra novità fu la pretensione dei dottori di teologia di aver voto in Concilio. Era questa pretensione coerente all'autorità arrogatasi dalla Università di Parigi di giudicare della dottrina. Già i pareri de' dottori si consideravano come un'autorità nello sciogliere le questioni. Sono evidenti in questo secolo le tracce di quel *probabilismo* (1372), del quale i gesuiti sono accusati di avere abusato. Consiste il probabilismo nel valutare come riscontro della probabilità di una opinione, l'approvazione che questa ha ricevuta da qualche grave dottore. E veramente nei casi dubbii è ragionevole e lodevole la deferenza anco all'autorità dei privati dottori. Ognuno può esser rassicurato nella propria opinione, quando alla potenza di un buon ragionamento si aggiunge il fatto dell'approvazione che in altri casi e in altri tempi la stessa opinione ha avuto da uomini dotti, pii ed imparziali. Considerare l'opinione de' dottori come una ragione è troppo; ma risguardarla come un incremento che si aggiunge alle probabilità di un buon ragionamento, mi par cosa naturalissima nè punto spregevole dalla buona logica. In questi termini il probabilismo è antichissimo, direi anzi che è contemporaneo allo sviluppo delle scienze (1373).

Ma scambiando i termini di applicazione, ed accordando alle opinioni de' dottori precisivamente dalle ragioni una potenza, per quanto sussidiaria, di stare in luogo di argomento e di costituire una probabilità di ragione, si comincia subito ad entrare in una via pericolosa. Cresce immensamente il pericolo, ove si corra troppo quanto alle condizioni di pietà, dottrina ed imparzialità che dovrebbero richiedersi nel dottore perchè fosse autorevole. L'abuso cominciò nel secolo XV, fu grandissimo nel XVI anco prima che la Compagnia di Gesù esistesse. Sicchè può risguardarsi come un'eredità della troppo gran considerazione che si accordava ai dottori nei secoli di mezzo, ed all'incremento delle Università che fu grandissimo alla fine del XIV secolo e nel XV (1374).

Una gran questione morale fu portata al Concilio di Costanza. Nell'anno 1407 il duca di Borgogna avea ucciso a tradimento il duca di Orleans. Trovossi un dottore celebre in Parigi nel 1408 che fece pubblicamente l'apologia del fatto, sostenendo lecita e meritevole l'uccisione del tiranno, ancorchè fatta con violazione del giuramento di fedeltà, e definendo tiranno quello che macchina

(1372) Lenfant, Op. cit.

(1373) Christianus Lupus, Op. cit.

(1374) Muratori, Diss. XLIV. — Conringius, Antiquit. Academ. Dissert. IV.

contro lo stato ed è troppo forte per esser raggiunto coi mezzi della ordinaria giustizia. Giovanni il Piccolo, autore di questa apologia morì nel 1411 (1375), e l'Accademia di Parigi ed un Concilio di vescovi nel 1413 condannarono le sue dottrine (1376).

La condanna fu anco confermata per editto regio del 1414 (1377). Si voleva che il Concilio di Costanza interponesse la sua autorità in quest'affare. Ed il celebre Gersone prese a cuore l'affare; parlò lunghissimamente più volte per la condanna, non senza dar prova di molta asprezza scolastica, suscitando delle passioni che sarebbe stato meglio lasciare obliare. Divenne l'affare della condanna di Giovanni il Piccolo, o piuttosto di sua dottrina, un affare di amor proprio per Gersone, d'interesse pel re di Francia e pel duca di Borgogna (1378). Il Concilio ne uscì prudentemente senza giudicare il caso particolare, condannando la dottrina che teneva lecita l'uccisione del tiranno (1379). La decisione del Concilio riescì veramente opportuna. Imperocchè vi era in realtà non poca divisione di opinioni sulla lecita uccisione del tiranno in difetto di mezzi giuridici per ridurlo alla legge. Nè in pratica erano rari gli assassinii politici. Può vedersi anco ne' trattatisti *de Tirannide* che scrissero dopo il Concilio di Costanza, quanta diversità di opinioni vi fosse avanti il Concilio e quali distinzioni si facevano per circoscrivere ai casi di necessità una pericolosa teoria, in tanta frequenza di tiranni importantissima ad esser chiarita (1380).

§. LXVI. *Eresie del secolo XV.*

Di sommo rilievo è per la storia il Concilio di Costanza per la condanna delle eresie di Viclefo e di Giovanni Hus, nommenochè per il procedimento contro le persone di Giovanni Hus e Girolamo di Praga. Stimasi opportuno l'esporre di queste cose quanto può attenere al sistema della nostra storia.

Giovanni Viclefo curato nella diocesi di Lincoln e professore

(1375) Lenfant, III. 19. — Sismondi, Hist. des Français.

(1376) Idem, III. 20-25.

(1377) Idem, III. 25.

(1378) Idem, III. 35. IV. 15. 18-24.

(1379) Idem, III. 39.

(1380) Hieronim. Gigontis, De Crimine lesae Majestatis. Quaest. LXV. N.° 1. 2. 16. 17. 18. p. 47. — Conradi Bruni, De Seditiosis. Lib. VI. Cap. 3. N.° 43. 44. in Tract. Magn. Tom. XI. Part. I. — Paris de Puteo, De Sindacatu. p. 229. 230. — Restauri Castaldi, De Imperatore. Quaest. 82 in Tract. Magn. Tom. VII.

di Oxford era celebre nel 1360 per libertà di parlare intorno al clero, e veniva ascoltato con favore. Non entrò in questioni sino al 1367, e mosse da cause personali. Solo nel 1382 furon condannate per ereticali sette sue proposizioni; protetto per altro dal duca di Lancaster, seguitò a predicare nella sua parrocchia ove morì in pace nel 1387. Le sue opere si seguitarono a leggere; ma la sua dottrina fu condannata nel 1408 dall'Università di Oxford, nel 1410 dall'Università di Praga, nel 1412 da Giovanni XXIII. Il Concilio di Costanza lo condannò nuovamente, formandone quarantacinque articoli. Dai quali apparisce che Viclefo avea attaccato la dottrina della chiesa sul sacramento dell'Eucaristia, sull'Ordin sacro, sul sacrifizio della Messa e sulla Confessione; sostenuta la predicazione libera, impugnata l'autorità delle Decretali, offesa l'autorità pontificia in sè stessa e nei suoi più potenti mezzi, offese le ragioni del clero quanto al possedimento di beni temporali, e proposte dottrine sediziose quanto all'ordin civile della società (1381). Resulta anco che Viclefo era proceduto per gradi nello sviluppare le sue dottrine, o piuttosto era cresciuto nella eresia a seconda che si esaltava per le opposizioni. Le cose più ardite di Viclefo sono posteriori al 1380. Avea già qualche rinomanza nella Università di Praga (fondata dall'imperator Carlo IV nel 1347 ad imitazione di quelle di Parigi e di Bologna) Giovanni Hus nel 1393, uomo di bassi natali ma dottissimo ed in gran reputazione di onesti e severi costumi *mundioris vitae opinione clarus* (1382). Era confessore della regina di Boemia nel 1400, decano della facoltà filosofica nel 1401, rettore dell'Accademia nel 1409. Dicono che in principio detestasse le dottrine di Viclefo; ma certo è che nel 1409, 1410 e più nel 1412 alzò la voce contro l'autorità papale, o come esso diceva, tirannide papale, ed a riproporre in gran parte la condannata dottrina di Viclefo (1383). Avea gran partito nella Università e non poco favore dai grandi del regno. Ciò che poi rendeva popolare e pericolosa la sua dottrina era l'uso della Comunione sotto le due specie, già da gran tempo cessata nell'amministrazione dell'Eucaristia ai laici. Questo rinnovamento di disusato rito ebbe favor popolare; porse materia ad accusare non solo la disciplina ma anco la dottrina della chiesa, quasi privando i laici dell'uso del calice fossero stati privati di parte del sacramento dell'altare. Per quanto fossero state buone le ragioni che da gran

(1381) Lenfant, II. 67-69. — Concil. p. 298. 299. t. XXX.
(1382) Enea Sylv. Hist. Cap. 35.
(1383) Lenfant, I. 22-23.

tempo avean fatto dismettere l' uso del calice nella comunione de' laici, pure se il voto dei Boemi si fosse ristretto solo a rinnovare il rito antico senza accusare di errore la moderna disciplina e senza unire errori dogmatici a questione rituale, non credo che per questo sarebbe stata turbata la quiete della chiesa. L' altra novità popolare che si voleva introdurre era quella dell' uffizio in volgare. Su questa pure cadono le stesse riflessioni che sulla concessione del calice. Se i dottori di teologia erano facili a riscaldarsi ed ostinarsi anco sulle cose minime, ai sommi direttori della chiesa non mancava la prudenza che fa discernere il caso in cui conviene usar dispensazione, dal caso in cui occorre insistere a qualunque costo nella stabilità de' principii. È vero che la residenza de' papi in Avignone e poi lo scisma aveano fatto un poco decadere l' antica sapienza della corte romana; ma pure si vede bene anco da' trattati che si tennero nel Concilio di Costanza, quanto gl' Italiani, o quelli della scuola di Roma, avean saputo conservare delle antiche tradizioni di civile sapienza nella condotta degli affari, e col loro accorgimento nel conoscer l' arte di guidar gli uomini vincevan la sapienza de' barbassori di Parigi. Ciò si vuol da me notare, perchè non si creda da chi intendesse delle querele degli Ussiti quanto ne intendeva il popolo e non più, che la sapienza governativa della chiesa avesse voluto turbare la pace della chiesa e mettere in pericolo la fede di un intero regno per la sola questione intorno all' uso del calice ed all' uffizio in volgare. La dottrina di Giovanni Hus attaccava i fondamenti della dottrina cattolica presso a poco quanto la dottrina di Viclefo, sebbene non fosse in tutto identica. Ma vi era di più, che predicava la sufficienza della sola Scrittura senza la tradizione alla dottrina cristiana; era perciò men che reverente all' autorità de' Padri, e spesso applicava la critica istorica a distruzione delle tradizioni ecclesiastiche. La definizione che per Hus si dava della chiesa come *Unione dei Predestinati*, che sono, furono e saranno in tutti i secoli, compresi gli angioli; e la distinzione della chiesa in trionfante, militante e dominante, eran principii che in sè concepivano il fondamento di tutte le eresie e pugnavano colla dottrina cattolica, come possono pugnare i principii contradittorii. Nè mancava Giovanni Hus di trarre dalla definizione e distinzione proposta le conseguenze che ne derivano contro l' autorità della chiesa ed il legittimo governo dell' ecclesiastica gerarchia (1384).

(1384) Lenfant, I. 29.

Così a tempo del Concilio di Costanza eran per così dire disegnati i pericoli che la chiesa avea da sopportare per l'eresia, le questioni che poteva incontrare tra quelli stessi che non intendevano dipartirsi dall'unità cattolica. Mostravano gran vigore di dialettica e calor di eloquenza quelli che entravano nell'arringo delle dispute. Vi sarebbe stato bisogno di volgere alle cose ecclesiastiche i nuovi lumi della filologia e della critica, non per fare scoperte, ma per essere in grado d'impedire che i filologi ed i critici colle loro pretese scoperte se imponessero ai semplici. Questa parte fu veramente trascurata dai pontefici romani e dagli uomini dotti che essi favorirono; non fu però abbandonata in Germania, e nel secolo XVI si videro le conseguenze della trascurata direzione degli studii. Pure il Concilio di Basilea fece manifesti li stessi pericoli e li stessi bisogni che eran comparsi al Concilio di Costanza. L'unione de' Greci coi Latini, procurata nello stesso tempo col Concilio di Firenze, forniva alla chiesa un gran rinforzo per volgere la più squisita cultura delle lettere alli studii ecclesiastici, ed ottenere a Roma ed all'Italia, ricca di libri e di letterati, il primato in questo, come l'avea in ogni altra maniera di studii. Ma i pontefici succeduti al Concilio di Costanza, Martino V (ann. 1417-1431) Eugenio IV (ann. 1431-1447), dovettero occuparsi nel mantenere e nel recuperare l'autorità pontificia. Niccolò V (ann. 1447-1455), Calliato III (ann. 1455-1458), Pio II (ann. 1458-1464), benchè buoni pontefici non conobbero i pericoli dei quali la chiesa era minacciata. Furon da poco per la chiesa, e molto intricati nella politica italiana Paolo II (ann. 1464-1471), Sisto IV (ann. 1471-1484), Innocenzo VIII (ann. 1484-1492). Sotto di loro crebbero gli abusi della curia Romana, e conseguentemente il discredito della medesima presso i popoli. Venne a compiere il disordine il malaugurato pontificato di Alessandro VI (ann. 1492-1503). Nulla ho da dire di Pio III che regnò 26 giorni. Lascio poi a chi vuole il privilegio di credere buoni pontefici Giulio II (ann. 1503-1513) e Leone X (ann. 1513-1522). Dico che l'attendere alle guerre d'Italia, all'ambizione del potere temporale, ai diritti della Camera, alle fabbriche ed alle inezie della letteratura, era modo di acquistare amici e servitori e soprattutto adulatori; ma non era governare la chiesa, quando sentivasi da tutti il bisogno di riforma e si poteva temere l'eresia, alla quale i popoli scandalizzati dalla pessima fama della corte romana, ed i principi per lo interesse fiscale potevano assicurare, siccome assicuraron difatto, il trionfo in una gran parte della cristianità.

So che posson citarsi anco dei peggiori pontefici delle buone costituzioni intorno ai nuovi bisogni della cristianità. Ma e' non basta far leggi, se non si provvede alla esecuzione. Nè un pòtere che ha il primo fondamento sulla fede degli uomini può sostenersi, se non mantiene e nei costumi e nella scienza il primato che avea in antico, e pel quale ha saputo trionfar sempre degli ostacoli della umana politica. In questo primato di scienza e di morale costumatezza, più che nella devozione delle potestà secolari, sta la guarentigia della esecuzione delle leggi ecclesiastiche. Vi volle la fatale esperienza delle eresie del XVI secolo per insegnare quello si sarebbe dovuto fare a metà del XV e si fece solo a metà del secolo XVI.

SEZIONE IV.

Delle leggi dei Principati moderni d'Italia dal 1500 al 1814.

§. I. *Riflessioni generali sul secolo XVI.*

Tempi calamitosi per la Italia corsero dalla venuta di Carlo VIII alla estinzione della libertà di Firenze nel 1530. Furono nondimeno questi tempi gloriosi per le lettere e le arti italiane, ed apparve in tutto lo splendore la civiltà d'Italia. Gli uomini cresciuti sul cadere del secolo XV, e che vissero la vita politica sino al 1530, ne hanno scritto la storia, e sono colle loro opere il miglior testimone del senno italiano. Pochi periodi di storia offrono maggior copia di scrittori; poichè prima de' giorni nostri non si è data mai altra età che pareggiar potesse la italica sapienza, sia che si attenda alla profondità delle cognizioni, sia che si ponga mente alla gran diffusione de' lumi. Se poi parlar si volesse di Firenze e della Toscana, sarebbe molto dubbio ancora, se tra tutta l'Italia e tutta la Francia ai tempi nostri si potesse comporre una serie di grandi uomini da pareggiare in numero ed in merito la serie de' Toscani, fatti uomini prima del 1530. Ove poi si avesse a considerare la cultura del popolo, vi vorrà forse un secolo perchè la Toscana raggiunga la cultura che avea nel 1530; se pure è vero, di che fortemente si dubita, che noi siamo al presente in via di avanzamento. Questa gran civiltà mancava del valor militare; difettava nella pratica amministrazione della giustizia; difettava assaissimo nella morale civile. I mali eran conosciuti dai grandi uomini di quel tempo; e forse se il male augurato ordinamento d'Italia non avesse porto titolo agli stranieri d'intrigarvisi, poteva accadere

che o con ordini aristocratici, o con civil principato si trovasse modo alla perfine d'aver governi stabili che assicurassero i beni della pace e della giustizia, e fossero assai validi di forze da difendersi.

Piombò sull'Italia la forza materiale di Germania, di Spagna e di Francia, e la nostra penisola, impotente alle militari difese, dovette conoscere in prova quanto val poco l'arte politica non sostenuta dalle armi. I Francesi e gli Spagnuoli furono egualmente iniqui inverso l'Italia. Ma la iniquità francese fu accompagnata da tutti i vizii che sono sequela di quella immoralità, che chiamano leggerezza; la spagnuola, perocchè governata dalla prudenza politica, ebbe un'azione costante, e giovò almeno a quelli che la favorivano. Ammetterei possibile qualche lode, che io non so, della politica spagnuola; vedo però ben difficile che possa meritarne alcuna la pretesa cavalleria francese, assai più empia inverso generosi amici, che temibile ai nemici. S'intende anche *a priori* meno dannoso l'abuso della forza per colui che sa dirigerla ad un fine, di quello non sia l'abuso di forza in chi non sa agire con maturato consiglio, e trapassa facilmente dalla temerità alla vigliaccheria. Mi son parse sempre scuse muliebri quelle lodi della francese leggerezza nelle cose politiche. Imperocchè è primo debito di probità portare alle deliberazioni delle cose gravi quella maturità di consiglio che meritano; nè vi può esser indizio più urgente dell'abolizione del senso morale, quanto il trattare con leggerezza le cose che meritano riflessione. La politica cupa e lenta, che mira ad un fine, a quello coordina i mezzi, nè troppo inanimisce pei favori di fortuna, nè troppo dispera nelle cose avverse, tiene alcune massime o regole costanti, dalle quali non è facile che le apparenze di una utilità presente la rimuovano. Questa politica si sa che non piace, si dice immorale, e trova mille accusatori per ogni fallo; mentre all'altra sconsiderata e gioviale si perdonano a migliaia le mancanze di fede, le contradizioni, le carneficine e le estorsioni. Ma si può con gran fondamento dubitare, che questa più odiata politica sia men rea che la sconsigliatezza. Essa turba meno lo stato sociale, ne depaupera meno le forze, ed è ben difficile che cada in crudeltà gratuite. I principii dell'ordine morale sono meno turbati da una politica, che abbia un agire costante ancorachè questo sia ostile alla libertà pubblica, di quello non siano dall'agire sconsigliato che si fa beffa di tutti i principii, e tutto conculca colla stessa leggerezza all'occasione. Niuna nazione infatti ha commesso eccessi maggiori della francese in patria e fuori, niuna ha avuto sì spesse febbri di completa conculcazione di principii

morali quanto la francese. Si ricordano da tutti gli eccessi del 1793, eppure non passa secolo della Storia di Francia dal 1400 in poi, che non abbia avuto furori simili a quelli del 93 per li eccessi che si sono commessi, per l'oblio dei principii di umanità, comunque diversi fossero gli oggetti del fanatismo. Basterà poi che alcuno prenda a leggere Brantomme per conoscer quanto grande fosse la demoralizzazione della nobiltà francese nel secolo XVI. Dal qual tempo in poi abbondano oltremodo i documenti della demoralizzazione di Francia. Ove si prescinda dalla magistratura, dal clero di campagna, dai borghesi e dai poveri contadini, è ben raro trovare virtù e costumatezza tra i Francesi dal secolo XVI alla fine del XVIII, e tanta scarsità non si trova forse presso niun'altra nazione. Siccome nessun'altra nazione ha avuto tanta frequenza di governi delapidatori delle sostanze pubbliche, nè tanta scarsità di regi meritevoli delle due lodi di giustizia e di civile sapienza. Non so poi che vi sieno popoli o principi che abbiano avuto da lodarsi delle confederazioni colla Francia, per suo mal governo quasi sempre ridotta a mancar di fede agli alleati. Sicchè in verità non intendo come la leggerezza nel trattare le cose politiche, o, se pur vuolsi usare l'espressione francese, il trattare *cavaliermente* gli affari gravi abbia a meritar scuse, quando se ne vedono tanti danni pei popoli soggetti e pel mondo intiero.

I maggiori vizii morali della nazion francese erano nella parte più eminente di lei, vale a dire nella corte e nella nobiltà; ma venivano in qualche modo compensati dall'amor della gloria, dal valor militare, da una singolar capacità di soffrire allegramente qualsivoglia traversia, allorchè sapevasi ridurre gli uomini alla devozione di qualche idea. Il valor militare era sostenuto dall'onore che si poneva tanto nel fare cose ardite, quanto nel restar fedeli alla militare consegna. Una virtù di abituale subordinazione dava forza a questa parte della costituzione del potere monarchico. L'unità del regno ed il supremo potere del monarca eran principii che avean cominciato a trionfare nel secolo XIII, e che alla fine del XV aveano ottenuto pieno trionfo nel fatto e nell'opinione. Luigi XI, Carlo VIII e Luigi XII avean lasciata a Franceseo I grande e potente la corona. A dir vero il trionfo del poter regio si potrebbe dir completo sino dal 1300, perocchè la feodalità allora era già domata; ma le questioni di successione avean dato dopo la morte di Filippo V (ann. 1322) titolo ai re d'Inghilterra di pretendere al trono di Francia, di che eran venuti tali sconvolgimenti nel regno da poter temere che si rompesse l'unità della

monarchia. È dato per altro a chiunque attento lettore delle storie di Francia dal 1328 al 1477 scorgere quanto fosse utile alla ricomposizione del regno il principio che rimase sempre salvo in teoria, del supremo diritto regio.

La devozione alla monarchia formò parte della educazione tradizionale della nobiltà francese. Ma non vi contribuiron poco i giureconsulti che fecero sentire i benefizi dell'ordine monarchico al popolo. Filippo Augusto e più di lui Luigi IX avean conosciuto il dovere del re di far bene amministrar la giustizia. Si erano introdotti circa ai tempi di Luigi IX i gran parlamenti. I quali in origine non erano che la curia feodale del re, nella quale avrebber dovuto sedere i maggiori baroni per decidere gli appelli dalle curie feodali, e decidere sovranamente le cause delle quali era tolta alle dette curie la cognizione. I legali non eran che assessori in queste corti. Ma l'incremento della scienza del diritto ridusse al silenzio i baroni; e dette ai legali il posto di giudici e magistrati. Verso il 1300 la magistratura era già in Francia un potente aiuto al poter regio, decisamente avverso alla indipendenza feodale. Nel secolo XV questo potere della magistratura acquistò indipendenza, e con essa anche le virtù che convengono ai magistrati. La magistratura prese a cuore di sostenere i diritti regii negli affari feodali; di difendere il poter regio nelle questioni colla curia di Roma; di ridurre in devozione del poter sovrano il clero; d'impedire ogni usurpazione del poter civile per parte del clero. Fu poi favorevole al popolo, primo pel gran bene di comprimere le private tirannie, in secondo luogo perchè favorì la libertà delle persone.

La magistratura peraltro nel favorire il poter regio intendeva favorire il poter della legge. Difatti non altra idea del poter regio si avea nei tempi di mezzo, che di poter legittimo; e questo lo distingueva dai dominii padronali dei padroni sui servi o sulle terre. Ora il poter legittimo ha sempre dei limiti dalle regole universali di giustizia, e questi limiti, allorchè eran trapassati, porgevan titolo alla magistratura per la legale resistenza. Sono antichissimi in Francia gli esempi di atti del monarca, annullati dai parlamenti come orrettizii o surrettizii. Comincia poi prima del secolo XVI l'uso dei parlamenti di recusarsi alla registrazione e promulgazione delle ordinanze regie che parevano contrarie al diritto pubblico del regno, e di dirigere invece delle umili rimostranze al trono per illuminare il monarca che supponevasi ingannato da cattivi consigli. Queste legali resistenze non indicavan già volontà di opporsi al poter regio, nè presupponevano che alcun diritto sovrano fosse nel parlamento;

ma partivano dal supposto che il principe fosse ingannato, procuravan d'illuminarlo, doveano però cessare allorchè dopo di esse veniva l'ordine regio di prestare ubbidienza. Nondimeno non occorre esser gran politici per capire, come dato il diritto delle pubbliche rimostranze, si apriva facilmente l'adito a più gravi resistenze legali, e si costituiva un limite al poter regio in quello stesso corpo giudiziario che era destinato a procurare l'esecuzione delle leggi.

Al principiare del XVI secolo la potenza del parlamento di Parigi era grandissima. Nel corso poi del secolo assunse talvolta le parti di assemblea politica quasi sovrana. I parlamenti in Francia erano al principiare del secolo XVI sei, se ne aggiunsero due nel corso di esso, quattro nel secolo seguente ed uno nel XVIII; quello di Parigi vinse tutti in autorità. La magistratura dei parlamenti era il principio di una nobiltà togata di origine popolare, come la nobiltà di molte città d'Italia; non poteva invero contrastare colla nobiltà militare, ma avea in sè tante virtù e tanto sapere, da acquistarsi considerazione presso il popolo, e da darle grande influenza nelle cose dell'ordinamento interno del regno. Nei secoli succeduti al XVI la nobiltà togata gareggiò affatto colla militare. Sicchè nel XVIII facevan causa comune. Ma non meno ragguardevole della magistratura era la cittadinanza o *Borghesia* di Parigi, di Lione e di alcune altre illustri città di Francia. Questa condizione di uomini amava la legge perchè vi trovava difesa, ed avea ormai senno e ricchezza da procurarsi la difesa del buon diritto che le leggi promettevano. Il commercio e l'industria assicuravano lo stato dei borghesi. Tra loro regnava lo stesso spirito municipale che in Italia. Ma compresso dal poter regio dovea star sotto alla legge: sicchè molte parti dannose dello spirito municipale italiano cessarono in Francia.

Pochi uomini grandi contava la Francia nel secolo XV, ed anco al principiare del XVI. Ma una nazione che facilmente e nelle cose civili e nelle libere discussioni si adatta a seguire le idee di pochi e prende fanatismo per delle parole, dà campo anco alla mediocrità di emergere, e fornisce mezzi a grandi imprese. Difatti val più aver cento buoni gendarmi ed un mediocre capo, che cento uomini tra i quali forse venti capaci di esser gran capitani, ed ottanta che pretendano di esserlo. Nella prima condizione di cose si può ottenere un effetto; nella seconda non può aversi che disordine. La parità proposta spiega in qualche modo, come il proceder gregario dei Francesi abbia potuto produrre maggiori effetti della grande individualità italiana. Senza la virtù dell'ubbidire niun popolo può

mantenersi grande. I Francesi ebbero e mantengono questa virtù, la quale compensa i mali della loro facilità al fanatismo. Perocchè facendo succedere alle idee la operosità, fa almeno che se le idee dominanti sono buone, buoni ne escano gli effetti; se triste, gli uomini presto si disceredono per tornare a via migliore.

Una gran licenza di parola o parlata o scritta fu in Francia anco avanti il principiare del XVI secolo. Usavano i Francesi in tutti gli affari della loro lingua. Però non vi era grave questione, sulla quale non intervenissero brevi scritture o in prosa o in verso, circolate con molta rapidità nella nazione. Quel travestimento di sofismi in forme leggere che i Francesi chiamano *spirito*, di che tanto ha abusato il *Voltaire*, era già modo molto popolare in Francia sino dai tempi di Luigi XI. Rimase poi come vizio perpetuo della letteratura francese e gran mezzo alle fazioni politiche. Imperocchè per questo e le donne ed i cavalieri e la minuta plebe si condussero a prender parte nelle questioni teologiche che sgomenterebbero qualsivoglia esperto dialettico, e nelle questioni politiche che eran sopra all' intender volgare. L' opinion pubblica era già una forza politica in Francia nel secolo XVI, e si poteva muover più cogli scritti spiritosi e leggeri, come si fa di presente coi giornali, anzichè per la forza dei ragionamenti.

Resistevano peraltro ai moti sconsiderati ed i parlamenti e la Università di Parigi. Dovette poi resistervi il clero, il quale sebbene non fosse allora molto ricco di virtù, era almeno fermo ne' principii della cattolica fede. Queste tre potenze dell' ordine, dirette da massime costanti, vale a dire i parlamenti, l' università ed il clero, se resisterono ai pericoli della leggerezza francese, dovettero resistere d' altra parte alcuna volta o alla corte di Roma o al poter regio; ed allora senza volerlo porsero indirettamente ajuto a quelli che avrebber voluto portare anarchia nel regno della opinione. I tre secoli che dobbiamo discorrere esibirebbero intera questa lotta, dalla quale resultò poi la rivoluzione francese. Noi non possiamo descriverla; basti l' osservare che al principiare del secolo XVI esistevan già in Francia tutti gli elementi morali dell' ordine e del disordine che hanno poi a vicenda dominato nella civiltà europea.

Non erano meno grandi gl'incrementi seguiti nella civiltà di Lamagna nel secolo XV. Unità di diritto era nell' impero. Ma lo impero era piuttosto una repubblica di principi che un regno. Imperocchè tanto la indipendenza delle città che aveano assunto forma repubblicana, quanto la indipendenza de' principi, erano appieno conso-

lidate. Valeva l'assioma: ciascuno stato potere nel suo territorio, quanto l'imperatore nell'impero. Nel secolo XV peraltro avea fatti progressi lo impero delle leggi, solo mezzo alla potenza imperiale. Nè stati repubblicani, nè principati di Germania credevano poter fare di meno dell'ubbidienza alle leggi e della virtù militare. Questi due gran fondamenti di civiltà, troppo dimenticati in Italia, eran ben coltivati in Germania. Si aggiungeva a ciò la cultura delle lettere greche e latine, l'incremento delle università, l'erezione di gran tribunali, l'uso della lingua volgare in molti degli affari pubblici.

Confrontando la potenza del re di Francia e dell'imperatore nel 1500, poteva dirsi che il re fosse monarca di sudditi, e l'imperatore capo civile di principi. Difatti questi furono i giudizii che si davano delle cose, allorchè Francesco I e Carlo V concorrevano all'impero (1385).

Esce dall'andamento ordinario delle cose la gran potenza che si unì nelle mani di Carlo V. Può essere anco subietto di meditazione l'accorgimento che tenne nel governare stati tanto diversi di politiche istituzioni, quali erano la Spagna, le Fiandre, la Germania e l'Italia. Da per tutto riescì a comprimere lo spirito repubblicano; da per tutto pose argine allo incremento della parte popolana; e quel potere che non valse a raccogliere nelle sue mani, lo consolidò in principi o in nobili. Piegarono sotto di lui all'aristocrazia anco le istituzioni di origine democratica.

Se la influenza francese tendeva a sconvolgere il mondo, quella di Carlo V intendeva a farlo stazionario. Nel contrasto delle forze gli effetti esciron varj secondo le occasioni. Si vide anche allora in prova che mal si vince colla spada il dominio della opinione. Ma si conobbe altresì che è utile il non lasciarsi governare dal caso, nè più stolta sentenza può giammai proferirsi di quella, che predica doversi il mondo morale abbandonare in balla di sè stesso.

Queste cose mi pareva dover premettere alla esposizione della storia filosofica del diritto nel secolo XVI. La quale è forza per noi dividere in due parti. Gli ultimi atti del Concilio di Trento segnano il confine della prima parte. Noi discorreremo in questa delle nuove eresie che tormentaron la chiesa, e del Concilio di Trento. Diremo poi del nuovo governo della Toscana sotto il gran-

(1385) Sleidanus, De Statu Religionis et Reip. Carolo V imperante I. 67. Edit. Francofurti ad Moenum 1785. Si sa che lo Sleidano, intervenuto pei protestanti al Concilio di Trento nel 1531, è reputato scrittore parziale. Tuttavia è storico di gran pregio. L'edizione che ho citato contiene note critiche utilissime.

duca Cosimo I, e proseguiremo quindi della nuova forma che presero gli studii del diritto, sicchè il nostro discorso venga a raggiungere i principii del secolo XVII.

§. II. *Nuove Eresie.*

Il secolo XV avea dato a conoscere i pericoli della chiesa ed i bisogni di riforma; ma i pontefici poco o nulla avean fatto di quello che a loro si aspettava. Ogni piccola favilla poteva produrre un grande incendio. Ciò fu difatti l'anno 1517, ad occasione della predicazione delle indulgenze per raccoglier denari all'edificazione della fabbrica di S. Pietro, disegnata da Giulio II, e che Leon X voleva condurre a compimento. Fosse gelosia fratesca o bramosia di dar prova d'ingegno, Martino Lutero dell'ordine degli eremitani di S. Agostino, nato nel 1483 ed allora già reputato dottore di vaglia, escì a predicare, come esso diceva, contro gli abusi delle indulgenze ed il commercio simoniaco che ne faceano, a suo dire, i frati domenicani. Dall'abuso si passò facilmente a discorrer dell'uso delle indulgenze; e secondo lo stile di allora si proposero da Lutero delle tesi che intendeva sostenere, contrarie alla dottrina della chiesa sulla giustificazione e sulle indulgenze; e pel Thecel s'impugnarono. Vogliono alcuni accusare i primi oppositori di Lutero di aver mancato o di carità o di prudenza coll'accusare le intenzioni de' suoi discorsi, quasichè irritandolo l'avessero spinto a dire eresie, mentre forse la sua prima intenzione non era che di predicare contro gli abusi. Stimo difficile formare opinione sopra un'accusa che per sè stessa ha del probabile assai. Ma voglio per altro avvertire che quasi allo stesso tempo di Lutero, Zuinglio negli Svizzeri levava la voce contro gli abusi dei Questori apostolici, e prima anche di Lutero attaccava la dottrina della chiesa. Narra il Segni che quando giunse a notizia di Leone X che Lutero cominciava a prender le parti di eretico ed attaccar la dottrina anzichè restringersi alla forma degli abusi, disse il papa *che la scure dalle radici era passata ai rami*. Sentenza che o sia di Leone o dello storico, spiega bene la forza delle eresie del secolo XVI esser dipenduta più dai disordini che erano nella chiesa, anzichè dalla sapienza teologica dei novatori. Ora di un fatto che ha causa dallo stato della società, è vano cercare tenui cagioni, scambiando così le occasioni colle cause degli avvenimenti, o la biografia degli uomini colla storia delle nazioni.

§. III. *Lutero.*

Dal 1517 al 1520 le novità di Lutero furono conosciute non solo in Germania, ma in tutto il mondo cattolico. Leone X con sua bolla del 9 novembre 1518 confermò la dottrina della chiesa sulle indulgenze, e condannò le nuove opinioni senza nominare Martino Lutero. Il quale ne prevenne la pubblicazione, appellando dal papa al Concilio, come prima avea appellato dal papa male informato al papa bene informato (1386). Ma nelle disputazioni del 1519 più apertamente prese ad attaccare la *Monarchia papale*, pretendendo farsi forte, e sulle dottrine di Gersone e sul disapprovato Concilio di Basilea (1387). Pare assai manifesto aver sottilmente cercato Lutero di acquistar tempo prima di manifestare animo ribelle all' autorità della chiesa, procurando, se era possibile, di insinuare le sue dottrine come compatibili coll' unità cattolica. Quanto in ciò debba accordarsi all' artifizio, e quanto al natural corso delle idee di chi in fatto di religione si emancipa dal giogo dell' autorità, non è facile il deciderlo. Certo è che se Lutero volle far prova della disposizione degli animi, in meno di tre anni ebbe luogo di conoscere che poteva senza pericolo mostrar somma audacia. Di fatti dopo che le Università di Lovanio e di Colonia avean già condannata la dottrina di Lutero, e l' Università di Parigi ne avea essa pure manifestata la sua opposizione (1388), intervenne solenne bolla di Leone X de' 15 giugno 1520, che condannò Lutero e la sua dottrina (1389); ma Lutero ne prese anzi occasione di maggiore ardimento; e scomunicando egli quello che lo scomunicava, bruciò nella pubblica piazza di Wittemberg le decretali pontificie (1390); fatto allora reputato audacissimo nel suo stesso partito, e che non ha avuto nè anche dopo l' intera approvazione degli uomini di sua setta (1391). Si erano già aggiunti a Lutero, Carlo Stadio, uomo

(1386) PALLAVICINO, Storia del Concilio di Trento. Lib I. Cap. 12.

(1387) SLEIDANUS, I, 86-90.

(1388) Idem, II. 101. I decreti della Università di Colonia e di Lovanio sono del 30 Agosto e del 2 Novembre 1519 in Leplat Tom. II: quanto alle opinioni dell' Università di Parigi anteriori al decreto del 1521, vedasi LAUNOI. De Scholis Celebrioribus. Cap. LX. Art. 20.

(1389) RAYNALD ad ann. 1520. §. 15. La solenne condanna dell' Università di Parigi è del 15 Aprile 1521 in Leplat. Tom. II.

(1390) SLEIDANUS, II. 122. 123. 134.

(1391) CHRIST. THOMASIUS, Delineatio. Hist. Jur. Rom. et German. §. 215. p. 57. ed. Erfordiae 1750.

nato apposta pel fanatismo, e Melantone, dottissimo in greche e latine lettere e per l'umanità de' suoi studii d'ingegno assai più temperante, ma al tempo stesso più artifizioso nel conquistare le convinzioni degli uomini. Era agli stessi tempi in somma reputazione di dottrina Erasmo, non favorevole alla corte romana, ma o troppo politico o troppo filosofo per darsi in servitù di una fazione prendendo parte attiva nell'eresia. Ebbe Erasmo l'abilità di farsi stimare ed accarezzare da tutte le parti, mentre le sue opere sotto il colore della critica gettavano insidiosamente semi d'incredulità che sono stati dipoi raccolti: il suo esempio e le sue lettere proponevano la indifferenza siccome prova di filosofia. Non furon pochi nè in Italia nè in Germania che la pensarono come Erasmo; ed avendo da poco le questioni teologiche di per sè, stimarono doverne prendere profitto secondo gl'interessi di loro politica.

§. IV. *La Riforma*.

L'imperatore Carlo V succeduto a Massimiliano nel 1519 manifestò subito la sua non dubbia adesione alla chiesa cattolica, e nella dieta di Worms del 1521 fece porre Lutero dopo solenne e pericolosa discussione al bando dell'impero. Ma già il partito luterano era formato ed avea favore nei principi dell'impero che vedeano mezzi di arricchimento fiscale nel sostenere la ribellione di Lutero all'autorità pontificia. Perocchè quanto a me appena saprei dubitare alcun altro argomento esservi stato più potente a vantaggio di Lutero, per conciliargli il favore dei principi e degli stati di Germania, dell'arricchimento del fisco. Non aveano mancato i papi di avvertire i principi che l'esempio della ribellione alla chiesa poteva facilmente tradursi in ribellione alle autorità civili (1392); ma sui primi anni della predicazione di Lutero si sosteneva anzi da questo dottore essere obbligo del cristiano l'ubbidienza assoluta, o come dicono, l'*ubbidienza passiva* alle legittime potestà; nè potersi assumere per qualsivoglia ingiustizia le armi contro il sovrano, ma doversi in ogni caso sopportare con pace l'oppressione, pregando da Dio migliori consigli negli animi de' regi (1393).

La dottrina di Lutero nel 1520 e 1521 recusava già l'autorità della tradizione nelle cose di fede; articolo che fu comune a tutte le sette del secolo XVI. Più particolarmente si movea guerra gran-

(1392) Lettera di ADRIANO VI del 25 Novembre 1522 in Leplat. p. 140 Tom. II.

(1393) BOSSUET, Histoire des variations des Eglises protestantes IV. 1. 2.

dissima a San Tommaso d'Aquino ed a tutta la sua scuola, e si pretendeva ritornare la chiesa nello stato che era avanti le invasioni dei barbari. Si accusava il clero, e soprattutto i papi, di avere dal 700 in poi, profittando dell' ignoranza dei popoli, introdotte molte novità non solo nella disciplina ma anco nella dottrina. La critica istorica s' invocava per distruggere lo Stato che allora avea l' amministrazione della chiesa. E fondandosi nel disprezzo delle definizioni dei concilii e dei pontefici, delle università e dei dottori, predicava Lutero che la scrittura da mille anni non era stata ben intesa come la spiegava egli. Non potendo poi dissimulare a sè stesso quello che nelle sacre carte sta scritto contro i falsi profeti e contro la libertà delle private opinioni, diceva avere special missione divina, e s' intitolava l' Ecclesiaste di Wittemberg (1394). A risponder poi all' altro più grave obietto desumibile dalla promissione di Cristo a San Pietro sulla indefettibilità della chiesa e della retta fede nella chiesa, riassumeva o piuttosto riproduceva a sua foggia la definizione della chiesa de' predestinati già enunciata da Giovanni Hus.

Crederanno forse alcuni che Lutero predicasse la libertà delle private opinioni in fatto di religione. Altri stimeranno esso fosse un gran furbo che sapeva eccitare il fanatismo negli altri senza essere egli stesso fanatico. Alcuni stimeranno che Lutero prevedesse gli effetti che son derivati dalla sua predicazione, e quelli volesse, verso quelli guidasse gli uomini, tenendo per altro arcano il suo proponimento. Finalmente altri stimeranno Lutero un filosofo inteso a richiamar le dottrine al saldo criterio della pratica, spogliandole della servitù scolastica. Pure tutti questi giudizii, che possono venir fatti per poca cognizione di storia, sono falsi e di facile confutazione.

Lutero, nel prendere il titolo di Ecclesiaste, intese arrogarsi un' autorità. E quando seppe che Carlostadio che risguardava come discepolo, avea senza consultarlo abolita la Messa piana, rovesciate le immagini e ristabilita la Comunione sotto le due specie a Wittemberg, andò in furore come fosse la sua autorità violata (1395). Agli Anabatisti e fanatici ribelli ai magistrati ed ai dogmi fondamentali del cristianesimo, sebbene assumessero per testo la sacra scrittura che interpretavano a loro foggia, oppose Lutero il difetto di missione e le dottrine evangeliche contro i falsi profeti (1396). Rimproverò Lutero a Zuinglio quelle espressioni della pro-

(1394) Bossuet, Op. cit. L. 27.
(1395) Sleidanus, III. 174. 175.
(1396) Idem, X.

fessione di fede esibita a Francesco I l'anno 1526, nelle quali si ammetteva la salvazione dei pagani, quasichè da questo se ne potesse indurre l'altra sentenza, che in ogni religione l'uomo che vive onestamente ottener possa il premio della eterna salute (1397). Nata nel 1522 diversità di opinione sul Sacramento dell'Altare tra Carlostadio e Lutero, perocchè dove il secondo negava la transustanziazione, ammetteva però la presenza reale che dall'altro virilmente s'impugnava, venne Lutero nel 1524 ad implacabile inimicizia con Carlostadio, che dovè rifugiarsi negli Svizzeri per isfuggire la persecuzione (1398). Nè fu possibile al langravio Filippo di Assia nel 1529 indurre a stare in pace i seguaci delle due diverse sentenze (1399), nella conferenza che si tenne a Marpourg per quest'oggetto. Non era ancora sceso Lutero alla tomba, che anco i suoi amici si lamentavano volesse egli esser piuttosto tiranno che maestro delle opinioni (1400). Gli stessi primi fautori della riforma sentirono il bisogno di stabilire un'autorità per norma della fede (1401); ammettevano potersi punire civilmente gli eretici (1402); vedevan però impossibile circa al 1540 il dar regola all'anarchia.

Meno fondata è l'altra opinione che Lutero non partecipasse al fanatismo che eccitava. Mi basterebbe qui rilevare che giustamente il Guizot, nelle sue note lezioni di storia, ha rimproverato il Robertson d'aver tradita la fede storica nella storia di Carlo V, tacendo tutti i documenti che comprovano la naturale impetuosità di Lutero, il cinismo delle sue espressioni allorchè era riscaldato nelle dispute, e certe altre risibili illusioni che si trovano nelle sue opere, e che lo dimostrano apertamente fanatico. La commendevole storia del Bossuet, da noi più volte citata, contiene ampi estratti di opere e soprattutto di lettere, per le quali i lettori posson convincersi non essere stato Lutero di quei furbi che sanno eccitar gli altri mantenendo sè nel possesso della fredda ragione.

Se Lutero era uomo caldo di passione, e per questo capace ad esser condotto alle esagerazioni, si presenta subito assai improbabile che avesse tanta sapienza da prevedere gli effetti che avrebbe prodotto la sua predicazione nel corso dei secoli, e quelli imputare a lui come voluti, quasi nella sua mente, allorchè si di-

(1397) Bossuet, II. 20.
(1398) Idem, II. 11. 20.
(1399) Idem, II. 45.
(1400) Idem, V. 15. 16.
(1401) Idem, V. 4-8.
(1402) Idem, X. 56.

segnava il principio, fosse stato chiaro anco il fine delle cose. La lezione delle storie particolarizzate persuaderà piuttosto i lettori che Lutero spesso ignorava ed il punto di partenza dei suoi ragionamenti ed il fine a cui potevano condurre. Sicchè in lui si raccoglieva tanto fanatismo quanto ne può capire in un dottore, stando la differenza tra lui ed i volgari fanatici nella proporzione che soglion mantenere anco i delirii de'dotti raffrontati a quelli degl'ignoranti.

Non potendo noi qui intesser storie particolarizzate, ci limiteremo ad avvertire alcuni principii critici, che comparati coi fatti rendono agevole la soluzione della questione in terzo luogo proposta tra i fallaci giudizii che volgarmente posson formarsi sopra Lutero.

La riprova che un uomo, il quale annunzia dei principii astratti capaci di estesa applicazione gli abbia intesi per quello che logicamente vagliono, si scorge allora quando i principii si volgono alle conseguenze. Perocchè non può logicamente impugnare la conseguenza necessaria del principio quegli che del principio, quale lo ha enunciato, sia persuaso e conosca la potenza logica. Per lo contrario se quando il principio riducesi alle necessarie conseguenze, quegli che lo avea annunziato è de' primi ad opporvisi con dichiarare, spiegare e circoscrivere le proposizioni dalle quali si voglion dedurre le conseguenze, bisogna per forza dire che le parole colle quali esprimeva le sue proposizioni, non furon da lui nè ben meditate, nè ben intese, e per questo espressero un senso, nell'estensione della quale era capace, diverso dalla mente dell'autore. Il che non è raro. Perocchè difatti nulla avvi di più difficile che il prevedere la potenza di applicazione che ha in sè un principio astratto. Ma insomma quando accade che l'autor del principio rifiuta le traduzioni che ne fanno altri nelle necessarie conseguenze, e quando questo autore di principii arriva a non intender più la forza del contradittorio, pare che davvero bisogni concludere che egli non previde cosa sarebbe derivato dalle sue teorie, che le propose senza neppure intenderle bene, dacchè non seppe esprimerle come le concepiva, e che le conseguenze che altri ne hanno tratte sono rispetto a lui come effetti avvenuti oltre l'intenzione. Tutte queste cose si videro nella riforma di Lutero. I più illustri sostenitori di lei confessavano alla metà del secolo XVI, che essa era già proceduta oltre le loro intenzioni, le quali non erano di portare l'anarchia nelle cose di religione (1403).

La sola enunciazione delle proposizioni di Lutero intorno al

(1403) Bossuet, V. 4. 8.

libero arbitrio, alla predestinazione ed al merito delle buone opere, distruttive di ogni fondamento di morale, mostra che egli portava tutt'altro criterio che filosofico nella disputazione delle cose di religione. Perocchè ove si neghi la libertà dell'arbitrio, il merito delle opere, e si riduca tutto al fato, ogni morale è necessariamente distrutta. O bisogna non esser persuasi della dottrina di Lutero in questa parte empia, o non bisogna intenderla; o credendola ed intendendola, è una pretta contradizione in termini l'occuparsi di morale. Ma Lutero non era nè un Mirabeau, nè un Voltaire, che si proponesse un empio fine coi suoi scritti, e credesse filosofia l'empietà. Era un teologo molto avvezzo a ragionar come gli altri dottori, che univa al vizio di ragionare sulle parole, dimenticando le cose che esse rappresentano, i vizii della superbia dottorale e della vaghezza di dire cose nuove. Rigettava l'autorità delle interpretazioni ricevute; fidava nella sua ragione per interpretare la Scrittura; asseriva, e forse anco sarà arrivato a crederlo, di aver missione a spiegare il retto senso delle Scritture: ma non avea intenzione nè di attaccare i primi fondamenti della fede cristiana, nè i principii di ogni religione e di ogni morale. Se in seguito della scossa data da lui allo spirito umano ne son venuti questi effetti, si potrà dire che esso non vide ove conduceva la strada nella quale tanto animosamente s'era impegnato. Se nelle sue opere si trovano proposizioni assolutamente qualificabili per empie, ove si vogliano ridurre al senso pratico, convien dire che egli, al pari di molti altri, impegnandosi nelle tanto difficili questioni del libero arbitrio e dei dommi cristiani, perse il filo del buon ragionamento, e disse cose che forse neppure esso intese, o certo si sarebbe vergognato a tradurre nel senso pratico che dovrebbero avere se fosser vere in teoria.

Nel 1530 alla celebre dieta di Augusta i luterani presentarono la loro professione di fede redatta da Melantone; i sacramentarii delle città imperiali di Strasburgo, Meninga, Lindau e Costanza, presentarono la loro redatta da Bucero, e si disse Confessione di Strasburgo. Zuinglio, riformatore degli Svizzeri, esibì pure la sua professione di fede. Rispetto alla capital questione della presenza reale nel Sacramento dell'altare, il solo Zuinglio parlava chiaro impugnandola. Nella Confessione luterana ed in quella di Strasburgo si usavano parole capaci d'interpretazione, sicchè meno apparisse la inconciliabile diversità di dogma tra i luterani ed i sacramentarii (1404). L'uso delle professioni di fede parrebbe ordinato per

(1404) Bossuet, III. 4-19.

dare stabilità di principii alle sette. Ma le professioni offerte alla dieta di Augusta erano studiate per rappresentare un' unità di dottrina che di fatto non esisteva. I colti e sottili ingegni di Melantone e di Bucero stimavan salvare la diversità delle opinioni con parole equivoche; sicchè ammettendo sensi sottintesi, ognuno prendesse le cose a suo modo, esprimendosi così un apparente consenso nelle parole fra più che vi ponevano diversi sensi. Lo stesso artifizio occultava molte parti della differenza tra la dottrina luterana e la cattolica; sicchè potesse parere e meno temibile ai potenti la eresia, e meno scandalosa nel concetto de' popoli, e più sperabile la conciliazione. Cose tutte che si volevano con fine politico, allora che era temibile che le forze del partito cattolico si unissero ai fulmini del Vaticano. Vuolsi notare a lode di Melantone, che non tenne alcun contò nella professione di Augusta delle teorie, non so se più pazze che empie, di Lutero sul fato e sul libero arbitrio (1405), che avean mosso perfino Erasmo a confutarle (1406).

Così in dieci anni, che tanti ne corrono dalla bolla che condannava Lutero alla fine della Dieta di Augusta, in Germania e negli Svizzeri eran potenti le nuove eresie; sommamente divise tra loro di opinioni; prone tra loro alle ingiurie; ed in questo solo concordi, che rifiutavano l' autorità della chiesa senza ammettere l' assoluta libertà delle private opinioni. Si erano annunziate colle massime della ubbidienza passiva ai principi, e nel 1531 dovettero mutarle. Trattandosi della lega di Smalcalda per resistere alla volontà dell' impero, scrisse Lutero che sebbene avesse insegnato sul principio della sua predicazione non doversi prender le armi per resistere alle legittime potestà per qualsivoglia causa, ora se ne rimetteva ai giurisperiti dei quali ignorava le massime quando compose i suoi primi trattati; e soggiunse che l' Evangelio non si opponeva alle leggi della politica, e poter venire un tempo nel quale fosse non solo diritto civile ma anco debito di coscienza pei fedeli prender le armi e collegarsi contro tutti, non eccettuato neppure l' Imperatore. Melantone vide con dispiacere l'abbandono dei principii dell'ubbidienza passiva (1407). Difatti tra i teologi protestanti anche un secolo dopo i tempi di Lutero fu grande divisione di opinioni intorno alla teoria della illimitata pazienza. Il vescovo Burnet testimone de' fatti della rivoluzione inglese del 1688 ha ripieno le sue memorie

(1405) Bossuet, III. 19.
(1406) Idem, II. 16. 17.
(1407) Idem, IV. 1. 2.

storiche, che sono un documento importantissimo, di discussioni su questo articolo.

Nè potevan pensare diversamente dei dottori che avean dato ai principi ed ai magistrati il potere di far leggi sulla religione; sicchè per loro prevalse in Germania il Broccardico « Cujus regio, ejus est Religio (1408) ». All'autorità de' magistrati eran pure ricorsi negli Svizzeri Oecolampadio e Zuinglio per mutar la religione nei cantoni di Berna e di Basilea, come negli altri, che abbandonaron la chiesa cattolica (1409); nè diversa teoria teneva Tommaso Crammero, segreto protettore in Inghilterra delle dottrine luterane finchè visse Arrigo VIII ad esse avverso. Imperocchè questo teologo, venuto in grazia di Arrigo pel favore prestato al divorzio e fatto arcivescovo di Cantorbery, favorì in tutto la pretensione di Arrigo dopo la scomunica di Clemente VII di erigersi capo della Chiesa del suo regno; e tenne sentenza che i vescovi fosser ministri dei re, ed i re avesser da Dio missione per regger lo spirituale come il temporale (1410). Con questo principio fu poi fautore di altre sette che della luterana, ed incontrò miserabil fine, quale si conveniva alla sua servile condotta (1411). Ma non fu meno servile e turpe la consultazione di Lutero, Melantone, Bucero ed altri gravi dottori della riforma, colla quale autorizzarono la poligamia di Filippo Langravio di Assia nel 1540. Consultazione vergognosa, che si voleva tenere occulta, ma da gran tempo nota al mondo per la pubblicazione dell'autentico documento (1412). Dicevan bene perciò quasi intorno agli stessi tempi Erasmo, Bucero e Lutero, che nulla in sostanza si era riformato in quanto ai costumi (1413); nè mal si avvisava Melantone predicendo i mali che avrebbe recato alla fede cristiana lo spirito di cavillazione e la pompa del disputare (1414).

Le novità religiose si erano subito sparse ed in Francia ed in Italia; ciascuna di queste nazioni ebbe diversa influenza nelle questioni religiose.

Comincerò a dire della Francia; poi dirò degl'Italiani.

Dal 1520 al 1530 avean credito per la Francia le eresie luterane, nè con altro nome si designavano gli eretici. Avean essi dei

(1408) Hertius, De Superioritate territoriali. S. 13.
(1409) Sleidanus, III. 191.
(1410) Bossuet, VII. 42-43.
(1411) Idem, VII. 100-102.
(1412) Idem, VI. per tot. ove riporta il documento per extensum.
(1413) Idem, V. 9. 13. 14.
(1414) Idem, V. 31.

gran protettori; ma pure temevan di essere scoperti, e vivevano in occulte conventicole. Eran però sorti degli uomini di sottile ingegno, capaci di dare nuova forma alla eresia e più appropriata al genio della nazione. La città di Ginevra, vindicandosi interamente in libertà di politico reggimento, accolse i pretesi riformatori, allorchè temendo persecuzione fuggirono di Francia, e nel 1535 ai 27 d'Agosto proscrisse il culto cattolico ed adottò la riforma. Una città libera, di lingua francese, ospitale di ogni maniera di forestieri, posta in modo da raccogliere i profughi d'Italia e di Francia, e che rinnovava la sua popolazione col riformar l'esercizio della religione, era un gran punto d'appoggio alle sette di Francia. Divenne difatti Ginevra il centro della eresia; la influenza della quale sulle sorti di Europa fu assai maggiore delle dottrine luterane. Giovanni Calvino che ha dato nome alla setta, partito di Francia nel 1534, pubblicava nel 1535 la sua opera dell'Istituzione cristiana che contiene il fondamento di sua dottrina. Calvino era impetuoso ed intollerante quanto Lutero, orgoglioso e millantatore; ma avea più sottigliezza nel proporre le sue dottrine, ed era sommamente accorto nel conquistare le convinzioni muliebri (1415). La sua dottrina rigettava ogni mistero dal Sacramento dell'Altare, e schiudeva l'adito a maggior libertà di pensare in religione di quello non avesse fatto Lutero (1416). Difatti i luterani risguardaron lungamente i calvinisti come eretici peggiori degli altri sacramentarii, sino al punto di dubitare che le paci di religione non li comprendessero. Alcuni dotti scrittori, dal linguaggio equivoco tenuto talvolta da Calvino sui misteri della fede, vogliono alla sua dottrina imputare i principii della incredulità (1417). Nondimeno anche qui ricorrono le osservazioni che si facevano rispetto a Lutero, vale a dire che Calvino qualunque fosse la imprudenza delle sue espressioni, allorchè vennero attaccati i misteri della fede cristiana che esso avea ritenuti, li difese non solo colla parola ma anco col procurare il supplizio degli eretici.

Le novità di Calvino vennero subito considerate come pericolose anco per l'ordine politico della società. Parve di scorgere nella setta una tendenza alle idee repubblicane (1418), ed a turbare lo stato politico delle monarchie. Il fatto giustificò questi presentimenti. Escirono dalla setta di Calvino ardite teorie di diritto pubblico che

(1415) Bossuet, IX. 77-82.
(1416) Idem, IX. 1-75.
(1417) Hist. du Socinianisme. Part. I. Chap. 3. Paris, chez F. Bargy 1723.
(1418) Bossuet, IX. 76.

a suo luogo verranno da noi esposte. La dottrina dei calvinisti subì molte variazioni ai tempi dello stesso Calvino (1419). Ne subì poi tante in meno di sessanta anni, che al principio del secolo XVII si poteva fare un volume delle professioni di fede calvinistica, senza contare le molte sette che assumendo nuovi nomi si erano diramate dal seno del calvinismo.

L'Italia anch'essa verso i tempi della predicazione di Lutero era agitata dalla vaghezza di disputare della fede. Può vedersi anco nel Varchi quanta cura posero i Fiorentini nel proibire dal 1521 al 1530 le dispute sugli articoli di religione. Qua e là per l'Italia erano degli avidi di novità, e circolavano, massime dopo il trenta, molti libri volgari di piccola mole che sommavano o ripetevano le dottrine luterane. Venivano tradotti altri libri degli eretici, specialmente di Melantone, e si spargevano mutato il titolo dell'opera ed il nome dell'autore. Queste cose si facevano con riguardo; ma in nazione sottile nel trovare il modo di sottrarsi alla vigilanza dei magistrati, e che all'inobbedienza alle leggi trovava aiuto nella gran divisione dei territorii e nell'andare e venire di forestieri di diverse opinioni o per servigi militari o per diplomatici ed amministrativi, non era difficile procurare smercio di libri di piccola mole che sodisfacevano alla curiosità tanto naturale negli uomini per le cose nuove ed all'inquietezza del secolo nelle cose di religione. Difatti resulta che vi erano in Italia stessa le tipografie che mandavan fuori questi libri (1420). Dal Regno di Napoli, da Firenze, da Lucca, da Siena, da Vicenza, dalla Lombardia e dal Piemonte esciron non pochi aperti avversari della chiesa romana che si refugiarono prima a Ginevra, poi in Germania e nella Polonia (1421). Gl'Italiani per altro che presero a seguir l'eresia non eran docili scolari alle dottrine di Lutero e di Calvino; andavan più innanzi, e ribellatisi una volta al giogo dell'autorità, intendevano dovesse subentrare il dominio della ragione. Così la pensarono anco quelli tra gli Spagnuoli che poteron manifestare le loro opinioni in luogo

(1419) Bossuet, IX. 86-90.

(1420) Brukerus, Miscellanea hist. philosoph. Observ. IV. dando notizia della versione italica dell'Hypotiposeon di Filippo Melantone parla assai a lungo e con molta critica dei libri di eretici che furono tradotti e pubblicati in Italia.

(1421) Pallavicino, XV. 10. — Ginguené, Storia della letteratura italiana. Part. II. Cap. 27. — Botta, Storia d'Italia, seguito al Guicciardini. Lib. IV. XII. — Ciampi, Notizie degl'Italiani in Polonia. — Histoire du Socinianisme. Part. II. contenente le notizie sugli uomini e sulle opere della setta.

sicuro. Ma gl' Italiani e gli Spagnuoli incontraron la persecuzione de' luterani e dei calvinisti. Alcuni di essi dovetter perdere la testa sul patibolo. Noti sono i casi di Servet, di Giovanni Valentino Gentile, di Garibaldo, e molti altri si potrebbero referire del secolo XVI in comprova di quanto asserivamo.

Nel 1547 a Vicenza fu scoperta dalla repubblica veneta una congrega o accademia di 40 persone che impugnavano i misteri della fede. Due furono condannati a morte, gli altri ebber modo di fuggire (1422). Dieci anni dopo per tutti gli stati ove erano accolte le eresie di Lutero e di Calvino, si trovavano oppugnatori della divinità di Gesù Cristo e dei misteri della Fede, i quali rinnuovavan le eresie che il Concilio Niceno I nel 312 avea condannate. Essi poteron formar sette e riunioni a forma di chiesa, e preser nome dai luoghi o dai maestri (1423). Riconoscevano un solo Iddio; ammettevano comunque il dogma della divina provvidenza e della vita futura, ma assai diversamente dalle dottrine cristiane; risguardavan Gesù Cristo non come Dio, ma come uomo, per eccellenza di natura e di virtù re spirituale e giudice stabilito dal suo Iddio. Intendevan così in senso allegorico, quanto nelle sacre carte si legge sui misteri della fede. Rigettavano in sostanza la rivelazione; erano deisti; ma si adattavano ad assumere il nome di Cristiani per avere una forma esteriore di religione, e sodisfare al bisogno che gli uomini ne hanno. Essi furon detti unitari, antitrinitari e poi sociniani dal nome dei Soccini di Siena che detter regola alla setta. Si difesero contro i luterani ed i calvinisti che li scomunicavano; e provocavano contro di loro il braccio dell'autorità secolare col dimostrare, che non volendo essere inconseguenti, allorchè rifiutavasi l' autorità della tradizione e della chiesa, bisognava essere sociniani. La questione fu posta chiarissima in questi precisi termini in una disputa solenne tra' sociniani e altre sette davanti Sigismondo Augusto in Polonia del 1565 (1424).

Così in meno di 35 anni dalla prima predicazione di Lutero, tutto il mondo cattolico era agitato per le questioni di religione. Vi era diversità di sentenze, ma la ribellione all'autorità era comune. Vedremo che in quelli pure che restavano fedeli all'autorità, era studio di usar quanto potevano della libertà loro permessa. Niun secolo si era ancora presentato più potente di mezzi a di-

(1422) Histoire du Socinianisme. Chap. IV.
(1423) Histoire du Socinianisme. Chap. II. VI.
(1424) Histoire du Socinianisme. Chap. X.

strugger tutto l'edifizio del cattolicismo. Perocchè ponendo insieme i mezzi luterani, i mezzi calvinistici ed i mezzi sociniani alla comune opera del distruggere, vi erano tali capitali di scienza e d'ingegno, di risoluzione di animo e di destrezza che pareva difficile il riparare. Dovea far grande impressione il vedere escire i nemici della chiesa dai chiostri; maggiore ancora la defezione di alcuni membri dell'ordine episcopale. Ciò accusava rilassamento di disciplina, disordine, bisogno di riforma. Non fu pensato allora che allo spirito di ribellione si potesse resistere coll'inerzia, alle armi della scienza si avesse ad opporre l'ignoranza. Ma fu creduto al contrario che la chiesa non poteva escir dai pericoli, se non richiamando in vigore i principii pe' quali in altre epoche critiche avea potuto trionfare. Sicchè per quanto dal 1530 al 1560 lo spirito di rivolta all'autorità si fosse manifestato da per tutto ed assai potente, vi fu posto tal argine nel rimanente del secolo XVI, che al principio del seguente secolo era assicurato che la maggioranza de' fedeli restasse cattolica. Il che considerato anco con sole vedute di umana politica, mi pare cosa grande e meritevole di maggiore studio, di quello possiamo aver noi fatto, che pure leggiamo sempre con avidità ogni libro del secolo sestodecimo. Nè qui si vuole dissimulare ai lettori, che noi andiamo poco persuasi dell'efficacia dell'inquisizione o dei supplizii, al fine per cui sono questi mezzi ordinati. La ragione della nostra opinione che sentiamo aver contro di sè l'imponente autorità di grandi uomini, sarà dichiarata in altro capitolo di quest'opera, ove verranno esposte le leggi che i nuovi pericoli della cristianità fecer stimare utili e necessarie per la repressione dell'eresia.

§. V. *Del Concilio di Trento e suoi storici*.

Il Concilio di Trento, le disposizioni del quale forman parte del giue nostro, non fu convocato per giudicar le nuove dottrine che già eran giudicate, ma per dar regola alla chiesa cattolica, per riformar gli abusi e stabilir sulla fede con autorità della chiesa universale quelle più schiarite definizioni che i bisogni de' tempi richiedevano. Era mero pretesto per gli eretici l'appellare al Concilio: era comodo di politica pe' principi il mettere avanti l'espettativa di esso. Non vi era bisogno di Concilio per giudicare delle nuove opinioni, perocchè non ammetteva equivoco la ribellione dei novatori alla autorità della chiesa, nè l'autorità della chiesa poteva mettersi in controversia. O si attenda ai principii critici, o

si ponga mente agli errori particolari, nulla proponevano le nuove dottrine che non fosse stato già deciso e riconosciuto erroneo. Difatti il Concilio di Trento che potè aprirsi solo nel 1545, venne in tempi, in cui era vano sperare, che in qualsivoglia modo un Concilio si tenesse, potesse procurarsi la riunione alla chiesa di quelli che le si erano apertamente ribellati. Quello che importava si era di porre un argine all' incremento dell' eresia e di dare una regola ai cattolici. Questo fine il Concilio l'ottenne.

Farà specie che solamente 28 anni dopo la prima predicazione di Lutero si tenesse la prima sessione del Concilio Ecumenico da tutti invocato. Non sono mancati di fatto accusatori de' pontefici che abbian detto, la corte romana poco curante di adunare un Concilio, intimorita dagli esempii di Basilea e di Costanza. Pure a chi legge le storie politiche di Europa è dato conoscere essere stato quasi impossibile il tenere il Concilio prima del 1545. Non eran più i tempi del XII e del XIII secolo che i papi confidar potessero di tener Concilio senza il concorso del volere dei gran potentati di Europa. Nè i principi stessi che si mostravan devoti alla chiesa lo erano tanto, che anteponessero il debito di cristiani agl' interessi di loro politica. Ogni passo che si muoveva poteva incontrare opposizione. Forse tempi di tanta difficoltà non ha mai avuti la chiesa romana neppure nell' età prossima a noi. Si sa che il Concilio tenne la sua ultima sessione nel 1563. Nei diciotto anni che corsero dalla prima alla ultima sessione, l'affare del Concilio fu l' affare della cristianità. L' interruzione dal 1551 al 1562 non portò interrompimento alle vedute di riforma, nè agli studii per far argine alle eresie. Si può anzi notare che nella seconda convocazione del Concilio i mezzi umani a soccorso della chiesa eran più forti; la persuasione del bisogno di condurre a buon fine il Concilio meglio radicata in tutti; e l' esperienza delle eresie avea meglio ammaestrato su quello che bisognava alla chiesa cattolica.

Chi legge le storie del Concilio di Trento può conoscere quanta diversità di vedute vi era tra i Padri ed i Dottori sul modo di procurar la riforma. Vi eran quelli che avrebber voluto menomare l' autorità pontificia. Altri avrebber desiderato ritornare alle questioni di Basilea e di Costanza. Alcuni desideravano la riformazione dei principii. Altri volevano il Concilio s'intricasse nel definire questioni scolastiche. Vi erano grandi questioni sulla materia beneficiaria, sulla giurisdizione de' vescovi, sul modo degli ecclesiastici studii, sulla miglior disciplina degli ordini regolari. I principi d' altra parte avrebber voluto l' impossibile; cioè che si andasse leggermente sul

dogma, e se fosse stato possibile si conciliasse la verità coll'errore. La discussione si mantenne libera, tanto che non mancarono nè discorsi arditissimi, nè pericolose proposizioni. Il Concilio escì prudentemente da tutto. Immensi abusi furono corretti, si pose ordine alla predicazione; all'amministrazione de' sacramenti, agli studii, alla residenza de' benefiziati, ai guai delle esenzioni; si dettero le definizioni di fede che bisognavano senza intricarsi nelle questioni scolastiche; si provvide alla chiesa senza offendere l'autorità pontificia. La corte di Roma escì riformata ai tempi del Concilio, ma non diminuita di autorità.

Il Concilio di Trento accettato in tutte le sue parti in Toscana da Cosimo I che ne ordinò la pubblicazione senza riserva (1425), è punto capitale di studii non solo pel teologo ma anco pel canonista, ed in conseguenza pel pubblicista degli stati cattolici. Nessuna opera può proporsi più utile allo studio del Concilio della storia che ne scrisse il cardinale Sforza Pallavicino. Si loda in essa la chiarezza e la precisione nell'esporre i fatti e nel dar conto delle discussioni. La maggior parte dei documenti ai quali si appoggia, e che fedelmente cita son divulgati per la stampa e si trovano anco raccolti in una collezione pubblicata a Lovanio al principiare del passato secolo (1426). Sicchè eziandio ai più diffidenti della imparzialità del cardinale è facile il riscontrare se sia fedele quanto ai fatti. Avvi poi una rara felicità di esposizione di tutte le questioni agitate nel Concilio o per cagione del Concilio. Lo storico che era sommo filosofo e valentissimo nell'arte di scrivere, ha dato a materie spesso aride di per sè, un allettamento che rende difficile l'abbandonare il suo libro a chiunque abbia un poco di vocazione agli studii storici. Compose l'opera sua intorno al 1656 per confutare la storia di Fra Paolo Sarpi. Non so se senza la storia del Sarpi il Pallavicino avrebbe parlato con tanta franchezza. Ma fatto stà che chi desidera nella storia piena esposizione delle cose e sincerità quanto ai fatti, ne troverà più nel Pallavicino che nel Sarpi.

Fra Paolo fu senza dubbio una delle più gran menti che abbia prodotte l'Italia. Non mi pare che nella cognizione del cuore umano

(1425) Galluzzi, Storia del Granducato. Lib. III. Cap. 9.

(1426) Leplat. Monument. ad Hist. Concilii Tridentini illustrandam spectantium amplissima collectio Lovanii 1782. Nel secondo tomo si hanno disposti per ordine di tempo tutti i documenti relativi alla condannazione di Lutero, necessarii a leggersi per chi voglia ben intendere quella parte di storia.

stia al di sotto del Machiavelli; lo supera di gran lunga nella scienza e nella potenza della dialettica. Era nato nel 1552, e morì nel 1623. La sua storia fu pubblicata a Londra a cura di Marc'Antonio de Dominis nel 1619, e dedicata a Giacomo I col falso nome di Fra Paolo Soave Polano. Fu tradotta in latino ed in francese. Nè fra Paolo, nè il suo fido fra Fulgenzio manifestarono mai pubblicamente il vero autore della Storia del Concilio. In moltissime inesattezze è dovuto cadere fra Paolo, scrivendo sopra memorie particolari senza gli ampii mezzi di riscontro che si offriron poi al Pallavicino. Ma talvolta pare difficile che alterasse i fatti per solo errore di critica senza malizia. Quello in che pare non dovesse esser di buona fede si è nei presupposti che premette talvolta alle discussioni delle materie o disciplinari o dogmatiche. Non è raro che si dieno per positive delle cose assolutamente false e sempre controverse. Non era fra Paolo come certi altri de' nostri giorni, che dovendo parlare delle cose del secolo XVI, han bisogno di trovar de' riassunti o de' compendiucci che in breve li facciano informati dello stato delle cose antecedente a quello che imprendono a descrivere. Si capisce facilmente che chi si trova in questa disgraziata posizione e pur vuole scrivere, può rimanere facilmente ingannato. Ma fra Paolo conosceva bene per i proprii e profondi studii tutto ciò che avea preceduto il secolo XVI. Fa però maraviglia come abbia spesso abusato del tuono assertivo e del color filosofico che sapeva dare alle cose, per condurre i lettori in errori di fatti che par difficile potessero capire nella sua mente.

Ai vizii d'inesattezza nei fatti particolari e della poca buona fede nello istruire i lettori di quello che è necessario ripetere dai più antichi tempi per la intelligenza de' fatti e delle questioni, si unisce l'altro capitale vizio di studiata brevità ed oscurità. Vuole il Sarpi occultare spesso l'intimo suo pensiero e condurre piuttosto i lettori con sommo artifizio alle conclusioni che desidera, senza palesarsi aperto nemico della chiesa. Può venir fatto a molti di legger tutto il Sarpi e stimarlo scrittore maligno; ma tuttavia non arrivare alle conclusioni, alle quali il Sarpi conduce altri più svegli lettori che gli prestin fede quanto ai fatti. Quest'arte d'insinuarsi negli animi senza scandalizzare e distillare in chi legge le opinioni che sono nell'animo nostro, nè si vogliono apertamente enunciare, è privilegio di pochi; ed il Sarpi lo possedeva al sommo grado. Sicchè se si considera la sua storia come libro di partito o di setta, bisogna dire che più artifiziosa opera difficilmente produce l'ingegno umano. Ma se poi si vuol che una storia sia storia, il

Tacito italiano ha esagerato i difetti del Tacito latino, colla differenza che sono rimasti, a chi li vuol consultare, i mezzi di conoscere il vero che lo storico non ha voluto esporre inalterato.

Queste avvertenze sugli storici del concilio mi son parse necessarie per coloro che vogliano studiare il diritto canonico novissimo, saperne la storia e la ragione. Dissertare intorno alla utilità di questo studio per le materie civili, mi parrebbe superfluo. Si è detto già quanto basta, e se ne vedrà l' uso nei trattati particolari. Niuna delle cose che si sono discorse sulla gran rivoluzione degli spiriti in fatto di religione avvenuta nel secolo XVI è affatto inutile per la storia del diritto e pel buon uso degli scrittori. Ma prima di proseguire a discorrere delle cose generali, convien fermarsi alla istituzione del Granducato di Toscana.

§. VI. *Stabilimento del Granducato di Toscana.*

Non era intendimento dei Fiorentini nel 1530 nè di riconoscere il supremo gius dell' impero dal quale si stimavano affatto liberi, nè di assoggettarsi ad un principato assoluto, allorchè vennero ad accordo con Carlo V di rimettere in istato la famiglia dei Medici e di starne all' arbitrio di Cesare. Il diploma di Carlo V, dopo aver ratificato la libertà ed i privilegi di Firenze, riconosce per capo della repubblica Alessandro de' Medici e suoi discendenti maschi in infinito per ordine di primogenitura « et illis deficientibus, qui « proxime ex masculis ex ipsa Medicorum familia erit, et sic suc« cessive usque in infinitum jure primogeniturae servato », e minaccia l' incamerazione ai Fiorentini se saranno ribelli (1427). Il diploma fu accettato dalla Signoria, ed Alessandro siedè come proposto de' signori. Ai quattro Aprile 1532 furon creati dodici riformatori dello stato con piena balìa; i quali sotto de' 27 Aprile pubblicarono la nuova costituzione dello stato così intitolata « Ordinazioni fatte dalla Repubblica fiorentina, insieme colla eccellentia del duca Alessandro de'Medici, dichiarato capo della medesima, sotto dì 27 Aprile 1532 ». Si aboliva la Signoria de' priori ed il Gonfaloniere di giustizia; s'istituiva come supremo potere dello stato un consiglio di dugento a nomina del duca Alessandro ed a vita; dal consiglio dei dugento si estraeva il consiglio dei quarantotto, il quale è stato poi chiamato Senato fiorentino; dai quarantotto si levavano quattro consiglieri che insieme col duca avean tutta l' autorità della

(1427) CANTINI, Legislazione Toscana. p. 36. 37. Tom. I.

Signoria. L'elezione ai pubblici magistrati era repartita tra il Consiglio dei dugento e quello dei quarantotto, tra i quali era pur repartita l'eligibilità. L'elezione facevasi a sorte, ma la sorte dovea essere approvata da partito. In sostanza poi le cose erano ordinate in modo, che i maggiori poteri e le maggiori abilità agli uffizii fosser sempre ne' meno numerosi consigli. Il duca Alessandro veniva riconosciuto capo della Signoria, proposto di tutti i magistrati; solo ad aver l' iniziativa degli affari; solo a disporre delle fortezze e de' comandi militari; nè senza di lui o di suo luogotenente poteva adunarsi alcun magistrato (1428). Per costumi e per violenze Alessandro de' Medici fu vero tiranno e capitò a tristo fine. Pure anco sotto di lui furono fatte alcune buone leggi. Si prese a riformare la ruota fiorentina, ordinando la distinzione de' giudici per la prima e la seconda istanza; e distribuendo il territorio, prescrivendo le domande si facessero in volgare, i debitori si precettassero prima di catturarli, i succombenti si condannassero nelle spese o almeno si esprimesse il motivo dell' assoluzione (1429). Disordinatissima avea lasciata la Repubblica la manutenzione de' libri di decima, e furon creati degli uffiziali per rimetter le cose in sesto. Fu provveduto anche alle frodi ordinando « che tutti quelli che per l' avvenire terranno beni sotto nome di venditore o altro, sieno tenuti ed obbligati detti beni a tutti gli obblighi, che si facessero per quelli tali sotto la posta dei quali si trovassero indebitamente (1430) ». Avea bisogno di provvisione anco la moneta, ma si fece poco per questo (1431). Si creò un magistrato per invigilare sulle persone e sulle robe dei ribelli; ed in questo s' imitavano gli esempii della Repubblica che avea lasciata eredità di severissime leggi sui delitti di stato (1432).

Si credeva il Guicciardini che il giovine Cosimo, figlio di Giovanni delle Bande Nere, che i Fiorentini chiamavano il signor Cosimino, sarebbe stato un suo pupillo, e ne favorì l' elezione nel senato dei quarantotto dopo la uccisione del duca Alessandro. Lo elessero il 9 Gennaio, e fecero una deputazione di otto cittadini a

(1428) Cantini, Op. cit. Tom. I.

(1429) Riforma della ruota del 14 Maggio 1532 ed altre ordinazioni dello stesso giorno. Cantini, Op. cit. Tom. I.

(1430) Legge del 21 Giugno 1532; del 15 Ottobre 1532; Bando del 20 Ottobre 1532; Leg. del 20 Novembre 1532. — Cantini, Op. cit. p. 60-69. 80. illustra bene queste leggi. Tom. I.

(1431) Legge del 5 Marzo 1532. Cantini, p. 90-92. Tom. I.

(1432) Cantini, p. 101. 102. Tom. I.

riformare lo stato (1433). Nella provvisione che i deputati mandarono fuori nel giorno successivo, chiamarono Cosimo *Capo e primario del governo della città e suo dominio*, e determinarono che il titolo nei bandi debba essere « *l'illustrissimo signor Cosimo de' Medici e suoi magnifici consiglieri* » provvedono alla conservazione ed incremento dell' autorità dei quarantotto; e determinano il piatto di Cosimo in dodici mila ducati d'oro (1434). Facevan di tutto per imprimere nell' animo di Cosimo e nell' opinione pubblica, che esso era non sovrano ma capo di repubblica, e per garantire ai primari cittadini i maggiori benefizii dello stato. La posizione di Cosimo era difficile. Imperocchè avea gran mezzi il partito repubblicano, non privo ancor di speranze; il popolo fiorentino, ai tempi nostri tanto tranquillo, era allora facile alle risse e veramente facinoroso; le fortezze si tenevano dai soldati di Cesare, e Cosimo nel suo particolare non era ricco. Pure seppe far tanto che aumentò il territorio dello stato; spense affatto i voti repubblicani; rese potente, quanto il territorio lo permetteva, la sua monarchia, e lasciò ai suoi successori i popoli devoti al nuovo ordine di cose che intese stabilire. Se invece della Toscana fosse toccato a lui un gran regno, lo avrebbe fatto potente e libero dalle soverchierie straniere. Il Machiavelli avea scritto le arti del dominare; ma Cosimo le mise in pratica con successo.

Fu guerra accanita quella che esso fece ai repubblicani, che dal canto loro non se ne stettero. Volle il popolo disarmato ed indifferente alle cose pubbliche. La cosa era difficile a conseguirsi, ma pure l'ottenne. Non risparmiò rigor di pene, nè viltà di trattati, nè allettamenti di seduzione per estinguer quelli che chiamava ribelli. Incontrò difficile l'esecuzione delle leggi (1435). Confessò nelle leggi stesse l'insufficienza del rigore. Ma il tempo favorì i suoi disegni (1436). S'imparò per la esperienza quanto poco sia da confidare nei disegni dei fuorusciti o come oggi dicono emigrati, sempre facili ad illudersi sulla estimazione delle loro forze e quasi costantemente ingannati dai partigiani di dentro, che molto promettono e quasi nulla son soliti mantenere. Si vide per le lezioni dell' esperienza esser forza accomodarsi ai casi di fortuna. Si aggiungeva a ciò, che poi non era tutto amor di patria il repubbli-

(1433) Prov. del 9 Gennaio 1536. Cantini, Tom. I.

(1434) Prov. del 10 Gennaio 1536. Cantini, Tom. I.

(1435) L. del 27 Luglio 1550. L. del 23 Marzo 1537. B. del 28 Maggio 1539. B. del 27 Novembre 1547. Cantini, Tom. I. B. del 10 Gennaio 1547. Cantini, Tom. II.

(1436) L. dell' 11 Marzo 1548. nel proemio.

canismo degli usciti. Molto vi era di gelosia personale pel potere, di odii di famiglia e d'altri rispetti personali che il tempo, gli accordi e finalmente la morte de' capi portano a smorzare ed estinguere. Infine poi si scarseggiava assai di morale virtù tra i repubblicani, come tra gli altri che si mescolavano di cose di governo. Si rappresenterebbe male, come lotta di principii, quella che era lotta d'interessi e di ambizioni tra persone di assai fragile moralità. Tanto è fallacia nei nomi di libertà e di repubblica, e tanto male le idee di un secolo si traducono a spiegare le affezioni di un altro.

Con editto del 16 Ottobre 1537 si rese noto al pubblico, che l'imperatore con indulto de' 30 Settembre avea confermata l'elezione di Cosimo. Il privilegio imperiale ha termini molto pregiudicevoli alla libertà di Firenze, in quanto si vuole stabilire che Cosimo regna per grazia di Cesare, e si pone anco la clausula *nostra tamen et imperii superioritate, et juribus semper salvis* (1437). Era mente di Cesare di avere in Cosimo un vassallo. Al contrario Cosimo, che dopo il privilegio cesareo cominciò ad usare il titolo di duca di Firenze e di eccellenza, si studiò quanto poteva per esser principe libero. Nè questa fu parte di sua politica più facile di domare lo spirito repubblicano. Dovè Cosimo cominciare il suo governo, mostrando a Cesare devozione quasi servile. Pure arrivò talora a rendersi rispettabile e poter minacciare.

Fu sollecitudine di Cosimo di munire lo stato di fortezze, di avere a poca spesa un esercito toscano nel quale potesse fidare, ed una marina valida a difendere i mari di Toscana e proteggere il commercio. Trovò nelle provincie la forza per ordinare la milizia delle bande, che munì di molti privilegi, tenne bene esercitate, sperimentò valorose e fedeli. Dico che le bande erano un esercito, perchè davan modo a Cosimo di disporre sino di trenta mila uomini. L'idea delle bande era della repubblica. Ma Cosimo dette loro quell'ordinamento e quella estensione che conveniva alla sua monarchia (1438). Istituì anco una marina e le dette delle leggi; ma fondato l'ordine di Santo Stefano fece dono della marina all'ordine, e senza spesa dello stato ma coi fondi della religione furono poi difesi i mari toscani, e la marina toscana prestò sempre il suo contingente nelle guerre coi Turchi, nè fu senza gloria (1439).

(1437) Cantini, p. 143-148. Tom. I.

(1438) Delib. del 26 Marzo 1548. Cantini, p. 24-30. Tom. II. Capitoli del 1 Ottobre 1555. Cantini, Tom. II.

(1439) Capitoli del 28 Febbraio 1552. Bando del 18 Marzo 1561. Cantini, p. 304-327. Tom. IV.

Avrebbe desiderato Cosimo rendere attività al commercio di Levante; ma le sue cure e le sue spese poco poterono ottenere (1440). Pel commercio interno della Toscana fece leggi in rinnovazione o in aumento di quelle della repubblica a mantener la buona fede mercantile e punir gravemente i fallimenti dolosi (1441). Ma non tolse alcuna delle tante gabelle che impedivano la libera circolazione dei generi da provincia a provincia, nè alcuna delle gabelle di estrazione dallo stato. Esso stimava, come gli altri politici e principi del suo tempo, doversi avvantaggiare l'industria manifatturiera sopra l'agricola, la manifattura dello stato sopra l'estera. Riponendo la forza dello stato nel numerario, considerava secondo le idee di quei tempi, come meritevoli di maggior favore quelli che maneggiavano più danaro, senza considerare le vere cause della ricchezza delle nazioni. Però i privilegi delle arti furono mantenuti e forse ampliati sotto il suo governo. Nè nella legislazione economica fu alterato il sistema della repubblica fiorentina. Le molte leggi che si trovano su questo proposito, non sono dirette che a schiarire o richiamare in osservanza le antiche con poche variazioni disciplinari, che non mi paiono dover essere state di gran conseguenza.

L'amministrazione della giustizia civile e criminale fu uno degli oggetti di gran sollecitudine di Cosimo primo. Esso intese con molte leggi a tor via i cavilli (1442), a diminuire i dispendii de' poveri (1443), a moderar l'abuso del ricorso al principe per trattenere la procedura (1444), a procurare che i magistrati avesser decoro di rappresentanza pubblica, ma fosser poi puntuali nei loro uffizi (1445). Dettò per la ruota le più importanti regole di procedura, sicchè i processi fosser bene istruiti, prima che la causa venisse in deliberazione, i punti di fatto e di ragione molto studiati dai giudici, ed i dubbi comunicati alle parti (1446). Ma in questi sapienti ordini mancava la pubblicità della discussione, ed il contradittorio orale delle parti e loro rappresentanti. Tale difetto era anco nella ruota romana, e si credeva forse ordine sapiente. La ruota romana era il modello delle riforme giudiziarie d'Italia. Non mancavano

(1440) Galluzzi, Storia del Granducato. Lib. I. Cap. 9. Lib. II. Cap. 10.

(1441) Cantini, p. 50. 51. Tom. III.

(1442) Ordine del 9 Febbraio 1551. L. del 2 Dicembre 1545.

(1443) Delib. dell'8 Febbraio 1548. L. del 5. Maggio 1562. Cantini, Tom. IV.

(1444) L. del 1 Dicembre 1551.

(1445) L. del 25 Gennaio 1549.

(1446) P. del 26 Agosto 1541. Riforma del 31 Maggio 1542, ed è poi notabile la Legge del 18 Giugno 1560.

invero alcuni di proporre siccome migliore il modello de' tribunali francesi. Ma la confidenza nei magistrati, il timore della pubblicità, questi due grandi argomenti di arbitrio, erano cose radicate nei costumi italiani. Trovar tra queste cose le relazioni di causa e di effetti sarà difficile, ma cosa certa si è, che quando cominciarono i moderni principati italiani era cattiva da per tutto l'amministrazione della giustizia, comunque i giudici si pagassero riccamente e fosse pensiero dei governanti di averli dotti e pubblicamente stimati. Proibì Cosimo ai suoi giudici di ricever regali (1447), e determinò i titoli, pei quali poteva un giudice recusarsi come sospetto (1448). Ebbe cura il duca di dar miglior ordine agli affari de' pupilli (1449); di meglio guarantire le doti delle donne (1450); di provvedere alle frodi che potevan farsi colle donazioni (1451).

Rispetto poi alla giustizia criminale che Cosimo trovò in pessimo stato, ordinò i confronti dei testimoni col reo, e di questo coll' offeso (1452); provvide alla disciplina delle carceri; riformò molti abusi di procedura; dette non poche importanti guarantigie ai descritti nelle bande (1453); volle tutti i processi criminali di provincia fosser partecipati al tribunale degli Otto o all'auditor delle bande, secondo la qualità delle persone, prima di venir resoluti (1454). Intento poi ad introdurre uniformità nelle pene, volle abolita l' autorità dei municipali statuti nelle cose penali; sicchè si attendesse lo statuto fiorentino ed il diritto romano, senza pregiudizio dei diritti delle comunità quanto ai fiscali vantaggi delle confiscazioni e delle multe (1455). Fece poi delle leggi sulla bestemmia (1456); sulla sodomia (1457); sulle violenze per desiderio carnale (1458); sui dolosi fallimenti (1459); sugli omicidii (1460); sui

(1447) L. del 12 Febbraio 1549.

(1448) Delib. dell' 11 Aprile 1550.

(1449) P. del 22 Marzo 1559. L. del 19 Luglio 1560. Cantini, Tom. IV.

(1450) L. del 12 Agosto 1550. Cantini, Tom. II e p. 149. 150. Tom. IV.

(1451) L. del 5 Gennaio 1551. Cantini, Tom. II. p. 265. 266.

(1452) Delib. del 1547. Cantini, Tom. II. p. 7.

(1453) Delib. del 26 Marzo 1548. Cap. I. II. Cantini, Tom. II. Ordinazione del 10 Settembre 1568. Cantini, Tom. IV.

(1454) Delib. del 14 Giugno 1549. Circ. del 1 Giugno 1549.

(1455) L. del 9 Febbraio 1542; è importante l'illustrazione del Cantini, Tom I.

(1456) Cantini, p. 215-217. Tom. I.

(1457) Cantini, p. 217. 218. Tom. I.

(1458) L. del 2. Dicembre 1558.

(1459) Cantini, p. 342. Tom. IV.

(1460) L. del 15. Giugno 1556.

duelli (1461), ad oggetto d'indurre su questi particolari del diritto penale uniformità. Colle leggi e col rigore dell'amministrazione fece pure ogni sforzo per estirpare il peculato, delitto stato sempre di moda in Toscana (1462). Ebbe cura anco di porre qualche argine alle usure palliate ed agli scrocchi, altra maniera di delinquenza molto frequente tra noi (1463).

Oltre queste leggi penali furon fatti dei provvedimenti sui sindaci dei malefizii, bassi funzionarii di giustizia pagati dalle comunità per denunziare i delitti dei quali acquistavan cognizione (1464): si obbligarono i medici, chirurghi e barbieri a denunziare i ferimenti (1465), ed i derubati a portar denunzia de' furti patiti (1466). Fu fissata la maggiore età agli effetti penali ai diciotto anni, e determinate furon le regole per la prescrizione de' malefizii (1467).

Lo spirito della legislazione penale di Cosimo I non era punto diverso da quello che era stato nelle leggi penali dei tempi di mezzo. Forse in qualche parte crebbe il rigor delle pene. Ma è da dire, che la Italia era allora piena di malviventi, e spesso anco protetti. La Toscana se ne purgò prima di ogni altro stato italiano.

Le riforme del processo ebber miglior fortuna. Perocchè noi vediamo, che ai tempi del Savelli la pratica toscana era reputata la migliore d'Italia quanto alla compilazione de' processi. Nè questa pratica differiva molto da quella che si osserva anco di presente. Può essere anco ragionevolmente dubbio, se tutte le leggiere innovazioni che si son fatte da ottant'anni a questa parte sieno veri miglioramenti.

Un gran male vi era nella repubblica fiorentina quanto al sommo arbitrio che permetteva ai cittadini, che andavano rettori per lei nel contado o nel distretto. Cosimo non era uomo da tollerare vi fossero altri arbitrii che il suo; nè che i vicarii ed i potestà fosser disobbedienti alle leggi. Dette delle belle istruzioni ai giusdicenti (1468); riformò anco la disciplina della forza civile esecutri-

(1461) Capitoli del 1 Ottobre 1556. Cap. 13.

(1462) Cantini, p. 134-136. Tom. IV.

(1463) Cantini, Tom. I. p. 256-258. Tom. IV. p. 342.

(1464) L. del 29 Luglio 1545. Cantini, p. 264. 265. Tom. I.

(1465) B. del 2 Gennaio 1551 rinnovato il 12 Febbraio 1684.

(1466) Savelli, Pratica Universale. v. Derubati e Delitti. Venne poi la legge che ancora si osserva del 21 Novembre 1629.

(1467) L. del 22 Settembre 1562, del 23 Luglio 1561.

(1468) Bando del 13 Febbraio 1543. Cantini, p. 283. 284. Tom. I.

ce (1469), gran sorgente di soverchierie a danno del popolo delle campagne.

Rispetto alle relazioni colla chiesa, fu Cosimo un principe sommamente devoto al cattolicismo, e per la conservazione della purità della fede, per l'esecuzione dei decreti di disciplinare riforma non risparmiò nè spèsa nè rigore. Ma poi nel suo stato voleva esser padrone, rispettato dal clero come dai laici, sorvegliatore della proprietà ecclesiastica come della civile. Procedè in queste cose generalmente con prudenza; ma al bisogno non tralasciò di mostrar vigore. Il Galluzzi che scriveva in tempi nei quali era di molta lode favorire le parti del Regio Diritto, ha trattato con diffusione questa parte della storia civile di Toscana.

Non fu neppure Cosimo I degenere dalla sua illustre famiglia quanto all'amore delle lettere e delle arti. In questo neppure gli altri principi d'Italia si mostraron diversi nel secolo XVI da quello erano stati nel XV. Nondimeno le lettere e le arti gradatamente declinarono dal loro splendore. Gli stati però si arricchirono di nuove scuole, d'illustri musei e di copiose biblioteche. Cosimo I dotò l'Università di Pisa dei beni confiscati; e perchè questi non bastavano al bisogno, vi aggiunse una pingue dotazione ecclesiastica (1470). Esso fondò inoltre il collegio della Sapienza che era, come ognun sa, un collegio di giovani mantenuti dal governo agli studii di università. Questi posti di sapienza a collazione del granduca vi sono ancora, sebbene non sussista più il collegio nel quale i sapientini facevan vita comune sotto la regola di un rettore, siccome persone non vecchie ancor si ricordano. L'esempio del sovrano fu imitato dalle comunità dello stato e dai pii testatori.

I consiglieri legali del duca Cosimo, e specialmente il Vinta, avrebber voluto fare una buona separazione del poter giudiziario dall'amministrativo, e rimettere all'ordinario corso della giustizia molti affari che Cosimo risolveva in via di grazia o per rescritto. Ma il principe cittadino fu tenacissimo nel serbarsi l'arbitrio di entrare in qualsivoglia affare; e nel mantenere alla privativa competenza del trono e del suo consiglio molti affari che in meglio regolata monarchia sono di cognizione dei tribunali. Merita tra gli altri documenti di esser veduta una informazione del Vinta del 28 Febbraio 1560, stampata nella collezione delle leggi colle po-

(1469) L. del 17 Ottobre 1547. Prov. del 14 Dicembre 1548.

(1470) Pagnini, Della Decima. Sez. VI. Cap. 5. Tom. I.

stille di Cosimo I. (1471). Il principe voleva saper tutto, occuparsi di ogni minuzia, ricevere i ricorsi e fare atti di potere in deroga all'ordinario andamento di giustizia, ma che pure appo il popolo, che ragiona a *casi* e non calcola i beni di buone istituzioni costantemente osservate, facevan popolare il potere di lui. Di fatti per quanto questa frequente intromissione del principe nei piccoli affari che eran da inviarsi al corso ordinario della giustizia, non possa risguardarsi come cosa buona e lodevole, pure piacque ai Toscani non usati a confidar troppo nella giustizia delle leggi, ed avvezzi troppo ai maneggi ed agli intrighi. Sono ormai cento anni che i Medici hanno cessato di regnare; pure dura ancora nella popolar tradizione la lode ad essi di principi che sapevan tutto, ascoltavano i ricorsi e contenevano con atti di arbitrio sovrano i subalterni ministri del potere. Certo non sono belle cose le deroghe ai testamenti; le cassazioni di sentenze per rescritto; i rescritti che danno o tolgono testamentifazione a chi non l'hà per legge, o respettivamente a chi ne è investito; le interdizioni dall'amministrazione di beni per rescritto; i rescritti penali del principe; le straordinarie delegazioni di giudici per rescritto; le moratorie ed altre delizie del potere arbitrario, colle quali s'intendeva soccorrere ne' casi straordinarii al bisogno della giustizia. Pure queste cose piacevano ai Toscani; nè ho sentito i più parlarne altro che con lode; tanto poco sono ancor penetrate nelle masse le schiarite idee sulla buona amministrazione della giustizia. Cosimo vide nell'arbitrio un mezzo di popolarità e di dominazione; non volle per le migliori idee de' consiglieri repudiare la ricca eredità della repubblica. Dette piuttosto delle savie regole per la informazione delle suppliche (1472); e si lasciò strappar di mano una legge sui rescritti (1473), che fu poi cauto di dichiarare, perchè non riesciasse pregiudicevole al prudente arbitrio sovrano (1474). Negli altri stati d'Italia si faceva lo stesso. In Francia al contrario anco la materia dei ricorsi era ridotta a regole di giurisprudenza. Dalle quali poi sono stati tolti i principii della Corte di Cassazione.

È molto da calcolare nel governo di Cosimo la regola che tenne quanto alla formazione del personale. Principe nuovo predilesse gli uomini nuovi; gli arricchì, gli onorò, e ne fu fedelmente servito. La

(1471) CANTINI, Tom. IV.
(1472) Circ. del 28 Settembre 1560. CANTINI, p. 97. Tom. IV.
(1473) L. del 29 Luglio 1561. CANTINI, Tom. IV.
(1474) Delib. del 7 Settembre 1561. CANTINI, Tom. IV.

repubblica, alla quale era succeduto, inclinava a stringere in poche famiglie il potere; allo stesso avrebbe mirato il Guicciardini se Cosimo si fosse adattato a prenderlo per tutore. Il nuovo principe anco negli uffizii riserbati ai soli cittadini fiorentini preferì quelli di minore stato ai cittadini di maggior nobiltà e ricchezza. Ma il maggior nerbo dell'amministrazione lo commise ai legali che prendeva o dalla provincia o dagli stati pontificii. N'ebbe al suo servigio dei sommi che per le loro opere si venerano ancora quali maestri del Foro. La sorveglianza che esercitava su tutti manteneva in gran soggezione; d'altra parte le larghe ricompense dei servigii fedeli facevano al principe de' servitori devoti. Era grande esercizio di abilità pei ministri di Cosimo mandati all'estero, il doverlo ragguagliare di ogni minuta cosa, e nell'interno il dar conto al principe non solo di ciò che accadeva, ma del genio de' popoli e dello stato delle provincie. Sotto Cosimo de' Medici i Toscani non perdettero l'abito dei ragguagli statistici, nè della cognizione delle cose politiche che aveano in eminente grado al cader della repubblica. Il principe sapeva e calcolava le potenze di tutti gli stati di Europa; stava informato del genio di tutti gli uomini che potevano influire sulle cose d'Italia. Sommo conoscitore degli uomini, Cosimo I formò scuola di abili servitori, e lasciò tradizioni di governo quanto al personale, che fruttarono ai suoi successori l'aver sempre gran numero di servitori abili e devoti.

Gran disordine trovò Cosimo nella custodia degli atti pubblici; e si dette cura di riordinare gli archivii, e fece poi un gran benefizio alla fede pubblica nell'ordinazione del generale archivio de' contratti (1475). La stessa scioperataggine era anco in provincia; ordinò ai giusdicenti di tener regolar filza di leggi ed ordini (1476); prescrisse alle comunità, che non avessero mandato all'archivio delle Riformagioni gli autentici o le copie autentiche degli statuti, d'inviarle nel termine di un anno (1477); e ciò ordinava perchè le comunità di s. Miniato e s. Giovanni in Valdarno aveano perduto gli statuti.

Fanno maraviglia le spese che potè sopportare la Toscana ai tempi di Cosimo I. Gl'incrementi di territorio furon più che due volte pagati agli Spagnuoli. Resta poi a far ragione delle spese per la guerra di Siena, e per le fortezze, colle quali il duca volle di-

(1475) L. del 30 Gennaio 1561.
(1476) Delib. del 4 Novembre 1550. CANTINI, Tom. II.
(1477) L. del 27 Luglio 1546. CANTINI, Tom. II.

fesi gli stati dai nemici ed il suo potere dalle passioni popolari. Vuolsi pur concedere che i popoli venissero aggravati; ma tuttavia senza molta sapienza e senza un grande spirito di ordine, non si sopportano spese veramente regie, quali fece Cosimo I. Nelle statistiche compilate in quel tempo resulta la diminuzione di un settimo di popolazione dal 1527 al 1562 (1478). Si osservava in Firenze, che la popolazione seguitava a diminuire dal 1551 al 1562, e così quando era nel colmo della sua potenza il governo di Cosimo (1479). Cause indipendenti dalla variazione del sistema del politico reggimento dello stato, influirono in questa diminuzione di popolazione. Il commercio, che prima facevano gl'Italiani, era passato in altre mani. Le grandi nazioni di Europa aveano imparato le arti ed i mestieri, ed intendevano a procurarsi l'utile esclusivo del commercio. Non la sola Toscana, ma tutti gli stati d'Italia soffriron decadenza nella ricchezza commerciale e manifatturiera. Lo stesso accadde per le città della Lega del Baltico, che mantennero le loro forme repubblicane. La popolazione toscana si sarebbe potuta volgere all'agricoltura, capace di gran perfezionamenti. Ma oltrechè è sempre difficile volgere alla campagna quelli che hanno abito di vita cittadina, vi resisteva anco il poco favore di opinione che avea l'agricoltura ed il dispregio in che gli abitatori di città tenevano i contadini. I Fiorentini anco al principiare del secolo XVI possedevan poco in terre, siccome notano ed il Segni (1480) ed il Paruta (1481). La loro principal ricchezza era mobiliare. Le poche terre che aveano, le tenevan più come giardini che come poderi. Vi fecero sino dal secolo XV grandiose spese di ville e di muri. Sicchè anco al presente visitando gli antichi possessi dei cittadini grandi di Firenze, è dato scorgere in muri e fabbriche un capitale che poteva forse eguagliare la stima delle terre, avanti i gran miglioramenti che l'agricoltura ha ricevuti da ottanta anni a questa parte. Le campagne, tenute più per la delizia che pel campamento del proprietario, davano assai poco di rendita padronale. Il contadino in molta terra poco lavorata colle braccia vi trovava comodo campamento, era ricco, contentandosi di lasciare andare le cose alla buona di Dio. Nè in campagna sopportava le beffe di città, assai accorto per sapersi rifare delle indiscretezze capricciose de' pa-

(1478) CANTINI, p. 244. 245. Tom. II. riporta una statistica di quel tempo.

(1479) CANTINI, p. 172. Tom. IV.

(1480) Vita di Niccolò Capponi.

(1481) Vita Politica.

droni. Non era florida l'agricoltura nel contado fiorentino, ad eccezione di poche Comuni; siccome non lo è comparativamente alle provincie toscane nè anco di presente. Pure furon sempre i Fiorentini di sottilissimo ingegno nelle cose economiche. Non sembra si possano accordare insieme queste cose, se non ritenendo che il patrimonio delle terre fosse piccola cosa pei gran cittadini di Firenze avanti la mutazione dello stato repubblicano in monarchico e della conseguente mutazione de' costumi.

Il duca Cosimo aggiunse ai suoi stati, Siena col suo territorio. La ricevette in feudo da Filippo II nel 1557 con obblighi di fedeltà e colla reversione alla corona di Spagna in difetto di discendenza mascolina (1482). Dette ordine al civile governo del nuovo stato, mantenendo quel più che si poteva di apparenze repubblicane (1483). Cosimo si chiamava duca di Firenze e di Siena, ed era principe di due stati, dacchè Siena non venne sotto il dominio di Firenze, ma fu tenuta da Cosimo e dai suoi successori come stato indipendente; dimodochè nelle collezioni delle nostre leggi sono distinte le leggi per lo stato di Siena da quelle pel dominio fiorentino.

La repubblica di Siena, che veniva in potere di Cosimo, era una delle più notabili d'Italia. Non mancavano a lei uomini grandi in ogni genere di liberali discipline. Ma quello che distingueva i repubblicani senesi sopra gli altri, era il grande amore di patria. La difesa che fecero di loro libertà è una delle parti più splendide della storia d'Italia (1484). Siena era sufficiente a sè, e mantenne amor di patria nei cittadini anco sotto il principato. Pochi paesi possono visitarsi in Italia, e forse nessuno in Toscana, che dopo tante vicende politiche mantenga tante buone parti dell'antico. Non avendo mai parlato dell'autonomia senese, stimo opportuno trascrivere quanto se ne legge in una dotta consultazione forense che ne dà piena notizia.

« Esistono nell'archivio delle Riformagioni di Siena due grossi
« volumi degli Statuti anteriori alla riforma del 1544. Il primo
« che è il tomo XVIII è il più antico; la mancanza delle prime
« sue pagine non permette di conoscere l'epoca in cui fu scritto.
« Vi sono peraltro copiati in sei distinzioni gli statuti redatti e
« corretti in più tempi incominciando dal secolo XII, e così quasi

(1482) Cantini, p. 194-201. Tom. II.

(1483) Riformazione del governo della città e stato di Siena, fermata per sua Eccellenza Illustrissima del dì 1 Febbraio 1560. Cantini, Tom. IV.

(1484) Botta, Storia d'Italia in seguito a quella del Guicciardini. Lib. IX.

« dai primordi della repubblica, e prosegue sino ai primi anni del « secolo XIV. La sua antichità viene attestata dallo stile di alcuni « de' suoi statuti, nei quali si è preteso d' imitare quello de' Preto- « ri dell' antica Roma. Il secondo volume segnato di numero XXV, « diviso in quattro distinzioni, è interessantissimo, poichè con- « tiene gli statuti che regnarono fino al 1544, e sui quali il *Ca-* « *strense* ed i *Sozzini* scrissero i loro consigli. Fu questa una « compilazione fatta in un sol tempo e di getto, quantunque « molte rubriche degli antichi vi sieno copiate e riportate alla let- « tera. Il redattore fu *Niccola da Orvieto*. Questo codice fu appro- « vato dal Consiglio generale nel 29 Agosto 1337, come si vede dal li- « bro CXXI delle sue deliberazioni *a carte* 25. In fine di ognuna delle « quattro distinzioni si lasciavano per lo più alcuni fogli in bianco « per registrarvi le correzioni ed aggiunte, che l' antica vigilanza « de' nostri maggiori sui progressi della legislazione di mano in « mano suggeriva. Infatti in piedi della seconda distinzione *a carte* 72, « se ne trovano alcune fatte nel 1355, le quali concernono la dote. « Non era scorso un secolo da che fu fatta la compilazione del 1337 « che il Consiglio generale con sua deliberazione del 12 Settem- « bre dell'anno 1425 in cui viveva il Castrense che mancò nel 1448 « o poco dopo, *ordinò eleggersi alcuni cittadini, e fra questi un* « *dottore, affinchè fossero riveduti, corretti e riformati gli Sta-* « *tuti tanto civili che criminali, togliendo via ogni confusione ec.* « *e riducendoli in un sol volume*. Lib. CCXXV, delib. a 57 ». « Le « vicende che ha subìte l' archivio ci lasciano nell' oscurità su « questa ordinata nuova compilazione, che o non fu eseguita o non « venne pubblicamente approvata. Ma troviamo nel tomo CCXXIII « a 24 una importantissima deliberazione del Consiglio del 21 Mag- « gio 1434, così concepita. — *Certi egregi dottori di legge ed* « *alcuni onorevoli e savii cittadini, eletti e deputati per autorità del* « *Consiglio a fare provvisioni sopra gli statuti che parlano della* « *materia delle successioni, provvidero ed ordinarono in questa* « *forma.* — Vengono in seguito trascritte le correzioni e dichiara- « zioni del codice del 1337, le quali investono principalmente la « dote delle femmine escluse dalle successioni. Il Castrense, che a « quel tempo viveva, potè trovarsi nel numero degli *egregi dottori* « che le proposero. Certo è che con esse fu tolto fra gli altri un « dubbio sul quale egli avea precedentemente emesso il suo pa- « rere ... ».

« Viene infine la collezione e riforma che pubblicata nel 1544 « sopravvisse sino ai nostri giorni. Il Consiglio generale che la or-

« dinò con deliberazione del 9 Ottobre 1541 esistente nel libro di
« deliberazioni concistoriali *a carte* 68, si propose il bellissimo e
« vasto piano di riunire in un sol corpo tutto il diritto pubblico e
« privato dei cittadini, in modo da non dover più ricorrere ai vecchi
« statuti; e stabilì che il nuovo lavoro fosse reso pubblico colla
« stampa. Ma i giureconsulti che ne furono incaricati, non pote-
« rono eseguirlo in tutta la pienezza delle vedute del Consiglio, il
« quale con deliberazione del 24 Aprile 1544 nel *libro CCL a* 81
« approvando provvisoriamente la nuova collezione, prorogava la
« facoltà dei deputati affinchè perfezionassero l'opera. Nel Dicembre
« dello stesso anno la detta collezione fu posta in attività. Ma in-
« tanto si continuarono le premure per il suo perfezionamento; ed
« il Consiglio con deliberazione del 27 Aprile 1545 nel detto libro
« *a* 44 *e* 52 prorogò nuovamente le facoltà dei deputati, indicando
« le molte rubriche che restavano a correggersi, fra le quali si
« trova ancor quella che conservava alle donne la mostruosa rein-
« tegrazione alle successioni degli ascendenti materni. Ce lo attesta
« il Collegio di Balìa nella sua relazione al Granduca, che con
« rescritto del 21 Dicembre 1647 abolì questa fecondissima sor-
« gente di rinascenti litigi che turbava la pubblica quiete... ».

« La caduta della repubblica senese fu causa che l'opera re-
« stasse imperfetta; e tale quale è non fu messa mai alla luce
« colla stampa, perchè nei tempi successivi non era facile che si
« permettesse l'edizione di uno statuto, che tra le altre sapientissime
« disposizioni gettava i fondamenti del piano di ammortizzazione,
« esteso due secoli dopo a tutta la Toscana (1485) ».

Cosimo I al colmo di suo potere e sicuro ormai di aver creata una monarchia in Toscana, ebbe briga di precedenza coi principi d'Italia; ma ne escì bene col ricevere dal sommo pontefice Pio V il titolo di Granduca con corona reale. Nel 13 Dicembre 1569 seguì in Firenze la pubblicazione della Bolla pontificia, e fu annunziato al pubblico, che il sovrano si chiamava Granduca, e doveva ricever trattamento di *Altezza* e di *Serenissimo*. Non fu materia facile a digerirsi questa novità di titolo pei principi d'Italia e per l'imperatore. Ma Cosimo, che si era saputo assicurare lo stato, si seppe anco mantener le onoranze. Il papa in quel tempo era tutto suo confidente; il re di Francia gli era obbligato; la Spagna, allora onnipotente in Italia, fu assicurata che non s'intendeva recar pre-

(1485) Voto dei signori Antonio Pini e Giulio Puccioni in causa Pecci e Pecci. Siena, 1834 pei tipi di Pandolfo Rossi.

giudizio ai suoi diritti; l' imperatore era parente di casa Medici, e poi avea più potere di diritto che di fatto nelle cose d'Italia (1486).

Morì Cosimo I ai 27 Aprile 1572; e poteva dirsi felice pei compiti disegni di sua politica, ma forse nol sarà stato pei rimorsi, che non vogliam credere gli saranno mancati pei delitti che avea fatti commettere e commessi, per le sozzure nelle quali si era lordato. Fu cura di lui e dei suoi successori sopprimer le voci della storia. Ciò si poteva male ottenere nei primi venti anni del suo regno. Vivevano troppi grandi uomini, avvezzi al libero dire di repubblica. Non parve disperata l'impresa per i tempi successivi. Si spesero danari per comperare il silenzio degli scrittori; si comperaron le lodi; si tennero con somma gelosia gli archivii di stato chiusi sempre alla curiosità ed allo studio dei dotti, e soprattutto dei Toscani. Quest'arte medicea divenne quasi massima di stato. Abbiamo lettera del Muratori ai Conti della Gherardesca, dalla quale apparisce, che questo grande uomo non potè ottenere di penetrare nell'archivio delle Riformagioni, e trarne alcun lume non per la storia moderna del granducato, ma per la storia dei tempi di mezzo. Pure dovrebber ricordare gli uomini, eziandio potenti, l' antica sentenza: *Conscientiam humani generis aboleri non posse.*

§. VII. *Condizione degli altri stati d'Italia.*

Quasi nel tempo stesso che Alessandro dei Medici e Cosimo I si facevan signori assoluti della repubblica fiorentina, Andrea Doria, che ne avea i mezzi e ne riceveva sollecitazione dall'imperatore, ricusava d' imitarne l'esempio (1487). Il Doria si valse del potere a dare alla repubblica di Genova una costituzione, che estinguendo gli odii antichi, le facesse godere quella giusta libertà, che nei tempi di mezzo avea piuttosto desiderata che goduta. Per le buone istituzioni del Doria sono stati più felici in minor fortuna i secoli ultimi della repubblica di Genova, di quello nol fossero i precedenti (1488). « Morì Andrea nel grembo della sua patria l'anno 1560 « ai dì 25 Novembre in età di 93 anni, undici mesi e 25 giorni. « La sua statua marmorea fu inalzata dinanzi al pubblico palagio; « e sopra la sua tomba nella chiesa di s. Matteo fu posto il titolo

(1486) GALLUZZI, Storia del Granducato Lib. III. Cap. 5.

(1487) SERRA, Storia dell'antica Liguria e di Genova. Disc. IV. §. 23.

(1488) Reip. Genuensis Leges novae anni 1576. p. 1471-1504 in Thes. Grevii. Tom. I. part. II.

« ben meritato — liberatore e padre della patria. — Le altre nazioni
« posson vantare uomini eguali alla maggior parte di quelli cui
« nominammo altrove; ma Cristoforo Colombo, Andrea Doria, eroi
« contemporanei della nazione Genovese, nel colmo delle umane
« glorie son soli. Niun altro scoperse, niuno potrà più scoprire un
« secondo emisfero; e quantunque impossibile non sia di amar la
« sua patria quanto l'amò Andrea, non è ancora avvenuto che al-
« tri liberatore e padre suo fosse con tanti incentivi a esser suo
« tiranno (1489). »

La piccola repubblica di Lucca sfuggì ai pericoli dell'ambizione di Cosimo I; restrinse gli ordini della sua aristocrazia; provvide alle sue militari difese, alla buona amministrazione della giustizia. Mi par degno di ricordo, che nel 1539 a spese del Comune furon stampati tradotti in italiano gli statuti della città, *acciocchè non sieno i suoi cittadini ignoranti della ragione nella quale conversano e dalla quale governati sono.* Grande scienza legale apparisce in questi statuti; sommo studio nel mantenere la severità de' costumi, nel tor via i cavilli, nell'assicurar le prove dello stato civile delle persone; molta giustizia nel regolamento delle imposizioni, e somma severità nella materia penale. Un bell'accordo tra i costumi, le leggi e la costituzione del potere fece allo stato lucchese ottenere una prosperità ed una cultura invidiabile alla vicina Toscana, più invidiabile ad altri stati di Europa. La cultura delle terre in niun altro paese dà tanta rendita patronale, quanta nel lucchese; la bontà e la quantità de' prodotti a proporzione del territorio era lodata anco in antico, e tuttor si mantiene. La vicina Val di Nievole ha imitato dal lucchese le buone pratiche di agricoltura, che danno ora alle sue terre un prezzo maggiore in compra e vendita e nella stima della rendita delle altre terre eziandio più fertili della Toscana. Ma la buona cultura della Val di Nievole, se si prescinda dal Comune di Pescia e di parte del Comune di Uzzano, non è antichissima, e decresce sempre che ci scostiamo dal confine lucchese per avvicinarsi alla capitale della Toscana. Pochi popoli sono più atti del lucchese a sostener la fatica; in pochi si trova tanto conservato l'amor di patria, la devozione alla religione, la subordinazione alle leggi pubbliche ed alle domestiche. Abbondava la repubblica lucchese d'istituzioni di carità per sovvenire non solo ai nobili poveri, ma ad ogni condizione di popolani, non esclusi quelli delle campagne. L'amministrazione dello stato, che costava pochissimo,

(1489) SERRA, Loc. cit.

esigeva quasi nulla dai popoli. Hanno trovato i governi francesi e tedeschi, succeduti alla repubblica, gran materia d'impinguare l'erario, andando a ricercare ed esigendo senza misericordia tutti i crediti che la repubblica avea coi privati. Tutti quelli che eccedono l'età di 50 anni, o nobili o popolani o contadini che siano, posson render testimonianza de' pregiudizii sentiti nel loro interesse dalla mutazione di stato che recò la rivoluzione francese, per quanto ed il governo dell' Elisa ed il governo borbonico abbian fatto il debito loro per la buona amministrazione dello stato, e per la prosperità pubblica. Ed anco al presente Lucca ha buone leggi: buona e pronta amministrazione di giustizia civile e criminale; clero ben costumato ed istruito; mezzi di pubblica istruzione più che sufficienti ai bisogni; nobiltà non inetta agli affari e pubblici e privati; e ad onta delle maggiori spese della nuova forma di governo, prosperità pubblica. Lo stato presente delle cose è lode dell' antico. Imperocchè gli uomini che hanno servito l' Elisa e quelli che hanno ordinato il governo borbonico, erano dell' antica educazione di repubblica. Ed hanno veduto i Lucchesi in prova, che quando una repubblica che cessa lascia buone leggi, buoni costumi e cultura d'ingegni, anco lo stato monarchico che le succede, vien piegato a prender buone e regolari forme di governo; nè porta tanta alterazione nello stato di civiltà, quanta forse alcuni, teoricamente ragionando sulle costituzioni politiche degli stati, vorrebber supporre.

Le osservazioni che si fanno rispetto alle morali conseguenze del buon governo della repubblica lucchese nei tempi moderni, potrebbero ripetersi per la genovese. Pure queste due repubbliche erano aristocratiche. Di che non si vuole indurre altra conclusione, se non la fallacia di certo teorismo politico, che i demagoghi della rivoluzione francese aveano accreditato, e fa maraviglia veder seguito da alcuni in tanta luce di filosofia civile, quanta si dice che ne sia nell' età nostra e vi potrebbe essere se più buona fede fosse negli studii.

Anco a Venezia vi era il benefizio nel secolo XVI di legger tutte le leggi in volgare. L' autonomia veneziana avea adottata la lingua volgare nel secolo XV; ma l' edizione completa degli statuti veneti da me altre volte citata dell' anno 1537, contiene insieme collo statuto antico latino la traduzione letterale del medesimo pagina per pagina. Lo statuto veneto era completo pel diritto civile, pel commerciale, pel criminale, pel calcolo della prova e per la procedura. Esso non riconosceva altra legge a cui si dovesse avèr ri-

corso in suo difetto; ma era prescritto ai giudici di ricorrere alla ragion naturale. Sicchè negli stati veneti il diritto romano valeva non come legge scritta, ma come esempio di ragion naturale. Quindi si attendeva più la ragion filosofica del diritto romano, che la sottigliezza civile. Sono tra le mani di tutti le edizioni del Domat colle note relative allo statuto veneto. Posson perciò i lettori facilmente informarsi delle differenze che portava nella pratica il diverso modo di usare della ragion civile de' Romani.

Bologna fece essa pure stampare i suoi statuti, ed ebbe dei libri volgari per la pratica forense (1490). Paolo III istituì in quella città la Ruota. E del secolo XVI si hanno tre riforme fatte dal consiglio dei 48 Riformatori dello stato e libertà di Bologna sul tribunal della Ruota. I giudici di questo tribunale erano soggetti a sindacato. L'intendimento della riforma è di abbreviare i termini, prevenire le frodi, migliorar le regole della prova, ed insomma estirpare quanto si poteva le male arti forensi (1491). Si hanno stampati e illustrati nel secolo XVI gli statuti di Roma (1492), di Ferrara (1493), di Faenza (1494), ed altri dello stato pontificio.

Lavoravano alle riforme insigni giureconsulti dei quali abbondavano le città dello stato del papa, e che ancora si citano tra i maestri del Foro. Imperocchè di tutte le città italiane cadute sotto la dominazione dei principi, quelle dello stato pontificio serbarono sino alla venuta dei rivoluzionarii francesi maggiori forme repubblicane con larghi privilegi municipali. Se non che i Consigli municipali furon per lo più di nobili soli, esclusi i popolani. Aveano poi a soffrire gli stati pontificii nei governatori prelati, tanti vice-sovrani che facevan subentrare l'arbitrio alle leggi, e cercavano nei governi il modo di arricchire. Si aggiungeva di più il cieco amore di molti pontefici per le loro famiglie; gran male per i popoli e per la chiesa, che fu di difficile estirpazione, contuttochè contro il nipotismo non sieno mancati nè declamazioni, nè pii lamenti, nè rigorose costituzioni apostoliche. L'arbitrio de' sommi magistrati porta nei popoli poco abito di osservare le leggi, e poco rispetto ai sommi poteri. Però negli stati papali continuò il medio evo coi suoi beni ed i suoi mali sino quasi all'età nostra.

(1490)

(1491) Constit. Almae Rotae Bononien. Audit. cum sindacatus Decret. Bononiae, 1586. Le riforme sono degli anni 1560. 1570. 1580.

(1492) Fenzonius, Annotationes ad Statuta.

(1493) Pignantii, Ad Statutum Ferrariae.

(1494) Zauli, Ad Statutum Faventiae.

Nel regno di Napoli poi fu peggio che continuazione del medio evo. I governi vice-reali non seppero neppure comprimere la feodalità. Non mancaron mai in quel regno uomini di gran genio e di valore. Ma una gran parte della nazione rimase in un abbrutimento più prossimo alla barbarie che poteva esser dappertutto verso l'anno 1000, che alla gran civiltà che era per l'Italia nel 1500. Anco di presente la miseranda condizione di buona parte delle provincie e dell'infima plebe della stessa dominante, ad onta che quasi da un secolo i governi si adoperino al bene, è una grande accusa contro tutti quelli che tiranneggiavano il regno di Napoli prima del benefico governo di Carlo III. Facendo un ristretto de' vizii dei governi d'Italia e de' vizii delle monarchie francesi e spagnuole, si potrebbe comporre forse la storia dei principii di governo e delle colpe de' potenti, che perpetuaron la barbarie nel regno di Napoli. Qual barbarie fecero tanto più dolorosa, in quantochè la potenza dell'ingegno italiano dava dei frutti anco nel regno di Napoli; sicchè vi era oltre il male la disgrazia di conoscerlo, e la immoralità che conseguita la sperimentata impotenza di rimediarvi. Quel regno fatale all'Italia dei tempi di mezzo, produsse e nei tempi di mezzo e nei moderni arditi pensatori, facili per altro ad illaquearsi nei loro concetti, e facili a scambiare il mondo delle idee che creava la loro mente, col mondo delle cose, sicchè in verità sono stati piuttosto subietto di sterile ammirazione, anzichè autori d'incremento di civiltà. A chi è ignoto il nome di Giordano Bruno, frate sfratato per far prova d'ingegno nella eresia bruciato vivo l'anno 1600, con dispiacere di quelli stessi che il condannavano, che avrebber volentieri accolta la ritrattazione di quanto avea scritto contro la chiesa e contro la fede stimandolo peregrina filosofia (1495)? Pure quanti sono, non dico in Italia, ma nel mondo, gli eruditi che ne abbian lette le opere? Il sommo Brukero ha fatto un lungo capitolo sopra Giordano Bruno, avendo a stento potuto leggere una sola opera di questo che si dice essere stato gran filosofo. Apparisce poi al prudente lettore del Brukero, che gli altri dottissimi e smaniosi di scienze arcane, che dall'autore sono citati, parlavano di Giordano Bruno, avendone anco minor cognizione del Brukero. Confesserò mio peccato, che avendo avuto possibilità di leggere in una delle nostre insigni biblioteche la maggior parte delle opere di Giordano Bruno, non ebbi mai tanto amor di studio da risolvermi a consumare il tempo sopra opere che, a giudicarne dagli elogi, mi

(1495) Bruckerus, Hist. Crit. Philos. Period. III. Par. II. Lib. I. Cap. 2.

parevano affatto estranee al subietto de' miei studii. Tuttavia ho inteso più volte rammentare il Bruno come un portento d'ingegno italiano. Lo sarà; non si può giudicare di quello non si è letto; ma quello che resta difficile a me lo intendere si è d'onde nasca questa fama; quello poi che pare impossibile a provare si è la influenza de' libri che non sono stati letti. Le stesse ragioni mi francheranno dall'obbligo di parlare de' disegni del frate Campanella.

La dominazione spagnuola comprimeva anco la Lombardia, e degradava la nazione generosa dei Lombardi. Ma venuta in paese di civiltà antica e sino allora amministrato bene quanto gli altri stati d'Italia, non potè far retrocedere affatto la civiltà. È stato poi facile ai buoni governi di trovare nei Lombardi una nazione, se questo volevasi dalla politica; trovar de' sudditi capaci di raggiungere una gran prosperità con ogni maniera di civil cultura, quando la politica ha voluto che i Lombardi fosser sudditi e non cittadini. Non mai si è visto in Lombardia una massa di uomini in abbrutimento tale, da dirla vicina allo stato della più rozza barbarie.

Negli stati di dominazione spagnuola, ed anco in parte de' pontificii, fu difficile liberarsi dai bravi o scavezzi, e dai banditi. Questi nemici dell'ordine sociale si ridevano delle leggi e dei supplizii. Bisogna che le leggi, o chi le amministrava, meritassero in parte almeno il disprezzo; perchè i Genovesi, i Lucchesi, il Granduca, la repubblica di Venezia riescirono a procurare la sicurezza delle persone ed a far temuto l'impero delle leggi ai facinorosi che gli spagnuoli non sepper domare.

§. VIII. *Transizione*.

Sarebbe qui luogo a dire della mutazione che avvenne nei costumi e nell'ordine domestico in verso la metà del secolo XVI ed apparve compita nel XVII. Ma si stima meglio interrompere il discorso per esporre la mutazione già avvenuta negli studii del diritto alla metà del secolo. Il che porta per necessità a riassumere alcune cose dal secolo XV. La necessità di tante divisioni e suddivisioni in una storia assai compendiosa come la nostra, dimostra, mi pare, quanto fosse grande l'attività dello spirito umano in quel secolo. Perocchè confidiamo che nessun periodo sarà trovato scarso di cose. Resterà poi agevole ai lettori il verificare se siamo caduti in esagerazione.

§. IX. *Giurisprudenza culta*. — Primo periodo.

Il secolo XV, rispetto allo studio del diritto, non si era allontanato dalla scuola del Bartolo e del Baldo. Avea avuto ed in principio ed a metà degl' illustri commentatori del diritto romano, ma sempre della stessa scuola. La familiarità peraltro che era tra i dotti dovea o prima o poi portare l' effetto, che anco alle cose legali si volgessero i lumi della filologia. Pare anzi che qualche grammatico, e tra gli altri Lorenzo Valla, deridesse l'incolto modo scolastico di trattare la legge. Questa derisione de' grammatici o umanisti pei legali durò anco nel secolo XVI. Se sono riescito a spiegare che cosa la scuola del Bartolo avea fatto pel Foro, s' intenderà di leggieri, come era difficile che quelli che studiavano la legge pel bisogno del Foro si piegassero alle minuzie della filologia. Difatti la prima grande opera filologica, relativa allo studio del diritto, non fu di legale ma di grammatico. Il Poliziano fu il primo a fare studii sulle Pandette fiorentine e prender note per la emendazione della volgar lezione del testo. Il manoscritto delle Pandette fiorentine, o vogliam dir pisane, era stato tenuto in gran venerazione dai Pisani (1496), ed era stato a volte consultato dai gran dottori del diritto prima della recensione del Poliziano (1497). Ma il primo a farci dei lavori di proposito fu, come si diceva, Angiolo Poliziano. Le sue schede passarono al Bolognino, che fu giudice a Firenze nel 1500, professore a Bologna, avvocato concistoriale e consigliere di Carlo VIII. Esso lasciò i suoi scritti al convento de' Domenicani di Bologna (1498). Messe a profitto i lavori del Bolognino l' Oloandro per la sua edizione delle Pandette di Norimberga del 1529 (1499). Lelio Torelli, giudice in Firenze ai tempi di Cosimo I, pubblicò per le stampe col favore del principe la genuina lezione delle Pandette fiorentine l' anno 1553 (1500). Dipoi non mancarono più uomini dotti che facessero studio di procurare buone edizioni del testo e volesser vedere il venerato manoscritto fiorentino (1501).

(1496) Maccioni, Osservazioni e Dissertazioni varie sul diritto feudale. Livorno, 1764. p. 21. — Dal Borgo, Dissertazione sulle Pandette pisane.

(1497) Ant. Augustini, Emendat. Lib. II. Cap. 3.

(1498) Bandini, Ragionamento storico sulla collazione delle fiorentine Pandette fatta da Angelo Poliziano. Livorno, 1782. p. 19. 76. 77.

(1499) Idem, p. 80. 81.

(1500) Brenchmanni, Hist. Pandect. Lib. I. Cap. 11.

(1501) Idem, Op. cit. Lib. III. Cap. 4.

Non era il secolo XVI giunto alla sua metà, che il mondo era pieno di dotti professori del diritto, i quali applicavano tutti i lumi della filologia greca e romana alla spiegazione ed all'emendazione del testo delle romane leggi, allo studio delle origini e della storia del diritto. È gloria dell'Italia aver fornito in ogni parte di questa culta giurisprudenza i primi maestri secondo l'ordin de' tempi, comunque non tengano il primato quanto al merito, che si deve ai Francesi.

Emilio Ferretto di Ravenna, morto di anni 68 nel 1552, e Andrea Alciati di Milano, morto nel 1550 in età di 58 anni, sono i primi giureconsulti filologi. Un poco maggiore di età dell'Alciato fu Guglielmo Budeo, signore francese, zelante restauratore degli studii filologici in Francia, che mosso dall'esempio dell'Alciato volse la filologia anco alla giurisprudenza (1502).

Dalla scuola del Ferretto escì il portoghese Goveano, che ha lasciato pochi scritti ma molto stimati (1503), e fu riformatore di studii nella sua patria. Ma niuno vince in reputazione l'Alciato. Nel 1518 insegnava ad Avignone, sendosi fatto conoscere in Italia sino dal 1513, con un commento alle istituzioni, siccome giovine che intendeva ad innovare lo studio della giurisprudenza. Nel 1521 tornò a Milano, ed attese un poco alla pratica forense, della quale si noiò presto. Era nuovamente tornato ad Avignone nel 1528. Professò a Bourges dal 1529 al 1532, nel qual anno tornò a Milano. Non era minor del merito l'estimazione che avea di sè, alla quale davano anco incremento le lodi che d'ogni parte del mondo riceveva. Pare che nè gli onori, nè le larghe pensioni valessero ad impedirgli di annoiarsi di ogni stabile domicilio. Negli ultimi 18 anni di sua vita variò dimora almeno tre volte, avendosi sicuro ricordo che fu a Bologna nel 1537, a Ferrara nel 1543, a Pavia nel 1547 (1504). È gran lode dell'Alciato l'aver avuto quasi scuolare il Duareno che professò a Bourges e morì in età di 50 anni nel 1559 (1505). La scuola di Bourges, per la colta giurisprudenza alla metà del XVI secolo, era la prima del mondo. Venne a questa Giacomo Cujacio di Tolosa, e con giovanile ardimento volle emulare il Duareno; nacque divisione tra gli scolari, e Cujacio si ritirò a Valenza nel

(1502) GRAVINA, Lib. I. Cap. 172.

(1503) CUJAC. Tit. VI. in frag. Ulpian. ver. nec interest. — GRAVINA, Lib. I. Cap. 72.

(1504) MAZZUCCHELLI, Scrittori Italiani. Tom. I. Part. I. ripetuto dal Tiraboschi, Storia della Letteratura Italiana. Lib. II. Cap. IV. §. 7.

(1505) DE THOU. Hist. Universelle. Liv. XXIII. p. 713. 714. Tom. II.

Delfinato. Fatto uomo, nel candore dell'animo suo deplorava il Cujacio la malignità di coloro che avean fatto nascere gelosia nel Duareno, al quale si confessava grandemente debitore, siccome si doleva che gli scuolari del Duareno avesser reso il tristo servizio alla sua memoria di stampare persino i quaderni delle sue lezioni (1506).

Due altri grandi uomini della prima metà del secolo XVI ci occorre rammentare, prima di discorrere del Cujacio e de' suoi contemporanei.

Lo spagnuolo Antonio Agostino, arcivescovo Terraconese, stato Uditore di Ruota ed intervenuto al Concilio di Trento, studiò in Italia. Esso può risguardarsi come uno dei più illustri filologi e critici che si sieno volti alla illustrazione delle antichità del diritto romano ed alle origini del diritto canonico; e sia lode al vero, i suoi passi mossero con ben altra sicurezza dell' Alciato. Morì Antonio Agostino l'anno 1586 in età di 69 anni. Ma sino dal 1544 pubblicava il frutto degli studii fatti sul manoscritto delle Pandette fiorentine (1507), avendo tratto giovamento anche dalle fatiche del Poliziano, del Bolognini e del Torelli. Antonio Agostino univa alla cognizione dell'antichità quella de' tempi di mezzo., nè trascurava d' illustrare alcuni punti di storia della sua patria. Tutte le opere di Antonio Agostino sono state stampate a Lucca in otto volumi in foglio e con somma cura l'anno 1765.

Carlo Molineo (De Moulin) , morto a Parigi più che sessagenario nel 1566, portò anch' esso molta cultura nello studio del diritto. Studioso soprattutto dell' equità naturale e delle consuetudini patrie, è stato a ragione risguardato siccome uno dei più gran maestri del Foro in Francia; ma le sue opere, ad onta delle contrarietà incontrate dalla sua persona, hanno avuto credito per tutto il mondo, e si posson anco di presente considerare tra le migliori in una scelta libreria legale.

Adunque la riforma dello studio legale, per l'incremento della filologia e della critica istorica, era cosa generalmente voluta alla metà del XVI secolo, e tutte le nazioni vi contribuivano per la loro parte. È lode degl' Italiani di aver mosso i primi passi; ma ove essi avesser tardato, altre nazioni li avrebber preceduti. Non si può attribuire nè ad un sol uomo, nè a pochi quello che è natural movimento dello spirito umano. Il che vuolsi detto non a diminuzione di lode, ma a spiegazione del vero.

(1506) De Thou, Loc. cit.

(1507) Ant. Augustini, Emendationum et opinionum. Libri quatuor. Ed. Lugd. 1544. p. 5.

§. X. *Giurisprudenza culta.* — Secondo periodo.

I passi che si fecer nella seconda metà del secolo XVI furono anco più grandi, perchè maggiori erano le forze. Il Cujacio non ha eguali, a comune giudizio, in quella età per la spiegazione delle leggi romane. Ebbe nobile emulo in Francesco Ottomanno. Stava molto al di sotto di tutti e due i già rammentati, e per me di una inferiorità incomparabile, Ugo Donello. Il comodo del metodo, e più anco la bontà delle note di Osvaldo Illigero fa al presente che sia forse più letto il Donello del Cujacio e dell'Ottomanno. Ma appena sarebbe a parlare di riformazione di studii se non avessimo altro che Donello, da riporsi decisamente tra gli scrittori culti in seconda classe, potendo aver forse un cento di eguali. Il genio turbolento di Francesco Balduino di Lovanio, che in giovane età dava già gran saggio di sè nel 1542, fece parlar molto di lui e delle sue opere in vita; ma la posterità non ne ha fatto stima eguale al rumore che eccitarono quando comparvero. Difatti, sebbene il Balduino abbia fatto prove d'ingegno nelle antichità del diritto, nello illustrare la giurisprudenza de' giureconsulti e quella degl'imperatori, ed abbia inteso a far conoscere come gli studii della storia ed ecclesiastica e profana associar si debbano alla scienza delle leggi, pure avendo spesso mancato di buona fede, e più spesso ancora di quella critica che chiamerei filosofica in quanto trattiene dall'esagerare la importanza de' fatti e delle testimonianze, stimasi una guida assai fallace per lo studioso del diritto. Potrebbe dirsi del Balduino, che fu de' pochi tra i dotti di lingua francese, che scrivendo in latino portassero nelle opere i vizii che soglion notarsi come proprii della letteratura francese.

Contemporanei del Cujacio posson dirsi Carlo Sigonio e Guido Pancirolo, fondatori della storia del diritto. Difatti il Sigonio moriva in età di 60 anni nel 1584, ed il Pancirolo cessava di vivere in grave età alla fine del secolo. La morte del Cujacio, dell'Ottomanno e del Donello avvenne nel 1590 e 1591.

Tutti i grandi uomini che abbiamo rammentati, risguardar si possono come contemporanei, e formerebbero il secondo periodo della scuola di culta giurisprudenza, ponendo il primo dal principio del secolo alla morte dell'Alciato, ed il secondo da questa morte a quella del Cujacio.

Il Sigonio illustrò pienamente l'antico diritto pubblico de' cittadini romani, il diritto pubblico d'Italia e delle provincie nella do-

minazione romana. Scrisse dei giudizii romani, fece la storia della università di Bologna, e la storia d'Italia sino quasi ai suoi giorni. Volse anco gli studii allo stato pubblico del governo degli Ateniesi e degli Ebrei. Le sue opere furon fondamento di studii per tutti gli eruditi, e conosciute per tutta Europa; hanno avuto anco splendide edizioni con dottissimi scolii (1508). Per la parte delle antichità pochissime mende è dato anco al presente di notare. Perocchè pochi vi erano stati prima del Sigonio, e pochi vi sono stati dopo, che lo eguagliassero nella cognizione de' classici. La critica ha scoperto molte mende nella storia d'Italia. Il che era ben naturale in una età, nella quale riesciva più facile conoscer bene le cose antiche, che aver piena cognizione dei tempi di mezzo. Tuttavia dopo l'esempio del Sigonio in tutte le città italiane surse amore dell'antichità della patria; e tra la fine del XVI secolo ed il XVII le città italiche si arricchirono di storie municipali dettate con studio dei documenti della età di mezzo. Si posson rimproverare gli autori di storie municipali di aver servito troppo spesso all'amore di patria e d'aver permesso troppo alle congetture. Nondimeno chi vuole aver giusta misura della civiltà italiana ha bisogno di leggere qualcuna di queste storie municipali, e trascegliendo quelle delle città o terre nobili di seconda o di terza classe, ne avrà anco maggior lume a conoscere quanto fosse grande la civiltà che gl'Italiani ereditarono dai tempi di mezzo.

Il Pancirolo scese a più minute cose di erudizione, e più direttamente rivolte alla spiegazione del testo. Ma lasciò poi due grandi opere di somma utilità per la storia del diritto. La prima è la illustrazione della notizia delle dignità dell'impero, pubblicata il 1593, e la seconda è l'opera sui chiari interpreti del diritto, della quale abbiamo già parlato. Nè i rammentati grandi uomini erano i soli in Italia a svolgere i principii della storia del diritto e delle romane antichità. Questo studio era nella nostra penisola in sommo favore; ed anco i principi tutti vi davano aiuto. Spetta alla storia letteraria l'entrare in particolarità. Bastava a noi lo indicare gli uomini sommi e la successione de' tempi, perchè s'intendesse la importante innovazione degli studii.

§. XI. *Fortuna della Giurisprudenza culta in Francia ed in Italia.*

Intorno alla fortuna di questa innovazione vuolsi notare che in Francia fu maggiore che in Italia tra i giureconsulti. Perocchè

in Francia si vider sommi magistrati, non solo non disprezzare il nuovo modo di studiare il diritto, ma anzi averlo in pregio. Fu amico al Cujacio il celebre cancelliere Michele de l'Hôpital, capo della Giustizia del regno ed autore di ordinanze regie, che riformarono molti abusi dell'amministrazione della giustizia ed adottarono nel diritto alcuni dei principii, che poi si son tanto lodati nei nuovi codici francesi. Sono celebri le ordinanze di Orleans del 1561, di Rossiglione del 1563, di Moulines del 1565 (1509). Le quali si trovano anco commendate nelle opere del Cujacio. Era pure un gran magistrato Pietro Fabro, negli ultimi anni di sua vita presidente del parlamento di Tolosa, e che negli anni 1570, 1575, 1593 pubblicò opera di alta filologia legale intitolata *Semestri* (1510). Eran pur sommi magistrati Cristoforo de Thou, e Agostino suo figlio celebre istorico. Ma tutti e due aveano studiato il diritto non disgiuntamente dalla storia e dalla filologia (1511). Era poi eccelso giureconsulto Barnaba Brissonio, di poco minore di età al Cujacio, e che pel merito delle opere potrebbe forse pareggiare il Papiniano francese. Viene anzi notato dal dottissimo Pasquier, sommo magistrato anch'esso, che gli studii filologici ed istorici sino dai tempi del Budeo e dell'Alciato ebber favore nella magistratura (1512).

La gran considerazione che avea in Francia la magistratura, e la nobiltà di quelli che ne seguivano la carriera, potevan esser cagione del favore ch'ebbe tra i magistrati la scuola culta della giurisprudenza. Ma si aggiungevano due altre ragioni tutte speciali alla Francia.

La prima si è, che a cura dei magistrati stava la tutela del diritto pubblico del regno. I tempi erano pericolosi, e però le discussioni animate e frequenti. Il diritto pubblico del regno richiedeva per la sua tutela gran sapere istorico, gran pratica degli atti per i quali si era formato: riescire in questo con studii gretti era impossibile. Il magistrato francese avea altra missione che di decidere del muro comune, degl'imbrogli della procedura, o il sentenziare in sole questioni di privato interesse. Esso abbracciava tutte le materie del diritto pubblico civile e canonico, nè vi era grave affare di Stato che o nel suo principio, o allorchè si dovea provvedere al modo dell'esecuzione non venisse sotto la censura dei ma-

(1509) PASQUIER, Recherches. Liv. IX. Chap. 41. p. 907.

(1510) DE THOU, CXXIII. In fine. Memoires de la vie de Mr. De Thou p. 59.

(1511) Memoires de la vie de Mr. De Thou.

(1512) PASQUIER, Lib. IX. Chap. 39. p. 901. 902.

gistrati. La scienza dell'uomo di Stato era necessaria al magistrato francese che sedeva ne' parlamenti; e questa scienza si voleva ornata di erudizione per onor della toga, e perchè alla perfine si avea che fare con una nazione geniale di ogni nuovo studio, e che facilmente colla vivacità sua propria confonde qualsivoglia barbassoro, se non è profondo nel sapere ed ornato. Per la magistratura si arrivava ai primi onori del regno, ed a prender anco le parti di legislatori. Ebbero difatti quest' onore i Gran Cancellieri di Francia, tutti usciti dalla magistratura, e per la maggior parte autori di buone leggi e sapienti riforme.

La seconda ragione si è, che il natural ragionamento ebbe sempre gran credito presso i tribunali francesi, nè potè facilmente opprimersi colle autorità. La pubblicità delle discussioni e l' uso della lingua volgare impediron la disgraziata sostituzione del ragionamento scolastico al senso comune. Fu grande e venerata l' autorità del diritto romano, ma come esempio di ragione non come legge scritta. Lo stesso principio si osservò quanto all' autorità dei dottori, molto stimata in seguito di un buon ragionamento, quasi nulla se da questo si separava. I tribunali dei parlamenti usavano non di rado di un poter simile quasi a quello degli antichi pretori; perocchè facevan decreti in forma di regolamenti, che fosser norme generali di diritto in avvenire. Questa specie di poter legislativo, che i parlamenti si arrogarono, dette una grande importanza alla giurisprudenza dei decreti parlamentarii, che potè considerarsi in seguito come una nuova fonte di diritto. I legali pratici avean bisogno di studiare soprattutto questa giurisprudenza, e poi il diritto romano. Era assai limitato il numero degli autori di pratica generale del regno, il cui studio occorresse per l' esercizio della professione legale. Le loro opere, dettate in volgare con spirito di precisione e chiarezza, quanto facili a studiarsi, altrettanto ricevute quasi universalmente come autorevoli, rendevano assai brevi gli studii della pratica. Una nobilissima direzione avea dato a questi il Molineo, associandoli bene alla cultura del diritto romano e della ragion naturale. Era poi agevole prender cognizione delle costumanze locali; dacchè ridotte in scritto dal secolo XIV erano state riviste e stampate di ordine regio nel 1510. Date una pratica forense che sia di facile studio ed ammetta larghezza di ragionamento, ed i buoni studii acquisteranno quello che in altro sistema si perde in ricerche fastidiose.

In Italia, sendo ricevuto come legge il diritto romano, se ne ritenevano nel Foro anco le mere sottigliezze. Intorno a queste si

eran fatte delle teoriche, per l'uso ormai accettate. Il rinnovare le spiegazioni del sottile diritto romano, sarebbe stato rinnovare in questa parte la giurisprudenza. Una gran serie di sofistici ragionamenti sulle materie testamentarie era dovuta necessariamente entrare nell'insegnamento del diritto e nella pratica del Foro. Gli ingegni defatigati da queste noie, che però fruttavano onori e danari, difficilmente potevano adattarsi ad altra serie di sottigliezze, che i giureconsulti filologi esibivano per ispiegare la parte sottile del diritto romano. Per fortuna in Francia la parte sottile non era accettata, o riceveva quotidianamente de' colpi vigorosi da tutti quelli che desideravano ridurre le materie legali al senso comune. E fu questa la lodevole tendenza che prese la legislazione francese e la giurisprudenza de' parlamenti. Potevano allora trovarsi molti più che avesser vaghezza, dovendo fare uno studio accademico, di seguire le tracce de' filologi. Ma in Italia quei ragionamenti fuori del senso comune, come a cagion d'esempio le teoriche sul *gius accrescendi*, erano canonizzati come regole del Foro e bisognava saperli. Tra la Teorica del Bartolo e l' interpretazione del Cujacio sul gius accrescendi, un filologo può trovar materia di diletto, un uomo di buon senso deplorando come trista pratica di giurisprudenza, sia che si segua nel Foro la Teorica del Bartolo o la interpretazione del Cujacio, desidera riformato affatto il gius accrescendi; e quando no, volge almeno preci all'Altissimo perchè i giudici stieno fermi nelle teoriche ormai accettate, nè crescan le miserie di quelli che devono esser giudicati per studio di rintracciare il principio della risoluzione di Paolo e di Affricano. Sia pur vero che il Bartolo non abbia indovinata la mente di Paolo e che l'abbia indovinata piuttosto il Cujacio; sarebbe stato veramente singolare che dopo più di due secoli variasse la regola del Foro in una materia, in cui tanto vale un' opinione che l'altra; sicchè non potendosi avere il bene di abolirla, si abbia almeno il minor male di star fermi alle stesse semplicità.

Non potevano poi parere utili al Foro tutte le disquisizioni sulle antichità del diritto, che già aveano subìto variazione nella età in cui i sommi giureconsulti, dalle opere dei quali si son formate le Pandette, scrivevano, e che Giustiniano intese abolire affatto. Poco anco potevano i pratici prender interesse alle disquisizioni sulla forma de' giudizii romani; dacchè la procedura ormai era tutta variata. Meno poi parevano interessanti le disquisizioni sulle forme e solennità antiche, dappoichè in questa parte la pratica forense era migliore del diritto romano. Sarebbe poi stato un retrocedere,

posponendo alle interpretazioni mosse dall'equità naturale e che costituiscon la parte lodevole della scuola italiana, le più strette interpretazioni de' filologi, quando anco poi fossero state sempre le vere. Perciò mentre pel Foro era di assoluta necessità ritenere le regole di giudicare ormai accettate, anco lo studio di quelli che intendevano seguir la via del Foro, dovea farsi principalmente sulle teoriche ricevute. Tuttavia s'intese agevolmente, che non poteva alcuno divenir sommo giureconsulto senza cognizione del Testo romano e che per la cognizione del Testo la guida del Cujacio era la più spedita e la più sicura. Ma nella gran moltiplicità delle piccole università in Italia non si poteva ordinare in esse lo insegnamento in modo da far sapienti giureconsulti, ma bisognava pensare a far de' procuratori, de' notari e causidici che volevano convertire in danaro la scienza. Questa gente avea dalla scuola antica i materiali di scienza che poteva convertire in occasione di lucro; v' imparava di più l'arte del ragionar sottile ed anco al bisogno del ragionar sofistico. La nuova scuola di molte cose parlava che erano fuori di uso, e quello che pure poteva convertirsi all'uso del Foro negl'insegnamenti della nuova scuola, poteva esser utile ai giureconsulti sommi, ma raramente a quelli che prestano quotidiano servigio nelle cose forensi.

Per queste cause la riforma degli studii legali fu lenta in Italia, e la maggior parte degli studiosi del diritto ritenne i metodi delle scuole antiche. Dirò anzi che la riforma s' innestò su questi. Sicchè in verità sebbene si trovi maggior cultura negli scrittori legali addetti al Foro posteriori all' Alciato, contemporanei al Cujacio o di poco posteriori, tuttavia il carattere proprio dell' antica scuola italiana non fu mutato.

La moltiplicità degli autori di libri legali introdusse nella legge quello stesso probabilismo, che è stato rimproverato a molti scrittori scolastici di moral teologia. L' autorità degli scrittori potè esser considerata come argomento di ragione. I forensi di minor conto presero il cattivo stile di riempir gli scritti di citazioni o, come dicevano, di dottrine. Vennero in grande uso i repertorii e dizionarii legali, che abbiamo detto avere avuto sempre qualche credito in Italia. L' ottimo Muratori nel secol passato ha egregiamente descritto tutti i mali del probabilismo legale dei *dottrinai;* e merita soprattutto considerazione il capitolo che inscrive *del Caso dell' Amico.* Dacchè si può ragionevolmente dubitare che i comodi che prestava al favor delle parti il poter colorire di dottrina qualsivoglia assurdità, o l' eliminare colle dottrine la dirittura naturale

dell'umano ragionamento dalle discussioni forensi, sia stata una delle cause che abbian mantenuto il probabilismo legale, e facciano alcuni anco al presente tanto affezionati al medesimo e tanto avversi alle leggi chiare e precise. L'uso della lingua latina nelle scritture legali e nelle sentenze, e spesso ancora nei contratti e ne' testamenti, sottraeva alla intelligenza dei giudicati il subietto ed i motivi de' giudizii. Era questo un altro gran male della pratica giurisprudenza, dal quale venner mali anco maggiori. Ridurre la legge scienza arcana è lo stesso che favorire il cavillo; dirò di più, favorire le prevaricazioni che posson ricoprirsi col manto della pretesa diversità che passa tra il ragionamento legale ed il ragionamento comune. Pare allora che la giustizia, che tutti gli uomini più o meno conoscono, e quella che a nome della legge si amministra, sien cose tanto diverse, che possano stare in contradizione la legge ed il buon senso. Se si credesse con ciò d' imporne al popolo, si sbaglierebbe assai. Imperocchè il popolo giunge a persuadersi, che il ragionar dei legali sia diverso dal senso comune; ma non sentendo più la giustizia delle legali decisioni, reputa effetti di fortuna le sentenze; ha fede ne' mozzorecchi e ne' sollecitatori; parla di mezzi e di raccomandazioni, di spese e di doni, anzichè di bontà di ragioni per l'assistenza delle cause. La morale depravazione, che si è potuta sempre osservare in tutti coloro che erano tormentati dal mal genio delle liti o praticavano di frequente nei tribunali, mostra quali sono gli effetti che una giustizia non intesa da quelli ai quali è amministrata e dubbia anco per chi l'amministra produce sulla morale pubblica.

Si aggiungeva a tutti questi mali l' immensità di arbitrio che vollero sempre serbare i giudici italiani, sendo loro quest'arbitrio permesso dalle leggi italiane. Non sarà dispiaciuto forse neppure ai principi; ma anco senza supporre alcun sinistro fine nei dominatori d' Italia, era difficile che purgassero la pratica giurisprudenza di arbitrii quelli che non aveano altri consiglieri che legali. L' uomo avvezzo a contendere nel Foro per piccole cause, non è il più destro all'opera della legislazione. In Francia è vero che la legislazione avanzò pei parlamenti e per i Gran Cancellieri. Ma non è da paragonar la nobiltà togata della magistratura francese, con quelli che cominciando dal difender le cause o dallo scriver consultazioni, divenivan poi giudici ed alla perfine consiglieri di piccoli principi.

Esposte le cause che rendevan cattiva la pratica giurisprudenza in Italia, e però allontanavano dai buoni studii, convien dire i prin-

cipii, pei quali non solo s' impedì l'abbrutimento del Foro, ma anzi si ottenne un lento perfezionamento di giurisprudenza.

§. XII. *La Ruota Romana e gli altri grandi Tribunali d' Italia.*

Non esito un momento a dar le prime lodi alla Ruota Romana. Questo gran tribunale fu dei primi ad affrancarsi dal probabilismo. Il testo romano e canonico, e le proprie decisioni furon le regole che la Ruota prese principalmente a seguire; delle autorità de' dottori tanto si valse quanto importavan le ragioni. Fu anco lode della Ruota il posporre la cavillazione legale alla equità; non ad una equità muliebre, ma ad una equità ridotta a regole anch' essa movente da un principio legale. Le altre Ruote che furono istituite per l' Italia, ne seguiron il nobile esempio; e nella discussione dei gran tribunali si andarono a schiarire le regole della Giurisprudenza. Vennero in uso le raccolte di decisioni; e pel merito dei decidenti e per la potenza dei ragionamenti si andaron dileguando le tenebre del legale scetticismo, e si costituiron delle buone regole intorno all'uso dei libri legali, che noi esporremo nel capitolo che destiniamo alla interpretazione. Se la lingua latina sottraeva le decisioni alla censura del popolo, la pubblicità della stampa, facendole spargere per tutti i paesi che usavano del diritto comune, le sottoponeva almeno alla censura dell' esteso numero dei dotti.

Difatti le decisioni dei tribunali maggiori d' Italia divulgate nei secoli XVI e XVII furon note agli scrittori di trattati legali oltramontani che spesso le allegano, e tra noi si conobbero e si allegarono le decisioni della Camera Imperiale ed alcune delle decisioni dei parlamenti di Francia e dei regni soggetti alla Spagna. Tutte poi le decisioni dei gran tribunali d' Italia furon conosciute ed allegate nel Foro in tutti gli stati italiani. La Ruota Romana fu tra i tribunali grandi quello più spesso citato, e che meno per altro citava l' autorità degli altri.

La diffusione dei motivi delle sentenze per la stampa giovava a schiarire le massime, ed anco a perfezionarle. Sarà assai difficile il trovar sentenze mal motivate. Tuttavia pochi si potranno trattenere da un senso doloroso nelle sentenze che vertono sui dubbii della interpretazione delle ultime volontà, nel veder prestare al testatore dei sentimenti che non poteva avere, e nel vedere un congetturale legale, che mentre dice interpretare la volontà di un defunto, crea un ordine di disposizioni alle quali non è moralmente

verosimile che avesse pensato. Si ammirano da molti ancora tante decisioni in materie fideicommissarie, che sono in vero testimoni d' immensa erudizione e sottigliezza in chi le scrisse, ma persuadono altresì quanto sia facile eziandio ai maggiori ingegni, che si avvezzino a ragionare in gergo, il non accorgersi che alla perfine la stessa posizione della questione, a risolvere la quale spesero tanto studio e tanta fatica, è una deviazione dai principii dell'umano ragionamento. Tanto varrebbe lo scommettere quanto il litigare, ogni qual volta per la interpretazione degli atti umani si desse tanta estensione, quanta ne ha data molto spesso la pratica forense in Italia. Non è certamente la parte più bella del diritto romano quella che riguarda le regole della testamentifazione, perchè i giureconsulti non poteron in questa toglier tutti i superstiziosi principii del diritto civile, che vollero interpretare. Ma in Italia questa parte fu anco peggiorata in pratica per la licenza di congetture, spesso redarguibili nella loro base quanto i principii superstiziosi dell'antico diritto romano.

Un bell'ordine avea la Ruota Romana, perchè ed il processo fosse completo e conosciuto egualmente ai giudici ed alle parti, e le questioni da risolversi fosser precise e determinate prima che si raccogliessero i voti de' giudici; e l'altra garanzia l'offeriva nel pubblicar il motivo prima della sentenza, sicchè dopo la pubblicazione del motivo era dato alle parti di contradirvi e ricevere una seconda udienza. Ma quest' ordine di cose non fu adottato tra noi; nè i provvedimenti, che si presero per avere il processo completo prima che cominciasse la deliberazione de' giudici e le questioni ben determinate coi dubbii da comunicarsi alle parti, furono sufficienti a reprimere l' astuzia forense nel sorprendere piuttosto che nello istruire il giudice. Anco in tempi moderni dalle leggi si son presi savissimi provvedimenti, perchè i processi fosser completi prima che incominciasse la deliberazione, e si schivassero tutte le arti per le quali la religione del giudice può essere ingannata. Ma lascio ai pratici il dire quanto sino a qui si sia potuto raggiungere il fine. Pure uno dei gran mali che possono esservi in una pratica forense, si è la necessità dell' artifizio nel presentar sempre incompleti i processi e le questioni. I bei motivi possono tutto al più mostrare la dottrina del giudice; ma la buona procedura sola può garantire che la giustizia sia bene amministrata. Ove sia difetto nelle garanzie della procedura, le dotte sentenze non sono prova di buona amministrazione di giustizia.

Un altro difetto mi è parso sempre di rilevare nelle decisioni

dei gran tribunali italiani; ed è, troppa correntezza quanto alla valutazione delle prove, che facilmente in materie pecuniarie di grande interesse potevano venir corrotte. Voglio dire delle regole della prova testimoniale, dell'uso degli attestati, ricordi informi, documenti in manica, ed altri amminicoli che si vedono spesso con troppa fiducia valutati. La pratica francese in questo proposito era superiore alla italiana; e quei principii che noi abbiam poi presi dai codici di Francia, erano già in quel regno stabiliti nel secolo XVI. Erano stati pensati anco in Italia e scritti in alcuni Statuti; ma la pratica pur troppo si era mostrata facile nell'accogliere anco nel civile ogni maniera di prove, rimettendosene al prudente arbitrio del giudice quanto al valutarle; senza avvertire che la facilità del processo criminale inquisitorio ad accoglier tutto non poteva tradursi nel civile, perchè mancano al giudice civile molti mezzi di conoscere il vero dei fatti che il diverso metodo del processo inquisitorio offerisce.

Per quanto sia mio divisamento di terminare quest'opera con un libro intorno ai principii razionali della procedura civile ed intorno alla prova, dove quello che qui si annunzia verrà spiegato e dimostrato, pure non poteva qui tralasciare di enunciare in compendio quanto ho detto intorno alla pratica forense, perchè ciò mi pareva necessario a spiegare la minor fortuna della Scuola Cujaciana in Italia che in Francia.

Nel XVI secolo durava in Italia il sistema di aver giudici non a vita, ma per tre o per cinque anni, nè ancora si era fatta costante la pratica di confermarli o promuoverli dopo il triennio o il quinquennio, costume che poi prevalse nel secolo seguente. I lettori possono riscontrare nelle relazioni della Curia fiorentina e senese dell'auditor Conti i nomi di una gran quantità di giudici, autori di pregevoli trattati legali o di classiche decisioni, i quali hanno temporariamente seduto nelle Ruote di Firenze, di Siena, di Bologna, di Lucca e di Genova, lasciando da per tutto gran documenti di sè. Può dirsi lo stesso dei celebri professori del diritto, raramente fissi nella stessa università. Sicchè veramente gli uomini che venivano in reputazione di eccellente dottrina trovavan larghi onorarii e sommi onori da per tutto in Italia e fuori; nè i principi Italiani del secolo XVI abbandonarono le pratiche antiche dei principati e delle repubbliche nella splendida retribuzione del merito scientifico. Era ancora ignoto in quelle età lo spirito di sufficienza che predomina ai tempi nostri, per cui si crede bastare a tutto gli uomini del proprio paese, nè si vogliono riconoscere come

meritevoli di considerazione altri studii che quelli fatti in patria. Si valutavano gli uomini pel merito, nulla considerando se fossero dello stato o forestieri; e la gioventù secondo i mezzi di fortuna che avea, o contentavasi dei ristretti mezzi delle piccole università, o generosamente correva a cercar la istruzione nelle università maggiori e per tutto il mondo celebrate. Però ad onta che le università fosser cresciute oltre misura in Italia, Bologna manteneva sempre il primato, occupandosi la sollecitudine dei Bolognesi e dei pontefici nel procurare che avesse gran numero di eletti professori. Vi fu invitato anche il Cujacio, che ricusò di abbandonare la Francia.

In quest'ordine di cose fu maggiore la considerazione personale che ottennero gli uomini di merito, di quello nol fosse la considerazione delle sedie che occupavano. Si vider però i corpi accademici ed i tribunali consultati dai principi per i gravi dubbii di diritto, quando in questi corpi morali erano grandi uomini; ed era onorevole al principe ed alla magistratura che venisse richiesto il voto della Università o della Ruota da sovrani o da repubbliche estere. Ha avuto quest'onore più volte la Ruota fiorentina, fu accordato poi assai spesso alla Ruota romana.

Più particolarmente poi in Roma, dove tutto si amministra per congregazioni, nelle quali lungamente e dottamente gli affari si esaminano e si discutono, si faceva necessaria la cultura della buona giurisprudenza. Dacchè prescindendo anco dagli affari propriamente e strettamente legali, che nei tribunali di quella dominante sono molti e meritevoli di gran discussione, il voto dei giureconsulti soleva esser ricercato in molte altre cose del governo esteriore della Chiesa, o delle relazioni coi principi. Sicchè in verità lo studio della legge apriva più di ogni altro studio la via ai sommi onori della Chiesa, ed alle più delicate missioni governative.

Lo stesso bisogno di dottrina nella parte storica e filologica del diritto canonico e del civile che poteva essere nei gran magistrati di Francia, vi era pure nei sommi giureconsulti della curia romana. Era di più assai difficile che nella città eterna gli uomini potessero stare indifferenti allo studio delle antichità. Prescindendo dall'utile che pure poteva derivare da questa parte di dottrina, il natural genio dovea allettarci molte persone.

§. XIII. *Cause della rapida diffusione degli studii di culta giurisprudenza.*

Spiegate finquì le cause della diversa fortuna che dovette ottenere la culta giurisprudenza in Francia ed in Italia, restami a dire

che per la diffusione della riforma degli studii in Europa non poco contribuirono le civili persecuzioni, che molti tra i giureconsulti ebbero a soffrire per causa di religione. L' Ottomanno ed il Donello dovettero per questa cagione abbandonare la Francia; abbandonò l' Italia Alberico Gentile; girò per lo mondo il Balduino; e quasi tutti quelli che per ragione di religione escirono di patria non ebber sedi fisse, ma professarono in diverse Università, per tutto bene accolti e festeggiati, ma sempre impazienti di lunghe dimore. La gioventù facilmente si abbandonava allo spirito di parte; un esteso carteggio fra i dotti faceva che si considerassero di qualunque nazione si fossero come membri di una stessa famiglia. Ma in questa grande attività di spirito pur troppo eran frequenti le dispute virulenti, spesse le calunnie, frequentissime le ingiurie ed altre miserie della vita letteraria, che ben pochi seppero evitare. Fu per lo più disastrosa la vita dei sommi uomini del secolo XVI; ma non fu piccola la spinta che essi dettero allo spirito umano anco quanto agli studii del diritto.

Si videro nel secolo XVI negli studii rinnovati della giurisprudenza quelli che erano stati scolari, divenire eguali ed anco in alcune parti avanzare i maestri. Era stato scolare al Cujacio Pietro Piteo, sommo conoscitore dell'antichità classica ed uno dei fondatori dello studio critico dei tempi di mezzo, che morì di 51 anno nel 1596, lasciando erede di sua dottrina il fratello Francesco (1513). Può vedersi nelle opere del Cujacio in quanta gran considerazione egli tenesse il Piteo, fortunato e sapiente indagatore di manoscritti valevoli alla storia del diritto. Nè mi pare da tacere di Dionisio Gotofredo, che nel 1583 mandò fuori a Ginevra la prima edizione del Corpo Civile, arricchito delle sue pregevolissime note. Poche opere infatti si possono proporre più utili allo studio del testo (1514). Fiorivano intorno a quello stesso tempo molti professori della culta giurisprudenza; ne erano già determinati i caratteri, le opposizioni e le sette.

Quasi comune carattere della scuola culta era di denigrare l'antica scuola italiana. La quale per altro ebbe un gran difensore in Alberico Gentile, che unendo alla gran cognizione del testo romano e delle storie civili dell' antichità e dei tempi di mezzo, somma conoscenza delle opere dei nostri antichi dottori, fece conoscere nei suoi scritti qual gran partito se ne poteva trarre, e talvolta ama-

(1513) De Thou, CXVIII. p. 29. 30. Tom. IX.

(1514) Christiani Henrici Trotz, Praefatio ad opera minora Gothofredi. p. 4. Ed. Lugd. Batav. 1733.

ramente derise le questioncelle erudite dei culti. La sua critica non era come il latrare degl'ignoranti, ma discorso di uomo che ben conosceva tutte le parti delle questioni; ed esperto nei nuovi studii come nel sapere antico, poteva assumersi qualità di giudice, sennonchè lasciò gran desiderio di maggior temperanza di giudizio (1515).

D'altra parte l'Ottomanno molto permettendo al suo ingegno, denigrava con passione la compilazione Giustinianea, e faceva nascere amore di ricomporre i sistemi del diritto, quali con maggiore o minor probabilità s'immagina che fossero avanti che Giustiniano, ossia Triboniano, facesse la compilazione delle Pandette. Il supporre allucinamenti, interpolazioni, corruzioni di Triboniano divenne moda tra gl'interpreti, che ormai si eran risoluti a risguardare questo compilatore come un imbroglione ed un furfante. La scoperta di qualunque frammento anteriore a Giustiniano nella scuola degli anti-tribonianisti si valutò non come un sussidio critico, ma quasi il ritrovamento di una pietra angolare per iscoprir frodi del compilator di Costantinopoli. Il riscaldamento filologico giunse talvolta a tale, che pareva non si avesse a studiar più nelle Pandette, ma nei frammenti antejustinianei e nei Classici a voler penetrare davvero lo spirito del diritto romano (1516).

Il Cujacio per la sua somma dottrina e tranquillità d'ingegno vide con dispiacere la intemperanza delle riprensioni che si facevano alla compilazione giustinianea; desiderò si andasse più riguardati nell'emendare la lezione delle leggi, nè si desse luogo a tanta libertà di filologiche congetture, che invece di spiegare il diritto romano quale nella compilazione giustinianea veniva esposto, ne andava piuttosto immaginando uno diverso. Ma accadde al Cujacio quello che nei secoli di grande attività suole accadere agli uomini che vivono sino alla vecchiezza; cioè ch'egli, che poteva considerarsi come rinnovatore di studii, fosse talora risguardato come spirito restio all'avanzamento del secolo, o siccome oggi dicono al progresso (1517).

Alla morte del Cujacio l'applicazione della filologia e della sto-

(1515) ALBERIC. GENTILIS, De juris interpretibus Dialoghi sex. Suole andare dopo il Pancirolo.

(1516) Jo. CHIFFLETII, Diss. de juris utriusque architectis, in Thes. Ottonis. Tom. I. — F. BENEDICTI A JESU CHRISTO, Novae veteres vindiciae dignitatis et auctoritatis Juris Civilis. I primi tre articoli in Thes. Ottonis. Tom. V.

(1517) HEINN. De Secta Tribonianomastigum. Altri opuscoli importanti contiene la Collectio Varior. procurata dal Maccioni a Pisa nel 1771 nei tomi VII, VIII da potersi utilmente consultare sullo stesso argomento.

ria alla illustrazione della giurisprudenza procedeva a passi di gigante, ed avea messe ormai tali radici da vincer qualsivoglia oppugnazione. Lettere greche e latine, emendazione di testi di leggi e di classici scrittori, cura nel confrontare gli antichi manoscritti, zelo nel pubblicare documenti inediti, eran cose che si univano alla scienza del culto interprete del diritto romano e canonico. Si sa poi qual corredo di cognizioni scientifiche occorrano per la piena intelligenza dei Classici e degli avanzi dell'antichità, massime ove si voglia scendere al minuto e al sottile; pure anco di questo furono forniti i colti interpreti del diritto. Sicchè veramente la loro scienza si può più presto ammirare che eguagliare, siccome pure è difficile ai tempi nostri il raggiungerne l'operosità. Il che non dico per iscoraggire, cosa affatto aliena dal proponimento di questa opera, ma per un tributo di ammirazione che non so in altri termini esprimere.

§. XIV. *Questioni e studii di Diritto Pubblico nella seconda metà del secolo XVI.*

Nommenochè per lo studio del diritto civile romano, del canonico e dell'antichità, fu segnalabile il secolo XVI per le discussioni di diritto pubblico che si agitarono, e per le opere che su questa materia furono scritte e si leggono anco ai dì nostri. Gli avvenimenti politici eccitarono siffatte questioni; ed i dispareri di religione furono causa o pretesto di trattar con riscaldamento di passioni alcuni punti pericolosi di diritto pubblico, e di sostener dottrine o condannabili in sè stesse o riprovevoli per l'applicazione pratica cui intendevano. Noi non entreremo a portar giudizii particolari delle opinioni, nè ci diffonderemo in troppo lunghe sposizioni, bastandoci lo indicare le cose più segnalabili ed i mezzi di più ampio studio a chi fosse vago di questa parte di storia.

Quello sconvolgimento di cose politiche, che Adriano VI aveva previsto al principiare della riformazione di Lutero, si fece manifesto in Francia, in parte della Germania, nelle Fiandre ed in Scozia nella seconda metà del secolo XVI. Il poter politico, che voleva comandare alle coscienze regolando l'esercizio esteriore della religione, trovò da per tutto delle resistenze. Le quali per esser forti e durevoli ebber bisogno di richiamare in discussione i principii della morale obbligazione dei popoli di star soggetti ai regi, e del fondamento morale del diritto dei re di comandare. E poichè il potere politico non offese la sola parte degli eretici, ma anco quella dei cattolici; così non i soli dottori della Riforma, ma anco quelli addetti alla Chiesa cattolica presero parte in queste discus-

sioni. Escirono principalmente dalla nuova Compagnia di Gesù i più dotti ed eloquenti pubblicisti della parte cattolica. Si arrischiarono a sostener tesi, che sono state loro amaramente rimproverate, quasi essi fossero stati i nemici dei troni; in una parola gli apologisti del regicidio. Vuol dirsi per verità che non fu serbata maggior moderazione dalla parte contraria. Se noi non credessimo disdicevole il dare estratto di opere dell'una e dell'altra parte con soverchio prolungamento di questo capitolo, ci sarebbe agevole provare una proposizione, della quale facilmente resteranno convinti i lettori, che dopo aver letto quanto siamo per dire proseguiranno i loro studii.

Da quello che nella precedente sezione è stato esposto delle dottrine di diritto pubblico insegnate nei tempi di mezzo, posson rilevare i lettori che non vi era poi bisogno di far gran novità per chiamar in discussione i fondamenti dei diritti sovrani. Nè alcuno dei grandi stati di Europa esciva dal medio evo senza istituzioni di politica libertà. La Francia istessa, che al principiare del governo di Francesco I si stimava essere il regno nel quale fosse più assoluto il potere regio, avea provato nel secolo XV più volte le assemblee, che dicevano degli Stati Generali del regno; nelle quali comunque assai poco si fosse concluso pel bene dei popoli, pure nel calor delle discussioni e delle doglianze si erano in modo non equivoco spiegati i principii razionali del sovrano potere in senso di amministrazione costituita dal popolo pel suo bene, non per chi lo amministra (1518). Difatti è notato anco dal Machiavelli, che ai suoi tempi il poter regio ben consolidato nella persona del monarca, conosceva già pericolose le assemblee degli Stati Generali, e sentiva il bisogno di tener ben munito di mezzi il governo per aver soggetti gli spiriti turbolenti dei Francesi. Le difficoltà che incontrò Francesco I nel far ricevere in Francia il concordato con Leone X, la violenza delle rimostranze che furon dirette alla regina madre dopo la disgraziata battaglia di Pavia, le opposizioni che si fecero al trattato di Madrid col quale Francesco I avea avuto libertà della persona da Carlo V, sono tra i documenti del Parlamento di Parigi nel regno di Francesco I i più importanti a leggersi da chi voglia conoscere quali idee di diritto pubblico si mantenevano in Francia anco in tempi della maggior esaltazione del poter regio (1519).

La morte di Francesco I, avvenuta nel 1547, fu favorevole all' in-

(1518) Sismondi, Hist. des Français. Tom. XIV. p. 657; notabilissimo passo ove dà conto degli Stati Generali di Tours del 1484.

(1519) Idem, Hist. des Français, p. 253. 254. Tom. XVI.

cremento delle eresie in Francia, per quanto il successore Arrigo II fosse ad èsse avverso. Ma dalla morte di Arrigo II alla esaltazione di Arrigo IV, e così dal 1559 al 1593, il regno di Francia cadde in uno stato deplorabile per le fazioni che lo agitarono, per gli eccessi che si commisero dai re o a loro nome, e per quelli a cui si abbandonarono le fazioni. In quèsti tempi si svilupparono teorie di repubblicanismo, dottrine di ribellione; si videro esempii di regicidio, esempii di congiure, di assassinamenti politici; e queste enormità ebbero lodatori dopo il fatto, eccitatori eloquenti prima che avvenissero.

Il riscaldamento delle sette religiose potè aver certo una grande influenza nei disordini e politici e morali della Francia. Ma mi pare, e confido che chiunque legga le istorie particolarizzate di quel tempo ne andrà persuaso, l'ambizione dei grandi del regno a spartirsi un potere che i deboli monarchi non sapevano tenere, fu la prima causa dei mali di Francia. Le divisioni di religione prestavano la forza ai capi delle fazioni; ma tanti che dagli scrittori di parte sono stati dipinti per eroi o del cattolicismo o del calvinismo, non erano in sostanza che ambiziosi, ai quali non pareva vero di aver un titolo popolare che li sottraesse dal debito di sudditi, e loro desse un potere politico che non avrebber dovuto avere. La Caterina dei Medici, vedova di Enrico II e madre di Francesco II e Carlo IX, colla sua politica di mezze misure, aliena dalla considerazione del giusto e dell'onesto, guardando soltanto all'utile, fu veramente fatale alla Francia, mantenendo in forze le fazioni ed aumentandone la immoralità. Nondimeno furono anco peggiori di lei i Guisi ed Arrigo III. Sicchè veramente i tempi che corsero dal 1560 al 1589 non furono meno luttuosi degli anni 1793, 1794 nè per la enormità dei fatti, nè pel numero delle vittime, nè pel disordine delle idee.

In questi tempi e teologi e predicatori calvinisti, e poi anco predicatori cattolici, ragionaron di politica, accesero o scusarono le passioni popolari. Era un punto delicato per ogni dottore cristiano il definire, quando potesse esser lecita la resistenza armata alle volontà sovrane. Imperocchè nelle sacre carte in modo non equivoco sta scritto, che ogni potere viene da Dio, sicchè chi resiste alle umane potestà a Dio resiste, dovendosi obbedienza ed ossequio ai sovrani anco cattivi, non pel solo timore della spada con che possono vendicarsi, ma per ubbidienza alla legge di Dio, che comanda l'ossequio anco alle temporali potestà.

Difatti abbiam veduto che Lutero in principio di sua predica-

zione avea sostenuto la ubbidienza passiva, siccome anco Calvino. Ma le passioni politiche sanno trovar ripieghi per accordar le teorie coi pratici bisogni. Fu detto che non era ribellione al re il procurare di torlo di mano dai grandi e dai ministri che influivano sulla sua volontà, e fargli conoscere i voti ed i bisogni del popolo poichè era ridotto in libertà di provvedervi. Su questi principii fu ordita la famosa congiura che dal luogo destinato alla sua esecuzione fu detta congiura di Amboise (anno 1560), la quale ebbe generale approvazione dai teologi calvinisti ed anco da insigni luterani (1520). Scoperta la gran forza che avea la setta dei calvinisti in Francia, che cominciarono a chiamarsi Ugonotti senza che bene si conosca l'origine e significanza di questo nome (1521), fu accesa la guerra civile in Francia dalle passioni popolari assai prima della seria deliberazione dei grandi. Imperocchè i popoli venivano frequentemente a risse per causa di religione. Il diritto di ognuno di provvedere alla propria incolumità potè essere invocato come ragione di prender le armi. Ma si mise poi in campo un altro principio giusto in sè stesso, ma che applicato ai casi dallo spirito di parte bastò a giustificare ogni eccesso. Questo principio era che prima si ha da ubbidire a Dio che agli uomini. Sicchè cessa il dovere di ubbidire, ove il comando delle civili potestà si opponga a ciò che da noi richiede il debito di coscienza. La prossima conseguenza, che poteva trarsi da questo principio, si era l'obbligo di sopportare il martirio piuttostochè agire contro coscienza, o anco la permissione dei modi cauti e prudenti di sodisfare alla coscienza, schivando i pericoli del martirio colle pratiche delle conventicole segrete; i primitivi cristiani difatto non ne avevan tratte conseguenze diverse. Ma la natura umana si risente sempre. Nè è facile che vogliano esser martiri quelli che scorgono aver in mano i mezzi di farsi rispettare. Oltredichè nelle cose di religione facilmente s'insinua la persuasione dell'obbligo di condurre gli altri a seguire la verità che si crede aver conosciuta. E questo spirito di proselitismo sottilmente ragionato porta ad estendere l'applicazione della massima, che prima si ha da ubbidire a Dio che agli uomini, e farla valere a pretesto di resistenza armata. Per questa serie di ragionamenti i pubblicisti teologi della fazione Ugonotta persuasero legittima la resistenza armata, organizzarono la guerra civile in Francia.

I successi delle armi e gli accordi, o editti di pace armata, por-

(1520) Sismondi, Op. cit. p. 125. e seg. Tom. XVIII. — Bossuet, X. 23-34.
(1521) Pasquier, Recherches. Liv. VIII. Chap. 55. — Sismondi, p. 117. Tom. XVIII.

sero altri mezzi e titoli di resistenza. L'enormità poi degli eccessi commessi a Parigi nella famosa notte di San Bartolommeo del 1572 e pel resto della Francia, mostrando sempre più fragile la regia fede e necessario il sostenersi per la forza delle armi, detter luogo anco ad un disegno di confederazione repubblicana nel Delfinato e nella Linguadoca; disegno più volte venuto in mente dipoi agli Ugonotti (1522). I cattolici d'altra parte non ragionavano diversamente dopo la morte di Carlo IX, allorchè conoscendosi la inettitudine di Enrico III al governo del regno, ed apprendendosi il pericolo che la successione venisse a cadere nel re di Navarra (Enrico IV) manifesto ugonotto, divisarono gettar le fondamenta della famosa Lega cattolica, per assicurare, dicevano, lo stato della religione ed escludere dal trono un eretico. Essi pure sul fine del regno di Enrico III e sul principio di quello di Enrico IV, ricorsero ad idee e pratiche di confederazione repubblicana pel trionfo di loro partito. Non credettero poi mai contrario agli uffizii di sudditi il ricorrere alle potenze straniere, e tener trattati o con Roma o colla Spagna per aver aiuti alla loro fazione. A questo modo l'amministrazione del regno di Francia fu divisa tra i partigiani; le corti giudiziarie divennero assemblee politiche; le scuole ed i pulpiti risuonaron di politiche discussioni; e poco e di difficile governo rimase il poter regio. Si fece temibile negli ultimi anni del regno di Enrico III e nei primi di Enrico IV, e così dal 1580 al 1598, lo smembramento della Francia in piccoli principati ed in municipii a forma di repubbliche; e si potè temere ancora l'alterazione del legittimo ordine di successione. Si adunaron più volte gli Stati Generali, ma si scorse in essi pure un grande spirito di ostinata resistenza, un disegnò di por limiti al poter regio, senza peraltro alcuna abilità per conseguire il fine delle intenzioni (1523). La dipendenza del potere regio dallo spirituale prestava titolo alla resistenza dei cattolici, che risguardavano anco come articolo di diritto pubblico, che re di Francia non potesse essere un eretico o uno scomunicato (1524): dimodochè cessasse il moral debito di ubbidire al sovrano, allorchè questo era rigettato dal seno della chiesa, o nelle cose nelle quali deviava dal suo debito di servire la religione coll'estirpazione della eresia.

Più calamitose teorie si stabilirono sul regicidio e sugli assassinamenti politici. Il sacrosanto principio che vuole rispettata dall'uo-

(1522) Sismondi, p. 188. e seg. Tom. XIX. — Bossuet, X. 36-46.
(1523) Idem, Tom. XIX. p. 400.
(1524) Idem, Tom. XX. p. 92. e seg.

mo la vita del suo simile, nè ammette che alcun privato possa per zelo di giustizia uccider quelli che reputa iniqui uomini, ma debba anzi confidare nella difesa che della società si prendono le leggi ed esercitano in modo legale; questo principio salutare io diceva fu di frequente conculcato in pratica ed in teoria nel secolo XVI. La ragione della necessità si adduceva in pretesto per giustificare l'assassinio eseguito con prodizione di un qualche potente capo di partito o di un uomo di affari temibile, che pareva impossibile di avere in forze, e di sentenziare a morte, o torre dallo stato di nuocere coi mezzi legali. Lo stesso ragionamento si applicava al regicidio ed alle congiure contro la vita e lo stato dei principi. Tostochè pareva che il principe invece di esser padre dei sudditi tenesse tal governo, da doversi riguardare come un pubblico nemico, si diceva lecito il procurare di torlo di mezzo. I modi più approvati erano i legali, consistenti nell'opporre l'autorità delle assemblee sovrane degli Stati, o Ordini del regno, per contenere nei giusti limiti il potere che si convertiva in tirannico, e per giudicare e sentenziare dei re divenuti tiranni. Reputavasi anco legale il ricorso al sommo pontefice, o all'imperatore pei principi che riconoscevano la superiorità dell'impero. Si stimava finalmente mezzo legale la resistenza armata. Ma poi si poneva la questione se nell'impossibilità di provvedere al ben pubblico coi mezzi legali o perchè non fossero esperibili, o per esser di troppo pericoloso esercizio, fosse o no lecita la uccisione del tiranno per zelo di giustizia. Nè mancaron sostenitori dell'affermativa, tra i quali i più eloquenti e più temibili pel sottil ragionare sono senza fallo Giorgio Bucanano scozzese, che scriveva il suo libro « *de jure regni* » nel 1569 e lo mandava alla luce nel 1579, ed il gesuita Mariana che dava alla luce l'opera sua « *de rege et regis institutione* » nel 1599. Si parla anco molto dagli eruditi di un libro intitolato « *Junius Brutus Vindiciae contra tyrannos* » che pare vedesse la luce nel 1579, che alcuni attribuiscono a Teodoro Beza, ma che si è fatto rarissimo, nè io ho potuto leggere. Ho avuto bensì alle mani un libretto francese il cui titolo è il seguente « *De la puissance légitime du prince sur le peuple et du peuple sur le prince, par Etienne Junius Brutus traduit en Français* 1581 », che potrebbe parere essere il Giunio Bruto tanto famigerato. Ma se questo fosse il libro di Giunio Bruto non sosterrebbe la fama che ha avuto nel secolo XVI, non essendo per niente paragonabile nè quanto alla potenza d'argomentazione, nè quanto al calor di eloquenza all'opera del Bucanano e molto meno a quella del Mariana. Dacchè le opere del Bucanano e del Mariana sono è per l'ordina-

mento logico delle idee e pel modo di argomentare opere filosofiche, sostenute dall'ornamento dello stile e dalle arti oratorie e dialettiche, che posson più facilmente sedurre l'intelletto e muovere anco la volontà. Laddove l'opera francese, della quale si parla, è una composizione teologica artifiziosissima e non inelegante; ma che in sostanza parla più allo scolastico, che all'entusiasta settario. Delle opere di questo genere non ne esciron poche nel secolo XVI, massime dalla parte degli Ugonotti, siccome è da vedere nell' Erzio e negli altri autori da me citati che ne danno ragguaglio (1525). Non mancarono dotti oppugnatori nè in Francia, nè in Inghilterra alle teorie del regicidio. Nei primi anni poi del secolo XVII e la Facoltà teològica di Parigi ed i Parlamenti sentirono il bisogno di rinnovare gli antichi decreti, che proscrivevano le dottrine capaci di armare una mano parricida contro la vita dei sovrani (1526). Manifestarono questo voto anco gli Stati Generali del 1615 (1527), ed il generale dei Gesuiti nel 1610 proibì ai dottori del suo ordine di dir nulla o scrivere, che direttamente o indirettamente potesse autorizzare il parricidio dei re (1528). Apparisce peraltro dagli atti degli Stati Generali del 1615, che la teoria del tirannicidio avea non pochi segreti amici. Pure gli uomini doveano essere a ragione spaventati della uccisione di Enrico III nel 1589, di quella di Enrico IV nel 1610, delle congiure più volte ordite contro la vita di Elisabetta II regina d' Inghilterra, nommenochè del supplizio preso di Maria Stuarda regina di Scozia nel 1587, contro la quale erano state dirette le opere del Bucanano, che discutevano del diritto del popolo sopra i re e del tirannicidio. Nè meno fatali erano riescite le dottrine dell'assassinio politico piaciute anco a Filippo II, che ne aveva più volte usato (1529). La strage di S. Bartolommeo commessa per ordine di Carlo IX nel 1572, la strage dei Guisi a Blois nel 1588 per ordine di Enrico III, sono due enormità che si volevan giustificate per gli stessi principii, ai quali dicevamo appoggiarsi il ragionamento intorno all'assassinio politico (1530). Questi

(1525) Hertius, Diss. An summa rerum sit penes populum. Op. Tom. I. Part. I. Sect. I. e la dotta prefazione all'opera del Bucanano. Ed. Lugd. Batav. 1725. §. 9. 10.

(1526) Histoire Eccles. du XVII Sieclé. p. 330-348. Tom. I. Paris 1744. è un' opera tutta di estratti accuratissimi. — Fleury Cont. Tom. LXI. p. 40. edizione di Siena..

(1527) Fleury Cont. p. 96-106. Tom. LXI.

(1528) Idem, p. 43. Tom. LXI.

(1529) Sismondi, Op. cit. p. 114. Tom. XX.

(1530) Idem, p. 454-465. Tom. XX.

massacri sono celebri e notissimi; ma agli stessi tempi ne avvennero dei parziali giustificati dalle stesse ragioni, che niuno rammenta; ma non furon per questo meno iniqui, nè rendon men luttuosa la storia delle guerre civili di Francia. In verità non si posson fare distinzioni tra Cattolici ed Ugonotti, perchè dall' una e dall' altra parte fu lo stesso acciecamento nello stimare che il fine giustificar potesse la iniquità dei mezzi; e gli uomini savii, che pur fecero qualche riflessione per richiamare i partigiani alla temperanza, poterono anco allora sperimentare la morale impossibilità di reggere in giusti confini il fanatismo popolare.

Se la Francia fu il teatro dei maggiori orrori e della maggior licenza di opinioni, non per questo eran tranquilli i reami d'Inghilterra e di Scozia e le Fiandre. La discussione intorno ai limiti del regio potere, ed al diritto dei popoli sopra i re si accese da per tutto, e seguitò presso a poco la serie d' idee che abbiamo indicata. Apparisce anco che i libri di un paese si diffondessero facilmente nell'altro, ed in ogni stato di Francia, d' Inghilterra, di Scozia e di Fiandra fosse somma curiosità dei grandi avvenimenti di Europa, e se ne volessero discutere le ragioni. A questo modo se nel secolo XVI era cominciata pei principi una politica europea, la quale li obbligava a prender interesse alle cose dell' interno dei regni di tutta Europa, anco le menti delle persone colte si avvezzavano a riguardar come comuni e quasi patrie tutte le gran questioni che si agitavano nei diversi Stati d' Europa. Gl' interessi della religione aveano dato alla corte romana ed agl' Italiani ab antico l' abito di considerare le cose interne di tutti gli Stati e di portarne giudizio; questi stessi interessi divenuti maggiori e più estesi diffusero quest'abito presso le persone colte di ogni nazione. Le divisioni politiche, i mari, le montagne non impedivano che nel secolo XVI si potesse dire, che l' Europa quanto agli studii ed alle opinioni dovesse considerarsi come una gran repubblica, nella quale tutto era a tutti comunicato; dipendendo poi il diverso grado della diffusione delle dottrine e della loro fortuna presso i popoli dalle diverse condizioni politiche degli Stati, che portavano alla conseguenza che in alcuni la discussione mirasse alla pratica e però fosse popolare ed estesa, in altri rimanesse accademica e però stesse in pochi e cauti nell' emettere le loro opinioni. Era conosciuto anco dai principi il pericolo delle discussioni, e si eran visti trattati di pace che contenevano articoli per frenare la licenza della stampa; erano esciti editti severissimi per la proscrizione di libri incendiarii e per la repressione degli abusi della stampa. Ma riesciva difficile

l'esecuzione delle leggi; e poi spesso l'interesse temporario della politica particolare faceva passar sopra alla considerazione dell'interesse perpetuo e comune a tutti i regi. È ben difficile a coloro che son forti di potenza materiale persuadersi, che le discussioni e le parole sien buone ad atterrar le fortezze, a paralizzare la virtù dell'erario, a rendere difficile l'esecuzione dei supplizii. Bisognerebbe esser privi del senso comune, per non sospettare almeno la possibilità di questi maravigliosi effetti dell'opinione contro la forza materiale. Questo senso comune non mancò ad alcuno dei tanti sovrani del secolo XVI. Ma bisognerebbe altresì esser più che uomini, per sapere in politica aver tanta costanza di massime da sacrificar sempre le apparenze di un utile presente alla prudenza di un futuro che si stima lontano. I re di Francia e quelli che regnavano in Inghilterra non ebbero questa sovrumana costanza nelle massime di Stato; costanza che ha poi tanti pericoli di applicazione da lasciar spesso luogo a ricordare il proverbio « L'uomo propone e Dio dispone ». Intorno a che molti filosofici sistemi potrebber costruirsi, siccome sono stati anco costruiti; e molti discorsi edificanti potrebber ripetersi sulla vanità degli umani consigli, ed intorno al supremo governo provvidenziale del mondo morale. Ma si stima bene lasciar queste materie alle persone di maggior dottrina o di maggior pietà.

Passando adesso dalle discussioni dei partiti a ragionare delle opere dei pubblicisti che sono a noi rimaste, mi pare dover parlare di Althusius, dell'Ottomanno, di Bodino, di Alberico Gentile e di Mariana, sendo questi gli scrittori di maggior merito che fiorirono dopo la metà del secolo XVI sino ai primi lustri del XVII. Dopo aver dato un'idea generale del secolo XVII, parlerò di Grozio e degli altri pubblicisti di quel secolo.

Giovanni Althusius, giureconsulto tedesco del secolo XVI, ha lasciata un'opera di diritto pubblico intitolata « *Politica methodice digesta* » oggimai fatta rara, ma ai suoi tempi molto letta e da alcuni come suole lodata, da altri altamente condannata (1531). Teneva l'Althusius che l'origine dei sociali poteri derivasse dall'espresso o tacito patto sociale, sicchè nel popolo fosse la somma sovranità. Di qui derivasi il diritto nel popolo di giudicare dei regi e di mutare le forme del governo, come un padrone giudica i suoi amministratori, o varia i sistemi dell'amministrazione delle cose sue. Questo diritto del popolo, che voleva far dipendere dalla ragion

(1531) BAYLE, Art. Althusius riporta alcuni frammenti dell'opera, ma pare sulla fede di altri, giacchè sbaglia il titolo dell'opera.

naturale e voleva anche provar conforme alla dottrina delle sacre carte, si diceva imprescrittibile ed inalienabile; dimodochè perseverasse anche nei principati assoluti, nelle repubbliche oligarchiche ed aristocratiche. Sequela di questi principii era il poter del popolo di giudicare le persone dei re e di sentenziare di loro vita. L'opera di Althusius è piccola di mole, destituita di ornamenti rettorici, stretta nel metodo dell'argomentazione, con grand'uso della Bibbia e dei luoghi teologici. Non pare destinata dall'autore al riscaldamento delle passioni, ma alla freddezza degli studii. Nondimeno fu reputata opera demagogica e meritevole di proscrizione. Tutte le idee madri del « *Contratto Sociale* » di Rousseau si trovano nell'Althusius con più precisione di metodi esposte, ma senza eleganza e senza eloquenza. Abbiamo anco di Althusius un'opera di diritto civile intitolata « *Diceologia* » veramente commendevole. Imperocchè è veramente difficile con tanta brevità e chiarezza esporre tante cose, quante se ne raccolgono in quel completo trattato legale, nel quale oltre i testi sono citati anche i più illustri trattatisti italiani del secolo XVI, come Mascardo, Menochio e Farinaccio.

Con maggior ardimento l'Ottomanno nella sua *Franco-Gallia* (1532) sostenne i diritti, o vogliam dire le pretensioni del popolo al supremo potere dello stato. Anch'esso come Althusius fu avverso al diritto del principato assoluto, e corrivo nell'ammettere che i popoli avesser l'impero sopra i re. Fra i grandi interpreti del diritto romano della nuova scuola l'Ottomanno fu forse il solo a professar sentenze, che si dissero demagogiche. Il Cujacio avea vedute le questioni politiche colla massima tranquillità. Nè intorno al diritto pubblico si era molto discostato dai principii comunemente ricevuti fra i dottori di teologia morale, e che a suo luogo abbiamo esposti (1533). Il Donello, sdegnato dalla strage della notte di S. Bartolommeo, avea sotto mentito nome scritto contro le apologie che ne erano state divulgate; ma poi non prese altra parte nelle gran questioni del diritto pubblico (1534). Pietro Fabro nei *Semestri* avea guardato le cose da filologo. Nè molto più pare che facesse per allora la scuola cujaciana.

Giovanni Bodino, morto di 70 anni nel 1596, avea preso parte nella lega cattolica, e sostenuto negli Stati Generali di Blois sentenze pregiudicevoli al diritto regio. Scrisse in francese e tradusse

(1532)

(1533) Vedansi le sue illustrazioni al titolo De Justitia et Jure, ed il fine del suo commento alle Novelle.

(1534) De Thou, Liv. C. p. 757. Tom. VII.

anco in latino un trattato « *De Republica* » nel quale sviluppò la costituzione del regno di Francia; discorse al modo degli antichi trattati i beni ed i mali delle diverse forme di governo; tenne oneste sentenze egualmente lontane da servilità e da demagogia. Il suo libro presenta intero un sistema di diritto pubblico, appoggiato ai ragionamenti ed all'autorità degli esempii. È di non poca utilità per le questioni civili che dipendono o hanno almeno connessione col diritto pubblico, dacchè fa capitale spesso dei più onorevoli decreti del parlamento di Parigi.

Alberico Gentile, che molti qualificano per pubblicista servile a cagione di alcune opere polemiche che scrisse in favor della Spagna (1535), merita una particolare menzione tra i pubblicisti per l'opera « *de Jure Belli* » che mandò fuori nel 1598; poco letta ai dì nostri, ma pure assai utile agli studiosi del diritto civile che vogliono esser versati anco nel diritto pubblico, ed avere una guida per conoscere quanto di meglio scrissero su questa materia gli antichi dottori italiani, le opinioni dei quali fedelmente ripete ed esamina il Gentile. Darò di quest'opera un ragguaglio alquanto esteso, onde possano i lettori apprezzarne meglio l'utilità. Osservava ottimamente il Gentile che i filosofi dell'antichità avean dette cose assai poco precise sul diritto della guerra, e spesso anco negli scrittori classici si vedeva confusa la dichiarazione delle arti politiche colle regole del diritto. Però non andava troppo persuaso del modo di trattare le questioni del gius delle genti seguito da Pietro Fabro, ed anco in parte da Bodino affidandosi all'autorità degli esempii. Stimava altresì insufficiente guida il diritto romano, che in sostanza si era occupato solamente delle conseguenze della guerra quanto al diritto civile dei cittadini. Accusava gl'interpreti di aver poco sbrogliate le questioni. Si doleva fosser perduti i libri dell'antico diritto dei Feciali. Ma credeva che razionalmente si potessero costituire i principii del diritto delle genti, dai quali erano da derivare le regole del diritto della guerra (1536). Tuttavia vi è nella sua opera un grand'uso dei documenti della storia ed antica e moderna, del diritto romano e del canonico, di S. Tommaso e dei più illustri scolastici, ma senza che le autorità si alleghino in luogo di ragione, o faccian pregiudizio alla integrità della discussione. È bello vedere nel Gentile la successione nelle opinioni e le ragioni da cui furon mosse, senzachè l'erudizione rechi fastidio al lettore, e senza che si cada in un probabilismo veramente meschino nelle questioni di

(1535) Bayle, Art. Gentilis (Alberic).
(1536) De Jure Belli Lib. I. Cap. 1.

diritto pubblico, come si osserva negli scrittori scolastici della stessa età.

Il primo libro definisce accuratamente la giusta guerra ed in sè stessa e per le cause che la posson muovere. Sono notabili in questo libro i capitoli 9. 10. 11. 16, che trattan questioni importanti pel secolo XVI. Dice giusta la guerra in difesa della religione; ma nota col Guicciardino, col Giovio e con Paolo Emilio l'abuso che si era fatto del pretesto della religione, ed apertamente condanna gli Spagnuoli che volean giustificare con questo pretesto le iniquità commesse in America. Approva l'opinione di Bodino che non si abbia ad usar forza per causa di religione, seppure ciò non sia richiesto dal pericolo dello Stato. Condanna la pretensione della lega cattolica di Francia d'imporre la religione ai re, e dice ingiusta la guerra che allora si faceva ad Enrico IV. Ammette poter esser giusto l'assistere i sudditi che si sono ribellati, se giusta fosse la causa di ribellione. Da savio filosofo poi condanna la superbia dei Greci, che dicevano esser natural guerra tra essi ed i barbari.

Il secondo libro parla delle regole di giustizia da osservarsi nel tempo della guerra, e molto saggiamente discorre dei captivi, degli ostaggi e degli agricoltori.

Il terzo libro verte principalmente sul giusto uso della vittoria; parla nuovamente del diritto di captività, del postliminio delle cose e delle persone, e dell'occupazione bellica. Si discorre in questo libro dei congressi, dei trattati di pace o confederazioni e loro obbligazione, dei presidii, delle armi. Rispetto alle alleanze è notabile il capitolo 19, ove si parla di questione allora agitatissima intorno al commercio ed alla confederazione cogl'infedeli. Osserva in primo luogo non esser proibito dal gius divino il commercio cogl'infedeli. Ammette perciò come lecite le federazioni cogl' infedeli che sieno necessarie, come i patti delle potenze cristiane coi Turchi, che non posson vincere. Ma disapprova le alleanze eguali di armi fedeli con armi infedeli o contro fedeli, o contro altri infedeli; sicchè condanna l'alleanza del re di Francia coi Turchi. Notabilissimi sono i capitoli sulla potestà del principe, sulla inalienabilità dello stato e sulla pretesa natural pugna dell'utile coll'onesto colla quale s'intendeva di sovvertire ogn'idea di buon gius (1537). Son poi con molta sapienza discussi i pericoli delle mutazioni politiche di stato, e delle mutazioni nella religione (1538). Bella poi mi pare che sia l'osser-

(1537) De Jure Belli III. 12. 15. 16.
(1538) Idem, III. 10. 11.

vazione sul genio dei Francesi, che voglio testualmente riferire. « Tolle in Gallis bellum externum, quod inepto consilio Galliae hostes eis intulerunt, quodque sapientissime suscepit et proclamavit rex Galliae, et mirum est nisi cernimus statim civilia rursum bella, quae per externum silent » (1539).

Moriva Alberico Gentile in età di anni 52 nel 1608. Avea professato legge ad Oxford. Era nato figlio ad un medico italiano delle Marche ed avea abbandonata l'Italia per causa di religione. Noi risguardiamo il Gentile come un figlio eletto dell'antica scuola italiana, e che senza farle perdere il suo carattere seppe darle quella più franca direzione che il secolo richiedeva. Mi pare pur degno di speciale ricordo Alessandro Turamini di Siena giureconsulto ornato di ogni cultura di umane lettere, che professò a Siena, a Napoli ed a Ferrara, e fu auditore di Ruota a Firenze, il quale nel 1590 dedicò al granduca Francesco I un bel trattato « *de Legibus* », nel quale con buon metodo sono esposte le più sane dottrine intorno alla virtù delle leggi ed al giusto uso dei civili poteri. Le opere del Turamini, che meritano luogo distinto tra quelle della giurisprudenza culta, furon con diligenza stampate a cura del Mehus nel 1770, che in dotta prefazione rese giustizia a questo illustre scrittore che ha avuto più merito che fama.

Il Gesuita Mariana era, come ognun sa un grande storico ed un gran filologo innamorato dell'alto sentire dei Classici, che spesso seppe con rara felicità imitare nelle sue opere latine. Il suo libro « *de Rege et Regis Institutione* » dedicato a Filippo III re di Spagna è noto principalmente pel sesto capitolo del libro primo, nel quale si tratta la questione del tirannicidio, e mal si dissimula l'approvazione cordiale del fatto di Giacomo Clemente uccisore di Enrico III. Fa specie che l'autore di questo capitolo sia poi sceso nel capitolo susseguente in questioncelle meschine quanto ai modi del tirannicidio. Son dubbio per altro che questa meschinità fosse una furbizia. Avvenuta la uccisione di Enrico IV fu bruciato per ordine del Parlamento il libro di Mariana con altri libri di simil genere e men noti, che si eran trovati in circolazione (1540). Ma l'opera del Mariana non va giudicata per questo solo capitolo. Essa tratta spesso, ponendo il pro ed il contra e lasciando le cose in un'apparente indecisione, tutte le più importanti questioni del diritto pubblico che si agitarono nel secolo XVI; come a cagion d'esempio, se il principe sia sciolto dalle leggi, se lo stato sia superiore al

(1539) De Jure belli loc. cit. p. 556.
(1540) De Thou, Hist. Univ. Contin. da N. Rigault. Lib. III.

principe, se il principe abbia potere sulla religione (1541), e pone le ragioni della convenienza del principato, e la distinzione tra il giusto regno e la tirannide. Vi è gran maestria nell'uso degli esempii della storia tanto antichi che moderni e dei tempi di mezzo. Il secondo libro risguarda l'educazione del principe alla buona morale, l'istruzione della sua mente, e l'avvertenza dei pericoli e dei sussidii che nel suo stato può incontrare. Il terzo libro è destinato a spiegar le regole del buon governo tanto per l'amministrazione economica che militare, come per le relazioni estere e l'amministrazione della giustizia. Lo spirito dell'opera è favorevole alla monarchia, ma giusta e sapiente. Però non si trovano nel Mariana adulazioni, nè sentenze servili. Non vi è neppure, generalmente parlando, demagogia. Sicchè anch'io sarei inclinato a sospettare, salvo miglior giudizio dei più istruiti, che il capitolo sesto del primo libro fosse stato scritto con non troppo schiette intenzioni. Scrivendo tra i monarcomachi il Mariana col Bucanano, potrei ingannare i lettori se non avvertissi la diversa tendenza del libro del Bucanano intitolato « *De jure regni* ». Perocchè cotesto libro oltre al discorrer le ragioni particolari del regno di Scozia ed a voler dimostrare che tanto val tiranno, quanto re che mal compia il debito suo divenendo nemico della nazione che gli ha dato il potere, sostiene al tutto il supremo diritto del popolo e per la ragione naturale e per la costituzione particolare del regno di Scozia; e vuol dimostrare la necessità di assemblee politiche di eletti per contenere il poter regio, e toglier ogni pericolo di tirannide, e dove questa nonostante si annunzii, ripararvi o colla resistenza o colle pene. Dirò di più che il libro del Bucanano è a forma di dialogo, scritto con industria socratica, ma con miglior forza di dialettica di quella che Platone abbia prestato al suo sommo maestro.

Non è da tacere di un gran sussidio che fu preparato ai pubblicisti dell'età seguenti dagli uomini del secolo XVI. Consiste questo nello studio storico del diritto pubblico positivo dei diversi stati di Europa, quale era osservato in pratica nel secolo XVI, e si desumeva o dalle leggi, o dalla consuetudine attestata da pronunzie delle gran corti giudiziarie, o si trovava scritto nelle transazioni tra i potenti. La filosofia di Aristotile insegnava ad ordinare le idee, e lo studio dei giureconsulti occupavasi nel ridurre a sistema di principii gli esempii attenenti al diritto pubblico. Ciò richiamò necessariamente allo studio delle origini e delle vicende delle

(1541) Mariana, op. cit. Lib. I. Cap. 8. 9. 10.

costituzioni politiche degli Stati. Questo studio era di grandissima importanza in Germania, ove si avevano esempii di tutte le possibili forme di governo, e dove erano anco mezzi di far valere giuridicamente i diritti politici che le costituzioni dei diversi stati assicuravano. Colà lo studio storico del diritto pubblico avea veramente un' utilità anco borsale. Difatti dal XVI secolo in poi non è stato più trascurato in Germania. Credo però che meriti particolarissimo ricordo Giovacchino Vadiano (Won Wat), morto a Turgovia nel 1551, come uno dei primi giureconsulti che si occuparono di raccogliere nell' antichità del medio evo gli elementi della scienza storica del diritto pubblico (1542). Ma da quasi tutti gli stati di Europa, tra la seconda metà del XVI secolo ed i primi venti anni del XVII, escirono alla luce relazioni che ne descrivevano gli ordini, la potenza, i mezzi economici, le morali affezioni dei popoli, e davan così compìta contezza. Si sa che in queste relazioni erano abilissimi gli ambasciatori veneti ed i nunzii della Santa Sede. Ma la maggior parte delle relazioni, che si hanno a stampa e sono nella pregiata raccolta delle Repubbliche degli Elzeviri, appartengono a giureconsulti e letterati del tempo da noi indicato. I lettori bramosi di una guida per le più precise notizie bibliografiche, posson riscontrare il primo capitolo del Vitriario illustrato, che ne avranno piena sodisfazione. Avvertirò qui che il gusto di aver relazioni dei governi e delle forze degli stati esteri non era nei soli dotti, ma anco popolare. Perocchè noi abbiamo a stampa ed in volgare i Governi del Sansovino, le Relazioni del Botero ed il Tesoro Politico, opere da sodisfare allora la curiosità di quelli che non leggevano il latino. Lo stesso avveniva in Francia. Chiunque poi si rechi a consultare i cataloghi di miscellanee nelle pubbliche biblioteche, troverà gran copia di relazioni stampate e non poche manoscritte degli avvenimenti più strepitosi di Europa o militari o civili dal secolo XVI in poi, e che appariscono divulgate e circolate per sodisfare alla gran curiosità che in tutti era di conoscere le cose del mondo e di portarne giudizio. Molte cose si raccolgono nell'eruditissima opera, che sta pubblicando di presente il chiar. Cav. Ciampi intorno alle relazioni dei Polacchi in Italia e degl' Italiani in Polonia, che posson dare qualche idea della gran curiosità di notizie che era in quei tempi (1543).

(1542) GOLDASTUS, Rer. Alemann. Script. Tom. I. contiene le opere di Vadiano.

(1543) CIAMPI, Notizie degl' Italiani in Polonia e Bibliografia critica delle antiche reciproche corrispondenze dell' Italia colla Russia e la Polonia.

§. XV. *Studii della moral teologia, del diritto canonico e della storia ecclesiastica nella seconda metà del secolo XVI.*

Non istettero gli studii sacri tra i cattolici indietro al movimento del secolo. Dirò di quei soli che hanno più stretta relazione col proponimento di quest'opera.

Al comparire di Lutero era all'apice di sua fama Tommaso di Vio cardinale di san Sisto, più conosciuto come cardinal Gaetano. Esso era il primo degli scolastici del suo tempo, e sebbene abbia seguite alcune sentenze che si son reputate erronee, ottiene ancora gran reputazione. I suoi commenti alla Somma di San Tommaso sono giustamente pregiati. Si notano però in essi alcune molto arrischiate opinioni sul tirannicidio (1544). Minori di età al Cajetano erano Melchior Cano, e Pietro Soto confessor di Carlo V, in grande autorità al Concilio di Trento, ove morì nel 1563 facendo sinceri voti per una buona riforma, celebre anch'esso per le sue opere di moral teologia. La scuola di San Tommaso, durata in fiore sino al Concilio, si mantenne anche dopo nella stessa venerazione. Sennonchè senza variar metodo gli scolastici si fecer più culti, e studiaron di più alle fonti originali del sapere. Estesero in conseguenza anco più la loro dottrina alle cose del diritto civile, del pubblico e della ragion delle genti. I canonisti d'altra parte studiarono anco di più la teologia morale. E poichè tra gli scolastici ve ne furono dei sommi anco nel diritto civile, siccome Covarruvias e Vasquez, l'utile associazione del diritto civile, della teologia morale e del diritto canonico prosperò anco nel secolo XVI e nel principiare del XVII.

Non potè peraltro trovarsi modo di contenere la burbanza dottorale, di toglier dalle università l'abuso delle tesi. Sicchè nell'andamento stesso della scolastica, che dovrebbe esser freddo e continuo, avea molto luogo la baldanza dell'ingegno nel proporre alla disputazione sentenze ardite. È grande il numero delle erronee proposizioni che dal secolo XVI in poi sono state sostenute da qualche celebre dottore. La vigilanza che si usava nel denunziarle e condannarle occasionava talvolta degli scandali. Ma il bene della società e lo stato della Chiesa non venner mai in forte compromissione per queste inquietudini scolastiche, durate quasi sino ai tempi della rivoluzione francese. Nella difficil materia del regolamento delle coscienze cadon necessariamente più distinzioni sottili, che nel regolamento dei civili interessi. Ma è facile all'uomo lo scambiare

(1544) CAJETAN. Ad quaest. LXIV. Art. 3.

il sottile col sofistico, e cadere in risibili errori; ed è anco facile al presuntuoso ignorante lo stimare sofistico quello che è solamente sottile, perchè la sua mente non si adatta alla giusta distinzione dei casi ed all'analisi dell'ente morale. Questi pericoli dei dottori e di chi li ascolta e li giudica, hanno prestato gran materia alle accuse contro i moralisti, nelle quali il discernere con equità il vero non pare debba esser cosa di facil giudizio.

Altri grandi pericoli si offrirono nel secolo XVI e nel seguente ai dottori di morale. Vi era nel mondo gran corruzione di costumi, che poteva volgersi facilmente in depravazione di massime. Pure o per potenza dei principii infusi nella prima educazione, o per altra più occulta potenza morale, non era disperato che anco gli uomini di mondo sentisser l'impero della coscienza. Si voleva però gran discretezza, gran prudenza, grand'uso di dispensazione per non perder gli ultimi avanzi di religione degli uomini dediti alla vita mondana. Tuttavia non era dato comporre una religion di delizie appositamente per secondare le loro passioni, lasciando loro tuttavia i conforti religiosi. La religione del Cristo, che comanda egualmente al ricco ed al povero, al monarca ed al suddito, non era di natura da piegarsi all'adulazione delle passioni. Se l'ignoranza di alcuni consultori pratici delle coscienze, la sconsideratezza d'altri passava leggermente sopra alle severe regole della morale cristiana, largheggiando nel compartire il sacramento di reconciliazione; pure le scuole e le cattedre ripetevano i principii del rigore, e questi pure si seguivano generalmente dagli uomini che univan fama di pietà e di dottrina. Nel rigore può cadere eccesso a danno della giustizia; può il rigore esser contrario alla prudenza. Ma lo studio di prudenza può condurre a volte a falsare i principii; ed in morale religiosa i principii son tutto. In questi pericoli si raggiravano i dottori di morale: vi furono tra loro dei rigoristi; ve ne furono dei più sciolti che si disser Lassisti. Al solito s'ingiuriarono e trapassarono anco i confini del giusto, porgendo agli spiriti maligni materia a gravi declamazioni. Il filosofo per altro, che non disgiunge dalla considerazione delle dottrine la valutazione delle critiche condizioni dei tempi in cui sursero, inclina facilmente all'equità dei giudizii, e sa presto dubitare se non della sincerità almeno della giustizia delle declamazioni.

Maggior pericolo l'offeriva nella teologia morale, come pure nella dogmatica, il bisogno di convincer anco col ragionamento filosofico quelli, cui si parlava di religione. Si è detto altrove che la scolastica non era punto aliena dal ragionamento filosofico, anzi ne

aveva portato in teologia forse più del bisogno. Non deviaron dunque dalle antiche abitudini i dottori che filosofaron assai in teologia nel secolo XVI e nei seguenti. Il dovean fare anco a cagione dei gran semi se non d'incredulità, almeno di scetticismo, che verso la fine del secolo XVI erano sparsi non solo dove aveano allignate le eresie di Calvino ed i Sociniani, ma anco dove dominava al tutto la religione cattolica. Quell'intero umile ossequio di fede, che era stato forse in altri tempi, non era più nel mondo, ed anco il teologo presso molti si trovava ridotto a dimostrar concordanza di teologia e di filosofia. Nell'intendimento di avvicinarsi alle pretensioni del filosofare accade facilmente, e si è visto anco ai nostri tempi in Francia, che si prendano degli abbagli fortissimi da quelli che non avvertono che in fatto di opinioni non procedono le istesse regole di conciliazione che hanno luogo in materia d'interessi. Sarebbe, per quanto a me pare, non difficile il dimostrare che molte tesi ed opinioni condannate nel XVII secolo dipendono dallo studio di presentar come filosofia quello che sarebbe da offerire all'umiltà della fede. A me davvero non ispetta il parlare del Giansenismo e del Molinismo per ciò che riguarda la dottrina della grazia e del libero arbitrio; ma mi pare che anco ad intender poco di queste cose, si rilevi assai la contenzione dei Molinisti di spiegare gl'imprescrutabili misteri della fede intorno alla grazia nel modo che più facile resta a persuadere ad un filosofo non troppo disposto all'umiltà della fede. Cito quest'esempio con alcuni documenti di riscontro, perchè mi pare che chiarisca la causa di non pochi degli errori dei dottori, che nel secolo XVI e XVII sono stati condannati (1545).

Finalmente coll'incremento dei dottori crebbe il probabilismo, e fu tratto anco a riprovevoli conseguenze, che il Pascal ha inteso di esporre nelle sue famose *Provinciali*. Le quali se debbono risguardarsi come scritto di partito e passibili di eccezione quando generalizzano dei fatti particolari, spiegano nondimeno a quali abusi poteva trarsi, e da alcuni fu tratta, la dottrina dell'*opinion probabile*.

Dopo queste osservazioni sullo stato della scolastica dalla metà del secolo XVI in poi, resta non disagevole valutarne la influenza sulla morale pratica, ed intender le questioni che si agitarono, e le grandi accuse che contro i dottori di moral teologia sono state portate. Queste accuse colpiscono principalmente i Gesuiti. I quali sorti pei nuovi bisogni della Chiesa dopo la predicazione di Lutero, furono i più temibili avversarii che avesse l'eresia, ed i soli che po-

(1545)

tesser porre argine al trionfo del Socinianismo in Polonia. Nati nel secolo XVI e destinati principalmente ad opporsi all'eresia, dovettero più di tutti gli altri dottori raggirarsi nei pericoli; sicchè non è meraviglia se molti di essi non ne son sempre esciti felicemente. Facendo ragione dei pericoli e considerando la parte che presero nella grande impresa di arrestare il corso dell'eresia e quietare un poco il gran movimento del secolo XVI che aveva in sè tutti i semi dell'anarchia, si vede che poi non basta raccoglier qualche centinaio di errori dalle opere di alcuni dei loro dottori, fra i tanti che hanno lasciato scritti di morale, per formar giudizio dei Gesuiti, come per lo più è stato fatto. Il che non dico per alcun'affezione alla Compagnia che ha lasciato per tutto inestinguibil odio ed indomato amore, dai quali sentimenti io sono egualmente lontano, ma perchè stimo dannosa sempre la precipitazione dei giudizii sugli uomini o sulle cose che hanno esercitata una grande influenza; perchè mi par meraviglioso il successo che la Compagnia ottenne ad onta dell'avversione che da pertutto avea incontrata, e sono d'altra parte imponenti i dubbii che contro questa Compagnia dal suo nascere alla sua dissoluzione del 1773 venner proposti da uomini d'intenzioni non sospette.

Era un bisogno nel secolo XVI applicare ogni forza di studii alla storia ecclesiastica, dacchè la storia s'invocava da tutti i partiti. Si sa poi quanto sia facile l'abusar della storia, se forte ed estesa non è la critica. Un grande zelo nel pubblicare documenti cominciò a manifestarsi in Francia sulla fine del regno di Francesco I e così verso la metà del secolo; lo stesso zelo fu in Germania e tra i cattolici ed i protestanti. Fu pensiero di questi ultimi valersi della storia a denigrare il papato, mostrar nuove le dottrine della chiesa romana, antiche e conformi alla primitiva purità del cristianesimo le dottrine che si sostenevano dalla loro parte. In questo divisamento composero la loro grand'opera i Centuriatori Magdeburgensi. Della quale piacemi riferire il giudizio non sospetto del Clerico, approvato anche dal Tomasio (1546). « Ils se sont plus appliqués à l'étude des faits, qu'à celle des temps, elles sont pleines de fautes grossières et digerées dans un ordre allemand, qui accable l'esprit, et qui le dégoute au lieu de l'attacher; elles sont faites principalement en vue de décrier l'église romaine, et de faire passer ses dogmes pour nouveaux ». L'opera dei Centuriatori ec-

(1546) Le Clerc, Biblioth. Univers. Tom. XV. — Christ. Thomasius, Cauthelae circa precognita Jurisp. eccles. Cap. III. §. 29. 30.

citò il cardinal Cesare Baronio alla compilazione degli Annali ecclesiastici. La critica ha trovato molte osservazioni da farè sul Baronio; ma i suoi Annali divennero un fondamento di erudizione pregiatissimo, e si vedono studiati dai dotti di tutte le nazioni e di tutte le sette. Le Centurie Magdeburgensi al contrario non hanno potuto resistere ai colpi della critica dei dotti e cattolici e protestanti, che hanno scritto dopo che era quietato il furore delle divisioni religiose del secolo XVI.

Se verso la fine del secolo XVI e nei primi lustri del seguente mancavano alla chiesa il Baronio, il Canisio, il Surio, il Papebrochio, uomini tutti sommamente benemeriti degli studii storici, eran già in eminente fama il Bellarmino ed il Suarez, sommi difensori della chiesa romana e dottissimi in ogni maniera di civile e morale dottrina, che fecero pur qualcosa anco per la critica istorica; ed erano arrivati a maturità di sapere il Sirmondo, lo Spelman, il Petavio, per tacere del Sarpi, del De Dominis e dei fratelli Dupuis, che scrissero con parzialità nelle gran questioni del diritto canonico pubblico della prima metà del secolo XVII. Finiva adunque il secolo XVI avendo uomini che potevan gloriarsi di aver data una grande spinta allo studio critico della storia, e lasciavan sul fiore degli anni altri anco più validi a coltivare questa ricca eredità. Non è da tacere neppure, che le questioni suscitate nell'Università di Lovanio dalle opere di Bajo ed i privati studii di Cornelio Giansenio vescovo d'Ipri, eccitavano i teologi allo studio dei Padri, impedivano l'addormentarsi nello scolasticismo, facendo necessario l'usare ogni lume di filologia e di critica per le grandi questioni che venivano nuovamente eccitate.

§. XVI. *Fine del secolo XVI.*

L'agitatissimo secolo XVI terminava con belle speranze. Era cessato di vivere nel 1598 Filippo II, avea abiurata l'eresia Arrigo IV nel 20 Luglio 1593, recando così un colpo fatale alla lega cattolica, e sorgevano nei Veneziani e nel granduca di Toscana Ferdinando I nobili speranze di affrancarsi dal giogo spagnuolo e mettere in onore la potenza dei loro stati. L'Italia non era più agitata da idee repubblicane, ed i governi stabiliti godevan ormai reputazione di benefici e legittimi. Parlando specialmente della Toscana essa era felice sotto Ferdinando I, principe che pareggiò i talenti di Cosimo senza commettere eguali delitti: non ne avea bisogno, perchè ormai era facile l'impero della Toscana. Le speranze di tutti quelli

che avrebber voluto opprimere la potenza spagnuola, erano volte in Enrico IV. Il quale ottenuta la pace interna del bel reame di Francia, vide i frutti della gran civiltà che il secolo XVI avea sviluppato. Il furore dei partiti religiosi si era molto intiepidito anco avanti la vittoria di Enrico IV. Il maggiore entusiasmo per le novità di religione era cessato. Gl'interessi degli ambiziosi e dei nemici della Francia continuaron le guerre civili per più tempo di quello avrebber portato di per sè i dispareri di religione. Insomma era grande il bisogno di ricomporre le cose in ordine e cessare l'anarchia alla fine del secolo XVI; e questo bisogno conosciuto dava forza ad Enrico IV. Il quale pacificato coi partiti ed associato alla gran civiltà del secolo e signore della più bella monarchia del mondo, avea una potenza che fu creduto e temuto egli volesse usare a benefizio della libertà di Europa, oppressa dalla potenza Austro-Spagnuola.

L'empio ferro ch'estinse la vita di Arrigo IV nel 16 Maggio 1610, recò uno di que' casi di fortuna le conseguenze dei quali è difficile calcolare, e che smentiscono certe pretese filosofie dell'istoria. Perocchè se grandi erano le speranze che si ponevano da molti in Enrico IV, restava sempre a veder per l'esperienza se i vizii suoi privati, o i pensieri di re avrebber regolato la sua condotta. Pochi principi hanno avuto maggior reverenza di Arrigo IV nella opinione de' popoli, ed hanno lasciata più ricca eredità di affetti alla loro famiglia. Vien generalmente rappresentato Arrigo come re del popolo, perocchè ebbe a cuore gl'interessi dei poveri, che i potenti soglion dimenticare. Il nome di Enrico IV si è speso come un simbolo dagli economisti francesi, che nel secolo XVIII pensarono all'avvantaggiamento della condizione della classe agricola. Sarebbe a me sommamente difficile dir criticamente quanto vi sia di vero e di esagerato nelle lodi, dacchè non mi sono potuto ancora accorgere che per Enrico IV sia cominciato il giusto giudizio della storia.

Altra cosa, che è veramente notevole sul finire del XVI secolo e nei primi anni del XVII, si è l'approvazione che dal dotto clero di Francia ebbe il Concilio di Trento. Le opposizioni contro questo Concilio, che nel regno non fu mai pubblicato, mossero unicamente dai legali e dai politici. Ma il clero fu caldissimo nel domandarne più volte la pubblicazione, approvandolo come buon mezzo di salvezza pel cattolicismo (1547). Le disposizioni del Con-

(1547) Leplat. Tom. VII. — Pallavicino, Lib. XXIV. Cap. 10. 11. 12. 13. — Fleury Cont. Agli anni 1599. 1605. 1615. Tom. 61 edizione di Siena del 1790.

cilio sui seminarii, sulla predicazione, sui matrimonii, sui benefizii, sul culto furon messe in pratica quasi da per tutto, e dove il Concilio non fu pubblicato si provvide con altri mezzi canonici ad ordinare quello che a Trento si era ordinato. Si tennero da per tutto sul finire del secolo e nel principio del seguente dei sinodi provinciali e diocesani per l'esecuzione delle ordinate riforme. Sursero uomini di santa vita pieni di zelo pel reggimento della chiesa, ai quali solo può esser fatto rimprovero di avere ecceduto nel rigore, o di aver preteso talvolta cose, che i tempi non potevan più comportare. Si ordinarono nuove congregazioni di uomini e di donne per la educazione morale, e per la istruzione cristiana e civile dei maschi e delle femmine, e per le opere di carità. L'Italia e la Francia detter per lo più i primi esempii; ma per amor del vero è da confessare che la Francia, appena ebbe pace dalle guerre civili, superò in zelo ed in attività e buon regolamento tutte le altre nazioni. Insomma alla fine del secolo si erano prese, o almeno disegnate tutte quelle buone vie di riforma, e si avean tutti quei capitali di dottrina e di zelo, di che sarebbe stato mestieri esser forniti al principio del secolo, perchè la scossa delle eresie non portasse una grande e forse irreparabile divisione nella cristianità. Lo si sarebbe potuto, se i pericoli annunziati sino dalla metà del secolo XV fossero stati apprezzati nella loro gravità da chi dovea provvederci. Ma il potere accieca tutti. Ed è raro trovar potenti felici, che sappiano esser anco provvidi del futuro.

§. XVII. *Del secolo XVII.*

Il secolo XVII, del quale ora conviene incominciare a parlare, fu secolo, come dicono, di transizione; perocchè procedette più quieto sul continente europeo del secolo XVI, senzachè tuttavia si repudiasse alcun principio della direzione morale, che dominava la civiltà nel secolo XVI. La guerra dei trent'anni in Germania non è da paragonare per nulla allo sconvolgimento di cose, che era nello stesso impero dal 1530 al 1552. Sola l'Inghilterra in questo secolo ebbe movimenti anarchici, non punto inferiori a quelli della Germania e della Francia nel secolo XVI, ed egualmente feraci di grandi conseguenze.

È mirabile nel secolo XVII l'incremento ricevuto dagli studii. La ricca eredità di questo secolo dovrà coltivarsi in Europa, sinchè sia amore di storia e di filosofia. Gran titoli di onore ebbe la Francia; ma gran luce filosofica venne d'Inghilterra e d'Italia. Senza

obbligarmi ad alcuna regola cronologica esporrò, quanto occorre sapere per la intelligenza dei libri legali, dello spirito delle leggi e dell'andamento della civiltà, lo stato delle opinioni religiose, del diritto canonico pubblico, dei grandi studii storici e filosofici, del diritto pubblico e della giurisprudenza in questo secolo, indicando come si preparassero gli argomenti al secolo XVIII. In alcune cose ci farà mestieri unire insieme quello che risguarda la seconda metà del secolo XVII ed i primi trent'anni del XVIII, dacchè vi è perfetta continuità di vedute e di studii.

Esposte poi queste cose generali e che attengono alla scienza critica del culto giurisprudente, dirò quello che è di più importante a rilevare sullo stato d'Italia e sull'avvenuta mutazione nei costumi.

§. XVIII. *Stato della fede cristiana e della chiesa cattolica.*

Allorchè il secolo XVII cominciava, lo spirito di proselitismo era cessato per le eresie di Lutero e di Calvino. Queste novità del secolo XVI eran già vecchie e decrepite nel principiare del XVII. Il giubbileo luterano, per cui furon coniate medaglie nel 1617, non rappresentava già continuazione della stessa riforma; ma uno spirito di resistenza nei dottoroni riformati a quegl'ingegni più svegli, che scosso una volta il giogo dell'autorità non potevano davvero adattarsi alla teologia luterana o calvinistica. Si era conosciuto dai prudenti il bisogno di sostituire un'autorità a quella chiesa, alla quale l'eresia si era ribellata. Il perchè quietando in Germania la riforma e prendendo stato l'eresia, si ritenne quanto più si poteva del diritto canonico e della scolastica, contro la quale si era tanto reclamato, e si fece ogni sforzo per subentrare nei diritti del clero dai dottori e predicatori della riforma, adattandosi a spartirne i vantaggi coi principi, che s'intendevan surrogati al romano pontefice quanto al potere delle dispensazioni. Si volle al possibile mantenere la giurisdizione ecclesiastica dei concistori, e si sarebbe desiderato forza di legge alle decisioni dei sinodi. Non procedevan queste cose tanto quetamente, che alcuni tratto tratto non sorgessero a dimostrare la inconseguenza dei dottori, ed a predicare, come dicevano, l'abolizione delle reliquie del papato. Ma quest'ingegni arditi e più conseguenti correvan pericolo talvolta di persecuzione civile, sempre poi di quella iniqua persecuzione dottorale, che i parasiti delle scienze non risparmian mai a chi volendo escire dalla strada battuta offende le loro meschine superstizioni, e rende manifesta la impostura per cui si mantengono in reputazione del volgo quasi

uomini di gran ponderazione e di grande scienza. Ricchezze, onori, fiscali interessi favorivano la parte stazionaria del luteranismo. Oltredichè ordinandosi e mantenendosi un' ortodossia protestante, mentre s' impediva il pericolo dell' incredulità, a cui logicamente avviava la ribellione all' autorità della chiesa, si sodisfaceva anco al bisogno di fede ch' è nei popoli, e si riparava in gran parte allo scandalo morale che avea dovuto recar l' eresia nel secolo XVI. Tuttociò per altro non poteva gran fatto illudere gli uomini di forte intelletto. L' inconseguenza dei teologi protestanti sdegnò gli spiriti arditi, che vollero andare avanti nell'affrancamento della ragione, fece conoscere ad altri più timidi il bisogno di tornare alla chiesa cattolica. Vi furon delle conversioni, vi furon delle spinte verso la incredulità: ma lo scolasticismo della teologia primitiva protestante rimase una pianta parasita, a cui la filosofia faceva mancare a grado a grado il terreno, e che non avea più forza da conquistarne a danno del cattolicismo. I lettori posson vedere nella giurisprudenza concistorale del Carpzovio, e nelle opere del Tomasio e del Boemero gli storici documenti di quanto a questo luogo si dice della guerra che la ortodossia protestante ebbe a sostenere, e dell' influenza ch' essa esercitò e mantenne nelle cose civili.

Maggiori controversie si agitarono in seno al calvinismo. La maggior libertà di filosofico ragionamento, che la setta di Calvino ammise, portò in quella anco maggiore instabilità di fede. In essa pure si stabiliron concistori, si tennero sinodi: ma era anco più sensibile a tutti il difetto di autorità nel comandar regole di fede. Il Socinianismo sotto diverse forme e con diversi nomi dava gran colpi alla fede ove regnava la setta di Calvino. S' invocò l' autorità dei magistrati per la proscrizione; ma vi furono anco gran fautori e di civile tolleranza e di dogmatica indifferenza.

Ma nei paesi cattolici, come nei protestanti, era già temibile la incredulità nel secolo XVII. Nel 1622 e 1623 si scopersero in Spagna delle società segrete d'Illuminati ed in Germania dei Rosa-Croce, che già nel 1634 si propagavano pure in Francia (1548). Dopo la metà del secolo escirono alla luce il trattato teologico-politico di Benedetto Spinosa, ed il commentario di Bayle sulla cometa del 1680. L' opera tenebrosa di Spinosa, che pure fu tradotta in volgare francese, ha recato forse più danno colla sua fama, di quello non sia stata letta. Ma le opere di Bayle hanno cagionato ben altro danno

(1548) Fleury Cont. Agli anni 1622. 1623. 1634. p. 164. 165. 234. 235. Tom. 67. Ediz. di Siena del 1790.

alla fede cristiana. Imperocchè par difficile l'unir tanta erudizione, tanta dialettica e tanta malizia, quanta il Bayle ne ha saputa associare nelle sue opere. Uomini della forza di dialettica e della ricchezza di cognizioni del Bayle ne conta pochi la storia della civiltà europea, siccome pochi hanno al pari di lui posseduta l'arte di trarre il massimo partito dalla naturale malignità degli uomini, per condurli a un cinismo distruttore di ogni elemento di religiosa credenza, senza che spesso si accorgano dove erano guidati, se non quando giunti al fine del cammino danno luogo alla maturità della riflessione. Verso poi la fine del secolo escirono le opere dell'Jolando e del Tindall (1549), che sono i dotti della incredulità, le opere dei quali venner perespilate spesso senza citarle dagl'increduli francesi del secolo XVIII.

Apparisce poi dalle opere del Pallavicino, del Segneri (1550), e dalle prediche del Bourdaloue e del Massillon, che verso la metà del secolo XVII non eran tanti pochi gl'increduli, o, come allora dicevasi, gli spiriti forti, che non si stimasse utile anco nei paesi cattolici di venire in discussione intorno ai razionali fondamenti della fede cristiana. Quanto poi ai paesi nei quali regnava il calvinismo, la storia dei Sociniani o scoperti, che non furon molti, od occulti che furon in gran numero, è pure la storia del grande avviamento al deismo, all'indifferentismo ed alla incredulità. Cominciò nel declinare del secolo la denigrazione dei Padri della Chiesa e degli antichi apologisti del cristianesimo: tutta la potenza degli studii filologici e della critica storica si adoperava all'accusa dei Padri ed a nuove interpretazioni della Bibbia, aliene al tutto dai principii di fede che sono espressi nel simbolo che dicono degli apostoli. La sottil filologia divenne sospetta, sicchè tra i protestanti e calvinisti pochi gran filologi sfuggirono di esser sospettati sociniani alla fine del XVII secolo e nel principiare del XVIII. Essi si difendevano dalle accuse. Ma vogliamo noi dire che fosser di buona fede il Dalleo, il Clerico ed il Barbeyrac allorchè si dicevano evangelici? Nè i cattolici nè i protestanti, che nella difesa dei Padri e dei primi cinque ecumenici concilii fecer causa comune, credettero alle loro proteste; difatti bisognava esser troppo semplici per crederli.

A questi semi ed instrumenti d'incredulità si univano anco d'altra parte alcune semplicità di fanatismo. Si scoprirono difatti per

(1549) Jolando morì nel 1722, Tindall nel 1734; dopo il 1690 cominciarono ad essere noti. Vedansi le Lettres des Juifs Portugais à Voltaire di Guenee.

(1550) Pallavicino, Dialoghi del Bene. — Segneri, Incredulo senza scusa.

la Spagna e per la Francia non pochi Quietisti (1551), e sino a Roma nel 1694 fu scoperta una società di cavalieri dell' Apocalisse. Il capo della società, che era un bresciano, fu inviato allo spedale dei pazzi; gli altri membri furono arrestati e mandati in diversi luoghi a recuperare quella dirittura di ragione che stando insieme uniti andavano a perdere (1552). Io non porterò alcun' accusa contro quelli che si dissero giansenisti e conturbarono assai lo stato della chiesa in Francia dalla metà del secolo XVII alla metà del secolo XVIII. È possibile che per le loro dispute e pei modi che tennero nel sostenerle, venisse aiuto o stimolo a coloro che miravano alla sovversione della fede cristiana. Posson anco ammettersi dei dubbii sulla schietta fede di alcuni che ebbero nome e fama tra i giansenisti. Ma lo spirito di questa, non so se mi dica o setta o scuola di teologi, ch' ebbe gran favore nella magistratura e tra i dottori ma provò sempre avversa la gran maggiorità del clero di Francia, era tutt' altro che contraria ai misteri della fede: dirò di più che era avversa al calvinismo. I giansenisti si gloriano con ragione dell' opera di Arnaldo sulla perpetuità della fede, la quale a dir vero è la più gran prova di dialettica e di erudizione che si conosca quanto alla capitalissima questione del sacramento dell'altare. Come tra i protestanti il saper filologico volto alla teologia faceva sospettare di socinianismo, così tra i cattolici era disagevole ai dotti sfuggire sospetti di giansenismo, se non gli si dichiaravano apertissimamente contrarii. Era poi ormai tanto conosciuta l'arte di coprire all' ombra dell' erudizione e della filologia la propria opinione, che non posson far maraviglia le accuse contro i dotti; nè forse è facile, anco rispetto agl' individui accusati, arrivar sempre al punto di portar sicuro giudizio. Siffatto stato di cose insegnò le arti e facilitò i modi a quelli che nel secolo XVIII vollero con più risoluta volontà muover guerra all'altare e quindi al trono.

Tale era lo stato della cristianità in ordine alla fede. La devozione dei popoli per altro al cattolicismo negli stati nei quali dominava era maggiore che nel secolo XVI, massime in Italia. Il clero era notabilmente riformato nei costumi, meglio istruito in dottrina, residente nei suoi benefizii, attendeva di più alla predicazione, all' istruzione ed alle opere di carità. Era poi quasi generale nel clero la persuasione di dover rispettare l' autorità pontificia, sia quanto alla definizione della dottrina, come rispetto al governo della

(1551) Bercastel, Storia Eccles. Lib. XXXII. §. 304.
(1552) Idem, loc. cit.

chiesa universale. Invano e dottori di teologia e giureconsulti dei parlamenti e sommi professori di diritto canonico pubblico, eccitarono questioni in Francia intorno all' infallibilità del romano Pontefice e rispetto alla superiorità del concilio sul papa. La gran maggiorità del clero intese sempre il sommo pericolo di siffatte questioni, nè punto si mostrò favorevole alle dottrine che potevano eccitare lo scisma.

Nella stessa adozione delle quattro proposizioni del clero gallicano, che la potenza di Luigi XIV seppe ottenere dall'assemblea del clero del 1682 allorchè passava cattiva intelligenza colla corte di Roma per la regalia dei benefizii vacanti, si vide poco consenso del clero gallicano (1553). A chi bene confronti i documenti della storia, appare manifesto che in realtà i voti del clero non erano troppo favorevoli alle gallicane libertà, delle quali il fisco regio ed i parlamenti facevano grande stima come parte importante del diritto pubblico francese. Nondimeno poichè i difensori delle libertà gallicane furon dottissimi e di gran riputazione anco nel clero, fu materia assai delicata per la corte romana il salvar le massime ed evitare i pericoli di scisma. Nè men delicata era stata al principio del secolo la questione tra i Veneziani e Paolo V, per lo spreto dell'interdetto pontificio e per le opere escite alla luce in difesa della repubblica. Un grand' uomo di stato e sapiente aveano per consultore i Veneziani in fra Paolo Sarpi; al quale non è da paragonare Marco Antonio de Dominis, che riscaldatosi anch' esso nella questione dei Veneziani trascese poi apertamente nell' eresia e molto operò in danno della chiesa cattolica al principio del secolo XVII. Ma le stesse questioni coi Veneziani e con la Francia. che presentarono pericoli di scisma, dimostrarono che se era dato in certe cose riescire a resistere alla corte di Roma, era per altro salda la fede dei popoli e dell'ordine episcopale alla religione cattolica; nè sarebbe forse più riuscito facile al supremo potere politico di comandare mutazione di religione, come poteva riescire nel secolo XVI.

§. XIX. *Grandi studii del secolo XVII.*

L' avanzamento degli studii storici, filologici e critici fu maraviglioso nel secolo XVII. Le questioni teologiche e quelle di diritto canonico pubblico vi porsero un grande stimolo. Richelieu, Mazza-

(1553) Histoire Eccles. du XVII siècle. p. 332-389. Tom. III. I documenti che vien fatto all' autore di riportare provano quanto io ho detto, sebbene non sia intenzione dell' autore di sostenere questa opinione.

rino , Colbert , Luigi XIV, le assemblee del clero di Francia non credettero dover far risparmio di spesa per procurare splendide edizioni dei Padri , degli storici , dei concilii e dei classici latini e greci con buone traduzioni ricche di note eruditissime e raffrontate su i migliori manoscritti. L'ordine dei Benedettini della Congregazione di San Mauro , la Compagnia dei Gesuiti fornirono dei grandi uomini , ai quali la munificenza regia o l'assemblea del clero somministrò i mezzi pecuniarii o le commendatizie per i viaggi , onde visitare librerie ed archivii , trar copie o far confronti . Si ebbero eruditi attivissimi della nobiltà , del parlamento , del clero secolare e della università di Parigi . A considerare la gran quantità di opere in foglio che furono riccamente stampate in Francia o latine o greche con latina traduzione nel secolo XVII , se ne concepisce giusta ammirazione per quelli che favorirono e colle spese sostennero così splendide imprese . Tuttavia non basta questa semplice considerazione , che pure sbalordisce , alla giusta estimazione delle cose . È d'uopo considerare quante minute e dotte cure richiedeva quasi ogni pagina di stampa per far buona l'edizione ed utili le note nelle cose che si ripubblicavano confrontando l'edizioni antiche coi manoscritti : è da por mente poi alle spese e alle cure occorrenti per la immensa quantità di opere e di documenti che si pubblicavano per la prima volta dai manoscritti . Il solo leggere e trascrivere dai codici anteriori al XIII secolo esige scienza e critica ; nè è alla capacità dei volgari copisti il trascrivere neppure dai manoscritti dei secoli XIII e XIV. Gli uomini dotti molto lessero e trascrissero da sè ; ma quando anco si dovettero valere dell'opera di altri , cui davan la direzione , non poterono usare certo persone che non avessero un' istruzione più che mezzana , oltre al posseder l'arte del leggere i manoscritti . Le pubblicazioni adunque del secolo XVII sia che si attenda alla quantità , sia che si ponga mente alla diligenza del lavoro intellettuale , presuppongono per necessità un gran numero d'individui zelanti dei buoni studii ed in essi più che mezzanamente versati . Se si dovesse fare ai giorni nostri in Francia il gran lavoro del secolo XVII , dubito assai che quelle migliaia di scrittori e scrittorelli che fanno tuttogiorno gemere i torchi , non sarebbero sufficienti a dar opera ai lavori del Du Cange , del Mabillone , del Dachery , del Labbe , dei padri Durand e Martene , del Duchesne , dei Valesii , dell'Arduino , del Baluzio , del Montfaucon , dell'edizione regia dei Concilii , della Gallia Cristiana , che pur non sono che una parte delle grandi e dotte fatiche del secolo XVII nella sua seconda metà per lo studio dell'antichità

greco-latina e dei tempi di mezzo. Siffatti lavori esigono due cose che mancano ai giorni nostri: assiduità di fatica, e sicurezza ed estensione di buoni studii. Le quali cose sono richieste non solo in chi dirige e regola l'impresa, ma a proporzione del lavoro anche in chi vi presta mano. Di quello ch'io dico potranno esser garanti coloro che in Italia ai nostri tempi hanno fatto o veduto fare qualche pubblicazione di manoscritto o qualche edizione corretta di opere classiche italiane. Dagli studii e dal tempo speso in cose di minor difficoltà possono essi giudicare se poteva farsi senza una grandissima quantità di persone di studii solidi il più grande e più difficile lavoro del secolo XVII. Aggiungasi a ciò che se questa grande opera intellettuale si fosse dovuta retribuire nella proporzione che suole adesso usarsi per le opere liberali, i tesori della Francia non sarebbero stati sufficienti. Ma la sobrietà e la costumatezza dei più che attesero agli studii gravi, li fece contenti del semplice onesto campamento della persona. Sicchè le grandi opere intellettuali non costavano forse tanto, quanto costano gli edifizii materiali, e recarono se non maggior gloria, almeno maggior bene alla civiltà che le produsse. Pure il lavoro critico della pubblicazione di documenti; delle traduzioni dal greco nel latino e delle note, non furono i soli gran lavori di Francia nel secolo XVII. Si ragionò anco sui documenti; e si gettarono fondamenti tali alla critica storica che gli uomini i più dotti di tutte le nazioni e di tutte le sette hanno devuto risguardare come grandi ed impareggiabili maestri il Du Cange, il Tillemont, il Petavio, il Mabillone tra i Francesi, e tra gl' Italiani il padre Pagi, ed aver pure in gran pregio il Baluzio, Bignon, Leunclavio, il Fabrotto, e usare con grande utilità dei fratelli Dupuis, di Natale Alessandro, del Tommasino, del De Marca, del Launoi, del Dupin; tutti ad onta della diversità delle loro affezioni utili a guidare negli studii storici per la potenza di critica che seppero adoperare e per la industria che posero nel chiarire i fatti dai quali nascevano le più grandi questioni del diritto canonico pubblico e della storia ecclesiastica.

A compier poi la giusta stima dell'attività intellettuale del secolo XVII in Francia, sarebbe da por mente alla immensa quantità di traduzioni in volgare francese dei classici dell'antichità in prosa ed in versi; agli studii dell'accademia francese e di quella delle iscrizioni; alle opere francesi e latine di ogni genere di religiosa controversia, e di storia civile, militare ed ecclesiastica di ogni nazione; alle grandi opere legali; alla non piccola quantità dei libri di metodo; alle effemeridi letterarie scritte da uomini dotti;

e finalmente alle opere di bella letteratura, per le quali suol esser lodato tanto il secolo di Luigi XIV. Non son poi una maraviglia Racine, Boileau, Bossuet, Massillon, Bourdaloue, che pur vengono giustamente ammirati, se si considera alla grandezza del secolo in cui vivevano. Perocchè, chi ama gli studii può fare anco a meno di leggere le opere di questi francesi, che scrissero in francese; ma non può andar molto innanzi senza lo studio dei sommi eruditi e critici della stessa età.

L'attività che era in Francia avea eco nelle altre parti del mondo. Gli stessi studii si accreditarono in Italia, in Germania ed in Inghilterra: ma sommi uomini da paragonarsi ai francesi non mi par che avessero le altre nazioni per la erudizione e critica istorica. Ma dall'Italia venne la riforma della filosofia naturale per Galileo e per la sua scuola, dall'Inghilterra la riforma della filosofia razionale per Bacone. Aveano invero prestati nobili aiuti alla umana ragione il Cartesio ed il Mallebranche in Francia; tuttavia, salva la licenza di chi pensa diversamente, nulla può paragonarsi nel secolo XVII a Bacone. Io non voglio qui entrare in questioni di alta filosofia. Mi limiterò solo ad osservare in fatto, che quanti son proceduti dopo Bacone con sicuro passo nella filosofia civile, lo hanno riconosciuto maestro e per tale venerato. Dubiterei ogni parola di elogio dovesse riescire minore del vero; nè io mi sento da tanto da potere in pochi versi rappresentare l'immagine della mente di Bacone.

§. XX. *Riflessioni sugli studii storici del secolo XVII.*

Poichè gli studii storici e critici attengon più strettamente alla nostra opera, d'uopo è che alcune riflessioni generali a questo luogo si espongano sul merito e sull'uso delle grandi opere del secolo XVII. Le quali riflessioni non sono per portar giudizio delle cose dall'universo mondo già giudicate; ma solo per servire a schiarimento di quello che abbiamo inteso di dire, e francare da alcuni pregiudizii volgari i principianti.

La verità esercita un grande impero sopra chi la conosce; nè è facile trovare negli studii storici chi avendo studiato con critica gli elementi di convinzione, dai quali la fede storica dipende, sappia poi adattarsi o per adulazione, o per ispirito di setta a falsare la storia. Certi meschinelli il vorrebbero; ma è ben raro che dai veri eruditi sieno adempiti i loro voti. Nel secolo XVII l'affievolimento del fanatismo giovò assai ai buoni studii. S'intese esser cosa

vile e ridicola nelle discipline istoriche, abbandonare le sane regole di critica per formarsi norme di credere o di affermare, o negare fatti, desunte dal solo interesse di setta. Incremento di studio dei documenti, ed incremento di critica andaron di pari passo. Sicchè nelle grandi opere degli uomini dotti sono appena discernibili le affezioni di setta, tanto è lo studio di appurare il vero dei fatti. Molte favole che in denigrazione della Chiesa romana si erano accreditate dai settarii dei precedenti secoli, vennero impugnate perfino dai dotti della setta di Calvino o di Lutero. Molte tradizioni curiali, che si stimavano utili alla curia romana, furon riconosciute per quello che erano e meritamente riprovate da sommi dottori cattolici. Non è da credere che piacessero in curia romana le opere del Tillemont, del Du Cange, e anco meno di Natale Alessandro; come nel popolo calvinistico non sarà piaciuta l'opera del Blondello, che rovesciava la favola della papessa Giovanna. Havvi dappertutto un popolo d'ignoranti, tenace di ogni sorta di pregiudizii, ed anco di tanta immoralità da voler sopprimere il vero della storia. Ma è gran fortuna quando i latrati di questa gente sono tanto impotenti, che non vagliano nè ad impedire il buon andamento degli studii, nè a muovere neppure l'autorità pubblica a secondare i loro discorsi. Cito in nota alcune egregie lettere di Benedetto XIV, le quali insegnar possono a distinguere dal giusto giudizio dell'autorità pontificia l'ostinazione della plebe curiale, ed indicano anco le savie regole che nel secolo XVII si erano osservate e delle quali Benedetto XIV inculcava l'osservanza per l'avvenire, onde col seguitare le opinioni di coloro, che misurano il proprio zelo dalla propria ignoranza, non avesse a venire alla chiesa romana l'accusa di voler sopprimere l'istoria (1554).

Non mancarono invero nel secolo XVII quelli che usarono ed abusarono della filologia e della storia nelle controversie religiose e nelle questioni di diritto canonico pubblico. Si può facilmente illudere colle citazioni e coi documenti; nè mancaron quelli che traessero maraviglioso profitto di quest'arte. Tuttavia anche nelle opere polemiche vi era pudore nel mentire; e si desiderava anzi sincerità quanto ai fatti, ponendosi il merito dell'opera nella finezza delle argomentazioni sopra i fatti bene stabiliti, o nella industria di comporre la esposizione dei fatti in modo, che spontanee venissero anco nell'animo dei lettori le riflessioni, alle quali s'intendeva condurre. In ciò poteva cader pregiudizio del vero; sicchè i lettori

(1554)

di un sol libro, o di pochi libri rimanessero ingannati. Per ispiegare come si potesse illudere senza mentire, qual via si preparasse facile a trovar la verità a chi ne era studioso, e come sieno ancora di grand' utile le opere e le dissertazioni storiche che furon fatte con qualche veduta di parzialità; piuttostochè riassumer qui dei principii di logica universale mi servirò di una parità, che reputo esser ovvia per tutti i legali non solo, ma per tutti quelli che hanno un poco di pratica delle cose del mondo.

Difatti mi par difficile che non sia venuto in mente a tutti di riflettere alla sapientissima formula del giuramento dei testimoni francesi, *di dir la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità*. Racchiude questa formula tutti gli estremi necessarii alle testimonianze storiche, perchè la fede che le conseguita si appoggi al vero. La notizia di alcuni fatti veri se sia seguìta dalla soppressione di altri fatti, porta necessariamente a dover fare delle argomentazioni alle quali la integrità dei fatti precluderebbe l' adito assolutamente, lascia dubbie molte cose che nella integrità dei fatti son chiare, fa precipitare alla risoluzione ove conoscendo i fatti nella loro integrità si rimarrebbe in ragionato dubbio. Massima arte dello scrittore parziale non consiste nel mentire in fatto; ma nel trarre giovamento dai fatti veri, che espone e ritiene, per cavarne le argomentazioni, dissimulando quei fatti che o torrebbero o impedirebbero l' argomentazione. Nelle grandi discussioni civili e criminali segue sempre tra i valenti patroni quello che pure accadde tra i dotti del secolo XVII. Niuno che sia in meritata reputazione di valido difensore di cause, si pone ad impugnare le cose che sa per il processo resultare evidentemente provate; ma ognuno procura di unire insieme i fatti che sono provati, e su i quali si può e si deve argomentare, in guisa che ne resulti quella interpretazione del fatto controverso, che gl' interessa di sostenere: solo presso giudici o distratti, o insofferenti di studio, o di una immaginazione muliebre, può avere temporario successo l' invereconda arditezza dello alterare i fatti. Lo stesso può accadere agli scrittori che volgon le opere al popolo dei lettori distratti, immaginosi ed ignoranti. Ma come i validi patroni davanti a magistrati di una sufficiente capacità hanno, e per proprio pudore e per timore di perder credito e fama, un gran ritegno nel falsare la esposizione dei fatti, confidando piuttosto nel poter della congettura e dell' argomentazione; così i dotti che scrivevano polemicamente o con studio di parte e sapevano andar soggetti alla censura di dottissimi, non volean certo passare nè per menzogneri, nè per goffi uomini destituiti di critica; ma si

affidavano solo all'arte della composizione, alla potenza dell'argomentazione. Il Launoi, il De Marca, i fratelli Dupuis, il Dupin furon certamente scrittori parziali; ma non perciò impostori o menzogneri. Furono abilissimi patroni delle loro parti, che disser verità, ma non tutta la verità, e procuraron trarre le maggiori conseguenze dai fatti che stavano a favorir le loro opinioni. Negli scrittori parziali accade non di rado che un fatto certo, che dovrebbe avere una limitata significanza, si veda tratto a conseguenze generali. Non è peraltro tanto difetto di critica o di accorgimento, che fatti singolari vengano rappresentati come espressione dello stato generale delle cose, o del comune pensare. Questo difetto che ha del puerile e scopre davvero il novizio, o se no indica la malizia, ben è difficile a trovarsi negli scrittori polemici del secolo XVII, che salirono in gran fama di erudizione e soglion citarsi come maestri. Piuttosto si è veduto qualche volta, massime nel Dupin e nel Fleury, il vizio nel dare gli estratti delle opere dei Padri o degli scrittori ecclesiastici di omettere alcune parti sostanziali. Vizio che peraltro non passò inosservato. Sicchè le migliori critiche del Fleury e del Dupin, non son già i discorsi virulenti di alcuni Italiani, ma le opere di quei dottissimi Francesi, che ristabiliron nella loro integrità i documenti, che male a proposito erano stati troncati dal Fleury e dal Dupin. Per tornare alla parità proposta dirò, che come il giudice leggendo intero il processo, dopo le discussioni sa trovare il vero e trar profitto dai lumi dei patroni delle parti che l'aiutarono ad intendere la significanza logica e morale dei fatti; così ognuno che studioso sia di verità, può facilmente, anco dalle opere polemiche, aver modo d'intendere e conoscere il vero raffrontandole tra loro, con accurata analisi separando i fatti dalle argomentazioni, e ricorrendo poi allo studio dei documenti che gli scrittori polemici gl'insegnano eleggere ed intendere. Come sarebbe presunzione dannabile in un giudice il voler conoscere il solo processo senza far capitale delle discussioni, così a proporzione della difficoltà delle cose sarebbe più riprovevole presunzione il voler nella storia formar giudizio sui documenti e sugli scrittori autorevoli senza pur leggere quelli, che con un'erudizione ed una forza logica pari a quella di chiunque dei pochi grandi eruditi del tempo nostro, vi hanno ragionato e studiato con desiderio di favorire le parti del poter regio, o quelle del poter sacerdotale, o l'eresia, o la cattolica fede. Quel criterio che in piccolo si esercita nel giudizio delle questioni di fatto, o d'interpretazione di volontà nei giudizii civili e criminali, si vuole esercitato nelle cose storiche. Chi

intende una cosa intende l'altra, semprechè sia ugualmente fornito degl' istrumenti che occorrono all' uno ed all'altro giudizio.

Un vizio si riscontra di frequente nei tempi nostri in coloro che danno opera a qualche erudito lavoro, se furon fortunati di trovar documenti inediti, o di consultar libri rari ed ormai non più letti dall' universale. Questo vizio consiste nella fiducia delle scoperte e nella pretensione di rinnovare su pochi dati la vera lezione della storia. Pure la buona critica insegnerebbe al contrario che non può valutarsi il merito di un manoscritto inedito, o di un' opera rimasta per lungo tempo senza lettori, se non raffrontandoli con quanto fu edito e rimase nella comune tradizione dei dotti, potendosi solo dopo questo confronto giudicare del pregio delle nuove pubblicazioni. Si diceva prima; guardatevi dal lettore di un sol libro, guardatevi dall' uomo di un solo affare: si potrebbe dir oggi; siate cauti nel leggere i lavori storici speciali dei fortunati raccoglitori di manoscritti e di libri rari; chè infanatichiti di loro scoperte, in quelle unicamente sommano i loro studii, poco sapendo e poco curando quanto era stato detto prima di loro sopra altri documenti. Potrei citare alcun recente esempio di opera ricevuta con plauso, nella quale si trovano errori grossolani, perchè l'autore credendo avere scoperto un nuovo mondo non si dette cura di confrontare i nuovi documenti coi già conosciuti. Queste cose avvenivano difficilmente nel secolo XVII, e avvenendo erano di sommo pregiudizio alla fama di chi cadeva in siffatti errori.

La facilità di comporre sistemi su pochi fatti e di abusare delle congetture, è un vizio degli studii storici dei nostri tempi, che non fu in egual grado neppure tra gli scrittori i più parziali del secolo XVII. Bisogna che lo scriver sistemi sia facile per lo meno quanto l' improvvisar tragedie; poichè quasi ogni giorno si leggono persino nell'effemeridi sistemi di filosofia dell' istoria, e si sa d'altra parte che in queste pubblicazioni quotidiane e mensili scrivon molti che non hanno neppure una sufficiente istruzione scolastica, siccome anco bene si rileva dalla goffaggine degli errori di fatto che cadono spesso nei pomposi discorsi generali sulla storia. Il merito dei sistemi improvvisati non può esser maggiore di quello delle poesie degl'improvvisatori; ma il danno che ne deriva al buon giudizio delle cose è di gran lunga maggiore. I dotti del secolo XVII non procedevan così. Essi prima di tutto studiavano di accertare i fatti particolari, e se questi ben accertati davan luogo per la loro somma ad argomentarne costume generale o stato di generale opinione, esprimevan la generalità per essi trovata, non mai in modo asso-

luto, ma in termini di generale osservazione. Quella giusta comparazione delle regole di analogia colle positive testimonianze, nella quale sta il buon giudizio dei fatti, si trova ben adoperata dai dotti del secolo XVII. Non si vede nè la stolida credulità ad ogni testimone, nè la fede in preconcepite regole di analogia, che faccia violenza alle positive testimonianze, o renda inverso quelle tanto increduli da esser caparbii. In questo minuto cercare del vero scompariscon molti miracoli della storia, dei quali sogliono abusare gli scrittori sistematici; ma altresì s' ingenera maggiore equità di giudizii, e si misuran davvero gli sforzi continui del genere umano per migliorare la sua sorte in proporzione dei mezzi che avea e dei bisogni che conosceva. Tante maligne supposizioni, colle quali alcuni credono spiegare l'andamento dei fatti, rimangono escluse. Tante cose, che considerate isolatamente sono sembrate portentose, valutate colle circostanze che le accompagnarono, le precedettero immediatamente, o le susseguirono, rientrano nell'ordine comune degli avvenimenti, o poco allora resta di maraviglioso. Capisco io pure che lo studio particolarizzato della storia è una gran medicina contro il fanatismo, siccome i lavori sistematici posson esser arte di setta. Ma a me pare che la verità sia sempre buona, la illusione quasi sempre pericolosa.

Nè per questo io vengo a disapprovare quei sommi storici dell'età nostra o della prossima passata età, che unendo alla critica quanto ai fatti la filosofia civile, unirono alla storia la considerazione sulle cause delle politiche vicende dei popoli e le considerazioni sulla giustizia ed ingiustizia dei politici reggimenti. Piace a me pure e grandemente diletta questa maniera di storie. Le quali quando sono scritte da uomini che furon studiosi del vero, qualunque sia l'opinione politica o religiosa che essi prediligono, riescon sempre utili se citano i documenti e narrano con fedeltà i fatti. Imperocchè ciò posto è agevole il conoscere: 1.° se si sia generalizzato troppo; 2.° se si avea o no sufficiente ragione di affermare quanto si afferma rispetto ai fatti; 3.° se i giudizii dipendono da studii incompleti, sicchè riempite certe lagune di fatti che si osservano nello storico, o fatti certi studii che omise, ne venga per necessità un giudizio diverso; 4.° se sia dato troppo alle regole di analogia; 5.° se dai fatti narrati discendan veramente le conseguenze filosofiche o politiche che se ne vogliono desumere. Ognuno che sia avvezzo ad usar di buona dialettica e non legga con troppa distrazione, sicchè nella sua mente vengan confusi e fatti materiali ed induzioni e giudizii morali e politici, ha oggimai assai facili i modi di apprezzare il

merito delle storie, che narrano le cose in dettaglio ed esibiscon la citazione dei documenti. Le passioni insegnano o a lodar con entusiasmo, o a bestialmente proscrivere; ma gli uomini di senno prima intendono, poi esaminano, quindi giudicano, ed avendo ragioni di loro giudizio non sono neppure ostinati nelle loro sentenze se ragioni migliori li chiariscon di errore. Quando uno storico è di animo sincero, e lo è generalmente parlando se è dotto, ed espone le cose in modo che si conosca come la sua opinione si è formata, poco importa ch'egli sia caldo per una parte o per l'altra, sapendosi bene esser difficile la indifferenza nelle cose morali e politiche, ma potersi e doversi aver sincerità di animo di dire nei fatti la verità quanto la si è potuta conoscere, sendo poi dato da Dio il criterio a chi legge come a chi scrive per intendere, esaminare e giudicare. Però a me par sempre puerile dimanda e quasi discorso senza senso l'interrogazione, se lo storico è imparziale; dovendosi dir solo se fu studioso del vero e sincero nell'esporre la verità che gli parve aver conosciuta.

In fatto di storie, come in altri generi di studii, stimo assai i libri, che metton amore di aprirne molti altri; reputo al contrario di pericoloso effetto quelli, che sono dettati colla veduta di far chiuder gli altri libri, rappresentandosi come sufficienti a tutto, dimodochè altro a fare non resti fuori che crederli ed impararli. Era questo peccato della scolastica antica: pare sia pur quello di una nuova scolastica che ci minaccia. La quale applicata alla storia riescirà anco peggio, che applicata alla filosofia. I dotti del secolo XVII non fecer così; nè lo fecero i celebri continuatori di loro scuola nel secolo XVIII.

§. XXI. *Diritto Canonico Pubblico*.

Nelle cose discorse sin qui siamo venuti implicitamente a dichiarare le questioni di diritto canonico pubblico, che furono nel secolo XVII agitate. Tuttavia le riepilogherò per sommi capi. Si esaminarono i titoli del romano pontefice al governo della chiesa universale, e si pose la questione, già più volte agitata nè mai decisa, se il governo della chiesa fosse aristocratico o monarchico, esaminandosi in occasione di questo l'indole dei diritti episcopali. Alcuni poi scesero a lusingare l'amor proprio dei parrochi parlando dei loro diritti. Le mutazioni di disciplina su questi articoli furon dottamente esaminate e con varie affezioni discusse.

La indipendenza del poter regio dal sacerdotale, e l'inefficacia

della scomunica a sciorre il debito dell'ubbidienza ai principi ebbero gran propugnatori. Si riandaron tutte le questioni del medio evo collo stesso impegno che se fossero state questioni vitali per il secolo XVII. Ma in verità le cose piegavan già negli stati cattolici alla diminuzione dei privilegi del clero, e ad aumentare l'intromissione dei principi nelle cose ecclesiastiche o a cagione dei beni temporali, o per la tutela del buon costume e della quiete pubblica. I parlamenti poi in Francia si arrogaron talvolta di pronunziar persino intorno alle bolle pontificie, che vertevano sulle cose della fede. Per verità nelle relazioni del poter temporale collo spirituale, dalla metà del secolo XVII alla metà del XVIII in Francia pareva piuttosto di esser tornati ai tempi degl'imperatori di Costantinopoli. anzichè di esser eredi del medio evo. Son note le opere elementari del Wan Espen, del Rieger, dell'Eybel, che nel secolo XVIII riproposero come principii di diritto canonico quelli stessi articoli, che avevan formato materia di più dotte opere polemiche del secolo XVII. Dirò in seguito quanto nel secolo XVIII fosse ridotto alla pratica di quello che nel XVII era stato disputato.

§. XXII. *Culta Giurisprudenza.*

Nè cessaron nel secolo XVII gli studii della culta giurisprudenza civile e canonica, nè i miglioramenti della legislazione e della pratica forense.

Mancarono nei primi anni di questo secolo Antonio Fabro, Scipione Gentile, Dionisio Gotofredo. Ma fiorì sino alla metà del secolo Giacomo Gotofredo, uno dei più felici interpreti quanto al volgere profondi studii storici alla spiegazione delle leggi. Ho già parlato dei suoi commenti al codice Teodosiano come di opera che non i soli giureconsulti, ma tutti i buoni critici devon avere in pregio. Ma non sono di minor considerazione i suoi trattati che si leggono nel volume delle sue opere minori; tra i quali quello intorno al salario è di tale utilità forense, che potrebbe proporsi allo studio di coloro eziandio che poco si curano di esser culti in giurisprudenza, ma mirano ad acquistar gli abiti di una lucrosa professione. Cadono le stesse osservazioni sopra non pochi dei culti trattati legali di scrittori francesi o spagnuoli, che sono inseriti nelle raccolte del Meermann e di Everardo Ottone, e sono di autori che fiorirono dai primi anni del secolo sino dopo la sua metà. Difatti nei trattati del Davenzan, del Ramos, del De-Retes, del Papillonio sulle materie contrattuali, di ultima volontà, o sulle servitù, si

trova, oltre la cognizione del testo sostenuta da tutti i soccorsi della filologia, una gran cognizione delle teoriche degli antichi repetenti italiani, di alcune antiche decisioni dei gran tribunali, di alcune opere insigni dei dottori italiani che scrissero a benefizio del Foro nel secolo XVII, associate a gran cognizione del diritto canonico e delle opinioni dei più illustri scolastici. Se è raro che queste opere si citino nel Foro, ciò dipende dal troppo non felice modo di studii, con che generalmente i più soglion prepararsi all'esercizio forense. Ma se per lo contrario accadesse che gli anni, che le nostre provvide leggi voglion destinati a studii preparatorii, si spendessero davvero nello studiare come si deve, si avrebbe poi anco per l'esercizio forense un gran vantaggio dalle opere che, forti e culte nella esposizione del diritto romano, associano l'esposizione delle teoriche più celebri nel Foro. I lettori che useranno delle citazioni di queste nostre Istituzioni, avranno luogo di riscontrare anco l'utilità forense delle opere che di sopra sono state lodate. Di sommo merito e di grandissima utilità forense a me pare che sia il commentario alle decretali di Gonzalez scolare del Retes, dacchè in quest'opera pure si ravvisa la felice associazione del diritto civile, del diritto canonico e della scolastica. Il che mi fa risguardare il Gonzalez come superiore al Fagnano ed al Pyrring, sebbene il primo contenga menzione di molte classiche decisioni della Sacra Congregazione del Concilio, ed il secondo sia più particolarmente pregevole per la felice associazione di quella parte di teologia morale, che è necessaria anco al canonista.

Francesi, Spagnuoli ed alcuni Portoghesi sono i più lodati scrittori di culta giurisprudenza del secolo XVII. Si potrebbero aggiungere non pochi e Tedeschi e Batavi, ma pel merito della scelta erudizione molto inferiori agli Spagnuoli e Francesi. Il gusto tedesco di ammassare le cose, anzichè digerirle, si trova nei dotti scrittori di giurisprudenza di loro nazione nel secolo XVII. A ciò si aggiunge l'uso di un latino barbaro, fastidiosissimo a chi lo confronti cogli scrittori Spagnuoli, o Portoghesi ed anco coi Francesi.

In Italia non mancaron cultori della più schiarita giurisprudenza, ma per le ragioni più volte accennate, si mantenne inculto il modo di scrivere dei legali, e lo studio dei libri inculti entrò sempre innanzi a quello dei culti interpreti. Si provò a civilizzare l'università di Pisa Niccolò Buonaparte di San Miniato, ed ebbe successore nell'impresa Bartolommeo Chesi suo concittadino, le opere del quale sono state stampate a cura dell'Eineccio. Fu grande però l'avversità che dai rozzi scolari, che a quella università anco al-

lora convenivano, incontrarono i generosi professori, che intendevano a far gustare il Cujacio ad una gioventù avida piuttosto di pane che di scienza. Sendo la Toscana uno dei paesi d'Italia nel quale più disgraziatamente predomina il mal genio delle liti anco per piccole cause, le arti forensi piuttostochè la scienza legale erano da impararsi dai curiali, dei quali gran numero trovava campamento nei piccoli litigi e nell'attitazione e nello intrigo forense, mentre pochissimi bastavano alle poche gran questioni di diritto che potevano presentarsi. La scienza legale al contrario si richiedeva maggiore a Roma; e per lungo tempo gli studii fatti in quella dominante si reputarono come induttivi della presunzione di maggior sapere. Si arriva quasi al secolo XVIII primachè la magistratura toscana sia sostenuta da giureconsulti toscani di gran dottrina, e molti dei magistrati di rinomanza che giudicarono in Toscana, si vedono aver studiato alla più culta scuola romana; come facevan per lo più i cadetti di nobili famiglie, che si volgevano alla giurisprudenza. Il barbaro stile dei formularii notariali, il disordine continuato sempre in Toscana nel tenere i fogli, il continuo bisogno di rinnovar la disciplina della curia, l'esser rimasto fino quasi agli ultimi tempi manoscritto e destituito di gran commentarii lo statuto fiorentino; sono fatti che indicano assai la preponderanza dei legali inculti in Toscana, sicchè si avesser piuttosto dei sottili casisti che dei giureconsulti.

Peraltro, ed in questo secolo e sul principiare del seguente, non mancaron per l'Italia giureconsulti dottissimi, che sebbene seguitassero nello scrivere i modi antichi, pure si scorgono istruiti in ogni maniera di studii, ed andare anche franchi nelle questioni che avevano stretta connessione col diritto pubblico. Niuno pratico di libri legali ignora le opere del Torre, del Mansi, del Politi, del Gobio, nelle quali non resta desiderio di alcuna delle scienze che anco nel giureconsulto pratico si vogliono perchè meriti nome di sommo. Dovrei poi fare special ricordo del cardinal De Luca, che stimo il più gran filosofo che sia stato fra i pratici; ma proponendomi di ragionarne più a lungo nel capitolo seguente starò qui contento ad averlo rammentato.

§. XXIII. *Pratica Giurisprudenza Francese*.

La dottrina di sommi giureconsulti in Francia si volse alla illustrazione delle consuetudini patrie, di che avea dato nobile esempio il Molineo. Si distingue tra gli altri commentatori delle

costumanze francesi Teodoro Gotofredo, fratello di Giacomo e figlio di Dionisio. Si continuarono con bell'ordine le raccolte delle decisioni dei Parlamenti. E quella minuta precisione di metodo che si potrebbe desiderare in una contabilità militare, si vide nelle opere legali di Francia destinate alla pratica del Foro. Sicchè resta più facile anco a noi al presente, ricercando nelle nostre biblioteche i libri francesi nitidamente stampati nel secolo XVII, a colpo d'occhio trovare le regole della pratica francese che quelle della pratica toscana. I lettori che prendono in mano la raccolta delle Cause Celebri del Pitaval, che molte ne contiene del secolo XVII, posson vedere come meglio si trattasser le cause davanti ai gran tribunali francesi che davanti ai nostri, e quanto fosse veramente benefica per ciò che risguarda l'amministrazione della giustizia l'autorità dei Parlamenti. Maggior concetto è dato anco formarsi della magistratura francese dalle opere del Daguesseau. I migliori commentatori dei moderni codici di Francia ed il dottissimo Merlin nel suo Repertorio istruiscono chi non legge sconsideratamente, quali grandi riforme della legislazione operate fossero sotto Luigi XIV. I principii del moderno codice di commercio furon gettati in quel tempo; venner fatte allora importanti riforme quanto al modo della testamentifazione e rispetto alla legislazione criminale. Rimarranno sempre nella memoria degli uomini le meritate lodi di Lamoignon e di Daguesseau, che dettero mano alla riforma. Comparativamente agli altri popoli, i Francesi aveano il benefizio di leggi chiare e precise, riformate secondo i bisogni della nuova civiltà e con intendimento di resecare le cavillazioni forensi, ed amministrate da una magistratura dotta, morale, coraggiosa e venerata. Non vi vollero perciò miracoli dopo la Rivoluzione per fare i codici che tutti conoscono, e metterli in osservanza. Non si faceva che ridurre a perfezione quello che sino dal secolo XVI era disegnato, nel XVII era gran parte eseguito.

§. XXIV. *Pratica Giurisprudenza Toscana.*

Piacemi intorno a ciò dar conto di un breve manoscritto Magliabechiano, che si trova tra gli spogli del celebre senatore Carlo Strozzi, così intitolato: *Avvertimenti politico-legali al serenissimo principe Leopoldo dei Medici* di Angiolo Accolti con lettera dedicatoria in data del 30 Settembre 1644 (1555). « Sarebbe cosa lodevolissima,

(1555) Classe XXXIX. Cod. I.

« dice lo scrittore, che tutte le leggi ducali fosser ridotte con buon « ordine in un sol volume, e che tutte le città ed altri luoghi sud« diti, fossero obbligati a tenerne una copia in pubblico per tutti, « che così i sudditi non sarebbero ignoranti delle leggi che devono « osservare ». Reputa importante il definir meglio dove debbano ricorrere le città suddite in difetto di statuti. Propone l'esempio dei Francesi, degli Spagnuoli e dei Tedeschi, perchè gli atti si facciano in volgare. Desidera riforma al notariato e provvedimento alle falsità, *che si commettono* nelle donazioni, e ve ne sono, dice egli, *esempii modernissimi* in questo stato. « L'uso di Roma e di « Lombardia ed altri luoghi di ammettere gl'interpreti eletti dalle « parti quando si esaminano i testimoni è degno di essere introdotto « anco in Toscana ». Vorrebbe la Rota Fiorentina si conformasse a quella di Roma, facendo prima i motivi, poi la sentenza; biasima che il giudice, il quale ha sentenziato, informi nella domanda di revisione, come pure biasima che nella Rota non si ammettano sudditi, ma si chiamin giudici forestieri.

Le più importanti novità della Toscana in questo secolo furon l'istituzione dell'Auditor Fiscale e della Real Consulta; uffizii destinati a tener sotto la dipendenza del principe l'amministrazione della giustizia civile e criminale; sicchè il supremo imperante fosse di tutto informato, potesse in ogni affare intervenire, e fosse legge parlante anco negli affari particolari. Uomini di gran merito furon destinati a questi uffizii, ed è credibile che per loro scienza ed integrità desser qualche regola all'arbitrio. Tuttavia l'arbitrio si fece perpetuo, giusto perchè acquistò la venerazione che si deve al sapere di sommi magistrati, o all'autorità di un consiglio di uomini venuti in potere, ricchi di esperienza ed in reputazione di dottrina. Se come credo non fu dato un grande aiuto alla buona amministrazione della giustizia, fu trovata almeno un'arte di dominazione che si adattava bene all'antica predilezione dei Toscani per l'arbitrio ed al loro abito d'inosservare le leggi (1556).

§. XXV. *Studii e questioni di diritto pubblico nel secolo XVII*.

Volgarmente suol rappresentarsi il Grozio, che cominciava a scrivere la sua opera del diritto della guerra e della pace nel 1623 e la mandava alla luce nel 1625 dedicandola a Luigi XIII che poco se ne curò, siccome il fondatore della buona scuola del diritto pubblico. Credo che cedesse alle prevenzioni accademiche quello

(1556)

schiarito ingegno del Tomasio, allorchè si arrischiò a dire del Grozio ch'era come uno strumento della divina Provvidenza, suscitato a dissipar le tenebre del diritto naturale e della teologia. « Paucis Grotius erat instrumentum quo divina Providentia utebatur ut initium faceret tollendae confusionis adeo diuturnae luminis naturalis et supernaturalis ». Male si concilia questo strabocchevole elogio colle critiche giustamente dallo stesso Tomasio fatte al Grozio, notandolo: I. di oscurità, II. di non avere esattamente determinato il fondamento del gius naturale, III. di aver sostituito molte volte una infilzatura di autorità alla ragione (1557). Questi difetti, che tutti sono capitali e nei quali il Grozio ha precipitato con un acciecamento, non solo superiore a quello che comportava la sua età schiaritissima, ma anco maggiore di quello che sarebbe stato permesso tre secoli indietro, rendon ben difficile lo intendere in che fosse fortunata per li buoni studii del diritto naturale e pubblico l'opera *De jure belli et pacis*. Come somma di sapere scolastico essa era troppo al disotto della Somma di San Tommaso e dei migliori di quella scuola; perchè difettava per lo scarso uso del natural ragionamento, mancava dei pregi dell'argomentazione stretta ed ordinata, e quanto all'uso delle autorità, vi si vedeva un ammassamento di citazioni spessissimo inesatte ed inopportune e meno utili delle Catene dei Padri che i buoni frati antichi componevano per l'istruzione e l'edificazione dei confratelli. Se poi si avesse a considerare l'opera di Grozio come filosofica, riputerei ben fortunato quello che ne sapesse scoprire i pregi. Reca piuttosto maraviglia come un uomo dell'alto sapere di Grozio riescisse a fare opera di tanto poco merito, quanto il libro *De jure belli et pacis*. Ben altro saggio di sè dette il Grozio nei libri sui supremi diritti dell'impero quanto alle cose di religione, e sul Mare Libero; nei quali qualunque sia il giudizio che si porti delle opinioni dal Grozio sostenute, non si scorgon però i grandi e capitali difetti dell'opera *De jure belli et pacis*. La profonda erudizione di Grozio non è neppure controversa tra i filologi sommi che si sono occupati degli studii biblici. Si è molto dubitato della fede cristiana di Grozio, alcuni sospettandolo occulto sociniano, altri non alienissimo dal ritorno alla fede cattolica, quasi tutti poi poco caldo stimandolo per la ortodossia protestante. Ma il suo sapere in divinità, non vien controverso. Neppure si negano al Grozio le lodi di storico di molto nome. Con tanti numeri e dopo l'esempio del Gentile e degli altri pubblicisti

(1557) Christ. Thomasius, Inst. Jur. Naturalis. Cap. V. §. 14. 15. Cap. VI. §. 2.

del secolo XVI a suo luogo rammentati, sorprende che dalle meditazioni di un grande uomo non uscisse opera migliore del libro *De jure belli et pacis.*

Grozio ritenne come mezzo di prova della verità di un principio di ragion naturale l'autorità dei dotti di tutte le età. Quando pure questo principio, che meglio sviluppato può tradursi nell'autorità della coscienza del genere umano, sia davvero un principio di razional dimostrazione, bisogna almeno sapersene valere come Pellegrino Rossi; e recar poi prove migliori del comun consentimento degli uomini, di quello non siano le autorità che Grozio ammassa presso a poco come fanno molti autori legali, o scrittori di consultazioni di minor conto.

Avea però un gran pregio l'opera di Grozio per acquistar gran fama; ed era che la sua maniera di trattare il diritto pubblico, mentre approvava tutti i fatti stabiliti, non turbava le vigilie di alcun potente; offeriva poi, come certi casisti o scrittori di moral teologia che ne sono stati rimproverati, argomenti pel *caso dell'amico*, dando così un grande ajuto al comodo ed obbligante probabilismo dei dottori, che potevano esser consultati sopra articoli di ragion naturale e di diritto pubblico. La scuola dei suoi numerosi commentatori mantenne il carattere del maestro; fu inoffensiva contro i diritti e le pretensioni dei potenti dominatori, attiva nel comprimere la tendenza alle teorie più ardite del secolo XVI. Stimo anch'io opera utile e lodevole comprimer la demagogia; ma ciò si vuol fatto con sapiente discussione, e non col ritornare in fasce lo spirito umano. Almeno poi si sarebbe desiderato nel pubblicista che trovava ragione a tuttociò che era stabilito, persino al considerar gli stati come fattorie possedute pel solo bene del padrone, una felice esposizione dei fatti; e la si poteva pretendere dal Grozio in un tempo, in cui la parte istorica del diritto pubblico era già abbastanza conosciuta tra i giureconsulti.

Dopo aver discorso dell'innocente opera *de Jure Belli et Pacis*, duolmi dover parlare non senza lode di Hobbes, sebbene esso sia stato uno dei gran padri del materialismo, che prevalse poi nel secolo XVIII. Ma quanto resta difficile lodar le opere ancor buone, nelle quali manca quel fuoco sacro che si chiama potenza d'ingegno, altrettanto ove questa abonda occorrerebbe troppa forza di animo per non renderle il debito omaggio, mentre pure se ne critica l'abuso.

Tommaso Hobbes nato nel 1588 viaggiò in Italia ed in Francia nel 1618 e nel 1634; vedendo i pericoli della guerra civile nel 1640

escì d'Inghilterra e riparò in Francia, ove nel 1646 pubblicò il suo libro *De Cive* del quale mi par bene dare un estratto. Dalla comune definizione della giustizia « *Constans et perpetua voluntas suum cuique tribuendi* » prende occasione l'Hobbes di domandare a sè stesso come gli uomini posson aver acquistato qualcosa che dicano suo. Egli ravvisa l'origine del diritto di proprietà nel consentimento degli uomini. Al qual consenso sono gli uomini condotti dal desiderio di terminar la guerra che produceva la comunione primitiva delle cose. Due gran fatti è dato d'osservare nell'umana natura: I. il comun desiderio con che gli uomini si portano ad usar delle cose in proprio profitto; II. il desiderio di evitar la violenta distruzione del proprio essere. Dal bisogno di trovare una conveniente sodisfazione a questi due gran desiderii sorge la necessità dei patti e degli uffizii morali. Hobbes facendosi a considerare gli uffizii morali li distingue in tre classi: I. dell'uomo come uomo; II. dell'uomo come cittadino; III. dell'uomo come cristiano. Il perchè divide l'opera sotto tre rubriche « *Libertas* « *Imperium* « *Religio* » formandone in tutto XVIII sugosissimi capitoli.

Nella prima parte fissa due proposizioni, che tiene per fondamentali; I. la condizione degli uomini fuori della civile società, (quale condizione vuole siagli permesso chiamar stato di natura) niente altro essere che una guerra di tutti contro tutti, nella quale tutti hanno diritto su tutto; II. che siccome gli uomini appena conoscono la miseria dell'odioso e misero stato di natura, per necessità di loro natura morale ne vogliono escire, non lo posson far senza recedere per patto dal loro diritto su tutto.

Tutti gli scrittori di diritto politico (prosegue l'analisi dei sentimenti di Hobbes) hanno detto dietro Aristotile, esser l'uomo un animale politico, cioè un animale portato alla società. Se essi intendon con questo che l'uomo sia portato verso l'altro uomo per un sentimento di benevolenza, dicon cosa contradetta dall'esperienza. La quale ci prova che se l'uomo ama talvolta l'altro uomo, ciò non muove dalla considerazione della semplice umanità, ma dai motivi di privato interesse. Sicchè conviene stabilire che non dalla vicendevol benevolenza, ma dal vicendevol timore presero origine le grandi e diuturne società. Il timore che l'uomo ha dell'altro uomo o produce combattimento, o accordo. Un tal timore ha la sua origine sentimentale, I. nella naturale eguaglianza degli uomini, giacchè le presenti diseguaglianze sono effetti della società, II. dal desiderio scambievole di ledersi. La volontà di ledere deriva, I. o dal

bisogno di difendersi contro coloro che vorrebbero arrogarsi gli altrui diritti e violar l'eguaglianza; II. o dall'opinione di superiorità di forze, per cui l'eguaglianza si viola; III. o dal desiderare in più una stessa appetibile cosa; IV. o dalla disparità di pensare. In mezzo a tanti pericoli dello stato di natura, la ragione accorda ad ognuno la facoltà di difender quanto può la vita e l'integrità delle sue membra; facoltà che deve risguardarsi come diritto, perchè il diritto non è che una facoltà sanzionata dalla ragione. Ognuno in conseguenza può usare di tutti i mezzi e modi di azione, necessarii al fine. Ognuno è giudice nella scelta dei mezzi, nè senza violazione della fondamental legge di eguaglianza può alcuno sindacarlo. E siccome tra i mezzi di conservazione e difesa primeggian le cose, ognuno ha un diritto indefinito alle medesime; permodochè si può definire aver la natura dato tutto a tutti, o sia diritto a tutti su tutto, ed esser la utilità misura del diritto nello stato naturale. Ciò peraltro cagiona lo stato di guerra perpetua nello stato di natura. Il patto e la vittoria possono associare la potenza dell'uomo all'altro uomo, e cercar forza che renda meno incerta la condizione del vivere. Hobbes riconosce il diritto della servitù dei vinti; e stabilisce in teorema « potentiam certam et irresistibilem jus conferre regendi, imperandique in eos qui resistere non possunt ». Ma se questo è il procedimento naturale e brutale delle umane volontà, si vien poi a scorgere il bisogno della pace per la conservazione. Se è vero che il diritto naturale sia un dettame della retta ragione che insegna ciò che debba farsi o omettersi pel fine della conservazione, è vero altresì che il primo dettame di ragione insegna, doversi cercare la pace se sia possibile averla, se no doversi procurar gli ausilii di guerra. Necessità di pace si è il recesso del diritto di tutti su tutto, ed alcun poco trasferirne. Il che si opera pei patti, dei quali l'Hobbes scende ad esporre lucida teoria. Svolge le teorie del danno e dell'ingiuria, della beneficenza, dell'ingratitudine e delle pene, della costituzione dei giudici e degli arbitri, della inviolabilità degli ambasciatori, sempre subordinatamente al bisogno di procurare e guarantire il bene della pace.

Quanto Hobbes ha detto sullo stato naturale di guerra e quanto rivela sull'egoismo degli uomini, scandalizzò la maggior parte dei pubblicisti e moralisti del suo tempo.

Rispetto all'indole ed ai caratteri della legge naturale ritiene Hobbes, essa sia legge del foro interno immutabile ed eterna e venerabile come legge, non in quanto proceda dalla natura, ma in

quanto viene approvata dalla Rivelazione. Sicchè si vuol dimostrare che la legge di natura è legge divina, e che il diritto divino scritto conferma quanto dalla legge di natura è stato esposto.

L'esistenza delle leggi naturali, prosegue Hobbes, è insufficente a procurar la pace nello stato di natura, mancando sempre sicurezza. Ad ovviare a questo si richiede l'associazione civile. La quale include per necessità il patto di assoggettarsi al supremo volere di un capo o di un sovrano consiglio, sendo repugnanti tra loro società civile ed individuale indipendenza. La città, ossia l'associazione, ha supremo potere e dominio su tutto e su tutti.

Mi par sia da dire con particolarità quello che Hobbes stima essenziale alla costituzione dell'ordine civile. Il che riducesi a cinque capi che esporrò nel modo più stretto, onde meglio sodisfare ai bisogni dell'analisi.

I. Siccome la moltitudine non ha unità morale di persona, ma tante sono le volontà quante le persone, è necessario stabilire per prima legge fondamentale che la volontà dei più a quella dei meno prevalga.

II. I patti sociali sarebbero inefficaci, se non fossero rinforzati col poter coattivo; quindi « Securitati non pactis, sed pœnis providendum est ». È necessaria adunque una spada che provveda all'esterna ed all'interna sicurezza, e questa deve essere affidata a chi gode il sommo imperio.

III. La costituzione del sommo imperio trasferisce nell'imperante i diritti:

1.° Di usar della spada per la difesa sia interna sia esterna secondo il suo giudizio.

2.° Di far le leggi.

3.° Di eleggere i magistrati.

4.° Di giudicar delle dottrine che s'insegnano al popolo.

5.° E di definir le regole del giusto e dell'ingiusto.

IV. L'ordin pubblico ed il bene della pace vogliono che il sommo imperante:

1.° Sia assoluto; il che si verifica tanto nelle monarchie, che nelle repubbliche.

2.° Sia superiore alle leggi civili.

3.° Non sia giudicabile dai sudditi.

4.° Abbia il dominio eminente su tutto, cosicchè tutti i diritti dei particolari partano da lui.

V. I sudditi devon piena ubbidienza al poter sovrano, e città perfetta si dirà quella in cui i sudditi avranno receduto da ogni gius di resistenza.

Conosce Hobbes tre specie di governi; monarchia, aristocrazia e democrazia. La tirannide, l'oligarchia e l'anarchia non sono tre specie di governo, ma tre nomi, che designan le opinioni dei cittadini relativamente al governo esistente « civium diversæ sententiæ de summo imperante ». Reputo di tanto aiuto allo studio della istoria i teoremi di Hobbes sulle leggi fondamentali delle tre designate forme di governo, che in un'opera come questa mi par ben fatto il riferirle.

Le leggi fondamentali della democrazia sono:

1.° Che sieno determinati il luogo ed il tempo delle popolari adunanze, onde distinguerle dalle fazioni.

2.° Che gl' intervalli tra le adunanze sieno corti, onde prevenire le usurpazioni del potere.

3.° Che il popolo è sovrano e superiore alle leggi.

Le leggi fondamentali dell'aristocrazia sono:

1.° Che gli ottimati sieno sovrani e superiori alle leggi.

2.° Che il popolo nel trasferire il potere negli ottimati, perda ogni esistenza politica.

3.° Che il luogo ed il tempo delle adunanze sieno determinati.

4.° Che gl'intervalli tra le adunanze sieno corti.

La monarchia ha le seguenti leggi fondamentali:

1.° Tutto il poter del popolo è trasferito nel monarca.

2.° Il monarca è superiore alle leggi e non ha obbligazioni (intendesi civili) verso il popolo. Però il sovrano non fa ingiuria ad alcuno, comunque possa peccare verso Iddio.

3.° Quanto all'esercizio degli atti del potere sovrano, siccome la persona del monarca ha unità naturale, non è determinato nè luogo, nè tempo.

4.° Il monarca eletto *simpliciter* può nominare il successore.

5.° Se il monarca è eletto a tempo ed il popolo ha provveduto alla successione, si sta al placito del popolo; altrimenti spetta al monarca il provvedere alla pace pubblica per il tempo in cui cesserà dai suoi diritti.

6.° I sudditi sono sciolti dall'ubbidienza dovuta al monarca per l'abdicazione, per la invasione dei nemici, per la morte senza successione.

Trattando poi della prestanza relativa delle tre diverse forme di governo, Hobbes si decide per la monarchia ereditaria. Nella quale riconosce, comparativamente alla democrazia, i seguenti vantaggi:

1.° Più miti imposizioni.

2.° Meno turbolenze e meno esecuzioni capitali.

3.° Maggior libertà privata, contenuta però nei limiti di onestà e giustizia.

4.° Miglior consiglio nel far le leggi.

5.° Maggiore osservanza delle leggi già fatte.

6.° Maggior maturità di deliberazioni politiche.

7.° Rare fazioni.

Queste cose egli vuole anco provare colle sacre carte; ma confessa nella epistola dedicatoria, che se vi è opinione men validamente dimostrata nella sua opera, consiste nella sua predilezione per la monarchia, che pur sostiene colla sua solita potenza di ragione. Mi asterrò dal dar conto dei capitoli sul governo domestico dei padroni sui servi, e dei padri sui figli; come pure degli altri, che sono bellissimi, sulle cause del turbamento della pace pubblica per le civili fazioni, per le dottrine pregiudicevoli al sommo potere. Non avrei però dato bastante idea dell'opera di Hobbes, se non presentassi l'analisi di quello che dice intorno agli uffizii del supremo potere.

Se il sommo gius dell'impero è illimitato, l'esercizio deve starne in certi limiti; il discernimento dei quali costituisce la teoria degli uffizii del sommo imperante « Salus populi suprema lex esto ». Ecco il primo principio che si proclama da Hobbes come norma degli uffizii del supremo potere. Si ricordano con raccapriccio gli abusi di questo principio; ma vediamo come l'Hobbes lo spiegava, e quali conseguenze ne traeva. La salute del popolo consiste nel procurar la maggior somma possibile di pubblica felicità. I maggiori vantaggi che i sudditi domandano al potere sono, la sicurezza dagli attacchi esterni, la pace interna, la ricchezza, l'uso d'innocua libertà. Per la pace interna occorre vigilare sull'istruzione, repartire equamente gli aggravii dello stato. Hobbes antepone l'imposizioni indirette alle territoriali. Conducono alla ricchezza la fatica, la parsimonia, i prodotti naturali della terra e talvolta la milizia. La legge deve principalmente provvedere ai primi due oggetti; e secondo Hobbes sono encomiabili le leggi suntuarie. Principii protettori della libertà sono:

1.° La buona costituzione del magistero penale.

2.° L'amministrare giustizia ai sudditi contro i magistrati prevaricatori.

Mi asterrò dal dar conto della terza parte del libro « De Cive » che risguarda la religione; nella quale pure si danno molti diritti al potere civile, e fortemente si confutano coloro che voleano volgere la Rivelazione cristiana in dottrina di ribellione alle legittime autorità.

Dall' analisi che ho fatta dell' opera di Hobbes, intendono i lettori quali contrarietà essa dovea incontrare. Ma mi pare che rispetto all' Hobbes potrebber ripetersi le osservazioni, che si facevano nell'altra sezione sul Machiavelli. Si ponga mente più alla parte delle osservazioni che a quella dogmatica, e l' opera dell' Hobbes riescirà di aiuto al buon criterio, se chi legge è già abbastanza sicuro nei principii della buona morale, e non è già preoccupato dal divisamento di valersi del soccorso della maravigliosa dialettica di Hobbes come di ponte per traversare nel campo della empietà. Gli errori dei grandi uomini sono meno pericolosi nelle loro stesse opere, che nelle ampliazioni e traduzioni che ne suol fare lo spirito di setta, o la depravazione del cuore che cerca un sostegno nell' autorità di un grande scrittore. È ben difficile che sieno affatto scevre di morali pericoli le opere che cercano a i primi fondamenti del credere, o le prime ragioni dell' ubbidire, o i primi titoli del comandare, o i primi segreti moventi dell' umana volontà. Queste ricerche filosofiche non posson tradursi nella lingua della bàlia, senza che ne vengano sensi assurdi e conseguenze calamitose. L' uomo che non ha, per consuetudine di vita e per estesa lezione, quesito l'abito della sospensione dei giudizii e di figurare nella mente le astrazioni per la potenza logica che hanno, senza ristringerle alle grettezze materiali dei pochi fatti che per sua individuale sperienza conosce, provvede meglio al suo criterio ed alla sua moralità coll' astenersi dallo studio di una filosofia, che non può intendere e sarebbe capace di corrompere il suo modesto buon senso pratico, sufficente solo ai quotidiani bisogni del vivere, volgendolo alla stravaganza e ad un delirante fanatismo, o attossicando con uno sventurato scetticismo morale i piaceri del pratico esercizio della virtù e della beata tranquillità della mente. È verissimo che nella lingua della bàlia si trovano i mezzi di salire a qualsivoglia scienza; ma pur salire bisogna; e se quelli che trattan le scienze per proceder sicuri fanno bene a partire dalla lingua della bàlia, occorre peraltro che quelli che studiano li seguitino, estendendo a grado a grado la comprensione delle idee, nè pretendano che gli universali delle scienze si traducano nelle limitate cognizioni di fatti che importa la sola esperienza individuale. Il più grande istrumento a formar la mente ad astrarre in modo, che l'astrazione rappresenti intero quel compendio di fatti che vuol significare, pare a me che sia la storia. Me ne persuado anco osservando che Bacone, Hobbes, Milton, questi uomini fortissimi nella potenza di astrarre, sulla guida dell' osservazione avean compiti grandi ed estesi studii di fatto, ed erano

molto conoscenti dei buoni storici e scrittori italiani, dai quali tolsero materiali e forme di filosofia. Il dogmatismo, che s'insinua alle menti che non sanno altri fatti fuori quelli che è dato conoscere nell'uso quotidiano della vita, si risolve o in meschinità o in fanatismo, e riesce piuttosto un impedimento che un aiuto al buon criterio. Il che potrebbe approvarsi anco per la storia delle sette e dei fanatismi, che hanno conturbato il mondo dal 1000 in poi. Perocchè per singolar contradizione si trova più credulità e più servilità, o sia più procedere a modo di gregge, nei seguaci delle sette che pretendevano a libertà, che in quelli che ad esse resistevano. Non credo che gl'infelici che rimanevano sedotti, esposti ai pericoli ed eccitati all'audacia, conoscessero le arti colle quali s'intendeva loro d'imporre. Se le avesser conosciute, se vi avesser posto riflessione, sarebbero stati veramente dolenti di procedere in pratica contro il fine di loro intenzioni, venendo tiranneggiati ed ingannati essi, che pur volevano esser liberi ed illuminati. Il dogmatizzar precoce alletta le passioni, perchè è un gran velo a ricoprir l'ignoranza; ma è disperata la condizione delle menti che precocemente dogmatizzarono, se non si adattano una volta a rifare per il loro cervello quello, che Bacone credette ai suoi tempi necessario a farsi da tutti per assicurare il buon procedimento delle scienze.

Bacone che vide il principio ed il fine della razionale riforma che proponeva ed insegnava, potè anco dire che poca filosofia volgeva alla distruzione, molta francava la mente dalle sciocchezze ed assicurava la fede. Il senso profondo della sentenza di Bacone, ma nelle sue opere assai chiaro, serve a spiegare come alla perfine, senza partecipare alle sentenze che in Hobbes sono riprovevoli, e soprattutto senza farne l'empia traduzione, che volgendole al senso favorevole alle loro passioni molti ne hanno fatto, possa esser di grande aiuto al criterio il libro *De Cive*. Mentre poi resta un poco difficile il valutare qual gran soccorso porga agli studii l'opera che Cumberland lasciò sulla legge naturale, per togliere i dubbii che quanto all'esistenza di un gius naturale discernibile ed obbligatorio per la sola potenza della ragione volevano trarsi dalle opere di Hobbes « Non talibus auxiliis, non defensoribus istis tempus eget ». Fora più facile ad ogni schiarito ingegno difendersi dal sinistro scetticismo che sulla morale giustizia possono eccitare le opere di Hobbes, intendendo bene ed esaminando le opere stesse e seguitando a ragionare collo stesso metodo, anzichè rimaner persuaso da Cumberland, se per sua mala ventura avesse ricevuta nell'animo una trista impressione delle opere di Hobbes.

Se scrivessi storia critica della filosofia, dovrei parlare e del trattato di Hobbes sulla natura umana, e dell' altro sui corpi politici che intitolò *Levathian*. Ma per l'oggetto di nostra opera parmi aver dato sufficente saggio del valore e delle opinioni di Hobbes parlando del libro *De Cive*. L' Hobbes onorato dal Granduca di Toscana Cosimo II fu anco bene accetto agli Stuardi dopo il 1660: sostenne vigorosa polemica coi teologi e letterati inglesi dal 1670 al 1674, e morì nel 1679 lasciando manoscritto un commentario sulle leggi inglesi. È cosa curiosa ad osservare che i filosofi del secolo XVIII, quali rimarrebbero poveri se dovesser restituire ad Hobbes quello che da lui hanno preso, sono stati timidi nell'indicarlo come maestro di loro filosofia, esagerando piuttosto i suoi errori nel darne conto, quasi egli fosse stato un barone d'Holbac.

Già dal 1640 cessava la quiete dei regni d'Inghilterra, di Scozia e d'Irlanda, e si convocava per Carlo I quel Parlamento che nel 1648 lo sentenziò a morte. Il 9 Gennajo 1649 il nipote di Maria Stuarda giudicato dai proprii sudditi perse la testa sul patibolo. Questo fatto riempì l' Europa di discussioni e di spavento. Si riproposero nuovamente e con calore le massime del regicidio, ed ebbe difensori la causa dei re. Si accese tremendo fanatismo in Inghilterra, e sarei io pure inclinato a scendere nell'opinione di Chateaubriand (1558), che arrivasse l'acciecamento dello spirito di parte sino a far commettere gli eccessi in buona fede. D'altra parte tra i difensori della causa regia il diritto dei re si sostenne in termini quasi inauditi sino a quella età.

Pare che il Salmasio nella sua *Defensio regia*, pubblicata nel 1649 a spese regie e dedicata a Carlo II, definisse il re come appresso: « *rex est cujus suprema est in regno potestas nulli alio nisi Deo obno-* « *xia, cui quod libet licet, qui legibus solutus est* » asserendo ai re un diritto eguale a quello dei padroni sui servi, derivando ogni diritto regio dalla nascita, ed asserendo per gius divino il governo regio esser solo buon governo. Il Milton prendendo a confutare l'opera del Salmasio, colla sua Difesa del popolo anglicano stampata a Londra nel 1651 faceva avvertito il Salmasio del cattivo servigio che rendeva alla causa regia, mostrando il potere dei re sui popoli esser un dominio come quello dei padroni sui servi; dacchè era da temere che se i regi si fosser persuasi di questo diritto ed avesser agito secondo quest'opinione, anco i popoli accorgendosi di esser tenuti in servitù, non avrebber lungamente comportato che si conver-

(1558) CHATEAUBRIAND, Reflexions politiques. Ch. IV OEuvres. Tom. XXX dell' edizione di Bruxelles.

tisse in dominio quello che stimavano legale governo (1559). Bisogna che non piacesse troppo l'opera del Salmasio, perchè non ne venner ripetute le edizioni (1560), e quanto è facile trovare nelle librerie più edizioni dell'opera di Milton, altrettanto è rara la prima difesa del Salmasio, che io pure non ho potuto aver la sodisfazione di leggere, sebbene più volte l'abbia cercata.

Lo stesso dico dell'opera di Roberto Filmer, morto nel 1688, che intitolò *Patriarcha*. Pare dalla confutazione di Sydney che Filmer avesse inteso provare che il solo governo legittimo dato da Dio agli uomini e suggerito dalla stessa natura era il monarchico assoluto. Ogn'idea di originaria libertà del genere umano, ogni diritto di popolo era dal Filmer rifiutato. I re venivano rappresentati come gli eredi, o legatarii del potere di Adamo sul genere umano che da lui discende; si voleva il potere costituito pel bene dei governanti, anzichè per quello dei governati; e contro la fede della storia e contro l'autorità delle sacre carte, si voleva necessario e di diritto divino rigoroso il governo regio. Non fu difficile al Sydney il confutare la dottrina di Filmer, mostrando anco che mai si era data tal definizione del poter regio (1561).

Mi parrebbe lasciar troppo gran vuoto nella storia, se particolarmente non parlassi del Milton e di Sydney. Del primo dirò quanto egli dice del sistema de' suoi studii e delle sue idee nella sua *Defensio secunda pro populo Anglicano*, indicando poi la somma delle sue idee politiche senza farne minuta analisi, come non l'ho fatta del Bucanano, e per le stesse ragioni. Era nato il Milton nel 1608 e morì nel 1674. Tutti lo conoscon per un gran Poeta, pochi sanno qual cittadino e qual pubblicista fosse. Pure le sue opere in prosa son ben altrimenti importanti per la storia, di quello non sia il suo poema. Ne fu fatta splendida edizione a Londra nel 1753 con dotte note e prefazioni, che molto aiutano allo studio della storia. Non è rarissimo trovare alcuna sua opera tradotta in francese; qualche cosa è raccolto anco nella Biblioteca Straniera di Aignan.

Compiti gli studii accademici a Cambridge, seguitò a studiare per cinque anni nella quiete delle domestiche mura, e si rese forte negli studii classici del Greco e del Latino; si occupò della musica e delle matematiche ed ottenne dal padre di poter venire in Italia « Ego « Italiam non ut putas, dice egli rispondendo al suo avversario

(1559) MILTON, Defensio pro populo Anglicano contra Salmasii. Cap. IV.
(1560)
(1561) SYDNEY, Discours sur le gouvernement, Introduction et Ch. I, II. p. 4-144 à la Haye, 1742.

« facinorosorum latibulum et asylum, sed humanitatis potius et ci-
« vilium doctrinarum omnium hospitium et noveram antea et ex-
« pertus sum ». Prese la via di Francia ed a Parigi fu presentato a Grozio. Venne in Italia per Nizza, Genova, Livorno e Firenze. « Illa
« in urbe, quam præ cæteris propter elegantiam cum linguæ tum in-
« geniorum semper colui, ad duos circiter menses substiti : illic mul-
« torum et nobilium sane et doctorum hominum familiaritatem sta-
« tim contrhaxi, quorum etiam privatas academias (qui mos illic cum
« ad literas humaniores tum ad amicitias conservandas laudatissimus
« est) assidue frequentavi: Tui enim Jacobe Gaddi, Carole Dati, Fre-
« scobalde, Cultelline, Bonmathei, Clementille, Francine, aliorum-
« que plurium memoriam apud me gratam atque jucundam ulla dies
« delebit ». Passò a Siena ed a Roma, ove strinse relazione con Luca Olstenio; si trattenne a Napoli, dove fu amico a G. B. Manso. Disegnava di andare in Sicilia ed in Grecia, ma avvisato dei torbidi che suscitavansi in Inghilterra, stimò suo debito tornare in patria. Stando in Italia si propose per regola di non parlare spontaneamente di religione, ma interrogato di dir liberamente quello che pensava. Alcuni mercanti Inglesi lo sconsigliarono per ciò dal tornare per Roma, avvisandolo che i Gesuiti gli preparavano insidie; egli però ebbe il buon senso di non credere questi avvisi, nè ebbe da dolersi di sua confidenza (1562). A Firenze fu ricevuto di ritorno come in patria (1563). Visitò Lucca, Bologna, Ferrara, Venezia. Spedì per mare molti libri in Inghilterra. Per Verona e Milano si recò a Ginevra, ove strinse grande amicizia col Diodati; di poi per la Francia tornò in patria al tempo della guerra episcopale.

Prese subito parte nelle questioni contro l'ordine episcopale, che Carlo I favoriva, reputandole ottimo avviamento alla libertà politica. Vinto poi l'ordine episcopale; volse le più serie meditazioni alla libertà pubblica. Esso reputava strettamente connesse la libertà ecclesiastica, per il che aveva scritto contro l'ordine episcopale, la libertà domestica, per favorire la quale sostenne il divorzio, e la libertà politica, della quale reputava singolar garanzia la libertà di stampa, intorno a che scrisse breve e sugosa dissertazione. Ma prima della morte di Carlo I nulla scrisse sul diritto regio, sendo egli rimasto estraneo a quanto fu operato in danno di quell' infelice principe. Proponevasi di scrivere la storia d'Inghilterra, e ne avea già preparati quattro tomi: chiamato dalla repubblica inglese agli affari, scrisse la prima apologia

(1562) MILTON, Defensio secunda. p. 384.
(1563) Idem, Loc. cit.

del popolo anglicano. Avea però fatta nota la sua maniera di pensare anco nel familiare discorso, appena che alcuni teologi presbiteriani avean cominciato a proclamare che la dottrina protestante disapprovava il fatto del parlamento. Nel difendere il Milton il fatto del parlamento e del popolo anglicano assumè talvolta linguaggio da fanatico; perocchè non mi pare meriti altro nome l'entusiasmo oratorio per la lode d'un supplizio (1564). Esso volgeva la parola al mondo intero, confidava essere ascoltato parendogli dover ricevere approvazione universale: « Hinc Germanorum virile et infestum servituti robur, inde Francorum vividi dignique nomine liberales impetus, hinc Hispanorum consulta virtus, Italorum inde sedata, suique compos magnanimitas ob oculos versatur... Videor jam mihi tantis circumseptus copiis, ab Herculeis usque Columnis ad extremos Liberi Patris terminos, libertatem diu pulsam, atque exulem, longo intervallo domum ubique gentium reducere: et quod Triptolemus olim fertur, sed longe nobiliorem Cereali illa frugem, ex civitate mea gentibus importare; restitutum nempe civilem liberumque vitæ cultum, per urbes, per regna, perque nationes disseminare (1565) ».

Nella difesa prima il Milton prende a confutare il Salmasio passo per passo, riferendo i luoghi che forman subietto di sue censure. Qui pure si scorge acerbità di critica e linguaggio di fazione. Ribatte la parità del re e del padre, sulla quale faceva fondamento il Salmasio, confuta la definizione del poter regio e gli argomenti teologici, coi quali intendeva il Salmasio sostenerla. Asserisce esser comune dottrina dei protestanti (cosa che per vero dire non sussisteva in fatto) avere il popolo diritto eguale al re. Per quanto poi non assuma di volgere il Vangelo, che chiama *Divinum libertatis praeconium*, in dottrina di libertà politica, pure si dimostra non lontano da questa interpretazione « Rex autem, dic'egli nella sua principal proposizione, inter Christianos aut omnino non erit, aut erit servus omnium; si plane vult esse dominus, esse simul Christianus non potest ». Volgendo dal gius divino al naturale, pretende sostenere il diritto del popolo. Deride il Salmasio sulle ragioni di ordine, che adduceva a favore della monarchia assoluta. Scende infine a rimproverare il Salmasio di avere scritto senza conoscere il diritto pubblico stabilito in Inghilterra, in ordine al quale vuol provare colla sua scienza storica, che fu giusto il fatal giudizio contro Carlo I, regolare il procedimento, e popolarmente approvata la sentenza.

(1564) MILTON, Defensio secunda. p. 366. 367. 401. 402.
(1565) Idem, Op. cit. p. 367.

Il Milton non ebbe molestia dopo il ritorno degli Stuard. Gli editori delle sue opere le hanno arricchite delle notizie intorno agli altri scritti sulle questioni di diritto pubblico, che furon diffusi nella stessa età.

Algernon Sydney fu più infelice, avendo dovuto perdere la testa sul patibolo il 7 Dicembre del 1683 in età di 67 anni. Il suo discorso sui governi, oltre la lunga confutazione del Filmer, è rivolto a sostenere come diritto naturale degli uomini l'aver governi costituiti pel bene dei governati e non per quello dei governanti, e di mutarne la forma quando non si ottiene più il fine delle politiche istituzioni. Discorre poi della prestanza relativa dei governi monarchici, aristocratici e popolari, ed accordando che la democrazia non può convenire che ad un piccolo stato, reputa il migliore di tutti i governi il misto, nel quale vi è accordo dei principii monarchici, aristocratici e popolari. Somma cognizione delle cose italiane si riscontra nel Sydney, che trae il massimo profitto dalle opere del Machiavelli, seguendo nella considerazione dei fatti morali e politici le tracce di questo gran maestro di politiche e morali osservazioni.

Esposte sin qui le dottrine delle quali fu alimentata la vivace discussione dal 1640 al 1688, dirò alcuna cosa dei più gravi dottori del diritto pubblico e naturale. Riccardo Cumberland nato in bassa fortuna nel 1632, zelante per la Chiesa Anglicana, pubblicò il suo trattato della legge naturale nel 1672, e fatto vescovo nel 1690 morì nel 1719. Samuelle Puffendorfio pubblicò il suo diritto della natura e delle genti nel 1672; avea già pubblicate nel 1660 le sue Istituzioni di giurisprudenza universale. Più: si era acquistato fama per un'opera critica, che sotto nome di Severino di Monbanzano avea pubblicata sullo stato dell'Impero Germanico; opera che ornata di scolii si può consultare ancora utilmente per la storia civile di quel tempo.

Dettò ancora un trattato sulla questione dello stato civile della religione cristiana, e sommò i suoi principii nella più breve opera degli Uffizii dell'uomo e del cittadino. Esso scrisse anco delle opere istoriche, che ebber plauso, e tradotte in francese furono assai diffuse per lo mondo.

Benchè pubblicista assai tranquillo, il Puffendorfio ebbe molta guerra dai dottori protestanti; tanto ormai era quietato lo spirito anarchico del protestantismo in Germania. Non si desidera nel Puffendorfio nè la chiarezza, nè l'ordine; e sebbene esso pure si diffonda molto in questioncelle di poco momento, pure è di maggiore utilità del Grozio, e presta non poco soccorso anco agli studiosi della equità nel diritto civile, sebbene mi paia ch'esso non fosse poi molto

forte nella scienza della ragion civile de'Romani. Esso sostenne meglio di Cumberland la sicurezza che poteva ottenersi quanto ai primi principii della morale; e seguitando il buon insegnamento dell'antichità, risguardò l'uomo come naturalmente destinato al viver sociale e meno destituito di principii di benevolenza di quello che Hobbes l'avea dipinto. L'opera maggiore del Puffendorfio è da proporsi come utile ai buoni studii e di poco pericolo nella presente età.

Un buon incremento ricevette lo studio istorico del diritto pubblico in Germania pel Corringio e pel Limneo ed anco pel Vitriario. L'opere savie ed erudite di questi uomini, che ebbero gran numero di seguaci e d'imitatori, hanno i pregi di ordine, di chiarezza e di gran moderazione, che pur si richiedono dagli scrittori di diritto pubblico. Esse corrispondevano al pari del Puffendorfio al bisogno della nazione germanica, che mentre desiderava conservare i proprii diritti, aborriva dall'anarchia e dal mal genio della rivolta, e bramava dottrina che non fosse sovversiva della pace pubblica e domestica, cose tanto care in Germania. Lo studio e la pubblicazione dei documenti crebbe in Germania dopo la metà del secolo XVII. Avanzò anche la critica. Ma certo affastellamento di erudizione non troppo scelta durò nei Tedeschi a danno talvolta del buon giudizio anco in questa età.

§. XXVI. *Stato d'Italia e mutazione dei costumi nel secolo XVII.*

La condizione politica d'Italia peggiorò grandemente nel secolo XVII, e senza colpa dei pochi governi nazionali rimasti nella penisola. La potenza dei grandi stati che dominavan l'Europa, annullava la politica italiana. Invano Ferdinando I di Toscana ed i Veneziani avean fatto voti per sostenere il decoro di lor potenza politica. La morte di Arrigo IV troncò ogni loro speranza. I Veneziani tuttavia si sostennero in riputazione di potenza sino al principio del XVIII secolo. Ma la Toscana, il Papa e gli altri piccoli principi non furono più considerati come potenze politiche. Sola la casa di Savoja seppe gettar le fondamenta di una nuova potenza italiana, e trarre profitto colle arti di sapiente governo e col valore dei popoli dalle divisioni delle potenze dominatrici per creare uno stato Italiano, capace di contundere non poco la insolenza straniera.

La nullità politica della penisola, riducendola teatro di oppressione straniera *Per servir sempre o vincitrice o vinta,* dovette degradare alquanto il carattere italiano. La indifferenza nelle cose pubbliche, il raffinamento dell'adulazione, l'assottigliamento dei mezzi

d'egoismo sogliono essere effetti della nullità politica delle nazioni, e si dovettero più o meno vedere in Italia. Rimase amor del municipio con molte lodevoli parti; ma quanto avea di grandioso lo spirito municipale antico, necessariamente decadde; gli odii ed i pregiudizii antichi ebber piuttosto incremento per la diminuita attività del commercio, e per le diminuite relazioni civili ed intellettuali de'popoli d'Italia tra loro. La nazione, che non spaventavasi prima dei gran viaggi ed erasi abituata a considerare non indifferenti le cose di tutto il mondo, cominciò a reputare un viaggio i traslocamenti di persona da una in altra città, se pure la distanza era quella che suol reputarsi adesso una giornata di cammino.

I principi adottarono rigorosa etichetta. Le questioni del convenevole e delle precedenze divenner gravi, e furono anco dottamente trattate non solo pei principi e cortigiani, ma anco in ogni privata condizione civile. Si coltivò pure come scienza tutta la dottrina dei duelli, delle mentite, delle sfide e del punto d'onore. Porgono una qualche guida a chi desideri conoscere questa parte della storia delle opinioni, le opere del Maffei (1566) e del Paradisi (1567). Ma sarei infinito se volessi ricordare le opere e manoscritte e stampate, che su questi articoli si trovano in quasi tutte le grandi biblioteche.

L'antica familiarità italiana, che cominciava a decadere sin dal principio del XVI secolo, cedè luogo ad una vita tutta riguardi e cerimonie nel secolo XVII. Crebbe l'ozio della nobiltà, e le case nobili si ordinarono a modo di piccole corti con eccessivo numero di famigliari, mal pagati, facili a contrar vizii per l'ozio cui eran destinati. Circondando gli uomini di nobil rango di regole intorno al decoro, si stimò allontanarli dai vizii della plebe. Ma spesso riescì piuttosto di spenger la carità, mantenendo i vizii. Si ottenne anco di frequente l'altro effetto, di ridurre incapaci alle cose pubbliche ed alle domestiche gli uomini, usati a veder tutto a traverso di un velo, a consultare molto e molti sopra ogni minuta cosa, e nulla saper fare senza l'aiuto di molte persone. Il modo di sciupar tempo, braccia e consiglio s'imparò davvero; quanto si ottenesse l'emendazione dei vizii plebei resta ancor difficile il valutare. Non pare che prima del 1600 in Toscana fosse operata questa grande innovazione de'costumi; ma nel corso del secolo XVII si condusse a compimento. Andava di pari passo l'incremento dei titoli di ono-

(1566) Maffei, Scienza cavalleresca.
(1567) Paradisi, Ateneo dell'uomo nobile.

ranza, e se ne presero dei feodali nelle famiglie stesse, che tutto doveano alla civile grandezza della nobile patria. Il natural genio degl'Italiani recalcitrava alla vita legata del convenevole; però si vider sempre grandi sconcordanze. Mal si tradurrebbe l'aristocrazia italiana spiegandola con quello si vede al presente della inglese, e neppure con quella francese dell'antico regime, tanto ben conosciuta da chi ha letto opere francesi anteriori al 1789. Nella nazione del *tu* rimase sempre tal guerra tra il *tu* ed il *lei* ed il savio ed onorato *voi*, che vi furon sempre contradizioni bizzarre nei costumi; nè vi fu tal potenza sistematica da cancellare le grandi reliquie dell'antico fare repubblicano. Il che fu eziandio più notevole in Toscana, perchè qui veramente la parte popolare avea trionfato e dominato per più lungo tempo ed in più schiarite età.

L'adozione delle sostituzioni perpetue per ordine di primogenitura e di maggiorasco, fu un gran rinforzo alla mutazione dei costumi. Pochissime primogeniture si posson trovare anteriori al 1500, in gran copia se ne trova dal 1600 al 1700. Lo spirito di provvedere al perpetuo decoro della famiglia, come ho detto altrove, è antico in Italia, e popolare già sino dal 1300. Ma l'elezione del modo della primogenitura o del maggiorasco venne in uso per quanto ho potuto conoscere dopo il 1500, ed in Toscana si troveranno più le primogeniture istituite inverso il 1600, che quelle fondate avanti il 1550. Consentono in questa opinione la maggior parte dei trattatisti. Essa vien dimostrata dai libri relativi alla Religione di Santo Stefano, dagli spogli del senator Carlo Strozzi, e per quanto mi pare dalle decisioni dei tribunali, che non ricordano sostituzioni per ordine di primogeniture anteriori al 1500, ed infinito numero ne ricordano del 1600 poco prima o poco dopo. Gli stessi libri indicano la composizione dei lati-fondi ed il riconcentramento di proprietà, che già nel secolo XVII appariva. Coerenti a questo sistema erano i patti di scritta, che determinavano con minuzia il trattamento che il marito era obbligato a prestare alla dama sua moglie. Conosco decisioni del secolo XVII, che si occupano di questi patti, e li rappresentano a poco presso quali sono usati ed usano ai tempi nostri. Non saprei però come le cose stipulate in questi patti potessero aver luogo verso il 1500. I chiostri, i benefizii del clero secolare, la milizia ed alcun poco la giurisprudenza, offrivano compensamento ai cadetti nobili, ai quali poi se volevano vivere affatto nell'ozio erano insegnate le pratiche della più stretta ed ai dì nostri quasi inconcepibile parsimonia; dandosi inoltre la distrazione del servire le dame, accomodar la partita, rallegrar la villeggiatura, e far gli uomini pia-

cevoli nei trattenimenti mattinali e serali, nei quali andavano ripetendosi gli aneddoti della città con qualche poco delle strepitose notizie del mondo. Ma se a questo modo di cose i costumi inchinavano, non mancaron però mai nè nella nobiltà, nè nel clero uomini di gran merito e secondo il poter loro favorevoli alli studii. Decadde il buon gusto; s' introdusse un pazzo modo di scrivere; ma vi furono nel secolo XVII alcuni sommi, che seppero associare l' arte dello scrivere alla potenza del ragionare, e trovaron modo di dire con eleganza e nobiltà persin le cose che solevano dettarsi in barbaro latino scolastico. Il Segneri, il Pallavicino ed il Bartoli sono in questo particolare mirabili. Ma chi vuol poi dimenticare essere stato il secolo XVII produttore del Galileo, del Viviani e del Redi; chi reputerà da nulla gli studii che allora si fecer della lingua italiana, delle municipali antichità; chi spregerà la nobile impresa dell' Ughelli, il sapere cronologico e critico del padre Pagi? Fu anco il secolo XVII grande per l' Italia sebbene fosse mutato lo stato politico della penisola ed apparisser già mutati i costumi.

Si sa che le mutazioni dei costumi sono lente, nè mai riescon tanto compite che non serbin vestigio dell'antico. Però molte e molte parti degli antichi costumi italiani, siccome è stato già avvertito, perseverarono; nè è poi tanto facile il dire quanto sia da attribuire alle variate condizioni politiche d' Italia, e quanto attenga alle cause generali che influirono sulla civiltà europea. Semprechè vien fatto di estendere gli studii dei documenti e degli scritti sincroni di ogni secolo italiano, e più si accrescono i dubbii che sia stata valutata troppo la mutazione politica dello stato d' Italia, consumata per la caduta della repubblica fiorentina. Cosa io ne abbia creduto su questo particolare val niente; ma cosa ne giudicarono uomini sommi è imponente (1568). Tuttavia parrebbe a me adesso di aver non pochi dati, non già per contradire, ma per dubitare dei giudizii, che in minor cognizione di fatti persuadevan me, come chi gli scrisse ed i più che li hanno accettati. S'intende bene la questione non potersi risolvere che per parti; dacchè sopra alcune, pare difficile oggimai il dubitare, sopra di altre vi sarebber gravi dubbii che i giudizii più accreditati potesser venir contradetti dalle prove di fatto. Se io mi sentissi potente a grandi ed indefessi studii di libri e documenti, che posson esser migliori testimoni del procedimento della civiltà, potrei forse confidare che una spassionata ricerca del vero mi desse modo di abbandonare ogni dubbio, e venire in qualche

(1568) Sismondi, Rosmini, Litta, Botta, Manzoni.

risoluta sentenza. Al presente sentirei grave persino la compiuta sposizione particolarizzata delle ragioni di dubitare.

§. XXVII. *Del secolo XVIII.*

Prendendo ora a discorrere del secolo XVIII, devo in primo luogo avvertire alla necessità di distinguere nella storia i tempi anteriori al 1750, da quelli che corrono dal 1750 al 1789, e dal 1789 al 1800. Imperocchè è più facile unire al secolo XVII i primi cinquanta anni del XVIII, che comprenderli nella trattazione filosofica che riguarda gli ultimi dieci.

Dirò dunque, seguendo al possibile la partizione proposta, le cose generali del secolo. Troverò poi loco di parlare più particolarmente delle italiane e delle toscane dalla pace del 1748 al 1790. Dopodichè assumerò di discorrere brevemente della rivoluzione francese, e dei tempi della francese dominazione in Italia.

§. XXVIII. *Studii.*

Gli studii che furono gloriosi al secolo XVII, vennero con somma lode continuati nella prima metà del XVIII in Inghilterra, in Germania ed in Italia; e con tanta fortuna, che da pertutto escivan opere d'alta erudizione e di squisita critica, di perpetuo uso tra le persone desiderose di schiarita dottrina. L'Italia si gloria del Muratori, il merito del quale non è forse inferiore al Tillemont, al Ducange ed al Mabillon. Ma, il Muratori non predicava nel deserto; nè era solo in Italia a coltivare con amore e con felice successo gli alti studii della critica. Ogni città italiana coltivava lo studio delle antichità patrie sino dalla fine del secolo XVI, siccome è stato avvertito. Sicchè trovò il Muratori grandi soccorsi da pertutto, gran numero di persone capaci d'intenderlo, e di seguitare l'opera sua. Basterà che i lettori consultino un poco l'opera del Corniani, nella parte che risguarda la prima metà del secolo XVIII, per conoscere quanto fossero onorati e coltivati gli studii, nei quali il Muratori venne in eccellenza. L'universo mondo conosce e venera il Muratori, come il Ducange, il Tillemont ed il Mabillon; e l'Italia poi non può mai abbastanza mostrarsi grata quanto bisogna ai meriti di questo grand'uomo, che per la rara associazione di squisito giudizio, di somma erudizione, di onesta libertà di sentenze, d'illuminata pietà, e d'immensa carità cristiana e cittadina, può proporsi come immagine dell'ottimo, che sia dato raggiungere all'uo-

mo nella pericolosa cultura delle scienze morali. Nessuno più savio interprete della civiltà italiana ha avuto il mondo. Dopo il Muratori alcune cose sono state meglio chiarite; altre con più vivaci colori rappresentate; nuove questioni per lo studio filosofico della storia d'Italia sono state proposte; al diletto dei lettori è stato meglio provvisto: forse si è anco meglio provveduto ad eccitare l'applicazione della filosofia civile alla storia, e a volgere i fatti della storia in argomenti di civil filosofia: ma nè una miglior guida allo studio critico dei fatti, nè una più fedele esposizione di quello che di più securo si raccoglie dalla storia, si è vista escire tra le opere del secolo XVIII e del XIX. Però chiunque Italiano brami muover passi sicuri, ha da cominciar sempre dalle Dissertazioni del Muratori, valendosene per criterio nell'uso delle grandi opere che son venute dipoi, e che pure si stimano meritevoli della fama in che sono al presente. Per i legali poi molte delle dissertazioni del Muratori dovrebbero esser lette e studiate sino dai primi anni della Università, se fosse più vero ai tempi nostri che alle Università si va per imparare almeno gli elementi della scienza. Succedono le opere di Donato d'Asti, del Giannone, di Guido Grandi, del Tanucci, la Verona illustrata del Maffei e le Allegazioni feodali del Maccioni nel novero dei libri del secolo XVIII, che servono agli studii di qualsivoglia culto giurisprudente ammaestrato prima dal Muratori. So le opposizioni che può trovare il Giannone; nè io lo propongo come il Muratori per sicura guida. Il Giannone spesso ha preso le parti di avvocato, ed ha dettata una terribile allegazione contro la corte romana. Non si posson dire in poche parole gli articoli nei quali è caduto in esagerazione; e poi occorrerebber sempre dissertazioni critiche per dimostrare i falli di un grand'uomo. Ma chi legge per imparare, è pronto a corregger le preconcepite opinioni, ogni qualvolta istruito venga di migliori documenti; non può aver gran danno dalle opere dettate con veduta di parzialità. Chi poi studia le storie come fanno i forensi nel cercar le dottrine per sostener le opinioni preconcepite, trova rincalzo ai suoi pregiudizii anco nelle opere che sarebber logicamente valide a distruggerli. Parlando di mezzi di studii si vuol presupporre buona fede ed amor del vero in quelli, ai quali si volgon le parole. Perocchè siccome senza queste disposizioni riesce moralmente dannoso lo studio; così anco senza presupporle in quelli ai quali si parla è veramente ridicolo il parlar di scienza, e meglio sarebbe lasciar campo libero a coloro che si propongono di eccitar le passioni.

Nè gli studii storici e critici furono i soli che grandemente fiorirono in Italia nella prima metà del secolo XVIII. Anco la culta giurisprudenza ebbe insigni maestri italiani. È lode del Gravina al principio del secolo l' aver promosso la cultura de' buoni studii in giurisprudenza, come del buon gusto in letteratura. La sua opera delle origini del diritto, accolta con gran favore in Italia ed in Germania, non mi pare in vero un lavoro di gran forza; ma è un lavoro che fece un gran bene per la saviezza dei consigli che son dati agli studiosi del diritto. Furono in questo secolo benefiche alla Italia per la culta giurisprudenza le tipografie di Lucca e di Napoli, dalle quali escirono buone edizioni, e per lo più procurate da uomini dotti, dei migliori interpreti del diritto dal secolo XVI in poi. La storia delle edizioni serve non poco a dichiarare il favore degli studii, sapendosi bene che si stampa dove si legge, o dove è disposizione a leggere e studiare. Ebbe per altro il primato in questo secolo tra gl' Italiani il dottissimo Giuseppe Averani. Le sue Interpretazioni del Diritto uniscono al pregio di ben dirigere nello studio del testo quello della utilità per l' uso del Foro. Sicchè sarebbe a desiderare, che almeno negli ultimi due anni degli studii accademici, tutti quanti gli studiosi assumessero di leggerle, e le tenessero per guida al così detto studio delle Pandette; siccome si vorrebbe a fin del primo anno veder in mano dei novizii il Gravina, e sin dai primi giorni degli studii il compendio che dell'opera del Gravina scrisse Scipione Maffei.

Si era veduto sul finire del secolo XVII un poco di diminuzione nel calore degli studii filologici della giurisprudenza. Molte opere di scrittori culti erano escite, che abbandonando le questioni di minuta erudizione, cercavano associare alla dottrina del testo la repetizione delle teoriche ricevute nel Foro. Sono di questa scuola l' Ubero, Anton Matheo, Zoesio, Brunemanno e Voet; uomini per la maggior parte in gran reputazione alla fine del XVII secolo, o che fiorirono nei primi anni del XVIII.

Ma la grande scuola culta prese nuova vita e vigore pel Noodt ed il Bynkershoek, che mi paiono non avere eguali nel XVIII secolo. Di loro stimo necessario parlare distintamente.

Gerardo Noodt era nato nel 1647, e nel 1674 mandava fuori la sua opera dei Probabili del diritto; visse sino al 1725, e le sue migliori opere vider la luce dal 1690 al 1716.

Cornelio Bynkershoek nato nel 1673 morì nel 1743. Cominciò a pubblicar qualcosa nel 1695, ma le sue opere migliori sono pubblicate nel secolo XVIII.

Salvo la debita riverenza al Papiniano francese, non saprei in che il Noodt ed il Bynkershoek potessero dirsi minori di lui. Essi furono anzi più forti nell'aiutar coi lumi della filosofia la conjettura filologica: furon più valenti nel metodo dell'esposizione, e più culti nello stile. Doveano aver maggioranza in questo, poichè venivano a dar opera agli studii dopo i lavori di grandi uomini che avean loro preparata la via. Non è un gran merito il superare i maestri, quando questi insegnarono le cose a dovere. È piuttosto un grande indizio di decadenza di studii quando, nell' avanzamento dei secoli, non si vede incremento di forze negli uomini che professan le scienze. Hanno poi un altro pregio le opere del Noodt e del Bynkershoek; e consiste nella felice associazione del diritto pubblico alla scienza del diritto civile romano, e quanto al Bynkershoek, che fu gran magistrato, alle teorie dell'uso del Foro. Essi fecer ben quello si sarebbe desiderato da Grozio e da Puffendorfio, e che il primo non volle forse fare, perchè non si dette cura di ragionare, ed il secondo non potè forse fare, perchè nelle cose del diritto non sapeva abbastanza il positivo. Nelle loro opere, come in quella di Alberico Gentile, l'erudizione non è a carico del ragionamento; ma usata con critica serve d'aiuto alle potenze della ragione. Minore a loro e di età e di merito fu il Brecmanno, autore della storia delle Pandette fiorentine, singolarmente ingiusto inverso i Pisani antichi proprietarii di questo nobile manoscritto, dei quali parlò a seconda dei pregiudizii che gli poteron forse essere insinuati in Firenze contro la fede della storia. Questo dotto, mandato a viaggiare, peccò del vizio di credulità de' viaggiatori, in modo però da doverne vergognare ognuno che assume qualità d'istorico e di critico.

Ebbe la dotta scuola del diritto pubblico cultura ed incremento dal Barbeyrac e da Tomasio, minori di età al Noodt, e che fiorirono nella prima metà del secolo XVIII. Il Barbeyrac per la traduzione del Grozio, del Puffendorfio e del Cumberland, di due discorsi del Noodt e di uno del Gronovio si rese benemerito degli studii; per i dottissimi commentarii al Grozio ed al Puffendorfio fece veramente utili alla culta giurisprudenza quelle opere; e suppliva quanto si poteva quello che ad esse mancava. Si accusa spesso la intemperanza dello ingegno del Tomasio. Il quale mirando più alla filosofia che alla erudizione, non fu forse molto utile alla culta giurisprudenza. Era uomo riformatore in tutto. Valgon molto le sue opere ad eccitare allo studio; e dove non si perda di vista, che le cose del Tomasio hanno sopra alle altre gran bisogno di

critico esame, saranno sempre di grande eccitamento ad incoraggire agli studii. Qui pure ricorrerebbero tutte le avvertenze che le mille volte si son fatte sugli scrittori che hanno subordinato i loro studii ad una mira politica o religiosa, che troppo apertamente non osavano palesare. De' quali in questo secolo ne conosco tre, che si lodano spesso tra loro, e sembrano avere avute le stesse vedute; vale a dire il Clerico, il Barbeyrac ed il Tomasio. Chi li userà dopo lo studio del libro *de moderatione ingenii* del Muratori, ne avrà utile e non danno.

Gran lode a me pare sia da tributare pure a Giusto Enningio Boemero ed all'Eineccio, due uomini assidui alle letterarie fatiche e che ben intesero il bisogno di unire insieme nello studio il diritto romano, il diritto canonico, la storia civile ed ecclesiastica, le antichità delle costumanze patrie, l'uso del Foro, la filosofia morale, l'erudizione classica ed il diritto pubblico; e dettaron opere, che in bell'ordine e con molta chiarezza mandavan di pari passo tutte queste cognizioni. L'Eineccio è conosciuto generalmente nelle scuole d'Italia per le sue istituzioni, e per le antichità romane, alle quali forse al presente sarebbe più utile il surrogar l'Hugo; ma tutte le altre sue opere danno maggior idea del suo sapere, e sono d'immensa utilità. Del Boemero pure si usano le opere scolastiche, che non sono il meglio; ma le sue meditazioni *ad Pandectas*, ed il suo gius canonico mi parrebbero opere di fondamento. S'intende bene, che nel gius canonico il Boemero s'ingegnò di volgere i fatti alla più sinistra interpretazione contro la chiesa cattolica, e talvolta anco, sebben più ritenutamente, contro la stessa ortodossia protestante. In queste cose egli osa assai più dell'Eineccio, meno del Tomasio. Ma non occorre gran forza di ragionamento a conoscere spesso, che dai fatti che espone non vengon le conseguenze che trae: bisogna mettere a profitto le copiose notizie de' fatti, e le dotte disquisizioni critiche, e lasciare a lui la parte dottrinale. Basta poi ampliare gli studii per riempire i voti che lascia la parzialità. Per aver buona direzione a trovare i luoghi più insigni dei trattatisti versati nel Foro, e che meglio si congiungono allo studio della culta giurisprudenza, poche opere prestano eguale utilità del Boemero.

La scuola storica del diritto pubblico dell'impero ebbe due gran luminari, di perpetuo uso e di perpetua utilità, nel Pfeffingero e nello Struvio. Il primo fece con un lavoro di venti anni dei commentarii istorici alle istituzioni di diritto pubblico del Vitriario. Il titolo dell'opera è il seguente « Corpus juris pubblici indefesso la-

bore, exquisita industria, et maximo studio viginti annorum spatio adductum Institutionum Juris pubblici Ph. R. Vitriarii, elaboratum a J. F. Pfeffingero. Gothæ 1731 ». Molti documenti sono riportati per intero nei commentarii; i luoghi degli scrittori sincroni o suppari agli avvenimenti sono testualmente riferiti, e vengon citati gli altri. Sicchè per lo studio istorico del diritto pubblico l'opera del Pfeffingero, che più comunemente fu citata col nome di Vitriario Illustrato dal Maccioni e dagli altri nostri dotti giureconsulti che l'usarono, si stima una preziosa raccolta di fatti e di critici istrumenti. Anche i dotti Benedettini, autori dell'arte di verificar le date, ne trasser giovamento per la cronologia, e ne seguiron talvolta l'autorità. Si vuole un poco di esercizio di pazienza dai lettori, perchè ha del singolare il modo con che sono disposte le cose. Tuttavia per quanto il Vitriario Illustrato possa parere un *Mare Magnum*, a chi ha volontà di studii riesce di eminente utilità per la gran critica che in realtà vi si trova.

Modi più eleganti e spediti ebbe Burcardo Struvio, dotto investigatore ed editore di documenti; di cui ci restano, tra le tante opere che ha fatte utilissime alla direzione degli studii, la Storia del diritto, — Il Compendio di diritto pubblico Germanico — ed il Corpo della Storia Germanica, che condusse dalle prime origini all'anno 1745; unendo una forte istruzione classica ad una gran cognizione de' tempi di mezzo, seppe scrivere con critica ed eleganza.

Senza intendere di porre l'Erzio alla pari dello Struvio e di Pfeffingero, non posso tuttavia tralasciar di rammentare le sue opere come utili per gli stessi studii.

Assumerei materia degna di un intero libro, se dir volessi quanto i dotti tedeschi in questo decimo ottavo secolo operarono per lo studio storico del diritto pubblico e delle costumanze patrie, congiunto a quello delle antichità e del diritto romano. Una quantità innumerevole di libri di metodo e di libri che indicavano gli spediti modi di ammassare erudizione, vennero dalle penne tedesche. In ciò può esser caduto qualche pregiudizio di critica, e non poco incremento di scolasticismo. Ad ogni modo per altro a chi studiando non va soggetto ad infastidirsi, anco le cose di minor conto de' Tedeschi riescon di grande utilità. Così la pensava il Maccioni, che ne seppe usare; e con lui non pochi de' luminari della Curia Fiorentina nel secolo trascorso, e de' quali verrà luogo a parlare in seguito.

Non dirò nè del Loke, nè di Rousseau. Sono in verità poca cosa ed il trattato del Governo Civile di Loke, ed il Patto Sociale di Rousseau, se si pon mente alla potenza degli scrittori che li avean pre-

ceduti. Queste opere meritan più ricordo per l' influenza da esse esercitata, che per l'intrinseco valore.

Non così è da dire dello Spirito delle Leggi di Montesquieu. Raccomandava il Montesquieu di non giudicare superficialmente di un lavoro di venti anni. Volea forse prevenire il dubbio, che maliziosamente insinuò poi Voltaire, che la sua opera si avesse ad intitolare piuttosto *de l'Esprit sur les Lois*, anzichè *Esprit des Lois*. Difatti a leggere un'opera di assunto grave dettata in istile epigrammatico, poteva venir fatto ai lettori nutriti della lezione de' Classici lo sdegnarsi dei modi del Montesquieu, e stimare il suo libro scritto per li cortigiani e per le dame, onde provvedere al loro bisogno di dire qualche cosa spiritosamente su tutto senza giammai approfondire alcuna questione. Forse vi fu un senso riposto nello Spirito delle Leggi, e rimase in testa dell'autore il procedimento logico delle sue idee, sendosi egli contentato di esporre i soli resultamenti delle riflessioni nel modo che riescir poteva il più popolare in Francia. Mediante questa supposizione resta men duro il credere che lo Spirito delle Leggi fosse opera degli studii di venti anni. Certo dopo i *Sermones fideles* di Bacone si sostiene appena la lettura di Montesquieu. Ma è un fatto imponente, e che per sè solo invita ad equità di giudizii, il plauso che ebbe lo Spirito delle Leggi non solo in Francia, ma in tutta Europa e tra gl'Italiani; non essendo piccola lode del Montesquieu l'avère avuto note dal Genovesi. Sento io pure la importanza de' giudizii degli uomini sommi; nè so ridurmi facilmente ad andare in contraria sentenza, quando anco troppo bene non capisca le ragioni di loro giudicare, se non mi paiano manifestamente chiare le ragioni di opinar diversamente. Sia dunque qual si vuole il merito dello Spirito delle Leggi, è certo che questa opera ebbe gran credito nel secolo XVIII, fu reputata autorevole ed esercitò grande influenza. Essa vide la luce nel 1748, sendo già noto il Montesquieu per le *Lettere Persiane* pubblicate nel 1721, e pel saggio sulla grandezza e decadenza de' Romani, dato fuori nel 1734. L'analisi che il d'Alembert ha dato dello Spirito delle Leggi val molto a render utile l'opera di Montesquieu. Al quale non mi pare si possa negare gran finezza nello scorger le relazioni delle cose per la potenza della sua mente, tanto più valutabile in quanto pare fosse assai ristretta la sua erudizione.

§. XXIX. *Stato politico di Europa nella prima metà del secolo XVIII.*

La rivoluzione inglese del 1688 avea assicurato nella Gran Bretagna il dominio della religione protestante e la costituzione politica del regno dai pericoli che ad essa minacciava Giacomo II. Nel 1689 fu dettato il famoso Bill dei diritti, che dette l'ultimo compimento alle politiche libertà, che l' Inghilterra dal XII secolo in poi, avea sempre creduto di avere, e per le quali il secolo XVII era stato in quel reame tanto agitato. Nè fu di minore importanza sul continente europeo prima l'estinzione della discendenza mascolina di Carlo V in Ispagna, poi il difetto della discendenza mascolina di Ferdinando fratello di Carlo V. Questi due gran fatti, il primo avvenuto nel 1700 ed il secondo nel 1740, mutaron le condizioni dell'equilibrio europeo.

A ciò si aggiunsero nell' Italia la mancanza dei Gonzaga, dei Farnese e della famiglia Medici della linea retta di Cosimo I. I casi di fortuna sciolsero la potenza che avea avuta la monarchia di Carlo V. Vi furono varii disegni tra i politici. Tra i quali basterà rammentare quello assai generoso del Marchese d'Argenson di sciorre i legami giuridici dell'Italia coll'Impero Romano Germanico, e provvedere alla indipendenza di una Penisola, che se molto avea dovuto soffrire per l'ambizione de'potentati europei, non era stata ad essi meno fatale come pomo di discordia perpetua (1569). Fu anco allora un gran male, che gl' interessi della libertà dei piccoli stati dovesser dipendere dal valore e dalla politica francese. Nondimeno si ottenne lo ingrandimento della Casa di Savoja, che assunse titolo e nome regio prima per la Sicilia che le fu data nel 1713, poi per la Sardegna che commutò colla Sicilia nel 1720. Si ebbe l'altro gran bene che l' infelicissimo regno di Napoli fu eretto in monarchia indipendente, ed ebbe un sapiente e benefico reggitore in don Carlos figlio di Filippo V, che passato poi al reame di Spagna nel 1759 è conosciuto tra i re spagnuoli sotto nome di Carlo III. Fu pure fortunata la successione della Casa Austro-Lorenese nel granducato di Toscana alla famiglia Medicea, che cessò di regnare colla morte di Giovan Gastone avvenuta nel 9 Luglio 1737.

(1569) Du FLASSAN, Histoire de la diplomatie française. XI periode. Liv V. p. 316 340. Tom. V.

Lo stato politico d'Italia rimase definitivamente stabilito colla pace di Aquisgrana del 18 Ottobre 1748 (1570). Da quel tempo i principi nuovi poterono spiegare liberamente le loro benefiche intenzioni di riforma, delle quali si aveano indizii anco dai modi di governo tenuti dalla pace di Utrecht a quella di Aquisgrana.

Le penne dei pubblicisti e degli eruditi di Germania ed in Italia si esercitarono nel trattare storicamente dei diritti dell'impero e della Sede Apostolica sugli Stati Italiani che, per difetto di legittima successione dei principi naturali, andavano a restar vacanti: fu lungamente, e dottamente discusso della libertà di Firenze; dei diritti o pretensioni dell'impero su Genova; delle questioni nelle quali si trovò impegnata la Casa di Savoja col Papa pel possedimento della Sicilia; delle ragioni di Maria Teresa a raccoglier la paterna eredità; delle ragioni della Casa Austriaca, e della Borbonica, e della Casa di Savoja alla successione di Spagna. Ma tutte queste discussioni che eran causa ed eccitamento di studii, non esercitavano alcuna influenza sulla resoluzione degli affari; prevalendo la ragion politica alla considerazione degli antichi diritti e delle antiche pretensioni. Però bastava qui a noi l'accennarle come una reliquia del medio evo, ed un eccitamento allo studio del diritto pubblico e della storia.

§. XXX. *Stato della pubblica opinione.*

Nel tempo che i sovrani erano occupati di guerre e di diplomatiche transazioni, e bilanciavan le regole dell'equilibrio europeo, non quietava la pubblica opinione, e si gettavano nei popoli semi di grandi sconvolgimenti. Nell'Inghilterra sino dal principio del secolo era cominciata gran libertà di parlare contro i misteri della fede. Ciò lentamente, e con più sottili modi si comunicava in Francia. Le tipografie dell'Aja e di Ginevra, e talvolta anco la mala fede o l'ignoranza dei censori dei libri francesi, prestavan modo di render pubblica qualsivoglia dottrina, e di propalarla. Lo stile epigrammatico, la potente arme del ridicolo, l'abuso di un'apparente erudizione, davan credito alle opere dettate in sovversione delle credenze religiose e dei principii della morale cristiana. La cosa fu considerata assai leggermente dai governi; perchè la nobiltà francese, quasi tutta, prestava favore al modo spiritoso di sciorre gli

(1570) Muratori, Ann. 1748. — Mably, Diritto pubb. europeo. Cap. 14. Tom. III.

ultimi legami di morale che restavano ai suoi perdutissimi costumi; mirando a quella filosofia che Lucrezio Caro ha saputo meglio di ogni altro descrivere, e dando ad intender per gli stessi fallaci argomenti di serbare salda la morale sul ragionato computo dei piaceri. I pessimi esempii della vita del re e dei principi della real famiglia incoraggiavano, colla licenza dei costumi, l'abolizione delle buone massime. Molti abbati, celebri pel lussurioso godimento che facevano de' benefizii nella loro vita affatto mondana, gradivano ed aiutavan l'opera della incredulità. Alcuni vissero assai per piangerne le conseguenze, allorchè si vider toglier quei benefizii, che la pietà, forse cieca ma pur sincera, degli antichi avea fondati, e che essi contro il voto dei fondatori e contro le regole della Chiesa aveano indegnamente posseduti. Lasciando scritte le loro memorie, han dimostrato pochezza di cervello nel non aver previsto il natural fine della via nella quale con tanto impegno si erano incamminati. Pure non mancarono sino dal 1750 solenni avvisi del pericolo per parte dell'assemblea del clero (1571) e pare fosse il pericolo conosciuto anco prima dal cardinale Fleury (1572). Si aggiungevano a ciò i turbamenti del Giansenismo, e lo spirito di resistenza che spiegarono i parlamenti. Verso la metà del secolo era pure impegnata una gran guerra contro la Compagnia di Gesù, che poi Clemente XIV pel bene della pace dovette sopprimere per tutto l'orbe cattolico nel 1773. Avean pure formato soggetto di sollecitudine la società dei Liberi Muratori negli stessi tempi. Di fatti si hanno leggi contro di loro in diversi stati dal 1727 al 1748 (1573).

Vi eran gran cause di turbamento nel regno dell'opinione verso il 1750. Ma l'adulazione del poter regio moderno, che tutti sapevano ben maneggiare, faceva i principi sicuri e confidenti di mantenere inalterato un potere, che avean veduto divenir sempre più assoluto dal 1500 in poi. I mari dividevan l'Inghilterra dal continente; nè si reputava contagioso il suo esempio. Si ammirava la tranquillità interna della Germania ad onta delle tanto svariate forme dei suoi politici reggimenti. Il pericolo di vedere insorgere i popoli contro il poter regio era lontano dalle menti de' monarchi.

(1571) Bercastel continuato. XCII. 459-464. XCIV. 297-298. XCV. 90-96.

(1572) Du Flassan. Loc. cit.

(1573) Bercastel contin. XCII. 404-418 ove si riporta anco il bellissimo editto di Carlo III per quetare il popolo napoletano. — Barruel. Memorie per servire alla storia del Giacobinismo. — Haller. Restaurazione della Scienza politica. Tom. I.

Si videro invero degli attentati contro le reali persone di Luigi XV e di Giuseppe I di Portogallo; si udì parlare di cospirazioni; ma si davan le colpe ai Gesuiti, quasi non altri nemici de' troni e della quiete pubblica fosser temibili in quella età. Una nobiltà ridotta cortigiana, e per lusso impoverita; una classe di finanzieri, che cercava emulare la nobiltà prendendone il fasto ed i vizii, se non riesciva ad imitarne gli scelti modi; de' letterati e filosofi più vaghi delle delizie del mondo, che degli studii; una quantità di clero minuto al servigio de' ricchi e de' grandi, formavano una massa di nazione prona ad accoglier le novità per il dilettamento dello spirito, ma egualmente ingegnosa nell'adattarsi ad ogni modo di servitù, purchè si salvassero le loro pretensioni di vanità ed i loro interessi, che si accomodavan bene ai gran disordini del regno. I ragionamenti di questa gente non facevan paura. La loro immoralità ispirava una ingannevole fiducia ai potenti. Tutti poi si accordavano a negare il senso comune al popolo, che si figuravano più rozzo e più ignorante di quello era difatto. Gli antichi privilegi, le resistenze de' Parlamenti e del clero, parevano idee arretrate. La moderna filosofia non dubitava della onnipotenza regia; ed i re del continente adulati, vollero essere o parer filosofi. Non calcolando che le cose dette da spiriti superficiali potevano esser raccolte da uomini forti, si presero per oro puro le traboccchevoli lodi, e non avvertirono alle legittime conseguenze che potevan trarsi dai principii. I bisogni della finanza volevano che i principi fosser riformatori. Le riflessioni dell'utile, che derivar poteva al poter regio dall'ingrassare il popolo, porgevano stimolo anch' esse ad economiche riforme. Per loro scioperataggine i governanti di Francia, ai quali fu pur predicata questa massima salutare, non la intesero. La capiron per altro gli altri principi del continente; e fecero gran beni nell'ordine economico, gettando in quello saldi fondamenti alla tranquillità pubblica dei loro stati. In Francia per lo contrario la stessa scuola che predicava il miglior regolamento della pubblica economia, e con ciò il modo di mettere a profitto l'affievolimento del carattere nazionale, e conquistare al poter regio un valido sostegno con un titolo di benemerenza, dovè divenire scuola di opposizione, ed esser forse la prima a far capire e persuadere i bisogni di una sostanziale mutazione di stato. L'ottimo Luigi XVI, che per la rettitudine del suo cuore era capace d'intendere i doveri di un monarca, allorchè diceva che esso e Turgot erano i soli ad amar la Francia, mostrava avere inteso quale era la missione che Luigi XV avrebbe dovuta adempire e che esso non potè più,

trovandosi erede di un pessimo personale, di finanze esauste, di popoli ormai persuasi del bisogno di provvedere con altri modi alla cosa pubblica. Date dei governi che stimano farsi per celia quanto avviene di mutazione nell'opinion pubblica, ed imperversano nei disordini quanto più crescerebbe il bisogno di ripararvi; e poi maravigliatevi se potete della tremenda rivoluzione del 1789.

La scioperataggine francese non fu imitata in Italia nè dai governi nazionali, nè dalla potenza austriaca. Qui pure ebber corso tutte le opinioni che dominavano in Francia; ma per fortuna non vi era in Italia un Parigi, nè tanta immoralità quanto in Francia. Se gli scrittori possono esser misura della moralità di una nazione, convien dire che le condizioni della morale italiana erano molto migliorate nel secolo XVIII a confronto del secolo XVI. Noi non troviamo quella indifferenza pel giusto e per l'ingiusto, che si scorge nel Machiavelli e nel Guicciardini e nella maggior parte degli scrittori delle stesse età, in quanti scrissero prima del 1750. Ed anco in coloro che vennero in celebrità nella seconda metà del secolo e furon più o meno devoti alla filosofia di Francia, si scorge pure più rispetto alla morale di quello non ne usassero i Francesi, e maggiore di quello ne usaron gli antichi Italiani. Tuttavia il buon criterio italiano nel giudicar le dottrine alla ripruova dei fatti abbonda negli scrittori italiani della prima metà del secolo XVIII, e si mantiene in quelli pure della seconda metà, sebbene un poco conturbato dal teorismo francese. Nella nobiltà vi sarà stata della ignoranza, vi saranno stati dei vizii, alcuni dei quali risibili e meschini; ma si conservava però grande l'impero della coscienza, e con esso la pratica di alcune virtù. I più degl' Italiani non sapevano di aver patria; nè in questo ormai potevano venir rimproverati. Era stata necessità l'alienar l'animo dalla considerazione delle cose pubbliche. Tuttavia aveano affezione a quel solo che restava di patria, e che non si può perder mai, vale a dire alla gloria degli avi, che forse potevano aver mal tradotta in molte meschinità, ma che pure restava onorata in quelle stesse consuetudini che lo spirito riformatore del secolo voleva abolite. La nazione era fatta docile a patire ogni riforma, difficile peraltro a secondarla con piena persuasione; e se qualche resistenza i principi riformatori incontrarono, questa mostra quanto riescisse penoso agl' Italiani il lasciarsi riformare. Io non dico che sia bene lasciare i popoli impigrire nelle loro vecchie consuetudini, se pare che possano spingersi in vie migliori. Dico solo che la tenacità popolare per le consuetudini antiche è piuttosto indizio di buona che cattiva moralità. Oltredichè conviene ri-

flettere, che i principi riformatori del secolo XVIII quasi tutto fecero coll'aiuto dell'italiano ingegno; perchè se le masse inchinavano a star ferme, vi erano uomini in Italia che meditavano modi di riforma non sovversivi delle antiche costituzioni e degli antichi costumi patrii. Anco quelli dei nostri che scrivevano poco dopo la pace di Aquisgrana, ed avean fiorito nella prima metà del secolo, mostrarono animo e pensiero di riforma, ma di riforma tutta italiana e facilmente conciliabile collo stato della pubblica opinione. Non so poi che dopo la pace di Aquisgrana fosse bisogno d' insegnare alcuna cosa all' Italia per le riforme che si operavano nella seconda metà del secolo. So bensì che nulla fu fatto dai principi, che prima non fosse stato discusso da scrittori italiani, alcuni dei quali si leggono ancora, altri si conoscon solo da chi cerca nelle librerie le opere e gli opuscoli di quel tempo.

§. XXXI. *Idee generali di riforma.*

Dopo queste generali avvertenze mi accingo a parlare più specialmente delle riforme del secolo XVIII. Dirò le cose generali prima di parlare particolarmente delle toscane.

§. XXXII. *Diritto Canonico.*

Fu tendenza costante di questo secolo di restringere al possibile o togliere anco affatto le immunità e privilegi del clero, e di ridurre le cose e le persone dei cherici sotto lo impero delle leggi civili, che regolavano le cose e le persone degli altri sudditi. S' intese anco a togliere ogni esercizio d' indiretta potestà spirituale sul temporale, e si ordinarono dei magistrati per la difesa della giurisdizione regia. Si volle finalmente porre argine all' arricchimento del clero, estendere il patronato regio sui benefizii, e ridurre sotto la vigilanza regia la cura della proprietà ecclesiastica. Esclamavano i politici contro le riserve pontificie, e le regole di cancelleria; ed a ciò fu pure provveduto. In queste cose si procedette alcuna volta per via di concordati, e d' indulti apostolici; altre volte per modo di leggi civili. Alcuni pontefici furon facili a conceder per via di accordo quello che era temibile che i principi in altro modo prendessero; altri mostrandosi tenaci si trovarono a mal partito. Le cose che abbiamo accennate nel corso del secolo si ottennero. Ma provocarono grandi discussioni, nelle quali tornava in esame quanto abbiamo ai debiti luoghi notato intorno al diritto canonico pubblico.

Vi erano in Roma degli zelanti che avrebber ridotte le questioni sino ai termini di scisma; ma vi erano anco i prudenti, che chiamavano *politici*, i quali intendevan bene quando occorreva cedere o dissimulare, e quando poteva e doveva alzarsi la voce. I Napoletani furono i primi in Italia, forse in ragione del maggior bisogno, a volger la mente a questa parte di riforme. Essi eccitarono Carlo III sino dal 1736 (1574). È nota tra i legali la collezione delle scritture di regia giurisdizione che appellano a questioni napoletane; son note pure le questioni di diritto canonico di Saverio Mattei relative alle cose di Napoli; ed ha nome per l'Italia la Real Camera di Santa Chiara per le sue dotte consultazioni sulle materie giurisdizionali. Queste stesse materie formaron poi soggetto delle sollecitudini di Giuseppe II e di Leopoldo I. I quali per altro, estendendo lo spirito riformatore ad alcune cose affatto ecclesiastiche, eccitarono talora il malcontento dei popoli, che d'altronde accolsero assai bene le riforme di sopra accennate, giovevoli alla buona amministrazione della giustizia ed al buon regolamento dell'economia dello stato.

§. XXXIII. *Voto pei Codici.*

Era pure nel voto dei filosofi l'abolire il pirronismo legale, per far luogo a leggi chiare e precise, raccolte in brevi codici, che crederono potersi formare con dei principii filosofici. Si mostravan però avversi al diritto romano, alle interpretazioni che avea ricevuto. Venne un poco in moda in quei tempi il denigrare la sapienza romana, e l'immaginarsi che la luce della civiltà cominciasse col secolo XVIII. Questa sopra tutto era la maniera francese e filosofica di presentar le cose dopo il 1750. Ma dai discorsi filosofici prescindendo, osserverò che sino dal 1747 furon tenute in Toscana delle assemblee per la compilazione di un codice. Si hanno nelle opere di Pompeo Neri Badia i discorsi che in esse fece; dai quali si rileva che questo sommo giureconsulto e filosofo, tutto nutrito di scienza italiana, non intendeva punto di far codice, come l'avrebber indicato poi il Beccaria e il Filangeri; ma di consultare la esperienza delle passate età, e dalla buona giurisprudenza estrarre le nuove leggi. I titoli da lui proposti offerivan l'ordinamento di un codice completo per la Toscana. Non so se allora sarebbe potuto riescire di riempire tutti quei titoli di disposizioni chiare e precise.

(1574) Bercastel cont. LXXXIX. 73-75.

Dacchè pare che alcune massime, che sino d'allora si volevano stabilire rispetto al diritto canonico, avesser bisogno ancora di un poco di tempo per essere scritte nelle leggi. Mi par bene di dar conto di un opuscolo toscano, il titolo del quale è il seguente « Prodromo della estirpazione del Pirronismo della ragion civile in Italia, 1769, Opera di Giovacchin Domenico Ceri dedicata al celebre Pasquale Paoli ». L'autor toscano descrive egregiamente i mali del pirronismo legale, che fa derivare dall'uso di citare per autorità le opinioni dei trattatisti e consulenti e dei tribunali esteri. Si duole, che ne sia derivato indebolimento all'autorità del diritto romano e dei municipali statuti. Crede tanto alla necessità, quanto alla possibilità di riparare al male colla rifazione di nuovi codici; quali vorrebbe desunti dallo studio filosofico delle legislazioni italiane, delle quali propone nuovo spoglio cominciando dal secolo XIII. Vorrebbe una autorità centrale per decidere in modo solenne le questioni di diritto, inguisachè la decisione fosse norma sicura per l'avvenire. Dopo di ciò vorrebbe l'abolizione del diritto romano e degli statuti. Rispetto al diritto canonico da osservarsi per le materie ecclesiastiche negli affari ecclesiastici compatibilmente colle leggi dello stato, stimerebbe opportuna la compilazione di un nomo-canone da aggiungersi in seguito del codice civile. Quest'autore dice di avere scritto *un' analisi della fiorentina e toscana Autonomia*, ed una interpretazione dell' Extravagante *Ambitiose*, ma non ho potuto trovar mai queste opere che rammenta; e stimerei dovere esser buone come mi pare buona e giudiziosa quella di cui ho dato conto. Il buon senso italiano reclamava anco un poco di riforma nella materia fideicommissaria; e Francesco I colla legge del 1747 vi provvide. Sicchè il Muratori nel libro intorno alla pubblica felicità citava la legge toscana come modello degno d' imitazione.

Francesco III duca di Modena pubblicò nel 1771 il suo codice di leggi per li suoi stati; e volle venisse considerato non come uno statuto municipale o come una legge correttoria, ma come codice completo, e costituente il gius comune degli Stati Estensi. Molte cose vi sono in resecazione di alcuni principii sofistici del gius romano; per esempio è stabilito, che si può morire parte testato, e parte intestato in deroga della legge 7. *ff. de Regulis juris,* della quale infinite sono le conseguenze nel diritto civile. Lo spirito di riforma, che dominava negli stati toscani ed austriaci, ebbe la sua conveniente sodisfazione nel codice Estense; molte buone teoriche invalse nell'uso del Foro furon ridotte a legge. Tuttavia per encomiabile che sia il codice Estense, si adulerebbe l'opera legislativa se si di-

cesse bastante ai bisogni del Foro. Le stesse osservazioni presso a poco posson ripetersi per la collezione delle Istituzioni di Carlo Emanuelle re di Sardegna, pubblicate in due volumi nel 1770. Pure queste sono in Italia le due opere legislative che meglio sodisfacessero allora al sentito bisogno dei codici. In Germania Maria Teresa sino dal 1757 avea fatto un corpo di legislazione; l'Elettore di Baviera avea dato mano ad un codice sino dal 1750; e Federigo II avea pubblicato il suo codice redatto dal Coccejo nel 1750, ma si avvide nel 1780 del bisogno di ordinar nuova compilazione. Di tutte queste pubblicazioni la più nota è quella del codice Federiciano del Coccejo tradotto in francese. Si mosse poi gran rumore della Istruzione del 30 Luglio 1767 di Caterina II delle Russie, allora nelle buone grazie dei filosofi. L'editore toscano nella sua curiosa prefazione così si esprime parlando di Caterina « quantunque indipendente e « potentissima, ella non riconosce altra potenza legittima, che quella « che è fondata sopra la giustizia: tutto nelle sue leggi tende ad in- « debolire il dispotismo, ed a rendere rispettabile una giusta autori- « tà; essa si propone di formare una legislazione solida, e non arbi- « traria ». Con più squisito buon senso scriveva Federigo II alla Autocrate: « Le buone leggi fatte sopra i principii che ella ha delineato, « hanno bisogno di giureconsulti per esser messe in esecuzione nei « suoi stati, e credo, o signora, che dopo il bene, che ella ha fatto « nella legislazione le ne resta ancora uno; che è un'accademia di « diritto per formare le persone destinate al Foro, tanto giudici, che « avvocati. Per quanto semplici sieno le leggi, accadono sempre dei « casi disputabili, affari complicati ed oscuri, ne'quali bisogna cavar « la verità dal fondo di certe fonti, i quali richiedono avvocati e giu- « dici per svilupparli (1575) ». I lettori vaghi di saper qualche cosa di questo lusso legislativo delle Russie, posson consultare l'ultimo tomo della egregia storia di Rhuliere. Noi considerando la curiosa produzione delle Istruzioni del 1767, come un estratto dei libri più in voga a quel tempo, ne daremo conto, intendendo così dar saggio della filosofia civile, che tra i filosofi avea credito e si predicava con plauso dopo la metà del secolo XVIII.

Si comincia a dire in queste Istruzioni, che le leggi esser debbono adatte alla condizione dei popoli. Dopo di che si avverte che i Russi sono per loro bene soggetti al governo assoluto (1576), il quale ha per

(1575) Istruzione emanata da Caterina II imperatrice e legislatrice di tutte le Russie, stante la commissione stabilita da questa sovrana per la redazione di un nuovo Codice di tutte le leggi. Firenze, 1769.

(1576) D. Istr. N.° 9-12.

debito di tendere al bene, ossia al maggior grado possibile di felicità. « In tal maniera, proseguono le Istruzioni, la forma del go« verno, che tenderà più di qualunque altra verso quest'oggetto « col restringer meno di qualunque altra la libertà naturale, giun« gerà meglio alle vedute che si debbono supporre in enti dotati « di ragione, e corrisponderà più naturalmente all'oggetto che si è « sino al presente proposto nel formare delle società civili ».

Si pone per gran principio di politica il metter l'interesse pubblico sotto la salvaguardia del privato (1577). La ragione della necessità è considerata come ragione sufficente delle leggi restrittive della libertà; e la considerazione del danno come fondamento dell'imputazione criminale. Questi principii vengono applicati ai delitti contro la religione; ed in coerenza a questi principii si proclama inutile, e conseguentemente ingiusta la pena di morte. Regna in quest'opera rispetto per la indipendenza dei tribunali, ai quali si vuole accordare il diritto delle rimostranze, e sono improbate le commissioni straordinarie per giudicare i particolari. Si fa gran conto della giurisprudenza dei giudicati, e si biasima l'uso della estensiva interpretazione delle leggi, che con pretesto di secondarne lo spirito ne amplia le disposizioni. Si desidera divisione di proprietà, moderazione dei fitti che gli agricoltori pagano ai nobili, limitazione dei diritti della testamentifazione, riforma quanto all'uso del giuramento nelle private transazioni. Tale è la somma dei principii filosofici predominanti nelle Istruzioni di Caterina, spesso espressi colle parole del Montesquieu, e cuciti insieme collo stesso modo spiritoso.

§. XXXIV. *Riforma del Diritto Penale.*

Il diritto penale avea bisogno di riforme; e fu oggetto di filosofiche discussioni e di sollecitudini legislative. Filosoficamente si andava rintracciando l'origine del diritto di punire. E questa speciale ricerca richiamava per necessità a considerare le origini di tutti i poteri sociali. Nella grande ed allora molto agitata questione della pena di morte, facevan capo tutte le ipotesi filosofiche sul diritto di punire. Si occuparono i filosofi nell'esporre quello che era feroce ed incomportabile nelle leggi penali; stimolarono allo scetticismo sulle prove; e direi quasi che esaurirono quanto era da dirsi per la difesa dei rei: quello poi che occorreva alla difesa

(1577) Istruzione cit.

della società fu men considerato. Non mancaron però dotti giureconsulti, che coltivando con filosofia il corpo delle dottrine del diritto comune, provvidero anche meglio dei meri filosofi al bisogno di riforma nella giurisprudenza penale. Furono di questa buona scuola il Cremani, il De Simoni ed il Renazzi. In questa parte la legislazione e giurisprudenza toscana sono salite in gran celebrità. Noterò solo per quelli, ai quali facesse meraviglia la gran libertà del dire che usarono tutti quelli che scrissero del diritto criminale e toccarono i razionali fondamenti del diritto di comandare e dell'obbligo di ubbidire, che non si stimava allora vi fosse pericolo in queste discussioni. Il che concorda con quanto abbiamo poco sopra avvertito.

§. XXXV. *Riforme Economiche.*

Gran riforma pure si desiderava nella legislazione economica e finanziera. Se fecer molto i legislatori in questa parte, la collezione degli economisti italiani del Baron Custodi dimostra quali soccorsi ricevettero dalla scienza. Egregiamente il Pecchio nella sua Storia dell' Economia pubblica in Italia ha rilevato quanto occorreva, perchè i lettori potessero conoscere qual parte di gratitudine si debba alla scienza e quale alla sapienza legislativa. È sempre un grande e raro merito nei legislatori lo intender bene i voti della scienza, ed anzichè restarne indietro coadiuvarli. Questo merito i principi d' Italia lo ebbero; sicchè riescirono a far buone leggi, ed aiutare con nuovi lumi l'opinione pubblica perchè fosse alle leggi favorevole. Ma non è da creder mai però che la onnipotenza dei principi sia tale da fare grandi riforme senza l'aiuto della scienza: i miracoli di Orfeo e di Cadmo posson credersi dagli uomini ricchi di fede per le età favolose, ma nei tempi storici si credono solo dagl'ignoranti. Dopo queste premesse mi restringerò a parlare della Toscana, toccando delle cose del resto d' Italia quel solo, che alla illustrazione delle toscane mi parrà confacente.

§. XXXVI. *Nuova Dinastia in Toscana.*

Furon due regni benefici quello di Francesco I e di Leopoldo I. Nelle vedute dell'uno e dell'altro principe vi fu continuità. Tuttavia la fama ottenuta dal figlio ha superato quella del padre; sicchè volgarmente si crede le grandi riforme esser cominciate in Toscana con Leopoldo. Nè posso, nè debbo entrare in gravi discussioni su

questa parte di storia civile. Nol posso, perchè sebbene molto sia stato scritto in lode del governo di Leopoldo, che in Toscana si considera generalmente come un'epoca di rigenerazione, gran desiderio ancora rimane di veder cominciare per quei tempi il regno della storia; nol debbo, perchè ho debiti di reverenza e di ossequio da sodisfare. L'egregie opere del Poggi, del Paolini e del Carmignani, notissime in Toscana ed in Italia a qualsivoglia cultore di buoni studii di giurisprudenza, potrebbero anco francar me dal bisogno di parlare di questi tempi. Ma fatta matura riflessione non ho creduto bene lasciare in questa parte affatto tronca la storia per soli consigli di prudenza, o per timori di offendere opinioni di uomini impazienti di verità.

§. XXXVII. *Governo di Francesco I.*

Il governo di Francesco I procedette con gran saviezza. Imperocchè prima raccolse diligenti informazioni sullo stato delle cose toscane, e sulle ragioni dalle quali derivavano, poi si accinse a riformare. Si volle dare alla Toscana una unità monarchica, che fosse in accordo colle patrie tradizioni e col modo moderno di civiltà; e fosse non una sovversione della costituzione antica, ma un perfezionamento. Si provvide in prima a ristabilire l'ordine nell'amministrazione, poichè la scioperataggine toscana teneva ogni cosa disordinatamente negli ultimi anni di Cosimo III e sotto Giovan Gastone. A quest'oggetto si ripeteron presso a poco i provvedimenti, che avea presi Cosimo I succedendo alla Repubblica.

Fu sollecitudine del nuovo governo Lorenese dettare una buona legge sugli acquisti delle mani-morte (1578): si era conosciuto di fatto, che le mani-morte possedevano in Toscana per una rendita annua di scudi 1, 120, 827 (1579). Si ordinaron de' provvedimenti per temperare il poter dell' Inquisizione (1580), e gli abusi degli asili ecclesiastici (1581). Vigorosi provvedimenti si presero per reprimere il vagabondaggio; si stipularon trattati per la restituzione dei delinquenti; e sebbene con molta severità, si procurò l'uniformità

(1578) Legge dell' 11 Febbraio del 1751. Cantini, Tom. XXVI.

(1579) Cantini, Legislaz. Tosc. p. 51. Tom. XXIV.

(1580) Guglielmi, Leggi e Bandi p. 253. 255. Tom. I. Questa collezione può far seguito al Savelli.

(1581) Guglielmi, p. 390. 394. Tom. I.

delle leggi penali. Ebbe lode per tutta Italia la legge relativa ai fidecommessi (1582); alla quale faceva accordo l'altra sulla nobiltà e cittadinanza, con un seguito di provvedimenti diretti alla conservazione de' patrii costumi. Rispetto pure ai feudi fu sapientemente provveduto, perchè la ragion feudale non tornasse in oppressione de' popoli, e stesse nella dovuta subordinazione al sovrano potere del Gran-Duca (1583). In questo non si facevan novità; ma riducevasi a regola scritta e precisa quanto era stato sempre di diritto pubblico toscano sino dai tempi, nei quali il potere della fiorentina Repubblica avea ridotto in devozione i feodatarii.

Non furon di minore importanza la legge sulla stampa e sulla introduzione de' libri, e l' altra sulle armi, l' ordinanza della marina e la legge sulla neutralità (1584).

In tutte le rammentate leggi si vede non già spirito di pericolosa innovazione, ma di ordine e di coerenza. Uomini grandi erano in Toscana, che fedelmente secondavano le intenzioni del principe e de' suoi consiglieri. Eran poi venuti colla nuova dinastia non pochi gentiluomini lorenesi, ricchi più di bei modi e di cultura, che di beni di fortuna, che furono utilmente adoperati in Toscana. Essi eccitaron l' invidia; pure non si sa che alcuno per regia beneficenza componesse un patrimonio ragguardevole in Toscana; nè si sa d'altra parte che nessun toscano di merito venisse dal governo trascurato. Le più ragguardevoli cariche si ebbero dai Toscani; siccome per l' aiuto de' valenti d' ingegno che somministrava la Toscana, furon fatte le più importanti riforme.

§. XXXVIII. *Governo di Leopoldo.*

Leopoldo raccolse dal padre uno stato nel quale la nuova dinastia avea già quesiti grandi titoli all' amore dei popoli, ne conosceva i bisogni ed era assistita da uomini illustri capaci di provvedèrvi. Esso certamente avanzò il padre e pel numero e per l'arditezza delle riforme. Dirò inoltre che dal 1770 in poi si fece anco più ardito nelle innovazioni; alcuna volta cedendo persino alla preponderanza della filosofia di Francia, che intorno a quei tempi cominciò a divenir dominante.

(1582) Cantini, p. 362. 394. Tom. XXV.

(1583) Legge del 15 Marzo 1749. Cantini, p. 141. Tom. XXVI.

(1584) Guglielmi, Tom. II. Contiene tutte le leggi criminali di Francesco e le più antiche del Granducato che erano richiamate in vigore.

Massima ed incontrovertibile lode avrà sempre Leopoldo come riformatore dell' economia pubblica e della finanza toscana. Cosimo I creando la monarchia aveva fatto spese regie; forse maggiori di quelle si fecero da Leopoldo. Ma quest' ultimo benefico principe venuto in tempi in cui non alla tutela del potere, ma al bene dei popoli potevano spendersi i denari dello Stato, intese la nobil missione che la felicità del principato gli avea serbata. Le inutili spese militari vennero resecate. La forza del governo nell' interno stava nella meritata devozione de' popoli, e rispetto all'estero nella fede de' trattati, e nell' interesse comune de' potentati europei a mantenere in istato questo piccol principato indipendente. Le grandi spese di Leopoldo consistevano nell' aumentare i mezzi della ricchezza nazionale. Sicchè resecando le spese inutili, volse i danari dello Stato in impieghi, che aumentavan la ricchezza de' sudditi e la rendita dell' erario. Tali sono a cagion d' esempio le spese di strade, ed i bonificamenti della Maremma pisana e senese, della Valdinievole e della Valdichiana; intorno alle quali cose, che si accennano qui di volo, molte pregevoli notizie si raccolgono nelle opere già edite del chiarissimo Paolini, ed altre non poche nelle memorie che talvolta abbiamo udito leggere pubblicamente all'Accademia de' Georgofili da questo valentissimo interpetre della legislazione economica leopoldina. Il sapere spendere le entrate dello stato è certamente una gran cagione di felicità pei popoli; ma il saper levare le imposte non è benefizio minore. In questa parte la Repubblica fiorentina ed i Medici aveano lasciato un tristo retaggio. Leopoldo alleggerì gli aggravii, e semplicizzò il modo di percezione. Esso gettò le basi del bel sistema di percezione d' imposizioni dirette che ancor si mantiene in Toscana, nel quale si ha il vantaggio di raccoglier con poca spesa le imposte. Il che non era avanti Leopoldo, attesa la gran moltiplicità di tasse che per diversi titoli si doveano pagare, e che tutte furono assorbite dall' imposizione territoriale, che si disse Tassa di Redenzione. Fu generoso Leopoldo nel coercire i diritti di regalìa, ed abolirli anche affatto ove parevano lesivi del diritto della privata proprietà. Fece poi la troppo necessaria riforma di abolire le esenzioni personali e reali quanto ai tributi ed alle imposizioni. Tolse tutti gl' impedimenti al libero commercio interno dello stato. E così regolò la finanza in modo che riescisse men gravosa nel percipere, procedesse con egualità a carico di tutti i sudditi e fosse benefica nella erogazione del percetto.

Non minori di queste riforme di finanza furono le riforme economiche. La libertà d' industria e la libertà di commercio furon

definite e garantite: si procurò anco più che si poteva lo svincolamento delle proprietà. Seguitandosi in questa parte le idee di Francesco I, si giunse alla perfine a far grandi ampliazioni alla legge relativa agli acquisti di manomorta, e ad abolire le sostituzioni fidecommissarie e tutti i diritti di retratto. Il savio principe unì all'autorità delle leggi quella dell'esempio con benefiche allivellazioni di beni della corona, per le quali arricchì i coltivatori della campagna, ed aumentò le entrate dello stato. Pose le mani anco sulle proprietà ecclesiastiche: ma erogò in opere di pietà ed in servizio del culto, non punto in opere civili, quello che ritrasse dall'ecclesiastica proprietà. In questa parte dette alle cose un miglior regolamento, anzichè depauperare il patrimonio della chiesa. Collo stesso savio consiglio procedette quanto ai beni dei piccoli spedali, e di altre pie fondazioni, alle quali dette nuova regola per ottenere il miglior bene dei poveri. Non è da credere, che queste innovazioni, le quali urtavano le antiche abitudini toscane ed offendevano non pochi amor proprii, fosser vedute con pace. Per quanto i Toscani avvezzi fossero a credere al sommo ed assoluto potere del principe, pure da gran tempo non avean veduto mai farne tanto uso, e così frequente, come ne faceva Leopoldo mirando più a conseguire il fine delle sue utili vedute di pubblica amministrazione, che a mantenere l'ossequio pei privilegi ed usi antichi. Si ha da credere che la cosa fosse sentita anco dal principe; il quale nelle sue leggi si occupa non solo di comandare, ma anco d'istruire i sudditi delle ragioni delle sue riforme. Si può aggiunger di più, che quasi non fu fatta legge importante da Leopoldo che preceduta non fosse da opere di uomini dotti, scritte con molta semplicità e naturalezza di stile, che ne annunziassero i principii. Perlochè se fu grande l'attività legislativa, non fu minore la copia di discussioni, che precedette o susseguì immediatamente le leggi. Tutte le decisioni dei tribunali toscani son piene di ragionate apologie delle riforme leopoldine; e quanti son venuti dipoi agli affari o nei grandi magistrati o nei minori impieghi, tutti hanno studiato le leggi di Leopoldo non solo come leggi, ma anco come documenti di civile filosofia. Può dirsi perciò, che sia toccata a Leopoldo la rara fortuna di essere non solo legislatore, ma anco educatore del popolo toscano. Sinquì mi pare aver dette cose di fatto e fuori del disputabile. Riserbo ad altre parti di quest'opera lo entrare in particolari; al presente indicherò l'opera del Poggi, per chi fosse vago di conoscere una sapiente apologia delle riforme economiche leopoldine. Il che faccio tanto più di

buon animo, in quanto che quell' opera mi pare al tutto necessaria a far parte de' primi studii di chi voglia conoscere lo spirito e la pratica della giurisprudenza Toscana.

Tra le singolarità de' tempi nostri vi è pur quella d'intesser grandi apologie delle riforme del sistema municipale ordinate da Leopoldo. Io non dico se ciò si faccia a ragione o a torto; sarò osservante della legge impostami di non giudicare alcuna delle maggiori cose di Leopoldo. Osservo solo, che chi considera il reggimento municipale come coordinato a qualche sistema di politica libertà, cade in gran contradizione facendo l'apologia del sistema municipale Leopoldino. Il gran riformatore considerò le amministrazioni municipali, come amministrazioni economiche e nulla più, ed a questa veduta subordinò le sue riforme. Quelle scolorite immagini di repubblica, che le comunità di Toscana, massime le civiche, avean serbate sino ai suoi tempi, scomparvero affatto per le sue riforme. Le attribuzioni dei magistrati municipali furon limitate; ed il numero delle persone, che prendevan parte alle cose del municipio, fu ovunque ristretto. I ministri del governo trassero a sè molta dell' autorità che prima era devoluta ai diversi magistrati del Comune. Ciò era forse necessario per ottener maggior unità di amministrazione, per toglier molte piccolezze municipali, e per aver, delle leggi relative alla più estesa libertà della persona e della industria, la piena esecuzione, che era nei voti del legislatore. Il sistema municipale antico era forse un impaccio alle più grandi riforme che contenevano le leggi generali del Granducato; nel moderno vi erano occasioni di meglio educare i Toscani all' amministrazione economica del Comune. Vi potean forse essere nella mente del principe delle idee di compensare in altri modi e meglio convenienti alla moderna civiltà quello che le municipalità perdevano d'importanza politica, e che per effetto della toscana trascuraggine potova valutarsi ben poco sul calcolo della presente utilità. Ma comunque sia di tutto questo, certo è in fatto che la riforma municipale, quale si legge e nel regolamento generale del 1774 e nei regolamenti parziali (1585), è predominata interamente dalla veduta, che le magistrature municipali sono amministrazioni economiche e non punto poteri politici. Il che dico solo perchè non sta bene prendere equivoco, allorchè si parla di fatti storici. Del

(1585) Regolamento generale pel contado fiorentino del 23 Maggio 1774. Pel distretto fiorentino del 29 Settembre 1774. Pel pisano 7 Giugno 1776. Pel sanese 11 Aprile 1778, 27 Aprile 1787, 2 Giugno 1777. Cantini, Tom. XXXI. XXXII. contiene tutti i regolamenti con dotte illustrazioni.

resto si sa che anche il celebre Martignac, e con esso altri molti che hanno meditato sulla costituzione dei municipii nelle monarchie, hanno reputato giusto e politicamente conveniente il non ritener principii diversi da quelli che dominaron le riforme di Leopoldo. L'opinione contraria a questa è stata per lungo tempo la men ricevuta, ed anco al presente ha non pochi oppugnatori; se a torto od a ragione non voglio dirlo.

Tutto l'ordinamento dei tribunali civili e criminali fu variato da Leopoldo. Nel che i popoli sentivano il benefizio dell'abolizione delle giurisdizioni privilegiate, e degli altri mali dell'organizzazione giudiciaria che in altro luogo abbiamo descritta. Se dobbiamo aver fede ad una memoria del Gianni, pubblicata dal Potter nell'ultimo tomo della vita del Ricci, avrebbe avuto in mente il Granduca la costituzione del poter giudiciario in modo da far cessare affatto gli abusi, che erano stati a tempo della Repubblica e dei Medici, e si erano mantenuti sotto il suo governo. I Tribunali sarebbero stati indipendenti, e gli affari di giustizia si sarebber risoluti sempre nella via ordinaria, dandosi regola di legge alle revisioni graziose ed a tutti gli altri modi, dei quali è facile che l'astuzia legale abusi in danno del buon andamento della giustizia. Osservando che Leopoldo sapeva conoscere i mali del governo, al segno persino di ricredersi da quelle stesse cose che altra volta avea stimate buone, non repugno affatto dall'accomodar fede al Gianni, allorchè attesta avere avuto quel gran principe idee migliori sulla costituzione del poter giudiciario di quelle, che apparirebbero dall'uso che fece frequente del supremo potere.

La legislazione criminale avea bisogno di riforma. Leopoldo vi dette mano; e la sua legge del 30 Novembre 1786 ha ottenuto una celebrità europea. Opera più generosa non ebbe mai la sanzione di un monarca. Le idee filosofiche allora predominanti sono accolte con fede e con amore nella legge criminale di Leopoldo. Il chiarissimo Carmignani si è fatto apologista della riforma leopoldina. La rara potenza del suo ingegno ha pur richiamato molti a dubitare, dove pareva che ormai si dovesse aver desiderio di leggi ordinate sopra altri principii. Quando anco io non mi fossi proposto un rispettoso silenzio sulla riforma criminale del 1786, non saprei stringere in breve le osservazioni che sarebbero da fare sulla legislazione e giurisprudenza criminale toscana, per poter poi giudicare delle grandi questioni che si vanno proponendo. Colle stesse proteste mi limiterò ad accennare le Istruzioni ai giusdicenti del 28 Aprile 1781 come uno dei più splendidi monumenti del governo di Leopoldo;

senza entrare poi in quanto sarebbe da dire storicamente e da osservare filosoficamente sulla costituzione della potestà economica, o vogliam dire dei poteri di polizia. Delle riforme attenenti alla disciplina ecclesiastica starò contento a quello che ho detto di sopra parlando in generale dei governi d'Italia.

Fu voto di Leopoldo come lo era stato dell'augusto suo padre la compilazione di un Codice. La filosofia si era troppo chiaramente pronunziata sulla necessità de' Codici, perchè un principe filosofo trascurasse questo civile bisogno. Era fatale che i voti toscani in questa parte non rimanesser giammai sodisfatti.

La morte dell'Imperator Giuseppe II senza prole tolse alla Toscana il Granduca Pietro Leopoldo, che divenne Re di Germania ed Imperatore, inviando a governar la Toscana come Gran-Duca il figlio secondogenito, che assunse il nome di Ferdinando III. Ciò fu l'anno 1790. Le condizioni politiche di Europa cominciavano a variare, la felicità dei principi e dei popoli veniva già posta in imminente pericolo dalla rivoluzione di Francia. Non cessò per questo Pietro Leopoldo di esser principe generoso; ma nè ebbe più favorevole la fortuna, nè incontrò quella beatitudine che avrebbe meritata. Fu dolore all'animo suo veder la ingratitudine de' popoli, e la necessità in cui fu l'ottimo suo figlio di temperare alcune riforme, per ristabilire la quiete pubblica in Toscana. Fece pubblicare Leopoldo un rendimento di conti del suo governo, nel quale spone con semplicità e chiarezza il sistema della sua amministrazione, e le riforme legislative per esso operate (1586). Nel 1805 il Senator Gianni scrisse una memoria dell'ordinamento politico che Leopoldo avrebbe avuto in animo di dare alla Toscana, se lo inalzamento all'Impero e la variata condizione de' tempi non avesser troncato i suoi disegni. Il che si vuol da me ricordare per semplice notizia senza intenzione di biasimo o di lode.

Si può infine osservare nella legislazione di Leopoldo un notabil miglioramento nella redazione delle leggi. Molti degl'intollerabili vizii dell'antica maniera di redigere, e che furono a suo luogo segnalati, cessano nelle leggi di Leopoldo. Tuttavia anco queste migliori leggi lascian gran desiderio di una buona redazione, qual sarebbe a cagione d'esempio quella delle leggi francesi.

(1586) Governo della Toscana di S. M. il Re Leopoldo II. Firenze, Stamperia Granducale 1790.

§. XXXIX. *Rivoluzione francese*.

La Francia, che dopo la metà del secolo XVIII fu risguardata maestra di moderna filosofia per tutto il continente europeo, verso la fine del secolo si preparò ad esercitare ben altra influenza politica ed economica in tutta Europa colla gran rivoluzione che ebbe principio nel 1789. Della quale noi non ci accingeremo nè a dire le cause, nè a scriver la storia. Un fatto così portentoso in qualunque modo considerare si voglia, non è di facile valutazione. Non peranco sono maturati tutti i morali effetti della francese rivoluzione, la quale ha dominato assai più dopochè la fortuna delle armi cessò d'esserle favorevole, di quello dominasse il mondo morale quando pareva vittoriosa. In altri scritti destinati a breve vita mi era provato or son parecchi anni ad indicare alcuni principii critici che servir possono al retto studio della rivoluzion francese. Nella successione de'tempi non ho trovato ragione di fare segnalabili mutazioni alle idee già annunziate. Però invece di ripeter qui delle vedute parziali, nella impossibilità di esaurire siccome converrebbe sì grande argomento, starò contento all'annotazione de'miei scritti antichi per quelli che avrebbero avuto o desiderio o curiosità che parlassi della rivoluzione francese, come ho parlato di altre civili rivoluzioni (1587).

Fu creduto da alcuni in buona fede, e da altri fu fatto credere alla moltitudine, che fosse venuta un'età di rigenerazione sociale, nella quale conculcando l'opera della soverchieria e della frode, fosse dato far godere agli uomini i benefizii della libertà e dell'eguaglianza. Opera di soverchieria e di frode risguardavasi la costituzione politica ed economica delle civili società, quali erano nel 1789. In breve si chiamaron tiranni i supremi reggitori de'popoli; tiranni si dissero gli aristocrati e gli oligarchi; ministri di tirannide si proclamarono i sacerdoti, e fu la religione degli avi spregiata; gli antichi costumi venner derisi, e la mala prova di anarchia, che si era fatta nella repubblica, si fece pure nella famiglia. Rovesciamento dell'antico, e moderna ricostruzione sopra basi di libertà e di eguaglianza, eran principii vitali di rivoluzione.

Offrì lo stato sociale antico mezzi ad eccitare e salariare il fanatismo. Dei voti di uomini generosi, ma non ancora esperti nella pratica delle cose civili, poteron confondersi colla demagogia. I tentativi, che poteron farsi per arrestarla, riusciron vani, finchè la na-

(1587) Antologia N. 86. 87. 97. 99. 103. 122.

zione francese non ebbe provato gli estremi mali della violenza delle politiche passioni.

Fu temuta in Europa sino dal suo principio la rivoluzione di Francia. La temeron pel loro interesse i depositarii del pubblico potere. Molto più la temerono coloro, che videro in lei una mutazione del mondo morale più durevole e più temibile dei mutamenti nelle istituzioni politiche.

Le mutazioni nell'ordine economico, che la rivoluzione francese consumò, sono rimaste. Quando anco si volesse e si potesse rifare quello che in questa parte la rivoluzione ha variato e distrutto, occorrerebbero le cure assidue di più generazioni a ridurre lo stato economico di Francia e d'Italia quale era avanti il 1789.

Le mutazioni poi dell'ordine morale si son vedute emergere assai più dopo il 1814, di quello si fossero osservate nel tempo della grandezza francese.

Alla storia filosofica del diritto interessan sopra tutto queste grandi mutazioni. I fatti particolari, che vi son relativi, verranno esposti nel trattare in ispecie delle diverse materie legali.

Bisogna intender poco in cose morali e civili, per non iscorgere continuità nella storia dei popoli, delle loro affezioni e delle loro opinioni dal 1789 al presente. Tutta la storia civile e filosofica d'Italia e di Francia da quei tempi in poi può intitolarsi Storia di Rivoluzione, nella quale il politico può distinguere diversi periodi, ciascuno dei quali assai breve, se prende per ragione della distribuzione delle materie le vicende delle istituzioni politiche, e periodi di maggior lunghezza, se vuole esporre la storia morale della società.

Molti o per leggerezza di giudizio o per corto vedere o per amor di parte, compongon sistemi storici o nel preconcetto della onnipotenza delle politiche istituzioni, o nell'altro preconcetto della onnipotenza della pubblica opinione. Il ragionato calcolo della influenza di questi grandi poteri può istituirsi solo pel compiuto studio de' fatti. Dal quale risulta sempre temperanza di opinioni, ma altresì quella maggior forza che accompagna il sicuro discreto opinare.

La rivoluzione francese, considerata dal suo principio sino al fortunato Consolato di Napoleone Buonaparte, rappresenta la filosofia del secolo XVIII con tutti i suoi errori ridotta alla pratica. La necessità dell'ordine creò la forza di Napoleone. Il genio portentoso di questo grand'uomo seppe comprimere l'anarchia, e dare all'Europa un sapiente esempio di monarchia, che sebbene di origine popolare non era tirannica, ma sodisfaceva ai bisogni dell'or-

dine senza incontrare l'ostilità della filosofia del secolo XVIII. La confidenza dei popoli nel sapere, nella fortuna e nella giustizia del governo rinacque per Buonaparte. L'arte di volger le forze stesse della rivoluzione a creare una potenza, che pareva capace di quetar per più generazioni l'irrequietezza suscitata dalla rivoluzione, fu da quel sommo conoscitore degli uomini ridotta a perfezione. Se mai si dovette apprender possibile, che la tranquillità di Europa si ricomponesse e l'anarchia fosse vinta per molte età, ciò fu sotto Buonaparte. Ogni potenza e materiale ed intellettiva che costituiva la forza della civiltà serviva questo grand'uomo, che seppe ritrovare il modo di ricondurre gli uomini a subire facilmente l'impero delle leggi. Il suo governo, che era sapiente, avea bisogno di uomini abili ad amministrarlo. Questa felice necessità associava il saper dei sudditi alle vedute del governo, e toglieva i pericoli, che può suscitare la scienza o lo ingegno ad una amministrazione, che pretende essere, o mostrarsi indifferente, o ostile all'avanzamento dell'umana ragione. Ciò che non è ignorato pure dal popolo, che di solo pane non vive l'uomo, veniva ridotto da Buonaparte alle più utili applicazioni. Sapiente nella distribuzione degli onori, volle essere, o almeno parere, associato all'avanzamento dell'umana ragione; sapendo bene, che come questa è la parte più nobile dell'uomo, così anco li frutti suoi sono li più cari a chi tanto fa di porvi amore; sicchè niuna offesa riesce ai potenti più pericolosa di quella, che contro l'avanzamento della ragion pubblica sembri rivolta.

Mirabile fu il Buonaparte pel potere di direzione, che acquistò sulli studii de' Francesi, e sulla pubblica opinione; al segno che se la fortuna delle armi non fosse stata contraria al nuovo Impero, si gettavano i fondamenti per ricostruire tutto l'edifizio dell'antica monarchia con una forma esteriore da parer filosofica secondo il gusto de' tempi, ma però non meno capace di quetare per più generazioni i principii della rivoluzione. Son già molti anni che Napoleone ha cessato di regnare, e di lui si può ormai parlare come di Carlo V, tanto esso appartiene alla storia; sendo veramente risibili coloro, che dalla gloria di un gran genio, che non ha lasciato erede, volesser trarre conseguenze di utilità per qualche personale fazione. Pure questo vi è di singolare e facile ad osservarsi, che molti, che furono intolleranti *Giacobini*, furono anco affezionatissimi *Buonapartisti*, e sempre in buona fede; non iscorgendo la contradizione de' principii, ma vedendo continuità di rivoluzione in quell'uomo, che avea salvato la vita e gl'interessi de' rivoluzionarii, comprimen-

do lo spirito morale della rivoluzione. Tanta è la potenza di un gran genio politico al governo degli uomini in quella parte stessa che di sua natura soffre meno l'impero, vale a dire l'esercizio della ragione.

Non è di questo luogo parlare del governo di Buonaparte ai termini di giustizia. Si parla qui dell'arte politica, e della sapienza usata nell'adoperarla.

Nel 1814 fu creduto che atterrandosi Buonaparte, la rivoluzione rimarrebbe compressa: l'esperienza ha mostrato, che cessando la mirabil arte di governare, che Napoleone avea insegnata, si andavano a grado a grado risuscitando i pericoli che l'imperatore avea fatto cessare.

Non appartiene a noi parlare di questi trentotto anni che sono scorsi del secolo XIX, o piuttosto dei ventitrè che sono trascorsi dal ristoramento degli antichi principi. Benignità di provvidenza, ed avanzamento di umana ragione fanno oggimai richiamare in discussione, quanto la filosofia del secolo XVIII proclamava quasi assioma. È sperabile da ciò ne emerga una filosofia civile, potente a conservare il bene sociale e promuoverlo, senza che si rinnuovino i mali della passata età. Comunque di ciò giudicar si voglia, noi ci siam fatta legge di non ne parlare.

§. XL. *Rivoluzione francese in Italia*.

La rivoluzione francese offendeva le opinioni e le naturali affezioni de' popoli d'Italia. Avea tra noi pure dei partigiani, che sinceramente credevano i modi francesi conducevoli al bene dei popoli; ma il maggior numero le era decisamente avverso. Neppure il governo di Buonaparte potè conciliare le opinioni popolari a favor della rivoluzione francese. Se alcune idee politiche acquistaron credito e numero di seguaci in quel tempo, la rivoluzione morale nelle abitudini dei popoli si è vista operar più dopo il 1814, che avanti, l'economica fu operata contemporaneamente alla dominazione francese.

§. XLI. *Stato della Toscana dal 1790 al 1808*.

Fu fortunata la Toscana nello scorso secolo per la prudenza del governo di Ferdinando III, che traendo profitto dalla posizione geografica del granducato, seppe salvarlo dai furori rivoluzionarii sino al 1799. Il governo di Ferdinando continuava i beni del governo

di Leopoldo: ma avea cessato dall' attività delle riforme, e conseguentemente dalle molestie che seco necessariamente trascina il bisogno, o la volontà di riformare. Temperate alcune cose del governo di Leopoldo, che erano assai dispiaciute in Toscana, Ferdinando III avea colla devozione de' popoli anco il loro amore. Per lungo tempo anco quelli, che pure opinavano favorevolmente alla rivoluzione francese, vissero in pace ed amicizia coi fautori delle contrarie sentenze. La quiete dello spirito pubblico durò, si può dire, sino al tempo della democratizzazione della Toscana, fatta dai Francesi contro ogni buon diritto delle genti. Il breve saggio della democratizzazione che fecero i Toscani nel 1799, fu causa di grandi mali, ed ingenerò odii, calunnie e reazioni che avrebber potuto lasciare lunga eredità di guai, se la fortuna non fosse stata nuovamente benigna inverso la Toscana. Si può tralasciare affatto quanto attiene ai tempi del 1799 e del 1800 sino allo stabilimento del regno d' Etruria per la cessione della Toscana alla famiglia Borbonica di Parma, che l' ebbe a titolo di regno. Il governo borbonico cominciato nel 1803 cessò nel 1808, nel qual tempo la Toscana fu riunita all'impero di Napoleone, e ridotta provincia francese divisa in tre dipartimenti, che si dissero dell' Arno, dell' Ombrone e del Mediterraneo.

Il governo borbonico sebben costituito da Buonaparte e tenuto a forza in devozione di Francia, seguitò i modi toscani di Ferdinando III, e mantenne la condizione civile del granducato come l' avea trovata. Forse potendo avrebbe disfatte molte riforme di Leopoldo. Ma le riforme leopoldine aveano ormai tal favore di opinione tra i toscani che si mescolavano negli affari, e tra i legali soprattutto, che era forza il rispettarle. Ben poco oggimai rimane nell' uso del Foro delle leggi borboniche. Quasi tutte quelle che si allontanarono dal sistema di Leopoldo hanno per una causa e per l' altra perduta autorità.

§. XLII. *Condizione della Giurisprudenza Toscana nel* 1808.

Nel Maggio 1808 fu abolita la legislazione toscana, ed i Toscani vennero assoggettati alle leggi francesi (1588).

Dirò della condizione in che trovaron la giurisprudenza i Francesi in Toscana, perchè di quello che riguarda le leggi è stato quanto bisognava discorso.

(1588) Bulletin des Lois N.° 193.

Nel XVIII secolo la giurisprudenza forense in Toscana ebbe uomini, che alla cognizione delle dottrine prevalenti nel Foro uniron la somma cognizione del testo romano, la scienza del diritto pubblico e del naturale, la cognizione istorica della ragione delle leggi e delle patrie costumanze. Scosse il giogo della barbarie chi mirò ad eccellenza nell'uso del Foro. S'intese bene che ogni scienza dovea ridursi alla pratica, ma altresì si conobbe non esservi pratica buona, che non sia sapiente. Si ebbe in pregio l'autorità; ma come aiuto della ragione, non come modo di escludere il ragionamento. Sommi giureconsulti furono i giudici che decisero le cause dei Toscani nello scorso secolo. Le loro decisioni si studiano ancora a preferenza di molti trattati, da chiunque voglia essere ad un tempo e culto e filosofo ed esperto nell'esame delle questioni legali. Quegli cui paresse che intitolando noi la nostra opera « *Istituzioni di diritto civile accomodate all'uso del Foro* » ci siamo trattenuti oltre il bisogno nel ragionar di cose storiche o filosofiche, sappiano non aver noi proposto disquisizione, nella quale i sommi magistrati del passato secolo non avessero studiato; nè aver noi richiesto dal culto forense cognizione alcuna, che quei sommi non possedessero, e non usassero sapientemente al bisogno. Di che in prova non potrei recare altro, che le loro decisioni, molte delle quali si leggono in ordinate raccolte, e molte ancora son volanti, ma pure si trovano in ogni studio legale ben fornito e nelle pubbliche biblioteche. L'avveduto lettore potrà scorger facilmente qual fosse il modo degli studii di Neri Badia, del Bizzarrini e degli altri sommi decidenti toscani. La buona scuola, cominciata quasi col secolo, durò sino al 1808. I Francesi trovarono in Toscana uomini da comporre una Corte Imperiale, che fosse delle più splendide dell'impero. Si leggano in testa delle decisioni della corte di Firenze raccolte dal Vallerini i nomi de' giudici, nè rimarrà poi dubbio sulla continuazione del secol d'oro della giurisprudenza toscana sino al 1808.

Un'altra osservazione pure mi pare da farsi, ed è che generalmente i magistrati seguirono i lumi del secolo. Tutte le cognizioni di filosofia civile, che vennero in credito, furono anco sapientemente usate nella risoluzione delle cause. Potrei qui non poche decisioni allegare, nelle quali si scorge chiarito l'imbroglio delle antiche teoriche coi lumi, che l'avanzamento della scienza dell'economia politica avea dato sulla natura e le funzioni del danaro. Altre decisioni potrei recare, che egregiamente illustrano alcuni punti di storia civile municipale toscana. Ma queste cose verranno meglio esposte ai debiti luoghi nel trattare in ispecie delle materie

legali. Si posson fare grandi obiezioni sul modo che allora prevalse di stendere i motivi delle sentenze con pompa di dottrina, e direi anche con vivacità d'ingegno, componendo talora un intero trattato, e fermando più massime di quelle che bisognavano alla risoluzione della causa. Si noterà alle volte un poco di affollamento d'idee; tal'altra volta le decisioni parranno voti consultativi, anzichè motivi di tribunali. Ciò non pertanto credo che ad escir dai mali del probabilismo legale e cessare una volta il divorzio della giurisprudenza forense dal buon senso, giovasse assai il riandare l'intero sistema della giurisprudenza cercandone la storia e la ragione, siccome fecero i sommi decidenti toscani del passato secolo, che niuno può sdegnare di chiamare maestri, perchè è più da imparare da una loro decisione che da molti e molti trattati francesi, che sventuratamente si vanno accreditando. Mirabili in questo i padri nostri, che nelle tenebre cercaron la luce, nel caos l'ordinamento; mentre i Francesi si sono studiati di guastare l'opera semplicissima del Codice Napoleone, trovando il modo di ridurre al cavillo la pratica legale che il codice voleva ridotta al buon senso.

Posson variarsi le leggi ed i codici, e pure le decisioni del passato secolo rimarranno sempre autorevoli, sempre utili alla formazione del criterio legale. Tanto non è il variabile delle leggi, che si possa in giurisprudenza spregiare il saper degli antichi, allorchè alle cognizioni positive uniron filosofia e studio di naturale equità. Si crederà da alcuni ch'io abbia scritto orazione funebre alla toscana giurisprudenza, perchè di fatto non è forse sperabile che oggimai si raggiunga più quello splendido stato di cose, che si manteneva ancora nel 1808. Ma il mio intendimento non è solo di tributar sterili elogi o muovere inutili lamenti; sibbene di mostrare un coordinamento di tutte le scienze civili e morali applicate allo studio della forense giurisprudenza, che dove fosse creduto meritevole dell'attenzione di coloro ai quali il tempo e l'animo basta a forti studii, potrebbe forse ritornare nel debito onore quella giurisprudenza forense, chè molti stimano sola arte, e spregiano se non ne sperano pecuniaria utilità.

Nè meno della civile giurisprudenza fioriva in Toscana la giurisprudenza criminale. Si può scorger nei voti, che si conservano ancora nell'Archivio pubblico della Ruota criminale, come sino dalla metà del secolo primachè Leopoldo facesse le sue umane riforme, lo studio costante de'giudici del Tribunale degli Otto e poi del Supremo Tribunale di Giustizia era di temperare colla naturale equità il rigor delle leggi. Se queste eran feroci prima delle riforme leo-

poldine, la pratica per altro si era fatta umanissima. Non dico con ciò che sia bene che i giudici si studino di non applicare la legge, e spendan lo ingegno e il sapere nel trovare i modi di eludere la volontà del legislatore, cui dovrebbero ossequio. Noto il fatto soltanto in lode della umanità del secolo. Sa poi ognuno che la scienza di teoriche in sovversione della legge, si compone solo quando la legge è cattiva, o perchè repugnante ai principii di naturale giustizia, o perchè insufficente ai bisogni della società. Nè più sicuro criterio può darsi per giudicare del bisogno di rifare le leggi, della quantità di teoriche ricevute nel Foro in sovversione o in supplemento delle leggi.

La scienza del diritto comune fu benefica all'umanità dai tempi di mezzo alle riforme del secolo XVIII per correggere le leggi penali spesso aberranti dai principii di giustizia. La stessa scienza servì di temperamento nell'età delle riforme all'eccesso contrario che potè osservarsi nelle leggi, che non provvedevano abbastanza al bisogno di tutelare l'ordine sociale. Il giudice criminale, che volle meritar questo nome, si formò il criterio non sulle patrie leggi, ma sul diritto comune. Come si diceva in antico che la cognizione di mille Statuti non formava mai nè un giudice, nè un giureconsulto; così può dirsi della mole delle leggi criminali toscane antiche e moderne, che il saperle tutte, insieme colle Istruzioni del Paoletti, può formare un buon attuario o un cancelliere, non mai un magistrato, al quale occorre prender dal diritto comune tutte le regole di criterio, necessarie ad intendere ed applicare a dovere le patrie leggi. Ciò fecero i giudici del supremo Tribunale di Giustizia, anco dopo la riforma del 1786 sino al 1808. Ed a questo modo si compose un corpo di dottrina sufficente alla risoluzione delle cause criminali, mentre le leggi toscane non offerivano elementi bastevoli a ciò.

Veramente non essendo destinati i voti criminali alla stampa, come lo erano i motivi civili, riescon così viziosi nella redazione, che si può dire che i magistrati del Tribunale supremo di Giustizia accennassero piuttosto che scrivessero i motivi di giudicare. Prescindendo dal modo affatto confidenziale dello stile che essi usarono, manca quasi sempre nei voti la compiuta esposizione delle proposizioni che si ritengono, e la forma della buona argomentazione. Direi che i più de' voti son redatti non a forma di logico discorso, ma a forma di appunti. Il lettore discreto scorge anco in quelli appunti e l'equità del giudice ed il suo sapere; ma chi leggesse con disposizioni di animo meno benigne, troverebbe tanto da riprendere nella redazione, da perder di vista il merito che tut-

tavia sta nella sostanza del voto. Vero è che se si parla dei voti del Biondi, del Cremani ed anco del Giusti, non hanno più luogo queste osservazioni. I voti de' tre sommi magistrati, che ho rammentati, sosterrebbero anco di presente la stampa con alcuni pochi dell'assessore Angiolo Poggi. Incominciando gli studii della criminal giurisprudenza toscana da questi, passando poi a quelli dello Stradetti, si viene a conoscere quali erano i veri pregi di quella giurisprudenza del supremo Tribunale di Giustizia, che s' invoca anco al presente come necessario supplemento alle leggi toscane. Resta poi più facile lo intendere il pregio anco de' voti più antichi, scritti a forma di appunti e rilevare anco da quelli come la filosofia s' introduccesse a benefizio dell' umanità nella pratica pel buon uso del gius comune, assai prima delle riforme legislative, e moderasse anche queste ove troppo aveano accordato alle preoccupazioni filosofiche del secolo.

§. XLIII. *Fiorente stato degli Studii alla fine del secolo XVIII.*

Ogni maniera di buoni studii fioriva in Toscana e nel rimanente d'Italia verso la fine del secolo XVIII. Le università del granducato erano fornite d' illustri professori. Quasi in ogni parte della pubblica amministrazione erano uomini che hanno lasciato documento di sè cogli scritti, o almeno fama di estesa dottrina. Le pubbliche biblioteche, tenute con cura sino al 1808, posson anch'esse testimoniare della continuazione di buoni e forti studii. Aggiungo di più che nè nel regno Italico, nè in Toscana si sentì penuria di uomini di merito per tutto il tempo della francese dominazione. Ma questi uomini aveano studiato nel passato secolo ed erano giunti a maturità di ragione, ed alcuni di essi a gran fama, prima della dominazione francese in Italia. Il Romagnosi, per citare il maggiore di tutti, avea pubblicata la Genesi del Diritto di punire nel 1791. Quest'opera basta sola a dimostrare che grand' uomo ei fosse già prima della venuta de' Francesi.

A voler giudicare degli effetti di una rivoluzione non bisogna guardar tanto ai frutti che raccoglie dal saper preesistente, ma i semi che getta nell' avvenire. Gli uomini che cominciarono ad onorare l' Italia dal 1790 al 1810, sono da riguardar come figli delle benefiche riforme operate dalla dinastia Austro-Lorenese nel secolo XVIII. Solo quelli che nell' Italia superiore cominciano a fiorire dopo il 1810, posson riguardarsi come figli del nuovo ordine politico che la fine del secolo recò. In Toscana, perocchè la mu-

tazione politica avvenne solo nel 1808, così solamente verso il 1820 se ne cominciano a sentire gli effetti; siccome appena verso il 1830 si vedon cominciare a fiorir quelli educati dalla restaurazione del 1814. Se è vero che le provvide cure dei governi rispetto agli studii, la libertà che permettono all'umano ragionamento le politiche instituzioni o gl'incentivi che esse porgono all'amor degli studii esercitano un gran potere sull'andamento della società, ciò accade principalmente sulla gioventù dai 15 ai 25 anni, che è il periodo di tempo nel quale l'uomo si forma e come ragionatore, e come cittadino, e come padre di famiglia. Dopo la indicata età le condizioni dei tempi posson offerirgli occasioni di mostrarsi quale è, ragioni di esser più o meno operoso; ma riformarlo non possono. Però si giudica male la influenza di un governo nel tempo che sfrutta le ricchezze di civiltà intellettuale che ha ereditato, ma si ha da giudicare quando è venuto il tempo di conoscere se ha saputo conservare ed accrescere i capitali ereditati. Per la qualcosa il computo dell'età degli uomini venuti in reputazione di merito, e più strettamente poi l'osservazione alla data delle opere loro che dimostrano maturità di ragione, forniscono il vero criterio a conoscere a lode di qual civiltà attribuir si debba di averli generati. Mostra di più la esperienza della storia, che se le condizioni de' tempi posson fare che gli uomini sieno o più o meno operosi, pure non si dà mai che ove sieno uomini di merito questi per infelicità di tempi rimangano inerti.

SEZIONE V.

La Restaurazione del 1814.

La pace generale, succeduta alla rovina dell'Impero francese, rese contro la espettativa degli uomini il Gran-Duca Ferdinando III all'amor de' Toscani. Questa Restaurazione, a diversità di molte altre, fu tutta di pace, ed a seconda dei desiderii de' popoli. La Toscana si era poco infrancesata dal 1808 al 1814. Le opinioni ch' erano prevalenti nel 1808, lo erano pure nel 1814. Lo studio che si pose nell'abolire codici francesi, ordine giudiciario francese, ed amministrazione francese, non dipendè veramente da alcuna massima di stato, ma dai pregiudizii toscani. Dipoi è accaduto che di una abolizione, che si fece allora quasi di comune consentimento degli uomini di antica reputazione, niuno abbia voluto confessare di essere stato promotore.

Delle leggi francesi fu ritenuto il Codice di Commercio, il sistema ipotecario, le regole intorno all'ammissione della prova testimoniale. Molte cose poi ad imitazione delle leggi francesi furono scritte nelle nuove leggi toscane. Imperocchè se nelle commissioni legislative era una maggioranza che avrebbe voluto tutto ridurre allo stato del 1808, vi era anco una minorità che intendeva introdurre alcune riforme alla francese, capaci di servir di nucleo a riforme maggiori. La opposizione di queste diverse idee si scorge assai manifesta nelle leggi relative all'ordine giudiziario, ed alla procedura sì civile come criminale.

Si ritenne come irretrattabile quanto le leggi francesi aveano operato per lo svincolamento dei beni fidecommissarii, e per l'abolizione della feodalità. Si mantenne pure l'abolizione completa dei municipali Statuti che la pubblicazione delle leggi francesi nel 1808 avea operata.

Si fecero alcune leggi di prima necessità sullo stato delle persone, sulla testamentifazione, sulle successioni, sul notariato, comprensive presso a poco delle materie che formavano il nerbo degli Statuti, e con uno spirito di transazione tra l'antica giurisprudenza toscana e la moderna francese.

Si alleggerirono gli aggravii pubblici di più della metà, e si ripresero nell'amministrazione economica i principii del governo di Leopoldo. Nè in verità si può citar legge toscana posteriore al 1814 dettata con vedute ostili alla civiltà, o indicante diffidenza del Sovrano verso i popoli.

Se vi era paese moralmente disposto nel 1814 a tornare a ricomporsi in pace nelle vecchie abitudini, era la Toscana.

La legge del 15 Novembre 1814 dichiarò, che le leggi da osservarsi in Toscana erano quelle stesse osservate nel 1808, ad eccezione de' municipali Statuti, e coll'incremento di quelle parti di legislazione francese che ho di sopra indicato.

Però il gius nostro si compone I. del diritto Romano; II. del diritto Canonico, l'uno e l'altro secondo l'uso del Foro; III. di leggi patrie dal principio del Granducato al 1808, e dal 1814 al presente; IV. del Codice di Commercio francese, degli Articoli 1341 a 1348 del Codice Napoleone, e del sistema ipotecario francese. In ordine al sistema ipotecario è da avvertire, che dopo aver subìto alcune modificazioni con delle leggi speciali, fu finalmente riordinato col Motuproprio del 2 Maggio 1836, che dal dì 1.° Luglio susseguente in poi deve osservarsi come sola legge ipotecaria in Toscana.

Ha fiorito in Toscana anco dopo il 1814 lo studio del diritto

criminale mercè delle cure del Carmignani e del Valeri. Il primo per le sue Istituzioni ha recato un perpetuo benefizio alla scienza; il secondo ha lasciato in Siena un'ottima scuola, che ancora degnamente si continua dal Professor Mori. Ma è rimasto veramente arretrato lo studio del diritto civile. Il che noto senza intender di mancare al debito di riverenza e gratitudine inverso la memoria del Professor Quartieri, conoscitore profondo del testo romano, che senza dare grande estensione al suo insegnamento serviva almeno al bisogno di formare dei giurisperiti forensi conoscenti dei più notevoli testi delle Pandette e del Codice. Promette il Professor Capei, ed ha già dato più d'un saggio di poterlo fare, un corso d'Istituzioni, capace d'iniziare la gioventù nei più profondi studii del diritto romano. Intanto, chi voglia in Italia conoscere quanto di più notevole per lo studio del diritto siasi fatto in Germania, non ha altri mezzi di averne notizia sicura, che dagli scritti, che quel valentissimo professore ha in più tempi pubblicati. Noi l'indichiamo in nota, persuasi che i lettori di questa nostra storia ne avranno utilità (1589).

Rappresentava una felice associazione dell'antica giurisprudenza forense toscana colla moderna filosofia l'Auditor Girolamo Poggi, autore di un Trattato sul sistema livellare, e che meditava altre opere allorchè per morte immatura fu tolto alla magistratura toscana ed alla scienza. Può anco la Toscana vantar le opere del dottor Cosimo Vanni sul sistema ipotecario e sul livellare, siccome meritevoli della considerazione di quanti hanno a cuore i perfezionamenti della legislazione.

Non è da trascurare d'indicare come utili per la pratica forense le opere dell'Auditor Magnani, e del dottor Sabatini; l'una in illustrazione dell'Editto Successorio, e l'altra sul sistema ipotecario. Non mancan poi uomini d'ingegno, che in brevi memorie abbian dato saggio di molto potere. Ma se essi vorranno vincere o no le dolcezze dell'ozio e dar mano ad opere di durevole utilità, non è nè facile, nè conveniente il profetare.

Ho indicate queste cose per mera notizia e senza critico intendimento. Però non parlerò nè della influenza delle dottrine del Romagnosi, nè degli studii del Vico, nè di ciò che si possa o sperare, o temere dell'amore che prima o poi si anderà suscitando per la scuola storica di Germania. Di queste cose parleranno con libertà e schiettezza coloro che viveranno assai per vederne gli effetti.

Frattanto mi duole il dire, ma lo dirò perchè è uno dei concetti

(1589) Antologia N. 91. 97. 100. 101. 106. 109. 112. 136. 143.

e delle ragioni dell'opera, noi siamo ben lontani dal secol d'oro della giurisprudenza, quale continuò sino al 1808.

L'abolizione delle leggi francesi ebbe luogo anco negli Stati del Papa, ove tornò nell'antica condizione la giurisprudenza, menochè gli Statuti municipali rimasero aboliti. Furon per altro avuti molti riguardi alle provincie, che avean formato parte del Regno Italico, massimamente a quelle già cedute pel trattato di Tolentino. Esse ebbero una buona organizzazione municipale, e più recentemente una buona organizzazione giudiciaria. A Roma la Ruota riprese l'antica dignità. Chi ne legge le decisioni può restar maravigliato osservando la continuazione del sapere antico, come se una rivoluzione ed una dominazione straniera non avesser rotta la serie delle antiche tradizioni.

Napoli, Lucca, Parma e Genova ritennero, salve poche modificazioni, i Codici francesi. In Piemonte tornarono in vigore le costituzioni del 1770. Nel Regno Lombardo-Veneto furon pubblicati i Codici Austriaci del 1812, e negli Stati Estensi il Codice di Francesco III. Negli altri Stati di Europa si pensò pure a far Codici sul modello del Codice Napoleone. Uomini di somma dottrina hanno mosso dubbio sulla utilità dei Codici. Rispetto i dubbii de' grandi uomini, ma non capisco la ragione del dubitare.

CAPITOLO IV.

Della interpretazione delle Leggi.

SEZIONE I.

DELL'INTERPRETAZIONE IN GENERALE.

Non basta che la Legge definisca i diritti e le obbligazioni de' sudditi e de' cittadini, conviene altresì che possa essere intesa da quelli gl'interessi de' quali prende a regolare. Il perchè i filosofi hanno sempre desiderato che le leggi fossero semplici e chiare, per modo che il padre di famiglia prendendo in mano il codice che le raccoglie possa al bisogno leggervi i proprii diritti ed i proprii doveri. Peraltro chiunque abbia scorsa pur superficialmente l'ultima sezione del precedente capitolo, si persuaderà di leggieri esser

noi molto lontani da quest'ottimo stato di giurisprudenza. Buona parte delle nostre leggi, anzi la più importante, sta nella collezione giustinianea, ed è assai difficile ad intendersi; molto abbiamo nella consuetudine; e quello che si legge nelle patrie leggi sì per la infelice redazione onde peccano sempre, come per l'imperfezione intrinseca delle loro disposizioni, difficilmente può esser noto all'universale. Però appo di noi la cognizione del diritto è scienza di pochi, sovente mal sicura nelle sue conclusioni, e che si acquista con molto studio e fatica. Molto si potrebbe fare a diminuire questa incertezza veramente calamitosa della giurisprudenza; ma che sia dato ridurre la cognizione dei diritti e de' doveri all'intelligenza di tutti, per modochè senza bisogno di giureconsulti ognuno fosse capace a giudicare della propria ragione, non sembra proposizione da accettarsi da chi conosce le cose forensi, comecchè alcuni elettissimi ingegni l'abbiano fortemente sostenuta (1). Pare a noi che soverchiamente si abbandonino a dolci illusioni i filosofi, i quali reputano poter venire un tempo in cui tutte le questioni civili si abbiano a ridurre ad un facile sillogismo, nel quale la *maggiore* indubitata sia la legge, la *minore* il fatto, e la *conseguenza* il giudicato. Ed invero ponendo per certa la *maggiore*, tutte le questioni forensi ridurrebbersi al fatto, nel che non fa mestieri di giurisconsulti. Dell'incertezza presente intorno alle massime legali danno colpa ai giureconsulti, che accusano d'aver fatto ogni opera, anche maliziosa, per ridurre scienza arcana ed incerta la cognizione dei diritti e de' doveri civili. Però sono andati maledicendo gli uffizii dell'interprete, ed hanno detto doversi decidere le questioni colla nuda lettera della legge, inguisachè bastasse saper leggere il Codice per conoscere il punto di ragione.

Nel passato secolo alcuni furon tratti in queste sentenze dalla fama che in Inghilterra ogni questione venisse decisa per un testo di legge, raccontandosi eziandio degli esempii persino ridicoli della tenacità con che gl'Inglesi curan più la lettera, del senso morale delle parole (2). Il Bentham poi è stato trascinato alle stesse conclusioni dalla persuasione profonda della perfezione del proprio lavoro, pregiudizio comune a tutti i teorici, e dal quale i principii della filosofia sperimentale non bastarono a salvare il sommo giureconsulto inglese.

(1) Filangieri, Scienza della legislazione. — Bentham, De la Codification, passim.

(2) Barreau Anglais, Introduction.

Ma l' anglomania di alcuni filosofi del passato secolo procedeva sovente da una superficiale cognizione de' fatti. Perocchè se avesser meglio considerato come la giurisprudenza inglese siasi composta ed in che stato ritrovisi di presente, avrebber veduto non potere scegliere peggiore esempio a sostenere le loro teorie.

Non vi è forse paese al mondo nel quale la cognizione dei diritti privati sia più difficile a conseguirsi che in Inghilterra. Intantochè è raro di trovare colà de' giureconsulti che come presso di noi si arroghino di rispondere in tutte le parti del diritto; limitandosi per lo più gli studii di ciascuno ad una parte sola, per la quale procurano di aver fama e salgono in riputazione e ricchezza (3).

La *Ragion Comune* degl' Inglesi, o come essi dicono *Comun Law,* si compone degli *esempii de' maggiori*; o vogliam dire delle cose giudicate ch' essi chiamano *precedents.* Derivano queste massime di ragion comune dalle consuetudini sassoni, dal diritto canonico e dal diritto civile, non meno che dagli usi dei feudi che i *Franco-Normanni* recarono in Inghilterra nell' undicesimo secolo. Vengono poi le leggi particolari fatte dai re e dai parlamenti che han signoreggiato nell' isola dal XII secolo in poi; finalmente in molte materie si attendono le costumanze locali (4). Niuna raccolta regolare contiene le massime che risultano da queste diverse fonti di giurisprudenza; e per quanto sino dal XVII secolo Bacone proponesse una general revisione delle leggi e della giurisprudenza del regno, e ne tracciasse il piano colla sua solita sapienza (5); tuttavia questa grande opera legislativa riman sempre tra le cose desiderate, e se dobbiamo aver fede al Bentham (6) incontrerà ognora gravissime opposizioni per parte dei forensi.

Il credere pertanto che si usi senza il soccorso dell' interpretazione di una giurisprudenza così mal composta di parti mancanti di unità sistematica, egli è ammettere come possibile ciò che il ragionamento *a priori* dimostra non potersi eseguire. Ma il fatto parla da sè. Chiunque legga le arringhe degli avvocati inglesi (7) rimarrà persuaso che in Inghilterra, come da noi, si ricerca il senso morale della legge, si conciliano le dottrine discordanti, e soprat-

(3) Themis, Tom. X.

(4) Montveran, Hist. de la presente situation de l' Angleterre.

(5) Bacone, Exemplum Tractatus de justitia universali, sive de fontibus justitiae.

(6) Bentham, Codification. — Des preuves judiciaires, passim.

(7) Barreau Anglais, Massime nelle materie di libelli e di delitti di alto tradimento.

tutto si fa dipendere l'autorità degli esempii, *precedents*, dal diverso grado di approvazione che ottennero dal comun senso popolare di giustizia. E tanto basta a ritornare l'incertezza nelle regole di ragione. Che se de' sapientissimi regolamenti non riducessero al giudizio di dodici sommi giureconsulti le questioni di diritto, e non mirassero a stabilire in tutto il regno unità di dottrina (8), forse non vi sarebbe al mondo un paese in cui i diritti civili fosser più malmenati che in Inghilterra. Ciò basti ad illuminare su questo articolo l'anglomania, o piuttosto a cautelare i principianti dalle fastose declamazioni de' filosofi.

Già nel precedente capitolo ragionando del *gius onorario* e dell'autorità de' Prudenti, ho fatto conoscere come istoricamente nei primi stadii della umana civiltà accanto alle leggi sorgeva la giurisprudenza interpretativa (9), quasi inevitabil conseguenza del civile avanzamento. Ben è vero che a civiltà molto avanzata può venir fatto di raccogliere insieme le massime della giurisprudenza interpretativa, dar loro unità e precisione, e mutarle in leggi. Di che il Codice Napoleone fornisce uno splendidissimo esempio (10). Ma crediam noi che dopo questa opera cessi il bisogno dell'interprete?

Abbia pure il Codice le sue definizioni, sieno pure scritte nel Codice le regole per giudicare delle qualità morali de' fatti, e sarà compiuta una gran parte dell'opera che spetta alla giurisprudenza interpretativa; ma tuttavia non sarà mai vero che la sola lezione della legge scritta basti sempre a decidere una controversia.

Imperciocchè le leggi sono regole sui diritti e sui doveri pronunciate dal legislatore per termini generali. Ora è cosa di fatto che le idee astratte non si concepiscono da tutti all'istesso modo; ma acquistano maggiore o minore intensione secondo la potenza intellettiva degl'individui, e secondochè la loro mente è più o meno nutrita di fatti. Però accade sovente che molti consenzienti nelle stesse astrazioni, si trovan poi discordi tostochè si vuol ridurre la generalità alla pratica. Allora si vede coll'esperienza che l'unità di dottrina per lo più altro non è, che una comune approvazione degli stessi nomi per esprimere sentenze analoghe invero, ma non al tutto identiche, tra le quali per altro non si scopron le differenze sinchè non si viene alla pratica. Laonde per quanto possa essere stata grande la cura de' legislatori nel cercare la massima

(8) MEYER, Esprit des Institutions judiciaires.
(9) Lib. I. Cap. III. Sez. 1.
(10)

precisione logica dettando le leggi, non è da sperare che le disposizioni legislative possano da tutti concepirsi con egual precisione e chiarezza. Però sempre sarà vero che *il saper le leggi* non consista solo nell'averne in mente le parole, sì bene la forza e potestà (11). Forza e potestà che non si può adequatamente comprendere se non da chi abbia la mente abituata alle astrazioni, e ne sappia usare come l'uomo di semplice buon senso userebbe de' fatti materiali. Concorderò volentieri che quanto più le astrazioni si ravvicinano ai fatti, tanto scema la difficoltà di bene intendere le leggi e però sono più rare le incertezze intorno al diritto. Ma per diligenza che si ponga dal legislatore nel dar forma certa e determinata alle astrazioni che usa, il vizio connaturale alle astrazioni dal più al meno rimarrà sempre, ed in ogni tempo vi vorrà una mente usata ad astrarre per ben intendere e direttamente applicare le leggi. Osserverò piuttosto che siccome col perfezionarsi dell'analisi crescon sempre in numero gli enti morali, e col crescer della civiltà vien maggiore la gelosia e la tenacità de' proprii diritti, la professione dell' interprete ha più largo campo nell'età dei lumi che nei secoli d' ignoranza.

Altre osservazioni persuader possono la necessità inevitabile di una giurisprudenza interpretativa, comecchè le leggi si suppongano bene ordinate. Le leggi contemplano i casi *semplici*, in pratica avvengono sovente de'casi *misti*, vale a dire dei casi nei quali o non concorrono tutte le qualità del caso contemplate dalla legge, o ne concorre una di più, oppure concorrono qualità, ciascuna delle quali separatamente ebbe regola dalla legge, ma che non furon mai contemplate dal legislatore nell' ipotesi del loro simultaneo concorso. Nasce allora il dubbio se la legge sia sempre applicabile al caso, oppure molto si disputa sotto qual regola il caso si debba riferire. Siffatto dubbio non può esser risoluto dalle sole parole della legge, ma abbisogna di un'attenta considerazione del senso morale che le informò.

Finalmente si danno in pratica dei casi nei quali apparisce che le parole del legislatore prese a rigor di vocabolario o di grammatica non corrispondono allo scopo speciale della legge o offendono i principii generali della legislazione, ed allora è forza o di estendere, o di restringere il senso della disposizione legislativa. Opera che non può farsi da chi legge un solo articolo di legge, ma da chi ha studiato profondamente tutto il sistema della legislazione.

(11) L. Scire. *ff.* de Legibus.

Così l' uffizio del giureconsulto dichiara, supplisce, estende, ristringe le disposizioni del legislatore (12). In una legislazione imperfetta il campo del giureconsulto è vastissimo, in una legislazione ben ordinata è più angusto, ma chiuso al tutto non mai. Trenta anni di esperienza posson render chiare queste proposizioni a chi volga la mente a considerare la storia della giurisprudenza francese.

Vorrebbero alcuni che l'interpretare le leggi fosse esclusivamente attribuito al legislatore. In ciò peraltro mostran poca cognizione de' bisogni del Foro.

Le questioni d' interpretazione sono quotidiane, ed il sottoporle tutte al giudizio del supremo imperante sarebbe un imporre silenzio ai Tribunali, e toglier di mezzo l' indipendenza del poter giudiciario dagli altri poteri dello Stato; indipendenza che ai dì nostri vien considerata qual guarantigia principale di civil sicurezza (13). D'altra parte è credibile che i legali di professione sieno più adatti ad interpretare le leggi de' ministri che tengono il supremo governo della società. Solo quando il dubbio di diritto apparisce invincibile alla logica privata si fa necessario il ricorso al supremo legislatore. In questo senso pare a me si debbano intendere le leggi, che dicon riservata al supremo imperante l' interpretazione (14). Leggi nate dal bisogno di por freno alla soverchia arditezza degl' interpreti, ma che non posson prendersi in senso assoluto senza andare incontro all' assurdo.

Ora, quando le opinioni sincere de' più gravi giureconsulti sono in tal discordia, che un' identica questione sia in vario modo decisa dai diversi tribunali dello Stato, è forza dare un termine alle controversie con una interpretazione autentica. La quale imponendo silenzio alle dispute de' giureconsulti dichiari la vera intenzione del legislatore. Questa interpretazione ripete la sua forza dall'autorità più che dalla ragione (15); però è da considerarsi sovente piuttosto come legge nuova, anzichè dichiarazione dell'antica. Il perchè era veramente assurdo il sistema di Francia, di lasciare al potere esecutivo il diritto delle interpretazioni autentiche (16). Alla qual cosa fu riparato colla legge del 30 Luglio 1828

(12)

(13)

(14) L. 12. Cod. de Legibus. — Codice Austriaco. Proemio, Art. 8. — Codice Estense. Reg. Gen. Art. 2. — Costituzioni di Carlo Emanuele. Proemio, Art. 2. — Codice Federico. Introduz. §. 51.

(15) L. 11. Cod. de Legibus.

(16) Meyer, Esprit des Institutions judiciaires.

che dette anche delle regole savissime per riconoscere il bisogno dell'autentica interpretazione (17).

Ma non è mestieri che il legislatore aspetti che la divisione delle opinioni tra i migliori giudici dello stato gli mostri l'imperfezione dell'opera sua o de' suoi predecessori; può talvolta accorgersene da sè, e mandar fuori delle interpretazioni. Ciò accade assai di frequente presso di noi ogni qual volta esce una nuova legge; e le Circolari, le Istruzioni della Consulta e degli altri Dipartimenti superiori si considerano come interpretazioni autentiche, ed hanno egual forza della legge (18).

Prescindendo dall'interpretazione autentica, il risolvere le questioni di diritto spetta ai Tribunali ordinarii; i quali non posson ricusare di amministrare giustizia sotto pretesto di legge ambigua ed oscura (19).

L'interpretazione pertanto in parte è affidata alla logica individuale, ed in parte dipende dall'autorità.

Originalmente tutta l'interpretazione era commessa alla logica individuale; ma poichè è imperioso il bisogno di certezza nella giurisprudenza (20), fu stabilito che quelle conclusioni che la ragione individuale avea una volta accettate fermamente, dovessero ognora seguitarsi, affinchè i cittadini non rimanessero sempre incerti nel dar regola ai proprii affari (21). Quindi ne è avvenuto che l'esempio de' nostri maggiori, conseguenza di un raziocinio talvolta retto e talvolta errato, abbia autorità nel Foro. Le interpretazioni che hanno in siffatta guisa acquistato fermezza dall'uso diconsi *usuali*, e raggiungono talvolta in autorità la consuetudine, e diventano leggi. D'altra parte l'interpretazione libera del giureconsulto dicesi *dottrinale*. Conviene assegnare delle regole per usare quest'ultima, come per valersi prudentemente della prima. E poichè nell'ordine logico ed istorico la interpretazione dottrinale antecede l'usuale, così ci faremo a parlare in primo luogo dei canoni d'interpretazione indipendenti dai soccorsi dell'autorità; verremo poi a parlare del miglior uso da farsi degli scrittori legali.

(17) Sirey, Jurisprudence du XIX siècle. Ann. 1828. Partie II. p. 332.

(18) L. del 5 Novembre 1793.

(19) Cod. Napol. Tit. preliminaire, Art. 4.

(20) Bacone, Exemplum tractatus de justit. univ. Tit. I. de prima dig. Legum ut sint certae.

(21) P. Herald, De rer. judicat. auctoritate in. Thes. Otton. Tom. II. p. 1069.

SEZIONE II.

DELL' INTERPRETAZIONE COMMESSA ALLA LOGICA INDIVIDUALE.

Fa mestieri distinguere le regole generali dell' interpretazione, dalle regole particolari che ci è d' uopo osservare per giungere all'intelligenza del diritto romano.

§. 1. *Regole generali.*

Ogni qual volta è chiara la volontà del legislatore non è lecito cercare di eluderla sotto pretesto di equità e d'irragionevolezza (22). Giacchè il debito de' tribunali si è di eseguire la legge qualunque ella sia, ricadendo la responsabilità morale della legge sulla persona del legislatore (23). Uffizio dell' interprete si è il ricercare la volontà legislativa e procurarne il pieno adempimento; agisce contro il suo dovere se cerca di distruggerla; si arroga un diritto di legislatore, se per troppo sottili deduzioni intende a crearla. Manca poi assolutamente di missione, quando i termini della legge son chiari; dacchè l' interpretazione, che ogni titolo legittimo ripete dal bisogno, manca di ragione all'esser suo ogni qual volta questo bisogno non sussista.

Ma la legge può essere o oscura, o ambigua, o per sè stessa insufficiente alla comprensione litterale del caso in disputa. In questi termini comincia l' uffizio suo l' interprete. Il primo studio deve farsi sulle parole; ed in questo conviene giovarsi di tutti i soccorsi che somministrano le grammatiche ed i lessici sì per la definizione de' singoli vocaboli, come per la costruzione logica del discorso. Sarei infinito se a questo luogo volessi ripetere le regole che i legali han tratte dai grammatici; basterà accennare gli autori che più specialmente ne hanno trattato (24).

Solo avvertirò alcuna cosa intorno alle parole. Accade sovente che un' istessa parola abbia più significazioni, una lata ed una ristretta, una propria ed una impropria, una tecnica ed una popolare. Il determinare quale si debba trascegliere per la retta in-

(22) L. 1. 9. Cod. de Legibus. — Christinæo, Dec. Belg. ad Cod. Dec. LXII. N.° 1-8. p. 59. 60. Tom. II.

(23) Suarez, De Legibus. Lib. VI. Cap. 1.

(24) Buddeus, De natura et indole sermonis. Cap. 1-3. — Suarez, De Legibus. Loc. cit. — V. G. Forsterus, De Interpret. in Thes. Ottonis. Tom. II. p. 939.

terpretazione delle leggi non è sempre agevole; tuttavolta si posson ritenere le seguenti regole direttive: I. Si presume che il legislatore abbia usato le parole secondo la loro natural proprietà (25). Peraltro quando, come accade sovente nella nostra lingua, la proprietà del vocabolo, definita dai lessici e dall'uso degli ottimi scrittori, fosse caduta dall'uso della lingua parlata, è presumibile che il legislatore abbia usato le parole secondo l'uso comune, anzichè secondo le definizioni de' filologi (26). II. Regolarmente la significazione stretta va anteposta alla latissima (27). Ma questa regola nella sua applicazione dipende molte volte dal considerare se la legge sia di natura da meritare interpretazione estensiva o restrittiva. III. Si presume che le parole sieno usàte piuttosto nel senso tecnico che nel popolare (28). Ma anche qui ripeter giova la cautela di non deferire troppo ai filologi, quando l'uso popolare è costante in contrario, e la cognizione del significato tecnico può parere scienza peregrina. Questa avvertenza non muove già da alcuna supposizione di poca scienza filologica in chi detta le leggi, supposizione che molte volte potrebbe essere confermata dall'esperienza, ma dalla natura stessa della legge, la quale, fatta per essere intesa, deve presumersi dettata piuttosto nella lingua parlata, che nel linguaggio antiquato, cui si dà apparenza di vita dall'ostinazione o dallo zelo de' puristi. IV. Quando una parola ha avuto dal legislatore una destinazione certa, si presume usata sempre nello stesso senso (29). Il perchè dietro l'esempio de' giureconsulti romani, studiosissimi della proprietà de' vocaboli, diversi giureconsulti moderni hanno compilato dei dizionarii giuridici utilissimi. Vanno ricordate con lode le opere dell'Alciato (30), del Brissonio, dell'Ottomanno, per le quali il Vicat compilò il suo dizionario; siccome tra i pratici merita particolare ricordo il Barbosa (31).

È regola poi generale di qualunque interpretazione che non si può giudicare della forza delle parole separatamente dal contesto (32),

(25) Suarez, De Legibus. Lib. VI. Cap. I. — Forsterus, De Interpret. Lib. I. Cap. II. §. 34-41. p. 967.

(26) Buddeus, Op. cit. Cap. III. § 7. — Covarruvias, Var. Resolut. III. 3. — Forsterus, Lib. II. Cap. 5. Reg. X. p. 1042.

(27) Forsterus, Lib. I. Cap. 2. N.° 34-41. p. 967.

(28) Buddeus, Op. cit. Cap. III. §. 10.

(29) Idem, Cap. IV. §. 12.

(30) De Verbor. significatione.

(31) Barbosa, De verb. significatione.

(32) Forsterus, De Interpret. Lib. I. Cap. II. — Voet, Ad Pandectas. Lib. I. Tit. III. §. 20.

nè si può trar conseguenza da una parte del discorso senza aver considerato tutto l'insieme (33). Perocchè la forza delle parole dipende assaissimo dalla subietta materia (34). In ordine alla quale le locuzioni indefinite, che di per sè stesse equivarrebbero alle universali (35), siccome le generali e le generalissime, vengono sovente limitate al genere che la subietta materia indica, nè procedono al di là (36).

Finquì della interpretazione meramente dichiarativa delle parole. Ma e'conviene spesso all'interprete fare un passo più ardito a voler rinvenire l'intenzione del legislatore. Perocchè le parole intanto sono meritevoli di studio, in quanto sono i segni pei quali manifestasi la volontà; ma quando da questi segni soli essa non risulta chiaramente, o almeno è disputa se la regola indicata dalla legge comprenda o no un caso controverso atteso le particolari circostanze che lo qualificano, non basta poi un'interpretazione meramente declarativa, ma è d'uopo ricorrere ad altri argomenti.

Pare a me che la maggior parte degli argomenti che valgono a scoprire l'intenzione del legislatore si partano dalla supposizione, che esso abbia voluto ordinare tutte le disposizioni legislative per modo che la legge riesca al fine per cui fu fatta. Il perchè alcuni hanno stimato che si faciliterebbe assai l'opera dell'interprete, sottoponendo ad ogni disposizione legislativa la ragione per cui l'è fatta. Il Bentham ha dato perfino un esempio di editto successorio fatto in questa forma (37). Teneva una sentenza affatto contraria Bacone (38). La mala prova fatta da Giustiniano nelle sue Novelle potrebbe prevenire molti in favore della sentenza Baconiana. Oltredichè si potrebbe dubitare ragionevolmente che invece di scemare le difficoltà dell'interpretazione, ponendo le ragioni sotto il testo di ciascuna legge, si venissero anzi a crescere, offrendo all'ingegno dell'interprete due subietti d'interpretazione. Talvolta ancora è quasi impossibile ridurre all'intelligenza popolare la ragione delle leggi senza escire in assai lunghe dissertazioni; cosa veramente disdicevole al legislatore, ed in cui rischia troppo di doversi imbrogliare. Finalmente ogni qualvolta la legge invece di

(33) L. incivile ff. de Legibus.
(34) Forsterus, Loc. cit.
(35) Pyring. Jus. Can. Lib. I. Tit. II. Sez. 3. §. 1.
(36) Suarez, De Legibus. Lib. VI. Cap. 5. N.° 10.
(37) Bentham, Traité de Legislat. Civ. et Pen. Part. II. Chap. 3.
(38) Bacone, Loc. cit. Aphorism. 70 e 71.

essere l'espressione di un perfezionamento sociale già maturato nella comune opinione, è una spinta che si dà dai saggi all'avanzamento morale dei popoli, non fora facile il poter unire alla legge la vera ragione. So che son rari gli esempii de' legislatori benefici che stimolino la civiltà, più spesso gli stanno dietro e la seguitano di mala voglia; tuttavia si danno questi rari fenomeni nell'istoria, e Leopoldo e Giuseppe II furono legislatori di questa natura. Ad essi non sarebbe tornato bene il dover motivare ogni articolo di loro leggi; questa pratica avrebbe forse cresciute le resistenze; si contentarono però di preamboli generali, e cercaron piuttosto di illuminare per altri mezzi la pubblica opinione.

Del resto o le leggi si fanno dopo una pubblica discussione dagli eletti del popolo, ed allora le discussioni bastano a mettere in chiaro lo spirito della legge; o si fanno da un principe assoluto o da un governo stretto che proceda senza pubblicità, ed in tal caso è vano sperare che sieno fatti noti i veri motivi del legislatore. Accaderà sovente che la ragione si confonda col pretesto, o che si leggano nei proemii de' motivi che non hanno corrispondenza colla parte dispositiva. Meglio è dunque in tal caso aver delle leggi semplicemente imperanti.

Mancando dunque la cognizione *positiva della vera ragione* del legislatore, e questo è il caso ordinario, d'uopo è che l'interprete la vada cercando presuntivamente, partendo dal supposto che il legislatore abbia voluto il bene della società.

Ma se le parole *bene di sudditi, bene sociale* presentano per sè stesse un'idea astratta, alla quale ogni persona onesta acconsente, grandissime sono però le differenze intorno al modo di definire civilmente in che consista il bene ed il male. Alcuni a cagion d'esempio considereranno come sommo bene il procurare per ogni modo la salvazione delle anime, altri l'avvantaggiare la società ne' godimenti materiali, altri vagheggeranno soprattutto la massima possibile libertà, per altri il bene civile consisterà in mantenere il potere e le ricchezze nelle mani degli attuali possessori, facendo ogni studio perchè i soggetti rimangano sempre di buona voglia nello stato più misero in che li ha posti fortuna. Così ognuno a sua posta secondo le vedute di personale interesse e secondo i pregiudizii della propria educazione diversamente definisce il bene ed il male civile. Ma il trovare la vera o almeno la più probabile definizione del bene e del male, e costituire i principii onde devon partirsi le leggi, è opera di filosofi e di legislatori; l'interprete ha una missione più limitata. Esso deve rilevare dall'insieme della

legislazione quale sia stato di fatto il concetto del legislatore; e se, a cagion d'esempio, la libertà dell'industria è stato il principio motore delle leggi commerciali, questo si deve pur seguire nell'interpretazione; se per lo contrario il legislatore ha creduto essar debito del governo esercitare una vigorosa tutela sull'andamento dell'industria, fa mestieri all'interprete seguire questo principio nell'interpretare le leggi a siffatta materia relative, comecchè per avventura vada persuaso che il principio contrario meglio provvegga al bene della società.

Insomma la ragione della legge, prima che ne' principii filosofici intorno all'ottimo governo della repubblica, deve cercarsi nell'opera stessa del legislatore. Essa può rendersi manifesta dal combinare insieme le leggi, dalla storia civile dei tempi in cui furon fatte, dalle idee di giustizia e di ben comune che eran comunemente ricevute nel tempo in cui fu ordinata la legge, finalmente dal carattere e dalle opinioni personali del legislatore (39). La storia del diritto deve fornire tutti i sussidii all'interprete, che in questa parte servir possono a rinvenire la ragione della legge, e può arrivarsi così a conoscere con certezza, o almeno con grandissima probabilità, lo spirito della legge.

Conosciuta la ragione della legge conviene estenderne la disposizione a tutti quei casi, che sebbene non sembrino letteralmente previsti, tuttavia farebbero mancare interamente lo scopo della legge dove si sottraessero alla sanzione legale (40). Parimente sono da eccettuarsi sempre i casi che sebbene sembrino compresi nella lettera della legge, tuttavia quando non venissero eccettuati porterebbero al dannoso effetto a cui il legislatore volea riparare (41).

Queste interpretazioni o estensive o restrittive sono richieste dalla necessità di evitare l'assurdo e la contradizione, nè possono incontrare dubbiezze.

Gl'interpreti peraltro sì nell'estendere, come nel limitare le leggi sogliono essere più arditi. Stabiliscono che l'identità di ragione porta ad identità di disposizione (42), e così comprendono nella legge molti casi non contemplati. Vogliono che cessando la ragione cessi la legge stessa (43), e però sottraggono alla legge dei casi che parrebbero compresi nella generalità delle parole usate dal legislatore.

(39) Forsterus, Op. cit. Lib. I. Cap. 5. p. 975-985.
(40) Suarez, De Legibus. Lib. VI. Cap. 3. N.° 4-15.
(41) Idem, Lib. VI. Cap. 5. N.° 3.
(42) Ubi eadem ratio, ibi eadem juris dispositio. Everad, Loc. Legal.
(43) Cessante ratione, cessat lex ipsa. Everad, Loc. Legal.

Ambedue queste regole sono di pericolosissima applicazione. Prese nel loro senso più largo darebbero all'interprete un'autorità di compire e di correggere la legislazione, che presto lo muterebbe in legislatore. Con questa differenza peraltro che dove il legislatore dà regola ai casi futuri, l'interprete arbitrerebbe sui casi già consumati avanti l'interpretazione. Cosa veramente calamitosa ed ingiusta, da spargere troppa incertezza sui diritti de' cittadini.

L'argomento dell'identità di ragione procede nel preconcetto che se il legislatore avesse potuto pensare al caso sopravvenuto, avrebbe disposto intorno al medesimo come nei casi analoghi da lui previsti. Può essere giusta questa induzione e tuttavia mancare all'interprete il diritto di estender la legge al caso controverso. Perocchè la ragione non è legge e per sè stessa non obbliga (44), nè l'interpretazione del legislatore è obbligatoria se non vien ridotta ai termini di volontà manifestata (45). L'omissione di un caso può render la legge imperfetta, meno utile che se fosse perfetta; ma quando il comprendere il caso omesso non è necessario o per ischivare la contradizione, o per impedire che la legge rimanga elusoria, mi pare che senza attribuire all'interprete autorità di legislatore non si possa fare gran fondamento sulla mera identità di ragione.

Egli è da avvertire inoltre che i beni e mali civili hanno moltissime gradazioni, e difficilmente potranno trovarsi due casi di egual peso nella bilancia del bene e del male politico. Però quando si tratta di leggi proibitive, o precettive che limitano la libertà naturale, può esser frequentemente ammessa la replica all'argomento dell'identità di ragione, che l'omissione ebbe per motivo la diversa misura di danno o di utile con che furono stimate le azioni contemplate ed omesse. Lo stesso fatto dell'omissione è un argomento fortissimo, che sta a dimostrare che al tempo in cui fu fatta la legge, il danno o l'utile del caso omesso non era conosciuto dal legislatore, e però su quello non poteva portarsi la sua volontà.

L'identità di ragione tra 'l caso contemplato e l'omesso poteva non esistere al tempo della legge, siccome poteva non esser conosciuta. Nell'uno e nell'altro caso ognuno intende, che mancando la volontà del legislatore l'interpretazione estensiva sarebbe una legge nuova, e però oltrepasserebbe gli uffizii dell'interprete.

Finalmente conviene avvertire che molte volte può essere stata intenzione del legislatore di procedere per gradi; cosicchè mentre nel proemio annunzia avere in mente un sistema compiuto d'idee,

(44) Suarez, Op. cit. Lib. VI. Cap. 2. N.° 19. Cap. 3. N°. 1.
(45) Idem, Lib. VI. Cap. 1. N.° 14. 17.

nelle disposizioni poi provveda soltanto ad una parte del preconcepito sistema. Ciò accade di frequente nelle leggi leopoldine. In questo caso non è dell'interprete, ma del solo legislatore il compier l'opera legislativa.

Parrà ad alcuni poter sostenere l'argomento dell'identità di ragione, dicendo essere stata volontà del legislatore di comprender virtualmente nella sua disposizione tutti i casi che meritar possono un egual provvedimento, comecchè per avventura non sieno conosciuti dal legislatore al tempo della legge. Ma questa supposizione introdurrebbe una sfrenatezza di arbitrio, contraria in tutto agli interessi della giustizia.

Dopo queste avvertenze generali dirò, che quando il linguaggio del legislatore è tassativo, non si ammette l'argomento dell'identità di ragione (46); argomento che procede più difficilmente nelle leggi penali o precettive, che nelle leggi permissive, vale a dire che definiscono ed assicurano la natural libertà (47).

Vengo adesso al comune ditterio « *cessante legis ratione, cessat lex ipsa* ». Questa regola parmi più un canone di gius costituendo, che un principio d'interpretazione. Se ne deve valere il legislatore per fissare le limitazioni alle regole generali, ma non sempre può usarsi dall'interprete per creare un'eccezione che non si legge nel testo della legge. La regola generale d'interpretazione, che le eccezioni debbano intendersi strettamente e non sono da protrarsi oltre i casi specificati (48), si oppone all'introduzione arbitraria delle limitazioni alle leggi generali.

Vero è che bisogna distinguere sempre, se la legge determina *tassativamente* le eccezioni alla regola generale, o se indicando per modo di tesi i principii che son base alle limitazioni, procede poi all'enumerazione de' particolari più per via d'esempio, che con intendimento di ristringere a quelli soli la limitazione (49). In questo ultimo caso ha molta latitudine l'uffizio dell'interprete, e può valersi assai bene tanto dell'identità di ragione, quanto dell'osservazione che cessando la ragione della legge generale conviene ordinare una limitazione; ma nella prima ipotesi è forza starsene rigorosamente al testo della legge.

Ma perchè possa dirsi in un caso particolare che attesa la mancanza della ragione della legge non procede in quello la di lei di-

(46) Suarez, Lib. VI. Cap. III. N.° 1-4.
(47) Idem, Lib. VI. Cap. IV. N.° 3. 5.
(48) Exceptio firmat regulam in casibus non exceptis.
(49) Suarez, Lib. VI. Cap. VI. N.° 12.

sposizione, è necessario che questa mancanza sia totale ed abbia caratteri astratti, per cui si possa sempre riconoscere nei casi simili a quello in questione (50). Però non si valuta la mancanza di ragione che dipende da cause puramente personali, sì bene quella che procede dalle cose; perchè le leggi si fanno per la generalità de'casi e non per gl'individui (51), ed in vista del bene generale convien tollerare talvolta de'mali particolari, anzichè sottoporre a continue incertezze la giurisprudenza.

Un altro abuso in che soglion cadere gl'interpreti che attendon più alla ragione che al dispositivo della legge, si è di usare gli argomenti filologici come potente mezzo di dimostrazione. La troppa fede nelle etimologie può condurre spesso in errore. Perocchè sebbene l'etimologia indichi la ragione del primo uso della parola, tuttavia non ne circoscrive la significazione; ed accade sovente che nell'uso le parole si traggano a significazioni, che poco o nulla ritengono dell'origine prima. Troppo grande è la parte che si prende l'immaginazione nel determinar l'uso e le significanze de' vocaboli, perchè si possan ridurre ai rigori del ragionamento etimologico e cavarne delle conclusioni sicure.

Noi abbiamo ragionato sin qui nella ipotesi che la ragione della legge fosse in qualche modo conosciuta; dobbiamo vedere adesso come debba procedere l'interprete quando non ha mezzi di conoscere specificamente la ragione della disposizione legislativa. Si presume in ogni caso che il legislatore abbia voluto guarantire e proteggere nello stato sociale i diritti naturali degli uomini. Così le ragioni del diritto naturale s'identificano colle ragioni delle leggi, e servon di mezzo all'interpretazione. Però si può tener per regola generale, che la interpretazione deve mirare a stabilire la concordia tra la legge positiva e le idee di naturale giustizia comunemente accettate. Dimodochè quella interpretazione che portasse a violare qualche principio del diritto naturale, è da rigettarsi come assurda (52), siccome molte volte a sfuggire l'offesa del diritto naturale si ammette un'interpretazione restrittiva, che grammaticalmente forse non parrebbe probabile (53). Tuttavia giova anche a questo

(50) J. Averanii, Interpret. Jur. Lib. V. Cap. 10. §. 1-2. — Donello, De Jure civili. Lib. I. Cap. 13. N.° 14.

(51) L. 8. ff. de Legibus, SCtis et longa Consuetudine.

(52) Donello, De Jur. Civ. Lib. I. Cap. 13. N.° 11.

(53) Suarez, Op. cit. Lib. VI. Cap. 3. N.° 7. Cap. 5. N.° 3.

luogo ripetere che l'equità non entra a temperare la legge, quando non può dubitarsi della chiarezza della disposizione legale (54).

Da questi principii risulta che le leggi, le quali offendon la ragione dell'eguaglianza (55) o sono limitative della natural libertà sì quanto alla persona, come rispetto al libero uso delle cose, e sono da intendersi sempre strettamente (56); come per lo contrario conviene allargare l'interpretazione di quelle che tendono a ritornare le cose ai termini di naturale giustizia (57).

Non è rarissimo che o per ragione di stato, o per bisogni temporarii si facciano delle leggi contrarie alquanto ai principii comuni di naturale giustizia, ma che sono legittimate dalla politica necessità. In questi casi la cura dell'interprete deve vegliare ad impedire che queste leggi di eccezione si estendano oltre i casi espressi, ed usare inverso di quelle della più rigorosa interpretazione (58). La quale però non può esser mai tanto stretta da impedire gli argomenti che si fondano sul principio del contradittorio, o le estensioni che sono assolutamente necessarie perchè la legge raggiunga il fine per cui fu ordinata (59).

Potendo le leggi esser fatte in varii tempi e trovarsi in qualche opposizione tra loro, convien discorrere le regole colle quali si procede nel conciliarle. Perchè sebbene sia vero, che la legge posteriore deroga all'anteriore (60), ciò procede quando stanno in opposizione, ma non quando, con opportuna distinzione di casi, può farsi che ciascuna di esse sorta il suo effetto. Perchè essendo pericolose le innovazioni (61), la deroga alle leggi già esistenti non si presume, e nel dubbio si favorisce la sentenza che presenta una conciliazione delle leggi, sopra quella che ne sostiene la deroga (62).

(54) L. 16. *ff.* de Appellat. — Zeigler, De Juribus Majestat. Lib. I. Cap. VI. N.° 13. 14.

(55) Forsterus, Lib. II. Reg. XXIV. — Menoc. Com. 141. N.° 18.

(56) Idem, Lib. II. Reg. IV. — Florent. Locationis 5 Aprile 1773. §. Il riguardo. Cor. Rossi.

(57) Idem, Lib. II. Cap. 2. §. 2. p. 1015. Reg. V.

(58) L. Quae propter. 162. *ff.* de Reg. Jur. — Cap. in argumentum 78. De Reg. Jur. in VI. — Forsterus, Lib. II. Cap. 2. §. 5.

(59) Forsterus, Lib. II. Cap. 2. §. I. N.° 6. 16.

(60) Leggi delle XII Tavole « Quod postremum populus jussit id jus ratum esto » Gravina, De Orig. Jur. Lib. II. p. 180.

(61) L. 33. *ff.* de Legibus L. Etsi. 138. *ff.* de Reg. Jur. — Corasius ad L. 2. De Constit. Princip.

(62) Forsterus, Lib. II. Reg. XXV. — Liburnen. Salvi-Conductus 29 Giugno 1782. §. « Dovea presumersi ». — Floren. Validitatis Arresti 19 Aprile 1791. §. 39. Cor. Raù.

Il perchè le leggi nuove s' interpretano sovente colle massime delle leggi antiche, alle quali si presume che il legislatore siasi voluto riportare per tutto quello che non ha regola precisa dalla nuova legge (63).

Tenendo dietro a questi principii, i forensi applicarono alle questioni feodali lo stesso diritto romano, ogniqualvolta o la lettera o lo spirito delle consuetudini de' feudi non portavano per necessità a dover decidere diversamente (64). Per lo stesso motivo, gli statuti municipali furon tenuti stretti ne' confini di loro disposizione e fu regola, che in dubbio si tenesse quella sentenza che meno si allontanava dal diritto comune, vale a dire dal diritto romano (65). Questa stessa regola è da applicarsi alle leggi che correggono e modificano per modo di eccezione il disposto della ragion comune (66).

Ma quando la legge nuova contiene una completa variazione di principii e spiega l' animo di voler rinnuovare totalmente la giurisprudenza, egli è da tenere un diverso modo d' interpretazione. Allora divengono inapplicabili le massime della giurisprudenza antica, che contraddicono al principio della nuova legge o derivano dal principio opposto, ancorchè di esse non siasi fatta speciale menzione. Così a cagion di esempio, quando le restituzioni fidecommissarie sono state dichiarate inefficaci dalla legge, perdono autorità le regole d' interpretazione per le quali soleva ridursi la volontà dei testatori al tema della restituzione fidecommissaria, quando questa reputavasi un mezzo di assicurare meglio l' adempimento della volontà del testatore.

Parimente, adottato il principio della pubblicità delle ipoteche, rimangono annullate le leggi e le massime che vi contradicono senza bisogno di alcuna deroga speciale.

Senza questa distinzione tra le leggi di *eccezione* o *meramente correttorie*, e le leggi che contengono *variazione di principii fondamentali*, riuscirebbe molto pregiudicevole l'applicazione della proposta regola, d' interpretare le leggi nuove nel modo che porta minore alterazione al diritto comune.

Avvertirò per ultimo che la legge generale non si estende ai casi che han regola da una disposizione speciale (67), perchè la

(63) Donello, De Jur. Civ. Lib. I. Cap. XIII. N.° 16. 17.

(64) De Luca, De feud. controv. bosc. Art. 3. N.° 19.

(65) Giovannetti, Degli Statuti Novaresi.

(66) Voet, Ad Pandect. Lib. I. Tit. 3. — Suarez, Op. cit. Lib. VI. Cap. IV.

(67) Donello, De Jur. Civ. Lib. I. Cap. XIII. N.° 16.

specie deroga sempre al genere (68); ammenochè o dalle parole o dallo spirito della legge non risulti manifestamente l'intenzione del legislatore di toglier di mezzo ogni eccezione, e di dare una forza assoluta alla disposizione della legge (69).

§. II. *Regole per l'interpretazione del Diritto romano.*

L'ignoranza de' copisti, la moltiplicità dei manoscritti e la trascuraggine delle antiche edizioni, han portato molta varietà nelle lezioni del testo delle romane leggi. Prima cura dell'interprete deve essere di accertarsi con mezzi critici della buona lezione del testo. So bene che il MS. delle Pandette pisane, o vogliam dire fiorentine, supera tutti gli altri in antichità ed estimazione appo gli eruditi, intantochè la fama sia corsa in altri tempi che desso sia l'archetipo da cui son copiati gli altri manoscritti. Ma oltrechè non è molto sicura quest'opinione, il lume della moderna critica ha potuto convincer di errore le stesse Pandette fiorentine (70), le quali che che ne abbia detto il Poliziano (71), sono esse pure una copia di qualche più antico originale (72).

L'emendazione de' testi pertanto, come ognun sa, è una delle parti più sottili e più ardue della critica. Vi vuole profondità di cognizioni filologiche, confronto di manoscritti e gran sottigliezza di argomentazione per istabilire quando possa stimarsi erronea la lezione comune, e come la si possa correggere dirittamente. La sola considerazione della ragionevolezza, o del miglior senso, o della maggiore eleganza, non è bastante ad autorizzare l'emendazione del testo se non concorre la fede di altri manoscritti, e se non si dà eziandio probabil ragione dell'errore del copista. Tuttavia i giureconsulti del secolo XVII sono corsi con qualche facilità all'emendazione del testo, e sovente si valgono di questo mezzo a conciliare le antinomie. Di che sono stati ripresi assai acerbamente (73).

(68) L. In toto jure. *ff.* de Reg. Jur.

(69) L. Si quando. Cod. de Inoff. Testam. L. Sed et posteriores. *ff.* de Legibus — DONELLO, loc. cit.

(70) BRENCMANNI, Hist. Pandect. Lib. I. Cap. 3. Lib. II. Cap. 6.

(71) Lib. 10. Epist. 8. Lib. II. Cap. 21.

(72) ANT. AUGUSTINI, Emendat. I. Cap. 1. — BANDINI, Ragionamento Storico sopra le collazioni delle Pandette fiorentine fatte da Angiolo Poliziano. Livorno, 1762. p. 7. Not. 2.

(73) ANT. AUGUSTINI, Op. Cit. Lib. I. Cap. 6.

Parmi probabil sentenza che quando tra i manoscritti di eguale antichità non si scorge differenza, l'emendare la lezione non sia permesso che negli stretti termini della necessità (74). La quale si verifica ogni qualvolta, ritenendo la lezione comune, il discorso sarebbe assolutamente vizioso o inintelligibile, peccherebbe di contradizione o di altro simil vizio, che persuada non potere essere stato scritto come si legge. Qui per altro noterò che i giureconsulti ebbero nella lingua e nello stile alcune loro cose proprie, da non potersi sempre ridurre alle regole dei classici del secol d'oro (75).

Pel solo oggetto di conciliare le leggi più facilmente sembrami troppo arrischiosa l'emendazione de'testi. E può accadere che la contradizione apparente derivi dalla nostra ignoranza degli usi, o delle minute particolarità della storia de'Romani: in tal caso i progressi della filologia potrebbero dare a conoscere quanto male a proposito si procedesse all'emendazione del testo oscuro, mentre doveano procurare di dichiararlo.

Sarei infinito se qui volessi discorrere gl'innumerevoli tentativi di ridurre ad ottima lezione le leggi romane. Quasi non vi è giureconsulto posteriore al XVI secolo che non abbia indicata qualche correzione. Basti ricordare il Cujacio, il Bynkersoek, il Noodt ed Antonio Agostino, che ne hanno proposte ed impugnate moltissime, trovando peraltro anch'essi infiniti contradittori. Dirò piuttosto delle edizioni meglio corrette del corpo civile, e del modo con cui si sono operate.

Sono da reputarsi assai scorrette e difettose le edizioni in caratteri così detti Gotici, delle quali non può dirsi neppure da che manoscritto siano state tolte. Giova solo ritenere, che fino nei primi tempi del risorgimento degli studii della giurisprudenza nacquero dispute intorno alla vera lezione de' Codici, e fu riguardata come preponderante l'autorità delle Pandette pisane o fiorentine (76). Ma prima del Poliziano non pare che fosse fatto alcun lavoro critico su quel celebre manoscritto. Non che fosse, come alcuni scrissero ingiuriosamente, mal custodito e poco curato dai Pisani, che anzi l'ebbero sempre in gran venerazione (77); ma perchè prima del secolo XV era quasi sconosciuta l'arte critica, e fu uno de' pregi di

(74) ECKARDUS, De vera legis lection. et indag. §. 52.

(75) *Idem*, De latinitate Jctorum.

(76) *Idem*, De vera legis lection. et indag. §. 82. 85. — FORSTERUS, De Interpret. Lib. I. Cap. 2. N.° 6. 7.

(77) DAL BORGO, Dissert. sulle Pandette pisane §. 17. 20.

quel secolo, e del Poliziano in particolare, il dare opera a ridurre a vera lezione gli scritti degli antichi (78).

Le opere della bella letteratura ebbero il primato, perchè la correzione dei codici era cosa da filologi, anzichè da meri giureconsulti; ma la gran riputazione di che godevano le Pandette fiorentine (79) impegnò il Poliziano a prender delle note su quel manoscritto. Non sono giunti sino a noi gli spogli del Poliziano, ma sappiamo che ne usò l'Oloandro, che aveali avuti dal Bolognino, per la sua edizione di Norimberga del 1529, la quale è forse la prima che sia stata eseguita con critica. Fu seguita da molte altre, e vi attesero l'Alciato, il Duareno, Antonio Conzio, Lodovico Caronda, il Russardo ed altri de' più dotti giureconsulti del XVI secolo (80). Ma entra innanzi a tutti quella di Lelio Torelli escita dai tipi del Torrentino nel 1553, fatta sulla fede delle nostre Pandette dopo dieci anni di assiduo lavoro. Dopo questa edizione potè dirsi nota generalmente la lezione fiorentina. Tuttavia perchè i più celebri giureconsulti che fioriron dipoi, o visitando di persona il manoscritto fiorentino, o facendo per mezzo di altri delle dotte collazioni, si erano potuti accorgere che molta messe avea lasciata da raccogliere il Torelli ed era necessaria una nuova recensione, al principiare del XVIII secolo Enrico Brencmanno, giureconsulto batavo, venne a bella posta in Italia per riesaminare le Pandette, e vi consumò ben quattordici mesi, generosamente aiutato da Anton Maria Salvini. Dai quali studii uscì una storia pienissima delle Pandette fiorentine e di tutti gli antichi codici dal dotto batavo conosciuti. Ma se le osservazioni sue vedessero mai la luce non mi è noto.

Le altre parti della compilazione giustinianea, perocchè meno meritevoli delle Pandette, sono state meno studiate. Tuttavia anche in quelle han molto faticato i dotti interpreti per istabilire la miglior lezione (81). Fra tutte le edizioni del corpo civile le più corrette oggimai son quelle fatte a norma dell'edizione di Dionisio Gotofredo; e tanto più meritano di esser raccomandate, in quantochè le note del Gotofredo sono per sè stesse commendevolissime. Debbo peraltro notare che in quest' opera le leggi romane sono citate secondo le edizioni usate nel Foro e non secondo il Gotofredo. Il che porta a qualche diversità nella numerazione delle leggi, e nella

(78)
(79) L. Torelli, Prefazione alla sua edizione.
(80) Brencmanni, Hist. Pandect. Lib. IV. Cap. 6.
(81) Terrasson, Hist. du Droit Rom. part. IV. §. 3. 4.

distinzione de' paragrafi. Il perchè si è usato il metodo di citare il principio della legge oltre il suo numero, essendo questo lo stile che si suol praticare nelle allegazioni forensi.

Nello stabilire la buona lezione de' testi occorre spesse volte il riconoscere ed il rigettare i *glossemi*, o vogliam dire le parole interpolate dai copisti (82). Siccome è d'uopo riconoscere gli *Emblemi* del compilatore Triboniano. Dacchè quel collettore si fece lecito, riportando le parole degli antichi giureconsulti, d'intromettervi qualcosa del suo, o per acquistare autorità a nuove sentenze col nome venerando degli antichi, o per ridurre più facilmente in concordanza le antiche leggi colle riforme imperiali. Queste interpolazioni di Triboniano diconsi *Emblemi*. Il conoscerli è necessario non solo per togliere alcune antinomie delle Pandette, ma anco per fissare la vera storia della giurisprudenza. Ma è incredibile quanto sia grande la disparità di opinione tra gl'interpreti, onde determinare in ispecie quali sieno questi emblemi (83); dacchè gli affezionati al compilatore si sforzano di menomarne il numero, ed i contrarii tentano di accrescerlo. Intorno agli emblemi ed ai glossemi ed all'emendazione dei codici giova raccomandar molto la circospezione e la ritenutezza, per tema che non servano di scusa a palliare l'infingardia e l'ignoranza, o di stimolo ad una gretta pedanteria.

Stabilita la vera lezione del testo, fa mestieri giovarsi di tutti i soccorsi della filologia e dell'istoria, per raggiungerne la vera intelligenza. Nè bastan sempre le lettere latine, ma sovente occorron le greche, come ne fan fede le opere del sommo Cujacio. E molto lume aver si può dalla storia ecclesiastica e dagli scritti de' vescovi dei primi secoli per la interpretazione delle leggi dell'impero, come il dimostrò coll'esempio il celebre Giacomo Gotofredo nei suoi perpetui commentarii al Codice Teodosiano.

Molto giova alla conciliazione de' testi la cronologia delle leggi (84). La quale può ridursi a molta precisione per le costituzioni imperiali, giacchè in esse è notato l'anno ed il giorno. Quanto alle Pandette, nelle quali si nota soltanto il nome e l'opera del giureconsulto dalla quale è estratta la legge, non è dato arrivare a tanta precisione cronologica. Peraltro rimettendo insieme i frammenti della stessa opera, sparsi ne' diversi titoli del Digesto, si

(82)
(83)
(84) Distingue tempora et concordabis jura.

giunge talvolta a sciogliere delle difficilissime questioni. A questo oggetto è di grandissimo uso l' indice del Labitto (85).

Finalmente i Basilici e le opere de' primi interpreti posson dare molto lume sulla vera intelligenza delle leggi Romane, dacchè, oltre l'interpretazione tradizionale di quel tempo, coteste opere contengono molte cose ricavate da' documenti perduti, e servon talvolta a far conoscere gli errori incorsi nella compilazione giustinianea. Il Cujacio fece grand'uso di questi sussidii critici, e con moltissima lode (86).

SEZIONE III.

DELL'INTERPRETAZIONE CHE DIPENDE DALL'AUTORITÀ.

Ragionando adesso de' *sussidii* che può aver l'interprete dai libri legali per la risoluzione delle questioni forensi, ordine vuole che s' incominci dal discorrere dell' autorità degli scrittori, i quali si sono direttamente proposta la illustrazione delle romane leggi. Già nel precedente capitolo ho parlato dei chiosatori e repetenti antichi, nommenochè de' commentatori filologi che dal secolo XVI in poi sursero in reputazione e vengon chiamati *Culti*. Il diverso modo con che gli antichi repetenti ed i culti sono proceduti nella illustrazione del diritto romano, nommenochè la ragione de' tempi, hanno influito nel grado di autorità che ciascun di loro ha conseguito nel Foro.

I chiosatori e repetenti antichi, uomini sottilissimi assai più dei culti, ebbero in mira di soddisfare ai bisogni del Foro colle loro interpretazioni e dottrine. Se furono professori di diritto nelle Università, vennero anche consultati dai privati ne' litigi, sentenziarono come arbitri, furono eletti alle più nobili magistrature nelle libere terre d' Italia, e fecero sovente opera da legislatori riordinando i municipali Statuti. Uomini non meno dotti nelle teorie, che pratici delle cose legali, non separarono mai affatto la professione delle dottrine dalla pratica del Foro; ma si studiarono anzi a trarre ad applicazioni usuali quelle stesse parti della ragione civile dei Romani, che pei variati costumi non aveano più termini di letterale applicazione. Il Foro si formò alla loro scuola, crebbe pel loro insegnamento e li ebbe in venerazione di poco minore a

(85)
(86) Cujacio, Observat. V. 40.

quella che meritano i legislatori. I causidici vestendosi degli argomenti del Bartolo, del Baldo e del Castrense, li rafforzavano dell'autorità del loro nome; e molta sottigliezza d'ingegno si adoperò sovente a conciliare i repetenti discordi tra loro o contraddittori con sè stessi, come essi aveano sudato assai nel conciliare le antinomie del diritto Romano. Col tempo venne a chiarirsi, che molte dottrine originalmente professate dagli antichi repetenti o chiosatori avean tal fermezza pel consentimento dei dottori, da reputarsi opinioni comuni, e poter servire di solida base ai civili giudizii.

I culti declamarono indarno contro molte di queste dottrine, che ormai eran divenute comuni nel Foro: non si poteva, nè si doveva per ragioni filologiche turbare lo stato della giurisprudenza. L'acutissimo ingegno del Fabro ha ripieni molti volumi di sottili dissertazioni in confutazione delle dottrine forensi, o, come egli dice, degli errori de' pratici; ma per questo la giurisprudenza non si è allontanata dalle opinioni che ormai per ferme riteneva. Solo ha tratto profitto dalle disquisizioni del Fabro per le questioni che tuttora potevano stimarsi indecise.

Ma la prevalente autorità de' repetenti antichi non ha per ragione la sola anteriorità di dominazione. Essa dipende anche dal modo che tennero i culti nell'ordinare gli studii del diritto. Astraendo essi da quanto vedevano in pratica, si dettero ad interpretare le leggi colle affezioni e cogl'interessi che vi avrebbero posto i contemporanei dei romani legislatori. Procuravano di abituar la mente alle idee romane, il cuore al sentire romano, per forma che li avresti detti piuttosto forestieri nella loro patria, anzichè dubitare che in loro fosse redivivo un uditore di Paolo o di Papiniano. Non era però questo il modo di guadagnare autorità nel Foro, nel quale usavano assai raramente, e si dice anche con non troppo felice successo. Eran tenuti dai forensi piuttosto in conto di letterati, che di legali; venivano chiamati *Umanisti*, e chi li onorava di più li chiamava *Teorici*, serbando il nome di pratici ai seguaci di Bartolo e di Baldo, e ad alta voce intuonando il trito dittero « che altro era la teoria ed altro la pratica ».

È ben vero che la mente, usata a starsene nelle astrazioni senza applicarle alle contingenze de' casi, se voglia per qualche caso particolare escire dalle sue abitudini e scendere al concreto, mal regge al confronto con quelli, che in questa più difficile pratica di ragionamenti tutta la loro vita si esercitarono. Ma però non è vero che si dia avanzamento di teorie, che non refluisca anche col

tratto del tempo in miglioramento della pratica. I culti furon cagione che si riformasse lo insegnamento teorico del diritto, associando allo studio del Testo le cognizioni filologiche che devon fargli corona. Quelli che pienamente si dettero a fare i soli studii voluti dai culti, rimasero cattedratici inabili al Foro; ma quelli che ebbero in mira di seguire la carriera forense, ritrassero dai culti il vantaggio di venir meglio ammaestrati nelle genuine teorie del diritto romano; il che valse loro di somma guida negli studii delle dottrine forensi, e fu per loro la guida sicura quando allo studio dei libri univano l'assidua attenzione a ciò che si discuteva e si decideva nel Foro.

Non è da credere infatti, che le opere dei culti non abbian fatto correggere molte erronee interpretazioni. Ma non han potuto rovesciare la giurisprudenza forense; il che sarebbe stato calamitoso. Per meglio chiarire la cosa conviene entrare in più lunghe spiegazioni.

I repetenti antichi trassero sovente delle regole generali dalle leggi delle Pandette, che sono per lo più resoluzioni di questioni particolari. In quest'opera o generalizzarono le massime annunziate dai giureconsulti, o supposero essi una massima generale, da cui credettero che derivasse la resoluzione particolare del giureconsulto. Basta leggere le somme del Bartolo, del Saliceto e degli altri alle leggi delle Pandette e del Codice, per avere idea chiara ed esempii di ciò che io asseriva. I culti hanno alle volte scoperto o che diversa era la ragione delle risoluzioni dei giureconsulti da quella supposta dai chiosatori e repetenti antichi, o che vi eran ragioni per ritenere limitata a certi casi speciali la massima che gli antichi avean convertita in regola generale. Ma il Foro avea omai adottate le esposizioni degli antichi. Eran queste più conformi all'equità, supplivan sovente al vuoto che ad altro modo intesa avrebbe lasciato la legge. Sarebbe stato assurdo il rifiutare un incremento che si era fatto alla Giurisprudenza. Però dovette il Foro star fermo alle resoluzioni antiche.

Un gran senso di equità guidava i nostri antichi dottori; però quando temperamenti equitativi incontravano nel diritto romano, li estendevano da caso a caso, e loro davano ampiezza da comprendere tutti i casi nei quali vi era parità di ragione. Così facendo, essi seguitavano l'opera dei giureconsulti e degl'imperatori romani, i quali coll'incremento della civiltà e delle idee di naturale giustizia, aveano rotto le strettezze dell'antico gius per ampliare il dominio della equità naturale. I bisogni della giustizia aveano det-

tati i luminosi responsi dei giureconsulti, i nobili rescritti degli imperatori; gli stessi bisogni portarono i dottori italiani a condur l'opera a compimento. Possono i culti aver dimostrato che questa non era operazione da espositori; ma il Foro, che vi aveva acconsentito, non potè ritrarsi indietro con pregiudizio della giustizia.

Offrono su molte materie le leggi romane i rottami di un grande edifizio di ragione civile, di cui non è sempre agevole conoscere l'architettura e gli ordini, a cui ciascuna delle parti si riferisce. Deve l'interprete ritrovare quest'ordine raffrontando i testi tra loro. La filologia de' moderni ha scoperto, che senza considerar bene la storia de'tempi in cui ciascun giureconsulto viveva, non era dato render ragione delle antinomie delle leggi, che sulla stessa materia si leggono nel corpo di ragion civile. L'erudizione moderna ha fatto vedere, che sarebbe assurdo il credere che le antinomie potessero conciliarsi nel modo, che si concilierebbero in opera di un sol getto e che esprimesse o la volontà di un sol uomo, o l'opinione di più contemporanei consenzienti nelle stesse opinioni.

Le leggi romane della raccolta giustinianea, presentan sempre la storia dell'andamento della giurisprudenza. Ricercando sottilmente quest'istoria molte contradizioni si spiegano storicamente, e ne emerge che tutte non si possono conciliare. Ma diversamente la intesero i nostri antichi. I quali credendo a Giustiniano, reputarono che il collettore delle leggi avesse messo insieme delle resoluzioni di casi, che tutte partissero dagli stessi principii. Però dove vedevano contradizione, cercavano nei termini delle fattispecie la ragione del diverso pensare de'giureconsulti, vedevano nelle circostanze di fatto la indicazione di un principio, ricercavano delle ragioni più generali; e così formavano una teorica, che enunziando una massima generale e fermando delle distinzioni di classi di casi, ponendo delle limitazioni e delle ampliazioni, presentasse coordinate le decisioni che sopra i casi analoghi parevan discordanti. In queste logiche operazioni errarono sovente i nostri dottori. Spesso videro delle antinomie dove non ne erano; spesso in prova d'ingegno furon troppo fecondi nel proporre conciliazioni. Discordi tra loro, furono anche raramente consenzienti con sè stessi. Innumerevoli sono le teoriche escite dalla penna dei dottori. Il Foro ha fatto loro giustizia molte non curandone. Ma altresì ne ha molte il Foro accettate, e le ha ritenute, ad onta che i culti le pretendessero erronee. Ciò è generalmente seguìto, quando il testo delle leggi romane, che presentava molte e discordanti risoluzioni di casi ana-

loghi, non enunziava regole generali. Avea bisogno il Foro della regola generale. Questo vuoto che era nella legge, i dottori lo riempivano; e lo riempivano in modo che trovassero caso di congrua applicazione tutte le leggi del diritto civile. A lavoro fatto, sarebbe stato mal provvedere al bene dei cittadini l'attendere ai discorsi de' culti, che presentavano una nuova architettura, un nuovo lavoro. Sarebbe però contrario alla verità l'asserire, che non sien riesciti i culti talora a cacciar dal Foro le teoriche degli antichi, e fare accettare le loro. L'errore evidente che hanno potuto talora dimostrare nella teorica antica, la incertezza che era sempre nel Foro quanto alla sua accettazione, hanno contribuito in tali casi alla vittoria de' culti.

Poichè i nostri antichi dottori avean prese le leggi romane come la ragione scritta, a conformità della quale ogni nuovo gius dovea ridursi, così usaron largamente delle analogie del diritto romano per fermare le regole delle nuove materie, che i nuovi bisogni della società aveano introdotto nella giurisprudenza. La più piccola rassomiglianza di cose, una circostanza affatto secondaria nella fattispecie di una legge, offerivan loro l'occasione di fermare teoriche al tutto nuove sulle cose civili de' loro tempi. Il consentimento dei dottori e dei tribunali alcune di queste teoriche ha elevato al grado di autorevoli, altre ha lasciato nei libri oziosissime. Anche su questo, non alle opinioni dei culti, ma al consentimento del Foro conviene attendere, per vedere qual caso possano meritare.

Dopo queste premesse espedite vengono le seguenti regole:

I. Lo studioso del diritto civile non dalla scuola del Bartolo, ma da quella del Cujacio deve prendere il principio ai suoi studii, se bene vuol conoscere il diritto romano.

II. Il forense ha bisogno di saper prima qual sia la vera intelligenza delle leggi romane, e la teoria che le lega tra loro, e per questo deve usare de' culti e scender quindi a ricercare quale interpretazione sia stata adottata nel Foro; e per questo gli occorre valersi degli scrittori che hanno usato nei tribunali, seguitando le tracce della scuola italiana del Bartolo e del Baldo.

III. Non si risolvon le questioni forensi nè coll'allegare la sola autorità del Cujacio, nè coll'allegare quella del Bartolo e del Baldo. Un'autorità vi è che entra innanzi a tutte, ed è quella dell'uso del Foro. Mancando questa, ritornano in vigore i diritti della logica individuale; e tanto vagliono le allegazioni degli scrittori, quanto vagliono le ragioni sulle quali si fondano e meglio si adattano alle menti di chi deve giudicare.

L'Alciato, il Ferretti, i due Gentili, Scipione ed Alberico, comecchè debbano annoverarsi tra i culti, furono però versatissimi nelle opere dei dottori italiani, che li aveano preceduti. Però ne ripetono e ne esaminano profondamente le dottrine e le ragioni, prima di proporre la loro sentenza. Molto studiò i chiosatori anche il Cujacio; e se sovente li condannò, spesso anche li loda, nè si può dire che li giudicasse senza far ragione al merito loro. Gli altri culti hanno fatto minore studio de' repetenti antichi. I quali oggimai si consultano, piuttosto che non si leggono, a opportunità di causa, il che è ben raro, dai forensi, nelle parti più celebrate dai cattedratici e dai culti. Ma ho creduto opportuno l'indicare le opere, che sebbene segnino i primi passi della cultura della giurisprudenza, senton più dell'antico, e potrebbero prendersi per guida da chi volesse congiungere allo studio della scuola culta lo studio eziandio dell'antica scuola italiana. Il che nei casi di difficili interpretazioni di testi sembra assolutamente necessario.

Ma come ho già detto, nè i repetenti antichi, nè i culti moderni, sono le autorità che di per sè sole tronchino le questioni. L'autorità vera è il consentimento del Foro. Non può il giudice farsi autore di nuove opinioni, quando trova che le opinioni contrarie alle sue sono, non solo approvate da tutti, ma ricevute come ferme regole di giurisprudenza. Vuole la prudenza inoltre, che l'uomo che giudica non si faccia singolare nel sostenere un'opinione, quando tutti quelli che l'hanno discussa imparzialmente sono andati in contraria sentenza per buoni argomenti, a cui egli non sa replicare. Però sarebbe temeraria e riprovevole la condotta del giudice, che in questione di diritto affidandosi unicamente alla propria ragione non volesse studiare i libri legali, stimandosi contento della compiuta cognizione del testo. Vi sono de' libri legali che possono infrenare la sua ragione e prescrivergli una legge; ve ne sono di quelli che la possono illuminare.

I libri legali che pongon freno alla libertà del ragionamento privato sono le decisioni dei tribunali. È di utile pubblico che le controversie sul diritto abbiano un termine, ed i cittadini non rimangano sempre incerti sulle regole del gius. Però sarebbe di pessimo esempio, che un giudice con sua sentenza definisse una questione di diritto diversamente da quello, che per lo avanti era stata sempre definita (87).

(87) BACONE, Exemplum tract. Justitiae Univers. Aphorism. 32 et seg.

Tuttavolta che sopra un articolo di ragione havvi pratica e consuetudine di giudicare, vi è pur regola di decidere pari in autorità a quella della legge (88). Fa mestieri però, che i requisiti della consuetudine concorrano, perchè le massime fissate dai tribunali sieno legge a quelli che nuovamente si propongono di giudicare le stesse questioni. Però nè una sola sentenza, nè più sentenze conformi, quando se ne trovano di quelle che sieno discordi e attestino di una difformità nella pratica di giudicare, sono autorità valevoli ad imporre silenzio alla logica privata del giudice. Non si reputano neppure valide autorità ad impedire che il giudice, seguitando la sua privata opinione, decida diversamente da quello che sentirono i gran tribunali, le decisioni dei tribunali di estero stato. Grande è stato sempre a cagione di esempio, l'ossequio de' nostri tribunali inverso l'autorità della sacra Ruota romana; tuttavia se non si sono appagati delle ragioni ruotali, non hanno dubitato di andare in diversa sentenza. Cosa che non avrebbero potuta fare, se avessero trovata una consuetudine di giudicare uniforme stabilita dalle sentenze de' tribunali toscani. Si reputano del pari autorevoli le decisioni dei tribunali francesi, massime della Corte di Cassazione, per le questioni che devono da noi decidersi a norma de'Codici di Francia; nondimeno esse non legano la coscienza del giudice, che può formarsi un'opinione diversa da quella che piacque ai tribunali francesi, e convertirla in sentenza.

Perchè poi le decisioni dei tribunali facciano autorità, è necessario che colpiscano precisamente i termini della questione. Non si argomenta dalle decisioni come dalle leggi, per trarle a conseguenza. La sola decisione in termini forma autorità.

Nelle decisioni dei tribunali oltre l'articolo, che ha formato subietto di discussione e sul quale il tribunale nel vigoroso contrasto delle parti si è dovuto pronunziare, molte altre cose si aggiungono ad ornamento della decisione. Ma queste non sono di eguale autorità. Il solo articolo discusso e deciso, la sola massima stabilita per la resoluzione della causa forma autorità. Ogni altro ragionamento della decisione riguardasi come una dissertazione, che tanto vale quanto valgono le ragioni che l'appoggiano (89).

(88) Florentina Libertat. bonor. 20 Agosto 1803 Cor. Raffaelli, Perdini e Fini §. 9. 10. — Recentiss. Tom. I. Dec. XI. — PALMA, Dec. 437. N.° 30. — DE COMITIBUS, Dec. 99. N.° 70. 71.

(89) Florent. fideicommissi de Arrighis 18 Agosto 1797. Cor. Salvetti §. 13. — Rec. Florent. Tom. II. Dec. V. — DE LUCA, Dottor volgare. Proemio Cap. VIII. N.° 1. e seg.

Alle volte accade, che ad occasione di una causa si fissano dal tribunale delle massime di una generalità più estesa di quello che portavano i bisogni della causa. Ma se le ragioni, per le quali si annunziava come massima assoluta quella che per la causa bastava stabilire in termini più ristretti, non sono tali da convincere, i termini della decisione s'intendono sempre limitati alle circostanze del caso prese in esame. Basta allegare degli argomenti a cui la decisione non abbia validamente replicato, addurre dei testi che stiano in opposizione alla generalità delle massime stabilite, e contrapporre delle teoriche comunemente approvate che stiano a limitare le enunciazioni generiche della decisione, perchè la di lei autorità rimanga paralizzata.

Troppo frequentemente i decidenti hanno esagerate le massime nelle quali fondavano le loro decisioni. E quasi fossero piuttosto causidici che giudici, dopo avere stabilita la tesi legale applicabile al caso in esame, si sono voluti sforzare a dimostrare che questa procedeva anche in termini meno favorevoli. Ma in questa ampliazione della tesi ben fragile è l'autorità dei decidenti. Debole è pure la loro autorità, quando, prendendo le parti di trattatisti, dopo avere fermata la tesi scendono a parlare delle limitazioni che soffre e sono estranee al caso. È naturale che non richiamandoli a queste parti la necessità della discussione o abbiano omesse delle limitazioni più importanti di quelle che hanno segnalate, o sieno stati facili nell'ammetterne di quelle che potevano patir controversia.

È d'uopo ancora distinguere nelle decisioni ciò che si dice in tesi e forma il vero fondamento della risoluzione della causa, da ciò che fu stabilito in ipotesi. In questa seconda parte l'autorità della decisione è sempre minore. Tuttavia quando nell'esame della causa l'ipotesi figura come egualmente principale della tesi e fa soggetto di lunga e matura discussione, anche le cose dette su questa ipotesi raggiungono non ispregevole grado di autorità.

Con queste avvertenze si riduce al suo giusto valore l'autorità delle cose giudicate, riguardata come limite alla libertà delle private opinioni. Ma più estesa autorità hanno le decisioni de'tribunali come regole direttive del giudice, che se non vincolano la sua coscienza gli servon peraltro di guida. Perocchè gli mostrano le varie forme che può prendere una questione; i diversi motivi che considerar si possono per risolverla; e contengono o rincalzo alla propria opinione, dove egli inclini alla stessa sentenza, o i mezzi di eccitare il dubbio, dove inclinasse per la sentenza contraria. Il consentimento di uomini dotti e pratici nelle stesse dottrine, dopo la

virile discussione delle parti interessate, deve fare sicuro chi inclina alla stessa sentenza, e far timido chi sentisse in contrario. Non potrebbe un giudice vantarsi in sua coscienza di aver bene esaminata una causa, se prima non si fosse fatto carico di rendersi ragione del suo opinare, diverso da quello che in altri trib nali ed in altri tempi uomini dotti tennero costantemente. Il recesso dall'opinione comune dei dottori e dei tribunali, comecchè questa opinione non fosse ancora passata in consuetudine del nostro Foro, non sarebbe lecito che dopo aver ribattuto gli argomenti a cui si appoggiava, aver dimostrate le cause dell'errore, ed avere stabilita, sopra ineluttabili basi, la propria sentenza. Si sono dati di questi esempii e se ne daranno, ma rari. Solo de' giudici dottissimi nel testo delle romane leggi, nutriti alla lezione de'culti e de' forensi, e sperimentatissimi nell'esercizio del Foro, posson cimentarsi a così ardita impresa; per gli altri sarebbe dannevole temerità.

Poichè dalle sentenze dei tribunali sono sceso a parlare dei dottori, dirò che il loro consentimento nelle stesse opinioni è sempre di gran peso nella resoluzione de'dubbii delle cause. È quasi impossibile trovare tutti i dottori d'accordo. Non vi è opinione che non abbia avuto fautori e seguaci, e che talvolta non abbia anche conseguita vittoria nei tribunali. Ma nel volger degli anni, maturando la discussione, o si sono trovate delle conciliazioni delle opinioni discordi, o alcune si sono elette come migliori ed altre riprovate. Gli scrittori di trattati legali, dei quali grandissima copia ha fornita l'Italia, soglion rappresentare sopra ogni articolo la storia delle opinioni dei dottori, discuterne gli argomenti, venendo poi a stabilire la loro dottrina. Il Foro ha tenuto conto di queste discussioni imparziali, perchè fatte generalmente da uomini espertissimi nel Foro ed assai ben conoscenti del testo. E come si sono allegati in linea di autorità i trattatisti in passato, così si possono allegare anche di presente. Essi peraltro non vincon mai l'autorità delle decisioni, che proferite dopo i loro trattati hanno preso in esame la opinione del trattatista, e l'hanno riprovata. Ma bene spesso è accaduto ai trattatisti d'indurre i tribunali a mutare di opinione. Hanno fatto dei trattati anche i culti e bene sono da studiare da chi voglia conoscere a fondo il diritto romano, e si allegano sovente nel Foro. Pure l'autorità dei trattatisti che hanno usato nel Foro è quasi sempre maggiore.

Nelle decisioni e nei trattati convien cercare i migliori sussidii all'interprete forense. Ma per questo non sono da spregiare i *consigli* ed i libri di controversie. Molti consigli, o vogliam dire con-

sultazioni, degli antichi hanno avuta generale approvazione nel Foro. Molti consigli di dottori moderni si consultano e si allegano utilmente anche di presente, perchè trattano a fondo qualche questione, espongono gli argomenti dell'opinione che sostengono e risolvono gli obietti. Gran spesa d'ingegno, gran lusso di argomentazione e di dottrina è sempre nei consigli. La loro lezione aguzza l'ingegno del forense, e pone il magistrato in grado di vedere da tutti i lati la questione che deve risolvere. Se la ragione ritrova un argomento del quale si appaghi, cresce pur di qualcosa la forza di questo argomento il vederlo proposto e sviluppato da un insigne dottore. Si trovan poi talora nei consigli notate delle cose di pratica, delle quali il consulente parla come testimone, che vanamente si cercherebbero in altri libri. Anzi molte decisioni di antichi tribunali, molte consuetudini italiane ci sono note solo pel detto dei consulenti. Onde non è maraviglia se tanto uso siasi fatto dei consigli dagli scrittori di trattati.

Abbonda poi la scienza nostra di repertorii e di specilegi, nei quali si passano a rassegna le opinioni dei dottori. Questi libri, che sono stati sovente argomento d'irrisione, non sono senza utilità come indici di altri libri, ma sono senza autorità. Eccettuo sempre da questa regola le conclusioni del Cardinal Tusco; le quali in molti punti fanno fede di alcune cose di pratica che invano si cercherebbero altrove.

Tali sono i sussidii di autorità coi quali si procede nell'interpretazione forense. Ma un fino criterio occorrerà sempre all'avvocato come al giudice, nel porre rettamente i termini della questione. Ordinate cognizioni teoriche e ben maturate nella mente, sono l'unica fonte da cui può scaturire una buona posizione del disputabile di una causa. La lunga pratica degli affari crea talvolta un abito morale, che supplisce alle ordinate cognizioni. Ma non lo supplisce sempre; e quando lo supplisce serve solo a far raggiungere quasi per caso la giustizia colla sentenza, ma non a ben ragionare i motivi del giudicato. Il perchè se nel caso particolare si serbano illese le ragioni del giusto, si cresce però la confusione nella giurisprudenza, e si riduce alla grettezza di mestiere una professione nobilissima. L'attendere assiduamente agli affari penetrando le furberie e le debolezze degli uomini, e facendo provvista di conclusioni e di autorità senza ordinarle nella mente a certi principii, fa sì che un uomo divenga manifattore di pareri e sentenze, ma non mai giureconsulto. Lo studio del testo romano e dei principii della legislazione è la base del sapere di un legale. Ma

esso non esce compiuto, se non si pone in mente le più ricevute dottrine del Foro colle ragioni che le sostengono, e la cognizione storica delle cagioni onde derivarono. Son queste le doti abituali del giurisperito; nelle questioni particolari più ampie debbono essere le sue ricerche. Ogni sussidio è pregevole, ma non ogni allegazione deve prendersi per autorità; se dannevole è la temeraria fiducia nella logica privata, più dannevole è ancora la fiacchezza di chi non sa muovere un passo senza esempio, e per tutto sostituisce l'autorità al ragionamento.

Sottilissima analisi occorre sempre nel distinguere nei libri legali ciò che vien detto per esagerazione, da ciò che si ferma risolutamente. Pure in quest'ultima parte soltanto può consistere l'autorità dei libri legali. Grande e nobile esempio offron le opere del Castillo del modo di usare l'autorità dei dottori. Poche opere di egual pregio potrebbero proporsi agli studiosi delle dottrine forensi.

Non voglio tuttavia por termine a questo capitolo senza alcune altre generali avvertenze intorno all'uso dei libri legali.

Nel Foro o si disputa del diritto, o si disputa del fatto. Ma non sono sempre ben distinti i termini dell'una e dell'altra questione. In realtà le questioni di fatto soverchiano in numero quelle di diritto. Tratteremo nel libro de' giudizii la teoria della prova dei fatti. Ma qui occorre avvertire: che vi sono delle questioni medie tra il diritto ed il fatto, che si risolvono parte con argomentazioni legali, parte con prove storiche. Tali sono tutte le questioni di volontà. La legge stabilisce i confini, dentro i quali deve starsene la volontà umana per esser legalmente efficace degli effetti a cui mira. Sinchè si tratta di conoscere questi confini, la disputa è tutta di diritto. Ma quando si ragiona dell'efficacia della volontà umana nei confini assegnatile dalla legge, allora la disputa tutta si sostanzia nel conoscere che cosa si sia voluto. Questa è disputa di fatto; ma il fatto che si vuol conoscere, non è un fatto materiale, è un fatto morale. I segni della umana volontà sono la materia delle argomentazioni, per le quali si presume scuoprire ciò che si è voluto. Sono pieni i libri legali di regole per la valutazione di questi segni. Moltiplici sono le decisioni che si sono occupate nel valutarli. Sovente si è assegnato ad essi un valore assoluto. Si sono fatte delle teoriche sulla particolare efficacia di certe parole usate negli atti umani, sull'ordine e la distribuzione delle parole nell'orazione che esprime l'umana volontà. Utilissime sono tutte queste teoriche. Ma si devon prender piuttosto come direttive, e quasi eccitamenti al criterio del giudice, anzichè regole imperative. Sempre queste teoriche fu-

rono subordinate alle circostanze delle fattispecie, e spesso originate dalle specialità de'casi furono enunciate enfaticamente quasi regole generali. Qui davvero è da temere, che talvolta l'erudizione sia dannosa al criterio. Il sommo De Luca nell'egregia opera del Dottor Volgare, che vorrebbe proporsi come libro elementare per lo studio delle dottrine forensi, insegna bene a distinguere le vere regole positive del diritto, dalle regole puramente direttive nell'interpretazione dei fatti dell'umana volontà, che sono e devono esser sempre vinte dagli argomenti più forti che presenti il concreto del caso.

L'attenzione peraltro del giurisperito deve rivolgersi a cercare fra le regole che diceva direttive nell'interpretazione dell'umana volontà, quali sono quelle che stabiliscono la presunzione della legge. Dacchè per questo modo si conosce a chi incomba l'onere dell'argomentazione, e da qual parte in caso dubbio debba inclinare la bilancia della giustizia.

CAPITOLO V.

Dei modi civili per cui cessa l'obbligazione delle leggi.

Si ordinano le leggi per dar regola perpetua ai diritti ed alle obbligazioni. Il potere che emana la legge perde assai di dignità e di forza, se non vigila alla di lei osservanza, o se facile si dimostra a variar legislazione. Nè i popoli consideran le leggi, che vedono spesso mutare, qual'opera di maturo consiglio, nè il legislatore incostante o fiacco serba fama di benefico ed avveduto. Il tempo pone le leggi, gl'interessi, i costumi a livello, e fa potente la legislazione quando essa fu dal suo principio bene ordinata. Il porre audacemente la mano all'opera della ragione maturata dal tempo per rovesciarla e recar novità, è cosa non dico cattiva, chè può talora esser buona, ma pericolosa. Così la sentirono quei sommi filosofi, i giureconsulti romani (1), così pensano gl'Inglesi amatori della patria Giurisprudenza, ed in questa forma opinano i giureconsulti tedeschi che si dicono della scuola storica.

Ma nel movimento morale della società si fa sentire sovente il bisogno di variar qualcosa alla stabilita legislazione, sì per correggere gli errori, sì per condurre a compimento l'opera de'nostri

(1) L. 2. ff. de Constit. Princip. L. 23. ff. de legibus.

maggiori. Accade poi talora che indipendentemente dall'espressa volontà del legislatore, la legge perda vigore per la naturale forza delle cose. Vi sono dei casi particolari in cui conviene alla suprema potestà far cessare la forza delle leggi. In somma come la suprema potestà dà vita alla legge, così può far che cessi di aver vigore. Nell'una e nell'altra opera il sovrano è libero ed incriticabile dai magistrati, cui è debito di ubbidire. E come importa al giureconsulto conoscere quali sono i requisiti della esterna civile obbligazione delle leggi, così è necessario che sappia come la legge cessi di aver vigore.

SEZIONE I.

MODI GENERALI PER CUI CESSANO DI AVER VIGORE LE LEGGI.

Se i rappresentanti della civile sovranità al pari degli altri uomini vanno soggetti a pagare il debito della natura, non per questo perisce lo stato e cessa la causa efficiente delle leggi. Fatta una volta una legge da un sovrano, non perde vigore per questo solo che il principe sovrano legislatore cede dalla vita. Perocchè se varia la persona investita dei sovrani diritti, non varia però la costituzione politica della società. Sogliono i principi salendo al trono confermare tutte le leggi dei predecessori; ma ciò non è assolutamente necessario. La legge una volta esistente, continua in vigore finchè non venga legalmente revocata (2).

Ma quando o per interna mutazione di stato, o per conquista di potentato straniero cessa l'autorità sovrana che aveva ordinate le leggi, parrebbe che anche queste dovessero perdere vigore, se non vengono espressamente confermate. Nondimeno l'utilità generale ha voluto che si seguisse la opinione contraria. Però la città occupata dal nemico si regola sempre colle leggi già promulgate dal suo legittimo principe, osservando eziandio quegli ordini che di mano in mano si vanno pubblicando dall'occupante; la nazione soggiogata, e che passa sotto il dominio di altri principi, vien giudicata colle sue leggi, finchè il nuovo signore non abbia dichiarato di abolirle e dato nuovo ordine alla legislazione (3). Però tra di noi non dal giorno che la Toscana cesse in potere dei Fran cesi, o tornò in potere dei suoi legittimi signori, si conta l'abo-

(2) DONELLO, De Jure Civ. Lib. I. Cap. 12. N.° 11. 12.
(3)

lizione della legislazione antica e respettivamente delle leggi francesi, ma dal giorno nel quale il potere in cui risedeva la sovranità fece ai sudditi manifesta la volontà di mutare la legislazione. Lo stesso è da credere che abbia luogo nelle mutazioni di stato per causa d'interni sconvolgimenti. Sennonchè occorre a questo proposito notare che la Repubblica fiorentina riconosceva la massima che nel tempo che si mutava lo stato ogni autorità di legge cessasse, e, quasi in quel momento fossero rotti tutti i civili legami del consorzio degli uomini, anche le vendette ed i delitti andassero impuniti (4).

Poichè il portare una legge dicevasi *rogare* la legge appo i Romani, così il torle autorità per atto espresso di volontà legislativa dicesi *derogare* ed *abrogare* la legge. Pare che volendo usare proprietà di linguaggio convenga dire che si deroga ad una legge quando si dichiara che una parte di lei o debba assolutamente cessare dall'aver vigore, o non possa aver forza in certi casi, e che la parola *abrogazione* stia a denotare la totale abolizione della legge (5). Ma i legali non guardan poi molto a questa precisione di linguaggio.

S'intende facilmente che l'abrogazione e la deroga sono di esclusiva competenza del potere che ha diritto di ordinare la legge. Nè posson essere diversi i modi di abrogare e derogare da quelli che per l'ordinamento politico dello Stato, si debbono osservare nel fare le leggi. Parimente l'abrogazione e la deroga non hanno efficacia che dal giorno della promulgazione (6).

Sono queste le condizioni della deroga espressa alle leggi. Ma vi è anche una deroga virtuale, la quale si opera promulgando una legge nuova che stia in opposizione con una legge antica. Posero i Romani nel testo delle leggi delle dòdici tavole, che la legge ultima dovesse attendersi in preferenza a quelle che la precedettero (7). È natural virtù della legge posteriore di derogare alle anteriori, comecchè non ne faccia menzione e non contenga clausule derogatorie, il che peraltro di presente è assai raro che si ometta (8).

(4) VARCHI, Storie fiorentine. — SEGNI, Storie fiorentine. — NERLI, Commentarii dei fatti occorsi nella città di Firenze.

(5) VICAT, Voc. Jur. V. Abrogare, Derogare.

(6) SUAREZ, De Legibus. Lib. VI. Cap. XXVII.

(7) Quod postremum populus jussit, id jus ratum esto. — GRAVINA, De Origine Jur. Lib. II. p. 180.

(8) DONELLO, Lib. I. Cap. 12. N.° 15.

Perchè si possa parlare di questa deroga virtuale fa mestieri che costi della contradizione inconciliabile fra la legge nuova e le antiche. Se si possono accordare per modo che le antiche leggi e le nuove abbiano i loro casi di congrua applicazione e sortano effetto, conviene apprendersi piuttosto al partito della conciliazione, che al supposto della deroga. Nel capitolo sulla interpretazione si sono già dichiarate le regole da adottarsi a questa materia (9).

Ma le leggi talvolta perdon forza di per sè, senza atto espresso di volontà legislativa. Ciò accade quando cadono in dissuetudine (10). Sta peraltro a chi asserisce esser la legge caduta in disuso il dimostrarlo. Dacchè chi allega la legge ha la sua intenzione fondata nel testo della medesima, senza bisogno di altra prova. Se poi chi allega la legge dimostra eziandio che all'epoca della sua promulgazione fu cominciato ad osservarla, si rende più difficile l'assunto di chi la sostiene andata in disuso (11).

La dissuetudine, in cui può essere caduta una legge, si prova col detto dei dottori che l'asseriscono come cosa di fatto per essi osservata; coll'addurre fatti contrarii alla legge, pubblici e notorii e tollerati pacificamente da chi aveva diritto ed interesse di far valere la legge contro di loro; e finalmente col dimostrare la ragione per la quale la legge dovette cadere d'osservanza (12). Sarà ben difficile il conseguire vittoria pel capo della dissuetudine della legge, se non si dimostra almeno che essa era contraria allo spirito delle leggi posteriori, o originata da bisogni sociali o da idee di pubblica utilità che sono scomparse o riprovate.

Più agevole si è il dimostrare la consuetudine contraria alla legge, consistente in atti positivi, in virtù dei quali si è introdotto un nuovo gius contrario all'antico, e per cui il gius antico deve aversi come abolito. Tutto il momento della causa consiste nel provare gli estremi della consuetudine, non essendo dubbio che la consuetudine posteriore alla legge abbia virtù di derogarvi; richiedendosi solo maggiore importanza di atti, più lungo corso di tem-

(9) Lib. I. Cap. 4.

(10) L. 32. in fine ff. de Legibus et Sctis. — AVERANI, Interpr. Jur. Lib. II. Cap. I. N.° 1. 2. — DONELLO, De Jure Civili. Lib. I. Cap. 12. §. 14. p. 84. Tom. I.

(11) SCHILTERUS, Exercit. ad Pand. Ex. I. Th. 9. 11. — URCEOLO, Dec. Fl. 21. N.° 12. Liburn. Salvi-Conduct. 29 Giugno 1782. §. dovea presumersi.

(12) CHRISTIN. Comm. ad L. Municip. Mecklin. N.° 10. Dec. Belg. ad Cod. Dec. 52. N.° 17-20. p. 50 51. Vol. II.

po, più lucidezza di prove per la consuetudine contro la legge, che per le altre specie di consuetudine (13): ma di ciò si è parlato in altro capitolo.

Insegnano finalmente i dottori che cessando la ragione della legge, cessa la legge stessa. Bene è raro peraltro che di questo principio si possa fare applicazione. Perocchè fa mestieri che la ragione della legge cessi in tutto e per tutto, nè altra ragione vi sia per cui la legge si possa sostenere. Nel concorso soltanto di questi estremi può esser luogo a far valere il comune detto, che cessando la ragione della legge cessa la legge stessa (14). Ma se posteriormente all'assoluta cessazione della ragione della legge, si adducano atti che ne dimostrino la continuata osservanza, male si pretenderebbe che la legge avesse perduto autorità. L'argomento tratto dalla cessazione della ragione, quanto è valido a rinforzare gli altri tutti che si adducono in una questione in cui si pretenda la dissuetudine della legge, altrettanto sarebbe frivolo dove il fatto stesse a dimostrare che la legge sempre si osserva.

SEZIONE II.

MODI PARTICOLARI PER CUI SI FA CESSARE LA FORZA DELLE LEGGI RISPETTO A CERTE PERSONE.

Benchè la legge debba essere eguale per tutti, ed egualmente ad ogni condizione di persone si debba dai magistrati applicare, si danno tuttavia delle circostanze, nelle quali la suprema potestà dello stato può onestamente far cessare l'impedimento delle leggi, accordar privilegi e stabilire esenzioni.

Il potere d'indurre un privilegio, una esenzione, o di dispensare dall'impedimento di una legge, è parte dei diritti sovrani, e si può riguardare ad un tempo come il più nobile ed il più invidioso attributo della sovranità (15).

Non mancan filosofi che abbian levato la voce contro questo diritto maiestatico. Il quale se veramente sia esercitato senza regola

(13) CUJAC. Ad Cod. Lib. VIII. Tit. 42. p. 1250. E. Tom. IX.

(14) AVERANI, Interpr. Jur. Lib. V. Cap. 10. §. 12. — SUAREZ, De Legibus Lib. VI. Cap. IX. N.° 1. 2 e seg. — HUBERUS, Prelect. ad Pandect. Lib. I. Tit. I. N.° 8.

(15) ZEIGLER, De Jur. Majest. Lib. I. Cap. 6. — BESOLDUS, De Jur. Majest. Cap. 7. §. 6. 7. — NOODT, Du pouvoir des Souverains. Par. II. N.° 2. 3. — ARNISEUS, De Jure Majestat. Cap. III. §. 7.

e fuori di certi confini, riesce dannoso alla società, e pregiudicevole al potere che lo amministra. Ma l'abuso che per ventura si è fatto di un diritto non è ragione per toglierlo, se vi sono motivi che ne persuadano il bisogno, se possono tracciarsi delle regole che guarantiscono dall'abuso futuro.

Ogni legge stabilita con vedute di pubblico bene, può in certi casi straordinarii riescire contraria al fine per cui venne ordinata, se se ne pretenda la rigorosa applicazione. Se ciò si fosse preveduto dal legislatore, scrivendo la regola generale della legge, avrebbe anco scritta una eccezione. Ma tutto non si prevede nel fare le leggi. La previsione umana non è mai tanta da avanzare in tutto l'esperienza. E per quanto si voglia assottigliare l'arte delle previsioni, vengono tuttavia in pratica casi singolari che hanno sfuggito all'antiveggenza d'uomini prudentissimi. Ben è da lodare la legge provida; ma non si potrebbe comportar quella che assottigliando di troppo l'arte del prevedere, lungi dallo stabilire delle regole generali andasse descrivendo dei casi singolari immaginati *a priori*, ed a quelli provvedesse. Ciò che suole più di frequente accadere costituisce la materia della legislazione (16). I casi singolari hanno bisogno di singolari provvedimenti. I quali meglio si adattano al bisogno colla precisa cognizione del fatto, di quello non si ordinino per umana prudenza secondo la immaginazione del futuro.

Tali sono le ragioni che giustificano il bisogno di un potere dispensatore, che abbia autorità di temperare il rigore della legge, e dar regola speciale ai casi che presentano termini diversi da quelli che furon calcolati dalla previdenza legislativa nel dettare la legge generale. Male si affiderebbe questo potere ai magistrati. Perocchè si torrebbe loro il freno della legge, che è unica guarantigia contro l'arbitrio. Vicini come essi sono e per affezioni e per abitudini e per relazioni d'interesse alla condizione dei privati, facilmente abuserebbero di una potestà che li ponesse in arbitrio di farsi maggiori delle leggi. Il perchè se a compimento di giustizia, o sia perchè la giustizia morale o il pubblico bene non rimangano in certi casi speciali offesi dall'applicazione della legge civile, è necessario che un potere dispensatore vi sia, il pericolo dell'abuso richiede che questo potere risieda solo in colui che è investito dell'esercizio dei diritti sovrani.

La collisione che in un caso particolare s'incontra tra l'applicazione letterale della legge civile, e la giustizia morale o il ben

(16) L. 3. 4. 5. 6. *ff.* de Legibus.

pubblico, di cui è somma parte la conservazione e l'incremento delle morali e lodevoli simpatie per le quali cresce l'incivilimento sociale, sarà sempre giusta cagione a derogare in un caso particolare all'osservanza della legge. Difficile si è il riconoscere quando questi termini ricorrano in fatto; più difficile ancora riesce il librar su giusta bilancia il male della dispensazione dalla legge civile col bene che s'intende conseguire. Tutta la sapienza che circonda il trono occorre sovente a decidere. Ma per poco che sia avanzata l'arte di governare, sono stabilite in ogni stato delle massime direttive che servono di regola all'informazione delle suppliche, e si considerano nella resoluzione degli affari; talchè anche il più invidioso dei diritti maiestatici segue delle regole nel suo esercizio, si amministra con una certa egualità ai sudditi, ed ha per così dire la sua giurisprudenza (17).

Indipendentemente dalle considerazioni intrinseche alla natura dei casi per cui si usa dispensazione, vi sono talora dei rispetti personali che muovono ad usar grazia in verso qualcuno. Quando si parla di rispetti personali si proferisce parola odiosa, il cui suono indica tutt'altro che giustizia. Vi sono però dei rispetti personali doverosi e conformi all'utile pubblico ed alla giustizia morale. Il merito distinto, i servigi resi al principe ed alla patria, sono titoli di credito in verso la società, che ben possono meritare qualche dispensazione. La sventura è poi altro titolo potentissimo su tutti gli animi gentili, e niuno può dolersi di vederla soccorsa. Sono però tutti quelli che ho enumerati dei rispetti personali. Ma è utile alla società che si abbiano; sovente è un debito morale della società l'averli; per ultimo si possono avere per modo che nell'usarli si adoperi certa regola da incoraggire a meritarli, e da far confidenti i meritevoli che saranno adoperati equabilmente (18).

Finalmente la società, che molto esige da chi ne amministra il sovrano potere, deve pur concedere tutti i mezzi che si richiedono a farlo forte e idoneo a sodisfare alla nobile missione. Ciò che a questo giusto fine è richiesto, è pure per la ragione della necessità di mezzo giusto ed approvabile. Ora tra i mezzi necessarii a mantenere forte il potere uno si è, che l'alto personaggio il quale se ne trova investito possa usar graziosità eziandio in verso quelli

(17) Circ. 17 Dicembre 1773. Circ. 11 Maggio 1825. Motuprop. del 27 Dicembre 1773. Circ. 31 Marzo 1826. Notific. 11 Luglio 1814.

(18) Bentham, Théorie des peines et des recompenses. — Gioja, Del merito e delle ricompense.

che altro merito non hanno che di essergli bene affetti. So che gran discrezione si richiede in questo; ma se la giusta misura si trapassa, il primo a sentirne danno si è quegli che forse ne sperava favori. L'interesse in questo fatto è maestro di prudenza e val per guarentigia rispetto all'universale (19).

Ho indicate sino a qui le giuste cause, in ordine decrescente, che muover possono il potere dispensatore. Ma ripeto che tutte le regole in proposito, sono regole di giustizia morale che regnano sulla coscienza del principe e de' ministri, sono rafforzate dalle osservazioni dell'esperienza, trovano la loro sanzione nell'opinione pubblica e più assai ne' decreti della Provvidenza che regge l'ordine morale dell'universo, ma non sono regole di diritto civile.

Qualunque sia la grazia che il principe abbia accordata, qualunque il privilegio o l'esenzione che abbia concesso, è debito de' magistrati procurarne l'esecuzione e l'osservanza, senza ammettere giuridica discussione della giustizia o convenienza de' motivi che determinarono la volontà sovrana. Non vi è tribunale che sia competente a dichiarare ingiusto un rescritto del principe. Non troppo prudentemente Cosimo I colla legge del 29 Luglio 1561 avea concesso tal facoltà; ma fu ben cauto di revocarla (20), e fa specie che alcuni alleghino sempre la legge del 1561 come se fosse in osservanza (21). Nè si potrebbero allegare utilmente davanti ai tribunali le leggi che annullano i rescritti contrarii alla giustizia ed alla pubblica utilità, dettate nei calamitosi tempi dell'Impero e che in niun modo convengono a bene ordinata monarchia (22).

Ma sono i tribunali competenti a conoscere se la religione del principe è stata sorpresa o con espressione del falso, o con fraudolenta dissimulazione del vero. Perocchè quando viene a resultare che il principe fu ingannato da una falsa posizione dell'affare, si ha pur luogo di credere che non avrebbe fatta la grazia. Quindi si annulla il rescritto come viziato nell'elemento morale della volontà che lo informò (23).

(19)

(20) Legge del 29 Luglio 1561. Dichiarazione del 7 Ottobre 1561. CANTINI, Legis. Toscan. Tom IV.

(21) Florent. Preten. Success. 12 Marzo 1805.

(22) L. 1. Cod. Theodos. De diversis rescriptis. — GOTOFREDO, Ad L. Cod. Theodos. cit. p. 13. Tom. I. — CUJAC. Ad Cod. Lib. I. tit. 22. p. 796. Op. Tom. X.

(23) L. ult. Cod. de Diversis Rescriptis. — CUJAC. Ad Cod. Lib. I. tit. 23. p. 797. Tom. X.

Sta a carico di quello che attacca il rescritto pretendendolo ottenuto per orrezione o surrezione, l' onere della prova. Non si presume facilmente che si sia voluto mentire al principe, o di simulargli una circostanza importante, poichè il principe ha sempre grandissimi mezzi a conoscere il vero (24). La dimostrazione della falsità dell'esposto nelle suppliche graziate, è il più sicuro modo di attaccare un rescritto. Non è da credere però che ogni falsità dell' esposto importi la nullità del rescritto. Fa mestieri che la falsità cada sul motivo principale della grazia, talchè si possa dire che tolto quello non fosse più ragione di rescrivere. Se per altri titoli si potesse il rescritto sostenere, la falsità in una parte della supplica non porterebbe a dovere annullare il rescritto, come ottenuto per esposizione di falsa causa (25).

Più difficile ancora riesce l'attaccare il rescritto come surrettizio per dissimulazione del vero. Non basta che una verità relativa all'affare venisse al principe dissimulata; è necessario rilevare che la cognizione della verità dissimulata sarebbe stata di tale effetto da impedire la grazia (26). Cessa ogni questione di orrezione e surrezione, quando i documenti che accompagnavano la supplica contengono tutti i dati che erano necessarii ad esporsi nella supplica (27).

I dottori sono soliti alle diverse materie legali capaci di grazia dichiarare quali sono le circostanze da esporsi nelle suppliche, rispetto alle quali la soppressione del vero o l'asserzione del falso importi la nullità della grazia che susségue alla supplica. Gran maestri sono poi i canonisti per tutte le più nobili questioni in materia di grazia, dispensazioni e rescritti.

È commessa del pari ai tribunali la interpretazione dei rescritti del principe. Essi devon rigettare come assurda qualunque intelligenza, che porterebbe il rescritto in danno delle ragioni dei terzi. Qualunque più sottile interpretazione deve sempre prendersi per ischivare questo pregiudizio (28). Dacchè il principe può dispensare per l'interesse proprio e per interesse della società che rappresenta, ma non può offendere le ragioni dei particolari e togliere i diritti dei terzi senza provvedere alla indennità loro, avendo motivo da una ra-

(24) ANSALDUS, Dec. 19. — EMERIX, Dec. 1204.

(25) PYRRING, Jus. Canonic. Lib. I. tit. III. Sez. IV. §. 3. 5.

(26) Seravetien. Obreptionis et subreptionis rescripti 30 Settembre 1791. Cor. ARRIGHI §. 60. e seg. in Recent. Florent. Dec. I. Tom. II.

(27) Januen. redactionis ad arbitrium boni viri 29 Giugno 1773. §. col fatto poi. p. 3. Cor. GIANNELLI, VENTURINI e MAGGIONI.

(28) Thes. Ombros. Dec. 31. N.° 5. 6. Tom. XI.

gione di necessità o di utile pubblico (29). La clausula, senza pregiudizio dei terzi, si sottintende sempre a qualunque rescritto.

Salvato l' interesse dei terzi, la interpretazione del rescritto deve essere estensiva, almeno per quel tanto che è necessario a conseguire il fine del rescritto (30). I termini della supplica s'identificano con quelli del rescritto, e valgono ad interpretarlo quando il principe rescrisse con formula che si riportava alla supplica. Tale sarebbe la formula, *concedesi come si domanda* (31). Del resto poi secondochè più o meno si allontana il rescritto dal gius comune, è capace di più o meno benigna interpretazione (32).

Ma per favorevole che sia la interpretazione dei rescritti, non è però tale da doversi estendere da persona a persona, da causa a causa, o portare oltre i termini della domanda (33).

La grazia e la dispensazione conferiscono un diritto il cui uso è facoltativo (34), e passa negli eredi e legittimi successori se la causa del rescritto non è limitata ai rispetti personali (35).

È parte sostanziale delle grazie il rivestire una forma per sè stessa provante. Pure un tempo si sono valutati anche gli oracoli di viva voce in curia romana; ma diverse costituzioni pontificie, e segnatamente tre Bolle di Giulio III, Gregorio XV e Urbano VIII, hanno stabilito che le grazie di viva voce, di cui non fosse spedita o Bolla, o Breve, o Segnatura apostolica, non fossero attendibili nel Foro esterno (36). Questa è regola buona anche pel Foro civile, nè si potrebbero ammettere testimonii a provare che il principe avesse di viva voce fatta una grazia, di cui non fu redatto alcun formale rescritto.

(29) BODINO, De Republica. Lib. I. Cap. 8. §. 100. 101 dove cita due decisioni del 1351. e 1391. della curia parigina.

(30)

(31) ROCCA, Disp. Jur. Cap. 71. N.° 25. — CAVALERO, Dec. 117. N.° 3. — Florentina adprobationis testamenti 11 Settembre 1738. Cor. Finetti — Liburnen. seu Pontremulen. praeten. nullitatis testam. et fideicom. 1 Ottobre 1782. §. 17. 18. Cor. MAGGI e RAFFAELLI.

(32) SUAREZ, De Legibus. Lib. VIII. Cap. XI.

(33) Cerretana Juris-expellendi 4 Settembre 1790. Cor. ULIVELLI in Select. Floren. Dec. 62. Tom. V. Part. II.

(34) SUAREZ, De Legibus. Lib. VI. Cap. XI. N.° 3. Cap. XIII. N.° 1.

(35) L. 10. Cod. de diversis rescriptis.

(36) Bollarium Ed. Lugd. 1673. Tom. III. p. 424. Tom. VI. p. 181. — Rot. Rom. Recent. Dec. 205. Part. I. Dec. 216. 268. 287. Part. VI. — CERRO, Dec. 196. Montispolitiani praeten. commut. ult. volunt. 5 Gennaio 1741. Cor. PAPERINI Aud. Nunc. Apostol.

S'insegna comunemente che i principi sono sciolti dalle leggi. Questa massima che figura nelle Pandette sotto nome di Ulpiano *L. 3. ff. De Legibus*, è stata oggetto di molte controversie fra gli eruditi. Alcuni hanno preteso che si dovesse intendere ristretta all'assoluzione dell'imperatore dalle leggi caducarie, altri l'estendono persino a tutte le leggi che regolano le forme degli atti; altri poi vogliono che fosse massima generale, e certo pare che Giustiniano riportando la legge di Ulpiano nelle Pandette avesse questa intenzione (37). Ma se la questione deve storicamente risolversi, non pare che i Romani avessero mai l'intenzione di sciorre da ogni legge gl'imperatori, e solo fossero soliti coi senatusconsulti che dichiaravano la potestà dell'impero stabilire, che da molte leggi fiscali e dalle formalità si dovesse intendere il principe liberato (38).

Ma qual sia la risoluzione da darsi della questione storica rispetto alla giurisprudenziale, con altri principii convien procedere.

Bisogna nei principi distinguere il potere di fatto dalla potestà giuridica. Il potere di fatto non ha limiti. La volontà sovrana deve sempre dai magistrati rispettarsi. Se essa eccedesse ogni confine di giustizia, la forza delle cose vi porrebbe rimedio. Ma e questo eccesso di mali e questa estremità di rimedii sono fuori dei calcoli della giurisprudenza. Quando non vi sono leggi fondamentali dello Stato delle quali il principe abbia giurata l'osservanza, non può recarsi in dubbio la potestà sovrana nei principi (39).

Ma se illimitato è il potere di fatto, ha però i suoi limiti il potere di diritto dei principi. Come uomini, come cristiani, sono tenuti alle leggi naturali ed alle divine. Debbono serbare la fede nelle loro promesse, devono andar soggetti alle comuni regole del diritto civile pei loro interessi patrimoniali (40). Sono queste mas-

(37) Cujac. Ad Cod. Lib. VI. tit. 23. p. 689. A. Op. Tom. IX. — Ant. Augustini, De Legibus et Sctis. Lib. I. Cap. 18. p. 153. in Thes. Grevil. Tom. II. — Besoldus, De Majestate. Cap. 7. §. 3. — Huberus, De Jure Civitatis. Cap. 5. N.° 1-10.

(38) Noodt, Du pouvoir des Souverains. Part. II. N.° 2. 3. p. 276. 277. — Grenovius, De la loi royale des Romains. Ed. del 1714.

(39) Torre, De Majorat. Italiae. Cap. 32. §. 2.

(40) Castrense, In L. digna vox Cod. de Legibus. — Zasius, In L. princeps. ff. de Legibus. N.° 4. — Mornacius, Ad L. 3. ff. de Legibus. p. 15. 16. et ad L. 4. Cod. de Legibus. p. 63. — Suarez, De Legibus. Lib. III. Cap. 35. N.° 23. — Besoldus, De Majestate. Cap. IX. §. 3. — Christin. Dec. Belg. ad Cod. Dec. 53. N.° 5. 6. p. 51. Vol. II.

sime ormai ferme nell'opinione dei giurisperiti e de' moralisti, ed a queste consuona la pratica (41).

Non può il principe togliere o violare i diritti acquistati dai terzi (42). Delle ragioni di pubblica utilità l'autorizzano anche a questo; ma devesi in tali casi provvedere all'indennità di quelli, il cui gius privato si fa cedere al pubblico bene (43).

La superiorità del principe sulle leggi consiste nel poterle mutare senza pregiudizio delle ragioni acquistate, nel potere dispensare e far grazia senza lesione de' terzi (44).

Se il principe è soggetto alle leggi che definiscono e dirigono, non è, nè può esser soggetto alle leggi che puniscono. Ragion vuole parimente che sia franco dalle leggi che regolano le solennità e le formalità del diritto, bastando agli atti del principe la prova naturale (45).

Da queste regole naturale ne emerge la presunzione, che il principe siasi voluto conformare alle leggi. E benchè possa usando della pienezza della sovrana potestà affrancarsene, ogn' interpretazione deve prendersi sempre per contenere gli atti che vengono dal trono ne' limiti legali, se il principe non ha indicato volerli oltrepassare derogando agl'impedimenti del diritto comune (46).

Così nel principe si ravvisa sempre doppia persona: l' amministratore sovrano del potere che fa la legge, e l'individuo che ha relazioni particolari e che deve esser giudicato colla legge. Però bene si dice che *ordinario jure* il principe nelle sue particolari relazioni è soggetto alle leggi (47).

(41) Limneus, De Jure publ. Lib. II. Cap. 8. N.° 31-58. — D. Thomas, De Regimine Princ. Lib. I. — Berti, De theologicis disciplinis. Lib. XX. Cap. 16. Prop. VII.

(42) Besoldus, De Majestate. Cap. IX. §. I. — Arniseus, De Jure Majest. Lib. III. Cap. I. N.° 6. 7.

(43) Castillo, Quotid. Controv. Lib. VI. Cap. 18. N.° 122. 137.

(44) Cujac. Ad Cod. Lib. VI. tit. 23. p. 669. Op. Tom. IX.

(45) Suarez, De Legibus. Lib. III. Cap. 35. n. 15. 25.

(46) Besoldus, De Majest. Cap 7. §. 2. — Noodt, Du pouv. des Souv. loc cit.

(47) Sebast. Medicis, De Legibus et Statutis. Part. IV. Quaest. III. N.° 5. 6. — Besoldus, De Majestate. Cap. VII. §. 2 — Bossius, De Principe. — Torre, De Majorat. Italiae. Cap. XXXII. §. 2. — Thesaur. Dec. 91.

Fine del Libro e Volume Primo.

INDICE

DELLE MATERIE

CONTENUTE

IN QUESTO PRIMO LIBRO

CAPITOLO I.

DEFINIZIONE DELLE LEGGI E PARTIZIONE DELLA MATERIA.

CAPITOLO II.

DI CIÒ CHE COSTITUISCE LA LEGGE, E LE DÀ FORZA DI ESTERNA OBBLIGAZIONE.

CAPITOLO III.

DELLE LEGGI ONDE SI COMPONE LA NOSTRA GIURISPRUDENZA.

CAPITOLO IV.

DELLA INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI.

CAPITOLO V.

ERRATA			CORRIGE
Pag.	Verso		
47.	35.	§ 20.	§ 10.
»	39.	Hist. VI, 22.	Hist. VI. 11. 12.
150.	26.	Theodos, XI.	Theodos. XI. 1.
151.	37.	Marcellino XVI	Marcellino XIV.
155.	1-2.	conoscerle, chi si	conoscerle . Chi si
159.	30.	(An. 1452)	(An. 1453.)
189.	37.	T. part. II.	T. II. part. II.
294.	24.	delle consuetudini o	delle consuetudini e
295.	36.	Ann. 1184. 1885. 1887.	Ann. 1184. 1185. 1187.
»	39.	all' anno 265.	all' anno 1265.
296.	4.	nel VIII secolo	nel XIII secolo
300.	34-35.	ortanti	ortandi
331.	37.	dai paesi	dai pesi
398.	9.	di Costanza lo	di Costanza la